



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

R.G.N.R.11826/19

R.G.DIB. 3748/22

R.G. Sent. 4812/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, Prima Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. Domenico Pasquariello PRESIDENTE

Dott.ssa Valeria Bolici GIUDICE

Dott.ssa Gilda Del Borrello GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. Michele Martorelli,

con l'assistenza della funzionaria AUPP Dott.ssa Roberta Cimini,

nella pubblica udienza del 25/11/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) AGOSTINI VITTORIO, libero già dichiarato assente

Nato a Roma il 25/02/1939

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Sirotti
difeso di fiducia dagli avvocati Luca Sirotti e Pier Luigi Morara del foro di Bologna

2) ASTORRI MARCO, libero presente

Nato a Bentivoglio (BO) il 26/02/1969

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia
difeso di fiducia dall'avv. Tommaso Guerini del foro di Bologna

3) BENDANDI GIANNI, libero assente come presente

Nato a Ravenna il 13/06/1968

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Roberto Losengo
difeso di fiducia dagli avvocati Gaetano Insolera del foro di Bologna e Roberto Losengo del foro di Milano.

4) BUONPENSIERE PASQUALE, libero già dichiarato assente

Nato a Bologna il 23/05/1964

elettivamente domiciliato presso la residenza sita in Bologna via della Grada n. 2
difeso di fiducia dall'avv. Fulvio Toschi del foro di Bologna

5) CAPODAGLIO GIANFRANCO, libero presente

Nato a Roma il 13/04/1946

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Nicola Mazzacuva
difeso di fiducia dagli avvocati Nicola Mazzacuva e Annarita De Rubeis del foro di Bologna

6) CICOGNANI GUIDO, libero già dichiarato assente

Nato in Francia il 31/12/1951

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luigi Antonio Paolo Panella del foro di Roma

difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Antonio Paolo Panella del foro di Roma e Paolo de Miranda del foro di Ravenna

7) FOLLA VITTORIO libero presente

Nato a Milano il 27/04/1957

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia

difeso di fiducia dall'avv. Marcello Elia del foro di Milano

8) LORENZONI GIANNI, libero assente come presente

Nato a Bologna il 29/12/1938

elettivamente domiciliato presso la residenza sita in Bologna via Capellini n. 11

difeso di fiducia dagli avvocati Maurizio Merlini e Filippo Guaraldi del foro di Bologna

9) MAGNI GIUSEPPE, libero presente

Nato a Bazzano (BO) il 10/09/1951

elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia

difeso di fiducia dagli avvocati Nicola Mazzacuva e Federico Mazzacuva del foro di Bologna

10) BIO ON S.p.A.

difesa d'ufficio dall'avv. Elisa Giacobbe del foro di Bologna

Parti civili costituite:

1. ALUTTO Roberto
2. ARRIGONI Stefano
3. BENASSI Claudio
4. BERETTA Cesare
5. ALBORGHETTI Stefano
6. ANTOLINI Andrea
7. CAPPELLETTI Marcello
8. CAVALLI Gabriella
9. COLOMBINI Luigi Ugo
10. CRESPI Claudio
11. CRISTOFORI Carlo
12. DAL MASO Elena
13. DIGNANI Maria Alida
14. FOLLONI Pietro
15. FRATTESI Gianluca
16. GALLEA Marco
17. GAMBA Giancarlo
18. GHISIO Giuseppina
19. GOBBO Tiziano Onorio
20. GUARGUAGLINI Stefano
21. LAMPARIELLO Roberto
22. LANZARA Fabrizio
23. BENELLI Piero (LBH s.r.l.)
24. LECCARDI Massimo
25. MACOLINO Marco
26. MALAGOLI Gianna
27. MARCHESINI Lorenzo
28. MARE Pietro
29. MARIGO Renato
30. MASCAGNI Andrea
31. MASCAGNI Achille
32. MASCAGNI Ilaria
33. MASCAGNI Michele
34. MASCAGNI Riccardo

35. MASCAGNI Veronica
 36. MERONI Jonathan
 37. MERONI Matteo
 38. MEZZADRI Nadia
 39. MINGOZZI Luigi
 40. MIRRI Marco
 41. MISLEI Antonio
 42. MORGANTINI Cristiana
 43. NISTRI Alessandro
 44. PEZZINI Livia
 45. ORETTI Lorenzo
 46. PASOTTI Federica
 47. PITIRIM Georgina
 48. RAIMONDI Mario
 49. ROVEDA Gaudenzio
 50. ROVIDA Rossana Giovanna
 51. RUGGERI Furio
 52. SACCO Maria Chiara
 53. SALDUTTO Carmelo
 54. SARTI Luca
 55. GROSOLI Marcella)
 56. SCERRINO Antonio
 57. SIRONI Lucio
 58. SOLDATI Gianluca
 59. SPERKO Alex
 60. TAMBURI Ludovica
 61. TONIDANDEL Margherita
 62. TURRINI Simone
 63. ZUFFI Marco
 64. MAZZONI Clara
 65. RAVA Daniela
 66. REGNOLI Antonio
 67. TESTA Roberto
 68. ZABBAN GINO
 69. BLASER PHILIPPE in veste di AD di Crossfid S.p.A.
 70. CALAMATTA Nicholas in veste di manager e rappresentante legale di AQA Ucits Funds Sicav P.L.C.
 71. DAVIS RIGONI, in veste di rappresentante di Hera Società Fiduciaria di Revisione S.p.A.
- TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. SALVATORE TESORIERO DEL FORO DI BOLOGNA
-
72. BARBIERI EDOARDO
 73. BARBIERI EMANUELE
 74. BLAIR SAMANTHA
 75. BRIGATTI FIORE MARGHERITA CAROLINA
 76. BUGETTI MIRELLA
 77. MOSCONI BARBARA E MOSCONI ALESSANDRO
 78. CASSOLI ANDREA
 79. CASTELLI ENRICA
 80. CHIERICATI ALBERTO
 81. ERMOLLI ALESSANDRO
 82. FERRARI AGNESE E MARCHESAN GIORGIO
 83. GALEATI LORETTA
 84. GASPARI ROBERTO
 85. ISEPPI ROBERTO
 86. LAURIA LORENZO
 87. LUDERGNANI ALESSANDRO
 88. MAGNATTI PIERA
 89. MALAGUTI MASSIMO
 90. MALFERRARI VALERIA
 91. TADDEI LUCIO
 92. GRUPPO I.M.A.INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ALESSANDRO GAMBERINI DEL
FORO DI BOLOGNA
-
93. BENEDETTO DANIELA

94. BESACCHI ROBERTO
95. BINDA MIRIAM LUGIA
96. BISCEGLIA GIAN GASPARE ANTONIO
97. CALAMOSCA LORENZO
98. CHIMENTI GIAMMA CAROLINA
99. CURINI GALLETTI COSIMO
100. DE CHIRICO ANTONIO
101. DE SERIO EDOARDO
102. DIMARTINO ROSARIO
103. GEOCART COOP SCARL legale rapp. BERNINI SERGIO
104. LANGELLOTTI JOSEPH
105. LUCINI PAIONI GIAN CARLO
106. MANZARO VINCENZO
107. MAZZOLA MARIO GIUSEPPE
108. PALTRINIERI ROBERTO
109. PAPALUCA ANTONIO
110. ROLANDI GIACOMO
111. ROLANDI LUIGI GIORGIO PIETRO LORENZO
112. SINIGAGLIA DAVIDE
113. TESCONI MARCELLO
114. TUMINO ANNAMARIA
115. RUNFOLA DORA in qualità di procuratrice generale di RUNFOLA Salvatrice
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. PIERFILIPPO CENTONZE DEL FORO
DI LECCE

116. MONACO FIAMMETTA
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ANDREA SERLENGA DEL FORO DI TORINO

117. ALBERTINI ANDREA
118. ALIANO SALVATORE
119. AVANZI ANDREA
120. BASILIOTTI ELIANA
121. BATTISTINI CLAUDIO
122. BERETTA CLAUDIO
123. BONFIGLIOLI ANTONELLA
124. BONFIGLIOLI GIANNI
125. BONZI PAOLA
126. BRUNO PASQUALE
127. BUSSOLARI ISABELLA
128. CALDARELLI ROBERTA
129. CANALI JAMES
130. CAPUA ROBERTA
131. CASAGRANDE EZIO
132. CASSOLI STEFANO
133. CATTABRIGA SILVA
134. CAVALLI LUIGI
135. CAZZOLA DANIELE
136. CAZZOLA DANIELA
137. CERVELLATI CESARE
138. CIARAMELLA GIOVANNI
139. CICOTTI MARCO
140. CIMATTI MARCO
141. CONSOLINI ROBERTO
142. COVIZZI ADRIANA
143. DI DOMIZIO GIUSEPPINA
144. CDI GIUSEPPE MARCO
145. DE NANDO GIANNI
146. DEI MASSIMILIANO
147. DONATI BARBARA
148. DROGHETTI MASSIMO
149. EMILIANI EMILIANO
150. EMILIANI MARCO
151. FABBRI LUANA
152. FERRARO ANGELO
153. FIGINI ENRICA
154. FILOGRANO GIOVANNA

155.FIORINI FABIO
156.GAVIOLI OTTAVIO
157.FORTINI PIERO
158.FRAGNITO LORIS
159.FRANCHI MARIA
160.FUSTINI ENZO
161.GARDI STEFANO
162.GIACOMETTI ROBERTO
163.GIACANI RENATO
164.GIOVANNINI ANDREA
165.GIUSTI RUGGERO
166.INGHES SALVATORE
167.LAMBERTINI LEANDRO
168.MARINO LEVIS
169.MARIUCCI RAFFAELLO
170.MELILLO MICHELE
171.MIGLIORI CLAUDIO
172.MILANI MARCO GIUSEPPE
173.GURIOLI AGOSTINO
174.MEI SONIA
175.MONTERASTELLI MILENA
176.MONTEVECCHI ELVIRO
177.MONTOSI ELISABETTA
178.BOTTURA VILLIAM
179.MORICI SERGIO
180.NERI MORENO
181.PANIZZOLO MAURIZIO
182.PERRONE FABIO
183.PINI MARCO
184.POVIANI LAURA
185.POZZI GIAMPAOLO
186.REGGIANINI ROBERTO legale rappresentante di Officina Meccanica Errebi s.r.l.
187.REVELLI VALTER
188.RIMONDINI MASSIMO
189.RISTORI GIANMARIA
190.ROMAGNOLI GIANNI
191.ROMAGNOLI SILVIA
192.RUBINI FRANCESCA
193.SANSONE SILVIA
194.SCALA NELLY
195.ANTONUCCI GREGORIO GIUSEPPE
196.BENDANDI CLAUDIO
197.BOZZOLO CINZIA ELENA
198.CAVANI MARCO
199.FINI ANNA ROSA
200.IEZZI ANTIMO
201.LAVELLI LUIS
202.MARZANA GIUSEPPE
203.MILAZZO STEFANO
204.PALUMBI FEDERICA
205.ROMANO PAOLO
206.SARTORELLI COSTANTINO
207.SCHIFFINI ALESSANDRO
208.SCHIFFINI STEFANO CLAUDIO
209.SELMI SAVERIO
210.SPINELLI MARIA CRISTINA
211.TASSI DAVIDE
212.VENTURA SALVATORE
213.ZANIBONI ROCCO
214.BORGONZONI GIAMBATTISTA
215.FALANELLI NICOLETTA
216.GRAZIANO GIUSEPPE
217.MORABITO ROCCO
218.NOARO PATRIZIA
219.SLAVIERO MASSIMO
220.SOLDANI GIANFRANCO

221.MALISARDI PAOLO
222.BOIN ROBERTA
223.AGENZIA GENERALE Ina Assitalia Monza
224.VISANI DAVIS
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. BRUNO BARBIERI DEL FORO DI BOLOGNA

225.ROSARIO VERNENGO
226.VALENTINA CANNOLETTA
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. BEATRICE CAPRI DEL FORO DI BOLOGNA

227. BORGHI FABRIZIA
228.CASARINI GIANNI
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. VINCENZO BELLITTI DEL FORO DI FERRARA

229.BALDACHINI ROMEO
230.BERTOTTI MODESTO
231.BONFIGLIO MARIAGRAZIA
232.BONTEMPO FERRUCIO
233.BUGNI ANITA
234.BUGNI EUGENIA
235.CAPANO STEFANIA
236.CAPELLARI ALICE
237.CAPPELLETTI ANDREA
238.CAPPELLETTI ELIO
239.CAPPELLETTI NICCOLO'
240.CHIOCCINI GABRIELLA
241.CISTERNINO GIUSEPPINA
242.COSTA IVO
243.DAL CARLO ALBERTO
244.DALL'ASTA GIOVANNI
245.DE LIMA PEREIRA SARA DEBORA
246.DE NITTIS GAMMATTEO
247.DI NOIA LORETTA
248.FERRARIS NICOLA
249.FERRETTI PAOLO
250.FILIPPETTI SIMONE
251.FRASCARI MAURO
252.FUMAROLI LUCA
253.CARISTO ILENIA
254.GARDELLA TERESA
255.GARDELLA VINCENZO
256.GATTELLI GASTONE
257.GHISELLI ROBERTO
258.GIAMBALVO MASSIMO
259.GIAMBALVO SABRINA
260.IRRERA CARMELO
261.IRRERA FABIO
262.LOMBARDI AFRO
263.LOMBARDI LORENZO LEONARDO
264.LUPPI CLAUDIO
265.MARTELLI MARISA
266.MARTINELLI RODOLFO
267.MASSARI LORENA
268.MILANESI MARTA
269.MILETTO ENRICO
270.MILETTO LUIGI
271.MISSIROLI MIRELLA
272.MODOLO LUIGI
273.MONICO DINO
274.MONICO GIUSEPPE
275.MOSCA RAFFAELE
276.NARDUCCI ALESSANDRO

277.NARDUCCI MASSIMILIANO
278.NOVELLI EUGENIO
279.PANARONI MASSIMO
280.PIRAZZINI NADIA
281.PUCETTI IVO
282.QUERZONI MAURIZIO
283.RAAL SRL in persona di Squarzi Alessandro
284.RONCAROLI MARIA
285.ROVINAZZI ADRIANO
286.RUFFILLI ENRICA
287.SANTINI ANGELO
288.SAVINI GIANFRANCO
289.STANGALINI SILVIA
290.TABANELLI ELENA
291.TASSANI MAURIZIO
292.TASSO SILVIA MARIA CATERINA
293.URBINATI ROSARIA
294.VICINELLI CARLO
295.VICINELLI NICOLA
296.VIGGIANI FRANCESCO MARIA
297.VIGGIANI GIANFRANCO SANTI
298.ZECCHINI FABIO
299.ZECCHINI ROBERTO
300.AVERSA SANDRO
301.BONARDI LUIGI
302.BRAGAGLIA PAOLA
303.BURIGHEL PAOLO
304.GENERAL BROKERS SRL in persona del legale rappresentate Bonardi Luigi
305.CORI GIACOMO
306.GOTTI BRUNA
307.ORTINO SIMONE
308.ROESER HOLGER RICHARD MICHEL
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. SERGIO CALVETTI DEL FORO DI
TREVISO

309.ALESSANDRINI RICCARDO
310.ANGELI DOMENICO
311.ARBIZZANI LAURA
312.BACCOLINI IVANA
313.BARISCIANO GIUSEPPE
314.BARTOLUCCI MICHELE
315.BECCIOLINI LISA
316.BEGOZZI ROBERTO BRUNO
317.BELLOSTA SAVIO in proprio e quale legale rappresentante della Tobograf Sign Division srl
318.BIANCARELLI DEBORA
319.BRAVO DIEZ MARIA PURIFICACION AMELIA
320.BUCCIARELLI ANDREA
321.BUCCIARELLI VERONICA
322.CANOVA LUCA
323.CAPONE MICHELANGELO
324.CARROZZO DONATO
325.CONTE ALFREDO UGO
326.CONTRASTI TIZIANA
327.CONTRI GIANFRANCO
328.CRIVELLI ANTONIO
329.CRIVELLI NICCOLO'
330.FACCHINI SERGIO
331.FAGGIANA FRANCA
332.FERRANTE CARLO
333.FERRANTE LORENZO
334.FERRANTE VINCENZO
335.FILANNINO MARIA
336.GARDINI MASSIMO
337.GENAZZI FABIO
338.GHIDONI EBE
339.GISMONDI ANTONELLA

- 340.GRANATO ANTONIO
341.IACOBACCIO PALMERINO
342.IONI CARLA
343.IONI DAVIDE
344.LIPPI SARA
345.LISA ALBERTO
346.MALAGOLI RICCARDO
347.MALDINI VALENTINA
348.MAMBELLI GIOVANNI
349.MARCHESAN NADIA
350.MARCIANO MARIA GRAZIA
351.MARTINELLI ALFONSO
352.MARTINELLI ALFREDO
353.MAZZA PAOLO
354.MIGLIACCIO GABRIELE
355.MONTI LARA
356.MORSIANI MAURO
357.NOCI ALESSANDRO
358.ORI GIANLORENZO
359.PADOVANI MICHELA
360.PAPI SABRINA
361.PASTORE DARIO
362.PECORELLI ROLANDO
363.PINI ENZO
364.PRATI ALESSANDRA
365.PREVIDI ONELIA
366.RAVAGLIA ANTONIO
367.REGINA STEFANO
368.RONCAGLIA DAMIANO
369.SALZANO ANNA
370.SANTANDREA FELICE
371.SANTANDREA PAOLA (in proprio e in qualità di erede di SANTANDREA FELICE)
372.SARTORELLI GIORGIO
373.SCHEGGIA SERAFINO
374.SFREGOLA GIUSEPPE
375.SIMONCELLI MARIANO
376.SIMONCELLI MICHELA
377.SPRANZI ALESSANDRA
378.STEFINI VINCENZO
379.TAIBI DAVIDE SIMONE
380.TAIBI NICOLÒ' GIUSEPPE
381.TECCHI MARCELLO
382.TECCHI MICHELE
383.TIZIANEL SILVIA
384.VALENTINI GIACOMO
385.VALENTINI RENATA
386.VERNA VIVIANA
387.VOLPI ANGELA
388.ZECCHINI ENRICO (in proprio e in qualità di erede di SANTANDREA FELICE)
389.BARAVELLI ANNA
390.ZECCHINI DANIELE in qualità di erede di SANTANDREA FELICE
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. CORRADO CANAFOGLIA DEL
FORO DI ANCONA
391. FOCEAC Theodora
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. PIER FRANCESCO MARIA CENNI DEL
FORO DI BOLOGNA
392. PODESTÀ ANDREA
393.ZAMA GABRIELE
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. LEONORA LAFELLI DEL FORO DI
FORLÌ
394. INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ALESSANDRO CASSIANI DEL FORO DI
ROMA

- 395.SOMMESE RAFFAELE**
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. DANIEL BERTARELLI DEL FORO DI BOLOGNA
- 396.TESTI SARA**
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. STEFANIA CATTANI DEL FORO DI ROMA
- 397. MARCHI GAIA**
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ANDREA BIANCHI DEL FORO DI PESARO
- 398. ENVENT CAPITAL MARKET LTD** in persona del legale rappresentante Franco Gaudenti con sede a Londra
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ENRICO MARIA MANCUSO DEL FORO DI MILANO
- 399. SALEMI GABRIELE**
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. CRISTIANO FERRANTI DEL FORO DI ROMA
- 400.NAVARRO ROBERTA**
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. LUCA MILANI DEL FORO DI ROMA
- 401.SALEMI FEDERICA**
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ANDREA MARIA AGOSTINUCCI DEL FORO DI ROMA
- 402.ALEANDRI SIMONE**
- 403.ANDREONI MARCO**
- 404.ASTI ENRICO MARIA**
- 405.BOZZO SILVANO**
- 406.CAMIZZI MASSIMILIANO GIULIANO**
- 407.CAMPI CARLO**
- 408.CANDELA FILIPPO**
- 409.CASSI MATTIA**
- 410.CIRIACO DANIELE**
- 411.CIUFO MARIO**
- 412.COLOCCINI ROBERTO**
- 413.DI NUZZO ANTONIO**
- 414.FAVERO ROBERTA**
- 415.FACENTE FRANCESCO**
- 416.LOMBARDI PAOLO**
- 417.MENZIONE NICOLA**
- 418.MERLIN ROBERTO**
- 419.MOLLE MARCO**
- 420.PONZI FRANCESCO**
- 421.SACCHETTI ALESSANDRO**
- 422.TITOMANLIO GENNARO**
- 423.TRANQUILLI ANTONIO**
- 424.TURCONI ALESSANDRO**
- 425.VIGNONI RAFFAELLA**
- 426.VISINI ELENA**
- 427.ZANUTTO SONIA**
- 428.PUCA LORENZO**
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. GRAZIANA CENNA DEL FORO DI TREVISO
- 429. GNELLI BRUNO**
- 430.FELOFIN SPA**
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ELEONORA CILIBERTI DEL FORO DI MILANO
- 431. ROVERSI MONACO FABIO**
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. MARCO ZANOTTI DEL FORO DI BOLOGNA

- 432. MONTENERO ALESSANDRA**
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. GIOVANNI MONTENERO DEL FORO DI ROMA
- 433. FIAMENI GIAMPIETRO**
- 434. INSALACO GINA**
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. FRANCESCO CORALLINI GARAMPI DEL FORO DI ANCONA
- 435. PODESTÀ LUCIANO**
- 436. CARAMIA CRISTIAN**
- 437. TEBALDI CONCETTA**
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. AURORA DE DOMINICIS DEL FORO DI BOLOGNA
- 438. CANÈ MICHELE**
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. GIOVANNI CANINO DEL FORO DI BOLOGNA
- 439. ABUATE MARIA ANNA**
- 440. ABBATI ALFREDO**
- 441. ACCORNERO GUIDO**
- 442. ADRAGNA SALVATORE ACO**
- 443. AGRELLA MICHELE**
- 444. AGRICOLA ANTONIO**
- 445. ALBERTINI ALESSIO**
- 446. ALLIATA BRONNER FRANCESCA**
- 447. ALOGNA PIETRO**
- 448. AMGP SRL p.iva 10967110015**
- 449. -AMIGHETTI ANGELO**
- 450. ANDREEVA IULIA SERGEEVNA**
- 451. ANDREOTTI MARIO**
- 452. ANDRIETTI ENEA**
- 453. ANTICOLI AMERICO**
- 454. ANURB SS p.iva 97791140011**
- 455. AQUARO ALESSANDRO**
- 456. ARCIFA MANOLO**
- 457. ARICO GIAMPIERO**
- 458. ARNABOLDI LUIGIA**
- 459. AROSIO ANNAMARIA**
- 460. ARZUFFI ROSANNA**
- 461. ASCHEDAMINI IVANO**
- 462. ASPERTI ALESSANDRO**
- 463. ATTARDI ANDREA**
- 464. AVANZI PAOLO**
- 465. BABBI MASSIMO**
- 466. BACCHIN ARNALDO**
- 467. BAGNOLI VALERIANO**
- 468. BAGNOLINI MASSIMO**
- 469. BAILETTI GIONNI**
- 470. BALBO MASSIMO**
- 471. BALCONI DAVIDE**
- 472. BALCONI GENTILE**
- 473. BALDASSARRE OTTAVIO**
- 474. BALDELLI LUCIANO**
- 475. BALELLA MASSIMO**
- 476. BALLERINI ROBERTO**
- 477. BANFI GIANLUCA**
- 478. BANFI PAOLO**
- 479. BARALDI FABRIZIO**
- 480. BARBATO DAMIANO**

481. BARBIERI DAVIDE
482. BARBIERI MARCO
483. BARBIERI STEFANO
484. BARDINO INCORONATA
485. BARTESAGHI GIANPIERO
486. BARTOLI ANGELO
487. BARTOLI MONICA
488. BARTOLUCCI BARBARA
489. BASSAN PAOLO
490. BATTAGLIA CATERINA
491. BAVARESCO FRANCO
492. BAZZANA SILVANO
493. BELLASIO CRISTINA
494. BELLO MASSIMILIANO
495. BELLUSCHI ANDREA
496. BELTRANDI FRANCO
497. BENETTON PAOLO
498. BERETTA OMAR
499. BERGAMIN DANILO
500. BERNARDI ROBERTO
501. BERTONI CRISTIANO
502. BERTUZZI ALVISE PABLO
503. BERTUZZI ENRICO
504. BERTUZZI MAURIZIO
505. BETTINI GIANLUCA
506. BETTINSOLI ANDREA
507. BIANCHI GUERRINO
508. BIANCHI TIZIANA
509. BIANCHINI GIULIA
510. BIANCO WALTER
511. BIONDI FABIO
512. BIRONDI DANIELA
513. BOCCALINI MARCO
514. BONAITI CARLA
515. BONARETTI DOMENICO
516. BONAZZI ALESSANDRO
517. BONGINI FELICIANO
518. BONI LORENZO
519. BONINSEGNA GIAMPAOLO
520. BORDOLENOANTONINA
521. BORGHI GISELLA
522. BORGONOVO DAVIDE
523. BORIOLO CRISTIANO
524. BORSETTO NICOLA
525. BORTOLOTTI GIAMPIERO
526. BOSCAINO MARCELLO
527. BOSCO EZIO
528. BOSELLO RICCARDO
529. BOSIO ROBERTO
530. BRAGA FRANCO
531. BRAMBILLA VALTERIO
532. BRIANZA GIAMPAOLO
533. BROCADELLO VITTORIO DARIO
534. BROGGI ARMANDO
535. -BROTTO PIERSILVIO
536. BRUGNOLI MARCO
537. BRUNERI MATTEO
538. BUFIS VINCENZO
539. BURATIN MICHELE
540. CAGLIUSO ROBERTO
541. CALEGARI PAOLO LIDIO

542. CALLONI MATTEO
543. CALLONI MAURILIO
544. CALLONI RAFFAELLA
545. CALVELLI MARCO
546. CAMAGNI MARIA
547. CAMERANA LEONE ANDREA GIAMPAOLO
548. CAMINITI GIUSEPPE GIROLAMO MARIA
549. CAMPANA ANDREA
550. CAMPANA ANNALISA
551. CAMPESE FRANCO SILVIO
552. CAMPICE SERGIO ADRIANO
553. CANCELLARA CLAUDIO
554. CANTAMESSA MAURO
555. CANZI MARCO ENRICO
556. CAPOBIANCO FRANCESCO
557. CAPOCCIA MARIO LUIGI
558. CAPPELLARI RAFFAELLO
559. CAPRA SERGIO LUCIO
560. CAPRIN RENZO
561. CAPUTO MARIO
562. CAPUZZO MARCO
563. CARABELLI CESARE
564. CARADONNA CARLO
565. CARAFOLI CARLO
566. CAREDIO PIERO
567. CASAGRANDE DAVID
568. CASCIELLO ALFONSO
569. CASELLA PAOLO
570. CASTELLANETA FABIO
571. CASTELLANI CLAUDIO
572. CASTELLANI GIAN MARIO
573. CASTELLANI STEFANO
574. CASTELLI MORENO
575. CASTIGNOLA GIUSEPPE
576. CASTIGNOLA NICOLA
577. CASTORO ANTONIO
578. CASTRIOTTA LORENZO
579. CAVAGNOLO ALBERTO
580. CAVAZZINI MARISA
581. CECCARELLI STEFANO
582. CECHELE MARCO
583. CECI CLARA
584. CEOLAN GIORGIO
585. CEOLAN SIMONE
586. CEOLAN GIORGIO
587. CERE' DANIELA
588. CERUTTI MARIO
589. CESTARI CARLO
590. CESTARI DIEGO
591. CHIAPPARINI LORENZO
592. -CHIMETTO FABIO
593. CHIOCCIOLA TULLIO
594. CHIARIATTI VALERIO
595. CIANI ANDREA
596. CIARDIELLO ARMANDO
597. CILIA ANDREA
598. CIVARDI STEFANO
599. COHA MARIA ELENA
600. COLOMBINO PAOLA
601. COLOMBO GIACOMO
602. COLOMBO RINO

603. COLOSIMO MASSIMO
604. CONSOLI GIANBATTISTA
605. CONTARDI SILVANO
606. CONTI AUGUSTO
607. CORSI PIETRO
608. CORSINI ROBERTO
609. COSINI CYNTHIA
610. COZZI FLAVIO
611. CREMONINI GIULIANO
612. CRESTA PIERO LUCIANO
613. CRIVELLI VISCONTI IGNAZIO
614. CRIVELLI VISCONTI UBERTO
615. DALLA VALLE DAVIDE
616. DALL'AGATA AMERIO
617. D'AMATO PIERLUIGI
618. DANELON ELIA
619. D'ANGELO ALESSANDRO
620. D'ANGIULLI GIUSEPPE
621. 182- DANUBIO ELENA MARIA
622. DE BAGGIS ALLEGRA
623. DE CILLIS FRANCESCO
624. DE CRESCENZO MAURO
625. DE GENNARO ROBERTO
626. DE GIOVANNI EMANUELE
627. DE GIULI ENRICO
628. DE COL MANUEL
629. DE NICOLA DANIELE
630. DE ODORICO SERENA
631. DE OLIVEIRA AMAURI
632. DE PALO CARLO
633. DE PRETTO GIUSEPPE
634. DE ROSA ANNUNZIATA
635. DE SANTIS ALDO MARIO
636. DE SANTIS GUIDO
637. DEBIAGGI NICOLÒ
638. DEBIASI CLAUDIO
639. DEFRANCESCHI ELISABETTA
640. DEJUA GRAZIA
641. DEL BONO FRANCESCO
642. DEL DOT MAURO
643. DEL PRETE RAFFAELE
644. DELLA BELLA LUCILLO
645. DELLA COSTANZA CLAUDIO
646. DELL'ACQUA EDOARDO LUIGI MARIA
647. DELLE DONNE GIOVANNI
648. DEMURTAS PATRIZIA
649. D'ERRICO LUCIA
650. DI MARCOBERARDINO ANDREA
651. DI NUNNO ANDREA
652. DI PALO DOMENICO
653. DI PIETRO MASSIMILIANO
654. DIRE CLAUDIO
655. DIOLAITI DAMIANO
656. DISTEFANO ANNA
657. DISTEFANO GIOVANNI
658. DOLORATI MAURIZIO
659. DONATI WILLIAM
660. DORENTI EDOARDO
661. DORONZO MICHELE
662. DOVICO GERMANO
663. DOZZA GILDA

664. DRAGONE UMBERTO
665. DRAGONI SUSANNA
666. DULMIERI LUIGINA
667. DUO' MARIO
668. ELLERO DANIELA
669. ERMACORA ENRICO
670. FABIANI ERIKA
671. FAGGI FILIPPO e MORICI DEBORAH
672. FALCONE MATTEO
673. FARDELLI FRANCO
674. FARINA MAURIZIO
675. FASSINA STEFANO
676. FAVERIO ALESSANDRO
677. FAVERIO ANDREA
678. FAVERIO ANGELO
679. FAVERIO ANNA
680. FAVERIO MIRIAM
681. FEDELI STEFANIO
682. FERGNANI ANDREA
683. FERRAGUTI MATTEO
684. FERRARA FRANCESCO PAOLO
685. FERRARA PAOLO
686. FERRARI DORA
687. FERRARI SARA
688. FERRAUD CLONMIRELLA
689. FERRINI GIOVANNI
690. FERRINI ROBERTO
691. FERRINI SAVERIO
692. FESTA MAURIZIO
693. FIGINI SIMONE
694. FISCO ROSA quale erede di MARCIANO GIOVANNI
695. FLEBUS SERGIO
696. FLOREAN MARINA
697. FOGLINO GIUSEPPE
698. FORLANI BARBARA
699. FORLANI OLIVIERO
700. FOTI VINCENZO MARIA
701. FRANCESCHI NADIA
702. FRANCESCONI RICCARCO
703. FRANCO ENRICO
704. FRATE GRAZIELLA
705. FRUSI ANDREA BRUNO
706. FURCI PEPPINO
707. FURLAN NADIA
708. GABRIELE GIORGIO
709. GAGGIA LUIGI
710. GALASSO FRANCO
711. PIETRAFESA GIOVANNA
712. GALBIATI CONTARDO
713. GALETTI FRANCESCO
714. GALLARINO SERGIO
715. GALLETTI MASSIMO
716. GALLI ILDEFONSO
717. GANDELLINI MICHELA
718. GAROTTA ANDREA
719. GAROTTA SERGIO
720. GASTALDI DANIELA
721. GASTALDI GIANFRANCO
722. GAZZARDI FAUSTO CLAUDIO
723. GENEROSO FRANCESCO
724. GHEZZI ALGUSTO

725. GHEZZI ORNELLA
726. GHILARDINI GIULIA PAOLA
727. GHIONE NICOLA
728. GIACOBBE PAOLO
729. GIANOLA ELIA
730. GIORDANO DOMENICO
731. GIORGIUTTI LORENZO
732. GISONDI NUNZIA
733. GIUGNI ALBERTO
734. GIUSTI ANDREA
735. GNERUCCI MARCO
736. GORGENYI ENDRE
737. GOTTO TIMOTHY
738. GRANDE ANGELO
739. AGATI SABRINA
740. GRANELLA CARLA ENRICA
741. GRASSETTI GIUSEPPE
742. GRASSI REVERDINI GIANCARIO
743. GRAZIA ANDREA
744. GROSSO GIORGIO
745. GRUE PAOLO
746. GUASTELLA VITTORIA
747. GUAZZOTTI MARIA VITTORIA
748. GUELI GIUSTINA
749. GUGGIANA MARCO
750. GUGLIELMETTI PAOLO LUIGI ARTURO
751. GUGLIELMETTI SIMONA LUISA
752. GUIDICINI GALLI GIANNI
753. GUIDOTTI PAOLO
754. GUIGLIA MARCO
755. GURGONE CLALDIOANGELO
756. HERZOG SLSI ROSELLA
757. IACOMINO GIACOMO
758. IASPARRA GILSEPPE
759. IENGO FILIPPO
760. AIFONSI SABRINA
761. IORE MILENA
762. IERARDI FRANCESCO
763. LANDINI MAURIZIO
764. LANDREANI JOLE
765. LANFRANCHI ANTONIO
766. LANZI RAFFAELLA
767. LATTUADA ROSSANO FELICE
768. LAZZARI GIORGIO GIUSEPPE
769. LEGGIO CARMELO
770. LEONARDI CLAUDIO
771. LEONARDI PAOLA
772. LIBRANDI PIETRO
773. LIETTI UMBERTO
774. LO MONACO MARCO
775. LOMBARDI RICCARDO
776. LONGHI RITA
777. LONGO ANTONIO
778. LOPEZ PAOLO
779. LORENZI DENIS
780. LORENZON LUIGI
781. LUALDI BARBARA
782. LUBRANO LAVADERA ANTONIO
783. LUCIA STEFANO
784. LUGLI CLAUDIO
785. LUGLI SIMONETTA

786. LUSIANI VALERIO
787. LUZZIO BRUNO
788. MACCANI BRUNO
789. MADRIGRANO DIANELLA
790. MAGGIONI DARIO
791. MAGGIORI SALVATORE
792. MAGISTA' AURELIO
793. MAGRI GIUSEPPE
794. MAIORANO ANTONIO
795. MALACHIN EVA
796. MALAVASI LUCIANA
797. MALAVASI MAURO
798. MAMBELLI ELSA
799. MANCA ANTONIO
800. MANCINELLI FRANCO CORRADO ALESSANDRO
801. MANCINELLI SCOTTI MANFREDI
802. MANCIOLI ALVARO AZEGLIO
803. MANDINI OTTAVIO
804. MANFREDINI ANDREA
805. DOLDI SAMANTHA
806. MANZATO DARIO
807. MANZONI MAURO
808. MAPELLI SIMONE
809. MARANGON NICOLA
810. MARCIANO GAETANO
811. MARCIANO PASQUALE quale erede di MARCIANO GIOVANNI
812. MARCONI GIOVANNI
813. MARCONI MARIO
814. MARELLI ANDREA
815. MARELLI FRANCO
816. MARI ETTORE
817. MARIANI FLAVIO
818. MARINO MATTIA
819. MARRA ANNAMARIA
820. MARSAGLIO ANGIOLINO
821. MARTANO ROBERTA MARIA
822. MARTIGNANI SERGIO
823. MASCHERI GRAZIANO CLEMENTE ANTONIO
824. MASNATA MARIA CRISTINA
825. MASSARO ANDREA ANGELO
826. MASSARO VINCENZO
827. MATTEI GIULIANO
828. MAURI ALFONSO
829. MAZZER PATRIZIO ALBERTO
830. MAZZETTI ALBERTO
831. MAZZONI GIAMPAOLO
832. MELI FRANCESCO
833. MELLA DANIELE
834. MENGHINI STEFANO
835. MENTO MAURIZIO
836. VINCIULLO ALMA
837. MERLO ANDREA
838. METELLI RENATO
839. MIAZZI RENATA
840. MICHELETTI FAUSTO
841. MILO MARIOROSARIO
842. MINOLA MARZIO
843. MOLINARI MAURIZIO
844. MOLTENI ANGELO
845. MOLTENI LUIGI
846. MOLTENI NATALE

847. MONOPOLI ANGELA
848. MONTANARI ANDREA
849. MONTORSI MAURIZIO
850. MORELLO ROSARIO
851. MORESI STEFANO
852. MORGAGNI FILIPPO
853. MORI GINO ANTONIO
854. MORINI PIER LUIGI
855. MOSCA ANTONIO
856. MOSCA CATERINA
857. MOSCA DOMENICO
858. MUCCI ALBERTO ANDREA WILBUR
859. NANNA FELICE
860. NANNI CLAUDIO
861. NANNI GUERRINO
862. NARDI RAFFAELA
863. NARDIELLO GIUSEPPE
864. NARDON LORENZO
865. NARI CLALDIO
866. NATALI CECILIA
867. NATALI ENRICO
868. NECCHI GIOVANNI CARLO
869. NIGRO RICCARDO
870. NOBILE ANGELO
871. NUTI FRANCESCO
872. OCCA NADIA
873. OLIVA MAURO
874. OLLA GIANCARLO
875. ORSINI PAOLO
876. OSMI NICOLA
877. OTTONELLO ALESSANDRO
878. PADOVANI RITA
879. PAESINI PAOLO
880. PAGNINI ANDREA
881. PALLONE UMBERTO
882. PALMERIO LUIGI
883. PALMISANO DONATO
884. PALUMBO ANTONIO
885. PARAMATTI FRANCO
886. PASQUARIELLO ROCCO
887. PASQUINELLI MANUEL
888. PASTA GIANMARIO
889. PASTA ROBERTO
890. PATRIMIA GAETANO
891. PAULONE GIUSEPPE
892. PEDERSOLI DAVIDE PIO
893. PEDERZANI STEFANO
894. PELLECCIA GIANFRANCO
895. PELLINI STEFANO
896. PELLIZZONI DARIO
897. PENNACCHIOTTI STEFANO
898. PETRACCA ASSUNTA
899. PIATTI CARLO
900. PICCARRETA PAOLO EMILIO
901. PICCININI SILVIA
902. PICCIRILLO ANTONIO
903. PICCOLI FRANCESCO
904. PICCOLO GIORGIO
905. PICII ACHILLE
906. PINTI GIANNI
907. PIPPIONE PIERO GIOVANNI MARIO

908. PISTILLI ALFIO
909. PIZZOLATO GIUSEPPE
910. PIZZOLI VALERIO
911. PLUCHINO ORIANA
912. POIATTI DIEGO
913. POIATTI MARCO
914. POLETTI PIERANGELA
915. PONI RENATO
916. PONTE ANTONELLA
917. PORCELLA DAVID
918. POSTACCHINI MASSIMILIANO
919. PREDÀ ANGELA
920. - PRETE ALESSIA LUCIA
921. PROSERPIO MARCO
922. PROVASI VLADIMIRO
923. PUGLISI EMILIO
924. PULITO PIETRO
925. PULLICA MORENO
926. PULTRONE LUCA
927. QUADRELLI DANILA
928. QUARANTA PIETRO
929. QUISTELLI AGOSTINO
930. QUISTELLI MARIA
931. RACCHI SINIONA
932. RADICE FLAVIO
933. RAGAZZI MAURO
934. RAIOLO VINCENZO
935. RAVAGNANI TIZIANO
936. RESCA GIUSEPPE
937. REVELLO MAURO
938. REZZO ANTONIO
939. RICCI ALBERTO
940. RICCI LAURA
941. RIGHINO ANTONELLO
942. RIGLIACO DAMIANO
943. RINALDI LUCIANO
944. RIZZO FRANCESCO
945. ROCCA IVAN
946. ROCCO DI TORREPADULA GIANANDREA
947. ROGGERO LUCA
948. ROMANI FLAVIO
949. ROMANI PAOLO
950. ROMANO SEBASTIANO
951. RONCOLI ROBERTO
952. RONGA NADIA
953. ROSINI SILVERIO
954. ROSSETTI LOREDANA
955. ROSSETTI SALVATORE
956. ROSSI CARLO
957. ROSSI GIORGIO
958. ROSSI GIUSEPPE
959. ROSSI SIRO
960. ROSSI STEFANO
961. RUGGERI CHIARA
962. RUSSO GIOVANNI GENNARO SAVERIO
963. RUSSO MICHELE
964. RUZZON FABRIZIO
965. SACCARDI VANESSA
966. SACCARELLO ALBERTO
967. SAINI MARIO
968. SALAMINO ANTONIO

969. SALERNO CESARE
970. SALMASO GIANNI
971. SALVADORI CHIARA
972. SANDROLINI MARIA FRANCESCA
973. SANGALLI MARCO
974. SANTAMBROGIO LUCA
975. SANTINI NATALINO
976. SASSOLI DE BIANCHI GUENDALINA
977. SASSOLI TOMMASO
978. SAVIO MARCO
979. VECLER BRUNA
980. SCACCIA ANCILLA
981. SCALONE ANTONIO
982. SCALONE STEFANO
983. SCAMPORRINO ORAZIO
984. SCHELLISMBRJD LUIGI CESARE
985. SCHIAVON GREGORIO
986. SCOTTO DARIO
987. SCOTTO MARINELLA
988. SERARCANGELI IVAN
989. SERENI PAOLO
990. SERRA ENRICO
991. SGATTONI ANDREA
992. SGM SRL p iva 02829300348 in pan. del Leg. Rappr. Cnn Savino
993. SIGNO' WALTER
994. SIGNORINI GIANLUIGI
995. SILLANI BRUNO
996. SIMIONATO ERNESTO
997. SIRINGO ROSARIO
998. SIROTTI LORENA
999. SIVIERO VASCO
1000. SPAGNOLI VALERIA
1001. SPANEDDA ROMEDIO
1002. STARC DAVIDE
1003. STEFANI STEFANO
1004. STUMPO DAMIANO
1005. SULSIONA SERGIO
1006. TAGINI STEFANO
1007. TALIANI CESARE
1008. TAMAI ANGELO GIUSEPPE
1009. TANZI GIORGIO
1010. TANZI SILVIA
1011. TARANTINO ANDREA
1012. TARRONI NATALE
1013. TARTAGNI FLAVIO
1014. TASSO ARMANDO
1015. TETTAMANZI LUCA
1016. TOCCHETTI MICHELE
1017. TODERI STEFANO
1018. TOIA CARLO ALBERTO
1019. TOLOMEI DOMENICO
1020. TOMASSOTTI MATTEO
1021. TONELLI MAURO
1022. TORRESI CORRADO
1023. TOSI FABIO
1024. TRAVAGLIOLI ANDREA
1025. TROMBETTA MASSIMO
1026. TROVERO GIUSEPPE PIETRO
1027. USUBELLI FABRIZIO
1028. VALPERCA DI MASINO CARLO EMANUELE
1029. VALTULINI MARIATERESA

1030. VARANI MASSIMILIANO
1031. VECCARO ANNA
1032. VECCHI ALESSANDRO
1033. VECCHIATO. GIANFRANCO
1034. VENIER ERMANNO
1035. VENTURINI MARCO
1036. VEZZANI ALESSANDRO
1037. GUIDO VIEL
1038. VIGNATI GIORGIO CLEMENTE ANDREA
1039. VIGNOLI DANIELE
1040. VILLA PIETRO
1041. VIMERCATI GIANULIGI
1042. VINCENZONI ALESSIO
1043. VIPERINI SIMONA
1044. VISCONTI LUIGI
1045. VOLPI MAURO
1046. VOLPINI ROBERTO
1047. ZACCHETTI ROBERTA ADRIANA
1048. ZAGANELLI PARIDE
1049. ZAMBELETTI (ROSSI) GIAMPAOLO
1050. ZAMBELETTI UBERTA
1051. ZANELLA MAURIZIO LUCA
1052. ZANELLI SILVIA
1053. ZANETTI ELENA
1054. ZANINI NICOLA
1055. ZANZOTTERA MARCO
1056. ZECCA SIMONA
1057. ZINCANI MICHELE
1058. ZUCCHI GIOVANNI
1059. ADAMI SERENA
1060. ALLEGRI FULVIA
1061. ALTAMIRA FABIO
1062. AMATO SALVATORE
1063. AMETRANO LUIGI
1064. ANNUNZIATA MARIO
1065. ARIENTI AMBROGINA
1066. ARIENTI DARIO
1067. ARRABITO RINALDO
1068. AUCELLI FRANCESCO MARIA
1069. BANZI SANDRO
1070. BARGAGNA MASSIMO
1071. BARTOLUCCI MASSIMO
1072. BARUZZI LUCA
1073. BASSANI ALDO
1074. BASSUTTI PAOLO EMILIO
1075. BELLORTI MASSIMO
1076. BENASSI MARIO
1077. BERALDO ALBERTO
1078. BERGAGLIO DARIO
1079. BERTULESSI ELENA
1080. BESSEGHINI ADELIA RINA
1081. BESTETTI ORNELLA
1082. BIANCHI MARINELLA
1083. BIONDILLO ALESSANDRO
1084. BONARDI SERGIO
1085. BONI MARIKA
1086. BONI TIZIANA
1087. BORRONI FERNANDO
1088. BOSSI RITA
1089. BRAMBILLA MARIROSA
1090. BROGIOLO FRANCESCO

1091. BROLLO ROBERTO GIOVANNI
1092. BRUSCHI LAURA MARIA ANGELA
1093. BULLEGAS ROBERTO
1094. BURINI EURO
1095. CAGNONI ELEONORA
1096. CALLIGARIS FABRIZIO
1097. CAMESASCA ROBERTA
1098. CAMPOMORI NADIA
1099. CANINI ROMEO
1100. CANUTI NICOLA
1101. CAPPELLETTI GIULIANO
1102. CARBONATI CLAUDIO MARIA
1103. CARRANO CARLO
1104. CASADIO MIRELLA
1105. CASCIOLI ANGELARITA
1106. CASTELLI SIMONE
1107. CASTRILLO MARIA
1108. CATTANEO AMOS
1109. CAVALLI GABRIELE
1110. CAVALLINA PAOLO
1111. CAVANNA STELVIO
1112. CAZZANIGA GIUSEPPE CAMILLO
1113. CESANA MARCO
1114. CESANA MARIO
1115. CESANA PAOLO
1116. CESTARI CLAUDIO
1117. CHAN EE TEN
1118. CHIAPPARINI FAUSTO PIETRO
1119. CITTERIO DANIELA
1120. COGLIATI ELENA
1121. COLOMBO ALBERTO
1122. COLOMBO CRISTINA
1123. COLOMBO EDOARDO STEFANO
1124. COLOMBO GIANLUCA
1125. COLOMBO GIANNI PAOLO
1126. COLOMBO GIUSEPPE ANTONIO
1127. COLOMBO MASSIMO
1128. COLOMBO GIANLUCA
1129. CORTECCHIA ANDREA
1130. CORTI MARIA
1131. COSTANZO FRANCESCO
1132. CRATERE NICOLA
1133. CRISAFIO ALESSANDRO
1134. CRISANTE DOMENICO
1135. D'ALESSIO PALMERINO
1136. D'ALFONSO MARCO ANTONIO
1137. D'ARCHI ROSANNA
1138. DASSI ROBERTO
1139. DE MARCO CARMINE ANTONIO
1140. DE ROSA ANTONIO
1141. DE SABBATA CLAUDIO
1142. DEFONTE LUCA
1143. DELEIDI ELISABETTA
1144. DELEIDI LAMBERTO
1145. DELISO GIOVANNI
1146. DELLI QUADRI ROBERTO
1147. DELL'ORTO ENRICO
1148. DI BARTOLOMEI MARCO
1149. DI DOMENICO ANTONIO
1150. DI MARCO LUIGI
1151. DI MARCO MONICA

1152. DI NARDO ANTONIO
1153. DI NUCCI MASSIMO
1154. DI STEFANO RICCARDO
1155. DONZELLI FEDERICA
1156. DONZELLI GIORGIA
1157. D'ORAZIO DAVIDE
1158. ESPOSITO ANTONELLA
1159. FABBRI GIANFRANCO
1160. FABBRI GIANNI
1161. FACCIOLI PAOLO
1162. FALCONI GIACINTA
1163. FATTORI CARLA
1164. FENU PIERPAOLO
1165. FERRARIO IDAROSA
1166. FERRARIO MATTEO ACHILLE
1167. FERRI GIOVANNI ALDO
1168. FIOR ROBERTO
1169. FONTANA GIUSEPPE
1170. FRANSOSA DAVIDE
1171. FRESOLONE VITTORIO
1172. FRONTINI MARCO PIERO
1173. FUMAGALLI GIUSEPPE MARIA
1174. GAIBANI PAOLO
1175. GALETTI GIULIANA
1176. GALLERANI PAOLO
1177. GALLI ROBERTO
1178. GAMBUTI ANTONIO
1179. GAO QIUTING nella persona di ZHENG WEILI
1180. GATTI MARIA CINZIA
1181. GATTI SILVIA
1182. GAVAZZI PIERLUIGI
1183. GENTILONI SILVERJ DARIA
1184. GEREVINI PAOLO
1185. GESUATO ILENYA
1186. GHIA PAOLO
1187. GHINI MARCELLO
1188. GIOIA OSCAR
1189. GIOIA VIRGINIO
1190. GLODER ANTONIO
1191. GON MAURIZIO
1192. GRASSI FRANCESCHINA
1193. HABERLING ANTOINETTE
1194. IACONIS ANGELO
1195. IURCEV TIZIANA
1196. LA DELFA FILIPPO
1197. LA MURA GERARDO
1198. LAMBERTENGGHI ANNAMARIA FRANCESCA
1199. LAMBRUGO PIERA
1200. LANDI SABRINA
1201. LAUDICINA GIOVAN VITO DAVIDE
1202. LETTERE ERMANNO
1203. LEVENI ALESSANDRO
1204. LOMBARDO PAOLO
1205. LONGHI PAOLA ROBERTA
1206. LONGONI MARIA ENRICA
1207. LORENZONI IRENE
1208. LORETI VITTORIO
1209. MACCHI FEDERICO
1210. MACRÌ ROCCHINO
1211. MALAVASI AUGUSTA
1212. MAMMI ANGELA

1213. MANCINI DANIELE
1214. MANCINO ANTONIO
1215. MANTEGAZZA SONIA
1216. MAPELLI MIRCO
1217. MARANO FRANCESCO
1218. MARCHI FEDERICO
1219. MARCHI FILIPPO
1220. MARIANI MARCO
1221. MARIANI MAURO
1222. MARTA FERNANDO EGIDIO
1223. MARTA MARCO
1224. MARTA NICOLETTA
1225. MARTELLI ALDO
1226. MASUELLO MANUEL
1227. MAURO RINALDO
1228. MAZZANTI LUCIO
1229. MAZZEI FRANCESCO
1230. MAZZEO ANTONIO
1231. MENNA FRANCESCO
1232. MICHELIN PAOLO GIOVANNI
1233. MICHELINI ROBERTO
1234. MILANI PIETRO
1235. MINOTTI MASSIMO
1236. MIRANDOLA MARCO
1237. MIRRI MARINA
1238. MITIDIERI MARIA GIUSEPPA
1239. MOLTRASIO ETTORE
1240. MORA ENNIA
1241. MORELLI ROSALBA
1242. MUCIGNAT NICOLA
1243. MUSSI ADELE ANGELA
1244. NAVA FILIPPO
1245. NAVA FLAVIO
1246. NAVA GIULIO
1247. NEWBURGH GRUNFELD PETER JANOS
1248. NICOLOSI FLAVIO
1249. NOTTURNI LAURA
1250. NOVASIO GIORGIO
1251. ORSINI DORINA
1252. PADOVANI ANDREA
1253. PALLAVICINI STEFANIA
1254. PALLONE ALFREDO FRANCESCO
1255. PANCALDI FABIO
1256. PARRUCCI ALESSANDRO
1257. PASIAN LORES
1258. PENSINI PAOLO
1259. PESCHIERA ELEONORA
1260. PESSINA LUCIANO
1261. PICCINELLI RENZO
1262. PINETTI ROBERTO
1263. PISANELLO FRANCESCO DAMIANO
1264. POGGIALI FRANCO
1265. PORRO ANDREA
1266. PORRO DANIELE
1267. PORZIO PAOLO
1268. POZZI ANNALISA
1269. POZZOLI ARNALDO
1270. PREDÀ MARCO
1271. PRESTOPINO FABIO
1272. PREZIOSA MAURIZIO
1273. PRIAMO MARCO

1274. PRODI DANIELE
1275. PRODI MAURO
1276. PROSERPIO ANGELA MARGHERITA
1277. RANZANI DARIO
1278. REDAELLI ANDREA
1279. REGINI DOMENICO
1280. REMOLI ANDREA
1281. REMOLI CARLO
1282. RICCHI LEONARDO
1283. RIGHI FEDERICO
1284. RINALDI DANNY
1285. RIVA CARLO
1286. RIVA ELISA
1287. RIVA PAOLO
1288. RIVA SILVIA
1289. RIVA STEFANO
1290. RIZZOLO MARINA
1291. ROMEO FRANCESCA
1292. RONZONI CARLO
1293. ROSSI FLAVIO
1294. ROSSI RAFFAELLA GIUSEPPINA
1295. ROSSIN ALESSIO
1296. ROSSINI FAUSTO
1297. ROTA LORELLA
1298. ROVATTI CARLO
1299. RUSSO WALTER
1300. SACCANI CLAUDIO
1301. SALA BRUNO
1302. SANGIORGIO FRANCESCO
1303. SANMARTINI VALERIO
1304. SANNINO MARCO
1305. SANTAMARIA GIUSEPPE
1306. SARTOR CLAUDIO ANTONIO
1307. SARTOR MARIA GRAZIA
1308. SBRAGION FABIO
1309. SCARSI FABRIZIO
1310. SCHIATTI LUCIA
1311. SCHWAB EDITH HELENE ELSE
1312. SGARBI MAURO
1313. SGRAZZUTI FABRIZIO
1314. SIGISMONDI CAMILLO
1315. SINISI DARIO
1316. SISMONDI GIANNI
1317. SISTI GIANCRISTOFORO
1318. SORANZO EZIO
1319. SPAGNA PASQUALE
1320. STABELLINI MARCO
1321. STALLONE ANNARITA
1322. STRAZZARI CLAUDIA
1323. TAGLIABUE ROBERTA
1324. TAMAGNINI MONICA
1325. TONANI ENRICO
1326. TORRIELLI LALLO
1327. TRAMERI PIERO
1328. TREMOLADA FABIO
1329. TRENTIN NATALINO
1330. TRENTIN ROSETTA
1331. TURELLO ENZO
1332. VALADERIO ANTONIO ANGELO
1333. VALLI GIULIA
1334. VALTORTA MARINO GIOVANNI

1335. VILLA ELEONORA
1336. VILLA GRAZIELLA
1337. VILLA LUCIANO
1338. VILLA LUCIANO
1339. VILLA PAOLO
1340. VISAGGIO MAURO
1341. VISMARA ERMANNO
1342. VITARELLI ORIANA
1343. VITTORI FEDERICO
1344. ZANFI CATERINA
1345. ZANIBONI TOMMASO
1346. ZANOTTI MANUELA
1347. SINDACATO ITALIANOPER LA TUTELA DELL'INVESTIMENTO E DEL RISPARMIO
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. PAOLA CAGOSSI DEL FORO DI BOLOGNA

1348. PANIZZA LUCA
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. GIOVANNA CAPPELLO DEL FORO DI BOLOGNA

1349. CAPOZZOLO GIOVANNI
1350. DONADIO ROCCO
1351. SPALLONE ANTONIO MAURO
1352. STENDARDO NICOLA
1353. TONI MICHELE
1354. VECCHIA MUZIO
1355. ZINI GABRIELE
1356. CHIESI LUIGI ALESSANDRO
1357. ZAPPOLI THYRION GIOVANNI TOMASO
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. FEDERICO FISCHER DEL FORO DI BOLOGNA

1358. TOMASO ZAPPOLI THYRION
1359. GINZAGLIO PAOLA OSVALDA
1360. MANZOLI GUIDO
1361. MOSCATELLI STEFANO
1362. PEDROZZI ANDREA
1363. PURICELLI ANNA
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. MARCO SFORZI DEL FORO DI BOLOGNA

1364. ALLIGRI OTELLO
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. LORENZO SILVESTRI DEL FORO DI MODENA

1365. ADANTI CINZIA
1366. BELLEI GIORGIO
1367. BIASIO SILVANO
1368. BISERINI ALESSANDRA
1369. BOI ANTONELLO
1370. BUIA SIMONA
1371. CALABRO' ANTONINO
1372. COCCO EROS
1373. COSTA PIERO
1374. E.T.F. SERVIZI SRL in persona del legale rappresentante Ercolani Marisa
1375. FACCIONI ENRICO
1376. GIORI MICHELE
1377. IACCARINO ILARIA
1378. LENA ARISTIDE
1379. LIVERANI MARCO
1380. LONGO CRISTINA
1381. MINI IVO
1382. PUPPO GIAN CARLO

1383. RITA BIAGIO
1384. ROMANIA GIUSEPPE
1385. TARANTINI FABRIZIO
1386. TAZZARI MARINO
1387. TEDESCO FRANCESCO
1388. TROMBELLA LUCA
1389. VERARDI ALDO
1390. ZANARINI PAOLO
1391. BARBIERI MANRICO
1392. BARBONI GIACOMINO
1393. BARONE MARIO
1394. BOLLE CLAUDIO
1395. BORSARI MARIA
1396. BOVE GIUSEPPE
1397. BRUNORI STEFANO
1398. CAMPANA CLAUDIO
1399. CAGGIATI FLAMINIO
1400. CARONE ANSELMO
1401. CARROCCI MILENA
1402. CASERTA VINCENZO
1403. CHIZZOLINI COSTANZA
1404. CICCHITELLI MICHELE
1405. COMINOLI REMO SEBASTIANO
1406. CRUCITTI CARLO
1407. DE ROSA BIAGIO
1408. DI GIANGIACOMO DANIELA
1409. DI GIANGIACOMO FERDINANDO
1410. DI TEODORO ANNA LUCIA
1411. DIMAGGIO TRIFONE
1412. DOSSETTO MASSIMO
1413. DRAGONI SUSANNA
1414. FASANI MASSIMILIANO
1415. FERRI MARIA
1416. FERRO ANTONIO
1417. FERROZZI ENRICO
1418. FLOREAN DARIO
1419. GABANELLA FABIO
1420. GALGANI SERGIO
1421. GALVANIN BARBARA
1422. GARON ALBERTO
1423. GASPARRI PIER UGO
1424. GHELLI VITTORIO
1425. GIUDICI AMBRA
1426. GUGLIELMI DARIO
1427. GUGLIELMO TOMMASO
1428. KHOSROVIANY MEHRAN
1429. LOCATI DAVIDE
1430. LOSCIALE MATTEO
1431. MAGNANI GUGLIELMO
1432. MARIOTTI ROBERTO MARIA
1433. MARTI WILLIAM
1434. MITREA LILIANA MIHAELA
1435. MOLOGNI ERIKA
1436. OSMI NICOLA
1437. PALOMBELLI UGO
1438. PARRAVANO VALERIO
1439. PEDALINO SEBASTIANO
1440. PENATI ANDREANA
1441. PIGHI DAVIDE
1442. RIPETTI VALTER
1443. ROMANI ROBERTO
1444. RUBINI FRANCESCA
1445. SALICINI ALESSIO
1446. SARTORI FAUSTO
1447. SOGLIA GIANMARCO
1448. TATTARA GIUSEPPE

1449. TOCCHI PAOLO
1450. VECE MARIA
1451. VENTURA NUNZIO
1452. VERSARI ANGELO
1453. VIRGILIO SALVATORE
1454. ZOINO CARLO
1455. AGOSTINI MARA
1456. ALBERTI MARCO
1457. AMMENDOLA COLOMBA
1458. AVELLINO FRANCESCO
1459. BARTOLINI GIUSEPPE
1460. BEOZZO BIANCA ELEONORA MARIA
1461. BOSONI ROBERTO
1462. BUCO ENRICO
1463. CANUZZI ENRICO
1464. CATALANI NAZZARENO
1465. CILIBERTI MICHELE
1466. DENTI MARCO
1467. DENTI NAZZARO
1468. DE VITO PASQUALE
1469. D'ERRICO VINCENZO
1470. FOIELLI IANNE'
1471. FRISON FRANCESCO
1472. GREGORINI PAOLO
1473. HERTEL ALESSANDRO
1474. HOLZKNECHT SABINE
1475. LARGHI ANTONIO
1476. LOPETTI FABIO
1477. LUPACCHINI GIANNI
1478. MORI ALFIERO
1479. PESENTI ZAVERIO
1480. PICCIOLO ROBERTO
1481. PRETI EROS
1482. RIGHETTI GABRIELLA
1483. RIZZATO FRANCO
1484. SELLA SILVIO
1485. TANINI GIANCARLO
1486. TARTAGLIA FRANCESCO
1487. TRONCI PIERLUIGI
1488. ZACCHEI LORENZO
1489. ZILIO ALBERTO
1490. ALBANI ANGELO
1491. ALESSANDRELLI ALESSANDRA
1492. ALLADIO ARIANNA
1493. ALZONA LUIGI
1494. AMABILE ROBERTO
1495. AMADI VALTER
1496. AMATORI ANTONELLO
1497. AMBROSI LUIGINA
1498. ARDENGHI RINALDO
1499. ASTORI PIERPAOLO
1500. AZZARELLO GERARDO
1501. BAMBI MARIA GRAZIA
1502. BAREZZANI EVA
1503. BARTOLINI STEFANO
1504. BASSANI CLAUDIA
1505. BATTISTELLO GIUSEPPE
1506. BAZZOLO SERGIO
1507. BENEDETTI DANIELA
1508. BERGAMASCHI GIUSEPPE
1509. BERSANI STEFANO
1510. BERTOLONE VALTER
1511. BERTONI MARIA PAOLA
1512. BIANCHI MASSIMO
1513. BIFFI GIOVANBATTISTA
1514. BOGNI ALBERTO

1515. BOLOGNESE EMANUELA
1516. BOLOGNESE WILLIAM
1517. BORELLI PAOLO
1518. BOSISIO SILVIA
1519. BOZZOLA FRANCESCO
1520. BOZZOLA PAOLA
1521. BRAGAGLIA DANIELE
1522. BRAMBILLA FULVIO
1523. BREDI GIACOMO
1524. BRIGNOLI SILVANO
1525. BRIOSCHI AMBROGIO
1526. BUGELLI WALTER
1527. CAGLIO ENRICO
1528. CALCINA ENRICO
1529. CANCEMI NUNZIO
1530. CANTINI FILIPPO
1531. CANTINI GAINFRANCO
1532. CANTINI SILVANO
1533. CAPRA ANDREA GIUSEPPE
1534. CASAGRANDE BRUNO
1535. CASAGRANDE SIGFRIDO
1536. CASAROTTO CARLA ROSA
1537. CASOLARI RINO
1538. CASTELVETRO VALTER
1539. CASTROGIOVANNI ROSARIO
1540. CAVALLARI LORENZO
1541. CAVALLI FABIO
1542. CHIRICO MARCO
1543. CIANCIO GRAZIANO
1544. CIOFFI AMEDEO
1545. CLEMENTI IGOR
1546. COLLINA STEFANO
1547. COMI NIVES
1548. CONTESSA ANTONIO
1549. CORAZZINA MONICA
1550. CRIMENI RICCARDO
1551. D'AMBROSIO MAURIZIO
1552. DAL POGGETTO PAOLO
1553. DALLA RIZZA FABIOLA
1554. DALLE CARBONARE LINO
1555. DAVOLI VILLIAM
1556. DEMAIO MATILDE SAVINA
1557. DE MARTINO LUISA
1558. DE ROSA ETTORE
1559. DECENSI ANTONIO
1560. DELLA LIBERA RUBEN
1561. DESTRO FABIO
1562. DI CHIARA DAVIDE
1563. DI MAURO CARMELO
1564. DI SILVESTRE GIUSEPPE
1565. DI STEFANO NUNZIO
1566. ELIA ROBERTO
1567. FANTINI RINALDO DANTE
1568. FONTANILI ANGELO
1569. FRANCHINI DAVIDE
1570. GABANELLA FABIO
1571. GALLERANI MARCO
1572. GALLO SAVERIO
1573. GAMBARO JOELLE VANDA
1574. GARRINO VINCENZO
1575. GAVAUDAN SIMONE
1576. GIARETTA LUCA
1577. GIRARDI MORENO
1578. GIUGNI PAOLO
1579. GORZA CRISTIANA
1580. GORZA MANUELA

1581. GRASSI CARLA
1582. GREGO FRANCESCO
1583. GUERRA MARCO
1584. GUZZONATO ANDREA
1585. IANNACCIO STEFANO
1586. IOCCO FILIPPO
1587. IZZO NOBILE
1588. LAZZARI SANDRO
1589. LICENZIATI MARCO
1590. LO GUASTO GUIDO
1591. LOPRESTI FRANCESCO
1592. LOZZI FERDINANDO
1593. MADRIGNANI PAOLO
1594. MAGNALDI FABRIZIO VALTER
1595. MAGNALDI ROBERTA
1596. MAMMOLINI ANTONELLA
1597. MATTALIA NICOLA
1598. MATTEUCCI MAURIZIO
1599. MAZZOLA MARIO
1600. MAZZOLINI PAOLO
1601. MEZZETTI MARCELLO
1602. MININI MONICA
1603. MISTICONI MICHELE
1604. MOLINARI MAURO
1605. MOROTTI RODRIGO
1606. MOZZINI MARIA TERESA
1607. MURARI ALESSANDRO
1608. MUZZOLINI LUCIANO
1609. NEGRIN NICOLA
1610. NERI LUCA
1611. NORELLI DAVIDE
1612. OVIDIO DONATELLA
1613. ORAZI OSVALDO
1614. ORTALI CRISTINA VITTORIA
1615. PACIONE SAVERIO
1616. PAVESI ALESSANDRO
1617. PELLE' GIOVANNI
1618. PENONE ENNIO
1619. PERRI ANTONIO
1620. PETRONIO GRAZIELLA
1621. PIAZZI MARCO
1622. PICCIONI TIZIANO
1623. PICCOLO CARMINE
1624. PIGNATTINI DIEGO
1625. PINATO MARCO
1626. PIROTTA ALBERTO
1627. PIRRA GUIDO
1628. PLAZZI ANNA LISA
1629. PRATI ANTONIO
1630. PREVITALI DANIELA
1631. RAITERI EMANUELA
1632. RAMPINELLI LUCA
1633. RESTELLI ANTONIO
1634. RIGHI ANNAMARIA
1635. RINALDI MAURO
1636. ROLVALDO ANNA
1637. ROMANO GIUSEPPE
1638. ROSSI RENATO
1639. ROTA ANTONELLA
1640. ROZZA ROBERTA MARIA
1641. SALA GIOVANNI
1642. SALVATORE ANNAMARIA
1643. SARDONI PAOLO
1644. SARTORELLI ANGIOLINO
1645. SCIVOLI NICCOLO'
1646. SCOCCIMARRA ROCCO

1647. SERONI MARCO
1648. SESINI LUCA
1649. SIMONINI GIORDANO
1650. STEFANI MARCO
1651. SOTTANA COSTANTINO
1652. STOCCO GUIDO
1653. SUARDI MAURO
1654. SUPRANO LUCIANO
1655. TACCONI CLAUDIO
1656. TOGNONI MARCO
1657. TOPPAZZINI SANDRO
1658. TORRU GIOVANNI MARIA
1659. TREVISAN ELISA
1660. TRAVISANI NAZZARENO
1661. TRIVELLI ANDREA
1662. TROMBETTA MASSIMILIANO
1663. TUMMINARO MARIO ANTONINO
1664. VALLARINO RENATO
1665. VARANI PAOLA
1666. VASSALLO SALVATORE
1667. VERARDI ARMANDO FAUSTO
1668. VERGA GIUSEPPINA
1669. VERONESE MARIA FRANCESCA
1670. VIAPIANA CLARA
1671. VIGANO' EDOARDO
1672. VIGANO' ROBERTO
1673. VINCENZI ROSA
1674. VISINTIN ROBERTO
1675. ZANARDI MARCO
1676. ACAMPORA PASQUALE
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. FRANCESCO CORFIATI DEL FORO DI MACERATA
1677. GAVIOLI AMEDEA
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. SIMONE VELLANI DEL FORO DI MODENA
1678. DIMARTINO GAETANO
1679. CASTILLETTI DANILO
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ANTONIO GATTA DEL FORO DI BOLOGNA
1680. BANCA FINNAT EUROAMERICA SPA
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. MAURIZIO BELLACOSA DEL FORO DI ROMA
1681. GIRARDI FLAVIO
1682. MAIONE FEDERICO
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. SABATINO ALESSIO MARRAMA DEL FORO DI ROMA
1683. CROLLA MARCO
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. AURORA CROLLA DEL FORO DI CASSINO
1684. WORD TRADE COMPANY SPA
DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. LUCA GAETANO ALDO D'ANDRIA DEL FORO DI COMO
1685. MAGLIO FABIO
1686. PIVETTI CARLO
1687. NANNI MASSIMILIANO
1688. DODI PIERA
1689. POFFO DAVIDE MICHELE
TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. VALERIA MARRESE DEL FORO DI BOLOGNA

1690. VACCAMOZZI LUISA E GODI STEFANO
 1691. VACCAMOZZI LORENZO
 1692. VACCAMOZZI LINO
 1693. PAULETTI STEFANO ATTILIO
 1694. VACCAMOZZI DARIO
 1695. TUTTI DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. DAVIDE AMADEI DEL FORO DI VERONA
 1696. CONSOB
 DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. VALERIO CIOFFI DEL FORO DI ROMA
 1697. TOMMASONI MATTEO
 DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. LUCA ACETO DEL FORO DI BOLOGNA
 1698. MUSCARIELLO STEFANO
 DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. VINCENZO CUSUMANO DEL FORO DI PADOVA
 1699. FORTI MASSIMO
 DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. MASSIMO GIANNOTTI DEL FORO DI MODENA
 1700. FABIO BERGONZONI
 DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE AVV. ROSARIA BERGONZONI DEL FORO DI BOLOGNA
 1701.

I M P U T A T I

Tutte le persone fisiche

1. *Della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 110, 40 comma 2 e 81 cpv. c.p. e 185 del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998 e successive modificazioni; perché in concorso fra loro nei ruoli e con le condotte di seguito indicate:*
- **AGOSTINI Vittorio**, sindaco membro del collegio sindacale dal 04.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
 - **ASTORRI Marco**, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
 - **BUONPENSIERE Pasquale**, direttore finanziario quantomeno dal bilancio 2015 fino alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
 - **CICOGNANI Guido**, in qualità di socio e Consigliere delegato e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
 - **CAPODAGLIO Gianfranco**, presidente del Collegio Sindacale dal 17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
 - **FOLLA Vittorio**, consigliere di Amministrazione delegato dal 06.10.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
 - **LORENZONI Gianni**, consigliere di Amministrazione alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
 - **MAGNI Giuseppe**, sindaco membro del collegio sindacale dalla nomina intervenuta il 17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- di **BIO-ON S.p.A.** - con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (C.F. e P. IVA 0274025120)- quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana dal 24.10.2014;
- **BENDANDI Gianni**, dipendente di **Pricewaterhouse Coopers S.p.A.** sede di Bologna, con mansioni di revisore contabile del bilancio di esercizio 2015 e 2016 e del bilancio

consolidato della predetta società BIO-ON S.p.A.;

- **(ROSA Alberto, dipendente di EY S.p.A. sede di Bologna, con mansioni di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2017 e 2018 della predetta società BIO-ON S.p.a. nei confronti del quale si è proceduto separatamente)**

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondevano o comunque contribuivano a predisporre, anche con comportamenti omissivi e compiacenti, in violazione degli obblighi di vigilanza e revisione assegnati loro dalla legge e dallo statuto (mediante comunicati stampa, interviste o altra tipologia di comunicazione al mercato reperibili talune sul sito WEB della società), notizie false sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società nonché sul movimento degli affari, concretamente idonee a provocare il sensibile aumento del prezzo delle azioni della società (strumenti finanziari negoziati su mercato regolamentato AIM di Borsa Italiana) così da conseguire un indebito vantaggio economico per la società e loro personale, stimato in almeno 36 milioni di euro, anche tramite la negoziazione di warrant collegati all'andamento borsistico del titolo; condotte di seguito descritte:

In particolare ·

- Il 21.04.2015 - in risposta ad una specifica richiesta di Borsa Italiana in merito al recente andamento anomalo del titolo degli ultimi giorni - comunicavano (anche per il conto dell'azionista rilevante) "di non essere a conoscenza di fatti, diversi da quelli già oggetto di appositi comunicati, che possono essere inerenti a tale andamento", così omettendo di comunicare consistenti vendite di warrant effettuate dai soci-amministratori (di cui informavano il Mercato solo il 20.05.2015, a rettifica anche del comunicato del giorno precedente e comunque successivamente alla conclusione del periodo di esercizio dei warrant stessi), operazione che consentiva ai soci ASTORRI Marco e CICOGNANI Guido di incassare somme per complessivi € 36 milioni circa (Fatti per i quali si è proceduto separatamente)
- Il 30.03.2016 comunicavano l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2015 da parte del Consiglio di Amministrazione, documenti che contenevano indicazioni di ricavi riferiti a cessioni di licenze e relativi crediti per complessivi € 6,5 mln., che, però non trovavano riscontro in corrispondenti costi nei bilanci delle controparti. In ogni caso omettevano di comunicare che il 50% dei ricavi complessivamente realizzati nei confronti di B-PLASTIC SAS, pari a € 1,5 mln., doveva essere riconosciuto alla proprietaria della tecnologia e del brevetto ceduti, così ponendo in essere le condizioni affinché fosse iscritto a bilancio un utile di esercizio di € 3,3 mln, in parte e nell'ammontare di € 2,2 mln distribuiti ai soci quali dividendi e permettendo di riconoscere ai soci di maggioranza nonché amministratori della società (ASTORRI Marco e CICOGNANI Guido) anche attraverso CAPSA S.r.l. un dividendo distribuito e percepito nell'ammontare complessivo di € 1,8 mln; (Fatti per i quali si è proceduto separatamente)
- Il 22.11.2016 presentavano il nuovo piano industriale che prevedeva tassi di crescita di fatturato basati su un dato di partenza del 2015 (ricavi e Ebitda) falsato e la contestuale indicazione di contratti multi-licenza già in corso di formalizzazione ma in realtà successivamente mai definiti, avendo, in particolare, annunciato l'avvenuta sottoscrizione di un contratto multi-licenza da € 55 mln - già accennato nel comunicato del 29.09.2016 (comunicazione della semestrale al 30.06.2016) e richiamato successivamente anche nei comunicati del 30.03.2017 e 04.03.2017 (bilancio al 31.12.2016), riferendo di non meglio precisati slittamenti - del quale però, dopo essere stato nuovamente richiamato nel comunicato del 29.09.2017, ancora una volta con una non meglio specificata motivazione di slittamento, spariva dai comunicati della società. Nel frattempo, nel periodo in cui era in piedi la comunicazione relativa a tale contratto multi-licenza da € 55 mln (che dava spinta e soprattutto concretezza al raggiungimento dei tassi di crescita di fatturato

comunicati il 22.11.2016), i soci-amministratori cedevano gran parte dei warrant in loro possesso, contribuendo in tal modo a realizzare in proprio comunque importi milionari; consentivano alla società di raccogliere risorse finanziarie milionarie e agevolavano la crescita del flottante in previsione di un passaggio dal mercato AIM al mercato STAR di Borsa Italiana; (Fatti per i quali si è proceduto separatamente)

- Il 30/03/2017 comunicavano l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2016 da parte del Consiglio di Amministrazione, documenti che fornivano indicazioni sul valore della produzione di € 5 mln (e sui conseguenti indicatore EBITDA e utile netto); Fatti per i quali si è proceduto separatamente
- Il **30.03.2018** comunicavano l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2017 da parte del Consiglio di Amministrazione, documenti che fornivano i seguenti dati economici finanziari asseritamente raggiunti nel corso dell'esercizio dalla società:
 - Ricavi consolidati pari ad € 11 mln contro i € 5 mln del 2016 (+114%);
 - Ebitda pari ad € 7 mln contro € 1 mln del 2016 (+710%);
 - Ebit pari ad € 6 mln contro € 0.4 mln del 2016 (+1.364%);
 - Utile netto pari ad € 5 mln contro € 0,4 mln del 2016 (+1.361%);
 - Posizione finanziaria netta positiva (disponibilità) pari ad € 24 mln a fronte di € 3 mln del 2016 (+624%) e patrimonio netto pari ad € 47 mln rispetto a € 14 mln del 2016 (+228%)

risultati influenzati, con le modalità descritte al successivo **capo 2)**, dalla contabilizzazione di ricavi derivanti dalla cessione di licenze che alla data di bilancio non potevano essere contabilizzati nel valore della produzione.

- Il **28.09.2018** comunicavano i dati semestrali consolidati indicando falsamente la data della conclusione (posticipata a dopo la chiusura del semestre) del contratto di cessione di licenza da € 6 mln nei confronti della controllata U-COAT S.P.A., in tal modo omettendo di indicare, nei rapporti con parti correlate, l'importo del ricavo di € 6 mln;
- Il **30.03.2019** comunicavano il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale grazie all'indebita iscrizione nel conto economico del bilancio d'esercizio e nel conto economico del bilancio consolidato, con le modalità descritte al successivo capo b), di ricavi per € 49.6 mln relativi a concessioni di licenze nei confronti di AMT LABS SPA, U-COAT SPA, ELOXEL SPA, LIPHE SPA, ALDIA SPA, ZEROPACK SPA e TAIF JSC, nonostante per tali ricavi non sussistessero le condizioni previste dai principi contabili di riferimento per la loro rilevazione;
- il **24.07.2019**, in risposta al report predisposto da Quintessential Capital Management, al fine di contrastare l'effetto ribassista prodotto dalla diffusione delle informazioni già contenute nel report predetto, comunicavano al mercato:
 - un falso numero indicato in n. 51.000 di warrant venduti dai soci-amministratori nel 2015, in luogo della reale consistenza delle vendite ammontanti a 419.297;
 - che le concessioni di licenze "**possono avvenire nei confronti di terze parti o a joint venture costituite con primarie controparti industriali interessate allo sviluppo congiunto di materiali bioplastici e/o alla produzione di PHAs**", non informando la platea degli investitori che una grossa quota dei ricavi del 2018 riferiti alle concessioni era stata realizzata nei confronti di due joint venture (ALDIA S.p.A. e LIPHE S.p.A.) con "primario partner finanziario", ovvero Banca Finnat.
- Il **30.09.2019**, con comunicato stampa davano conto dell'approvazione della Relazione Semestrale Consolidata al 30.06.2019 e riferivano falsamente di avere provveduto all'esecuzione di un impairment test sullo stabilimento di produzione di Castel San Pietro che aveva escluso la necessità di procedere a svalutazioni della voce immobilizzazioni immateriali;

all'esito ed in conseguenza delle quali si aveva l'indebito aumento del valore delle azioni BIO ON S.p.A. che passavano dal prezzo di collocamento di 5,00 per azione a valori compresi tra 68,5 euro (al novembre 2018) e 56,5 euro (al luglio 2019).

In San Giorgio di Piano, alla data delle singole comunicazioni.

Tutte le persone fisiche

2. Del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 comma 2 e 216 e 223 comma 2 n. 1) e 219 comma 1 L.F. in relazione a condotte di cui all'art. 2622 c.c. come modificato da ultimo dall'art. 11 della Legge 27.05.2015 n. 69; perchè in concorso fra loro nei ruoli e con le condotte di seguito indicate:

- **AGOSTINI Vittorio**, sindaco membro del collegio sindacale dal 04.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- **ASTORRI Marco**, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- **BUONPENSIERE Pasquale**, direttore amministrativo e finanziario quantomeno dal bilancio 2015 fino alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- **CICOGNANI Guido**, in qualità di socio e Consigliere delegato e vice presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- **CAPODAGLIO Gianfranco**, presidente del Collegio Sindacale dal 17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- **FOLLA Vittorio**, consigliere di Amministrazione delegato dal 06.10.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- **LORENZONI Gianni**, consigliere di Amministrazione alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
- **MAGNI Giuseppe**, sindaco membro del collegio sindacale dalla nomina intervenuta il 17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

di **BIO-ON S.p.A.**- con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (CF e P. IVA 0274025120)- quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana dal 24.10.2014;

- **BENDANDI Gianni**, dipendente di **Pricewaterhouse Coopers S.p.A.** sede di Bologna, con mansioni di revisore contabile e certificazione del bilancio di esercizio 2015 e 2016 e del bilancio consolidato della predetta società **BIO-ON S.p.A.**;
- **(ROSA Alberto**, dipendente di **EY Spa** sede di Bologna con mansioni di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2017-2018 della predetta società **Bio-On Spa** **nei confronti del quale si è proceduto separatamente).**

entrambi con violazione dei doveri nascenti ex D. Lgs. 39/2010 (come da ultimo modificato con D. Lgs. 135/2016) segnatamente con riferimento alla disciplina legale dell'attività di revisione di ente sottoposto a regime intermedio quale risultava la società oggetto di verifica;

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in un unico contesto spazio temporale, consapevolmente esponevano a bilancio ovvero consentivano (con condotte omissive compiute in violazione degli obblighi di controllo e di vigilanza assegnati loro dalla legge e dallo statuto) che altri esponessero a bilancio fatti materiali non corrispondenti al vero e ancora omettevano di esporre (atti materiali rilevanti, la cui comunicazione era imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società, nonché del gruppo della quale la predetta società era controllante, in modo comunque concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla consistenza dei ricavi realizzati e dunque sulle dimensioni del patrimonio netto della predetta società.
In particolare:

I) nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato al 31.12.2015:

- a) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data **30.03.2016**, nelle persone di **ASTORRI Marco, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni**;
- b) controllati dal Collegio Sindacale con relazione del **12.04.2016** sottoscritta dal Collegio Sindacale composto da **CAPODAGLIO Gianfranco, AGOSTINI Vittorio, MAGNI Giuseppe**;
- c) assoggettati a revisione dal revisore **BENDANDI Gianni** di **PWC** con relazione del **12.04.2016**,
- d) approvato (il bilancio d'esercizio) dall'assemblea dei soci in data **27.04.2016**, con la partecipazione dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale ed alla presenza dello stesso **BUONPENSIERE Pasquale**;

- omettevano di iscrivere nel bilancio di esercizio costi per 1,5 mln. di euro e un debito per pari importo verso **COPRO.B.** in relazione al ricavo realizzato dalla cessione della licenza in data 16.09.2015 alla società francese **B-PLASTIC S.a.S.**;
- nella consapevolezza che alla data di chiusura del bilancio non fosse stato ancora formalizzato un contratto definitivo, iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio ricavi inesistenti per 3,5 mln. di euro (e relativi crediti) inesistenti perchè derivanti da un accordo stipulato in data 22.12.2015 a formalizzare un contratto futuro con **SECI S.p.A.**;
- iscrivevano indebitamente nel bilancio consolidato ricavi per 3 mln. di euro generati dalla concessione di licenza in data 16.09.2015 a **B-PLASTIC SAS** nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data della redazione del bilancio medesimo;
- nella consapevolezza che alla data di chiusura del bilancio non fosse stato ancora formalizzato un contratto definitivo iscrivevano indebitamente nel bilancio consolidato ricavi inesistenti per 3,5 mln. di euro (e relativi crediti) perchè derivanti da un accordo stipulato in data 22.12.2015 a formalizzare un contratto futuro con **SECI S.p.A.**;
- omettevano di iscrivere nel bilancio consolidato costi per 1,5 mln. di euro e di un debito per pari importo verso **CO.PRO.B.** in relazione al ricavo realizzato dalla cessione della licenza alla francese **B-PLASTIC: S.a.S.**;

II) nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2016

- a) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.03.2017, nelle persone di **ASTORRI Marco** (quale presidente), **CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni**;
- b) controllati dal Collegio Sindacale con relazione del 13.04.2017 sottoscritta dal prof. **CAPODAGLIO Gianfranco** (presidente), dal rag. **AGOSTINI Vittorio** e dal rag. **MAGNI Giuseppe** (sindaci)
- c) assoggettati a revisione dal revisore **BENDANDI Gianni** di **PWC** con relazione del 13.04.2017;
- d) approvato (il bilancio d'esercizio) dall'assemblea dei soci in data 28.04.2017. con la partecipazione dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale,

oltre agli effetti non rettificati delle falsificazioni riferite ai bilanci relativi all'esercizio 2015 collegati: i) alla mancata appostazione del debito per € 1.375 mln verso **CO.PRO.B** quale proprietaria al 50 % della licenza ceduta alla **B-PLASTIC Sas**; ii) alla determinazione del patrimonio netto influenzato dalle riserve incrementate dall'accantonamento di risultato economico non effettivamente realizzato in quanto frutto di appostazione indebita di ricavi eseguita nell'anno precedente:

- iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente in quello consolidato) ricavi per 2,35 mln di euro perchè derivanti da una asserita cessione di un

diritto di opzione, avvenuta con atto stipulato in data 29.12.2016 in favore di SECI S.p.A. pur nella consapevolezza che fossero riferibili ad una futura cessione di una licenza;

III) nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2017.

- a) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.()4.2018, nelle persone di ASTORRI Marco, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni,
- b) controllati dal Collegio Sindacale con relazione del 14.04.2018 sottoscritta da CAPODAGLIO Gianfranco, AGOSTINI Vittorio e MAGNI Giuseppe;
- c) assoggettato a revisione da ROSA ALBERTO, socio e revisore di E&Y con relazione del 13.4.2018 (nei cui confronti si è proceduto separatamente).
- d) approvato (il bilancio d'esercizio) dall'assemblea dei soci in data 30.04.2018, con la partecipazione dell'intero consiglio di amministrazione mentre per il collegio sindacale era presente AGOSTINI Vittorio e Giuseppe MAGNI ed il solo assente giustificato CAPODAGLIO Gianfranco.

oltre agli effetti non rettificati delle falsificazioni riferite ai bilanci relativi all'esercizio 2015 e 2016 collegati: i) alla mancata appostazione del debito per € 1.375 min verso COPROB quale proprietaria al 50 % della licenza ceduta alla B-PLASTIC Sas, ii) alla determinazione del patrimonio netto influenzato dalle riserve incrementate dall'accantonamento di risultati economici non effettivamente realizzati in quanto frutto di appostazione indebita di ricavi eseguita negli anni precedenti.

- Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente in quello consolidato) ricavi per 3,6 min. di euro generati da una cessione di licenza stipulata in data 23.12.2017 nei confronti di BIO ARVAND nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura del bilancio medesimo;
- Nella consapevolezza che alla data di chiusura del bilancio non fosse stato ancora formalizzato un contratto definitivo, iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente in quel/o consolidato) ricavi per 5,5 min. di euro perché derivanti da una cessione di licenza nei confronti di OTTANI Paolo, inesistenti perché generali da un accordo stipulato in data 22.12.2017 formalizzare un futuro contratto;

IV) Nel bilancio di esercizio e net consolidato al 31.12.2018

- a) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.()3.2019, nelle persone di ASTORRI Marco, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni;
- b) control/ali dal Collegio Sindacale con relazione del 14.04.2019 sottoscritta da CAPODAGLIO Gianfranco, AGOSTINI Vittorio e MAGNI Giuseppe;
- c) assoggettato a revisione da ROSA ALBERTO, socio e revisore di E&Y con relazione del 12.4.2019 (nei cui confronti si è proceduto separatamente).
- d) approvato (il bilancio d'esercizio) dall'assemblea dei soci in data 30.04.2019. con la partecipazione dell'intero Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale CAPODAGLIO Gianfranco e MAGNI Giuseppe e la sola assenza giustificata di AGOSTINI Vittorio:

oltre agli effetti non rettificati delle falsificazioni riferite ai bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, collegati: i) alla mancata appostazione del debito per € 1.375 min verso CO.PRO.B quale proprietaria a/ 50% della licenza ceduta alla B-PLASTIC Sas; ii) alla determinazione del patrimonio netto influenzato dalle riserve incrementate dall'accantonamento di risultati

economici non effettivamente realizzati in quanto frutto di appostazione indebita di ricavi eseguita negli anni precedenti:

- iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel bilancio consolidato) ricavi per 6,0 min di euro generati dalla concessione di licenza in data 07.02.2018 nei confronti di AMT LABS SPA nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei bilanci medesimi;

- Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel bilancio consolidato) ricavi per 6,0 min di euro generati dalla cessione di licenza in data 09.03.2018 nei confronti di U-COAT SPA nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei bilanci medesimi.

- Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel bilancio consolidato) ricavi per 6,5 min di euro generati dalla cessione di licenza in data 30.10.2018 nei confronti di ELOXEL SPA nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei bilanci medesimi;

- Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel bilancio consolidato) ricavi per 10.00 min di euro generati dalla cessione di licenza in data 05.11.2018 nei confronti di ALDIA SPA nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei bilanci medesimi;

- Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel bilancio consolidato) ricavi per 6,0 min di euro generati dalla cessione di licenza in data 05.11.2018 nei confronti di LIPHE SPA nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei bilanci medesimi;

- Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel bilancio consolidato) ricavi per 10,00 min di euro generati dalla cessione di licenza in data 27.12.2018 nei confronti di ZERO PACK SPA nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei bilanci medesimi;

- iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel bilancio consolidato) ricavi per 5,1 min di euro generati da un contratto di concessione stipulato in data 24.10.2018 nei confronti di TAIF JSC nella consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei bilanci medesimi;

Ricoprendo peraltro, le seguenti cariche nelle società controllate o collegate:

CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 22.11.2017;

CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 22.11.2017;

MAGNI Giuseppe, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;

AGOSTINI Vittorio, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017 fino al 27.06.2019;

di **ALDIA S.p.a.** (dichiarata joint venture con Banca Finnat) costituita in data 22.11.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;

- **CICOGNANI Guido**, in qualità di Amministratore Unico dal 17.11.2017;
- **CAPODAGLIO Gianfranco**, presidente del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;
- **MAGNI Giuseppe**, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;
- **AGOSTINI Vittorio**, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017 fino al 27.06.2019;

di **LIPHE S.p.a.** (dichiarata joint venture con Banca Finnat) costituita in data 17.11.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita a/ Colle n. 10/3;

- **CICOGNANI Guido**, in qualità di Amministratore Unico dal 09.03.2018 e poi di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 06.03.2019;
- **CAPODAGLIO f**, presidente dal 09.03.2018 e poi sindaco dal 06.03.2019 del Collegio Sindacale;
- **AGOSTINI Vittorio**, sindaco dal 09.03.2018;
- **MAGNI Giuseppe** sindaco dal 09.03.2018 e poi sindaco supplente del Collegio sindacale dal 06.03.2019;

di **U-COAT S.p.a.** (dichiarata partnership con Nextchem S.r.l. del Gruppo Maire Tecnimont) costituita in data 09.03.2018 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;

- **CICOGNANI Guido**, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29.03.2016,
- **ASTORRI Marco**, in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 29.03.2016,
- **FOLLA Vittorio**, in qualità di Consigliere di Amministrazione:

di **B PLASTIC SAS** (dichiarata joint venture col Gruppo Cristal Union) con sede in Parigi (Francia), Rue Chateaubriand;

- **ASTORRI Marco**, in qualità di vice presidente del Consiglio di Amministrazione dal 17.04.2018,
- **MAGNI Giuseppe**, presidente del Collegio sindacale dal 15.06.2018
- **AGOSTINI Vittorio**, sindaco supplente dal 15.06.2018 del Collegio sindacale

di **SEBIPLAST S.p.a.** (dichiarata joint venture con Sadam S.p.a. del Gruppo Seci-Maccafferri) con sede in Bologna, via degli Agresti n. 6;

- **ASTORRI Marco**, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal 31.05.2018.
- **CICOGNANI Guido**, in qualità di Amministratore Unico dal 02.02.2018 e poi consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 31.05.2018;
- **CAPODAGLIO Gianfranco**, presidente del Collegio Sindacale dal 02.02.2018;
- **MAGNI Giuseppe**, sindaco del Collegio sindacale dal 02.02.2018;
- **AGOSTINI Vittorio**, sindaco del Collegio sindacale dal 02.02.2018 e poi sindaco supplente dal 31.05.2018;

di **AMT LABS S.p.a.** (dichiarata joint venture con Gima TT S.p.a. del Gruppo Ima) costituita in data 02.02.2018 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;

- **CICOGNANI Guido**, in qualità di Amministratore Unico dal 11.12.2017 al 20.12.2018;
- **ASTORRI Marco**, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal 21.12.2018;
- **CAPODAGLIO Gianfranco**, presidente dal 11.12.2017 e poi sindaco dal 21.12.2018 del Collegio Sindacale;

- **MAGNI Giuseppe**, sindaco dal 11.12.2017 del Collegio Sindacale;
 - **AGOSTINI Vittorio**, sindaco del Collegio sindacale dall' 11.12.2017 fino al 21.12.2018;
- di **ELOXEL S.p.a.** (dichiarata joint venture con Felofin S.p.a. del Gruppo Kartell) costituita in data 11.12.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita a/ Colle n 10/3;
- **CICOGNANI Guido**, in qualità di Amministratore Unico dal 17.11.2017 e poi presidente del Consiglio di Amministrazione dal 21.02.2019;
 - **ASTORRI Marco**, in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 21.02.2019.
 - **CAPODAGLIO Gianfranco**, presidente del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;
 - **AGOSTINI Vittorio**, sindaco dal 17.11.2017 e poi sindaco supplente dal 21.02.2019 del Collegio sindacale:
 - **MAGNI Giuseppe**, sindaco del Collegio sindaca/e dal 17.11.2017 fino al 21.02.2019:
- di **ZEROPACK S.p.a.** (dichiarata joint venture con Rk Zero S.r.l. del Gruppo Rivoira) costituita in data 17.11.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita a/ Colle n 10/3;

in tal modo determinando infine e in data prossima al fallimento i seguenti effetti:

I) esponevano indebitamente nei bilanci di esercizio ricavi per complessivi € 44,5 Min equivalenti ai corrispettivi determinati con contratti di cessioni di licenze a joint venture (U- Coat S.p.A., AMT Labs S.p.A., Aldia S.p.A., Liphe S.p.A., Eloxel S.p.A. e Zeropack S.p.A) per la produzione e commercializzazione di prodotti a base di PHA, pur trattandosi di ricavi in realtà non conseguiti da B/O – ON S.p.A.: dato che le licenze cedute attribuivano un mero "diritto di accesso" a proprietà intellettuali per il cui concreto sfruttamento economico da parte delle licenziatarie sarebbero state ancora necessarie attività di ricerca e sviluppo a carico della stessa BIO - ON S.p.A., che pure rimaneva obbligata a erogare in favore delle cessionarie (nella maggioranza dei casi a titolo gratuito) prestazioni di *facere* dal costo indeterminato:

II) esponevano nel bilancio consolidato 2018 ricavi per un complessivo importo di € **50.346.519** come realizzati quasi integralmente verso società parti terze solo collegate a BIO - ON S.p.A., quando correttamente nel bilancio consolidato quei ricavi avrebbero dovuto essere integralmente elisi perché provenienti da società in realtà controllate in modo esclusivo da BIO-ON S.p.A. anche in virtù del contenuto di rapporti contrattuali intercorrenti con quelle società partecipate e in virtù della identità degli organi amministrativi.

così concorrendo a cagionare il dissesto della società, dichiarata fallita con sentenza n. 137/2019 emessa il 19.12.2019 dal Tribunale Civile- Sezione Fallimentare di Bologna su istanza avanzata in proprio dall'Amministratore Giudiziario nominato precedentemente dalla stessa A. G. ex art. 2409 c.p.; In particolare rappresentando a bilancio ricavi non realizzati e dunque illecitamente contabilizzati e un margine operativo lordo (EBITDA) difforme in eccesso rispetto al vero, al fine anche di dissimulare l'incapacità della impresa a realizzare le attività di ricerca e sviluppo nonché i processi di industrializzazione necessari a consentire l'effettivo sfruttamento economico di tecnologie oggetto di cessioni di licenze e l'incapacità della stessa BIO- ON S.P.A. a realizzare impianti per la produzione di PHA in vari settori economici, **ingenerando un'apparente solidità patrimoniale e finanziaria, ottenendo in tal modo credito dagli istituti bancari e dai singoli fornitori con una significativa esposizione risultata in seguito insoluta**, così aggravando lo stato di dissesto con passivo da ultimo ammontante a circa € 75 mln in gran parte composto da esposizione verso il sistema creditizio per circa € 51 mln.

Fatto aggravato poiché dalla condotta derivava un danno patrimoniale di rilevante gravità
In San Giorgio di Piano, il 19.10.2019.

ASTORRI Marco e CICOGNANI Guido;

3) del delitto previsto e punito dall'art. 110 c.p. e 216 e 223 e 219 comma 1 L.F.; perché in concorso fra foro,

- ASTORRI Marco, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019,

- CICOGNANI Guido, in qualità di socio e Consigliere delegato e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

della società/ BIO-ON S.p.A. - con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (C. E. e P. IVA 0274025120) dichiarata fallita con sentenza n. 137/2019 emessa il 19.12.2019 dal Tribunale Civile - Sezione Fallimentare di Bologna, distraevano beni della società di cui avevano la disponibilità, in particolare:

- Eseguivano nel periodo compreso fra gli anni 2007 e 2013 oltre 450 prelievi di denaro per un ammontare complessivo pari a circa € 700.000, solo in parte imputata al pagamento dei compensi degli amministratori € 40.000,00 per il 2007, € 58.000,00 per il 2008 ed € 65.534,00 per il 2009), operazioni per il resto prive di giustificazione contabile ovvero con imputazione documentale a spese personali degli amministratori, così distraendo liquidità per l'ammontare complessivo di circa € 475.000,00;

- Disponibilità liquida di cassa iscritta in valuta estera ed ammontante complessivamente a 14.841 dollari statunitensi;

- Un dipinto dell'autore TA. Steinlen ("Cripuscule" olio su tela di dimensioni 78x98 cm);

- Un motociclo marca GUZZI mod. V7 750 Stone 12;

beni dei quali gli amministratori si impossessavano e che omettevano di restituire alla procedura nonostante le diffide ricevute in tal senso dal collegio dei curatori.

In Bologna, il 19.12.2019

ASTORRI Marco, CICOGNANI Guido e BUONPENSIERE Pasquale;

4) del delitto previsto e punito dall'art. 110, 56 e 40 comma 2 (relativamente alle posizioni di AGOSTINI Vittorio, CAPODAGLIO Gianfranco e MAGNI Giuseppe) c.p. e art. 218 L.F.; perché in concorso fra loro:

- AGOSTINI Vittorio, sindaco membro del collegio sindacale dal 04.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

- -ASTORRI Marco, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019

- -BUONPENSIERE Pasquale, direttore amministrativo e finanziario quantomeno dal bilancio 2015 fino alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

- -CICOGNANI Guido, in qualità di socio e Consigliere delegato e vice presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell'impresa) alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

- -CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

- -FOLLA Vittorio, consigliere di Amministrazione delegato dal 06.10.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

- -LORENZONI Gianni, consigliere di Amministrazione alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

- MAGNI Giuseppe, sindaco membro del collegio sindacale dalla nomina intervenuta il 17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;

della società **Bio- ON S.p.A.** -con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (CE. e P. IVA 0274025120) dichiarata fallita con sentenza n. 137/2019 emessa il 19.12.2019 dal Tribunale Civile - Sezione Fallimentare di Bologna, in periodo successivo all'emersione dello stato di dissesto della società, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a al credito bancario; in particolare a seguito di delibera del C.d.A. del 24.07.2019 (alla quale tutti partecipavano deliberando all'unanimità e senza osservazioni e rilievi) stipulavano con BANCO BPM un mutuo chirografario di € 15 mln, a fronte della concessione in pegno di n. 900 mila azioni Bio ON S.p.A. (del valore complessivo di negoziazione al tempo ammontante circa ad € 45 mln), allegando una esplicitiva a firma del C.F.O. BUONPENSIERE Pasquale decettivamente era indicato un flusso di cassa per il novembre 2019 irrealizzabile ed indicato come ammontante ad € 12,2 mln, senza conseguire il beneficio per cause indipendenti dalla propria volontà per l'intervenuta revoca della delibera di approvazione. In San Giorgio di Piano, sino all'agosto 2019

BIO ON S.p.A. in fallimento
dell'illecito amministrativo derivante da reato previsto e punito dall'art. 25 sexies (in relazione all'art. 185 D.lgs. 58/1998) del D.lvo n. 231 dell'8.6.2001), (in merito all'art. 25 ter comma 1 lett. a) (in relazione all'art. 2622 c.c.) si è proceduto separatamente)

perché:

- omettendo di adottare ed efficacemente attuare - prima della commissione dei fatti - un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- omettendo di attuare una efficace funzione di controllo della quale investire un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, anche in ordine all'aggiornamento del modello di organizzazione e gestione;

consentiva che le persone svolgenti funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente (ASTORRI Marco, BUONPENSIERE Pasquale, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni, nelle qualifiche descritte ai precedenti n. 1 e 2) commettessero a vantaggio e nell'interesse dell'ente medesimo i reati di cui all'art. 185 D.lgs. 58/1998: in particolare alterando il valore del titolo quotato sul segmento AIM (Mercato alternativo del capitale) di Borsa Italiana, determinandone l'andamento rialzista e conseguendo infine una capitalizzazione massima ammontante a circa 1,3 mld. di euro.

In Bologna, nelle date indicate ai capi precedenti.

In esito alle udienze di discussione, sentiti:

PUBBLICO MINISTERO dott. Francesco Caleca e dott. Michele Martorelli concludono:

come da verbale d'udienza del 15/10/2024/ e da memoria scritta e nota di richieste di condanna

Gli avvocati delle PARTI CIVILI hanno concluso depositando conclusioni scritte e nota spese come specificato nel verbale d'udienza del 17/10/2024 e 21/10/2024.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO AGOSTINI avv. Sirotti e avv. Zanacca in sostituzione dell'avv. Morara di fiducia conclude: per il capo 1 assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o, in subordine, perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non sussiste; per il capo 2 assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; capo 4 assoluzione con ampia formula.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO ASTORRI avv. Guerini di fiducia conclude: assoluzione da tutti i reati ascritti all'imputato.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO BENDANDI avv. Gaetano Insolera e avv. Roberto Losengo di fiducia conclude: assoluzione nel merito per tutti i reati contestati con la miglior formula; rigetto delle richieste risarcitorie delle parti civili nonché della richiesta del riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva

LA DIFESA DELL'IMPUTATO BUONPENSIERE avv. Fulvio Toschi di fiducia conclude: assoluzione per tutti i capi.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO CAPODAGLIO avv. Nicola Mazzacuva e avv. Annarita De Rubeis di fiducia conclude: assoluzione piena per tutti i reati ascritti con formula di giustizia ritenuta dal Tribunale.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO CICOGNANI avv. Luigi Antonio Paolo Panella e avv. Paolo De Miranda di fiducia conclude: assoluzione da tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste e la revoca del sequestro conservativo in favore di Banca Finnat.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO FOLLA avv. Fabio Cozzi in sostituzione dell'avv. Marcello Elia di fiducia conclude: assoluzione per tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO LORENZONI avv. Maurizio Merlini e avv. Filippo Guaraldi di fiducia conclude: assoluzione per tutti i capi.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO MAGNI avv. Nicola Mazzacuva e Federico Mazzacuva di fiducia conclude: assoluzione piena per tutti i reati ascritti con formula di giustizia ritenuta dal Tribunale.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO BIO ON S.p.A. avv. Elisa Giacobbe d'ufficio conclude: sentenza di proscioglimento per improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale per avvenuta cancellazione della società Bio-On dal registro delle imprese; in via subordinata, pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

LA DIFESA DEL RESPONSABILE CIVILE PRICEWATERHOUSE avv. Elisa Marini di fiducia conclude: rigetto di qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'imputato Bendandi e, di conseguenza, nei confronti del responsabile civile PWC.

SOMMARIO

I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	9
II. STRUTTURA E ATTIVITÀ DI BIO-ON S.P.A.	13
1. Costituzione della società e collocazione in borsa.....	13
2. Organi societari	17
3. Attività sociale e principali accadimenti societari	19
4. Procedimenti ed eventi successivi al 24 luglio 2019.....	33
III. LA BANCAROTTA DA REATO SOCIETARIO (CAPO 2)	36
1. I requisiti costitutivi della fattispecie -art. 223 co. 2 n. 1 L.F.	36
2. Il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate -art. 2622 c.c.	38
3. Breve sintesi delle risultanze dibattimentali	42
A. LA FALSITÀ DEI BILANCI	48
1. Norme e principi contabili rilevanti per i bilanci d’esercizio	48
1.1. Finalità e Postulati del bilancio d’esercizio	49
1.1.1. Il Principio OIC 11 – Versione 2005.....	49
1.1.2. Il principio OIC 11 - Versione 2018	49
1.2. I principi applicabili in materia di rilevazione dei ricavi.....	51
1.2.1. Il principio OIC 15 – Versione 2014.....	51
1.2.2. Il principio OIC 15 – Versione 2016.....	52
1.3. Quadro sintetico.....	53
2. I principi contabili internazionali	53
2.1. Il principio IAS 18 in materia di rilevazione dei ricavi	54
2.2. Gli ‘Esempi Illustrativi’ dello IAS 18 sulla concessione di licenze	56
2.3. Quadro sintetico.....	57
2.4. L’IFRS 15	57
2.4.1. La sussistenza dei presupposti per la rilevazione dei ricavi	57
2.4.2. L’identificazione delle <i>performance obligations</i>	58
2.4.3. Determinazione del prezzo e ripartizione fra <i>performance obligations</i>	59
2.4.4. Rilevazione del ricavo quando (<i>at a point in time</i>) o man mano che (<i>over time</i>) l’entità adempie la <i>performance obligation</i>	60

2.4.5. Le disposizioni in materia di licenze	62
3. BILANCI 2015	67
3.1. Dati principali e contesto	67
3.2. Il contratto del 22.12.2015 con SECI S.p.A.	69
3.2.1. Il Patto Parasociale del 22.12.2015 fra Bio-On e SECI	72
3.2.2. Il Contratto del 31.1.2016 fra Bio-On e SECI.....	72
3.2.3. Esecuzione del contratto	74
3.2.4. La non rilevabilità del ricavo di 3,5 milioni per la licenza SECI.....	76
3.2.4.1. La non definitività dell'accordo del 22.12.2015	76
3.2.4.2. Il mancato trasferimento della "Tecnologia Glicerolo"	77
3.2.4.3. L'insussistenza di benefici derivabili dalla mera titolarità del diritto d'uso sulla tecnologia	79
3.2.4.4. Il mancato trasferimento dei rischi	80
3.2.4.5. Conclusioni.....	81
3.3. Il ricavo da 3 milioni di euro del contratto B-Plastic	82
3.3.1. I contratti con Cristal Union e B-Plastic.....	82
3.3.2. Esecuzione del contratto	88
3.3.3. La non rilevabilità del ricavo di 3 milioni di euro da licenza B-Plastic	91
3.3.3.1. Il mancato trasferimento dei benefici derivanti dal contratto.....	91
3.3.3.2. L'insussistenza di benefici derivabili dalla mera titolarità del diritto d'uso sulla tecnologia	93
3.3.3.3. I rischi residui in capo a Bio-On	96
3.3.4. La mancata rilevazione del costo relativo al contratto COPROB	98
3.4. Conclusioni	101
3.5. Residui Argomenti difensivi trasversali sulle 'licenze impianti'	102
3.5.1. La maturità della tecnologia.....	102
3.5.2. Il 'modello di business'	103
3.5.3. Le verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate.....	107
3.6. Conclusioni	109
4. BILANCI 2016	110
4.1. Il Contratto con SECI del 29.12.2016	110

4.2.	L'esecuzione del contratto	112
4.3.	La rilevazione del ricavo di 2,35 milioni di euro nei bilanci Bio-On.....	113
4.4.	La non rilevabilità del ricavo e la falsità Della nota integrativa	113
4.5.	Gli elementi probatori.....	115
4.6.	Conclusioni	119
5.	BILANCI 2017	121
5.1.	Il ricavo BIO-ARVAND	122
5.1.1.	Esecuzione del contratto	129
5.1.2.	La non rilevabilità del ricavo di 3,6 milioni di euro	130
5.2.	Il ricavo per il contratto con Paolo Ottani	133
5.2.1.	Esecuzione del contratto	138
5.2.2.	La non rilevabilità del ricavo da 5,5 milioni	140
5.2.2.1.	La non definitività dell'accordo siglato il 22.12.2017.....	140
5.2.2.2.	Il mancato trasferimento dei benefici e dei rischi.....	142
5.3.	Conclusioni.....	144
6.	BILANCI 2018	145
6.1.	AMT Labs.....	146
6.1.1.	Il contratto di concessione della licenza sulla Tecnologia Tabacco.....	147
6.1.2.	La non rilevabilità del ricavo – Bilancio consolidato.....	150
6.1.2.1.	La natura unitaria delle obbligazioni, da adempiersi nel tempo	151
6.1.2.2.	La non rilevabilità anche ipotizzando una autonoma performance obligation.....	154
6.1.2.2.1.	Anche qualificando il contratto come concessione del 'diritto d'uso'	155
6.1.2.2.2.	La necessità di rilevare 'nel corso del tempo' il diritto d'accesso	157
6.1.3.	La non rilevabilità del ricavo – Bilancio D'Esercizio	161
6.2.	U-COAT	163
6.2.1.	La complessiva operazione economica.....	163
6.2.2.	Contratto del 9.3.2018 e Addendum del 28.12.2018.....	166
6.2.3.	Esecuzione del contratto	169
6.2.4.	La non rilevabilità del ricavo – Bilancio consolidato.....	170
6.2.4.1.	La natura unitaria delle obbligazioni, da adempiersi nel tempo	170

6.2.4.2.	La non rilevabilità anche ipotizzando una autonoma <i>performance obligation</i>	173
6.2.4.2.1.	Anche qualificando il contratto come cessione di un 'diritto d'uso' ...	173
6.2.4.2.2.	La necessità di rilevare 'nel corso del tempo' il diritto d'accesso	174
6.2.5.	La non rilevabilità del ricavo - Bilancio d'esercizio	177
6.3.	ELOXEL	178
6.3.1.	La complessiva operazione economica.....	178
6.3.2.	Esecuzione del contratto	181
6.3.3.	La non rilevabilità del ricavo - bilancio consolidato.....	182
6.3.3.1.	La natura unitaria delle obbligazioni, da adempiersi nel tempo	182
6.3.3.2.	La non rilevabilità anche ipotizzando una autonoma <i>performance obligation</i>	185
6.3.3.2.1.	Anche qualificando il contratto come cessione di un 'diritto d'uso' ...	185
6.3.3.2.2.	La necessità di rilevare 'nel corso del tempo' il diritto d'accesso ceduto	186
6.3.4.	La non rilevabilità del ricavo - Bilancio d'esercizio	188
6.4.	ZEROPACK	190
6.4.1.	Esecuzione del contratto	192
6.4.2.	La non rilevabilità del ricavo - bilancio consolidato.....	194
6.4.2.1.	La natura unitaria delle obbligazioni, da adempiersi nel tempo	194
6.4.2.2.	La non rilevabilità del ricavo anche ipotizzando una autonoma <i>performance obligation</i>	196
6.4.2.2.1.	Anche qualificando il contratto come cessione del 'diritto d'uso'	196
6.4.2.2.2.	La necessità di rilevare 'nel corso del tempo' il diritto d'accesso ceduto	198
6.4.3.	La non rilevabilità del ricavo - Bilancio d'esercizio	199
6.5.	ALDIA e LIPHE	201
6.5.1.	La non rilevabilità del ricavo	202
6.6.	PARTECIPAZIONI NELLE 'NEWCO' - RIFLESSI CONTABILI	203
6.6.1.	Eloxel, Zeropack e U-coat come <i>joint ventures</i>	205
6.6.2.	La falsa rappresentazione di Aldia e Liphe come <i>joint ventures</i>	208

6.6.2.1.	L'incertezza sull'effettiva conclusione dei contratti Aldia e Liphe alla data del 5 novembre 2018	211
6.6.3.	Le omissioni nella rappresentazione dell'assetto contrattuale con U-Coat...	214
6.6.3.1.	La rappresentazione decettiva nella semestrale 2018 del ricavo con la controllata U-Coat.....	214
6.6.3.2.	La omessa rappresentazione del patto di riservato dominio su U-Coat	215
6.6.4.	La dubbia qualificazione di AMT Labs come <i>joint venture</i>	217
6.7.	TAIF	219
6.7.1.	Esecuzione del contratto	223
6.7.2.	La non rilevabilità del ricavo di 5,6 milioni di euro	224
6.7.2.1.	Bilancio consolidato	224
6.7.2.2.	La non rilevabilità del ricavo anche ipotizzando una autonoma <i>performance obligation</i>	226
6.7.2.3.	Bilancio d'esercizio	228
6.8.	Conclusioni.....	228
B.	NESSO CAUSALE FRA FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E DISSESTO	230
1.	Le cause del dissesto di Bio-On.....	230
2.	Il nesso causale fra i falsi bilanci e l'accesso al credito.....	237
2.1.	Mutuo Banca di Bologna del 16.1.2017 – 6 milioni di euro	239
2.2.	Mutuo Banco BPM S.p.A. del 12 luglio 2017 – 3,6 milioni di euro.....	240
2.3.	Finanziamento Banco BPM del 15 maggio 2018 - di 1,8 milioni di euro	240
2.4.	Finanziamento di Intesa San Paolo del giugno 2018 - 2 milioni di euro	241
2.5.	Crédit Agricole, ottobre 2018 - 150.000 e 2,3 milioni di euro.....	244
2.6.	Finanziamento Banca di Bologna del 7.12.2018 – 6,5 milioni di euro	246
2.7.	Finanziamento Unicredit del 21.12.2018 – 10 milioni di euro	247
2.8.	Banca Finnat	247
2.9.	Conclusioni.....	250
3.	L'infondatezza degli ulteriori argomenti difensivi.	251
3.1.	L'insostenibilità dell'interpretazione del 'dissesto' quale 'patrimonio netto negativo'	251
3.2.	L'infondatezza della tesi difensiva sulle cause interruttrive del nesso causale	

4. Conclusioni	266
C. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	267
1. Il dolo di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.	267
1.1. Bilanci 2015	268
1.2. Bilanci 2016	274
1.3. Bilanci 2017	277
1.4. Bilanci 2018	280
1.5. Fine di profitto.....	286
2. Il dolo di bancarotta ex art. 223 co. 2 n. 1 L.F.	289
D. LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE	293
1. Il concorso nel delitto di cui all'art. 2622 c.c. – bilanci 2016	295
1.1. L'infondatezza degli argomenti difensivi circa l'insussistenza del dolo.....	300
1.1.1. Le c.d. "carte di lavoro" interne a PwC.....	302
1.1.2. I pareri tecnici ricevuti dall'imputato	310
2. Il concorso nel delitto di false comunicazioni sociali - bilanci 2015.....	311
2.1. L'irrilevanza della mancanza di dolo rispetto al costo CO.PRO.B.....	317
3. Il fine di profitto.....	318
E. LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI	321
1. I doveri e poteri del Collegio Sindacale	321
2. L'insussistenza di un contributo doloso per i bilanci 2015	328
3. La contraddittorietà della prova sul contributo doloso per i bilanci 2016.....	335
4. La responsabilità dei sindaci ex art. 2622 c.c. per i bilanci 2017	342
4.1. Insussistenza del dolo di bancarotta.....	351
5. La responsabilità dei sindaci ex art. 223 co. 2 n.1 L.F.....	353
5.1. Il dolo di bancarotta.....	366
F. LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE FINANZIARIO.....	369
1. Ruolo e cariche ricoperte in Bio-On.....	369
2. La qualifica soggettiva rilevante ai fini del 2622 c.c.	370
2.1. La nozione di "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari"	370

2.2. Eventuale nomina di un Dirigente Preposto su base volontaria - estensione ex art. 2639 c.c.	373
2.3. Sulla possibile interpretazione alternativa della nozione di “Dirigente Preposto” ai fini della fattispecie di cui all’art. 2622 c.c.	374
2.4. L’eventuale rilevanza della qualifica di Buonpensiere quale delegato del Direttore Generale	375
3. La responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p.	377
IV. LA MANIPOLAZIONE DI MERCATO (CAPO 1)	382
1. L’eccezione sulla <i>abolitio criminis</i> determinata dal d.lgs. 107/2018	382
2. La fattispecie incriminatrice.....	385
3. I reati prescritti.....	387
3.1. La falsità delle notizie diffuse	389
3.2. La concreta idoneità ad incidere sul prezzo delle azioni.....	391
3.3. Le responsabilità dei soggetti apicali.....	397
4. Il reato di manipolazione di mercato del 30.9.2019.....	398
4.1. La falsità della notizia sulla conferma del valore dell’impianto sulla base dell’ <i>impairment test</i>	400
4.2. Il dolo di falso.....	413
4.3. La modalità di diffusione	413
4.4. L’idoneità ad incidere significativamente sul prezzo del titolo.....	415
V. LA BANCAROTTA PER DISTRAZIONE (CAPO III)	421
VI. IL RICORSO ABUSIVO AL CREDITO (CAPO 4)	430
VII. DETERMINAZIONE DELLA PENA	433
VIII. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI BIO-ON S.P.A.	440
1. L’insussistenza di una causa estintiva dell’illecito	440
2. L’integrazione dell’illecito amministrativo <i>ex d.lgs. 231/2001</i>	442
3. La sanzione.....	452
IX. AZIONI CIVILI	454
1. Banca Finnat.....	454
2. CONSOB.....	461
3. IMA S.p.A.....	463
4. ENVENT.....	467
5. AZIONISTI.....	469

DISPOSITIVO.....473

I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio del 25 luglio 2022, gli imputati sono stati chiamati a rispondere avanti al Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, dei reati descritti in imputazione.

All'udienza del 18 novembre 2022 il Collegio, accertata la regolare costituzione delle parti, ha disposto di procedere in assenza degli imputati. La dichiarazione di assenza è stata revocata per Marco Astorri, Vittorio Folla, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni, Gianni Bendandi e Gianni Lorenzoni nel corso delle udienze successive.

Nella fase predibattimentale sono state trattate le questioni preliminari eccepite dalle parti.

In particolare, con l'ordinanza del 21 dicembre 2022, il Collegio ha definito le eccezioni relative alle richieste di esclusione delle parti civili costitutesi nel corso dell'udienza preliminare ed in dibattimento.¹ Hanno quindi partecipato al processo quali parti civili la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), la società Gruppo I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("Gruppo IMA"), Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("Banca Finnat"), Envent Capital Markets Ltd ("Envent") nonché oltre 1.500 investitori, possessori di azioni emesse da Bio-On S.p.A. Nel prosieguo ed in dispositivo le parti civili sono indicate tramite il riferimento al loro difensore costituito.

A richiesta di numerose parti civili è stata disposta la citazione, quale responsabile civile solidalmente coobbligato con l'imputato Gianni Bendandi, della società di revisione contabile Pricewaterhouse Coopers S.p.A. ("PwC"),² anch'essa ritualmente costituitasi nella fase predibattimentale. È stata rigettata la richiesta di citazione quale responsabile civile del Fallimento Bio-On S.p.A.³

Il Fallimento Bio-On S.p.A. ha inizialmente partecipato al procedimento in quanto chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001. Tuttavia, nel prosieguo dell'istruttoria, la procedura fallimentare è stata chiusa per effetto del decreto del Tribunale di Bologna del 7 febbraio 2023, con cui è stato omologato il concordato fallimentare, con conseguente rientro *in bonis* della Bio-On S.p.A. Come risulta dalla visura camerale versata in atti ed aggiornata al novembre 2024, Bio-On S.p.A. non è mai stata cancellata dal Registro Imprese. La società è subentrata quindi nella

¹ Come risulta dall'ordinanza resa all'udienza del 21.12.2022, parte integrante del relativo verbale, non sono state ammesse le costituzioni di parte civile di Codacons, Assoconsum, Giuseppe Battistello, William Bolognese, Giuseppe Cicero Santelena, Welding Duebi s.r.l.

² Cfr. decreti di citazione *ex art.* 83 c.p.p. allegati al verbale d'udienza del 15.2.2023.

³ Come risulta dalla separata ordinanza resa all'udienza del 21.12.2022, parte integrante del relativo verbale

posizione processuale del Fallimento, ed ha partecipato al giudizio con l'assistenza di un difensore nominato d'ufficio.

All'udienza del 7 dicembre 2022, su istanza della difesa e con l'adesione del P.M., è stato disposto lo stralcio della posizione di Gianni Bendandi limitatamente al Capo 1 dell'imputazione, con il quale si contestavano all'imputato solo fatti già definiti dal GUP del Tribunale di Bologna con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

All'udienza del 27 gennaio 2023 tutte le difese hanno eccepito la nullità derivata del decreto che dispone il giudizio ex art. 178 lett. b) e c) c.p.p. e 181 co. 3 c.p.p., in quanto relativo ad imputazioni contestate dal PM in sede di udienza preliminare, senza il consenso degli imputati. La modifica dell'imputazione formulata in udienza preliminare, nell'ottica difensiva, avrebbe determinato la contestazione di fatti 'nuovi' rispetto a quelli enunciati nella originaria richiesta di rinvio a giudizio ex art. 423 co. 2 c.p.p.

Alla medesima udienza, le difese hanno eccepito anche che, al tempo dei fatti, la contravvenzione di manipolazione di mercato cui all'art. 185 co. 2 *bis* del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanza, "TUF") non fosse riferibile ai fatti di cui all'imputazione, in ragione di un intervento di riforma parzialmente abrogativo. Le difese hanno chiesto quindi al Tribunale una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione al Capo 1 dell'imputazione.

Entrambe le eccezioni sono state rigettate dal Collegio all'udienza del 30 marzo 2023, con due ordinanze allegate al relativo verbale.

Alla stessa udienza è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state formulate le richieste di prova. Le prove orali sono state ammesse dal Tribunale nei limiti e per le ragioni di cui all'ordinanza del 26 aprile 2023, allegata al relativo verbale d'udienza.

La successiva istruttoria è stata condotta in trenta udienze, dal 26 aprile 2023 al 30 settembre 2024, con l'escussione di testi e consulenti tecnici, e con l'acquisizione di copiose produzioni documentali.

È stata tra l'altro acquisita agli atti del dibattimento la relazione depositata dal perito trascrittore nominato dal Tribunale, contenente la trascrizione delle intercettazioni richieste dal P.M. e dalla difesa. Con ordinanza del 21 settembre 2023, su eccezione delle difese, sono state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni delle conversazioni a cui aveva preso parte l'avv. Alessia Loffredo, consulente legale della società e degli imputati.

È stata altresì disposta una perizia, su richiesta delle difese, per la traduzione di taluni documenti in lingua inglese e francese acquisiti in atti. Alle udienze del 6, 12 e 16

settembre 2024, la Difesa Bendandi e la Difesa del responsabile civile PwC, con il consenso delle altre parti, hanno depositato le relazioni dei propri consulenti linguistici segnalando talune imprecisioni dell'elaborato peritale.

Per una più agevole identificazione, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sono indicizzati nell'appendice allegata. Rispetto alle eccezioni di inutilizzabilità sollevate in relazione ai documenti offerti in produzione dalle parti, si evidenziano le ordinanze di seguito indicate, per i cui dettagli si rinvia alle rispettive motivazioni:

- con ordinanza del 20 settembre 2023, il Tribunale ha rigettato l'istanza con cui la difesa chiedeva di dichiarare l'inutilizzabilità di una serie di e-mail acquisite nel corso delle attività di perquisizione e sequestro condotte in fase di indagini, e contenute fra i documenti prodotti dal P.M. in formato digitale all'udienza dell'8.9.2023, o in subordine di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- con ordinanza del 27 febbraio 2023, il Tribunale ha parzialmente accolto la richiesta della difesa degli imputati di dichiarare inutilizzabile la Relazione CONSOB del 6 ottobre 2021 e della allegata relazione ispettiva, in ragione di quanto disposto dall'art. 220 delle disposizioni di attuazione al c.p.p.; con la stessa ordinanza è stata acquisita la delibera CONSOB del 12 gennaio 2022, con utilizzabilità dei soli dati estrinseci oggettivi relativi all'emanazione della delibera e alle sanzioni irrogate dall'organismo di vigilanza nei confronti dei rispettivi destinatari;
- con ordinanza del 28 febbraio 2023, sono state acquisite tre sentenze pronunciate della Corte d'Appello di Bologna, nel giudizio di opposizione contro le sanzioni irrogate dalla CONSOB nei confronti di Vittorio Agostini, Giuseppe Magni e Gianfranco Capodaglio, limitatamente ai dati estrinseci oggettivi relativi all'esito del giudizio in grado d'appello;
- ulteriori produzioni documentali della parte civile CONSOB sono state ammesse nei limiti e per le ragioni di cui all'ordinanza pronunciata dal Tribunale all'udienza del 19 settembre 2024;
- con ordinanza del 3 luglio 2024 il Tribunale, su eccezione della Difesa Bendandi, ha rigettato la richiesta del P.M. di acquisizione di documenti relativi all'attività di revisione legale svolta dall'imputato Bendandi in relazione a società diverse da Bio-On, ritenendo l'irrilevanza dei documenti offerti in produzione;

- con ordinanza del 30.9.2024, il Tribunale ha acquisito, con il contrario avviso delle difese, i documenti offerti in produzione dal P.M. e ricevuti da Banca Italiana S.p.A.

Nessuno degli imputati si è sottoposto all'esame. Marco Astorri e Gianni Bendandi hanno reso spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 30 settembre 2024 è stata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed è stata dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti nel corso del dibattimento, con i limiti precisati nelle ordinanze sopra richiamate. Conclusa la discussione delle parti, supportata dalle memorie acquisite in atti, il 25 novembre 2024 il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza, riservando 90 giorni per il deposito delle motivazioni.

II. STRUTTURA E ATTIVITÀ di BIO-ON S.p.A.

1. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E COLLOCAZIONE IN BORSA

Come risulta dalla relazione depositata dal Collegio dei curatori il 25 maggio 2021 ex art. 33 L.F., e dai relativi documenti allegati, Bio-On è stata costituita il 27 marzo 2007, come società a responsabilità limitata, dai soci Marco ASTORRI e Guido CICOGNANI, che ne detenevano al 50% il capitale sociale di 10.000 euro. L'oggetto sociale era definito come: *“la ricerca, lo sviluppo, la produzione, il commercio, la progettazione, la manutenzione di sistemi e di componenti generati da fonti rinnovabili e/o elettronici nel campo dell'identificazione, dell'archiviazione della logistica e del packaging dell'innovazione nei materiali e delle materie prime per ricavare gli stessi”*. La società aveva sede in San Giorgio di Piano (BO) e Marco Astorri ne era amministratore unico.⁴

Agli inizi del 2014 è stata avviata la procedura di collocamento della società nel segmento AIM, *Alternative Italian Market*, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, alternativo ai mercati regolamentati e dedicato alle piccole e medie imprese in cerca di capitali per finanziare la crescita.⁵ Il mercato AIM (oggi denominato *Euronext Growth Milan*) era sottoposto ad una disciplina semplificata rispetto al mercato ordinario: il funzionamento del mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza.⁶ Ai fini dell'ammissione alla quotazione sul mercato AIM era richiesto, in sintesi: un azionariato diffuso pari al 10%; utili d'esercizio risultanti dall'ultimo bilancio; approvazione di un “documento di ammissione” da parte di un “Nominated Advisor” (“NoMad”) – organismo che sarebbe stato deputato a verificare la correttezza, oltre che del documento di ammissione, anche dei futuri comunicati al mercato.⁷

In vista della quotazione sono state effettuate alcune variazioni nella struttura societaria di Bio-On.⁸

Il 29 agosto 2024 Marco Astorri e Guido Cicognani hanno costituito Capsa S.r.l., con partecipazioni al 50% e capitale sociale di 10.000 euro.⁹

⁴ Visura storica di Bio-On S.p.A., All. 2 alla Relazione Cattaneo.

⁵ Relazione ex art. 33 L.F., p. 12.

⁶ Relazione Cattaneo, p.19.

⁷ Testimonianza del Magg. Sgarangella, trascrizioni udienza del 20.9.2023, pp.36-37; testimonianza Francesca Martino, udienza del 26.3.2024.

⁸ Relazione ex art. 33 L.F., p. 13 e ss.

⁹ Depositi P.M. udienza 8.9.2023, CD 13.09.2019, All. 33, Visura storica Capsa s.r.l. (e atto costitutivo e bilanci agli All. 34-40).

Il 4 settembre 2014 i soci Astorri e Cicognani hanno ceduto le quote rappresentative del 75% del capitale di Bio-On alla *holding* di partecipazioni Capsa S.r.l., mantenendo quote pari al 12,5% ciascuno.

Sempre il 4 settembre 2014 i soci di Bio-On (Marco Astorri, Guido Cicognani e Capsa s.r.l.) hanno deliberato:¹⁰

- la trasformazione di Bio-On s.r.l. in Bio-On S.p.A;
- l'aumento gratuito del capitale sociale di Bio-On da 10.000 a 120.000 euro mediante utilizzo della riserva straordinaria, con emissione di 12 milioni di nuove azioni assegnate ai soci;
- altri aumenti di capitale a pagamento a servizio della quotazione (collocamento iniziale, *bonus shares*, *warrant*) per la formazione del flottante minimo.

Il 9 settembre 2014 i soci Marco Astorri e Guido Cicognani hanno ceduto a Vittorio Folla, in via paritetica tra loro, quote complessivamente rappresentative del 3,34% del capitale sociale di "Capsa S.r.l."

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 4 settembre 2014 è stato deliberato il riconoscimento, per ciascuna delle azioni collocate sul mercato, di un c.d. *bonus share*, ossia un "premio fedeltà" costituito dall'assegnazione gratuita di un'azione di Bio-On ogni 10 azioni detenute ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla data della quotazione.

Inoltre, con la stessa delibera, è stata autorizzata l'assegnazione gratuita di un *warrant* per ogni azione Bio-On posseduta, riconoscendo gratuitamente ai detentori il diritto di sottoscrivere una nuova azione ordinaria per ciascun *warrant* posseduto.

I *warrant* avrebbero consentito ai detentori di sottoscrivere azioni di Bio-On di nuova emissione, a prezzi prestabiliti, in tre successive finestre temporali: nel periodo 1-15 maggio 2015, nel periodo 1-15 maggio 2016; nel periodo 1-15 maggio 2017. Il regolamento dei *warrant* fissava quale prezzo di emissione il prezzo di collocamento aumentato del 10% del valore su base annua, ovvero un prezzo pari a 5,5 euro per la prima finestra, pari a 6,05 euro per la seconda, e pari a 6,655 euro per la terza.¹¹

Nella fase precedente alla quotazione, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato per 120.000 euro, e rappresentato da 12 milioni di azioni, era detenuto per il 75% da "Capsa S.r.l." (9 milioni di azioni, possedute dai soci Marco Astorri e Guido

¹⁰ Verbale del C.d.A. del 4.9.2018, fra le produzioni del PM all'udienza dell'8.9.2023 (CD 13.9.2019, All. 28).

¹¹ Produzioni PM udienza 8.9.2023, CD 13.09.2019, All. 32 (Regolamento Warrant).

Cicognani, oltre che Vittorio Folla per il 3,34 %) e per il 12,5% ciascuno da Marco Astorri e Guido Cicognani (1,5 milioni di azioni a testa).¹²

Nel corso dell'esercizio 2014, la società ha perfezionato il collocamento delle proprie azioni sul mercato AIM tramite un'offerta pubblica di sottoscrizione e di vendita. L'operazione di quotazione è stata condotta con il supporto dell'*advisor* finanziario "Ambromobiliare"; di "Envent S.p.a." quale *Nominated Advisor* (di seguito "NomAd"); di "Banca Finnat Euramerica S.p.a." quale *Global Coordinator* con funzioni di intermediario e compiti di coordinamento e consulenza, e di "Method Investments & Advisor Ltd" quale *co-global coordinator*.¹³

Il 22 ottobre 2014 Borsa Italiana S.p.a. ha ammesso all'AIM i titoli azionari e i *warrant* di Bio-On, con avvio delle negoziazioni il successivo 24 ottobre 2014. Bio-On è stata ammessa alla quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana con un prezzo di collocamento per azione pari a 5 euro.

Sono state collocate 1.375.000 azioni ordinarie, di cui 1.237.500 provenienti da aumento di capitale sociale e 137.500 azioni poste in vendita (da Marco Astorri e Guido Cicognani) - con un flottante pari al 10,39%. All'esito della quotazione, il capitale della società, costituito complessivamente da 13.237.500 azioni, era detenuto per il 67,99% da Capsa S.r.l., per il 10,81% da Marco ASTORRI, per il 10,81% da Guido CICOGNANI e per il restante 10,39% dal mercato. All'esito della quotazione Bio-On aveva raccolto oltre 6 milioni di euro, e Marco Astorri e Guido Cicognani avevano raccolto 687.500 euro ciascuno.¹⁴

Al momento dell'assegnazione, circa 9 milioni di *warrant* (assegnati uno per ogni azione, secondo la delibera dell'Assemblea dei Soci del 4 settembre 2014), risultavano posseduti da "Capsa S.r.l.", 1,43 milioni circa di *warrant* da Marco Astorri, 1,43 milioni circa di *warrant* da Guido Cicognani ed il restante 1,37 milioni dal mercato.

In relazione ai *warrant* sono successivamente intervenute le seguenti operazioni:¹⁵

- i) nel febbraio del 2015 i soci Astorri e Cicognani hanno ceduto ciascuno 500.000 *warrant*;
- ii) ad aprile 2015 "Capsa S.r.l." ha ceduto 244.000 *warrant*, mentre i soci Astorri e Cicognani rispettivamente 185.440 e 182.797;
- iii) nel maggio 2015 il mercato ha esercitato complessivi 1.287.363 *warrant*, al prezzo di euro 5,5 euro;

¹² Relazione ex art. 33 L.F., pp. 13-14.

¹³ Produzioni PM udienza 8.9.2023, CD 13.09.2019, All.30 (Documento di ammissione all'AIM).

¹⁴ Relazione ex art. 33 L.F., pp.14-15; Consulenza Cattaneo, p.19 e ss.

¹⁵ Relazione ex art. 33 L.F., p. 16.

- iv) a giugno 2015 Astorri e Cicognani hanno ceduto rispettivamente 25.416 e 25.644 warrant;
- v) a maggio 2016 il mercato ha esercitato 83.865 *warrant* al prezzo di 6,05 euro;
- vi) ad aprile 2017 “Capsa S.r.l.” e i soci Astorri e Cicognani hanno complessivamente ceduto 2.500.000 *warrant*;
- vii) a maggio 2017 il mercato ha convertito 4.164.023 *warrant* in azioni al prezzo di euro 6,655.

All’esito di tali operazioni il capitale sociale di Bio-On è risultato pari a 188.253 euro.

Fra il 2014 ed il 2017, gli importi incassati dai soci Astorri, Cicognani e Capsa s.r.l. (a sua volta partecipata da Astorri, Cicognani e Folla) per le cessioni di warrant e azioni di Bio-On, ammontano complessivamente a 38 milioni di euro, di cui 30 milioni incassati nel corso del 2017. Nello stesso periodo, Bio-On ha incassato 41 milioni di euro in ragione dell’esercizio dei *warrant* da parte del mercato, di cui 27,7 milioni circa incassati nel 2017.¹⁶

Infine, il 2.12.2017 i soci Marco Astorri e Guido Cicognani hanno ceduto a Felofin S.p.a. (società riconducibile al “Gruppo Kartell”) una partecipazione pari al 2% del capitale sociale di Bio-On, di cui erano detentori a titolo personale.

Al 31.12.2018 le azioni Bio-On erano detenute per il 47,81% da Capsa s.r.l., per il 6,6% da Marco Astorri, per il 6,6% da Guido Cicognani, per il 2% da Felofin e per il 36,99% da altri soci (flottante).¹⁷

A partire dalla quotazione e in tutto il periodo di riferimento, il titolo azionario di Bio-On ha mostrato un andamento in crescita costante e progressiva, con alcuni picchi (in aumento ed in diminuzione) soprattutto a partire dal secondo semestre 2017 e fino alla seconda metà del 2019. Nella primavera del 2018 il titolo azionario ha superato il picco dei 70 euro, con capitalizzazione di 1,3 miliardi di euro. Il prezzo del titolo si è assestato su un valore di 60 euro circa fino al 24 luglio 2024 quando, in seguito alla pubblicazione di un report presentato dal fondo di investimenti *Quintessential Capital Market* per il tramite di Gabriele Grego (“Report QCM”) ha subito un tracollo.

Nel periodo rilevante ai fini dell’imputazione, come si vedrà più in dettaglio nel prosieguo, Bio-On ha mantenuto il 100% delle partecipazioni in Bio-On Plants s.r.l. (la società che avrebbe dovuto rappresentare il veicolo per la costruzione di un impianto industriale), il 50% di partecipazioni in B-Plastic s.a.s., il 49,9% delle partecipazioni in Sebiplast s.r.l. e, fra il 2017 ed il 2018, ha costituito sei società dichiaratamente destinante

¹⁶ Relazione ex art. 33 L.F., p.290.

¹⁷ Cfr., per una panoramica sulla composizione ed evoluzione dell’azionariato di Bio-On nel periodo 2015-2018, Relazione Cattaneo, pp.37-39

a sfruttare la tecnologia di Bio-On in diversi settori applicativi (AMT Labs S.p.A., Zeropack S.p.A., Aldia S.p.A., Liphe S.p.A., Eloxel S.p.A., U-Coat S.p.A) in cui ha mantenuto partecipazioni consistenti, in percentuali variabili.¹⁸

2. ORGANI SOCIETARI

Dal 4 settembre 2014 in poi, e per tutto il periodo rilevante ai fini dell'imputazione, la composizione del Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") e del Collegio sindacale di Bio-On è rimasta invariata.

In particolare, il C.d.A. era composto da Marco Astorri, Presidente e Amministratore Delegato, Guido Cicognani, Vice-Presidente e Amministratore Delegato, Vittorio Folla, Consigliere delegato, e Gianni Lorenzoni, Consigliere indipendente. Le deleghe attribuite ad Astorri, Cicognani e Folla con delibera del C.d.A. del 6 ottobre 2014 prevedevano quanto segue:

Marco Astorri: "Poteri da esercitarsi con firma libera e disgiunta, e con piena facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti:

(A) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società con la sola esclusione dei seguenti poteri, che saranno riservati al Consiglio di Amministrazione:

- (i) Compravendita, locazione e permuta di beni immobili;
- (ii) Rilascio di garanzie e/o fidejussioni in genere;
- (iii) Cessioni di azienda e/o di rami d'azienda;
- (iv) Firma di cambiali e pagherò cambiari;
- (v) Richiesta di scoperti di conto corrente presso istituti di credito per importo superiori ad Euro 500.000,00;
- (vi) Richiesta di mutui ipotecari;

(B) Il potere di rappresentare la Società avanti a qualsiasi ente e/o società nonché in ogni ordine e grado di giudizio;

(C) La delega alla comunicazione esterna e al rapporto con gli azionisti per assicurare l'informazione dagli stessi.

Guido Cicognani: "Poteri da esercitarsi con firma libera e disgiunta, e con piena facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti:

(A) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società con la sola esclusione dei seguenti poteri, che saranno riservati al Consiglio di Amministrazione:

- (i) Compravendita, locazione e permuta di beni immobili;
- (ii) Rilascio di garanzie e/o fidejussioni in genere;
- (iii) Cessioni di azienda e/o di rami d'azienda;
- (iv) Firma di cambiali e pagherò cambiari;

¹⁸ Cfr., per un quadro sintetico, Relazione Cattaneo, pp.20-25; Relazione Marchese-Casò, p. 39 e ss.; cfr. altresì visure storiche e bilanci delle partecipate agli Allegati 41-57 delle produzioni del P.M. all'udienza dell'8.9.2023, CD 13.09.2019.

- (v) Richiesta di scoperti di conto corrente presso istituti di credito per importo superiori ad Euro 500.000,00;
- (vi) Richiesta di mutui ipotecari;
- (B) Il potere di rappresentare la Società avanti a qualsiasi ente e/o società nonché in ogni ordine e grado di giudizio”;
- (C) La delega alle funzioni ICT, HR, QHSE.

Vittorio Folla: “Poteri da esercitarsi con firma libera e disgiunta, e con piena facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti:

(A) tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione della Società con la sola esclusione dei poteri che saranno riservati al Consiglio di Amministrazione, per assicurare l’operatività dell’azienda, nel rispetto dei budget e dei piani stabiliti, in particolare le attività:

- (i) Pianificazione strategica;
- (ii) Commerciale e sviluppo business;
- (iii) Tecnica e di sviluppo di tecnologie e prodotti;
- (iv) Ingegneria e processo;
- (v) Gestione progetti e operations;
- (vi) Controllo di gestione;

(B) La delega alla finanza, per garantire le attività di reportistica verso gli azionisti in coerenza con l’operatività dell’azienda».

Con la delibera del C.d.A. del 24 settembre 2014, sono stati nominati quali componenti del Collegio Sindacale Gianfranco Capodaglio, Presidente, Vittorio Agostini e Giuseppe Magni, Sindaci effettivi. Il Collegio sindacale è stato riconfermato per ulteriori tre esercizi con delibera dell’assemblea dei soci del 28 aprile 2017. In occasione del rinnovo, i compensi del Collegio sindacale per la durata dell’incarico sono stati aumentati da 15.000 euro a 27.000 euro per il presidente, e da 10.000 a 18.000 euro per i sindaci.¹⁹

Il 4 settembre 2014, in occasione dell’aumento di capitale sociale, dell’adozione di un nuovo statuto sociale e della quotazione sul mercato AIM, la Società ha provveduto alla nomina di una società di revisione, conferendo incarico a *PricewaterhouseCoopers S.p.a.* (di seguito, “PwC”) sino alla approvazione del bilancio al 31.12.2016. Le funzioni di revisore legale per conto di PwC in relazione agli esercizi 2015 e 2016 sono state esercitate dall’imputato Gianni Bendandi. Bio-On ha successivamente conferito il mandato per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla società di revisione Ernst & Young S.p.a. (“E&Y”). Le funzioni di revisore legale per conto di E&Y in relazione agli esercizi 2017-2019 sono state esercitate da Alberto Rosa, già imputato nel presente procedimento, e la cui posizione è stata definita separatamente con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

¹⁹ Relazione ex art. 33 L.F., p. 23.

Ai fini della disciplina prevista dal d. lgs. 231/2001, il 27.5.2016 la Società ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza (“OdV”) nella persona del dott. Vanni Sgaravatti, il quale è rimasto in carica fino al 14.2.2019, quando è stato sostituito nell’incarico dall’Avv. Anna Maria Pelliconi, a sua volta dimessasi l’11.10.19. Il 27.11.2017 Bio-On ha adottato un modello organizzativo interno, efficacemente sintetizzato nella Relazione ex art. 33 L.F. - che tuttavia, come risulta dalle relazioni dell’OdV versate in atti, aveva trovato scarsa attuazione nell’operatività concreta della società.²⁰

Pasquale Buonpensiere è stato Direttore amministrativo-finanziario di Bio-On (qualifica spesso indicata negli atti della società con la locuzione inglese *Chief Financial Officer*, “CFO”) dal 30.1.2015 al novembre 2019. Il 15.2.2017 il Direttore Generale Vittorio Folla ha conferito a Pasquale Buonpensiere una serie di deleghe fra cui: sovrintendere alle attività preparatorie ai bilanci; assicurare la tenuta e l’aggiornamento della contabilità e delle scritture obbligatorie; assicurare la corretta elaborazione dei *report*, *budget* previsionali e consuntivi.²¹

Il 25 settembre 2017 il C.d.A. ha conferito al dott. Riccardo Casoni e all’Ing. Feliciano Ippolito una serie di deleghe operative, tra l’altro in relazione alla costruzione dell’impianto di Castel San Pietro.²²

3. ATTIVITÀ SOCIALE E PRINCIPALI ACCADIMENTI SOCIETARI

Come efficacemente sintetizzato nella Relazione ex art. 33 L.F.,²³ confermata sul punto dalle ricostruzioni offerte dai consulenti tecnici del P.M. e delle difese,²⁴ Bio-On, che si definiva una *Intellectual Property Company*, ha operato per diversi anni nel settore delle biotecnologie con l’intento di sostituire le plastiche ottenute da petrolio con bioplastiche di origine naturale e completamente biodegradabili in natura. In particolare, Bio-On si è specializzata nelle bioplastiche ottenibili utilizzando quali materie prime lo zucchero, i prodotti dell’industria dello zucchero, come sughi e melassi, e co-prodotti e sottoprodotti provenienti da altri settori agro-alimentari.

Dopo l’acquisizione in licenza d’uso di una serie di brevetti depositati dalla *University of Hawaii’i*, Bio-On si è dedicata ad attività di ricerca e sviluppo nel campo dei polimeri Poli-idrossi-alcanoati, o PHAs (dall’inglese Poly-Hydroxy-Alcanoates). Si tratta di una macro-

²⁰ Cfr. di seguito, Sez. VIII, sulla Responsabilità amministrativa di Bio-On ex d.lgs. 231/2001.

²¹ Relazione ex art. 33 L.F., p. 26, e All. 5. Cfr. altresì, *infra*, Sez. III, F, sulla responsabilità penale di Pasquale Buonpensiere.

²² Relazione ex art. 33 L.F. pp. 27-28.

²³ Relazione ex art. 33 L.F. pp. 30 e ss.

²⁴ Consulenza Cattaneo, p. 17 e ss. e 29 e ss. (con prospetto ricostruttivo della cronologia degli eventi societari a p.27).

famiglia di bioplastiche, ed in particolare di composti organici a base di carbonio, prodotti in natura da una fermentazione batterica. I diversi composti della famiglia dei PHAs vengono identificati con una variazione della lettera finale. In particolare, Bio-On si è specializzata nella produzione di Poli-Idrossi-Butirrato, o PHB, e, su scala inferiore, di PHBV (identificato dall'elemento del Valerato).

Nel corso del 2007 Bio-On ha avviato un progetto di ricerca relativo alla fabbricazione di impianti per la produzione di bioplastica ottenuta da scarti agricoli e, in particolare, dalla barbabietola da zucchero. Dal novembre 2007 ha partecipato al progetto, in veste di finanziatore, "Co.Pro.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. Coop. Agricola" (di seguito, "Co.Pro.B."). Nel corso del 2008, Bio-On ha intrapreso un programma di ricerca con la *University of Hawaii* relativo alla produzione di bioplastica PHAs da scarti dello zucchero.

Nel 2008 Bio-On ha realizzato il primo laboratorio a Minerbio (BO) per lo studio, la ricerca e la realizzazione di processi fermentativi, di estrazione e purificazione di bioplastiche PHAs. Nello stesso anno il biopolimero prodotto da Bio-On ha ottenuto certificazioni internazionali che ne attestavano la biodegradabilità in acqua. Bio-On ha successivamente ottenuto altre certificazioni, tanto europee quanto statunitensi, che ne attestavano la completa origine naturale.

Fra il 2011 ed il 2013 diversi articoli di stampa, e comunicati della società, hanno segnalato i risultati positivi conseguiti da Bio-On nel settore della plastica biodegradabile prodotta da scarti saccariferi.²⁵

Dal 2012 Bio-On ha avviato lo studio del processo di ingegnerizzazione di impianti industriali per la produzione di PHA. Dal 2013 ha esteso l'attività di ricerca e sviluppo alle applicazioni finali ottenibili attraverso i biopolimeri PHAs. Nel 2014 Bio-On ha depositato alcune domande di brevetto estese a livello internazionale per la protezione delle tecnologie e delle soluzioni industriali sviluppate negli anni precedenti.²⁶

Come emerge dal documento redatto da Bio-on ai fini della ammissione sul mercato AIM,²⁷ nel 2014 Bio-On si presentava nei seguenti termini:

Alla Data del Documento di Ammissione, **Bio-On opera su scala preindustriale**, con un laboratorio di ricerca e sviluppo e un impianto pilota di grosse dimensioni nel sito di Minerbio (Bologna).

²⁵ Produzioni digitali P.M. udienza 8.9.2023, cartella "Allegati informativa 13.09.2019 prot. 305012/00216 articoli di stampa", documenti 1-4, 10-11, 13-22.

²⁶ Relazione ex art. 33 L.F., p.31.

²⁷ All. 3 Relazione Cattaneo, Documento di Ammissione al Mercato AIM, pp. 39-40.

Le principali attività di Bio-On consistono in:

- effettuare ricerca applicata per mettere a punto nuove tecnologie di produzione PHAs da diversi substrati / scarti dell'industria e dell'agricoltura;
- caratterizzare nuove formulazioni e nuovi materiali plastici biodegradabili per ampliare il campo di utilizzo di materiali plastici di PHAs e ricercare nuove applicazioni attraverso progetti dedicati di ricerca;
- concedere licenze per l'uso della tecnologia a clienti;
- fornire studi di fattibilità e di mercato;
- predisporre i Process Design Package (PDP).

(...)

La strategia dell'Emittente prevede la commercializzazione di licenze d'uso per la produzione di PHAs e dei relativi servizi accessori, lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo (anche mediante nuove collaborazioni con università, centri di ricerca e partner industriali), nonché la realizzazione dei primi impianti industriali progettati da Bio-On in co in collaborazione con la società d'ingegneria Techint E&C.

(...)

Alla Data del Documento di Ammissione le prime tre attività (ossia ricerca applicata, nuove formulazioni/materiali e studi di fattibilità) risultano pienamente sviluppate ed operative, mentre le altre due attività (ossia concessione di licenze e predisposizione dei Process Design Package, riferite alla licenza concessa a CO.PRO.B) sono in fase di avviamento.

Nel Documento di Ammissione al mercato AIM, Bio-On rappresentava altresì che, alle attività sopra elencate (talune consolidate, talune comunque avviate) la società intendeva affiancare le seguenti ulteriori attività:²⁸

- fornitura direttamente ai clienti, o indirettamente con partner ingegneristici, di pacchetti di servizi di ingegneria di processo e servizi di management per la realizzazione di progetti industriali;
- fornitura di alcune apparecchiature critiche necessarie alla costruzione degli impianti;
- addestramento degli operatori dei clienti (training) presso gli impianti di riferimento o le loro unità produttive;
- fornitura di servizi di supervisione alla messa in marcia e al primo avviamento degli impianti di PHAs realizzati dai clienti sulla base della tecnologia;
- fornitura, su richiesta, di servizi di Operation and Maintenance (O&M) degli impianti;
- supporto ai clienti nelle attività di vendita dei prodotti degli impianti sui mercati degli utilizzatori / consumatori di PHAs, anche fornendo pacchetti ad hoc di servizi di trading.

Nello stesso Documento di Ammissione si spiegava che, attraverso tali servizi, Bio-On riteneva *“di poter coprire la quasi totalità della catena del valore riferita alla produzione e*

²⁸ All. 3 Relazione Cattaneo, Documento di Ammissione al Mercato AIM, pp. 39-40.

commercializzazione di PHAs”, realizzando, oltre che le attività di ricerca e sviluppo per l’identificazione di nuovi o migliori materiali bioplastici, le seguenti attività:²⁹

Realizzazione impianto: Bio-On si occupa dell’analisi ambientale, finanziaria e della valutazione dei rischi sia in fase di studio di fattibilità, sia anche in fase di pre-progetto. Nel caso in cui i vari studi preliminari siano conclusi positivamente, l’Emittente concede le licenze d’uso. Inoltre provvede alla progettazione preliminare degli impianti, al Process Design Package (PDP) ed all’addestramento tecnico del personale in forza ai clienti finali. Per quanto riguarda l’effettiva costruzione dell’impianto, l’Emittente si avvale della collaborazione di Techint E&C.

Produzione: Bio-On si occupa del primo avviamento dell’impianto e ne gestisce il relativo collaudo e, a richiesta, fornisce servizi continuativi di O&M; infine, l’Emittente può anche assistere i clienti nella formulazione e gestione specifica di nuovi materiali;

Marketing & Vendite: Bio-On supporta i clienti finali nella scelta dei canali di vendita e delle relative forme di promozione, fornendo eventualmente servizi ad hoc su trading avente ad oggetto una parte dei quantitativi prodotti.

Nella parte relativa ai risultati attesi, il Documento di Ammissione includeva il riferimento al piano industriale approvato dal C.d.A. il 18.10.2014, che stimava i ricavi previsti per il 2015 in circa 6,5 milioni di euro (con costi operativi per 3,41 milioni) e quelli previsti per il 2016 in 13,5 milioni di euro (con costi operativi per 5,76 milioni), e conseguente EBITDA pari a 1,55 milioni di euro per il 2015 e 6,35 milioni di euro per il 2016.³⁰ Come spiegato nello stesso Documento di Ammissione, il c.d. EBITDA descrive il Margine Operativo Lordo, ovvero il risultato d’esercizio prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. Il documento precisa che *“l’EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima delle scelte di politica degli ammortamenti e della valutazione di esigibilità dei crediti commerciali. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale”*.³¹

Dal 2015, successivamente alla collocazione in borsa, Bio-On ha sottoscritto diversi contratti con cui concedeva i diritti di sfruttamento sulla tecnologia di produzione del PHA a soggetti terzi (c.d. ‘Licenze Impianti’). In particolare, Bio-On, nel corso dei

²⁹ All. 3 Relazione Cattaneo, Documento di Ammissione al Mercato AIM, p.45.

³⁰ All. 3 Relazione Cattaneo, Documento di Ammissione al Mercato AIM, p.69.

³¹ All. 3 Relazione Cattaneo, Documento di Ammissione al Mercato AIM, p.69.

successivi esercizi, ha iscritto in bilancio ricavi associati alla sottoscrizione dei seguenti contratti:³²

Licenziatario	Paese	Sito	Capacità [t/y]	Corrispettivo licenza [Euro]	Corrispettivo PDP [Euro]	Data sottoscrizione contratto
B-Plastic	Francia	Arcis sur Aube	5.000	3.000.000	500.000	16.09.15
SECI	Italia	Sissa Trecasali	5.000	3.500.000	500.000	(22.12.15) 31.01.16
Ottani/Bio-Mercurio	Olanda	Da definire	10.000	5.500.000	600.000	22.12.17
Bio-Arvand	Iran	Abadan	5.000	3.600.000	500.000	30.12.17
Taif (poi trasferito a 2BIO)	Tatarstan	Alabuga SEZ	10.000	5.100.000	500.000	24.10.18

Tutti i ricavi relativi ai “corrispettivi licenza” sopra indicati, come si vedrà, sono oggetto di contestazione al Capo 2 dell'imputazione, e sono stati accertati in dibattimento come falsamente rilevati nei relativi bilanci di esercizio e consolidato. Come evidenziato nella Relazione ex art. 33 L.F., e non contraddetto dai dati economico-finanziari di Bio-on sintetizzati dalle difese,³³ alla data del fallimento, sul totale di circa 23 milioni di euro rilevati in bilancio in relazione ai contratti di “Licenze Impianti”, Bio-On risultava aver incassato solo 4 milioni di euro circa. Per l'importo residuo, erano state emesse fatture per circa 3 milioni di euro, mentre i restanti 16 milioni circa non erano stati fatturati.³⁴

Nel luglio 2015 e nel corso del 2016 Bio-on ha altresì annunciato la sottoscrizione di ulteriori contratti con Moore Capital Ltda³⁵ e Ikea Supply AG,³⁶ i cui corrispettivi non sono stati tuttavia mai rilevati nei bilanci della società.

A marzo 2016 Bio-On ha aperto un laboratorio per il “*compounding, estrusione, termoformatura e filmatura*” in Bentivoglio (BO), dedicato allo sviluppo delle applicazioni del PHA in diversi settori (materiale da confezionamento, oggettistica, materiali per l'agricoltura, cosmetica, fertilizzanti, industria del tabacco e altro).

I progressi di Bio-On nelle attività di ricerca e sviluppo, la conclusione dei contratti associati ai ricavi poi rilevati in bilancio, così come l'instaurazione di altre “partnership

³² Tabella tratta dalla Relazione ex art. 33 L.F., p.45, in cui sono compendiate dati incontestati in dibattimento.

³³ Relazione Cattaneo, p. 42 e ss.

³⁴ Relazione ex art. 33 L.F., p.89.

³⁵ Relazione ex art. 33 L.F., pp.47-51.

³⁶ Relazione ex art. 33 L.F., p.45.

industriali” che non hanno poi trovato rappresentazione in bilancio, sono statti oggetto di numerosi comunicati diffusi da Bio-On al mercato, che hanno rimarcato con cadenza costante gli asseriti successi conseguiti dalla società, e le sue straordinarie prospettive di crescita.³⁷

Così, ad esempio, con comunicato congiunto del 16.3.2015, e con informazione ripresa nei bilanci al 31.12.2015, Bio-On ha rappresentato la collaborazione con Pizzoli S.p.A. per la realizzazione in Italia del primo impianto destinato alla produzione di bioplastiche PHA a partire dagli scarti delle patate.³⁸ È versata in atti, tuttavia, solo una proposta di *“Studio di fattibilità e affinamento della tecnologia”* del 25.2.2015, che non risulta dagli atti del processo abbia avuto alcun seguito.³⁹

Fra i comunicati più significativi, il 22.12.2016 Bio-On ha annunciato di *“aver firmato un nuovo contratto multi licenza del valore di 55 milioni di euro con un’importante multinazionale, leader del proprio settore”*. Il comunicato, poi riportato nelle Note Integrative al bilancio d’esercizio al 31.12.2016, illustrava:

L’obiettivo del nuovo cliente di Bio-On è sostituire entro i prossimi tre anni la plastica tradizionale con bio polimeri biodegradabili ricavati da residui di lavorazioni agroindustriali utilizzando la **rivoluzionaria bioplastica PHAs di Bio-on**. Trasformando così uno scarto in materia prima utilizzando una nuova plastica con un impatto positivo sulle persone e il pianeta.

Con la sottoscrizione dell’accordo si dà avvio alla prima licenza mentre la seconda sarà attivata nel primo semestre 2017, a conclusione di attività preparatorie funzionali al lancio del progetto industriale. **Tutte le licenze e i relativi ricavi per complessivi 55 milioni di euro si svilupperanno con continuità nell’arco dei prossimi 24-36 mesi.** A supporto dello sviluppo industriale le due aziende hanno sottoscritto ulteriori due accordi per studiare e sviluppare nuove applicazioni dei materiali entro la primavera 2017 il valore di questa attività è di 1 milione di euro.

³⁷ Cfr. la raccolta dei comunicati emessi da Bio-On fra la fine del 2014 ed il 2019, raccolti nelle Produzioni PM dell’udienza dell’8.9.2923, CD 13.09.2019, All. 143-209.

³⁸ Nelle Note Integrative dei Bilanci al 31.12.2015 si legge, a p. 36: Quanto ai nuovi prodotti, è evidenziato che (cfr. pag. 36): *“i laboratori Bio-On hanno realizzato un nuovo tipo di bioplastica, progettata per i giocattoli del futuro”*; è stata completata *“un’ulteriore fase di messa a punto della tecnologia per ottenere bioplastiche PHAs da glicerolo (...) con la bioplastica sviluppata da Bio-On è ora possibile realizzare capsule per la somministrazione controllata di farmaci all’interno del corpo umano o per il rilascio graduale di principi attivi in agricoltura (...) Bio-On S.p.A. leader nelle tecnologie per la chimica eco-sostenibile e Pizzoli S.p.A., la più importante azienda italiana nel comparto delle patate, collaboreranno insieme per realizzare il primo impianto in Italia destinato alla produzione di bioplastiche PHAs a partire dagli scarti della lavorazione agro-industriale delle patate”*.

³⁹ Relazione Curatore ex art. 33 L.F., p. 283-284 e relativo All. 85.

Il piano prevede la costruzione di una serie di impianti per la produzione di bioplastica PHAs per una capacità produttiva complessiva di 100.000 tonnellate all'anno. I singoli impianti avranno una potenzialità compresa fra 10.000 30.000 tonnellate all'anno e verranno realizzati in Europa e in Asia secondo un programma triennale che sarà funzionale alla necessità di autoproduzione del bio polimero PHAs da parte della multinazionale cliente di Bio-on. Grazie a questo accordo l'azienda potrà, già a partire dal 2020, sostituire una parte importante della plastica tradizionale utilizzata dai propri prodotti con materiale innovativo 100% naturale e biodegradabile al tempo stesso.

“Questo accordo multiplo rappresenta per noi un'importante traguardo spiega **Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-On** - corona il lungo lavoro e la complessa negoziazione che abbiamo avviato a partire dal secondo trimestre del 2016 ed in linea con le previsioni per il 2017 e il 2018 illustrate nel nuovo piano industriale che abbiamo appena appena presentato a novembre 2016 firmare un il contratto di questo valore con una multinazionale prestigiosa è leader nel proprio settore conferma il grande valore della nostra tecnologia e rappresenta un'ulteriore affermazione sul mercato della bioplastica PHAs oggi unica vera alternativa al problema ambientale generato dalle plastiche tradizionali”.⁴⁰

Come emerso pacificamente in dibattito, il riferimento era al c.d. “contratto multilicenza” stipulato con società del gruppo Ikea. Come risulta dai vari contratti quadro acquisiti in atti e dal “License Agreement” dell’8.12.2016, tuttavia, l’efficacia del contratto era subordinata ad una ulteriore manifestazione di volontà da parte della licenziataria (c.d. *Plant Construction Notice*), subordinata all’esito di due studi di fattibilità relativi a due impianti di produzione, e a test da effettuarsi su prodotti Ikea in catalogo, da realizzare tramite PHA. Non risulta che la controparte di Bio-On abbia comunicato di voler dare esecuzione al License Agreement, con conseguente mancato avvio del progetto, e mancato conseguimento degli annunciati ricavi multimilionari.⁴¹

Sul piano dell’evoluzione della ricerca e sviluppo condotta da Bio-On, nelle Note Integrative al bilancio al 31.12.2017, veniva comunicato ad esempio che erano state effettuate “*specifiche analisi sui campioni sottoposti a test di Minervo Supertoys, il nuovo tipo di bioplastica PHAs pensato e sviluppato da Bio-On per i giocattoli del futuro*”, che erano stati avviati progetti per lo sviluppo di “*nuovi materiali, sostenibili e biodegradabili, per il packaging alimentare*”, e si riferiva di “*una nuova rivoluzionaria tecnologia per eliminare l’inquinamento di petrolio in mare in 3 settimane*” denominata Minerv Biorecovery, brevettata da Bio-On in tutto il mondo.

Con comunicato stampa del 22 novembre 2016, Bio-On aveva annunciato la presentazione del nuovo piano industriale per il periodo 2017-2020, con stime di crescita

⁴⁰ Produzioni Consob Udienza 19.9.2024, All. 12.

⁴¹ Contratti, Relazione ex art. 33 L.F., pp. 45-46., e All. 6 relativo agli accordi stipulati con Ikea (tradotti con perizia dal Tribunale).

esponenziali, un fatturato target pari a 140 milioni di euro nel 2020, e un EBITDA del 59%, ritenuto “in linea con le marginalità attuali”.⁴² I risultati sarebbero stati conseguiti, secondo quanto annunciato, con la prosecuzione dell’attività di concessione di licenze e un significativo aumento del relativo fatturato, oltre che attraverso la produzione di PHA da parte di Bio-On, previa costruzione di un proprio impianto industriale. In particolare, si leggeva nel comunicato:

- All’attuale business basato su «licensing» si affiancherà la divisione «production» che contribuirà alla crescita del fatturato.
- L’ingresso nel mercato delle bioplastiche speciali è previsto nel 2018 con una gamma di prodotti per la cosmetica come le micropellicole destinate a sostituire le microparticelle di plastica inquinanti presenti oggi nei cosmetici e già vietate per legge in molti Paesi.
- Il nuovo stabilimento di proprietà verrà completato fra un anno con un investimento previsto di 15 milioni di €.
- Il Piano prevede il raggiungimento di un fatturato nel 2020 pari a circa 140 milioni di € e un EBITDA di 85 milioni di € ed una generazione di cassa di oltre 60 milioni di €.

Milano, Martedì 22 novembre 2016 – Bio-on inizierà a produrre direttamente biopolimeri speciali attraverso un nuovo impianto da 1.000 tonnellate/anno che verrà completato nel corso del 2017 con un investimento previsto di 15 milioni di euro. La novità è contenuta nel nuovo piano industriale 2017-2020 che Marco Astorri, presidente e Ceo di Bio-on S.p.A., ha illustrato oggi alla comunità finanziaria e alla stampa. L’ingresso nell’innovativo settore della produzione di bioplastiche speciali ad alta marginalità si affianca all’attività di ricerca e sviluppo di biopolimeri biodegradabili al 100% e all’attività di concessione di licenze di produzione su cui si è sviluppata la società fin dalla sua fondazione nel 2007.

(...)

In base al nuovo piano di sviluppo Bio-on prevede di avere un’offerta di prodotti per la cosmetica a partire dal 2018. La produzione si estenderà poi ai prodotti per la teranostica (uso di microcapsule in bio plastica per realizzare indagini diagnostiche o terapie antitumorali) e il bio-recovery o bio-remediation (uso di bioplastica per rimediare allo sversamento di idrocarburi in mare o terra).

«Licensing» e «production» sono le due principali linee di business su cui si basa il nuovo piano industriale di Bio-on.

Il Piano prevede una crescita endogena del 78% (CAGR 2015-2020), con un fatturato target nel 2020 pari a 140 milioni di euro ed un target EBITDA del 59%, in linea con le marginalità attuali, pari a 85 milioni di euro ed una generazione di cassa oltre 60 milioni di euro. Il nuovo piano industriale prevede una crescita del fatturato bilanciata e coerente fra il nuovo business

⁴² Produzioni P.M. all’udienza dell’8.9.2023, CD 13.09.2019, All. 165.

«production» e quello già avviato del «licensing», creando in futuro anche un positivo ulteriore effetto “boosting” di quest’ultimo.

Il fatturato di piano 2017 e 2018 del «licensing» è sostanzialmente coperto da ordini in corso di formalizzazione o in fase di negoziazione per circa 68 milioni di euro. Sono inoltre presenti attualmente nel “sales funnel” commerciale, numerose opportunità che complessivamente ammontano a circa 80 milioni di euro.

Fra la fine del 2017 e nel corso del 2018 Bio-On ha sviluppato il c.d. “*Progetto Beacon Companies*”,⁴³ funzionale alla concessione delle c.d. “*Licenze Applicazioni*”. Secondo le intenzioni dichiarate, Bio-On aveva costituito le nuove società, partecipate in *joint venture* unitamente a partner industriali terzi, per lo sviluppo e la produzione di articoli realizzati con l’utilizzo di PHA e destinati alla commercializzazione in diversi settori merceologici (ad esempio materiali da confezionamento, filtri in bioplastica per sigarette di nuova generazione, strumenti per il rilascio controllato di fertilizzanti, prodotti cosmetici e altro).⁴⁴

Lo schema negoziale attuato da Bio-On prevedeva:⁴⁵

- la costituzione di un veicolo societario associato ad un certo ambito commerciale o settore di applicazione;
- la concessione da parte di Bio-On alla società di nuova costituzione di una licenza esclusiva, di durata normalmente trentennale, avente ad oggetto i diritti di sfruttamento produttivo e commerciale di una tecnologia sviluppata da Bio-On in un certo settore (“tecnologia” definita contrattualmente quale comprensiva di “informazioni riservate” e “*know how*”), oltre che del marchio appositamente registrato da Bio-On per le società di nuova costituzione;
- la previsione in favore di Bio-On di due tipi di corrispettivi: una c.d. *entry fee* al momento della sottoscrizione del contratto, e il successivo versamento di *royalties* – ovvero corrispettivi calcolati in misura percentuale sul fatturato realizzato dalla licenziataria commercializzando i prodotti ottenuti dalla tecnologia (distinti sulla base del corrispettivo relativo allo sfruttamento della “tecnologia” e del marchio);
- l’ingresso nella compagine sociale della nuova società (prima o dopo la concessione della licenza) di soci esterni, con sottoscrizione di patti sociali per regolare la *governance* della società ai fini della classificazione come *joint venture*.

⁴³ Relazione Cattaneo, p. 33.

⁴⁴ Relazione Cattaneo, p. 33.

⁴⁵ Relazione ex art. 33 L.F., pp. 90 e ss, Relazione Cattaneo, pp. 33 e ss.

I contratti di concessione di licenze applicazioni sottoscritti da Bio-On con le società partecipate sono di seguito elencati, con indicazione per ciascuna del corrispettivo pattuito.⁴⁶

Licenziatario	Tecnologia	Marchio	Corrispettivo licenza [Euro]	Royalty	Data sottoscrizione contratto
AMT Labs S.p.a.	Tabacco	AMT Labs	6.000.000	5% + 2%	7.2.18
U-Coat S.p.a.	Fertilizzanti	U-Coat	6.000.000	5% + 2%	9.3.18
Eloxel S.p.a.	Elettronica Organica	Eloxel	6.500.000	5% + 2%	30.10.18
Aldia S.p.a.	Cosmetica – Solari	Aldia	10.000.000	5% + 2%	5.11.18
Liphe S.p.a.	Oral care	Liphe	6.000.000	5% + 2%	5.11.18
Zeropack S.p.a.	Packaging Fresco	Zeropack (fig.)	10.000.000	3,5% + 1,5%	27.12.18

I corrispettivi dei contratti relativi alle “Licenze Applicazioni” risultano integralmente incassati alla data del fallimento.

Come meglio illustrato più avanti, tuttavia, le provviste per il pagamento delle *entry fee* previste dai contratti risultano ottenute dalle licenziatrici tramite operazioni di aumento di capitale perfezionate poco prima dell’acquisto delle licenze. Le operazioni erano finanziate dai soci delle NewCo, che sottoscrivevano i relativi aumenti di capitale, ovvero: esclusivamente Bio-On, per i casi in cui l’ingresso degli altri soci nella compagine sociale sia intervenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto di licenza; o in parte Bio-On, proporzionalmente alla quota di partecipazione conservata nella società per i casi in cui l’ingresso degli altri soci nella compagine sociale sia intervenuto prima della sottoscrizione del contratto di licenza.

Tutti i ricavi relativi alle “licenze applicazioni” sopra indicati sono oggetto di contestazione al Capo 2 dell’imputazione – e, per quanto si vedrà, sono stati accertati in dibattimento come falsamente rilevati nei relativi bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2018.

Dopo aver annunciato nel 2014 l’intenzione, e nel 2016 la decisione, di costruire un proprio impianto per la produzione di bioplastiche su scala industriale, il 10.01.2018 Bio-On ha avviato la costruzione di un impianto industriale a Castel San Pietro Terme (BO) per la produzione di PHA, con capacità nominale di 1.000 tonnellate annue. La

⁴⁶ Tabella tratta dalla Relazione ex art. 33 L.F, p. 92, illustrativa di dati incontestati e risultanti dai contratti acquisiti in atti.

costruzione dell'impianto si è protratta per tutto il 2018 ed i primi quattro mesi del 2019. A maggio 2019, terminata la costruzione dell'impianto, è iniziata la produzione di polvere PHA con le prime fermentazioni.⁴⁷

Tra aprile e settembre 2019 sono stati lanciati sul mercato due prodotti realizzati con biopolimeri PHAs prodotti da Bio-On: le creme per la protezione solare MyKAI, in collaborazione distributiva tra la controllata "Aldia S.p.a." ed il "Gruppo Unilever"; il mobiletto "Componibili Bio" in collaborazione con la società "Kartell S.p.a." di Milano.

Secondo quanto rilevato dal Collegio dei curatori nella **Relazione ex art. 33 L.F.**, e come più avanti illustrato, **le cause del dissesto** di Bio-On sono da individuarsi nell'**inadeguatezza della struttura finanziaria** della società. Osservano i Curatori che, al fine di sviluppare i propri investimenti, Bio-On era costantemente ricorsa all'indebitamento, prima bancario (con un valore che dall'esercizio 2016 all'esercizio 2017 passa da 0,7 milioni di euro a 16,7 milioni di euro per poi raggiungere nel 2019 l'importo di 51,5 milioni di euro) e successivamente anche nei confronti dei fornitori (verso i quali, all'inizio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, l'esposizione complessiva ammontava a 2,2 milioni di euro, per poi, a fine del medesimo anno, raggiungere l'importo di oltre 21,5 milioni di euro).

Secondo la relazione ex art. 33 L.F.:

Detta condotta denota non solo una **carezza di autonomia finanziaria**, ma anche l'incapacità da parte del Management aziendale di prevedere il reale fabbisogno finanziario di Bio-on, nonostante l'evidente circostanza che l'importanza dei progetti sviluppati e le dimensioni dell'azienda (peraltro quotata) imponessero agli Amministratori – e del pari all'Organo di controllo – un adeguato sistema di verifica in grado di prevenire comportamenti gestionali errati o scorretti (...).

Al tale riguardo risulta esemplificativo del modus operandi dell'Organo gestorio il comportamento tenuto dal management di Bio-on in occasione della realizzazione **dell'impianto produttivo di Castel San Pietro Terme il cui impegno finanziario è stato stimato non tanto sulla base di un'attendibile analisi dei costi industriali** – della quale peraltro i Curatori non hanno trovato traccia nella documentazione societaria e nei libri sociali – quanto invece **sull'asserita convinzione** (poi clamorosamente smentita dai fatti) che gli investimenti necessari alla conclusione del progetto fossero meno di un terzo, ossia **15 Milioni di Euro**, rispetto a quelli che, nel giro di appena un anno, sarebbero stati **effettivamente spesi, ossia 53,4 Milioni di Euro**.

Come rilevato dal Collegio dei curatori, a fronte di un ingente indebitamento, anche a breve termine, il ritorno economico degli investimenti di Bio-On era destinato a manifestarsi, potenzialmente, solo in tempi lunghi. I Curatori evidenziano al riguardo

⁴⁷ Relazione ex art. 33 L.F., p. 124 e ss.

che, quando anche si ritenesse che i contratti sottoscritti da Bio-on fossero destinati a generare ricavi, i relativi incassi finanziari (in particolare quelli aventi ad oggetto le c.d. licenze impianti) erano quasi sempre legati ad obbligazioni di fare della controparte contrattuale non vincolate a scadenze temporalmente predefinite, con la conseguenza che la società non poteva fare affidamento nel breve termine su entrate certe – che poi effettivamente non ha, per la più larga parte, realizzato.

La Curatela ha osservato in particolare che, a decorrere dal 2018 – ossia con l'avvio dei lavori per la costruzione dell'impianto di Castel San Pietro Terme – la società ha di fatto finanziato i propri ingenti investimenti contraendo progressivamente debito a breve termine, pur in presenza di un periodo di pareggio finanziario di lungo termine, con esplosione dell'indebitamento e definitiva manifestazione dell'irreversibilità dello squilibrio finanziario nel corso del 2019:

A decorrere dall'anno 2018, la Società – a seguito degli imponenti investimenti inerenti lo sviluppo della tecnologia necessaria per la produzione dei PHAs – ha iniziato ad accumulare **un ingente indebitamento che, al pari di quanto in precedenza ricordato, è passato dall'importo di appena 2,2 Milioni di Euro al 31 dicembre 2016 ad una soglia superiore agli 80 Milioni di Euro alla data del 30 giugno 2019**. Il debito ammesso allo stato passivo si è venuto a stratificare nel tempo, individuando in tal modo il momento in cui si è originato l'indebitamento che ha prodotto il dissesto della società.

Se si prende a riferimento il **31 dicembre 2018** [si] evidenzia come a quella data i debiti successivamente oggetto di mancato soddisfacimento da parte di Bio-on fossero costituiti sostanzialmente da **mutui a medio/lungo termine nei confronti di istituti di credito per un importo complessivo di oltre 21,6 Milioni di Euro**. Alquanto modesto era infatti l'ammontare dei debiti commerciali verso fornitori, pari ad Euro 240.000 circa, quelli nei confronti del sistema bancario per linee di credito a breve, pari ad Euro 100.000 circa, e gli altri debiti, corrispondenti, questi ultimi, a complessivi Euro 12.000 circa.

E' nel corso del **primo trimestre 2019** che Bio-on inizia invece ad **accumulare ulteriori nuovi debiti – principalmente nei confronti di banche per linee di credito a breve** (in particolare questi ultimi **passano da Euro 104.852 al 31 dicembre 2018 ad Euro 14.609.824 al 31 marzo 2019**) e **fornitori** (in relazione ai quali l'esposizione di Bio-on si incrementa da Euro 240.818 al 31 dicembre 2018 ad Euro **2.049.156** al 31 marzo 2019) – con la conseguenza che **l'ammontare complessivo dell'indebitamento raggiunge la complessiva soglia di 38,3 Milioni di Euro circa alla data del 31 marzo 2019 a fronte di un debito di circa 22 Milioni di Euro al 31 dicembre 2018**. Si tratta, peraltro, di una **crescita riguardante il solo indebitamento a breve**, restando sostanzialmente inalterato quello a medio e lungo termine e, pertanto, di un debito di prossima scadenza e non anche da soddisfare nel tempo.

Tuttavia, è nei mesi immediatamente successivi al primo trimestre 2019 che il suddetto indebitamento subisce una ulteriore significativa accelerazione. In particolare, **nel trimestre aprile-giugno 2019 la Società accumula debito che poi non riuscirà ad onorare fino a raggiungere la considerevole soglia di Euro 44,1 Milioni di Euro, con un incremento**

dell'esposizione nei confronti dei fornitori di quasi 5 Milioni di Euro. La medesima tendenza si riscontra anche nei mesi successivi.

Più precisamente con riferimento al 30 settembre 2019 la stratificazione di debito accumulato che sarà oggetto di ammissione a stato passivo in quanto non soddisfatto raggiunge il considerevole importo di Euro 60,5 Milioni di Euro. Anche in questa circostanza si tratta di un aumento in gran parte dipendente da un **innalzamento dell'indebitamento maturato nei confronti dell'Erario** (per oltre 8,7 Milioni di Euro) **e dei fornitori** (per oltre 4,3 Milioni di Euro) da pagarsi nel breve termine.

(...)

Non meno rilevante per la crisi della fallita società è stata l'incapacità del medesimo Organo gestorio – e di riflesso anche degli Organi di controllo – di monitorare l'indebitamento accumulato durante la realizzazione degli impianti produttivi e dell'acquisizione della tecnologia produttiva. Infatti, pur in presenza di una crescita esponenziale del debito societario (...) nessuna operazione di ricapitalizzazione, o quantomeno di contenimento delle ingenti passività, è stata concretamente messa in atto dall'Organo amministrativo.

Come di seguito meglio illustrato, **nella ricostruzione difensiva**, diversamente, nel luglio 2019 Bio-On stava attraversando una fase di transitorio squilibrio finanziario, che la società avrebbe potuto superare attraverso il ricorso a finanziamenti bancari, o da parte dei soci, o tramite un'operazione di aumento di capitale, oltre che grazie all'incasso di crediti, e per mezzo della generazione di flussi di cassa attesi dalla produzione di PHA a Castel San Pietro. Nella tesi difensiva, il superamento da parte di Bio-On della situazione di temporaneo squilibrio finanziario che attraversava nel 2019 è stato impedito dall'attacco speculativo subito da Bio-On con la pubblicazione da parte del fondo *Quntessential Capital Managment*, il 24 luglio 2019, del Report intitolato *"Bio-On: una Parmalat a Bologna?"*.

Come risulta dalle acquisizioni documentali versate in atti, e come lungamente riferito in dibattimento dai numerosi testi dedotti sul punto dalla difesa, il 24 luglio 2019 Gabriele Grego, tramite la pubblicazione in rete di un video e di una relazione scritta, aveva rappresentato al mercato che la situazione economico-finanziaria di Bio-on era precaria. In particolare, dopo aver chiarito che il fondo QCM aveva un interesse economico al ribasso del titolo,⁴⁸ il Report affermava, in sintesi, che:

Dopo una meticolosa raccolta e analisi di informazioni, **siamo giunti alla opinione che Bio-on sia un "castello di carte", uno schema concepito dal management per arricchirsi sulle spalle degli azionisti.** All'apparenza un'azienda di successo, con fatturato e profitti in crescita, **la Bio-on sarebbe in realtà una grande bolla, basata su tecnologia improbabile, con fatturato e crediti essenzialmente "simulati"** grazie ad un network di scatole vuote. Nonostante annunci altisonanti e progetti ambiziosi, diversi anni dopo la sua costituzione **Bio-on non ha**

⁴⁸ Report QCM., all. 7 Relazione Cattaneo, pp. 2-3, 5-6.

ancora prodotto né venduto nulla in quantità significative, se non a scatole vuote da sé controllate o affiliate. Delle molte fabbriche annunciate negli anni, solamente una è stata realizzata, a prezzi esorbitanti e **semberebbe non essere ancora completata o in produzione**. **La situazione finanziaria reale risulta precaria e la contabilità presenta serie irregolarità**.

Considerati i fatti nel suo insieme, riteniamo che la situazione di Bio-on sia **insostenibile e che la società sia presto destinata al collasso totale**.⁴⁹

(...)

Abbiamo di fronte una realtà dove fatturato, impianti e crediti sono in realtà un castello di carte costituito da una serie di scatole vuote e modeste strutture realizzate con costi totalmente non-economici. Dopo oltre sette anni di attività (cinque dei quali come quotata), la Bio-on non sembra ancora essere riuscita a produrre nessun prodotto in quantità significativa o a vendere alcunché al di fuori del suo network di scatole vuote. Nonostante questo, la società continua a vantare ai mercati vendite e utili in crescita esponenziale che sembrano molto improbabili: evidentemente la situazione è insostenibile e i nodi, prima o poi, arriveranno al pettine.

Il Report asseriva, tra l'altro:

- che la tecnologia elaborata da Bio-On per la produzione di bioplastiche non era innovativa e che le possibilità di utilizzo di tale tecnologia per la produzione di PHA su scala industriale da parte di Bio-On era indimostrata;⁵⁰
- che il fatturato di Bio-On era ingannevole, in quanto: la società sistematicamente non incassava i crediti relativi alle vendite iscritte in bilancio (e relative alla costruzione di impianti industriali mai realizzati, come nel caso di Moore Capital, B-Plastic e Sebiplast); buona parte del fatturato era generato dalla vendita di tecnologia a società che costituivano "scatole vuote" e che erano state appositamente istituite da Bio-On a tal fine;
- i costi sostenuti per la costruzione dell'impianto di Castel San Pietro, pari a 53 milioni di euro a fronte dei 15 milioni inizialmente annunciati, erano sproporzionati rispetto al valore della produzione ottenibile attraverso l'impianto, che non avrebbe coperto neppure le spese di sviluppo;⁵¹
- Banca Finnat, che pubblicava *equity reports* sul titolo Bio-On, aveva taciuto il proprio conflitto di interesse, determinato dal fatto di aver finanziato la società e di detenere partecipazioni in alcune delle *joint ventures* costituite da Bio-On;⁵²

⁴⁹ Report QCM., All. 7 Relazione Cattaneo, p.4.

⁵⁰ Report QCM., all. 7 Relazione Cattaneo, p.6-7-

⁵¹ Report QCM., all. 7 Relazione Cattaneo, p. 13-15, 19-22.

⁵² Report QCM., All. 7 Relazione Cattaneo, pp. 22-23.

- il rapporto fra debito e capitale indicato nei bilanci era falsato, e Bio-On avrebbe presto manifestato il proprio stato di insolvenza.⁵³

Il 24 luglio 2019, all'esito della pubblicazione del Report QCM, il prezzo del titolo Bio-On ha subito un tracollo, passando dal valore di 49,4 euro al valore di circa 19 euro.⁵⁴ Lo stesso 24 luglio 2024, e nei giorni successivi, Bio-On ha diffuso comunicati al mercato volti a smentire la veridicità di quanto affermato nel Report QCM.⁵⁵

4. PROCEDIMENTI ED EVENTI SUCCESSIVI AL 24 LUGLIO 2019

Con denuncia-querela del 24 luglio 2019, e successiva integrazione del 1 agosto 2019, Marco Astorri, Guido Cicognani e Vittorio Folla, personalmente o per il tramite del legale della società, Avv. Alessia Loffredo, hanno contestato la falsità di quanto riferito nel Report QCM, ed ipotizzato a carico degli autori del documento i reati di diffamazione aggravata e di manipolazione del mercato.⁵⁶

Il Maggiore Sgarangella, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, ha riferito in dibattimento sulle indagini avviate fin dal 24 luglio 2019, inizialmente nei confronti di ignoti, per l'ipotesi di manipolazione di mercato di cui all'art. 185 TUF. Come spiegato dal teste di P.G., l'attività investigativa si era sviluppata inizialmente attraverso acquisizioni documentali ed attività di intercettazione telefonica, che avevano interessato tanto i protagonisti della società Bio-On, quanto i soggetti legati a vario titolo al fondo QCM. Risultano versate in atti, all'esito della perizia disposta dal Tribunale, le trascrizioni delle intercettazioni autorizzate in relazione ad entrambi i filoni investigativi, come richiesto dalle parti.

Nell'ambito del procedimento da cui origina il presente processo, il 23 ottobre 2019 il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha disposto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di Marco Astorri, Guido Cicognani e Gianfranco Capodaglio, eseguite il giorno successivo.

Il procedimento n. 30168/2019 RGNR, iscritto a seguito della denuncia-querela presentata da Bio-On e dai suoi amministratori il 24 luglio 2019 e 1 agosto 2019, è stato archiviato con decreto G.I.P. del 27 gennaio 2022, su conforme richiesta del P.M. e senza opposizione all'archiviazione.

⁵³ Report QCM., All. 7 Relazione Cattaneo, pp. 23-24.

⁵⁴ Relazione Cattaneo, pp.383-384.

⁵⁵ Allegati 8-14 alla Relazione Cattaneo.

⁵⁶ Produzioni Difesa Astorri, udienza del 30.11.2023.

Il 24.10.2019 il titolo di Bio-On è stato sospeso da Borsa Italiana S.p.a. per poi essere revocato dalle negoziazioni a decorrere dal 5.5.2020.

Con decreto del 31.10.2019, il Tribunale di Bologna, su ricorso del P.M. ex art. 2409 c.c. e all'esito del relativo giudizio nel contraddittorio fra le parti, ha revocato il C.d.A. e nominato quale Amministratore Giudiziario il dott. Luca Mandrioli.⁵⁷

Con decreto del 18.12.2019, il Tribunale di Bologna ha autorizzato l'Amministratore Giudiziario a presentare istanza di fallimento.⁵⁸ Con la sentenza n. 137 del 20.12.2019 il Tribunale di Bologna, accertato lo stato di insolvenza di Bio-On, ha dichiarato il fallimento della Società, nominando quali curatori i dottori Luca Mandrioli e Antonio Gaiani, ed autorizzando l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 104 co. 1 L.F.

In seguito alla sentenza di fallimento, è stata aperta la procedura concorsuale ai sensi degli artt. 246 c.c. e 130 L.F. Il 4 agosto 2022 Maip Coumpounding s.r.l., del c.d "Gruppo Maip", ha depositato presso il Tribunale delle Imprese proposta di concordato con assunzione ai sensi degli artt. 240 e ss. del d.lgs. 14/2019, con riserva di nominare un terzo per l'attuazione della proposta. Con decreto del 9.3.2023, il Tribunale Civile di Bologna ha emesso il decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore e, con il successivo provvedimento del 27.7.2023, ha approvato il rendiconto finale di gestione ai sensi dell'art. 116 L.F.⁵⁹

Lo stato passivo definitivo si è cristallizzato nell'importo di 68.126.762 euro, la cui voce principale è rappresentata dai crediti chirografari, per un importo complessivo di 55.052.830 euro. Tale credito è stato soddisfatto, in base al concordato, nella misura dell'8,5 %, di cui solo la metà mediante pagamento in denaro, mentre la restante metà mediante l'attribuzione (*datio in solutum*) di strumenti finanziari di partecipazione emessi dalla Haruki S.p.A. – società costituita dal Gruppo Maip ai fini dell'attuazione del concordato.

Il 12.6.2023 è stata effettuata l'operazione di cessione di ramo d'azienda di Bio-On S.p.A. in favore di Haruki S.p.A.⁶⁰

⁵⁷ Produzioni P.M. del 20.12.2023.

⁵⁸ Produzioni P.M. del 20.12.2023.

⁵⁹ Cfr. Allegato 17 alla Relazione Cattaneo, Atto di trasferimento del complesso aziendale di titolarità del fallimento Bio-on stipulato fra Haruki S.p.A. (Gruppo Maip) e Bio-On S.p.A., e relativi allegati contenuti negli atti della procedura.

⁶⁰ *Id.*

Il 24.10.2023 il Tribunale Civile di Bologna ha dichiarato chiusa la procedura fallimentare, con conseguente rientro *in bonis* di Bio-On S.p.A.⁶¹

⁶¹ Produzioni dell'avv. Garuti, già difensore di Fallimento Bio-On S.p.A., all'udienza del 30.11.2023.

III. LA BANCAROTTA DA REATO SOCIETARIO (CAPO 2)

Tutti gli imputati sono accusati, in concorso fra loro, del delitto di cui all'art. 223 co 2 n. 1 L.F. per aver cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto di Bio-On, commettendo il delitto di false comunicazioni sociali in relazione a tutti i bilanci della società dal 2015 al 2018, nei termini descritti al Capo 2 dell'imputazione.

Di seguito, ricordati brevemente gli elementi costitutivi del delitto contestato e del richiamato delitto di cui all'art. 2622 c.c., si procede alla verifica dell'integrazione della fattispecie di cui al Capo 2, prima in relazione ai profili obiettivi comuni a tutti gli imputati (falsità dei bilanci, dissesto e nesso causale) e poi in relazione ai contributi concorsuali di ciascun imputato e alla sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice (dolo del delitto di cui all'art. 2622 c.c. e dolo richiesto ex art. 223 co. 2 n. 1).

1. I REQUISITI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE -ART. 223 CO. 2 N. 1 L.F.

L'art. 223, co. 2 n. 1 L.F., punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo uno dei fatti previsti dagli art. 2621 e seguenti c.c.

Come altri reati fallimentari, si tratta di un reato proprio non esclusivo, o "*a soggettività ristretta*", che richiede la partecipazione di almeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate. Anche l'*extraneus* può concorrere nel reato con il soggetto qualificato, ex art. 110 c.p., fornendo un consapevole contributo morale o materiale alla realizzazione dell'illecito, in presenza della necessaria componente soggettiva (Cass. Sez. V, n. 10160 del 13.2.2024).

I reati societari richiamati dall'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie, e devono perfezionarsi in tutte le loro componenti oggettive e soggettive. Nonostante la fattispecie utilizzi il termine "fatti" per richiamare le fattispecie di cui agli art. 2621 e ss. c.c., giurisprudenza e dottrina concordano nell'intendere la locuzione come riferita ai "fatti di reato", con necessario accertamento di ciascun elemento costitutivo dei delitti presupposti, incluso il dolo (Cass., Sez. 5, n. 37264 del 19.6.2023; n. 28508 del 12.4.2013; n. 46689 del 30.6.2016).

La fattispecie contestata configura un reato di evento, a differenza delle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell'art. 223 L.F. Evento del reato è il dissesto, che deve essere causalmente ricollegabile al reato presupposto ed investito del necessario coefficiente psicologico.

A differenza di altri reati presupposto, capaci di determinare un'aggressione immediata al patrimonio sociale (in particolare i reati di indebita restituzione di conferimenti, di illegale ripartizione degli utili e delle riserve o di infedeltà patrimoniale di cui agli artt. 2626, 2627 e 2634 c.c.) i delitti di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622, volti a tutelare in via immediata la trasparenza e la veridicità dell'informazione societaria, non determinano effetti diretti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Nondimeno, le false comunicazioni sociali – ed in particolare i falsi bilanci, rilevanti nel caso di specie - sono suscettibili di condizionare l'evolversi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, così rilevando quale anello causale di una catena più ampia capace di condurre al dissesto societario.

Tipicamente, il bilancio mendace può costituire lo strumento di fallace rassicurazione di finanziatori ed investitori, volto a carpirne la fiducia e, quindi, ad ottenerne il credito. Tramite i falsi bilanci, la società può riuscire ad ottenere risorse finanziarie che, senza la menzogna, gli sarebbero negate, determinando uno squilibrio finanziario che non si sarebbe prodotto se fossero state comunicati ad investitori e finanziatori i dati rilevanti, e veritieri, per la valutazione del merito creditizio o dell'investimento. In tale scenario – rilevante nel presente procedimento - al fine di ritenere che la comunicazione decettiva assuma rilevanza causale, si dovrà verificare se l'eliminazione della menzogna avrebbe condotto al diniego del finanziamento in questione e se, in assenza del finanziamento, si sarebbe prodotto il dissesto (Cass., Sez. 5, 11.1.2013, n. 17021).

In aggiunta, la rappresentazione menzognera delle condizioni economiche della società, attraverso una falsa comunicazione sociale, può essere strumentale all'occultamento di uno stato di dissesto già verificatosi, determinandone l'aggravamento. Questa seconda ipotesi di decorso causale, che conosce una più frequente applicazione nella prassi, trova riscontro in giurisprudenza con l'enunciazione del principio di diritto secondo cui *“integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione della attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi”* (Cass. Sez. 5, 13.6.2014, n. 42272; Cass. Sez. 5, 20.9.2021, n. 1754).

Sotto il profilo dell'accertamento, la Corte di cassazione ha evidenziato che, poiché *“il dissesto [è] un fenomeno graduale e complesso, legato ad una pluralità di fattori in un contesto normativo che sanziona, come rilevato, anche il solo aggravamento di detto squilibrio [...] esso va delineato in maniera puntuale, giacché è necessario chiarire in che termini la illecita prosecuzione dell'attività d'impresa abbia causato ovvero aggravato il suddetto evento. Per questo è necessaria*

un'analisi della progressiva formazione del debito e in quali termini su di esso abbiano inciso causalmente i bilanci sospetti di falsità" (Cass., Sez. 5, 30.6.2016, n. 46689).

L'elemento soggettivo richiesto dalla bancarotta da reato societario consiste nel dolo generico, fermo restando che i reati societari richiamati, mantenendo la loro identità, pretendono la sussistenza dell'elemento soggettivo di volta in volta previsto dalle relative fattispecie incriminatrici. Oggetto del dolo è anche il dissesto quale conseguenza del reato societario, sicché nel momento rappresentativo dovrà rientrare la consapevolezza dello stato di dissesto come risultato derivante dalla condotta costitutiva del reato societario, almeno a titolo di dolo eventuale.

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, *"in tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico"* quale conseguenza del reato societario (Cass. Sez. V, n. 10160 del 13.2.2024; n. 50489 del 16.5.2018; n. 35093 del 4.6.2014; n. 42257 del 06.5.2014; n. 23091 del 29.3.2012).

Il Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs 14/2019, in vigore dall'agosto 2020, prevede, all'art. 329, una fattispecie incriminatrice che si pone in continuità normativa con quella di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. Le disposizioni transitorie di cui agli art. 389 e 390 del Codice della Crisi di impresa prevedono che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restino disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali, mentre le disposizioni penali del Codice trovano applicazione nei riguardi dell'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale per i fatti di reato realizzati in relazione a procedure di fallimento (*rectius* liquidazione giudiziale) o composizione della crisi e dell'insolvenza aperte a seguito di ricorsi, proposte o domande che siano state presentati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 e che non fossero pendenti a quella data. La fattispecie di cui all'art. 223 co.2 n. 1 L.F. è dunque applicabile ai fatti per cui si procede, relativi al fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Bologna n. 137 del 20.12.2019.

2. IL DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NELLE SOCIETÀ QUOTATE -ART. 2622 C.C.

La fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. prevede:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti

materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il secondo comma della disposizione estende l'applicabilità della fattispecie incriminatrice ad ulteriori tipologie di società che interessino il pubblico risparmio, fra cui le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano - ipotesi rilevante in relazione ai titoli di Bio-On, commercializzati nel segmento AIM di Borsa Italiana.

All'esito di molteplici passaggi riformatori che hanno interessato a più riprese la struttura della fattispecie - dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 61 del 14 aprile 2002, superate dalle previsioni della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, per giungere all'odierna formulazione ad opera della legge n. 69 del 27 maggio 2015 - il reato non prevede più, fra gli elementi costitutivi del fatto tipico, l'evento, prima individuato nel danno a carico della società, dei soci o dei creditori.

Nell'attuale formulazione, il delitto torna a essere funzionale alla tutela della veridicità e della completezza dell'informazione societaria, bene collettivo e valore fondante dell'economia di mercato, strumentale alla salvaguardia di interessi ulteriori, inclusi quelli di natura patrimoniale. I soggetti passivi del reato includono, in primo luogo, i soci dell'ente stesso, così come i creditori sociali, i terzi quali potenziali soci dell'ente, i suoi creditori o investitori e - più in generale - chiunque vanti un interesse a far affidamento sulla trasparenza della società (Cass., V, n. 1205 del 13.1.2015; Cass. S.U., n. 22474 del 27.5.2016).

Il più severo rigore sanzionatorio dell'art. 2622 c.c. rispetto al delitto di falso societario di cui al precedente art. 2621 c.c., riferito alle società non quotate, si spiega in ragione della maggiore offensività delle condotte in caso di società con strumenti finanziari negoziati in borsa - per le quali è maggiore la scala degli interessi coinvolti, maggiormente penetranti sono gli obblighi di trasparenza imposti, e più ampia è la potenziale platea di soggetti danneggiati dalla falsità dell'informazione sociale.

Si tratta di un reato proprio, realizzabile soltanto da soggetti qualificati, indicati dalla norma incriminatrice in amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. All'individuazione della figura dei "direttori generali" contribuisce l'art. 2396 c.c., intendendosi tali i soggetti che coadiuvano gli amministratori tramite lo svolgimento dei compiti gestionali e di controllo dell'impresa ad essi conferiti. Il significato della locuzione "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" è oggetto di approfondimento nella

successiva sezione dedicata alla posizione dell'imputato Pasquale Buonpensiere.⁶² Non trovano invece menzione tra i soggetti attivi i revisori legali dei conti *ex art. 2409 bis c.c.*, i quali sono da considerarsi *extranei* del reato proprio, suscettibili di concorrervi *ex artt. 110 c.p.*

La fattispecie *ex art. 2622 c.c.* incrimina tanto le condotte attive di mendacio, integrate dall'esposizione consapevole di "*fatti materiali non corrispondenti al vero*", quanto le ipotesi omissive di mancata comunicazione di "*fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge*". In entrambi i casi è necessario che le informazioni oggetto di falsità o omissione siano "*concretamente idonee ad indurre altri in errore*". Il requisito dell'idoneità decettiva circoscrive il perimetro di tipicità del fatto, facendo del falso *ex art. 2622 c.c.* un reato di pericolo concreto (Cass., V n. 20256 del 16.5.2016). Non è quindi punito qualsiasi consapevole scostamento tra vero storico e vero contabile, ma soltanto le difformità connotate da insidiosità ed idoneità ingannatoria. Al tempo stesso, l'illecito risulta integrato a prescindere dalla causazione di un danno patrimoniale a soci o creditori.

La condotta attiva di esposizione di "*fatti materiali non rispondenti al vero*" non è circoscritta alla falsa esposizione di fatti 'rilevanti' – qualificazione che ricorre invece in relazione alle condotte omissive contemplate dall'art. 2622 (mancata comunicazione di "*fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge*") e a tutte le condotte, attive ed omissive, tipizzate dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate.

Il dato normativo suggerisce la rilevanza di ogni ipotesi di falso che abbia dato luogo ad uno scarto contabile, anche quantitativamente minimale. Tale interpretazione trova temperamento nella necessità di accertare il pericolo in concreto, di talché ai fini dell'integrazione della condotta tipica è comunque necessaria la potenziale dannosità del mendacio. La differenza fra le fattispecie di cui all'art. 2621 e 2622 c.c. esprime in ogni caso, sul piano della tipicità del fatto, la necessità di applicare ai bilanci delle società quotate standard rigorosi di correttezza e veridicità, in ragione della più ampia platea degli interessi coinvolti e potenzialmente pregiudicati dalla falsità, con conseguente sussumibilità all'interno della fattispecie di qualsiasi indicazione mendace dotata di concreta idoneità decettiva, quale che ne sia l'effettivo grado di consistenza oggettiva (Cass. S.U., n. 22474 del 27.5.2016)

Il testo dell'art. 2622 c.c. individua i bilanci come veicoli delle falsità rilevanti agli effetti della norma incriminatrice, dovendosi per essi fare riferimento alle norme di diritto civile che ne tratteggiano i contenuti, a partire dall'art. 2423 c.c. che impone ai redattori del bilancio di rappresentare "*in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria*

⁶² Cfr, *infra*, Sex. III, F.

della società e il risultato economico dell'esercizio", all'esito di una redazione informata ai principi di prudenza, competenza e coerenza ed alle altre prescrizioni di cui all'art. 2423 bis c.c., fra le quali assume rilievo la prescrizione di rilevare e presentare le voci "tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto" (art. 2423 bis c.c., co. 1 n. 1 bis).

Alla luce della formulazione dell'art. 2622 c.c., riferito anche alle falsità sulle informazioni *"del gruppo al quale la stessa [società] appartiene"*, la fattispecie è integrata anche dalla falsificazione dei bilanci consolidati. Il mendacio in bilancio consolidato può assumere le caratteristiche della falsità originaria e della falsità derivata, ricorrendo la prima (falsità originaria) in cui si abbia violazione di principi e regole posti in tema di redazione del bilancio consolidato e la seconda (falsità derivata) quando vi sia ricezione nel bilancio consolidato di falsità provenienti dal bilancio di una delle società controllate.

In tema di falso valutativo, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che *"il riferimento ai fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione non vale ad escludere la rilevanza penale egli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi"* (Cass. Sez. 5, n. 890 del 12.11.2015), atteso che *"negare la possibilità che il falso possa realizzarsi mediante valutazioni, significa negare lo stesso veicolo con il quale si realizza il falso, posto che il bilancio si struttura di per sé in un procedimento valutativo, i cui criteri sono indicati dalla legge, come chiaramente evincibile dal disposto di cui all'art. 2426 c.c."* (Cass. Sez. 5, n. 37570 dell'8.7.2015).

Gli enunciati mendaci penalmente rilevanti non sono soltanto quelli *"descrittivi"* bensì, come affermato dalle Sezioni Unite nel 2016, anche quelli *"valutativi"*. Potrà dunque dirsi accertata la falsità del bilancio se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente se ne discosti consapevolmente e senza dare adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sociali (Cass. S.U., n. 6916 del 31.3.2016, che sottolinea peraltro come *"il bilancio, in tutte le sue componenti... sia un documento dal contenuto essenzialmente valutativo; un documento in cui confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento)"*, traendo da ciò la necessaria conseguenza per cui *"un bilancio non contiene "fatti" ma "il racconto" di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto "materiale" deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere raccontato in unità monetarie e, dunque, valutato (o apprezzato)"*).

L'elemento soggettivo di cui all'art. 2622 c.c. presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente a oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (il fine di profitto ingiusto) e il dolo intenzionale di inganno dei destinatari (Cass. pen., Sez. V, 16 febbraio 2018, n. 21672).

Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità che il dolo generico sia *“desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili”* (Cass. pen., Sez. V, 16 febbraio 2018, n. 21672).

Il dolo specifico di ingiusto profitto (intendendosi per ingiusta quella pretesa che non trovi tutela ai sensi dell'ordinamento) è integrato tanto dalla intenzione di ottenere un'utilità di tipo esclusivamente patrimoniale quanto dall'intenzione di ottenere un'utilità di natura non economica (v. *ex multis* Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2011, n.14759, secondo cui *“In tema di false comunicazioni sociali, l'ingiustizia del profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, il quale non si collega ad un diritto ovvero che è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso”*).

La fattispecie incriminatrice richiede che il soggetto ponga in essere la condotta di mendacio *“consapevolmente”* - predicato dell'agire (o dell'omettere) che, nell'interpretazione prevalente, induce a ritenere esclusa la configurabilità dell'illecito a titolo di dolo eventuale. È necessario, in altre parole, che l'agente abbia consapevolezza della falsità commessa, nonché – trattandosi di reato di pericolo concreto – della concreta idoneità del proprio comportamento ad indurre altri in errore (Cass. V, n. 37570 del 16.9.2015)

3. BREVE SINTESI DELLE RISULTANZE DIBATTIMENTALI

Come meglio illustrato di seguito, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che, nel 2015, 2016, 2017 e 2018, siano stati falsamente iscritti nei bilanci d'esercizio e consolidato di Bio-On i ricavi indicati in imputazione. La falsa rilevazione dei ricavi ha consentito alla società di presentare a soci ed investitori risultati inveritieri del conto economico, rappresentando Bio-On come una società già capace, fin dal 2015, di realizzare ricavi derivanti dall'attività caratteristica, con buoni margini operativi e risultati in linea con quelli previsti nel piano industriale, misurati in termini di EBITIDA.

Il risultato decettivo determinato dai falsi bilanci, ingenerando fiducia nel mercato, nei soci e nei finanziatori (istituiti di credito e fornitori), ha prodotto un duplice effetto.

In primo luogo, ha inciso significativamente sul prezzo del titolo delle azioni Bio-On, cresciuto costantemente, al netto delle fisiologiche oscillazioni, fra la data di collocazione sul mercato (allorché il valore delle azioni era stabilito in 5 euro) ed il luglio 2019, con picchi nel 2018 in cui il prezzo delle azioni è arrivato a toccare i 70 euro. L'aumento del prezzo delle azioni ha determinato un parallelo aumento del prezzo dei *warrants*, anch'essi negoziati sul mercato AIM. Ciò ha comportato risultati utili per la società, che ha potuto finanziarsi attraverso la sottoscrizione di capitale a pagamento determinato dall'esercizio dei *warrants*, e profitto per i soci-amministratori, che detenevano una parte consistente dei *warrants* direttamente o per il tramite della società Capsa s.r.l, e che hanno ottenuto profitti milionari (nell'ordine dei 38 milioni di euro complessivi) vendendo *warrants* e azioni sul mercato fra il 2015 ed il 2017.

In secondo luogo, i falsi bilanci hanno alterato le valutazioni dei finanziatori sul merito creditizio della società, consentendo a Bio-On di finanziarsi, a partire dal 2017, ed in misura crescente nel 2018 e nel 2019, con un massiccio ricorso all'indebitamento nei confronti di istituti di credito e di fornitori.

L'indebitamento accumulato da Bio-On è stato di importo contenuto nel 2015 e nel 2016, mentre è risultato incrementato a partire dal 2017, per poi impennarsi nel 2018 e nel 2019, anche con il ricorso a finanziamenti a breve termine. I debiti accumulati da Bio-On, per importi nell'ordine dei 60 milioni di euro al momento della nomina dell'Amministratore Giudiziario del 31.10.2019, sono stati determinati, fra l'altro, dalla scelta della società di investire nella costruzione dell'impianto industriale per la produzione di PHA di Castel San Pietro Terme, annunciato nel 2016 e messo in funzione per la prima volta nel maggio 2019. I costi inizialmente previsti per la costruzione dell'impianto (nell'ordine dei 15 milioni di euro) si sono più che triplicati in corso d'opera, mentre i tempi di realizzazione sono stati più lunghi di quelli previsti.

La società, in assenza di flussi di cassa, non è stata in grado di far fronte al poderoso indebitamento accumulato, trovandosi in una situazione di strutturale squilibrio finanziario, irreversibile fin dalla primavera del 2019.

Le difese hanno sostenuto in dibattimento, in primo luogo, che i ricavi contestati in imputazione sono stati in realtà correttamente rilevati nei bilanci dal 2015 al 2018. La tesi difensiva è stata supportata dalle articolate valutazioni di numerosi consulenti tecnici, che hanno illustrato in dibattimento i principi contabili applicabili nei bilanci di esercizio e consolidato in relazione alle poste contestate, concludendo per la corretta rilevazione dei ricavi.

Come illustrato in dettaglio nel prosieguo, il Tribunale ha concluso per l'infondatezza delle giustificazioni difensive sulla corretta rilevazione dei ricavi e degli altri dati contabili contestati in imputazione. La posizione dei consulenti tecnici della difesa non è risultata smentita sotto il profilo della ricostruzione dei principi contabili di riferimento – che è risultata invero in dibattimento sostanzialmente incontestata, e su cui ci si soffermerà diffusamente di seguito. La posizione dei consulenti della difesa si è rivelata invece inaccurata nella ricostruzione delle operazioni economiche sottese ai dati contabili falsamente rilevati: nella individuazione, cioè, dei fatti rappresentati in bilancio, come risultanti dai testi dei contratti relativi alle operazioni economiche interessate, e dalle altre informazioni emerse nel corso dell'istruttoria e già in possesso degli imputati al momento dell'approvazione dei bilanci.

Volendo tratteggiare una sintesi preliminare, nient'affatto esaustiva e funzionale solo alla più agevole lettura delle considerazioni più analiticamente sviluppate di seguito, si segnala fin da ora che, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, i ricavi relativi alle c.d. "Licenze Impianti" (oggetto di due contratti sottoscritti da Bio-On nel 2015, di due contratti sottoscritti nel 2017, e di un contratto sottoscritto nel 2018) sono stati falsamente rilevati al momento della sottoscrizione dei contratti perché, nel momento in cui i contratti venivano sottoscritti, il cliente non acquisiva in alcun modo il beneficio pattuito quale controvalore del corrispettivo.

I contratti relativi alle c.d. "Licenze Impianti" prevedevano infatti una pluralità di prestazioni di fare a carico di Bio-On, che avrebbe dovuto assistere il cliente in tutte le fasi della costruzione dell'impianto, dalla progettazione al collaudo, vendendo in sostanza la propria esperienza (c.d. *know-how*) nella produzione di PHA, e le conoscenze asseritamente sviluppate rispetto alla realizzazione di impianti capaci di assicurare un certo rendimento produttivo, che Bio-On garantiva. In questo contesto, l'attribuzione al cliente dei diritti di utilizzare la tecnologia sviluppata da Bio-On nella produzione di PHA era solo una componente di un più ampio ed inscindibile complesso di prestazioni di fare, nel contesto del quale il cliente avrebbe potuto beneficiare dei diritti d'uso sulla tecnologia solo al momento della prestazione dei servizi da parte di Bio-On, e solo nel caso in cui quei servizi fossero stati prestati.

Significativamente, è risultato nel corso del dibattimento che, al momento della conclusione dei diversi contratti relativi alle c.d. Licenze Impianti, i clienti non ricevevano in alcun modo le informazioni in cui si sostanziava la tecnologia che avrebbero dovuto sfruttare. Tali informazioni erano invece destinate ad essere veicolate attraverso i servizi che Bio-On si impegnava a prestare (la progettazione dell'impianto con predisposizione del c.d. *Process Design Package*, o "PDP"; la supervisione sulla

predisposizione dell'ingegneria di dettaglio; la fornitura del ceppo batterico; l'assistenza tecnica fino alla fase del collaudo). Il corrispettivo dedotto in contratto, allora, non era rilevabile in bilancio in ragione della natura dell'operazione economica e considerato che, alla chiusura dei periodi di esercizio, non vi era stato alcun trasferimento al cliente delle informazioni in cui si sostanziava il bene immateriale oggetto di diritto d'uso, né dei servizi attraverso cui era previsto che tali informazioni sarebbero state veicolate. Secondo i principi contabili di riferimento, infatti, il corrispettivo dedotto in contratto si sarebbe potuto iscrivere solo quando i servizi oggetto del contratto fossero stati prestati.

I contratti relativi alle c.d. Licenze Impianti impedivano altresì la rilevazione dei ricavi sotto una molteplicità di altri profili, trattandosi ora di contratti non definitivi al momento della chiusura dell'esercizio, ora di contratti in cui l'obbligazione del cliente al versamento del prezzo sarebbe sorta solo al verificarsi di eventi futuri ed incerti, quale l'ottenimento di finanziamenti da parte di terzi per la costruzione dell'impianto, o il coinvolgimento di terze parti nell'affare, o operazioni di aumento di capitale da effettuarsi con il necessario coinvolgimento del cliente stesso.

Risultano viziati da analoghi profili di falsità i bilanci del 2018 in relazione ai ricavi determinati dalle c.d. 'Licenze Applicazioni'. I contratti stipulati da Bio-On relativi alle Licenze Applicazioni consistevano infatti nel trasferimento della "tecnologia" di volta in volta specificata (per applicazioni in materia di fertilizzanti, tabacco, materiali da confezionamento, elettronica organica, cosmetici e altro). La "tecnologia" veniva definita nei contratti come "costituita da informazioni riservate, brevettate o meno, e *know-how*". L'assetto negoziale sotteso a ciascuna delle "licenze applicazioni" prevedeva che Bio-On trasferisse alle licenziatarie le informazioni (comprehensive di informazioni riservate e *know-how*) in cui si sostanziava la tecnologia, attraverso una serie di servizi cui Bio-On si obbligava (fra cui la consegna delle c.d. schede tecniche, la prestazione di servizi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle applicazioni, e talora lo sviluppo dei prodotti stessi). È stato accertato nel corso dell'istruttoria che né alla data della sottoscrizione dei contratti, né entro la chiusura dell'esercizio 2018 in cui i relativi ricavi sono stati rilevati (ed invero, nella maggior parte dei casi, neppure alla data del fallimento), fosse intervenuto alcun passaggio delle informazioni in cui si sostanziava la tecnologia. In diversi casi, al momento della stipula dei contratti di licenza, Bio-On non aveva neppure depositato domande di brevetto in relazione ai vari campi applicativi oggetto dei contratti. Alla chiusura dell'esercizio, dunque, la licenziataria non aveva acquisito alcun beneficio suscettibile di determinare la rilevazione del ricavo in bilancio. Le licenziatarie non avrebbero potuto trarre altri flussi finanziari in ragione dei contratti di licenza, tra l'altro, in quanto non possedevano le informazioni relative alla tecnologia, non potevano cedere il contratto senza il consenso di Bio-On, e dipendevano da Bio-On quanto alla fornitura di materia prima, il PHA. Secondo i principi contabili di riferimento, la

rilevazione del ricavo sarebbe dovuta avvenire, allora, “mano a mano” che le prestazioni di Bio-on fossero state adempiute e la licenziataria fosse stata messa in condizione di sfruttare la tecnologia oggetto del contratto - e quindi certamente non al 31.12.2018, quando nessun servizio era stato ancora prestato.

Rispetto all’iscrizione dei ricavi relativi alle c.d. “Licenze Applicazioni” rileva, per talune delle operazioni, un ulteriore profilo di falsità contabile. In alcuni casi, infatti (Aldia e Liphe in particolare, ma anche U-Coat, nei limiti più avanti illustrati), Bio-On ha rilevato nei bilanci consolidati il ricavo maturato nei confronti della società partecipata, nonostante la licenziataria fosse controllata da Bio-On – in ipotesi, cioè, in cui il risultato dell’operazione si sarebbe dovuto integralmente consolidare, elidere dal bilancio.

Il falso ricavo iscritto nei bilanci al 31.12.2016 origina da un’operazione contrattuale di natura diversa, a carattere finanziario, fatta figurare in bilancio invece fra i “ricavi da vendite”. L’operazione predisposta da Bio-On con la controparte SECI è articolata e complessa, e di seguito meglio illustrata. In estrema sintesi, tuttavia, si trattava di un finanziamento di SECI a Bio-On, corrisposto immediatamente, a fronte dell’opzione attribuita a SECI, da esercitarsi in futuro, di acquisto del 25% delle partecipazioni di Bio-On Plants s.r.l. Qualificando il corrispettivo come pagamento anticipato del prezzo sulle partecipazioni che sarebbero state acquisite in futuro, il ricavo non si sarebbe potuto rilevare in bilancio per il principio di competenza – in mancanza del trasferimento del titolo di proprietà. Anche qualificando il corrispettivo, in alternativa, come prezzo del diritto d’opzione che Bio-On concedeva e SECI immediatamente acquisiva, il relativo ricavo non si sarebbe potuto iscrivere fra i “ricavi da vendite”, ma si sarebbe dovuto rilevare nella parte del bilancio relativa ai proventi ed oneri finanziari – ininfluenti ai fini dell’EBITDA, che costituiva invece il parametro su cui il mercato valutava il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale da parte di Bio-On. L’iscrizione in bilancio del ricavo fra quelli da “vendite”, nel conto economico, è stata giustificata in bilancio con riferimento all’asserita riferibilità del corrispettivo, anche, ad uno studio di fattibilità e ad un diritto di licenza ceduti alla controparte. Tale giustificazione, tuttavia, era del tutto pretestuosa, non essendo in alcun modo fondata sui rilevanti contratti o su emergenze di altra natura.

Nella sezione che segue vengono illustrati i profili di falsità dei bilanci sopra sinteticamente illustrati, con riferimento a ciascuna delle operazioni contrattuali associate ai ricavi iscritti in bilancio, in relazione ai bilanci 2015, 2016, 2017 e 2018. L’esposizione soffre di un discreto tasso di ripetitività, che consente tuttavia di compendiare individualmente, per ciascuna operazione, tutti gli argomenti di rilievo per il raggiungimento delle relative conclusioni. Talora, a fronte di articolati contrattuali per larga parte sovrapponibili, le motivazioni richiamano considerazioni precedentemente svolte. Gli argomenti difensivi, per la più larga parte comuni alle difese di tutti gli imputati, vengono considerati per temi.

L'analisi dei singoli ricavi è preceduta alla ricostruzione dei principi contabili applicabili alla rilevazione dei ricavi – ricostruzione in relazione alla quale non sono emerse sostanziali divergenze in dibattimento, con le precisazioni di seguito illustrate.

I principi contabili relativi alla rappresentazione in bilancio delle operazioni con società partecipate sono richiamati nel contesto dell'analisi dei bilanci al 31.12.2018, rispetto ai quali esclusivamente rilevano.

A. LA FALSITÀ DEI BILANCI

La disciplina del bilancio d'esercizio è dettata agli artt. 2423 e ss. c.c. L'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), istituito nel 2001 con la veste giuridica di fondazione, emana e periodicamente aggiorna i c.d. 'principi contabili italiani', o 'principi OIC', che interpretano la disciplina civilistica in materia di bilancio d'esercizio. La legge 116/2014, di conversione del D.L. 116/2014, ha riconosciuto il ruolo e le funzioni dell'OIC con l'introduzione degli artt. 9 *bis* e 9 *ter* nel testo del d.lgs. 38/2005. L'art. 9 *bis* del d.lgs. 38/2005 prevede tra l'altro alla lettera a) che l'OIC "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile". Fra le altre funzioni individuate all'art. 9 *bis*, l'OIC offre supporto a Parlamento e Governo in materia di normativa contabile, ed esprime i pareri previsti per legge o richiesti da istituzioni pubbliche. Partecipa inoltre al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.

A partire dall'entrata in vigore del Regolamento UE 1606/2002, direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, le fonti europee prevedono l'obbligo per alcuni tipi di società, e la facoltà per altre, di redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali emanati dall'*International Accounting Standards Boards* ("IASB"). Le modifiche ai principi contabili internazionali vengono recepite con Regolamento della Commissione Europea. I principi contabili più risalenti sono indicati con l'acronimo "IAS", mentre i più recenti con l'acronimo "ISFR". Come specificato nel d.lgs. 38/2005, la redazione del bilancio consolidato secondo i principi IASB/ISFR è obbligatoria per le società quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro paese dell'Unione Europea, oltre che altre categorie di società. L'applicazione dei principi contabili internazionali è invece facoltativa per le società emittenti strumenti finanziari negoziati in sistemi di negoziazione multilaterale.

Per ciascuna delle annualità oggetto di contestazione, Bio-On ha indicato in bilancio di aver redatto i bilanci consolidati in conformità ai principi contabili internazionali IASB/ISFR, e i bilanci d'esercizio in conformità alla disciplina di cui all'art. 2423 e ss. c.c., ai principi contabili nazionali e alle interpretazioni fornite dall'OIC.

1. NORME E PRINCIPI CONTABILI RILEVANTI PER I BILANCI D'ESERCIZIO

Fra le norme civilistiche sulla redazione del bilancio d'esercizio, l'art. 2423 c.c. enuncia il principio fondamentale secondo cui il bilancio deve essere redatto "con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio". L'art. 2423 *bis* c.c. enuncia i principi che devono essere osservati nella redazione del bilancio, fra cui il principio di prudenza, il principio di

competenza, e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (esplicitato al co. 1 *bis* con l'intervento riformatore di cui al d.lgs. 139/2015).

1.1. FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Principio OIC 11 illustra ulteriormente i c.d. postulati di bilancio, ossia i principi generali di redazione del bilancio d'esercizio, interpretando il contenuto degli artt. 2423 e 2423 *bis* del codice civile. Nel periodo rilevante ai fini dell'imputazione, si sono succedute due diverse versioni dell'OIC 11: la versione del 2005 (applicabile ai bilanci 2015, 2016, e 2017) e la versione 2018 (applicabile all'ultimo bilancio d'esercizio approvato da Bio-ON).

1.1.1. IL PRINCIPIO OIC 11 – VERSIONE 2005

Con riferimento alla rilevazione dei ricavi, i due postulati più rilevanti sono quelli della "competenza" e della "prudenza".⁶³

In particolare, per declinare il **principio di competenza**, l'OIC 11 - Versione 2005 affermava che *"L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)"*; con riferimento ai ricavi specificava che *"I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili"*.

Relativamente alla **prudenza**, l'OIC 11 - Versione 2005 chiariva che: *"Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio"* e *"rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio"*, precisando che *"I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto"*.

1.1.2. IL PRINCIPIO OIC 11 - VERSIONE 2018

La versione del Principio OIC 11 come emendata nel 2018 enuncia i principi di competenza e prudenza *"con formulazioni che riprendono testualmente l'art. 2423-bis del codice civile e che quindi nella sostanza non modificano quanto già presente nell'OIC 11 (versione 2005)"*.⁶⁴

In riferimento alla **prudenza**, in particolare, l'OIC 11 - Versione 2018 recita:

⁶³ Consulenza Mattei, p. 11.

⁶⁴ Così, Consulenza Mattei, p. 13.

L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza." (§ 16).

Come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 5, del codice civile, il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. [...]” (§ 17).

L'art. 2423-bis comma 1, n. 2, del codice civile, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.” (§ 18).

In riferimento alla **competenza**, l'OIC 11 - Versione 2018 prevede quanto segue:

L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio (§ 29).

Come sottolineato anche dai consulenti della difesa,⁶⁵ il nuovo OIC 11 – Versione 2018, elaborava anche sul concetto di **'unità elementare di contabilizzazione'**, che richiede un possibile processo di **'segmentazione o aggregazione'** delle obbligazioni di uno o più contratti. In particolare, al fine di perseguire la prescrizione civilistica secondo cui **"la rilevazione e la presentazione delle voci"** deve essere **"effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"** (art. 2423-bis, comma 1, codice civile), l'OIC 11 - Versione 2018 afferma che:

La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici”.

L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria (§ 27).

I consulenti della difesa hanno sottolineato come l'esplicitazione del concetto di **'prevalenza di aspetti sostanziali su quelli formali'** *"sollecita certamente il redattore del bilancio a prestare attenzione alla autonomia o interdipendenza delle obbligazioni derivanti da una*

⁶⁵ Consulenza Mattei, pp. 13-14.

*operazione. Tuttavia, è anche doveroso menzionare il fatto che, in assenza di un principio contabile sui ricavi, declinare operativamente questo concetto per la rilevazione dei ricavi può richiedere al redattore del bilancio un utilizzo estremamente ampio delle discrezionalità interpretava”.*⁶⁶

1.2. I PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI RICAVI

Nel periodo dei bilanci oggetto di imputazione, i principi contabili italiani non contemplavano uno specifico principio dedicato alla rilevazione dei ricavi. L’OIC 34, in materia di rilevazione dei ricavi, è divenuto applicabile solo dal 1.1.2024. I consulenti della difesa hanno sottolineato che *“nell’assenza di un principio contabile dedicato ai ricavi, le regole di rilevazione e valutazione dei ricavi sono fornite dai principi OIC per gli esercizi in esame (2015-2018) sono estremamente generiche e conseguentemente forniscono un supporto molto limitato al redattore del bilancio che è chiamato ad uno sforzo interpretativo particolarmente sfidante, soprattutto in caso di contratti e transazioni complesse come quelle che caratterizzano l’attività di Bio-On e in generale la cessione di licenze”.*⁶⁷

L’identificazione dei principi contabili nazionali rilevanti per la rilevazione dei ricavi in relazione ai bilanci d’esercizio 2015-2018 non è risultata controversa in dibattimento. In particolare, in difetto di disposizioni volte a disciplinare specificamente la rilevazione dei ricavi di vendita, vengono in considerazione: il principio OIC 15, rubricato “Crediti”, nelle due successive versioni del giugno 2014 e del dicembre 2016; ed il principio OIC 23, rubricato “Lavori in corso su ordinazione”, nelle due successive versioni del 2014 e del 2016.

1.2.1. IL PRINCIPIO OIC 15 – VERSIONE 2014

Il principio OIC 15 – Crediti, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, e viene in considerazione indirettamente nella rilevazione dei ricavi.

L’OIC 15, nella versione 2014, nel disciplinare le regole di iscrizione e valutazione dei crediti in bilancio, includeva le seguenti indicazioni rispetto alla rilevazione dei ricavi:

“Prescindendo dai casi particolari, i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- **il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;***
- **lo scambio è già avvenuto**, si è cioè **verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà**. In caso di vendita di beni tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di*

⁶⁶ Consulenza Mattei, p. 14.

⁶⁷ Consulenza Mattei, p. 10.

compravendita. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto **quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata**" (OIC 15, versione 2014 § 20).

1.2.2. IL PRINCIPIO OIC 15 – VERSIONE 2016

Nel 2016, a seguito della riforma del bilancio civilistico ex d.lgs. 139/2015, l'OIC 15 è stato modificato anche nel paragrafo dedicato alla rilevazione dei ricavi, nei seguenti termini:

"I crediti originati da ricavi per operazioni di **vendita di beni** sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale **parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici**. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

- a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
- b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
- c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

I crediti originati da ricavi **per prestazioni di servizi** sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè **la prestazione è stata effettuata**" (§ 29).

Come emerge dal confronto fra le due versioni dell'OIC 15, viene tra l'altro eliminato l'inciso iniziale "*Prescindendo dai casi particolari*", e viene precisato il parametro alla luce del quale apprezzare **l'inalterato criterio del passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, ovvero "il trasferimento dei rischi e benefici"**.⁶⁸ Come evidenziato da diversi consulenti, tale locuzione richiama indirettamente la previsione del principio contabile internazionale allora vigente, ossia lo IAS 18, incardinato – come più avanti illustrato - sulla nozione di trasferimento dal venditore all'acquirente dei "*rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni*" (IAS 18, § 14).⁶⁹

⁶⁸ La Relazione Corbella sintetizza efficacemente l'impatto della modifica, osservando che "l'OIC 15 del dicembre 2016 pertanto lega il passaggio sostanziale del titolo di proprietà – *conditio sine qua non della rilevazione del credito e del ricavo da cui ha avuto origine* – al trasferimento dei rischi e dei benefici dal cedente al cessionario".

⁶⁹ Consulenza Mattei, p. 12. Diversamente, la Consulenza Gualtieri suggerisce un "disallineamento" fra i criteri "sostanzialistici" dello IAS 18 e i criteri "formalistici" dello OIC-15 Versione 2005 e "ibridi" dello

1.3. QUADRO SINTETICO

Come efficacemente compendiato nella Consulenza Mattei:⁷⁰

Per concludere e sintetizzare, quindi, la rilevazione dei ricavi derivanti dalla cessione di un bene (o un diritto, quale una licenza) richiede che il redattore del bilancio verifichi:

- nell'esercizio 2015: che sia avvenuto il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà del bene;
- negli esercizi 2016 e 2017: che sia avvenuto il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà del bene, assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e benefici;
- nell'esercizio 2018: che, dopo una verifica dell'unità elementare di contabilizzazione, sia avvenuto il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà del bene, assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e benefici.

2. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Come è emerso pacificamente in dibattito, i principi contabili internazionali rilevanti ai fini della rilevazione dei ricavi nei bilanci consolidati di cui all'imputazione sono da individuarsi nello IAS 18, in relazione ai bilanci consolidati al 2015, 2016 e 2017, e nello IFRS 15, in relazione al bilancio consolidato 2018.⁷¹

Come puntualmente evidenziato dai consulenti, oltre ai principi contabili, lo IASB rende disponibili altri documenti che risultano utili alla comprensione ed interpretazione dei principi contabili, e segnatamente: le considerazioni tecniche formulate dallo IASB per l'adozione di un certo principio contabile (c.d. "*Basis for conclusions*"), e gli esempi che illustrano in concreto alcune fattispecie trattate dal principio (c.d. "*Illustrative Examples*").⁷² Tali ulteriori documenti, pur non essendo recepiti nei regolamenti della Commissione Europea di ricezione dei principi contabili internazionali, e non essendo

OIC-15 Versione 2016, con significative ricadute sulle incertezze interpretative per i redattori del bilancio di società che avessero redatto tanto il bilancio d'esercizio quanto il bilancio consolidato. La conclusione cui giunge la Consulenza Gualtieri non è tuttavia sorretta da persuasive argomentazioni, non risultando in primo luogo autoevidente che lo OIC-15 Versione 2005, che esplicita il criterio del passaggio sostanziale e non formale della proprietà, sia improntato a criteri "formalistici" come ritenuto dal consulente. In particolare, non risulta in alcun modo argomentata l'affermazione secondo cui "*Come si vede, sebbene il principio faccia riferimento "al passaggio sostanziale e non formale" del titolo di proprietà, i casi da esso citati in cui "convenzionalmente" si ritiene verificato il passaggio di proprietà hanno tutti natura formale*". Invero, i tre esempi citati nel principio OIC-15 evidenziano la necessità dell'effettivo ottenimento da parte dell'acquirente del bene o servizio oggetto del contratto (il possesso della cosa mobile; la prestazione del servizio, la consegna della cosa di cui il venditore abbia riservato a sé la proprietà fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo), con irrilevanza – ai fini della rilevazione del ricavo in bilancio - delle valutazioni sulla titolarità formale del diritto ad ottenere il bene o il servizio.

⁷⁰ Consulenza Mattei, p.14.

⁷¹ Relazione Marchese-Casò, p. 56; Consulenza Corbella, p. 52 e ss.; Consulenza Mattei, p. 10 e 14 e ss.

⁷² Consulenza Mattei, p.9. Diversamente, non evidenzia tale distinzione la Consulenza Meo.

quindi ufficialmente tradotti, rappresentano guide interpretative per l'applicazione dei relativi principi.

2.1. IL PRINCIPIO IAS 18 IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI RICAVI

Il principio IAS 18, vigente fino al 31.12.2017, specificava al paragrafo 1 che i ricavi possono essere originati sia da cessioni di beni (derivanti da processi di trasformazione o da semplici operazioni di rivendita), sia da prestazioni di servizi, generalmente oggetto di contratti che estendono la loro efficacia nel corso di un determinato periodo di tempo.

Al paragrafo 14, lo IAS 18 affrontava il tema della tempistica della rilevazione dei ricavi, prevedendo quanto segue:

I ricavi dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'entità ha **trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici** connessi alla proprietà dei beni;
- b) l'entità smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
- d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'entità; e
- e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

In particolare, con riferimento al **momento del "trasferimento dei rischi e dei benefici"** connessi alla proprietà dei beni, il paragrafo 15 dello IAS 18 affermava che:

la valutazione del momento in cui l'entità ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà richiede una disamina dei contenuti dell'operazione. Nella maggior parte dei casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà coincide con il trasferimento della titolarità, o del possesso, all'acquirente. Questo succede per la maggior parte delle vendite al dettaglio. In altri casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà avviene in un momento differente da quello del trasferimento della titolarità o del possesso.

Il successivo paragrafo 16 dello IAS 18 specificava: *"se l'entità conserva rischi significativi connessi con la proprietà, l'operazione non può essere classificata come vendita e non si possono rilevare ricavi"*, e forniva esempi di situazioni in cui l'entità cedente conserva significativi rischi e benefici:

- (a) quando l'entità mantiene un **impegno per risultati insoddisfacenti** non coperti dalle normali clausole di garanzia;
- (b) **quando il conseguimento di ricavi da una vendita dipende dai ricavi realizzati dall'acquirente** dalla vendita dei beni stessi;
- (c) quando è **prevista l'installazione dei beni e l'installazione, che l'entità non ha ancora completato**, è una parte importante del contratto;

(d) quando **l'acquirente ha il diritto di revocare l'acquisto** per un motivo specificato nel contratto di vendita e l'entità è incerta sulle probabilità del reso".

Il paragrafo 18 dello IAS 18, precisava infine che *"i ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'entità. In alcuni casi, ciò può non essere probabile fino al momento della riscossione del corrispettivo o del venir meno dell'incertezza"*. Il par. 18 chiariva in particolare che, nel caso in cui **l'incertezza relativa all'incasso** sussista fin dal momento della transazione, per il relativo importo **non dovrebbe rilevarsi alcun ricavo**. Diversamente, nel caso di una incertezza, **sopraggiunta** successivamente alla vendita, ed avente ad oggetto l'incasso del credito nel frattempo rilevato *"il valore non riscuotibile o il valore la cui riscossione non è più probabile è rilevato come costo invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato"*.

Per quanto concerne, invece, **i ricavi derivanti da prestazioni di servizi**, lo IAS 18 proponeva il **"metodo della percentuale di completamento"**. In particolare, il paragrafo 20 dello IAS 18 stabiliva che:

quando il risultato di una operazione avente ad oggetto una prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti dall'operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio. Il risultato di un'operazione può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente **misurato**;
- (b) è **probabile che i benefici** economici derivanti dall'operazione affluiranno all'entità;
- (c) **lo stadio di completamento** dell'operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente **misurato**;
- (d) i costi sostenuti per l'operazione e i **costi da sostenere** per completarla possono essere **attendibilmente calcolati**.

Così facendo, ai sensi del par. 21, i ricavi per i servizi sono rilevati *"nel periodo amministrativo nel quale i servizi sono prestati"*.

I paragrafi da 29 a 34 dello IAS 18 sono invece dedicati ai ricavi derivanti **dall'utilizzo dei beni dell'impresa da parte di terzi, con conseguimento di interessi, royalties e dividendi**. Le previsioni richiamate prevedono quanto segue:

29. I ricavi che derivano dall'utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'entità che generano interessi, royalties e dividendi devono essere rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 30 quando:

- a) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'entità; e
- b) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato.

30. I ricavi devono essere rilevati applicando i seguenti criteri:

- a) l'interesse deve essere rilevato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo come illustrato nello IAS 39 paragrafi 9 e AG5-AG8;
- b) le royalties devono essere rilevate con il principio della competenza, secondo la sostanza dell'accordo relativo; e
- c) i dividendi devono essere rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento. [...].

32. Quando, prima dell'acquisizione di un investimento fruttifero, sono maturati interessi non corrisposti, gli interessi successivamente incassati sono ripartiti tra l'esercizio antecedente all'acquisizione e quello successivo; soltanto la quota successiva all'acquisizione è rilevata come ricavo.

33. Le royalty maturano secondo quanto previsto dall'accordo relativo e sono, solitamente, rilevate con questo criterio a meno che, considerando il contenuto dell'accordo, sia più appropriato rilevare i ricavi adottando un altro criterio sistematico e razionale.

34. I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'entità. Tuttavia, quando c'è incertezza sulla recuperabilità di un valore già compreso nei ricavi, il valore non recuperabile o il valore il cui recupero non è più probabile, è rilevato come costo, invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.

Il paragrafo 13 dello IAS 18 prescrive infine, significativamente, di **identificare le singole operazioni contenute in un contratto** “allo scopo di riflettere la sostanza economica dell’operazione stessa”, in modo da trattare distintamente obbligazioni contenute nello stesso contratto se riguardano operazioni diverse, e trattare congiuntamente più operazioni “*quando esse sono così strettamente legate che il risultato commerciale non può essere valutato senza fare riferimento alle varie operazioni come ad un unico insieme*”.

2.2. GLI ‘ESEMPI ILLUSTRATIVI’ DELLO IAS 18 SULLA CONCESSIONE DI LICENZE

Come evidenziato da tutti i consulenti, alcune indicazioni sulla rilevazione dei ricavi derivanti dalla concessione di licenze, più ridotte rispetto all’ampia trattazione che sarà svolta nell’IFRS 15, sono contenute nel paragrafo 20 degli “*Illustrative Examples*” dello IAS 18.⁷³ Come già ricordato, non si tratta di enunciati prescrittivi, ma solo esemplificativi. Nel paragrafo in questione, in particolare,

- veniva specificato che la rilevazione dei ricavi avviene **in base alla sostanza del contratto**;
- fra gli esempi, si considerava l’ipotesi in cui il licenziante ha il diritto di utilizzare una tecnologia per un certo periodo (“**right to use**” nella versione inglese), indicando che la rilevazione dei ricavi doveva essere distribuita nel corso della durata del contratto (“**over time**”);

⁷³ Consulenza Mattei, p. 18.

- veniva quindi considerata la **casistica** suscettibile di portare alla contabilizzazione del ricavo in un momento determinato (“**at a point in time**”) considerando in particolare che *“l’assegnazione di diritti per un compenso fisso o una garanzia non rimborsabile sulla base di un contratto non annullabile che permette al licenziatario di poter utilizzare liberamente questi diritti e senza che il licenziante abbia ulteriori obbligazioni è, in sostanza, una vendita. Un esempio è un accordo di licenza per l’utilizzo di software quando il licenziante non ha obblighi successivi alla consegna.”*, o la licenza per la distribuzione di un film, quando non è previsto che il licenziante riceva entrate dai ricavi al botteghino.

2.3. QUADRO SINTETICO

Come efficacemente sintetizzato nella Consulenza Mattei:

con riferimento alla tipologia di operazioni poste in essere da Bio-On negli esercizi considerati, lo IAS 18 richiede:

1. di separare e trattare distintamente “operazioni” contenute nel medesimo contratto quando riguardano obbligazioni diverse oppure in alternativa di applicare i criteri di rilevazione a più operazioni nel loro complesso quando esse sono così strettamente legate che il risultato commerciale non può essere valutato senza fare riferimento alle varie operazioni come a un unico insieme;
2. di valutare se l’assegnazione di diritti di utilizzo della proprietà intellettuale si configuri come vendita sulla base delle indicazioni del paragrafo 20 dell’Appendice dello IAS 18;
3. di valutare se al momento del perfezionamento del contratto i rischi significativi e i benefici siano stati trasferiti al licenziatario.

2.4. L’IFRS 15

L’IFRS 15, applicabile a partire del bilancio consolidato 2018, definisce le modalità di contabilizzazione dei ricavi derivanti da un contratto, identificando i passaggi da seguire in successione.

2.4.1. LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RILEVAZIONE DEI RICAVI

In primo luogo, in forza dell’IFRS 15, paragrafo 9, un contratto con un cliente può essere contabilizzato nel momento del suo perfezionamento solo se, in tale momento, sono soddisfatte **tutte le condizioni** elencate, che concernono i profili dell’effettività e della completezza dell’accordo. In particolare si legge:

L’entità deve contabilizzare il contratto con il cliente che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio solo se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

- a) le parti del contratto hanno approvato il contratto (per iscritto, oralmente o nel rispetto di altre pratiche commerciali abituali) e si sono impegnate ad adempiere le rispettive obbligazioni;

- b) l'entità può individuare i diritti di ciascuna delle parti per quanto riguarda i beni o servizi da trasferire;
- c) l'entità può individuare le condizioni di pagamento dei beni o servizi da trasferire;
- d) il contratto ha sostanza commerciale (ossia il rischio, la tempistica o l'importo dei flussi finanziari futuri dell'entità sono destinati a cambiare a seguito del contratto) e
- e) è probabile che l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni o servizi che saranno trasferiti al cliente. Nel valutare la probabilità di ricevere l'importo del corrispettivo, l'entità deve tener conto solo della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto. Se il corrispettivo è variabile, l'importo del corrispettivo al quale l'entità avrà diritto può essere inferiore al prezzo stabilito nel contratto, perché l'entità potrebbe concedere al cliente uno sconto sul prezzo (cfr. paragrafo 52).

Il par. 10 specificava che il contratto è l'accordo fra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili, e che l'esigibilità è disciplinata dalla legge.

La Consulenza Marchese-Casò si sofferma sulla genesi del criterio di cui al par. 9(e) dell'IFRS 15, evidenziando che *“la condizione oggetto di esame è funzionale alla verifica della validità del contratto e della ‘genuinità’ della transazione da esso disciplinata”*, e ricordando che *“nel valutare la probabilità di incassare il corrispettivo ad essa dovuto un'entità deve, in primo luogo, determinare l'importo di quest'ultimo (...); la probabilità di incasso del corrispettivo deve essere verificata considerando la capacità finanziaria del cliente e l'intenzione del cliente di pagarlo”*.⁷⁴

2.4.2. L'IDENTIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE OBLIGATIONS

Il secondo passaggio consiste nel considerare se i beni e servizi premessi nel contratto (fra cui, ai sensi del par. 26, lett. i, la concessione di licenze) siano fra loro distinti o costituiscano una unitaria obbligazione di fare (*“performance obligation”*).⁷⁵ In particolare, rilevano i paragrafi 27-29 di seguito riportati:

27. Il bene o servizio promesso al cliente è **distinto** se sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri:

- a) **il cliente può usufruire del bene o servizio** o preso **singolarmente** o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente (ossia il bene o servizio è per sua natura tale da poter essere distinto) e
- b) **la promessa** dell'entità di trasferire al cliente il bene o servizio **può essere distinta** da altre promesse contenute nel contratto (ossia la promessa di trasferire il bene o servizio è distinta nell'ambito del contratto).

28. Il cliente può usufruire del bene o servizio conformemente al paragrafo 27, **lettera a)**, se il bene o servizio può essere utilizzato, consumato, venduto per un importo superiore al suo valore di «rottamazione» o altrimenti detenuto secondo modalità che generano **benefici economici**. Per alcuni beni o servizi, il cliente può usufruire del bene o servizio preso

⁷⁴ Relazione Marchese-Casò, p. 59.

⁷⁵ IFRS 15, par. 22-25.

singolarmente. Per altri beni e servizi, il cliente può usufruire del bene o servizio solo in combinazione con altre risorse facilmente disponibili. Una **risorsa facilmente disponibile è un bene o servizio venduto separatamente** (dall'entità stessa o da un'altra entità) o **una risorsa che il cliente ha già ricevuto dall'entità** (compresi beni o servizi che l'entità ha già trasferito al cliente ai sensi del contratto) o a seguito di altre operazioni o eventi. Vari fattori possono indicare che il cliente può usufruire del bene o servizio preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili: il fatto che l'entità venda di norma il bene o servizio separatamente ne è un esempio.

29 Per valutare se le promesse dell'entità di trasferire beni o servizi al cliente possano essere distinte a norma del paragrafo 27, **lettera b)**, l'obiettivo è determinare **se la natura della promessa, nell'ambito del contratto, sia il trasferimento di ciascuno di tali beni o servizi individualmente o invece il trasferimento di uno o più insieme di elementi** di cui i beni o servizi promessi sono input. Seguono **esempi** di situazioni che indicano che due o più promesse di trasferire beni o servizi al cliente non possono essere distinte:

- a) l'entità fornisce un importante servizio di integrazione dei beni o servizi con altri beni o servizi promessi nel contratto in una combinazione di beni o servizi che costituiscono il prodotto o i prodotti per i quali il cliente ha concluso il contratto. In altri termini, l'entità utilizza i beni o servizi come input per produrre o fornire l'insieme o gli insieme di prodotti specificati dal cliente. L'insieme o gli insieme di prodotti potrebbero comprendere più di una fase, elemento o unità;
- b) uno o più dei beni e servizi modificano o adattano in maniera significativa o sono modificati o adattati in maniera significativa da uno o più degli altri beni o servizi promessi nel contratto;
- c) **i beni o servizi sono fortemente interdipendenti o interconnessi**. In altri termini, ognuno dei beni o servizi è significativamente influenzato da uno o più degli altri beni o servizi oggetto del contratto. Per esempio, in alcuni casi due o più beni o servizi si influenzano in misura significativa tra loro perché **l'entità non sarebbe in grado di soddisfare la sua promessa trasferendo ciascuno dei beni o servizi in modo indipendente**.

2.4.3. DETERMINAZIONE DEL PREZZO E RIPARTIZIONE FRA *PERFORMANCE OBLIGATIONS*

Il terzo passaggio consiste nell'identificazione del prezzo della transazione, definito come l'importo del corrispettivo a cui l'entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi (IFRS 15, paragrafo 47).

L'entità ripartisce il prezzo della transazione tra ciascuna delle *performance obligations* sulla base del prezzo di vendita a sé stante di ciascun bene/servizio promesso nel contratto (IFRS 15, paragrafo 76). Qualora il prezzo di vendita a sé stante non sia direttamente individuato, l'entità deve stimarlo. L'IFRS 15 fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità con cui effettuare tale stima (IFRS 15, paragrafo 79).

2.4.4. RILEVAZIONE DEL RICAVO QUANDO (*AT A POINT IN TIME*) O MAN MANO CHE (*OVER TIME*) L'ENTITÀ ADEMPIE LA *PERFORMANCE OBLIGATION*

Secondo quanto stabilito al **paragrafo 31** dell'IFRS 15, "l'entità deve rilevare i ricavi quando (o man mano che) adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio (ossia l'attività) promesso. **L'attività è trasferita quando (o man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo**".

Come specificato al **paragrafo 33** dell'IFRS 15, per "**controllo**" si intende "**la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti**. Il controllo include la capacità di impedire ad altre entità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne benefici. I benefici dell'attività sono i flussi finanziari potenziali (flussi in entrata o risparmi sui flussi in uscita) che possono essere ottenuti direttamente o indirettamente in vari modi". Fra i vari modi con cui il cliente può ottenere i benefici futuri il principio menziona: l'uso dell'attività per la produzione di beni o la prestazione di servizi; l'uso dell'attività per aumentare il valore di altre attività; l'uso dell'attività per estinguere passività o ridurre oneri; la vendita o lo scambio dell'attività; l'impegno dell'attività a garanzia di un prestito e il (semplice) possesso dell'attività.

Il paragrafo 35 dell'IFRS 15 elenca criteri il cui (alternativo) soddisfacimento porta a concludere che il controllo del bene o servizio viene trasferito nel corso del tempo (*over time*):⁷⁶

L'entità trasferisce il controllo del bene o servizio nel corso del tempo, e pertanto adempie l'obbligazione di fare e rileva i ricavi nel corso del tempo, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

- a) il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua (cfr. paragrafi B3-B4);
- b) la prestazione dell'entità crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente controlla man mano che l'attività è creata o migliorata (cfr. paragrafo B5) o
- c) la prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo per l'entità (cfr. paragrafo 36) e l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata (cfr. paragrafo 37).

⁷⁶ La Consulenza Mattei sottolinea al riguardo che: "l'IFRS 15 stabilisce in modo positivo i requisiti affinché un'obbligazione di fare sia "adempita nel corso del tempo (*over time*)", identificando per differenza le obbligazioni di fare che si adempiono "in un determinato momento (*at a point in time*)". Ciò dipende anche dal fatto che il modello di riconoscimento dei ricavi *over time* di fatto comporta il riconoscimento dei ricavi prima che l'obbligazione sia completamente adempita e quindi "anticipa" la rilevazione dei ricavi rispetto ad un riconoscimento *at a point in time*.

Il paragrafo 38, con riferimento alle ipotesi in cui l'attività sia trasferita in un determinato momento (*"at a point in time"*) esplicita i criteri **per determinare il momento** in cui il cliente acquisisce il controllo dell'attività promessa e in cui l'entità adempie l'obbligazione di fare. In particolare, si prevede che il redattore del bilancio, oltre a esaminare gli elementi del **paragrafo 33**, prenda **"in considerazione gli elementi indicativi del trasferimento del controllo"**, tra cui rientrano, tra l'altro, i seguenti:

- a) l'entità **ha il diritto attuale al pagamento** per l'attività: se il cliente è obbligato attualmente a pagare per l'attività, questo fatto può indicare che il cliente ha acquisito la capacità di decidere dell'uso dell'attività ottenuta in cambio e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti;
- b) il cliente **possiede il titolo di proprietà** dell'attività: il titolo di proprietà può indicare quale parte del contratto ha la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti o di limitare l'accesso di altre entità ai benefici. Di conseguenza, il trasferimento del titolo di proprietà dell'attività può indicare che il cliente ha acquisito il controllo dell'attività. Se l'entità mantiene il titolo di proprietà solo in quanto protezione contro il mancato pagamento da parte del cliente, i diritti così conservati dell'entità non impediscono al cliente di acquisire il controllo dell'attività in questione;
- c) l'entità **ha trasferito il possesso materiale dell'attività**: il fatto che il cliente abbia il possesso materiale dell'attività può indicare che il cliente ha la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti o di limitare l'accesso di altre entità ai benefici. Tuttavia, il possesso materiale può non coincidere con il controllo dell'attività. Per esempio, in taluni accordi di riacquisto e in taluni accordi di consegna in conto vendita, il cliente o consegnatario può avere il possesso materiale dell'attività di cui l'entità ha il controllo. All'inverso, in taluni accordi di vendita con consegna differita, l'entità può avere il possesso materiale dell'attività di cui il cliente ha il controllo. I paragrafi B64-B76, B77-B78 e B79-B82 forniscono indicazioni sulla contabilizzazione rispettivamente degli accordi di riacquisto, degli accordi di consegna in conto vendita e degli accordi di vendita con consegna differita;
- d) **al cliente spettano i rischi e i benefici significativi della proprietà dell'attività**: il trasferimento al cliente dei rischi e dei benefici significativi della proprietà dell'attività può indicare che il cliente ha acquisito la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Tuttavia, nel valutare i rischi e i benefici della proprietà dell'attività promessa l'entità non deve tener conto dei rischi che fanno sorgere un'obbligazione di fare separata in aggiunta all'obbligazione di trasferire l'attività. Per esempio, l'entità può avere trasferito al cliente il controllo dell'attività, senza però aver ancora adempiuto l'obbligazione di fare aggiuntiva di fornire il servizio di manutenzione relativo all'attività trasferita;
- e) **il cliente ha accettato l'attività**: l'accettazione dell'attività da parte del cliente può indicare che quest'ultimo ha acquisito la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti" (IFRS 15, § 38).

Quanto al momento di rilevazione dei ricavi derivanti da obbligazioni adempiute nel corso del tempo (*over time*), il paragrafo 39 prevede che l'impresa "deve rilevare i ricavi nel corso del tempo, valutando i progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di fare" (IFRS 15, § 39). In altre parole, si deve utilizzare il metodo della **percentuale di completamento** che prevede di riconoscere a conto economico una parte del prezzo pattuito **in ragione dei progressi fatti** nel corso dell'esercizio per adempiere all'obbligazione di fare. Infatti, l'IFRS 15 precisa che "La valutazione dei progressi deve consentire di riflettere quanto fatto dall'entità per trasferire al cliente il controllo dei beni o servizi promessi (ossia per l'adempimento da parte dell'entità dell'obbligazione di fare)" (IFRS 15, § 39).

2.4.5. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZE

L'IFRS 15 fornisce linee guida più dettagliate di quelle dello IAS 18 per l'analisi di specifiche operazioni di vendita, fra cui anche la cessione di licenze, disciplinata ai paragrafi B52-B63 dell'Appendice B, intitolata 'Guida operativa', che costituisce parte integrante del principio.⁷⁷

Al paragrafo B52 la **licenza** è definita come il contratto che "**conferisce al cliente diritti sulla proprietà intellettuale dell'entità**" fra cui rientrano: a) software e tecnologia; b) opere cinematografiche, opere musicali e altre creazioni per i media e l'industria dello spettacolo; c) franchising e d) brevetti, marchi commerciali e diritti di autore.

Nel procedere alla contabilizzazione dei contratti di cessione di licenze, il redattore del bilancio deve stabilire **se la promessa di concedere una licenza sia o meno distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto** (IFRS 15, §B53).

A questo punto si aprono due scenari alternativi:

- 1) Ai sensi del paragrafo B55 dell'IFRS 15,⁷⁸ **se la licenza non è distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto**, e l'insieme delle prestazioni promesse devono essere accorpate, si applica la disciplina generale dell'IFRS 15 per stabilire se si tratta di: un'obbligazione (comprendente la licenza promessa) da

⁷⁷ Consulenza Corbella, p. 55; Consulenza Mattei, p. 19 e ss.

⁷⁸ Il paragrafo B55 dell'IFRS 15 stabilisce che "Se la licenza non è distinta, l'entità deve applicare i paragrafi 31-38 per stabilire se si tratta di un'obbligazione di fare (comprendente la licenza promessa) adempiuta nel corso del tempo o adempiuta in un determinato momento". La stessa indicazione viene ribadita nella *Basis for Conclusion* 407, secondo cui se il cliente non può beneficiare della licenza da sola, o la licenza non può essere separata da altre promesse contenute nel contratto, la licenza non potrebbe considerarsi distinta dalle altre obbligazioni. Il redattore del bilancio dovrebbe quindi verificare quando l'unitaria obbligazione di fare è adempiuta sulla base di quando il bene o servizio (il risultato, indicato in inglese come "output") è trasferito al cliente.

adempiersi **nel corso del tempo** (*over time*), o di un'obbligazione (comprendente la licenza promessa) da adempiersi **in un determinato momento** (*at a point in time*);

- 2) Secondo quanto previsto dal paragrafo B56, se invece la promessa di concedere **la licenza è distinta** dagli altri beni o servizi promessi nel contratto e costituisce pertanto un'obbligazione di fare separata, è necessario valutare se la natura della promessa di concedere la licenza al cliente consiste nel conferire a quest'ultimo in alternativa uno dei seguenti diritti:
- a) **il diritto di accesso** alla proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel corso del periodo della licenza (e in questo caso il ricavo deve essere rilevato *over time* ai sensi del paragrafo B60); oppure
 - b) **il diritto di utilizzo** della proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel momento in cui la licenza è concessa (e in questo caso il ricavo deve essere rilevato *at a point in time* ai sensi del paragrafo B61).

L'IFRS 15 identifica il **diritto di accesso** e, per differenza da esso, il **diritto d'uso**. Rilevano in particolare le seguenti disposizioni:

B58: "La promessa dell'entità di concedere una licenza è, per sua natura, una promessa di concedere il **diritto di accesso** alla sua proprietà intellettuale se sono soddisfatte **tutte le condizioni seguenti**:

- (a) il contratto prescrive o il cliente si attende ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti (cfr. paragrafi B59 e B59A);
- (b) i diritti concessi dalla licenza espongono direttamente il cliente alle conseguenze positive o negative delle attività dell'entità di cui al paragrafo B58 lettera (a);
- (c) tali attività non determinano il concomitante trasferimento al cliente di un bene o servizio (cfr. paragrafo 25)";

B59: "Tra i fattori che possono indicare che un cliente potrebbe attendersi ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale, si possono citare le pratiche commerciali abituali dell'entità, le politiche aziendali da essa pubblicate o sue specifiche dichiarazioni. **Sebbene non determinante, l'esistenza di un interesse economico comune (per esempio, una royalty basata sulle vendite)** tra l'entità e il cliente riferito alla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti può altresì indicare che il cliente potrebbe ragionevolmente attendersi che l'entità porrà in essere le attività".

Paragrafo B59A: "Le attività dell'entità influiscono significativamente sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti quando:

- (a) vi è l'aspettativa che le attività **modifichino significativamente la forma** (per esempio, il design o il contenuto) **o la funzionalità** (ad esempio, la capacità di svolgere funzioni o compiti) della proprietà intellettuale; oppure

(b) la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale deriva o dipende sostanzialmente da tali attività (...)"

Pertanto, se la proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti **ha una significativa funzionalità a sé stante**, una parte sostanziale del beneficio della proprietà intellettuale deriva da tale funzionalità. Di conseguenza, **la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale non sarebbe influenzata significativamente dalle attività dell'entità**, a meno che dette attività ne modifichino significativamente la forma o la funzionalità. Tra i tipi di proprietà intellettuale che spesso dispongono di una significativa funzionalità a sé stante rientrano il software, le formule di composti biologici o di medicinali e i contenuti multimediali completi (per esempio, film, show televisivi e registrazioni musicali)".

B62: "Nel determinare se la licenza conferisce il diritto di accesso alla sua proprietà intellettuale o il diritto di utilizzarla, l'entità **non deve tenere conto dei seguenti fattori**:

(a) **restrizioni temporali**, geografiche o di utilizzazione: tali restrizioni costituiscono caratteristiche della licenza promessa e non consentono di determinare se l'entità adempie l'obbligazione di fare in un determinato momento o nel corso del tempo;

(b) **garanzie** date dall'entità **di possedere un brevetto valido per la proprietà intellettuale e che lo difenderà** contro ogni uso non autorizzato: la promessa di difendere il brevetto non costituisce un'obbligazione di fare, in quanto l'atto di difendere il brevetto protegge il valore delle attività dell'entità derivanti dalla proprietà intellettuale e fornisce al cliente l'assicurazione che la licenza trasferita è conforme alle specifiche della licenza promessa nel contratto".

Quanto al momento di rilevazione dei ricavi di contratti di cessione di licenze che sostanzino un "diritto d'accesso" il paragrafo B60, prevede:

B60: "Se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo B58, l'entità deve contabilizzare la promessa di concedere la licenza come obbligazione di fare adempiuta **nel corso del tempo**, perché il cliente riceverà e simultaneamente utilizzerà i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità consistente nel dare accesso alla sua proprietà intellettuale **man mano che la prestazione viene effettuata** (cfr. paragrafo 35, lettera a). L'entità deve applicare i paragrafi 39-45 per scegliere il metodo appropriato per valutare i progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di concedere l'accesso.

Quanto al momento di rilevazione dei ricavi di contratti di cessione di licenze che sostanzino un "diritto d'uso" il paragrafo B61, prevede:

B61: "Se i criteri di cui al paragrafo B58 non sono soddisfatti, la promessa dell'entità è per sua natura una promessa di concedere il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale **nella forma in cui essa esiste** (in termini di forma e di funzionalità) nel momento in cui la licenza è concessa al cliente. Ciò significa che il cliente può decidere dell'uso della licenza e trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti al momento in cui la licenza gli viene trasferita. L'entità deve contabilizzare la promessa di conferire il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale come obbligazione di fare adempiuta **in un determinato momento**. L'entità deve applicare il paragrafo 38 per determinare il momento in cui la licenza è trasferita al cliente.

Tuttavia, non possono essere rilevati ricavi per la licenza che conferisce il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale dell'entità prima dell'inizio del periodo durante il quale il cliente potrà utilizzare la licenza e utilizzarne i benefici. Per esempio, se il periodo di licenza del software inizia prima che l'entità fornisca (o renda altrimenti disponibile) al cliente un codice che consenta a quest'ultimo di utilizzare immediatamente il software, l'entità non dovrebbe rilevare i ricavi prima che il codice sia stato fornito (o reso altrimenti disponibile).

Come confermato da tutti i consulenti sentiti in dibattimento, anche nell'ipotesi della concessione di licenze identificabili in un *right to use*, e dunque da rilevare *at a point in time*, **il momento di rilevazione dei ricavi non si identifica necessariamente con quello della conclusione del contratto, ma va identificato applicando il criterio generale dell'acquisizione da parte del cliente del controllo sul bene/servizio trasferito, secondo quanto previsto ai paragrafi 31 e 38 dell'IFRS15.**⁷⁹

Posto l'accordo fra i consulenti circa la centralità del criterio del passaggio del controllo, le posizioni differiscono circa la rilevanza attribuita alle condizioni soggettive del cliente ai fini di tale valutazione. La Relazione Marchese-Casò, sulla scorta delle considerazioni espresse nelle *Basis for Conclusions* 120 e 121, osservano che per considerare trasferito il controllo sulla licenza "occorre che il cliente abbia la capacità di usufruire della licenza e di trarne i benefici". In questo contesto, la Relazione Marchese-Casò attribuisce rilievo anche alle condizioni soggettive del cliente, quali la disponibilità dei mezzi operativi e del personale necessari a sfruttare la licenza.⁸⁰ Diversamente, i consulenti della difesa sottolineano che, sebbene per verificare il trasferimento del controllo lo ISFR 15 richieda di porsi dalla prospettiva del cliente, ciò che rileva è che il cliente sia messo nelle condizioni oggettive di utilizzare bene, non la valutazione delle capacità soggettive del cliente di sfruttarlo. Così, ha spiegato efficacemente il prof. Mattei, nell'esempio del software di cui al paragrafo B61, ciò che rileva è che sia stato fornito al cliente il codice per attivare il software, non che il cliente abbia un computer aggiornato, o adeguate competenze informatiche per poter sfruttare il software.⁸¹ La divergenza teorica, come si vedrà, è irrilevante per gli esiti dell'accertamento atteso che, nel caso di specie, per rimanere nel parallelismo, non veniva fornito al cliente il codice per attivare il software né, nella maggior parte dei casi, il software stesso.

Tornando all'ipotesi in cui, nel contratto, la cessione della licenza non sia distinta da altre obbligazioni, come evidenziato nella Consulenza Mattei, la Basis for Conclusion 407 dell'ISFR 15 offre i criteri per individuare il momento di rilevazione dei ricavi.⁸² In

⁷⁹ Consulenza Mattei, pp. 20, 26-29 e ss.

⁸⁰ Consulenza Marchese-Casò, p.244.

⁸¹ Consulenza Mattei, p. 27-29.

⁸² Consulenza Mattei, p. 22.

particolare, nella Basis for Conclusion 407 – che, come sopra evidenziato, ha carattere orientativo e non vincolante – si legge che:

Se il cliente non può beneficiare della licenza da sola, e/o la licenza non può essere separata da altre promesse contenute nel contratto, la licenza non sarebbe distinta e quindi sarebbe combinata con le altre promesse (contenute nel contratto, ndr) (IFRS 15, § 30). L'entità determinerebbe quindi quando la singola obbligazione di fare è adempiuta sulla base di quando il bene o il servizio (ossia l'output) viene trasferito al cliente. Lo IASB ha osservato che in alcuni casi il bene o il servizio combinato trasferito al cliente può avere una licenza come componente principale o dominante. Quando l'output trasferito è una licenza o quando la licenza è distinta, l'entità applicherà i criteri [...] (prestabiliti, ndr) per determinare se la licenza promessa fornisce al cliente l'accesso alla proprietà intellettuale dell'entità o il diritto di utilizzare la licenza, proprietà intellettuale dell'entità.

In altre parole, il ricavo va imputato quando l'unitaria obbligazione di fare può dirsi adempiuta, ovvero “quando il bene o il servizio (ossia l'output) viene trasferito al cliente”.

È altresì necessario valutare se la licenza è la componente dominante della pluralità di concatenate obbligazioni previste dal contratto. Nell'ipotesi in cui la licenza sia la componente dominante del gruppo di obbligazioni aggregate previste dal contratto bisogna tornare a verificare se si tratta di concessione di un diritto d'accesso o di un diritto d'uso – esattamente come nell'ipotesi in cui la licenza viene riconosciuta quale obbligazione distinta.

3. BILANCI 2015

3.1. DATI PRINCIPALI E CONTESTO

Il 30 marzo 2016 il C.d.A. di Bio-On ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, ed il progetto di bilancio d'esercizio alla medesima data. Il 12 aprile 2016 la società di revisione PwC, nella persona del revisore Gianni Bendandi, ha emesso, con riferimento tanto al bilancio consolidato quanto al bilancio d'esercizio, un giudizio positivo senza rilievi. Il 12 aprile 2016 il Collegio sindacale ha approvato la propria relazione al bilancio senza rilevare alcuna criticità. Il 27 aprile 2016 l'assemblea dei soci di Bio-On ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

Nella parte relativa al conto economico, entrambi i bilanci indicano oltre 8 milioni di ricavi da vendite e prestazioni. Nel bilancio d'esercizio, la differenza fra valore della produzione e costo della produzione è positiva per oltre 4 milioni; il complessivo risultato d'esercizio presenta utili per 3,3 milioni di euro. I risultati operativi e gli utili sono pari a 3,5 milioni e 3 milioni di euro circa, rispettivamente, nel bilancio consolidato.⁸³

Dei circa 8 milioni di euro di ricavi da vendite iscritti in bilancio, i ricavi da concessione di licenze ammontano a 6,5 milioni di euro. Sebbene non espressamente chiarito nei bilanci,⁸⁴ è risultato incontestato nel corso dell'istruttoria come l'importo di 6,5 milioni di euro iscritto in bilancio corrisponda alla somma del ricavo contabilizzato in relazione al contratto di licenza stipulato con SECI Società Esercizio Industriali Commerciali S.p.A. ("SECI") il 22.12.2015, per un importo di 3,5 milioni di euro, e del ricavo contabilizzato per la concessione di una licenza alla società di diritto francese B-Plastic s.a.s., partecipata da Bio-On, per un importo di 3 milioni di euro.

Risulta accertato all'esito dell'istruttoria dibattimentale che, come contestato in imputazione sulla scorta delle considerazioni già articolate dai consulenti della curatela,⁸⁵ entrambi i ricavi siano stati falsamente rilevati nei bilanci d'esercizio.

⁸³ Relazione ex art. 33 L.F., pp. 170-175.

⁸⁴ Nella Relazione sulla Gestione al bilancio d'esercizio (p. 19) si osserva che l'incremento del valore della produzione rispetto all'esercizio precedente è dovuto *"alla concessione delle prime due licenze avvenuta nella seconda metà del 2015"*. Nella Nota Integrativa si fa riferimento invece a **tre** licenze sottoscritte nel secondo semestre 2015: con Cristal Union (Francia), con Moore Capital (Brasile) e con SECI (Italia).

In Nota Integrativa (pp. 64-65) è inoltre indicato che i *"Ricavi per licenze"* rilevati nell'esercizio ammontano complessivamente a euro 6,5 milioni. Nello stato patrimoniale, tra i crediti, sono iscritti *"Crediti verso clienti e joint venture"* per 7,076 milioni di euro. Si specifica che l'incremento di tali crediti rispetto all'anno precedente *"è principalmente imputabile ai crediti maturati a fronte della concessione delle prime due licenze avvenuta nella seconda metà del 2015, i cui effetti finanziari si manifesteranno principalmente nel corso del 2016"*.

⁸⁵ Relazione Marchese-Casò, all. 83 alla Relazione ex art. 33 L.F., pp.108-166.

Ciò emerge in particolare dal fatto che, in entrambi i casi, **al momento della sottoscrizione del contratto, non erano state trasferite alla licenziataria le informazioni che costituivano la “tecnologia concessa”,** e avrebbero consentito al contraente di ricavare benefici dall'utilizzo della tecnologia stessa.

Secondo la definizione di “tecnologia” offerta dai contratti stessi, la tecnologia che le controparti intendevano utilizzare era costituita **dall'insieme delle conoscenze elaborate da Bio-On, brevettate o meno, per la produzione di PHA tramite impianti industriali.** La tecnologia **non si risolveva quindi nell'eventuale brevetto registrato da Bio-On, i cui elementi identificativi, invero, non sono neppure dettagliati nei contratti.** Oggetto dell'accorto è piuttosto il trasferimento dell'esperienza accumulata da Bio-On per costruire impianti industriali capaci di produrre PHA con un certo rendimento, che viene garantito in contratto. Tale esperienza è destinata ad essere trasferita nel tempo, in tutte le fasi di progettazione e costruzione dell'impianto, fino al collaudo e al successivo utilizzo.

Il trasferimento ai beneficiari delle informazioni in cui la tecnologia si sostanziava, e la possibilità per i contraenti di trarre benefici dai contratti, dipendeva invero dalla prestazione da parte di Bio-On di una serie di servizi a cui la società si obbligava (predisposizione del progetto dell'impianto, supervisione dell'elaborazione dei progetti ingegneristici di dettaglio, consegna del ceppo batterico selezionato da Bio-On e necessario alla produzione di PHA, assistenza tecnica al personale della cessionaria e supervisione fino al collaudo dell'impianto). In mancanza di tali servizi, la licenziataria non avrebbe potuto sfruttare la “tecnologia” elaborata da Bio-On per la produzione industriale di PHA, perché non la conosceva ancora. Proprio i servizi dedotti in contratto costituivano lo strumento attraverso cui l'esperienza maturata da Bio-On sarebbe stata condivisa con la licenziataria – attraverso cui, cioè, sarebbe avvenuto il trasferimento sostanziale, e non formale, del bene (o servizio) ceduto.

Sotto un diverso profilo, **entrambe le operazioni contrattuali risultavano inoltre condizionate, per volontà dei contraenti, ad una serie di eventi futuri ed incerti** (l'ottenimento di finanziamenti da parte della licenziataria, o il perfezionamento di operazioni di aumento di capitale relative alla licenziataria), che impedivano la rilevazione del ricavo, e di cui non viene dato conto in alcun modo in bilancio.

È accertato altresì che, in relazione al ricavo di 3 milioni di euro rilevato in relazione al contratto B-Plastic, **la metà del corrispettivo promesso a Bio-On era in realtà dovuto a CO.PRP.B., in forza di un contratto precedentemente stipulato.** I bilanci al 31.12.2015 falsamente omettono la rilevazione di tale costo.

Se l'importo complessivo di 6,5 milioni di euro non fossero stato rilevato fra i ricavi di vendita, l'esercizio si sarebbe chiuso con risultati in perdita, e i valori dell'EBITIDA si sarebbero discostati significativamente da quelli preventivati nel piano industriale.

Vengono considerate di seguito, in successione, le operazioni contrattuali relative alle concessioni delle licenze impianti stipulati con SECI e B-Plastic. Vengono successivamente considerati gli argomenti trasversali articolati dalle difese circa la rilevabilità dei ricavi derivanti dalle licenze impianti – argomenti che, per quanto di seguito dettagliato, scontano il limite di fondarsi su una ricostruzione delle operazioni economiche concluse da Bio-On diversa da quella che emerge dal testo dei contratti versati in atti, e dalle ulteriori risultanze istruttorie.

La centralità dell'articolato dei contratti sottesi alle due operazioni ai fini della ricostruzione della sostanza delle operazioni concluse da Bio-On suggerisce, talora, di riprodurne ampi stralci in motivazione, per una più agevole consultazione.

3.2. IL CONTRATTO DEL 22.12.2015 CON SECI S.P.A.

A partire dal febbraio 2015 sono stati stipulati vari accordi tra Bio-On ed alcune società del c.d. Gruppo Maccaferri, prevedendo tra l'altro una collaborazione nel progetto di ricerca per la produzione di acido levulinico (febbraio 2015);⁸⁶ la compartecipazione di Bio-On e SECI in una società, Sebiplast s.r.l., che avrebbe dovuto realizzare un impianto per la produzione di bioplastica da glicerolo in un sito di proprietà del Gruppo Maccaferri ubicato a San Quirico, in provincia di Parma (dicembre 2015/gennaio 2016); un accordo per il futuro acquisto da parte di SECI di una partecipazione al capitale di Bio-On Plants s.r.l., società attraverso cui il Gruppo Bio-On intendeva implementare un impianto per la produzione di bioplastica a Castel San Pietro Terme (dicembre 2016).

Ai fini dei bilanci d'esercizio e consolidato al 2015 rilevano i contratti relativi alla costruzione dell'impianto di San Quirico per il tramite della società veicolo Sebiplast s.r.l. di seguito illustrati.

⁸⁶ Il 16 febbraio 2015, Bio-On ed Eridania Sadam S.p.A., mediante un comunicato stampa congiunto, hanno dichiarato di aver sottoscritto un accordo per sviluppare e produrre una *“molecola per la chimica verde”*. Si tratta dell'acido levulinico, già presente sul mercato ma, secondo quanto rappresentato nel comunicato, in quantità insufficiente e con costi di produzione e costi ambientali non praticabili. Secondo quanto prospettato nel comunicato *“il nuovo progetto punta a convertire i sottoprodotti dell'industria dello zucchero in acido levulinico, ottimizzando processi innovativi che coniughino sostenibilità ambientale e riduzione dei costi di produzione”*.

Il **16 settembre 2015** Bio-On ha acquistato il 49,9% del capitale di Sebiplast s.r.l. ("Sebiplast"),⁸⁷ capitale prima di quel momento interamente detenuto da SECI.

Il **22 dicembre 2015**, Bio-On e SECI hanno sottoscritto un accordo relativo alla concessione dalla prima alla seconda, con contratto da perfezionarsi entro il 31 gennaio **2016**, DELLA "LICENZA RELATIVA ALL'USO DELLA TECNOLOGIA GLICEROLO" (TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE di bioplastica PHA ricavata dalla lavorazione del glicerolo) per un corrispettivo di 3,5 milioni di euro.

Nella sezione "Oggetto dell'Accordo", si legge quanto segue:

Art. 1.1. "Con la sottoscrizione del presente Accordo Bio-On concede a Seci la licenza irrevocabile [d'ora in poi "Licenza"] relativa all'uso della tecnologia glicerolo, da parte di Seci, da trasferirsi alla NewCo, in un Impianto da costruirsi in San Quirico (PR) presso uno stabilimento di proprietà di Eridania, e **si dichiara disponibile a sottoscrivere con Seci il relativo contratto. La Licenza, relativa ai brevetti ed al know-how di Bio-On formanti la Tecnologia Glicerolo, sarà perfezionata tra le parti entro e non oltre il 31 gennaio 2016 e sarà conforme al Term Sheet (d'ora in poi "Term Sheet") qui Allegato 1.1. e avrà come base di riferimento il normale standard contrattuale adottato da Bio-On per lo sfruttamento delle proprie Tecnologie comprendente condizioni di licenza d'uso e garanzie". (...)**

Art. 1.3. "Inoltre, con la sottoscrizione del presente Accordo, **le parti dichiarano il reciproco impegno a perfezionare il contratto di Licenza integrando i contenuti concordati nel presente accordo con i dettagli tecnici quali garanzie tecniche, garanzie penali e quant'altro non espressamente contenuto nel presente Accordo e nel Term Sheet".**

1.4. Il corrispettivo per la licenza viene individuato in maniera forfettaria fra le parti nella somma di **3,5 milioni di euro**. "Sono incusi nel compenso di licenza:

- *I servizi di training degli operatori*
- *La fornitura del ceppo batterico necessaria per l'avviamento dell'impianto*
- *Le istruzioni per il mantenimento e l'utilizzo dei ceppi batterici*
- *L'assistenza allo scopo di verificare la coerenza dell'ingegneria di dettagli con i requisiti di processo ed il PDP elaborato da Bio-On. Tale assistenza avviene mediante controllo e approvazione dei documenti preparati dalla società di ingegneria per la realizzazione del progetto.*
- *Le garanzie sulla prestazione dell'impianto*
- *L'assistenza e l'avviamento dell'impianto.*

1.5. Le Parti prevedono un importo forfettario di 500.000 euro quale corrispettivo per la consegna di PDP.

1.6. Le Parti "concordano che il corrispettivo per la Licenza verrà corrisposto da SECI a Bio-On come segue:

- *(i) € 1.750.000,00, entro il 31 gennaio 2016;*

⁸⁷ La società è stata trasformata in S.p.A. nel 2018.

- (ii) 1.750.000,00, entro il 30 settembre 2016.

In proposito, le Parti danno atto che l'importo di cui al punto (i) costituisce il corrispettivo **per la concessione immediata ed irrevocabile dei diritti d'uso della Tecnologia Glicerolo**; l'importo di cui al punto (ii) costituisce il corrispettivo per il trasferimento del **know-how** della Tecnologia Glicerolo".

1.7. Il corrispettivo previsto per il PDP verrà corrisposto

- 250.000 euro entro il 31.3.2016
- 250.000 euro entro 30 giorni dalla consegna del PDP, prevista entro 5 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

1.8. Le Parti, inoltre, concordano che il perfezionamento del **contratto di Licenza di cui al precedente punto 1.3 verranno sottoscritti entro e non oltre il 31 gennaio 2016**.

1.9. Le Parti danno atto che è necessaria l'approvazione del *business plan* relativo al progetto dell'Impianto che le Parti – che ne hanno già lungamente discusso – concorderanno non oltre il 31 dicembre 2015.

L'Accordo include altresì una sezione denominata "*Efficacia della licenza e clausola di esclusiva*", ove si prevede che, **in considerazione delle esigenze dichiarate da SECI di ottenere finanziamenti o di coinvolgere terzi per la realizzazione dell'impianto, fino al 31.7.2016 SECI potrà dichiarare che non intende realizzare l'Impianto**. In quel caso, le parti "*negozieranno in buona fede le successive fasi, anche con riferimento alla Licenza*".

Si prevede che la Licenza per la produzione (non quella per la commercializzazione) del PHA diverrà esclusiva nel caso in cui SECI, entro il 31.7.2016, comunichi a Bio-On l'intenzione di realizzare l'impianto.

Al "Term Sheet" allegato all'Accordo, ed in esso richiamato, si specifica quanto segue:

- "*Diritti di Licenza: "La licenza include:*
 - *Il diritto di utilizzare la licenza per costruire l'impianto industriale*
 - *Il diritto di utilizzare la licenza per condurre l'impianto industriale*
 - *Il diritto di produrre la quantità nominale di PHA concessa per l'impianto*
 - *Il diritto di vendere il prodotto finale in un'area geografica selezionata*".
 - (...)
- "*Attività a carico di Bio-On per l'esecuzione del contratto di licenza*":
 - *Fornitura del Process Design Package (PDP)*
 - *Controlli dell'ingegneria di dettaglio*
 - *Fornitura del ceppo batterico*
 - *Servizi di formazione per i futuri operatori dell'impianto e supervisione tecnica durante le fasi di commissioning e test run (quest'ultimo rimborsato a tariffa giornaliera da concordarsi)*
 - (...)
- "*Garanzie di prestazione: (...) Le Garanzie previste dall'Accordo di Licenza riguardano:*
 - *Capacità produttiva (5.000 t/y (...))*
 - *Qualità del prodotto finale (PHA)*
 - *Consumo delle materie prime (glicerolo grezzo all'80%)*

- *Consumo dei materiali ausiliari e dei prodotti chimici.*
- **Responsabilità:** *nel caso di deviazioni delle prestazioni effettive rispetto alle garanzie fornite, Bio-On pagherà delle penali (**liquidated damages**) previste nel contratto di Licenza” fino ad un massimo del 30% del prezzo della licenza.*
(...)
- *“Garanzie assolute”: Proprietà delle tecnologie e dei brevetti e libertà d’uso degli stessi. Completezza del PDP.*

3.2.1. IL PATTO PARASOCIALE DEL 22.15.2022 FRA BIO-ON E SECI

Il 22 dicembre 2015 Bio-On e SECI hanno stipulato un patto parasociale volto a disciplinare i ruoli delle due società nella amministrazione di Sebiplast. Vi si legge tra l’altro che le parti **prevedevano di reperire il 70% degli importi** necessari a sostenere i costi del progetto (circa 35 milioni di euro) tramite finanziamenti pubblici o di terzi entro il 30 giugno 2016, mentre le parti stesse avrebbero corrisposto il restante 30% (pari a circa 15 milioni di euro). **Qualora non fossero stati reperiti da SECI gli importi pari al 70% dei costi**, SECI avrebbe dato comunicazione a Bio-On della **“cessazione del progetto”**. Ciò avrebbe determinato **l’obbligo per Bio-On di versare a Sebiplast “un contributo a fondo perduto” per un importo “pari a quanto dovuto fino a quel momento da SECI a Bio-On in forza della Licenza (ovviamente, fatta eccezione per il PDP)”** sottoscritta.

3.2.2. IL CONTRATTO DEL 31.1.2016 FRA BIO-ON E SECI

Il 31 gennaio 2016 è stato sottoscritto il contratto per la concessione, da Bio-On a SECI, della licenza non trasferibile (salvo che a Sebiplast) e irrevocabile per l’utilizzo nel costruendo impianto di San Quirico della Tecnologia *“consistente nella produzione di PHA attraverso l’alimentazione e la trasformazione del glicerolo”*, e comprensiva della *“Proprietà Intellettuale”* e delle *“Relative Informazioni”*.⁸⁸

Si prevede tra l’altro nel contratto che

2.3 *la LICENZIANTE fornirà alla LICENZIATARIA il PDP e altra documentazione tecnica per consentire a quest’ultima di realizzare la progettazione ingegneristica di dettaglio, la costruzione e l’esercizio dell’Impianto Industriale come definite all’Allegato 4.*

2.4 *La LICENZIANTE, fornirà alla LICENZIATARIA una quantità adeguata di Ceppo necessario per l’avviamento dell’Impianto Industriale successivamente all’ispezione positiva di cui all’art. 5.3. nonché le istruzioni per il mantenimento e l’utilizzo dei ceppi batterici. Resta altresì inteso che 1a LICENZIANTE assicurerà alla LICENZIATARIA la disponibilità del Ceppo nel corso di durata del Contratto (...).*

2.5 *La LICENZIANTE fornirà alla LICENZIATARIA l’Assistenza Tecnica secondo quanto previsto all’art. 5”.*

⁸⁸ La definizione di Proprietà intellettuale e Informazioni è ricorsiva.

Quanto ai miglioramenti della tecnologia eventualmente individuati dalla licenziante o dalla licenziataria si prevede che:

4.1 Le Parti convengono che ciascuna Parte è tenuta a comunicare all'altra - tramite una relazione scritta annuale — tutti i Miglioramenti Evolutivi ottenuti nonché le informazioni generali su ogni Miglioramento Evolutivo, al fine di permettere all'altra Parte di valutare gli stessi alla luce degli scopi del Contratto. Resta inteso che i Miglioramenti Evolutivi saranno scambiati tra le Parti e potranno essere utilizzati da ciascuna Parte a titolo gratuito, per la concessione di nuove licenze a terzi nel caso della LICENZIANTE e finché l'Impianto Industriale sarà operativo per lo sviluppo dell'Impianto Industriale nel caso della LICENZIATARIA. Inoltre, ciascuna Parte sarà tenuta a informare tempestivamente l'altra Parte circa l'eventuale realizzazione di Miglioramenti Rivoluzionari. In questo caso, le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale scambio di informazioni (...).

In relazione al profilo dell'Assistenza Tecnica, si prevede tra l'altro all'art. 5, rubricato "Documenti. Assistenza Tecnica e Formazione" che:

5.1. La LICENZIANTE assisterà la LICENZIATARIA o la società di ingegneria all'uopo incaricata durante la fase di progettazione esecutiva e la costruzione dell'Impianto Industriale. La LICENZIANTE chiederà alla LICENZIATARIA, al fine di verificare la conformità dell'ingegneria di dettaglio con il PDP e l'adeguatezza da un punto di vista del processo tecnologico elaborato dalla LICENZIANTE. i seguenti documenti:

- *(i) le specifiche di processo e le specifiche tecniche dei key equipments e dei packages;*
 - *(ii) l'emissione finale dei PFDS;*
 - *(iii) l'emissione finale dei P&IDs (Piping & Instrumentation Drawings);*
 - *(iv) la Control System Design & Specification;*
 - *(v) le classi tubazioni;*
 - *(vi) il layout finale e il Plot Plan dell'area di Processo.*
- *5.2. La LICENZIANTE fornirà la supervisione tecnica dell'impianto durante le fasi di ispezione, Start-up e Prova secondo un programma concordato con la LICENZIATARIA e predisporrà l'ispezione dell'Impianto Industriale tramite esperti di processo approssimativamente 60 giorni prima della data prevista per il Completamento Meccanico al fine di verificare Che l'Impianto Industriale sia stato costruito in conformità con il PDP.*
- *Successivamente all'ispezione gli esperti di processo della LICENZIANTE riferiranno le loro conclusioni per iscritto e potranno formulare raccomandazioni alla LICENZIATARIA che saranno Classificate come obbligatorie o non obbligatorie. La LICENZIATARIA dovrà attuare tutte le raccomandazioni obbligatorie prima della data di Start-up. Le raccomandazioni obbligatorie riguarderanno esclusivamente la non conformità dell'Impianto Industriale realizzato rispetto al PDP o alle necessità del Processo.*
- (...)*
- 5.7. La LICENZIANTE si impegna a organizzare la formazione dei futuri operatori della LICENZIATARIA relativa alla gestione, alla manutenzione e alle procedure analitiche del Processo per una durata complessiva quindici (15) giorni di formazione (...).*

Quanto al corrispettivo, l'art. 7 prevede la corresponsione di 3,5 milioni di euro quale corrispettivo forfettario per la Licenza e 500.000 euro per l'elaborazione del PDP. Si prevede la corresponsione del corrispettivo cadenzata nei seguenti termini:⁸⁹

- (i) 1.750.000,00 (licenza) entro il 31.01.2016
- (ii) 250.000,00 (PDP) entro il 31.03.2016
- (iii) 250.000,00 (PDP) entro 30 giorni dalla consegna del PDP, prevista entro il 30.05.2016
- (iv) 1.750.000,00 (licenza) entro il 30.09.2016

(...)

Le Parti riconoscono e danno atto che le somme di cui ai sopra indicati punti (i) e (ii) sono dovute dalla LICENZIATARIA alla LICENZIANTE in forza dell'Accordo di Concessione di Licenza d'Uso della Tecnologia Glicerolo medesimo.

L'art. 7.1 specifica che **il corrispettivo pattuito comprende "i seguenti servizi forniti dalla LICENZIANTE, secondo quanto previsto dal Contratto e in base ad un piano di lavoro previamente concordato tra le Parti per iscritto di volta in volta:**

- PDP;
- Formazione degli operatori della LICENZIATARIA (...);
- Supervisione durante l'ispezione, Start-up dell'Impianto Industriale e 1e Prove (da rimborsare in base alla tariffa giornaliera);
- Trasferimento del Ceppo secondo quanto previsto nel Contratto, inclusivo delle istruzioni per il mantenimento e l'utilizzo;
- Assistenza per ingegneria di dettaglio (elaborata dalla LICENZIATARIA o da una società di ingegneria selezionata dalla LICENZIATARIA e approvata dalla LICENZIANTE) volta a verificare la coerenza dell'ingegneria di dettaglio con i requisiti del processo e il PDP.

3.2.3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impianto di San Quirico non è mai stato realizzato. In un comunicato congiunto di Bio-On e Sebiplast del 21 febbraio 2018 era stato dichiarato l'imminente inizio della costruzione dell'impianto, con previsioni di inizio della produzione in 24 mesi. Il 15.6.2018 Sadam S.p.A. ha concesso a Sebiplast il godimento con diritto d'acquisto del terreno su cui sarebbe dovuto sorgere l'impianto.⁹⁰ Nel maggio 2019, tuttavia, ha preso avvio la procedura di concordato 'in bianco' per le società del Gruppo Maccaferri e il 15 novembre 2019 Sebiplast è stata dichiarata fallita.

SECI ha corrisposto **solo la prima rata** del corrispettivo di concessione della licenza, di importo pari al 50% del totale (1,75 milioni di euro) **e il corrispettivo del PDP per l'intero.**

⁸⁹ Con riferimento al contratto di concessione della licenza da Bio-On a SECI del 22 dicembre 2015, la relazione Marchese-Casó (p.113) evidenzia che l'oggetto dell'Accordo è duplice: 1) la concessione di una licenza d'uso della tecnologia presso un impianto da costruirsi; 2) la concessione di una licenza per la costruzione dell'impianto medesimo. Diversamente, il contratto di licenza sottoscritto il 31.1.2016 prevede una sola licenza, comprensiva di ambedue i diritti: uso della tecnologia e costruzione dell'impianto.

⁹⁰ All. 2.19 Relazione Corbella.

Il pagamento è avvenuto nel corso del 2016 quanto all'importo di 1,75 milioni e della prima tranche del PDP, e nel 2017 quanto alla seconda tranche del PDP.⁹¹

Il **16 ottobre 2017 è stato stipulato un patto parasociale** tra SECI e Bio-On relativo a Sebiplast.⁹² Il patto parasociale è entrato in vigore con la cessione di un ulteriore 0,1% del capitale sociale di Sebiplast a favore di Bio-On, avvenuta il 15 giugno 2018. Inoltre, con la stipula del patto parasociale tra SECI e Bio-On il 16 ottobre 2017 è stata **modificata la scadenza del pagamento del 50%** (1,75 milioni di euro) dell'*entry fee* prevista dalla licenza per l'utilizzo della Tecnologia Glicerolo, inizialmente stabilita per il 30 settembre 2016, e quindi posticipata a trenta giorni successivi all'erogazione di un finanziamento che avrebbe dovuto coprire il 70% dei costi di produzione dell'impianto (data di inizio del progetto); tale erogazione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2018.

Il **pagamento della seconda tranche** del corrispettivo per la Licenza, contrattualmente postposto a data successiva all'"Inizio del Progetto" (come da Patti Parasociali sottoscritti da Bio-On e SECI il 16 ottobre 2017), **non risulta corrisposto**.

Dal **verbale della riunione del Collegio sindacale del 14.2.2019** risulta quanto riferito dagli amministratori ai sindaci in relazione allo stato di esecuzione dei contratti a quella data.⁹³ In relazione a SECI, gli amministratori hanno evidenziato al Collegio sindacale che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il training degli operatori e l'assistenza durante l'avvio dell'impianto. Gli amministratori avevano precisato che il cliente aveva ricevuto e pagato il corrispettivo del PDP e del 50% della licenza. Gli amministratori avevano sottolineato, tuttavia, che l'avvio del progetto aveva subito ritardi per la necessità di SECI di ottenere finanziamenti e per la complessità dell'iter autorizzativo per la costruzione dell'impianto. Bio-On prevedeva l'ottenimento dei permessi entro il maggio 2019.

Le stesse informazioni sono confermate dalla relazione consegnata dall'Ing. Ippolito alla Curatela fallimentare il 9 giugno 2020, con cui veniva illustrato lo stato di avanzamento dei contratti di licenza sottoscritti nel tempo da Bio-On.⁹⁴ Come già evincibile dal citato verbale del Collegio sindacale, si legge nel report che il PDP era stato emesso da Bio-On nel luglio 2016 e "in seconda emissione nel giugno 2018 come output del contratto di servizi 'Early Works'. Diversamente, poiché *"il progetto non era mai entrato nella fase realizzativa"*, non era mai stato effettuato il controllo della documentazione emessa

⁹¹ Nei bilanci di Bio-On è dato atto dell'iscrizione di ricavi per PDP per euro 182 mila nel 2015 e 317mila nel 2016 (per complessivi euro 500 mila), attribuibili al pagamento corrisposto da SECI.

⁹² All. 2.18 alla Consulenza Corbella.

⁹³ All. 11 Consulenza Perini.

⁹⁴ All. 7 alla Relazione ex art. 33 L.F.

durante l'ingegneria di dettaglio; né era stato consegnato il ceppo, effettuato il training degli operatori o prestata l'assistenza all'avviamento e allo start-up, come previsto dal contratto.

Nel primo semestre 2019 residuava un credito di Bio-On nei confronti di SECI pari a 1.75 milione di euro (la seconda *tranche* del prezzo di concessione della licenza). Tale credito è stato svalutato per 1.048.000 euro nella Relazione Semestrale 2019.⁹⁵

3.2.4. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAPO DI 3,5 MILIONI PER LA LICENZA SECI

Il ricavo derivante dalla concessione della licenza a SECI, pari a 3 milioni di euro, è contabilizzato per il suo intero ammontare nel bilancio d'esercizio 2015, alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", e nel bilancio consolidato, tra i "Ricavi di vendita".

La non rilevabilità del ricavo per la concessione della licenza a SECI per l'importo di 3,5 milioni di euro nei bilanci d'esercizio e consolidato al 31.12.2015 emerge da una pluralità di considerazioni, ciascuna delle quali autonoma e risolutiva nel supportare le conclusioni raggiunte.

3.2.4.1. LA NON DEFINITIVITÀ DELL'ACCORDO DEL 22.12.2015

L'Accordo del 22.12.2015 contraddittoriamente prevede che "*Bio-On concede a SECI la licenza irrevocabile*" relativa all'uso della Tecnologia Glicerolo e, allo stesso tempo, che le parti "*si dichiarano disponibili a sottoscrivere*" in futuro il relativo contratto di licenza. Si prevede in particolare che "*la licenza, relativa ai brevetti ed al know-how di Bio-On formanti la Tecnologia Glicerolo, sarà perfezionata tra le parti entro e non oltre il 31.1.2016*".

La difesa valorizza la definitività della dicitura "*concede la licenza irrevocabile*", con utilizzo del tempo indicativo presente e di un aggettivo che suggerisce non esservi spazio per ripensamenti.

Il restante testo del contratto induce tuttavia ad escludere che, al 31.12.2015, le parti avessero raggiunto l'accordo sui contenuti di un contratto di licenza che si dicevano "*disponibili a sottoscrivere*" e rispetto al quale, per espresso riconoscimento delle parti stesse, restavano non definite talune pattuizioni. In particolare, l'accordo del 22.12.2015 impegna le parti a sottoscrivere il contratto di licenza entro il 31.12.2016 sulla base del "*normale standard contrattuale adottato da Bio-On per lo sfruttamento delle proprie Tecnologie comprendente condizioni di licenza d'uso e garanzie*". Inoltre, "*le parti dichiarano il reciproco impegno a perfezionare il contratto di Licenza integrando i contenuti concordati nel presente accordo con i dettagli tecnici quali garanzie tecniche, garanzie penali e quant'altro non espressamente contenuto nel presente Accordo e nel Term Sheet*". Non sono dunque ancora

⁹⁵ Relazione Marchese-Casò, p. 134-135.

definiti – per espresso riconoscimento delle parti – i “*dettagli tecnici, quali garanzie tecniche, garanzie penali e quant’altro*”.

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori (Cass., Sez. III civile, Ordinanza n. 30851 del 29.11.2018; Cass., Sez. III civile, Ordinanza n. 11126 del 24.4.2024).

Nel caso di specie, peraltro, i “*dettagli tecnici*” quali “*garanzie tecniche e garanzie penali*” lungi dall’essere orpelli marginali, definiscono l’oggetto di talune delle obbligazioni prospettate a carico di Bio-On, che ad esempio avrebbe dovuto garantire standard di qualità del PHA prodotto dal costruendo impianto non specificati nell’Accordo, o l’impiego di materie prime diverse dal glicerolo non dettagliate nell’Accordo, con effetti sulle “*garanzie penali*” e conseguente assunzione dell’obbligo di restituzione del prezzo fino al 30% del corrispettivo.

L’incompletezza e conseguente non definitività dell’accordo, nell’intendimento dei contraenti, è coerente con il fatto che SECI non ne abbia dato conto nel proprio bilancio al 31.12.2015, dove non risulta una posta corrispondente al corrispettivo pattuito fra le immobilizzazioni immateriali.⁹⁶

In conclusione, deve escludersi che, al 31.12.2015, fosse stato perfezionato un contratto di cessione di licenza suscettibile di essere rappresentato in bilancio da Bio-On. L’esistenza di una “operazione” da contabilizzare, intervenuta prima della conclusione del periodo di competenza, costituisce infatti il presupposto indispensabile della rilevazione di qualsiasi ricavo, tanto ai sensi dello IAS-18 per il bilancio consolidato, che ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c. e dell’OIC-15 Versione 2014, per il bilancio d’esercizio.

3.2.4.2. IL MANCATO TRASFERIMENTO DELLA “TECNOLOGIA GLICEROLO”

Pur prescindendo dall’incompletezza e non definitività dell’Accordo – di per sé già dirimente ai fini della rilevabilità dei ricavi - deve altresì **escludersi** che, al momento della sottoscrizione dell’Accordo del 22.12.2015, la “**Tecnologia Glicerolo**”, **il cui diritto d’uso era oggetto di cessione**, fosse transitata nella disponibilità della licenziataria.

Nell’Accordo, alla lettera B delle premesse, si specifica che la “Tecnologia Glicerolo” è “costituita dal know how segreto ed avente valore economico elaborato da Bio-On nonché dai dati tecnici tutelati anche con brevetti di titolarità di Bio-On”. Del pari, al

⁹⁶ Relazione Marchese-Casò, p.114.

punto 1.1. dell'Accordo si ripete che la Licenza è relativa ai "brevetti e al know how di Bio-On formanti la Tecnologia Glicerolo".

Al momento dell'accordo, tuttavia, Bio-On non aveva in alcun modo comunicato a SECI il "*know how e i dati tecnici tutelati anche con brevetti*" necessari per la produzione di PHA da glicerolo, né alcuna informazione era transitata alla cessionaria circa la tecnologia industriale necessaria alla costruzione dell'impianto per la produzione di PHA da glicerolo.

Come ulteriormente evidenziato anche dal successivo contratto stipulato dalle parti il 31.12.2016, il veicolo per l'acquisizione da parte di SECI delle informazioni funzionali all'uso della "Tecnologia Glicerolo" era composto, invero, da una serie combinata di obbligazioni di fare, che Bio-On doveva adempiere nel tempo, e attraverso cui "*il know how segreto e i dati tecnici tutelati da brevetti*" sarebbero stati messi a disposizione di SECI. Tali obbligazioni di fare comprendevano, in particolare: la predisposizione e consegna da parte di Bio-On del PDP necessario ai fini della costruzione dell'impianto di San Quirico, prevista per il 2016; la supervisione di Bio-On sulla predisposizione della "ingegneria di dettaglio" necessaria per la messa a punto di un impianto capace di produrre secondo standard quantitativi e qualitativi garantiti da Bio-On; la consegna del ceppo batterico e le istruzioni per il suo mantenimento, da fornirsi solo successivamente alla data di prova dell'impianto; l'assistenza per l'avviamento dell'impianto e per la formazione del personale, che del pari ne presupponeva la previa costruzione.

Al di fuori degli strumenti sopra elencati, l'Accordo non prevedeva altri strumenti per il passaggio a SECI delle informazioni comprensive del "*know how e dei dati tecnici tutelati da brevetti*" in cui si sostanziava la "Tecnologia Glicerolo", il cui uso era oggetto di cessione. In particolare, non era in alcun modo previsto un mezzo, un supporto materiale o informatico, una modalità di condivisione, attraverso cui le informazioni che costituivano la "Tecnologia Glicerolo" sarebbero state messe a disposizione di SECI, se non i servizi elencati nel contratto e destinati ad essere eseguiti nel temp. Del pari, non era previsto in alcun modo un termine per la consegna delle informazioni costituenti la "Tecnologia Glicerolo" dalla licenziante alla licenziataria, se non i termini stabiliti per la prestazione dei diversi servizi a cui Bio-On si obbligava.

In conclusione, senza la prestazione dei servizi e delle obbligazioni di fare previste a carico di Bio-On, SECI non avrebbe acquisito le informazioni costituenti la "Tecnologia Glicerolo", e non avrebbe pertanto potuto in alcun modo farne uso.

Le informazioni composte "*dal know how e dai dati tecnici anche tutelati da brevetti*" in cui si sostanziava, per previsione contrattuale, la "Tecnologia Glicerolo" non erano state

tuttavia comunicate alla cessionaria entro il 31.12.2015, termine del periodo di esercizio del bilancio.

3.2.4.3. L'INSUSSISTENZA DI BENEFICI DERIVABILI DALLA MERA TITOLARITÀ DEL DIRITTO D'USO SULLA TECNOLOGIA

Le difese hanno sostenuto in dibattimento che il corrispettivo definito nell'Accordo remunerasse in realtà il mero acquisto della **titolarità del diritto di utilizzare la proprietà industriale** di Bio-On, di per sé dotato di valore economico, indipendentemente dalla concreta possibilità, per SECI, di far uso della "Tecnologia Glicerolo". In particolare, le difese hanno sottolineato che il diritto d'uso della licenza relativa alla "Tecnologia Glicerolo", quale diritto di privativa industriale, poteva essere ceduto a sua volta dalla licenziataria a terzi. Hanno altresì sottolineato che, con l'acquisto del diritto d'uso sulla Tecnologia Glicerolo, la licenziataria riceveva l'utilità consistente nel soddisfare il proprio legittimo interesse ad impedire che altri concorrenti facessero uso di quella licenza.

Tuttavia, nel caso di specie, innanzitutto non sono indicati nell'Accordo gli estremi del brevetto, o dei brevetti, di cui SECI avrebbe acquisito la licenza d'uso. Non è neppure identificato, in altre parole, quale fosse il diritto di privativa industriale il cui diritto d'uso costituirebbe, nella prospettiva della difesa, il bene immateriale del tutto autosufficiente che la licenziataria avrebbe inteso acquistare. Il mancato riferimento ad uno specifico brevetto, e la definizione contrattuale della "Tecnologia Glicerolo" come insieme di "*know how* e dati tecnici tutelati **anche** da brevetti" risulta a ben vedere indicativo della mancanza di qualsiasi autosufficienza, nell'assetto negoziale, dell'acquisto di un diritto d'uso su uno specifico brevetto. L'assetto del contratto è in realtà indicativo della volontà della licenziataria di ottenere l'insieme dei servizi offerti da Bio-On ai fini della costruzione di un impianto per la produzione di PHA, senza che potesse essere d'ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione il fatto che parte delle informazioni necessarie alla costruzione di un impianto che garantisse un certo rendimento produttivo potessero essere state brevettate da Bio-On.

In secondo luogo, come espressamente previsto dalle parti, con l'accordo del 22.12.2015 SECI aveva acquistato un diritto d'uso **non esclusivo** sulla Tecnologia Glicerolo. L'acquisizione del diritto d'uso esclusivo in Italia della Tecnologia Glicerolo (e in particolare dell'uso esclusivo della Tecnologia Glicerolo per la sola parte relativa alla produzione di PHA, non per quella relativa alla commercializzazione) era infatti espressamente subordinata al verificarsi di eventi ulteriori, e segnatamente la comunicazione da parte di SECI a Bio-On, entro il 31.7.2016, di aver trovato finanziatori per la costruzione dell'impianto di San Quirico. Al momento della rilevazione del ricavo, pertanto, SECI non era titolare di alcuna posizione giuridica che impedisse a terzi di

acquistare, a loro volta, l'uso della stessa tecnologia per la realizzazione di un impianto produttivo nella stessa area geografica.

In terzo luogo, il diritto d'uso attribuito a SECI sul brevetto o sui brevetti, non specificamente individuati ma afferenti alla "Tecnologia Glicerolo", non prevedeva che SECI potesse utilizzare l'invenzione industriale di Bio-On in tutte le sue potenzialità, ma **solo ad uno specifico fine**, ovvero "per la costruzione di un impianto industriale da costruirsi su una porzione di terreno e di edifici situati presso lo zuccherificio di San Quirico (PR) di proprietà di Eridania". Ancora una volta, fino alla prestazione dei servizi cui Bio-On si era obbligata e funzionali alla **costruzione dell'impianto** (consegna del PDP, supervisione dell'ingegneria di dettaglio e assistenza tecnica fino al collaudo), SECI non avrebbe potuto beneficiare di una licenza il cui utilizzo era vincolato a quello specifico impianto.

Infine, la possibilità per SECI di trarre benefici dalla cessione a terzi dell'uso della licenza sulla "Tecnologia Glicerolo" era **esclusa dall'Accordo**, che prevedeva all'art. 2.3 che, se SECI avesse deciso di non costruire l'impianto di San Quirico, avrebbe potuto cedere la licenza solo ad "un terzo approvato da Bio-On".

3.2.4.4. IL MANCATO TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Accordo prevedeva che, sino al 31 luglio 2016, SECI aveva la possibilità di dichiarare che non intendeva realizzare l'impianto. Il patto parasociale sottoscritto da Bio-On e SECI il giorno stesso dell'accordo stabiliva che, **in caso di mancato reperimento di finanziamenti al 70%, SECI avrebbe comunicato a Bio-On la cessazione del progetto, con obbligo per Bio-On di restituire a Sebiplast quanto fino a quel momento ricevuto a titolo di corrispettivo per la licenza.**

Tale clausola contrattuale solleva ulteriori profili di criticità, come già rilevato dai consulenti della curatela.⁹⁷ Per quanto visto, infatti, i sensi dell'OIC 11 allora vigente: "la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti"; ai sensi dello IAS 18, la rilevabilità del ricavo era subordinata, tra l'altro, all'avvenuto trasferimento al cliente della parte più significativa dei rischi e benefici oggetto di cessione, e alla probabilità che i benefici economici connessi alla cessione del bene affluissero al venditore. Nel caso di specie, **Bio-On condivideva con SECI il rischio del mancato ottenimento da parte di terzi dei finanziamenti necessari alla costruzione dell'impianto**, di talché non poteva in alcun modo concludersi che fosse soddisfatta la condizione di cui allo IAS 18, par. 14(i).

Tra l'altro, il par. 36 dello IAS 18 prevedeva, tra le informazioni integrative da fornire in relazione ai ricavi iscritti, che dovessero essere indicate le "passività e attività potenziali

⁹⁷ Relazione Marchese-Casó, pp. 114-115.

secondo quanto previsto dallo IAS 37", relativo ad Accantonamenti, passività ed attività potenziali, secondo cui *"Le passività ed attività potenziali possono derivare da elementi quali costi di garanzia, rivendicazioni, penalità o possibili perdite"*. Nessun riferimento può essere tuttavia rintracciato nei bilanci 2015 alla possibilità che, in caso di mancato ottenimento da parte di SECI dei finanziamenti necessari a finanziare il costo dell'impianto, il contratto si risolvesse, con conseguente venir meno del titolo del ricavo e necessaria restituzione da Bio-On a SECI dell'importo già versato a titolo di corrispettivo.

Invero, nei bilanci 2015 erano previsti accantonamenti per l'importo totale di 1 milione di euro, riferito complessivamente ai contratti con SECI e con B-Plastic.⁹⁸ Tali accantonamenti, tuttavia, erano relativi alle garanzie prestate da Bio-On sui risultati di rendimento dell'impianto, in relazione alle penali, fino al 30% del corrispettivo, previste nel caso in cui la produzione non fosse stata conforme alle aspettative. Si trattava, secondo quanto prospettato dai consulenti della difesa, di "normali garanzie", non meritevoli di particolare menzione al di là dell'accantonamento.⁹⁹ Nessun accantonamento è invece previsto in relazione al rischio di risoluzione del contratto in caso di mancato ottenimento di finanziamenti da parte di SECI – rischio senz'altro significativo in quanto avente ad oggetto l'intero importo della contratto, a allo stesso tempo non remoto e sottratto al controllo di Bio-On, La previsione contrattuale di una clausola risolutiva non è altrimenti rappresentata in alcun modo in bilancio, neppure in sede di Note Integrative.

3.2.4.5. CONCLUSIONI

In conclusione, in considerazione dei principi contabili nazionali ed internazionali sopra richiamati, deve escludersi che fossero rilevabili nei bilanci d'esercizio e consolidato al 31.12.2015 ricavi per 3,5 milioni di euro in relazione al contratto SECI del 22.12.2015.

In primo luogo, infatti, l'Accordo del 22.12.2015 era incompleto e non definitivo. Al 31 dicembre 2015 il contenuto del contratto di concessione della licenza doveva ancora essere compiutamente definito, ed esisteva solo un impegno delle parti a perfezionare tale contratto. Il ricavo derivante dalla concessione della licenza a SECI, pari a 3,5 milioni di euro non poteva pertanto essere contabilizzato nell'esercizio 2015 ed esposto nel bilancio relativo a tale esercizio se non in violazione del principio di competenza.

⁹⁸ All. 33 alla relazione ex art. 33 L.F, Bilancio Bio-On al 31.12.2015, p.28, ove si legge che il fondo do garanzia per 1 milione di euro era stato stanziato *"per i probabili costi che si stima saranno sostenuti per adempiere gli impegni contrattuali sui ricavi di vendita contabilizzati alla data di bilancio inerenti i contratti di licenza in essere"*.

⁹⁹ Così la Consulenza Gualtieri, che tuttavia non si sofferma sulla scelta dei redattori del bilancio di accantonare un fondo rischi per importi inferiori a quelle delle garanzie effettivamente prestate, pari al 30% dei ricavi.

In secondo luogo, quanto al bilancio d'esercizio, non risultavano soddisfatti, secondo quanto previsto dall'OIC-15 Versione 2014, i criteri del passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, non essendo transitate da Bio-On a SECI le informazioni ("*know how e dati tecnici anche tutelati da brevetti*") in cui si sostanziava la "Tecnologia Glicerolo" che SECI avrebbe dovuto utilizzare per la costruzione dell'impianto di San Quirico e la successiva produzione di PHA, con un certo rendimento.

Del pari, quanto al bilancio consolidato, il ricavo di 3,5 milioni di euro non poteva essere contabilizzato perché non si era certamente verificato, entro la fine del 2015, il trasferimento da Bio-On a SECI della parte più significativa dei rischi e dei benefici, come richiesto dallo IAS 18. Al 31.12.2015, infatti, SECI non era in grado di trarre alcuna utilità dall'uso della licenza oggetto del contratto. In particolare, non poteva utilizzare la "Tecnologia Glicerolo" senza le informazioni che Bio-On si era impegnata a fornire nel contesto dei servizi programmati nel tempo; non poteva cedere l'uso della licenza a terzi senza il consenso di Bio-On; non poteva trarre alcun beneficio derivante dal diritto di privativa atteso che il diritto d'uso acquisito non aveva carattere esclusivo.

Infine, Bio-On conservava i rischi derivanti dall'operazione contrattuale, atteso che il contratto poteva essere risolto in caso di mancato reperimento da parte di SECI dei necessari finanziamenti, e che tale incertezza rispetto al consolidamento del ricavo non era in alcun modo rappresentata in bilancio, né attraverso la previsione di un fondo rischi, né attraverso le informazioni fornite nelle note integrative.

3.3. IL RICAVO DI 3 MILIONI DI EURO DEL CONTRATTO B-PLASTIC

3.3.1. I CONTRATTI CON CRISTAL UNION E B-PLASTIC

Il 1° aprile 2014 Bio-On ha sottoscritto un accordo con Cristal Union s.c.g., società francese del Gruppo Cristal Union, finalizzato a verificare le condizioni per la realizzazione di un impianto produttivo di PHA in Francia.¹⁰⁰ Il Gruppo Cristal Union era al tempo dei fatti un gruppo cooperativo agroindustriale francese, specializzato nella produzione di zucchero e alcol da barbabietola, con una produzione pari a circa il 35% della produzione nazionale francese di settore.¹⁰¹

Il 1° settembre 2015 è stata costituita la società di diritto francese **B-Plastic S.a.s.**, con capitale sociale di 10 mila euro, interamente sottoscritto da **Cristal Financiere S.a.s.** (società del Gruppo Cristal Union), per la realizzazione di un impianto produttivo di PHA dagli scarti della barbabietola da zucchero.¹⁰²

¹⁰⁰ Relazione Marchese-Casó, p. 146-147.

¹⁰¹ Contratto del 16.9.2015, premesse.

¹⁰² All. 27 alla Consulenza Cattaneo.

Il **16 settembre 2015 Bio-On** ha stipulato con B-Plastic un contratto di concessione dell'utilizzo della tecnologia per la costruzione in Francia di un impianto produttivo, e per la conseguente produzione di PHA, dalla melassa e altri scarti provenienti dalla barbabietola da zucchero.

Nelle premesse al contratto si legge:¹⁰³

A. Il LICENZIANTE opera nel settore delle energie rinnovabili, settore nel quale svolge **attività di ricerca** (anche attraverso il coordinamento di unità di ricerca esterne) concernente l'industrializzazione e l'innovazione dei materiali e delle materie prime da cui ottenerli; **sviluppa inoltre progetti industriali, fornendo tra l'altro consulenza tecnica, progettazione di impianti industriali per la produzione di bioplastiche da fonti rinnovabili, assistenza alla conduzione e alla manutenzione** ed, eventualmente, assistenza allo sviluppo e commercializzazione di prodotti finali;

B. Nell'ambito della propria attività di ricerca e utilizzando il proprio know-how riservato, il LICENZIANTE ha elaborato ed è entrato in possesso o almeno ottenuto - in esclusiva - un gran numero di informazioni riservate aventi valore economico e per le quali il LICENZIANTE ha provveduto a preservarne la riservatezza. In seguito il LICENZIANTE ha avviato diversi progetti di ricerca finalizzati alla produzione di bioplastiche, tra cui quelle della famiglia dei PHA (poliidrossialcanoati), ottenute dalla lavorazione di fonti rinnovabili, come barbabietola da zucchero, canna da zucchero e altri substrati;

C. nel corso della propria attività di ricerca, il LICENZIANTE è divenuto proprietario esclusivo di alcune tecnologie, tra cui **la tecnologia per la produzione dei PHA attraverso la lavorazione, oltre allo zucchero, del succo semilavorato e dei coprodotti della barbabietola da zucchero** [di seguito la "Tecnologia"];

(...)

G. Il LICENZIATARIO desidera che gli venga concesso **il diritto di utilizzare le informazioni e una licenza ai sensi di tale Tecnologia e Brevetti Esistenti per iniziare il Processo dopo la costruzione dell'Impianto Industriale** [nel modo qui di seguito definito] in conformità a tali Informazioni;

H. Il LICENZIANTE è disposto a **concedere una licenza e a fornire un Pacchetto di Progettazione del Progetto** [nel modo qui di seguito definito] e di **fornire garanzie** rispetto al rendimento del Processo nell'Impianto Industriale.

L'oggetto del contratto, definito all'art. 2 include: la concessione della licenza per l'Impianto industriale, con produzione di 5.000 tonnellate di PHA all'anno, e per l'utilizzo del processo per la produzione di PHA, oltre che per la produzione e vendita dei relativi prodotti; la fornitura da parte di Bio-On del ceppo batterico tre mesi prima rispetto all'avviamento dell'Impianto; la fornitura da parte di Bio-On del PDP; la fornitura da parte di Bio-On di servizi di assistenza.

¹⁰³ Grassetto aggiunto.

L'oggetto del Contratto è la concessione da parte del LICENZIANTE al LICENZIATARIO di **una licenza irrevocabile per l'Impianto Industriale specifico per l'utilizzo del Processo con riferimento a tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale ivi contemplati- comprese le Informazioni del LICENZIANTE, i Brevetti Esistenti e qualsiasi Brevetto Futuro del LICENZIANTE o di una società Collegata del LICENZIANTE per la progettazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione, messa in servizio (commissioning), collaudo, riparazione e manutenzione dell'Impianto Industriale e la gestione del Processo nell'Impianto Industriale - e:**

- l'us[o] della stessa per la produzione di Prodotti nel Territorio di Produzione;
- l'uso della stessa per la vendita dei Prodotti così ottenuti in tutti i paesi;

La licenza comprende il diritto per il LICENZIATARIO di trasferire, in condizioni di riservatezza, le informazioni comunicate dal LICENZIANTE [questi diritti]¹⁰⁴ ai fornitori terzi del LICENZIATARIO per le esigenze esclusive di progettazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione, messa in servizio (commissioning)¹⁰⁵ del Processo nell'Impianto Industriale.

La licenza deve ritenersi concessa in esclusività per il territorio francese indipendentemente dal substrato (feedstock) utilizzato per la produzione dei PHA.¹⁰⁶ Nel caso in cui la domanda del mercato francese diventi superiore alla produzione effettiva dell'Impianto Industriale, il LICENZIANTE sarà libero di vendere nuove licenze in Francia a Terzi, soggetto al diritto di priorità del LICENZIATARIO. (...)

2.2. Il LICENZIANTE fornirà al LICENZIATARIO il Pacchetto di Progettazione del Processo e l'altra documentazione tecnica affinché il LICENZIATARIO possa eseguire la progettazione dell'ingegneria di dettaglio, la costruzione e la conduzione dell'Impianto Industriale, l'entità dei servizi di ingegneria del LICENZIANTE e la documentazione menzionata nell'allegato 4.¹⁰⁷

2.3. Il LICENZIANTE dovrà fornire al LICENZIATARIO una quantità sufficiente del Ceppo batterico necessario per l'Avviamento, entro e non oltre 3 (tre) mesi prima dell'Avviamento. Qualora il LICENZIATARIO incontrasse difficoltà nel riprodurre il Ceppo dopo l'Avviamento, il LICENZIANTE dovrà fornire al LICENZIATARIO un'altra quantità sufficiente di tale Ceppo entro 1 (un) mese dalla richiesta del LICENZIATARIO relativa al Ceppo, senza alcun costo aggiuntivo per il LICENZIATARIO.

¹⁰⁴ Ndt: frase tradotta letteralmente, probabilmente un refuso di trascrizione in lingua inglese

¹⁰⁵ La traduzione del perito nominato ha omissso la traduzione delle parole "testing, repair and mantainance", riferibili alle attività di collaudo, riparazione e manutenzione, secondo la corrispondente traduzione dei medesimi termini, nel contesto di analogo elenco, effettuato dal perito in relazione al primo paragrafo.

¹⁰⁶ Si riporta nel testo l'acronimo di lingua inglese – di uso comune e costantemente utilizzato nel corso del processo - anziché l'acronimo PIA, ricavato dal termine chimico italiano, utilizzato dal perito traduttore nominato.

¹⁰⁷ I servizi di ingegneria del LICENZIANTE nella misura menzionata nell'allegato 4 e la documentazione ivi menzionata.

2.4. Il LICENZIANTE fornirà al LICENZIATARIO l'assistenza tecnica come definito nella Clausola 5.

Il sistema previsto per il passaggio di informazioni, dati, know-how, "brevettati o meno" relativi al processo di produzione del PHA è descritto all'art. 3 del contratto, nei seguenti termini:

3. Fornitura di Informazioni/Riunioni.

3.1 Il LICENZIANTE divulgherà al LICENZIATARIO quelle **conoscenze, know-how, dati, informazioni, segreti commerciali e invenzioni, brevettati o meno, relativi al Processo che sono necessari per l'ingegneria, la costruzione, la messa in servizio (commissioning), il collaudo, la riparazione e manutenzione dell'Impianto Industriale e per la conduzione del Processo nell'Impianto Industriale** in modo efficiente. In particolare, Il LICENZIANTE dovrà fornire al LICENZIATARIO un **Pacchetto di Progettazione del Processo** in conformità all'Allegato 4, il LICENZIANTE fornirà il Pacchetto di Progettazione del Processo al LICENZIATARIO entro 4 (quattro) mesi dalla Data Effettiva.

(...)

3.4. LICENZIATARIO e LICENZIATARIO, insieme ad eventuali altre Terze Parti necessarie, **terranno riunioni concordate di volta in volta.**

Con riferimento al **corrispettivo** dovuto da B-Plastic S.a.s. a Bio-On, si prevede all'art. 7 del contratto:

- il pagamento di un importo *una tantum* pari a 3 milioni di euro oltre IVA in considerazione della licenza concessa (art. 7.1);
- il pagamento di un importo *una tantum* pari a 500.000 euro per l'elaborazione del PDP, per l'attività di *training*, per la consegna del ceppo batterico, e per la assistenza in relazione all'ingegneria di dettaglio (art. 7.2).

Le tempistiche di pagamento del corrispettivo pari a 3 milioni di euro risultano legate al completamento di una serie di aumenti di capitale da parte di B-Plastic. In particolare, si prevedeva il versamento da parte di B-Plastic di:

- 250.000 euro al primo aumento di capitale, previsto per complessivi 1.990 mila euro, da effettuarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto (poi effettivamente realizzato il 23 novembre 2015);
- 1.750.000 euro al secondo aumento di capitale di almeno 10 milioni di euro da effettuarsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto (aumento di capitale mai realizzato, con conseguente mancata corresponsione del corrispettivo);
- 1 milione di euro al reperimento da parte di B-Plastic dei fondi necessari alla costruzione dell'impianto, finanziamento "tramite qualsiasi mezzo, aumento di capitale, mutuo bancario o altri strumenti", "previsto entro 36 mesi" dalla data di sottoscrizione del contratto (corrispettivo mai pagato).

Del pari, l'art. 7.4 stabilisce le scadenze per il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione dei servizi previsti dall'articolo 7.2:

- euro 250.000 al completamento, da parte di B-Plastic, entro 3 mesi, del primo aumento di capitale per 1.990.000 euro;
- 250.000 al momento della consegna del PDP, prevista entro 4 mesi dalla data di ricezione del pagamento della rata precedente.

L'art. 5 del contratto disciplina i **documenti, l'assistenza tecnica e il training** che dovranno essere forniti da Bio-On a B-Plastic, precisando che **il corrispettivo** per fornitura di documenti e training è **incluso nel corrispettivo contrattuale**, mentre l'assistenza tecnica è inclusa solo in parte – altre prestazioni eventualmente richieste saranno fornite a pagamento. In particolare, l'art. 5 prevede:

5.1. Il LICENZIANTE darà il suo supporto al LICENZIATARIO o al suo appaltatore di servizi di ingegneria durante la fase ingegneria di dettaglio e di costruzione dell'Impianto Industriale per garantire la conformità della progettazione ai requisiti della progettazione del processo. In particolare, al fine di verificare la conformità, il LICENZIANTE richiederà al LICENZIATARIO i seguenti documenti:

- Schede dati e specifiche del processo per le attrezzature e i pacchetti chiave;
- Versioni definitive dei PFD (diagramma di flusso del processo);
- Versioni definitive dei Diagrammi di Tubazioni e Strumentazione (P&ID);
- Progettazione e Specifiche del Sistema di Controllo;
- Classe delle tubazioni di base;
- Layout definitivo e pianta dell'assemblaggio dell'area di processo.

Eventuali altri documenti saranno oggetto di una specifica richiesta scritta del LICENZIANTE. Il supporto del LICENZIANTE, che sarà fornito come attività di home-office, consisterà nel controllare e approvare i documenti e disegni di cui sopra e fornire consulenza al LICENZIATARIO in relazione a questi documenti e disegni, se necessario. L'approvazione del LICENZIANTE non dovrà essere considerata indennizza. Il LICENZIANTE comunicherà la propria approvazione al LICENZIATARIO entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti; la mancata comunicazione verrà considerata approvazione.

5.2. Su richiesta scritta e motivata del LICENZIATARIO, il LICENZIANTE fornirà al LICENZIATARIO l'Assistenza Tecnica durante la progettazione e costruzione dell'Impianto Industriale su questioni relative al Pacchetto di Progettazione del Progetto come contemplato nell'Allegato 4.

5.3 Una validazione periodica delle scelte tecniche e delle attrezzature sarà fornita dall'esperto di processo del LICENZIANTE, che sarà tenuto al segreto, durante il periodo di costruzione dell'impianto e sarà pagato secondo la clausola 7.5. Il LICENZIANTE dovrà provvedere affinché i suoi esperti di processo ispezionino l'Impianto Industriale circa 60 giorni prima della data prevista del Completamento Meccanico al fine di verificare che l'Impianto Industriale sia stato costruito in conformità al Pacchetto di Progettazione del Processo. Dopo l'ispezione gli esperti del processo riferiranno i loro risultati per iscritto e potranno formulare

raccomandazioni al LICENZIATARIO che saranno classificate come obbligatorie o non obbligatorie. Il LICENZIATARIO dovrà implementare le raccomandazioni obbligatorie prima della data di Avviamento. Le raccomandazioni obbligatorie riguarderanno esclusivamente la non conformità dell'Impianto Industriale nel modo in cui è stato costruito, al Pacchetto di Progettazione del Processo.

5.4. Il LICENZIANTE dovrà provvedere ai suoi esperti di processo, come riportato alla clausola 5.3, alla data in cui l'Impianto Industriale è pronto per l'Avviamento per fornire la consulenza sull'Avviamento dell'Impianto Industriale e sulla conduzione della/e Produzione/i di Prova (Test run).

5.5 All'arrivo degli esperti di processo presso l'Impianto Industriale, il LICENZIATARIO organizzerà un incontro con il proprio personale affinché gli esperti di processo famigliarizzino con lo stato dell'Impianto Industriale, per riesaminare in dettaglio le istruzioni di funzionamento, la sicurezza, i requisiti e le precauzioni prima che gli esperti di processo entrino nell'Impianto Industriale e affinché il suo staff assista gli esperti di processo nella verifica del "Pronto" per l'Avviamento dell'Impianto Industriale. (...)

5.7. Il numero specifico di esperti di processo che devono essere forniti dal LICENZIANTE: un (1) responsabile della messa in servizio (Commissioning Manager) e due (2) supervisor della messa in servizio (Commissioning supervisor). Il LICENZIANTE si impegna a mantenere la continuità del proprio team di esperti di processo per tutta la durata del presente Contratto. Qualora il LICENZIANTE sostituisca un esperto di processo nel corso della durata del Contratto, dovrà informare il LICENZIATARIO di detta sostituzione almeno 48 ore prima che la stessa abbia luogo. Gli esperti di processo possono essere sostituiti solo da un esperto di processo con esperienza e competenza professionali equivalenti.

5.8 Il LICENZIANTE si impegna a organizzare il training sulle procedure di conduzione, manutenzione e sulle procedure analitiche del Processo Industriale per un periodo non superiore a 15 giorni di training. La durata del training e il numero di partecipanti potranno essere rispettivamente prolungata e/o aumentato su richiesta scritta e motivata del LICENZIATARIO. Le Parti concordano inoltre che le attività di training siano suddivise in due sessioni principali:

All'inizio di questo progetto, il responsabile del progetto della NEWCO riceverà un training completo presso i locali del LICENZIANTE.

1° sessione: come prima fase, gli operatori dell'Impianto Industriale riceveranno dieci (10) giornate lavorative di attività di formazione presso i locali del LICENZIANTE ed in particolare presso lo stabilimento produttivo semi-industriale situato a Minerbio (Bologna-Italia). In questa sessione i tecnici del LICENZIANTE illustreranno e spiegheranno le modalità operative del Processo. Questa prima sessione avrà luogo 3 mesi prima della data d'inizio prevista della messa in servizio (commissioning) dell'Impianto Industriale;

2° Sessione: questa sessione verrà svolta direttamente presso l'Impianto Industriale e consisterà in cinque (5) giornate lavorative di formazione operativa gestite dai tecnici del LICENZIANTE in loco per aggiornare e adattare le varie modalità operative, apprese durante la 1. sessione, all'Impianto Industriale.

Questa seconda sessione avrà luogo 1 mese prima della data d'inizio prevista della fase di messa in servizio (commissioning) dell'Impianto Industriale;

Previo accordo tra le parti, è possibile modificare le attività di formazione, inclusa la durata.

5.9 Per quanto riguarda il training, valgono le seguenti disposizioni:

Il LICENZIANTE assieme al LICENZIATARIO dovrà stabilire un programma dettagliato del training entro e non oltre 4 mesi prima del Completamento Meccanico dell'Impianto Industriale;

Il LICENZIANTE dovrà provvedere affinché ai partecipanti al training venga fornita una documentazione dettagliata e tutte le relative spiegazioni delle norme operative e di eventuali precauzioni prima dell'inizio del training in loco.

L'art. 8 del contratto, rubricato "**Garanzie/Produzioni di Prova**", stabilisce a carico di Bio-On garanzie sulla capacità produttiva dell'impianto, in termini quantitativi e qualitativi, subordinata alla costruzione dell'impianto *"in conformità ai progetti, alle istruzioni e alle informazioni fornite dal LICENZIANTE ai sensi del presente Contratto, e qualora l'Impianto: (i) venga fatto funzionare dal personale addestrato del LICENZIATARIO compreso i dipendenti addestrati in base alla sub-clausola 5, alle condizioni di progetto in conformità alle informazioni e consulenza del LICENZIANTE; (ii) utilizzi i Feedstock e le utilities (ausiliarie, materiali e prodotti chimici) che devono essere disponibili in quantità adeguata da eseguire una produzione di prova (Test Run)"*.

L'art. 10 del contratto prevedeva quale importo massimo imputabile a Bio-On a titolo di "responsabilità" derivante dal contratto il 50% del corrispettivo.

L'art. 11 del contratto prevedeva infine un divieto di cessione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, con l'eccezione della possibilità per la licenziataria di cedere l'Impianto industriale, con i connessi diritti e obblighi nei confronti della licenziante – che in quel caso avrebbe stipulato un nuovo contratto con l'eventuale società cessionaria.

3.3.2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dal 2015 al 2019 Bio-On ha incassato 750.000 euro su 3,5 milioni previsti contrattualmente, in tre versamenti da 250.000 corrisposti nel 2016 i primi due, e nel 2017 il terzo. L'impianto che B-Plastic avrebbe dovuto costruire non è mai stato realizzato.

Il 23 novembre 2015 è stato aumentato il capitale sociale di B-Plastic per 1.990.000. L'aumento di capitale è stato sottoscritto anche da Bio-On, che ha acquisito in tal modo

una partecipazione pari al 50% del capitale di B-Plastic.¹⁰⁸ In pari data Bio-On ha stipulato con B-Plastic un contratto di assistenza tecnica.¹⁰⁹

Lo stesso giorno è stato sottoscritto tra Bio-On e Cristal Financiere un **Patto Parasociale** avente ad oggetto l'amministrazione di B-Plastic, prevedendo che B-Plastic sarebbe stata amministrata da un C.d.A. di sei membri (tre dei quali designati da Bio-On e i restanti tre designati da Cristal Financiere), con Presidente del C.d.A. individuato tra gli amministratori designati da Bio-On e Direttore Generale individuato tra gli amministratori designati da Cristal Financiere.¹¹⁰ Si prevedeva l'unanimità del C.d.A per le decisioni su materie rilevanti e la maggioranza qualificata su particolari materie. Il C.d.A. nominato era composto da Guido Cicognani (Presidente), Xavier Astolfi (amministratore delegato, nominato dal Gruppo Cristal Union) e, fra i consiglieri nominati da Bio-On, Marco Astorri Marco e Vittorio Folla.

Il 15 marzo 2016 Bio-On ha emesso un comunicato stampa nel quale ha annunciato “di aver partecipato all'assemblea generale di Cristal Union tenutasi lo scorso 8 Marzo 2016 a Reims in Francia. ... Grande rilievo è stato dato all'innovazione tecnologica con la presentazione del progetto per la produzione di bio- polimeri PHAs attraverso la licenza concessa da Bio-On lo scorso Luglio 2015 ... Per Bio-On hanno partecipato il Presidente e amministratore delegato Marco Astorri, il Vice Presidente Guy Cicognani ed il direttore generale Vittorio Folla. Alla delegazione di 400 soci in rappresentanza di oltre 11 mila agricoltori, il Direttore Generale aggiunto Cristal Union Xavier Astolfi assieme al Direttore Generale Alain Commissaire hanno illustrato lo sviluppo del progetto industriale avviato nella seconda parte del 2015 ed in piena attività per la sua realizzazione nei prossimi mesi. Il progetto curato dai tecnici e dai ricercatori di Bio-On richiede un investimento di 70 milioni di euro, per l'impianto che sarà realizzato su un sito di Cristal Union e rappresenterà il più avanzato centro per la produzione di biopolimeri PHAs al mondo. La nuova fabbrica creerà oltre 50 nuovi posti di lavoro specializzati nella fermentazione per produrre questa rivoluzionaria bio-plastica”.

Il PDP è stato consegnato da Bio-On a B-Plastic nel luglio 2016.¹¹¹

Nel **febbraio 2017**, mediante una modifica al contratto del settembre 2015 ed in ragione di dichiarati problemi tecnici sopravvenuti, sono stati **posticipati i termini per provvedere alla capitalizzazione di B-Plastic** per un importo di 10 milioni di euro, e per ottenere finanziamenti (con debito o *equity*) per sostenere il costo del costo dell'impianto.

¹⁰⁸ Relazione Marchese-Casó, p. 144, 152; Consulenza Meo, p. 23.

¹⁰⁹ All. 8 alla Consulenza Meo (e all. 33 alla Consulenza Cattaneo).

¹¹⁰ All. 6 alla Consulenza Meo (e All. 32 alla Consulenza Cattaneo); Consulenza Meo, pp. 23-24.

¹¹¹ Verbale del Collegio Sindacale del 14.2.2019, in All. 11 alla Relazione Perini; All. 7 alla Relazione ex art. 33, Report sullo stato di avanzamento dei contratti di licenza del 9.6.2020 a firma dell'Ing. Feliciano Ippolito.

Sono stati rimodulati altresì i termini per i corrispondenti pagamenti del corrispettivo della licenza in favore di Bio-On, posticipando la *tranche* di 1,75 milioni di euro a 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, e l'ultima *tranche* da 1 milione di euro entro 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto.¹¹²

Il verbale della riunione del Collegio sindacale del 14.2.2019 riporta quanto riferito dagli amministratori ai sindaci nel corso dell'incontro sullo stato di esecuzione dei contratti di licenza. In relazione a B-Plastic, Marco Astorri aveva rappresentato che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il *training* degli operatori e l'assistenza durante l'avvio dell'impianto. Era stato specificato che Cristal Union *"riteneva fondamentale la partecipazione significativa di Bio-on all'iniziativa, per assicurarli l'assistenza tecnologica continua e il successo nel marketing e nelle vendite nella fase iniziale di produzione"*. Si era dato atto che B-Plastic aveva pagato il PDP e il primo acconto sulla licenza, mentre gli altri pagamenti erano legati all'effettivo avvio della costruzione dell'impianto. Gli amministratori avevano spiegato che, successivamente alla consegna del PDP, B-Plastic aveva provveduto a *"preparare il dossier autorizzativo"* in relazione alla costruzione dell'impianto ed erano stati richiesti i necessari finanziamenti, strada poi abbandonata per l'onerosità delle condizioni contrattuali. Era stata quindi intrapresa la via della richiesta di fondi pubblici francesi, per i quali era tuttavia necessario dimostrare il valore innovativo della tecnologia: a tal fine erano stati condotti due test presso un ente esterno francese (*"ARD"*) ed un terzo test era stato programmato. All'esito, *"il progetto dovrebbe entrare nella sua fase realizzativa"*, con la predisposizione dell'ingegneria di dettaglio per la primavera 2019. Si attesta nel verbale che *"con la decisione di avvio di progetto, si effettuerà un primo aumento di capitale in B Plastic che consentirà il pagamento della seconda tranche di licenza a Bio-On e l'avvio di attività di ingegneria (...). In parallelo saranno avviate le pratiche per l'ottenimento dei finanziamenti, mix pubblico privato, grant e soft loan, quota di equity da parte dei soci (...). Si prevede a breve la sottoscrizione di un emendamento al contratto che tenga conto dei ritardi e consenta il rescheduling dei termini di pagamento della licenza"*.

Risulta effettivamente in atti che il 22 gennaio 2018 era stato stipulato tra Bio-On, Cristal Union, B-Plastic e ARD (la società francese presso la quale saranno effettuati alcuni test sulla fermentazione) utilizzando le biomasse di Cristal Union ed il ceppo batterico fornito da Bio-On a B-Plastic) - un *"Material Transfer Agreement"*. Il contratto prevedeva la consegna delle biomasse di Cristal Union, e del **ceppo batterico** di proprietà di Bio-On,

¹¹² All. 34 alla Consulenza Cattaneo.

per la conduzione di test presso la struttura di ARD, al fine di verificare i parametri ottenuti dalla fermentazione.¹¹³

3.3.3. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO DI 3 MILIONI DI EURO DA LICENZA B-PLASTIC

Il ricavo derivante dalla concessione della licenza a B-Plastic, pari a 3 milioni di euro, è contabilizzato per il suo intero ammontare nel bilancio d'esercizio, alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni". Del pari, il ricavo è iscritto per 3 milioni di euro tra i "Ricavi di vendita" del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015. Risulta accantonato l'importo di 1 milione di euro a un fondo rischi per tenere conto dei "probabili costi che si stima saranno sostenuti per adempiere agli impegni contrattuali sulle vendite realizzate alla data di bilancio" – riferito alla garanzie assunte da Bio-on tanto nei confronti di SECI quanto nei confronti di B-Plastic.

Non risulta iscritto in bilancio alcun altro costo relativo alla quota di ricavi relativa a B-Plastic.

Analogamente a quanto già rilevato in relazione al contratto sottoscritto con SECI, la non rilevabilità del ricavo per la concessione della licenza a B-Plastic per l'intero importo di 3 milioni di euro nei bilanci d'esercizio e consolidato al 31.12.2015 emerge da due diverse prospettive.

In primo luogo, l'analisi del contratto stipulato fra Bio-On e B-Plastic porta ad escludere che, al momento della conclusione dell'accordo del 16.9.2015, e comunque entro la chiusura del bilancio d'esercizio al 31.12.2015, B-Plastic avesse acquisito il controllo della Tecnologia per la costruzione dell'impianto e per la realizzazione del processo di produzione del PHA, dovendosi pertanto escludere che la licenziataria potesse utilizzare quella tecnologia e trarne benefici.

In secondo luogo, l'analisi del contratto porta ad escludere che Bio-On si fosse spogliata dei rischi sottesi all'operazione economica.

3.3.3.1. IL MANCATO TRASFERIMENTO DEI BENEFICI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Alla luce di quanto stabilito nelle premesse e all'art. 2 del contratto con B-Plastic, oggetto dell'accordo era lo sfruttamento della "**Tecnologia**" **sviluppata da Bio-On per la costruzione di impianti industriali per la produzione di PHA**, al fine della costruzione di un impianto con capacità produttiva di 5.000 tonnellate all'anno in territorio francese, nonché il diritto di B-Plastic alla successiva produzione e commercializzazione del relativo PHA.

¹¹³ All. 35 alla Consulenza Cattaneo.

Al momento dell'accordo, tuttavia, Bio-On non aveva ancora trasmesso a B-Plastic le informazioni in cui si sostanziava la Tecnologia, necessarie per la costruzione dell'impianto industriale e per la produzione di PHA secondo la tecnica sviluppata da Bio-On.

Come risulta dalle clausole di cui agli artt. 2 e 5 del contratto, il veicolo per l'acquisizione da parte di Bio-On delle informazioni funzionali alla costruzione dell'impianto industriale e alla produzione su scala industriale del PHA era costituito, invero, da una serie combinata di obbligazioni di fare, che Bio-On doveva adempiere nel tempo, e attraverso cui le informazioni in cui si sostanziava la Tecnologia sarebbero state messe a disposizione di B-Plastic. Tali obbligazioni di fare comprendevano, tra l'altro: la predisposizione e consegna da parte di Bio-On del PDP necessario ai fini della costruzione dell'impianto, prevista entro quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto; la supervisione di Bio-On sulla predisposizione della "ingegneria di dettaglio" necessaria per la messa a punto di un impianto capace di produrre secondo standard quantitativi e qualitativi garantiti da Bio-On, prevista in una fase necessariamente successiva alla consegna del PDP; la consegna del ceppo batterico e le istruzioni per il suo mantenimento, da fornirsi dopo la costruzione dell'impianto e prima del suo avviamento; l'assistenza per l'avviamento dell'impianto e per la formazione del personale.¹¹⁴

Al di fuori degli strumenti sopra elencati, il contratto non prevedeva altri mezzi per il passaggio a B-Plastic delle informazioni, brevettate e non brevettate, il cui sfruttamento era oggetto di licenza. In particolare, non era in alcun modo previsto un mezzo, un supporto materiale o informatico, una modalità di condivisione, attraverso cui le informazioni riservate che sostanziavano la tecnologia Bio-On sarebbero state messe a disposizione di B-Plastic, se non i servizi dettagliati nell'accordo e destinati ad essere prestati nel tempo, nel corso dell'esecuzione del contratto. Del pari, non era previsto in alcun modo un termine per la consegna delle informazioni costituenti la "tecnologia" dalla licenziante alla licenziataria, se non i termini stabiliti per la prestazione dei diversi servizi che Bio-On si obbligava a fornire nel tempo.

¹¹⁴ Tra l'altro, per quanto visto, il contratto prevedeva all'art. 5 che all'inizio del progetto, "il responsabile del progetto della NEWCO" avrebbe ricevuto un training completo presso la sede di Bio-On, e che gli operatori dell'Impianto di Bio-Plastic avrebbero ricevuto due diverse sessioni di training prima dell'avviamento dell'impianto, una presso i locali di Bio-On, l'altra presso il costruendo impianto. Si prevedeva altresì che Bio-On avrebbe fornito alla licenziataria due "Esperti di processo" per tutta la durata del ventennale contratto, garantendo la continuità del personale, sostituibile da Bio-On solo con personale di analoga competenza, previa comunicazione alla licenziataria.

In conclusione, senza la prestazione dei servizi e delle obbligazioni di fare previste a carico di Bio-On, B-Plastic non avrebbe acquisito le informazioni costituenti la tecnologia oggetto del contratto, e non avrebbe pertanto potuto in alcun modo farne uso. Considerato che al 31.12.2015 Bio-On non aveva fornito a B-Plastic neppure il PDP, è indubbio che il patrimonio informativo oggetto di cessione non era transitato alla cessionaria entro il termine del periodo di esercizio del bilancio. Tale circostanza esclude che al momento della sottoscrizione del contratto fosse avvenuto il passaggio sostanziale dei benefici alla licenziataria, come richiesto dallo IAS 18: al 31.12.2015 B-Plastic non aveva ancora la concreta possibilità di utilizzare la tecnologia oggetto della licenza perché non le era stato trasmesso il complessivo patrimonio informativo in cui la tecnologia si sostanziava.¹¹⁵

3.3.3.2. L'INSUSSISTENZA DI BENEFICI DERIVABILI DALLA MERA TITOLARITÀ DEL DIRITTO D'USO SULLA TECNOLOGIA

La difesa ha osservato in dibattimento che il corrispettivo di 3 milioni definito nel contratto remunerava in realtà, interamente ed esclusivamente, il mero acquisto della titolarità del diritto di utilizzare la proprietà industriale di Bio-On oggetto della licenza, acquisito al momento della sottoscrizione dell'accordo. E' stato osservato in particolare che la quantificazione del corrispettivo della licenza in 3 milioni di euro è inequivocabile alla luce del contratto, che all'art. 7.2 distingueva il prezzo degli ulteriori servizi non essenziali, fra cui la fornitura del PDP, la supervisione dell'ingegneria di dettaglio, l'assistenza nelle fasi del processo ed il training del personale, quantificando il relativo prezzo in 500.000 euro complessivi.¹¹⁶ I consulenti della difesa hanno pertanto sostenuto che la rilevazione del ricavo "*at a point in time*" sarebbe corretta in quanto "*il compenso per la vendita della licenza era fisso e non rimborsabile e (...) B-Plastic aveva il pieno e libero uso della licenza*", mentre "*le ulteriori prestazioni di servizi che Bio-On si è impegnata a trasferire nel futuro (PDP) costituivano prestazioni accessorie ed ulteriori di dettaglio che non attecchivano all'oggetto del trasferimento che era e rimaneva diritto di sfruttamento*".¹¹⁷

L'argomento difensivo è tuttavia privo di pregio. Non si tratta infatti di valutare la congruità del valore attribuito dalle parti ai diritti di sfruttamento della proprietà industriale acquisiti con la cessione della licenza, da una parte, e alla prestazione dei servizi cui Bio-On si obbligava, dall'altra. Né si tratta di soppesare il ruolo centrale o accessorio delle diverse obbligazioni a carico di Bio-On. Il nodo centrale rispetto al ricavo in esame è piuttosto che, come sopra evidenziato, **il contratto con B-Plastic non aveva ad oggetto lo sfruttamento di diritti di proprietà industriale, distintamente identificati e a**

¹¹⁵ Cfr, sul punto, Relazione Marchese-Casò, p. 151.

¹¹⁶ Consulenza Amaduzzi.

¹¹⁷ Consulenza Amaduzzi.

cui la licenziataria avrebbe potuto autonomamente accedere, eventualmente consultando le invenzioni brevettate, per provvedere al relativo sfruttamento. L'oggetto del contratto, per come emerge dalla lettera delle disposizioni pattuite dalla parti, è costituito piuttosto dal **trasferimento di un insieme coordinato di informazioni (brevettate e non brevettate), know-how e servizi, che rappresentavano un'utilità per la cliente solo se organicamente e compiutamente forniti dalla licenziante alla licenziataria – interessata a costruire un impianto, al costo di 70 milioni di euro, per la produzione di PHA, con specifici requisiti di rendimento.** Il complesso di informazioni e servizi attraverso cui B-Plastic avrebbe dovuto costruire un impianto ad un certo costo e con un certo rendimento era destinato ad essere fornito da Bio-On a B-Plastic nel corso del tempo. Sicuramente tale complesso di informazioni e servizi non era stato ricevuto dalla licenziataria al 31.12.2015, quando non era stato ancora fornito neppure il PDP (presupposto per la definizione dell'ingegneria di dettaglio, per la costruzione dell'impianto e per i successivi servizi di assistenza all'avviamento e al processo), né erano stati forniti i servizi di formazione previsti dal contratto – atteso tra l'altro che, a quella data, B-Plastic era priva di personale, come risulta dai relativi bilanci, e che quindi qualsiasi attività di formazione sarebbe stata impedita dalla inesistenza dei potenziali discenti.¹¹⁸

Le difese hanno sostenuto in dibattimento che il corrispettivo definito nell'Accordo remunerasse in realtà il mero acquisto della **titolarità del diritto di utilizzare la proprietà industriale** di Bio-On, di per sé dotato di valore economico, indipendentemente dalla concreta possibilità, per B-Plastic, di far uso della "Tecnologia". In particolare, le difese hanno sottolineato che il diritto d'uso della licenza relativa alla "Tecnologia", quale diritto di privativa industriale, poteva essere ceduto a sua volta dalla licenziataria a terzi. Hanno altresì sottolineato che, con l'acquisto del diritto d'uso sulla Tecnologia per la produzione di PHA dagli scarti di barbabietola, la licenziataria riceveva l'utilità consistente nel soddisfare il proprio legittimo interesse ad impedire che altri concorrenti facessero uso di quella licenza.

Tuttavia, nel caso di specie, innanzitutto non sono indicati nell'Accordo gli estremi del brevetto, o dei brevetti, di cui B-Plastic avrebbe acquisito la licenza d'uso. Non è neppure identificato, in altre parole, quale fosse il diritto di privativa industriale il cui diritto d'uso

¹¹⁸ Marchese-Casó, p. 154. Si segnala, per inciso, che il dato della mancanza di personale di B-Plastic rileva non in quanto elemento utile a verificare se la licenziataria avesse la capacità di sfruttare la licenza, quale indebito criterio soggettivo per verificare il soddisfacimento del requisito del trasferimento dei benefici. Il dato rileva invece, sul piano dell'accertamento meramente fattuale, per verificare se B-Plastic potesse aver acquisito le informazioni in cui si sostanziava la Tecnologia (fra le tante possibili modalità) attraverso il *training* dei suoi operatori da parte del personale di Bio-On – domanda a cui deve risponderci negativamente di fronte al dato dell'assenza di personale in forza a B-Plastic.

costituirebbe, nella prospettazione della difesa, il bene immateriale del tutto autosufficiente che la licenziataria avrebbe inteso acquistare. Il mancato riferimento ad uno specifico brevetto, e la definizione contrattuale della "Tecnologia" come insieme del complesso di informazioni sviluppate da Bio-On per la costruzione di impianti industriali, brevettare o meno, risulta a ben vedere indicativo della mancanza di qualsiasi autosufficienza, nell'assetto negoziale, dell'acquisto di un diritto d'uso su uno specifico brevetto. L'assetto del contratto è in realtà indicativo della volontà della licenziataria di ottenere l'insieme dei servizi offerti da Bio-On ai fini della costruzione di un impianto per la produzione di PHA, senza dover incorrere in difficoltà determinate dal fatto che parte delle informazioni necessarie alla costruzione di un impianto potessero essere state brevettate da Bio-On.

Le difese hanno argomentato che la società licenziataria avrebbe comunque potuto sfruttare il diritto d'uso della licenza oggetto del contratto, tra l'altro cedendolo a terzi. Tale possibilità è tuttavia documentalmente smentita dalla richiamata previsione contrattuale di cui all'art. 11, che prevedeva il divieto di cessione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, con l'eccezione della possibilità per la licenziataria di cedere l'Impianto industriale, con i connessi diritti e obblighi nei confronti di Bio-On (che in quel caso avrebbe stipulato un nuovo contratto con l'eventuale società cessionaria). La cessione dell'Impianto industriale, infatti, ne presupponeva evidentemente la previa costruzione - per la quale, come si è visto, era previsto il necessario adempimento da parte di Bio-On delle numerose obbligazioni di fare dettagliate nel contratto e ad esecuzione dilazionata nel tempo.

Le difese hanno ulteriormente sottolineato che, con la sottoscrizione del contratto, B-Plastic aveva comunque realizzato l'utilità, immediata e dotata di autonomo valore economico, consistente nell'impedire che eventuali concorrenti costruissero impianti industriali per la produzione di PHA in Francia, utilizzando la tecnologia sviluppata da Bio-On.

L'argomento è tuttavia contraddetto dalle richiamate previsioni contrattuali. Per quanto l'art. 2.1 del contratto enunciava formalmente l'esclusività della licenza ceduta da Bio-On a B-Plastic per il territorio francese, infatti, la stessa disposizione precisava altresì che *"nel caso in cui la domanda del mercato francese diventi superiore alla produzione effettiva dell'Impianto Industriale, il LICENZIANTE sarà libero di vendere nuove licenze in Francia a Terzi"*, salva la possibilità per B-Plastic di esercitare un diritto di priorità sulle nuove licenze che Bio-On avesse comunicato di voler concedere in Francia. I presupposti per il venir meno dell'esclusività della licenza risultano scarsamente determinati, non specificando il contratto i criteri per valutare la superiorità della domanda del mercato francese rispetto all'offerta, e lasciando dunque ampio spazio alla scelta di Bio-On di concedere altre analoghe licenze per il medesimo territorio. In ogni caso, anche al di là di tale superabile profilo di incertezza, la richiamata disposizione contrattuale contraddice

nettamente la tesi difensiva. La possibilità per Bio-On di concedere in Francia altre analoghe licenze era infatti subordinata alla superiorità della domanda del mercato rispetto alla produzione *effettiva* di PHA da parte di B-Plastic, e non rispetto alla produzione nominale dell'impianto, prevista in 5.000 tonnellate annue. In altre parole, in caso di mancata costruzione dell'impianto, a fronte di una produzione pari a zero, qualsiasi misura della domanda del mercato sarebbe stata superiore alla produzione *effettiva* di PHA da parte della licenziataria, la licenza concessa a B-Plastic avrebbe perso il carattere dell'esclusività. Ne consegue che, in concreto, e contrariamente all'argomento difensivo, B-Plastic non avrebbe potuto trarre dal contratto l'utilità consistente nell'impedire che altri operatori economici sfruttassero, in Francia, la tecnologia per la costruzione di impianti industriali finalizzati alla produzione di PHA con la tecnologia Bio-On (se non a fronte dell'effettiva costruzione dell'impianto e dell'effettiva produzione di PHA, che tuttavia ancora una volta dipendeva, per quanto visto, dall'adempimento di obbligazioni di fare previste in capo a Bio-On e dilazionate in un lungo arco temporale).

3.3.3.3. I RISCHI RESIDUI IN CAPO A BIO-ON

Come sopra rilevato, il contratto prevedeva all'art. 7 che una parte consistente del corrispettivo di 3 milioni previsto per la licenza venisse corrisposto da B-Plastic al verificarsi di ulteriori condizioni. In particolare, era prevista la corresponsione di 1,75 milioni di euro al secondo aumento di capitale di almeno 10 milioni di euro da effettuarsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, e di 1 milione di euro al momento del reperimento da parte di B-Plastic dei finanziamenti necessari alla costruzione dell'impianto.

Come visto, ai sensi dell'OIC 11 allora vigente: *“la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti”*; ai sensi dello IAS 18, par. 14(i) la rilevabilità del ricavo era subordinata, tra l'altro, all'avvenuto trasferimento al cliente della parte più significativa dei rischi e benefici oggetto di cessione, e alla probabilità che i benefici economici connessi alla cessione del bene affluissero al venditore.

Nel caso di specie, **Bio-On condivideva con B-Plastic il rischio del mancato aumento di capitale, e del mancato ottenimento da parte di terzi dei finanziamenti necessari alla costruzione dell'impianto**, di talché non poteva in alcun modo concludersi che fosse soddisfatta la condizione di cui allo IAS 18, par. 14(i).

I riflessi contabili della previsione delle due condizioni sospensive per il pagamento di 2,75 milioni di euro (su 3 milioni totali di ricavo rilevato) non sono superati dall'argomento difensivo secondo cui *“era probabile che Bio-On conseguisse i ricavi oggetto del contratto, atteso il ruolo, la rilevanza e la solidità finanziaria di Cristal Union, l'impegno*

finanziario assunto, la sussistenza del prodotto e degli altri fondamentali”.¹¹⁹ Il profilo che rileva non era infatti la capacità di Cristal Union di onorare i debiti assunti, ma, a monte, la subordinazione dell’obbligazione assunta da Cristal Union (per il tramite della controllata B-Plastic) al verificarsi di condizioni sospensive sostanzialmente rimesse alla volontà della licenziataria B-Plastic. Né la circostanza che B-Plastic fosse soggetta al controllo congiunto di Bio-On valeva ad elidere il rischio del non verificarsi delle due condizioni sospensive. Bio-On esercitava infatti sulla licenziataria il controllo congiunto unitamente a Cristal Union, che avrebbe dunque potuto impedire il verificarsi di entrambe le condizioni dedotte in contratto esercitando i propri diritti di voto nel C.d.A. di B-Plastic – che infatti non risulta aver mai votato l’aumento di capitale cui era subordinata la seconda *tranche* del corrispettivo, né aver mai reperito i finanziamenti cui era subordinata la terza *tranche*.

Anzi, come sopra rilevato, nel febbraio 2017 licenziante e licenziataria risultano aver sottoscritto una modifica contrattuale, volta a procrastinare gli ulteriori due pagamenti, ed in particolare prevedendo la rata da 1,75 milioni di euro al verificarsi dell’ulteriore aumento di capitale entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto (16 settembre 2017), e la rata da 1 milione di euro al reperimento di finanziamenti entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto (16 settembre 2018). Nessuno dei due eventi dedotti nel contratto risulta essersi verificato, neppure nei più ampi termini come successivamente previsti, e Bio-On non ha mai incassato l’importo corrispondente pari a 2,75 milioni di euro.

La natura futura ed incerta delle condizioni cui era sospensivamente condizionata la corresponsione da parte di B-Plastic del corrispettivo previsto nel contratto è ulteriormente, seppure indirettamente, confermata dal trattamento contabile dello stesso corrispettivo nei bilanci B-Plastic. Mentre Bio-On ha rilevato nei propri bilanci il ricavo, e poi il credito, verso B-Plastic corrispondente alla quota non incassata del prezzo della licenza, B-Plastic non ha mai rilevato nei propri bilanci il corrispondente costo, come riferito dal Maggiore Sgarangella sulla base degli accertamenti effettuati sulle relative banche dati.¹²⁰ Né risulta che Bio-On abbia mai citato in giudizio la licenziataria per ottenere il pagamento dei residui 2,75 milioni di euro contabilizzati come ricavi – dato ulteriormente sintomatico della ritenuta inesigibilità da parte degli stessi contraenti dei crediti associati al ricavo rilevato nei bilanci 2015.

Il par. 36 dello IAS 18 prevedeva, tra le informazioni integrative da fornire in relazione ai ricavi iscritti, che dovessero essere indicate le “passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37”, relativo ad Accantonamenti, passività ed attività

¹¹⁹ Consulenza Andreuzzi, p. 89. Lo stesso argomento è riproposto nella Consulenza Meo, pp. 24-25.

¹²⁰ Trascrizioni udienza 23.9.2023, p. 47 e ss, sull’esito dell’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza sulla banca dati ‘Global Mint’, del pari riportato sulle slide 54 e 55.

potenziali (*“Le passività ed attività potenziali possono derivare da elementi quali costi di garanzia, rivendicazioni, penalità o possibili perdite”*).

Come già rilevato, i bilanci di Bio-On al 31.12.2015 prevedono effettivamente un accantonamento per l'importo di 1 milione di euro a un fondo rischi per tenere conto dei *“probabili costi che si stima saranno sostenuti per adempiere agli impegni contrattuali sulle vendite realizzate alla data di bilancio”*, di cui, secondo le carte di lavoro della società di revisione PWC, 300.000 euro relativi al contratto B-Plastic, e 700.000 euro relativi al contratto con SECI.¹²¹

Ebbene, al di là del fatto che l'importo accantonato risultava sottodimensionato rispetto al rischio per Bio-On di dover corrispondere a B-Plastic l'indennizzo a titolo di garanzia per il funzionamento e il rendimento dell'impianto (300.000 euro di accantonamento a fronte di garanzie prestate per 1,5 milioni di euro), ciò che rileva ai fini della falsa rappresentazione del ricavo in bilancio è che non vi sia traccia del rischio di dover restituire l'importo corrispondente al ricavo B-Plastic in caso di risoluzione del contratto per il mancato ottenimento di finanziamenti da parte di B-Plastic. Di tale eventualità non si dà atto, infatti, né attraverso la previsione di un accantonamento, né attraverso un supplemento informativo incluso nelle note integrative.

3.3.4. LA MANCATA RILEVAZIONE DEL COSTO RELATIVO AL CONTRATTO COPROB

Nel novembre 2007 Bio-On aveva stipulato con la Cooperativa Produttori Bieticoli (*“COPROB”*) un contratto avente ad oggetto il progetto di ricerca per la fabbricazione di impianti per la produzione di bioplastiche da colture agricole.¹²² Nel contratto si prevedeva che COPROB versasse nel tempo a Bio-On la somma complessiva di 2 milioni di euro e che le due parti divenissero proprietarie al 50% di *“tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività di ricerca”* (art. 10.1). Si prevedeva altresì che i ricavi derivanti dai diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca sarebbero stati divisi fra le parti al 50% all'esito di reciproci rendiconti semestrali (art. 10.4).

Come condivisibilmente osservato nella Relazione Marchese-Casò, quando anche fosse stato ritenuto rilevabile il ricavo derivante dalla cessione di licenza a B-Plastic, nei bilanci al 31.12.2015 si sarebbe dovuta elidere la quota di ricavo spettante a COPROB. in ragione del contratto del 2007, o dar conto del corrispondente costo per Bio-On. Invece, nei bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2015 il ricavo attribuito alla concessione della licenza a B-Plastic è contabilizzato per l'intero ammontare, senza dare evidenza, mediante

¹²¹ All. 37 della Consulenza Cattaneo. Cfr. anche Consulenza Cattaneo, p. 129.

¹²² All. 8 alla Consulenza Meo.

rilevazione di un costo o mediante storno diretto del ricavo, della quota del ricavo pari al 50% (1,5 milioni di euro) che spettava a COPROB.

L'effetto di tale omissione è la sopravvalutazione per 1,5 milioni di euro, al lordo dell'effetto fiscale, dell'utile 2015 e del patrimonio netto al 31.12.2015. Tale sopravvalutazione del patrimonio netto si trascinerà anche nei bilanci al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018. Il dato verrà corretto solo nella relazione semestrale al 30.6.2019 – successiva alla pubblicazione del Report QCM - nella quale è stata effettuata la rettifica negativa del patrimonio netto, per l'importo di 1.375.000 euro.¹²³

Le difese hanno sostenuto in dibattimento che il ricavo derivante dal contratto B-Plastic non doveva essere eliso per un importo pari al 50% in quanto il debito nei confronti di CO.PRP.B. era contestato da Bio-On. In particolare, si è sostenuto che il C.d.A. di Bio-On aveva ritenuto di non dover riconoscere a CO.PRO.B. il 50% dei diritti di sfruttamento delle cognizioni derivanti dal comune Progetto *“per inadempimenti della cooperativa”*.¹²⁴ È stata prodotta al riguardo la corrispondenza con cui Bio-On contestava a CO.PRO.B. di essere venuta meno all'impegno di costruire un impianto per la produzione di PHA, con danni economici per Bio-On, che si riteneva pertanto svincolata dall'obbligo di versare il 50% dei diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca.¹²⁵

Nell'opinione dei consulenti della difesa, a fonte del costo contestato, non era neppure necessario prevedere un accantonamento a fondo rischi, in applicazione dell'art. 2424-bis co. 3 c.c. e dell'OIC 31 per il bilancio d'esercizio, e dello IAS 37 per il bilancio consolidato, in quanto il C.d.A di Bio-On aveva ritenuto solo possibile, e non probabile, l'esistenza di tale componente negativa *“considerati tutti gli elementi di incertezza connessi (la controversia in essere per abbandono del Progetto da parte di COPROB e il conforto legale in merito alla fondatezza della posizione di Bio-On)”*.¹²⁶

L'argomento risulta infondato nelle sue premesse fattuali, atteso che la stessa Bio-On ha provveduto a riconoscere l'originaria sussistenza del debito nei confronti di COPROB in diversi successivi momenti.

In primo luogo, nel Documento di Ammissione all'AIM del 17 ottobre 2014, si legge che, sebbene il rapporto contrattuale con COPROB *“abbia consentito all'Emittente di ricevere i fondi necessari da investire nella ricerca e sviluppo, ciò pone alcune limitazioni allo sfruttamento da parte dell'Emittente dei relativi diritti di proprietà intellettuale. In particolare, le maggiori*

¹²³ Relazione Marchese-Casò.

¹²⁴ Consulenza Amaduzzi, p. 8; Consulenza Cattaneo, p. 136 e ss.

¹²⁵ All. 41 e 42 alla Consulenza Cattaneo.

¹²⁶ Consulenza Amaduzzi

limitazioni riguardano il procedimento produttivo della bio plastica a partire dalla lavorazione della barbabetola da zucchero, in relazione al quale l'Emittente ha ceduto a CO.PRO.B. il 50% dei relativi diritti di proprietà intellettuale, riducendosi conseguentemente gli importi di competenza dell'Emittente, con conseguenti effetti sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo (...)".¹²⁷

In secondo luogo, il 25 settembre 2017 Bio-On ha incassato da B-Plastic una tranche pari a 250.000 euro del corrispettivo della licenza e ha riconosciuto a COPROB, in virtù del contratto stipulato con quest'ultima nel 2007, il 50% di quanto incassato.¹²⁸

In terzo luogo, Bio-On ha riconosciuto il debito con il successivo contratto stipulato il 15 novembre 2018 tra Bio-On e COPROB. (con cui Bio-On ha acquistato da COPROB, al prezzo di oltre 7 milioni di euro, il 50% dei diritti sulla tecnologia sviluppata e brevettata nel quadro del progetto condiviso con CO.PROB) secondo quanto stabilito nel contratto del 2007.¹²⁹ Vi si legge infatti che *"in esecuzione di quanto originariamente previsto dal Contratto, Bio-On riconosce a CO.PRO.B, che accetta, il 50% dei proventi derivanti dalla concessione della licenza a Cristal Union, per un importo complessivo di Euro 1.375.000,00"*. L'importo (ridotto rispetto a quello di 1,5 milioni spettante a COPROB) tiene conto del versamento già effettuato nel settembre 2017 in seguito al pagamento della tranche di 250.000 euro da parte di B-Plastic.

In terzo luogo, nella relazione semestrale al 30.6.2019 è stata effettuata una rettifica negativa del patrimonio netto, di importo pari a 1.375.000 euro, per correggere l'errore commesso in sede di redazione del bilancio al 31.12.2015 consistente nella mancata rilevazione della quota di spettanza di COPROB del ricavo derivante dalla concessione a B-Plastic della licenza.

Infine, è stato documentato dalla difesa Bendandi che, nel corso dell'attività di revisione, PwC aveva inoltrato una lettera di cartolarizzazione a COPROB. La cooperativa, in risposta alle richieste di informazioni del revisore, non aveva manifestato la pendenza di alcun credito nei confronti di Bio-On.¹³⁰ Il dato tuttavia può al più valere, come si vedrà,

¹²⁷ All. 3 Relazione Cattaneo, Documento di Ammissione al Mercato AIM, pp. 39-40.

¹²⁸ Relazione Marchese-Casó.

¹²⁹ All. 36 alla Relazione Cattaneo, punto h) delle premesse e art. 11. In particolare è specificato nel contratto, al punto h) delle premesse, che il 50% del corrispettivo di 3 milioni di euro della licenza concessa a Cristal Union è di spettanza di CO.PRO.B. Si prevede altresì che *"in parziale deroga a quanto sin qui previsto con riferimento alla risoluzione dei diversi Contratti di Ricerca e Sviluppo in essere, ed in esecuzione di quanto originariamente previsto dal Contratto, Bio-On riconosce a CO.PRO.B, che accetta, il 50% dei proventi derivanti dalla concessione della licenza a Cristal Union, per un importo complessivo di Euro 1.375.000,00 (...), maggiorato dell'IVA di legge. I proventi matureranno e verranno pagati da Bio-On pari passo agli incassi ricevuti, nella misura del 50% di quanto riceverà da Cristal Union mediante bonifico bancario (...)"*

¹³⁰ All. 6 alle produzioni della Difesa Bendandi del 30.9.2024.

ad escludere la consapevolezza del revisore legale circa la sussistenza del debito di Bio-On nei confronti di COPROB. Tuttavia, considerato che COPROB., al momento dell'approvazione del bilancio 2015, non aveva ricevuto informazioni da Bio-On circa il conseguimento del ricavo con B-Plastic, è evidente che la risposta di CO.PR.P.B. al revisore non vale a dimostrare l'insussistenza del credito vantato da COPROB. – che la società ha in effetti successivamente rivendicato.

3.4. CONCLUSIONI

In considerazione dei principi contabili nazionali ed internazionali sopra richiamati, deve escludersi che fossero rilevabili nei bilanci d'esercizio e consolidato al 31.12.2015 ricavi per 3 milioni di euro in relazione al contratto B-Plastic del 16.9.2015.

Quanto al bilancio d'esercizio, non risultavano soddisfatti, secondo quanto previsto dall'OIC-15 Versione 2014, i criteri del passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, non essendo transitate da Bio-On a B-Plastic le informazioni in cui si sostanziava la "Tecnologia" che B-Plastic avrebbe dovuto utilizzare per la costruzione dell'impianto e per la successiva produzione di PHA.

Del pari, il ricavo di 3 milioni di euro non poteva essere contabilizzato nel bilancio consolidato 2015 non essendosi certamente verificato, entro la fine di tale esercizio, il trasferimento da Bio-On a B-Plastic della parte più significativa dei rischi e dei benefici, come richiesto dallo IAS 18.

Al 31.12.2015, infatti, B-Plastic non era in grado di trarre alcuna utilità dall'uso della licenza oggetto del contratto. In particolare, non poteva utilizzare la tecnologia sviluppata da Bio-On senza le informazioni che Bio-On si era impegnata a fornire attraverso la consegna di documenti, gli incontri e i servizi programmati nel tempo; non poteva cedere l'uso della licenza a terzi prima della costruzione dell'impianto, che presupponeva a sua volta l'adempimento delle obbligazioni che Bio-On avrebbe dovuto prestare nel tempo; non poteva trarre alcun beneficio derivante dal diritto di privativa, atteso che il diritto di sfruttamento acquisito non aveva carattere esclusivo.

Allo stesso tempo, al 31.12.2015 Bio-On manteneva i rischi legati al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell'impianto B-Plastic. L'avanzamento del progetto, ed il pagamento della licenza, erano infatti condizionati ad un primo aumento di capitale di 2 milioni di euro, ad un secondo aumento di capitale di 10 milioni di euro, e ad una successiva raccolta di capitali (non solo equity) pari al costo complessivo dell'impianto, rimessi alle determinazioni di Cristal Union – che unitamente a Bio-On esercitava il controllo congiunto su B-Plastic. Bio-On manteneva altresì i rischi collegati alle garanzie prestate rispetto al funzionamento e al rendimento dell'impianto – tutt'altro che teoriche soprattutto sotto il profilo della economicità dell'operazione, dato che nessun impianto di quelle dimensioni era ancora stato realizzato.

Infine, i bilanci 2015 sono ulteriormente viziati, rispetto alla rilevazione del ricavo di 3 milioni derivanti dal contratto con B-Plastic, dall'errore consistente nella mancata rilevazione, quale componente negativo di reddito, della quota di tale ricavo spettante a COPROB, con conseguente sopravvalutazione per 1,5 milioni di euro, dell'utile 2015 e del patrimonio netto al 31.12.2015.

3.5. RESIDUI ARGOMENTI DIFENSIVI TRASVERSALI SULLE 'LICENZE IMPIANTI'

3.5.1. LA MATURITÀ DELLA TECNOLOGIA

Alcuni consulenti della difesa hanno fondato le loro valutazioni circa l'effettivo passaggio dei benefici al licenziatario, e dunque circa la rilevabilità dei ricavi per la concessione della licenza impianti, sulla combinazione di due assunti: a) **la tecnologia sviluppata da Bio-On aveva raggiunto un grado di maturità sufficiente** per essere ceduta a terzi, attraverso la concessione di un diritto d'uso sulla tecnologia; b) unitamente al diritto d'uso sulla tecnologia, *"al fine di renderlo effettivamente utilizzabile, erano cedute anche tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto e del suo funzionamento, contenute negli allegati tecnici che accompagnavano i contratti"*.¹³¹ In altre parole, se la tecnologia era matura al punto tale da poter essere utilizzata, e i licenziatari possedevano le informazioni in cui si sostanziava la tecnologia, i licenziatari avrebbero potuto sfruttarla - *i.e.*, trarne i benefici.

Anche assumendo che la prima premessa sia corretta, secondo le conclusioni raggiunte dai consulenti della difesa dedotti al riguardo, la falsità della seconda proposizione inficia inevitabilmente le conclusioni del ragionamento.

Gli accordi contrattuali esaminati (così come gli altri accordi in materia di "licenze impianti" sottoscritti da Bio-on fra il 2017 ed il 2018) non includevano in alcun modo, nel corpo del testo o in allegato, il complesso compendio di informazioni in cui si sostanziava la tecnologia dichiaratamente sviluppata da Bio-On per la costruzione di impianti industriali per la produzione di PHA e che comprendeva, per espressa previsione contrattuale, tutte le diverse fasi necessarie ad assicurare la produzione di PHA su scala industriale (*"progettazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione, messa in servizio (commissioning), collaudo, riparazione e manutenzione dell'Impianto Industriale e la gestione del Processo nell'Impianto Industriale"*). I consulenti della difesa, nell'articolare il proprio ragionamento, assumono erroneamente che, al momento della conclusione del contratto, il licenziatario ricevesse una sorta di dettagliato manuale di istruzioni per la produzione di PHA su scala industriale, di talché, anche in assenza dei servizi di Bio-On, il

¹³¹ Consulenza Corbella, pp. 59-62; Consulenza Cattaneo, p. 145 e ss.

licenziatario avrebbe potuto implementare le informazioni ricevute e procedere autonomamente alla realizzazione dell'impianto e alla produzione industriale di PHA.

Tuttavia non vi è traccia, negli atti del processo, di un supporto contenente il complesso compendio informativo così strutturato. L'assunto è altresì inesorabilmente smentito dall'articolato dei contratti, che prevedevano, per quanto visto, che le informazioni relative alla tecnologia sarebbero state fornite da Bio-On nel tempo, di pari passo con la realizzazione dell'impianto e l'avvio del processo produttivo. Fra le altre: le informazioni relative al progetto dell'impianto sarebbero state fornite da Bio-On con la consegna del PDP; le informazioni relative all'ingegneria di dettaglio sarebbero state fornite attraverso la supervisione degli ingegneri incaricati dal licenziatario, con indicazione da parte di Bio-On delle modifiche necessarie ad assicurare il funzionamento dell'impianto con un certo rendimento; le informazioni relative alla messa in servizio dell'impianto industriale e a tutta la gestione del processo sarebbero state fornite da Bio-On attraverso i servizi di assistenza da prestare in fase di collaudo e successivamente.

3.5.2. IL 'MODELLO DI BUSINESS'

Le difese, sulla scorta delle riflessioni proposte dai consulenti, hanno osservato diffusamente nel corso del dibattimento che Bio-On era una "*IP Company*", pensata per produrre ricchezza tramite la cessione di diritti di proprietà intellettuale sulla tecnologia oggetto delle attività di ricerca e sviluppo. L'attività caratteristica di Bio-On non era invece intesa quale quella di costruire impianti industriali per la produzione di PHA. La cessione della licenza sulla tecnologia era dunque l'oggetto principale delle operazioni contrattuali negoziate da Bio-On, la prestazione primaria e funzionalmente autonoma assunta contrattualmente da Bio-On. Le altre prestazioni previste nei contratti (la fornitura del PDP, del ceppo batterico, dei servizi di ingegneria e di assistenza tecnica) erano invece del tutto accessori

L'argomento eleva la riflessione al piano delle aspirazioni e della tensione finalistica che contrassegnava la società fallita, nelle intenzioni dei suoi amministratori. La prospettiva di lettura della difesa ignora tuttavia l'ostinata oggettività dei dati contrattuali, che evidenziano, per quanto visto, che Bio-On si impegnava a fornire ai propri clienti una molteplicità articolata di servizi, e che i servizi erano lo strumento attraverso cui veniva ceduta la tecnologia alla licenziataria, affinché potesse farne uso. Il dato è ulteriormente confermato dalla circostanza che, dei numerosi contratti relativi alla concessione di 'licenze impianti' prodotti in atti (inclusi quelli rilevati in bilancio nel 2017 e nel 2018, ed altri mai rilevati), non vi sia alcun esempio di mera cessione di diritti d'uso su invenzioni brevettate, ma solo negozi giuridici volti al trasferimento del complesso di informazioni

sviluppate da Bio-On, brevettate o meno, per la costruzione di impianti industriali finalizzati alla produzione di PHA.

Infine, le risultanze istruttorie evidenziano come gli stessi amministratori della società, a partire dal 2014, con il ricordato Documento di Ammissione all'AIM, e ancora nel 2015, si fossero prefissi l'obiettivo di concludere operazioni economiche volte ad assicurare ai clienti disponibili ad investire, che Bio-on avrebbe fornito tutte le informazioni e i servizi necessari per la costruzione di un impianto industriale - in termini di progettazione, servizi ingegneristici, fornitura del ceppo batterico, assistenza tecnica, e talora finanche fornitura di materiali.

Così, significativamente, nel corso dell'incontro informativo tenutosi con i componenti del Collegio sindacale presso l'impianto di Minerbio il 20.1.2015 – alla presenza di tutti i componenti del C.d.A., con l'eccezione di Gianni Lorenzoni – il Presidente Marco Astorri aveva spiegato che il modello di business di Bio-On prevedeva le seguenti attività “per la creazione di valore”:¹³²

- Materie prime – realizzazione della materia prima
- R&D – ove Bio on è attiva in tale segmento (ricerca e protezione Intellectual Property)
- **Realizzazione impianti: Bio On si occupa di tutte le fasi di analisi ambientale e valutazione dei rischi, provvede alla progettazione preliminare degli impianti e quindi segue l'esecuzione del progetto, dopodiché' gestisce gli accordi di licenza per la produzione;**
- **Per l'effettiva realizzazione dell'impianto si avvale della collaborazione con Thechint spa.**
- **Produzione: Bio On si occupa di collaudo e della gestione degli impianti aggiungendo a ciò la formulazione e la gestione specifica dei materiali.**
- Marketing e Vendite: Bio On sceglie i canali di vendita e si occupa della gestione delle licenze.

Contrariamente a quanto rappresentato dalle difese nel corso del processo, risulta allora che Bio-on, nelle intenzioni dei suoi stessi amministratori, si prefiggesse di offrire ai clienti operazioni contrattuali volte ad assicurare alla controparte la possibilità di realizzare impianti industriali servendosi dell'esperta assistenza operativa assicurata dalla società, che si proponeva come capace di guidare e assistere la licenziataria in tutte le fasi del progetto, dopo averne realizzato la fase preliminare, ovvero la progettazione dell'impianto.

¹³² Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, p. 15 (refusi nell'originale, grassetto aggiunto).

L'argomento circa la accessorietà dei servizi promessi da Bio-On rispetto alla prestazione, centrale ed autosufficiente, costituita dalla concessione di diritti d'uso sulla licenza, è ulteriormente smentito dalle risultanze istruttorie.

Così, ad esempio, è stato sostenuto dai consulenti della difesa che sarebbe stato meramente accessoria la prestazione consistente nella consegna da parte di Bio-on alla licenziataria del ceppo batterico, atteso che *“è facilmente reperibile sul mercato a costo irrisorio e (...) la fornitura di un campione da parte di Bio-On non poteva ritenersi come fondamentale per il trasferimento della tecnologia e l'efficacia della Licenza”*.¹³³

L'informazione non si concilia con quella veicolata da Bio-On al tempo dei fatti.

Nel Documento di Ammissione all'AIM del 2014, la società aveva rappresentato al mercato che *“per quanto riguarda i ceppi batterici che consentono le varie fermentazioni, Bio-On dispone di un ceppo batterico, conservato in banche cellulari triple, che manifesta una peculiare capacità produttiva”*.¹³⁴

Nel 2019, al momento della nomina, l'Amministratore Giudiziario apprendeva che:

I ceppi conservati sono il cuore della tecnologia Bio-on e sono il frutto di più di 10 anni di selezione finalizzata ad individuare, per ogni matrice, il miglior ceppo batterico in termini di resa produttiva.

In particolare a seguito dell'acquisizione in licenza dei brevetti nel 2007 da parte dell'University of Hawaii, Bio-on aveva ricevuto anche il microrganismo necessario per la produzione delle bioplastiche (batterio *Cupriavidus necator* della specie *Ralstonia eutropha*), specie di per sé presente in molte banche cellulari pubbliche.

Bio-on ha quindi avviato un attento processo di selezione e di miglioramento del batterio attraverso complessi processi di individuazione dei ceppi a più alta capacità produttiva, con miglioramento delle linee cellulari.

Attraverso la predetta attività di selezione la Società è riuscita ad individuare linee cellulari con alte performance produttive in fase industriale e quindi ad ottimizzare le linee cellulari in grado di metabolizzare fonti di carbonio di natura zuccherina derivante dalla bietola, dalla canna da zucchero, dalla lavorazione della frutta.

La ricerca di Bio-on ha altresì consentito di individuare linee cellulari in grado di metabolizzare glicerolo, nonché fonti di carbonio di natura lipidica, oli vegetali e grassi animali e di definire linee cellulari ottimali per la produzione di PHA di tipo eteropolimero.

Il processo di miglioramento genetico sviluppato nel tempo ha reso le linee cellulari sostanzialmente diverse da quelle originarie acquisite contestualmente con i primi brevetti.

¹³³ Consulenza Mancini.

¹³⁴ All. 3 Relazione Cattaneo, pp. 42-43.

Apprende lo scrivente che la consegna dei ceppi batterici ai clienti della tecnologia è uno dei cardini fondamentali dei contratti di licenza già concessi e di quelli futuri, di fatto la consegna del ceppo al cliente chiude il processo di fornitura.

Il patrimonio genetico accumulato è conservato in azienda all'interno di apposti congelatori che raggiungono la temperatura di -80°C . La crioconservazione è però un processo che necessita di continui controlli ed inoltre ha una efficacia limitata nel tempo.

Al fine di mantenere la capacità produttiva delle diverse linee cellulari è necessario un lavoro di mantenimento costante con tappe di lavoro definite che debbono essere rigorosamente rispettate (...).¹³⁵

L'ulteriore conferma della centralità dell'accesso al ceppo batterico selezionato da Bio-On ai fini dell'utilizzo della tecnologia da parte delle licenziatarie è rappresentata dalla lunga interlocuzione fra Bio-On e Cristal Union rispetto alla effettuazione di test di produzione di PHA per verificare i relativi parametri. Come si legge nella comunicazione inoltrata da Cristal Union a Bio-On il 31.10.2016, Bio-On aveva spiegato di non voler condurre tali test in Francia, per il timore di compromettere la riservatezza della tecnologia, in particolare quanto alla condivisione dei ceppi batterici selezionati. Si legge infatti nell'email:

Capiamo le vostre preoccupazioni per la non divulgazione della vostra IP ed in particolare i batteri che producono il PHA. Per questo motivo abbiamo accettato di programmare le prove a Ferrara, in una unità dimostrativa costruita allo scopo. Sfortunatamente questo piano ha subito un notevole ritardo e non prevediamo che una unità produttiva in Italia possa essere pronta prima di fine della seconda metà del 2017. Al fine di ridurre il ritardo del nostro progetto promettente, proponiamo ancora una volta di eseguire le prove a ARD che dispone di unità dedicate per sfidare lo scale up industriale dei processi di biotecnologia.¹³⁶

Il successivo 5 dicembre 2016, Bio-On risponde a B-Plastic, tra l'altro osservando quanto segue:¹³⁷

Per ciò che riguarda l'aspetto della realizzazione di una **"installazione dimostrativa"**, ad una scala superiore a quella che è attualmente in funzione a Minerbio (BO), la presentazione dei fatti fino al mese di settembre 2016, cioè alla data nella quale Bio-on ha comunicato a Cristal Union il ritardo del progetto di Ferrara, riflette fedelmente la realtà. D'altra parte, è falso che Bio-on abbia, in questa occasione, rifiutato, una seconda volta, di valutare la possibilità d'effettuare delle prove presso ARD, e ancora più falso che l'abbia fatto senza proporre soluzioni in alternativa. D'altra parte, esattamente in occasione dell'ultima riunione tecnica tenutasi a Bologna, **Bio-on si era dimostrata aperta all'idea di valutare l'opzione ARD,**

¹³⁵ Relazione Amministratore Giudiziario, all. 80 alla Relazione ex art. 33, p. 73 e ss.

¹³⁶ Produzioni PM udienza 8.9.2023, Allegati nota 33838 del 1.12.2021, All. 9. Cfr. anche la traduzione in lingua italiana contenuta nella relativa relazione peritale.

¹³⁷ Produzioni PM udienza 8.9.2023, Allegati nota 33838 del 1.12.2021, All. 10. Cfr. anche la traduzione in lingua italiana contenuta nella relativa relazione peritale.

riservandosi di proporre le modalità operazionali e le condizioni del trasferimento dei ceppi batterici (a Cristal Union, a B Plastic, o a ARD?). Inoltre, occorre ricordare che il trasferimento del ceppo è in ogni modo oggetto di una licenza, e costituisce di conseguenza un obbligo contrattuale nei confronti di B-Plastic a titolo del corrispettivo di una licenza che, a sua volta, dipende dall'avvio del progetto. Infatti, si tratta di una concatenazione di avvenimenti di cui avremmo discusso e che avremmo potuto risolvere con una proposta annunciata nella nostra mail del [3 novembre 2016] e che, a causa di una sovrapposizione di questioni prioritarie, non siamo stati in grado d'illustrare il 29 novembre 2016.

Il documento, a firma di Marco Astorri, è significativo sotto una molteplicità di profili.

In primo luogo, ribadisce la necessità del trasferimento del ceppo batterico di Bio-On anche al fine di effettuare prove di produzione. In secondo luogo, individua il trasferimento del ceppo batterico come oggetto del contratto di licenza e controprestazione del corrispettivo della licenza. In terzo luogo osserva che, a sua volta, la licenza dipende dall'avvio del progetto – all'esito dell'ottenimento dei finanziamenti da parte di B-Plastic, di cui Astorri discute nel prosieguo della missiva.

Si tratta, come acutamente osserva Astorri, di una "concatenazione di eventi". Se Cristal Union non provvede a raccogliere i finanziamenti necessari alla costruzione dell'impianto, non è tenuta al pagamento del corrispettivo. Per contro, Bio-On non provvede alla consegna del ceppo batterico, impedendo alla contraente di sfruttare la tecnologia, rispetto alla quale aveva trasmesso parte delle necessarie informazioni, con la consegna del PDP del luglio 2016. La prestazione, in conclusione, si rivela tutt'altro che "accessoria" rispetto alle possibilità della licenziataria di sfruttare la tecnologia oggetto del contratto, ottenendo i livelli di rendimento che Bio-On dichiarava di poter assicurare (anche) attraverso l'utilizzo di ceppi batterici selezionati.

I test richiesti da Cristal Union saranno effettuati, infine, solo successivamente al gennaio 2018, quando Bio-On accetta di sottoscrivere un accordo per il trasferimento di materiale (*Material Transfer Agreement*),¹³⁸ prevedendo rigorose cautele operative per assicurare che solo i soggetti autorizzati manipolassero i materiali – i ceppi batterici – forniti da Bio-On.

3.5.3. LE VERIFICHE EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le difese hanno sostenuto la correttezza della redazione dei bilanci anche sulla scorta delle risultanze delle verifiche svolte dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2018.¹³⁹ Tali verifiche avrebbero avuto ad oggetto la correttezza del calcolo effettuato da Bio-On sul reddito detassato in riferimento ai contratti di cui ai capi di imputazione relativi all'anno

¹³⁸ All. 16 Relazione ex art. 33 L.F.

¹³⁹ Cfr. Processo Verbale di Costatazione ("PVC") prodotto dalla Difesa Capodaglio all'udienza del 23 aprile 2024.

2015. La difesa rileva come *“i verificatori non hanno formulato alcuna eccezione (...) con riferimento (...) alla corretta rilevazione contabile dei ricavi derivanti da questi contratti”*, circostanza da cui dovrebbe dedursi la regolarità dei bilanci presentati. Come sostenuto nella Consulenza Ricci, infatti, *“la normativa che disciplina la rilevazione contabile dei ricavi agli effetti fiscali è la stessa che disciplina la redazione del bilancio”*.

Il rilievo non coglie nel segno. Compito dell’Agenzia delle Entrate è infatti quello di *“perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale”* (art. 62, D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), obiettivo puntualmente ripreso tra i fini istituzionali indicati dal relativo Statuto dell’ente (art. 2, delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, G.U. n. n. 42 del 20 febbraio 2001).

L’Agenzia, in altre parole, svolge controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, provvedendo *“alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute”* (art. 31, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

In tal senso, la prospettiva di indagine che informa l’operato dell’ente è quella di uno scrutinio sulla regolare tenuta delle scritture contabili e di contrasto all’evasione, o elusione del prelievo fiscale, e su tali fatti storici insistono gli effetti di accertamento derivanti dall’attività dell’Agenzia.

Tale impostazione trova conferma nello stesso PVC prodotto dalla difesa, che così riepiloga le attività effettuate nell’ambito dei controlli sulla fiscalità di Bio-On **“2) Controllo formale... tenuta e conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti obbligatori secondo le leggi di imposta; 3) Controllo sostanziale... rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi di imposta, la cui violazione comporta sottrazione della materia imponibile”**.¹⁴⁰

Si tratta di un’attività di controllo – come evidente – diversa da quella di revisione legale dei conti di cui all’art. 2409 *bis* c.c. e che investe i fatti di bilancio della società secondo prospettive ed apprezzamenti radicalmente differenti.

Se è vero, quindi, che nell’ambito di un’attività di controllo fiscale – come quella svolta nel caso di specie – potrebbe essere rilevata una inattendibilità delle componenti attive di reddito dichiarato *sub specie* di sospetta insussistenza delle poste attive iscritte in bilancio, non è altrettanto vero che tali appostazioni attive debbano ritenersi validamente eseguite (per così dire “certificate”) soltanto perché nell’ambito di una verifica fiscale

¹⁴⁰ Produzioni Avv. Mazzacuva, uienza del. 23 aprile 2024, PVC, p. 7.

svolta sul medesimo esercizio non se ne sia questionata *funditus* l'attendibilità - difettando all'Agenzia delle Entrate alcun potere certificatorio in tal senso ed investendo il controllo fiscale considerazioni in fatto e diritti non necessariamente coincidenti con quelle di accertamento della regolarità dei conti.

3.6. CONCLUSIONI

I ricavi contestati in imputazione sono stati falsamente rilevati in bilancio, con sistematica disapplicazione di tutti i principi contabili di riferimento.

La falsa applicazione dei principi contabili di riferimento non è in alcun modo compensata dalla trasparenza informativa dei bilanci, che non rendono altrimenti intellegibile al lettore la sostanza delle operazioni economiche rilevate quali ricavi.

Nella Nota Integrativa al bilancio d'esercizio al 31.12.2015 (p. 64) è precisato che *"i ricavi per concessione di licenze per l'uso della tecnologia societaria sono riconosciuti all'atto della vendita, che concede al cliente il diritto d'uso della licenza"*.

Nel bilancio consolidato, nel paragrafo "Criteri di Valutazione" (p. 117 e ss) è specificato ad esempio che i ricavi *"sono riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti e il relativo importo possa essere determinato in modo attendibile"* e che *"i ricavi per concessione di licenze per l'uso della tecnologia sono riconosciuti all'atto della vendita, che concede al cliente il diritto d'uso della licenza"*.

I criteri richiamati non sono in alcun modo illustrativi della natura delle operazioni economiche rilevate in bilancio. Il richiamo al criterio applicato porta anzi a concludere che le operazioni rilevate consistano effettivamente nella mera concessione di un diritto d'uso, con liberazione della licenziante da ogni ulteriore obbligazione nei confronti della licenziataria. Cosa che, come visto, non corrisponde affatto alla natura dei negozi giuridici stipulati da Bio-On.

Nessuna informazione è fornita, infine, circa la subordinazione delle obbligazioni assunte dal cliente al verificarsi di eventi futuri ed incerti in ragione dei quali i ricavi, ed i relativi crediti, assumevano una consistenza, del pari, incerta.

4. BILANCI 2016

Dalle date riportate sui documenti prodotti in atti – date smentite, come si vedrà, da altre emergenze istruttorie – risulta che la bozza di bilancio civilistico e il bilancio consolidato di Bio-On al 31.12.2016 siano stati approvati dal C.d.A. il 30.3.2017.

Il revisore Gianni Bendandi, per conto della società PwC, ha emesso una revisione (falsamente) datata 13.4.2017 senza rilievi, con un richiamo di informativa.

Il Collegio Sindacale ha approvato la propria relazione al bilancio d'esercizio, (falsamente) datata 13.4.2017, senza rilevare alcuna criticità.

L'Assemblea dei soci di Bio-On ha approvato il bilancio civilistico il 28.4.2017.

In relazione al conto economico, i bilanci indicano 4,4 milioni di ricavi da "vendite e prestazioni". Il risultato operativo indicato nel bilancio d'esercizio è negativo per poche migliaia di euro (9.989 euro). Il complessivo risultato d'esercizio presenta utili per 64.000 euro.

Dei 4,4 milioni di euro di ricavi indicati in bilancio, 2,35 milioni di euro sono da ricondurre ad un contratto stipulato fra Bio-On e SECI il 29.12.2016 ("Contratto Opzione SECI"). Senza la rilevazione di tale ricavo, i risultati della società in termini di EBITDA sarebbero stati significativamente inferiori rispetto a quelli previsti nel piano industriale.

A differenza dei ricavi rilevati nei bilanci 2015, il Contratto SECI non ha ad oggetto la cessione di diritti d'uso sulla tecnologia utile alla costruzione di un impianto industriale per la produzione di PHA. Come di seguito illustrato, il contratto ha invece ad oggetto l'attribuzione da Bio-On a SECI di un diritto d'opzione per il futuro acquisto da parte di SECI di partecipazioni in Bio-On Plants, controllata di Bio-On.

Risulta accertato all'esito dell'istruttoria dibattimentale che, come contestato in imputazione, il ricavo del Contratto Opzione SECI è stato falsamente rilevato in bilancio. Tali conclusioni, come di seguito illustrato, scaturiscono dal confronto fra la lettera dei contratti ed i principi contabili di riferimento, oltre che da una serie e-mail, acquisite in atti, scambiate fra i vertici aziendali, i consulenti legali di Bio-On, ed il revisore contabile Gianni Bendandi nel periodo precedente all'approvazione dei bilanci. Tali comunicazioni rilevano, in particolare, in quanto confermano la falsità della giustificazione fornita nelle Note Integrative per spiegare le ragioni della rilevazione del ricavo di 2,35 milioni di euro fra i ricavi di vendita.

4.1. IL CONTRATTO CON SECI DEL 29.12.2016

Il 29 dicembre 2016 è stato sottoscritto un contratto tra SECI e Bio-On nel quale si legge che Bio-On ha concesso a SECI l'opzione di acquisire una quota fino al 50% del capitale

di Bio-On Plants.¹⁴¹ Il precedente 22 dicembre 2016 era stato sottoscritto un *Term Sheet* propedeutico all'accordo.¹⁴²

A titolo di premessa, nel contratto viene precisato, tra le altre cose, che:

in data 28 ottobre 2016 Bio-On ha presentato alla proprietà e al management di SECI la propria intenzione di investire in un impianto per la produzione e commercializzazione, nel mercato della cosmesi, di bio-plastica PHA basato sulla propria tecnologia (...) L'impianto avrà una potenzialità di 1.000 ton/anno e sarà situato presso uno stabilimento Granarolo a Castel San Pietro Terme”;

Bio-On conferma la volontà di sviluppare il progetto in piena autonomia, tramite la società Bio-On Plants s.r.l., di cui essa detiene l'intero capitale, concedendo a SECI la possibilità di acquisire una quota del capitale di BioOn Plants fino al 50% (punto D)”.

Il contratto prevede un meccanismo con cui SECI è messa in condizione di acquistare in due tranche il 50% del capitale di Bio-On Plants. In particolare si prevede:

1.1. “Bio-On concede a SECI, che accetta, **un'opzione di acquisto (“Prima Call SECI”)** in forza della quale SECI avrà il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare da Bio-On – e quest'ultima, in caso di valido esercizio della Prima Call SECI, avrà l'obbligo di vendere a SECI – una quota rappresentativa del **25% del capitale di Bio-On Plants** (“Prima Quota”). La Prima Call SECI dovrà essere esercitata da SECI, in tutto e non in parte, mediante invio a Bio-On (con le modalità di cui al successivo Articolo 8) di apposita comunicazione scritta (“Comunicazione di Esercizio”), a partire dal 1° ottobre 2018 ed **entro il 31 dicembre 2018**”;

1.2. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto SECI paga a Bio-On l'importo di euro 2.350.000 più IVA quale corrispettivo per la cessione dell'opzione call. (...).

1.4. “Le Parti concordano che, qualora SECI eserciti la Prima Call SECI, ai sensi dell'art. 1.1, il corrispettivo di Euro 2.350.000,00 (duemilionitrecentocinquantamila/00) più IVA corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto di Opzione verrà integralmente imputato quale corrispettivo per l'acquisto da parte di SECI della Prima Quota, senza ulteriori esborsi a carico di SECI”. (...)

1.6 “Le Parti concordano che, in caso di mancato esercizio da parte di SECI della Prima Call SECI entro il 31 dicembre 2018, nulla sarà dovuto a SECI da parte di Bio-On (incluso il corrispettivo di cui al precedente art. 1.2, che verrà trattenuto da Bio-On) e Bio-On sarà libera di decidere se cedere a terzi, in tutto o in parte, la Prima Quota, senza alcun vincolo o impegno nei confronti di SECI”.

Nel contratto, le parti hanno specificato che Bio-On aveva piena responsabilità e autonomia nella realizzazione dell'impianto, e **hanno previsto la risoluzione del contratto in caso di mancato completamento dell'impianto entro il 30.9.2018**. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 4.1:

¹⁴¹ All.63 alla Relazione Cattaneo.

¹⁴² All. 64 alla Relazione Cattaneo.

In caso di mancata entrata in esercizio commerciale (“Esercizio Commerciale”) dell’Impianto CSPT entro il 30 settembre 2018, **SECI avrà diritto di ottenere da Bio-On l’integrale rimborso** di quanto versato da SECI in favore di Bio-On alla sottoscrizione del presente Contratto di Opzione. A fronte di tale rimborso SECI **rinuncia a esercitare la Prima Call SECI e la Seconda Call SECI e il presente Contratto di Opzione si intenderà automaticamente risolto**, fatta eccezione per gli artt. 8, 9 e 10 che conserveranno efficacia. Per Esercizio Commerciale dell’Impianto CSPT si intende che l’Impianto CSPT stesso lavori a ciclo continuo per almeno 72 ore e con la qualità del prodotto così come specificato all’Allegato 4.2.” (cfr. art. 4.2).

Nel contratto, Bio-On concedeva a SECI un’ulteriore opzione di acquisto (**seconda call SECI**) in forza della quale SECI avrebbe avuto il diritto di acquistare da Bio-On un’ulteriore quota rappresentativa del 25% del capitale di Bio-On Plants. SECI avrebbe potuto esercitare tale seconda opzione solo in caso di previo esercizio della prima opzione. Il periodo di esercizio della seconda call SECI erano i 60 giorni successivi alla data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio dell’esercizio 2019 di Bio-On Plants (art. 2.1). Il prezzo d’acquisto della seconda quota veniva stabilito in misura proporzionale all’EBITDA che Bio-On Plants avrebbe avuto nei bilanci 2019. In caso di mancato esercizio della seconda call, Bio-On avrebbe potuto riacquistare il 25% delle partecipazioni ottenute da SECI, al prezzo di 2.500 euro.

Si stabiliva inoltre che l’indebitamento finanziario di Bio-On Plants S.r.l al momento dell’esercizio delle opzioni call non doveva essere superiore a 20 milioni di euro. Qualora il livello di indebitamento non fosse stato coerente con le prospettive di ritorno economico del progetto, le parti si sarebbero incontrate per discutere e concordare in buona fede come procedere.

4.2. L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al momento della firma del contratto del 29.12.2016 Bio-On ha emesso nei confronti di SECI la fattura n. 41 per un ammontare complessivo di 2,35 milioni di euro con causale “Corrispettivo per la concessione della prima call S.E.C.I. ai sensi dell’articolo 1”. SECI ha saldato la fattura il 7 febbraio 2017.¹⁴³

Risulta versato in atti un ulteriore accordo datato 29 marzo 2017, definito “Emendamento”, con cui le parti hanno dato atto di essersi avvedute di una potenziale contraddizione fra gli artt. 1.1. e 1.4 del Contratto di Opzione. Le parti hanno proceduto quindi a sostituire l’art. 1.4. sopra riportato, prevedendo che in caso di esercizio della Prima Call, SECI avrebbe dovuto versare 10.000 euro più IVA quale prezzo di acquisto della partecipazione. In altre parole, se SECI avesse voluto esercitare il primo diritto

¹⁴³ All. 67 alla Relazione Cattaneo.

d'opzione, oltre ai 2,3 milioni già versati avrebbe dovuto versare 10.000 euro a titolo di prezzo per l'acquisto della partecipazione del 25% in Bio-On Plants.¹⁴⁴

Nella semestrale al 30.6.2019 il 100% del capitale di Bio-On Plants risulta detenuto da Bio-On al 100%. La Prima Opzione Call SECI non è stata quindi esercitata da SECI.

Il 29.10.2019 SECI ha chiesto a Bio-On il rimborso del prezzo di acquisto della Prima Opzione Call SECI in quanto l'impianto non era entrato in esercizio commerciale entro il 30 settembre 2018.¹⁴⁵

4.3. LA RILEVAZIONE DEL RICAVO DI 2,35 MILIONI DI EURO NEI BILANCI BIO-ON

Bio-On ha rilevato il corrispettivo di 2,35 milioni di euro come ricavo nel bilancio al 31.12.2016. Nelle Note Integrative al bilancio, a commento della voce "Valore della produzione" (cfr. pag. 20-21), viene precisato che è contrattualmente prevista la possibilità che Bio-On debba restituire l'importo. Si legge altresì nelle Note Integrative che *"tra i ricavi delle vendite e prestazioni (pari complessivamente a 4.004.329) 2,35 milioni di euro riguardano la cessione di un diritto"*, e in particolare che:

In data 29 dicembre 2016 la Società ha sottoscritto con un cliente un contratto di cessione del diritto di opzione per il futuro ingresso in un progetto innovativo sviluppato dal Gruppo Bio-On. Tale ingresso è atteso realizzarsi attraverso la futura acquisizione, da parte del cliente, di quote – inizialmente di minoranza – del veicolo societario all'interno del quale sarà sviluppato il progetto. **Il corrispettivo per la cessione del diritto di opzione**, pari ad Euro 2.350 migliaia (incassato in data 7 febbraio 2017), potrebbe dover essere restituito in caso di mancata realizzazione del progetto entro il 30 settembre 2018. **Il corrispettivo include la remunerazione per lo studio di fattibilità del progetto, i cui elementi principali sono stati consegnati al cliente entro la data di bilancio, nonché la remunerazione per il futuro diritto d'uso gratuito, in altro sito produttivo, delle tecnologie e dei brevetti utilizzati nel progetto.** Al 31 dicembre 2016 e alla data di redazione del presente bilancio, la Società ritiene di possedere le competenze tecniche e le disponibilità finanziarie necessarie a completare il progetto entro i termini contrattuali previsti e pertanto ha valutato remota l'eventualità di restituzione del corrispettivo per il mancato rispetto degli stessi. Per le considerazioni di cui sopra, gli Amministratori hanno ritenuto soddisfatte le condizioni per registrare il corrispettivo nella voce ricavi di vendita".

Il revisore Gianni Bendandi ha effettuato in merito un richiamo d'informativa.

4.4. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO E LA FALSITÀ DELLA NOTA INTEGRATIVA

Il contratto concluso il 29.12.2016 non consentiva di rilevare i 2,35 milioni di euro poi corrisposti da SECI fra i ricavi da vendite nell'esercizio concluso il 31.12.2016.

¹⁴⁴ All. 65 alla Relazione Cattaneo.

¹⁴⁵ Rendiconto dell'Amministratore Giudiziario del 16.3.2020, p. 29.

Come argomentato in tesi d'accusa, e come persuasivamente illustrato nel parere KPMG richiesto dalla stessa Bio-On nelle fasi prodromiche alla predisposizione del bilancio al 31.12.2016, e prodotto in atti, il corrispettivo dedotto in contratto poteva infatti essere inquadrato in due modi alternativi.¹⁴⁶ In nessuno dei due casi, come si vedrà, sarebbe stato possibile rilevare i 2,35 milioni di euro come ricavi da vendite al 31.12.2016.¹⁴⁷

- a. Come prima alternativa, il corrispettivo di 2,35 milioni di euro era da qualificarsi come **pagamento anticipato del prezzo di cessione del 25% delle quote** di Bio-On Plants. Questa interpretazione era coerente con la consistente misura dell'importo previsto – compatibile con il valore della futura partecipazione in Bio-Plants, che avrebbe dovuto a quella data riportare fra le immobilizzazioni materiali il valore costruendo impianto. Tale soluzione, soprattutto, è coerente con il fatto che, ai sensi dell'art. 1.4 del contratto, SECI non avrebbe avuto alcun interesse a non esercitare la Prima Opzione Call per l'acquisto del 25% delle quote di Bio-On Plants, avendone già versato il prezzo.

Se i 2,35 milioni fossero stati il prezzo del 25% delle quote di Bio-On Plants, tuttavia, il corrispettivo del ricavo **si sarebbe potuto rilevare solo al momento dell'effettiva cessione delle quote** (ovvero al momento del passaggio formale e sostanziale del titolo di proprietà, previsto non prima del 2018).

- b. Se si fosse esclusa la strada più aderente alla sostanza dell'operazione contrattuale, che portava a qualificare il corrispettivo come pagamento anticipato del prezzo delle quote, restava l'alternativa di qualificare i 2,35 milioni di euro **come corrispettivo del diritto d'opzione** concesso a SECI sulle azioni di Bio-On Plants. Anche in questo caso, tuttavia, **non sarebbe stato comunque possibile iscrivere i 2,3 milioni nella sezione dei bilanci relativa ai ricavi, rilevante ai fini dell'EBITDA**. L'importo si sarebbe infatti dovuto rilevare nella "parte bassa" del bilancio, relativa alla "posizione finanziaria", secondo il principio di cui all'OIC 12, p. 87, che prevede l'iscrizione nella sezione C del bilancio, di "Proventi e oneri finanziari", ed in particolare alla voce "*ricavi da vendita di warrants e diritti di opzione su titoli partecipativi*".

Questa soluzione, pur consentendo di rappresentare il corrispettivo in bilancio, avrebbe determinato un impatto negativo sulla narrazione della società circa il raggiungimento

¹⁴⁶ All. 69 alla Relazione Cattaneo, Parere KPMG datato 6 aprile 2017 a firma del Prof. Andrea Carinci.

¹⁴⁷ Queste le conclusioni del Tribunale, non esplicitate nel parere citato alla nota precedente.

degli obiettivi del piano industriale, che erano ancorati ai risultati conseguiti in termini di EBITDA.

Il bilancio Bio-On al 31.12.2016, invece, rileva i 2,35 milioni dovuti da SECI nella sezione del conto economico relativa ai “ricavi da vendite”, giustificando il risultato contabile in ragione del fatto che *“il corrispettivo include la remunerazione per lo studio di fattibilità del progetto, i cui elementi principali sono stati consegnati al cliente entro la data di bilancio, nonché la remunerazione per il futuro diritto d’uso gratuito, in altro sito produttivo, delle tecnologie e dei brevetti utilizzati nel progetto”*.

La giustificazione offerta nelle Note Integrative, tuttavia, risulta del tutto scardinata dalla sostanza dell’operazione conclusa con SECI, nonché del tutto priva di qualsiasi appiglio documentale.

Non vi è traccia in atti della riferibilità del corrispettivo di 2,35 milioni di euro alla remunerazione “per lo studio di fattibilità del progetto”, innominato, né della “riferibilità del corrispettivo al futuro diritto d’uso gratuito di tecnologie e licenze in un altro sito produttivo”.¹⁴⁸

Invero, i documenti prodotti agli atti del dibattimento, di seguito illustrati, evidenziano come la spiegazione inclusa nelle note integrative sia in realtà il frutto di una soluzione contabile artificiosa, consapevolmente disancorata dalla realtà dell’operazione economica, e finalizzata a giustificare l’iscrizione di un ricavo non suscettibile di essere rilevato in bilancio.

4.5. GLI ELEMENTI PROBATORI

Preliminarmente è utile evidenziare, quale dato di contesto utile alla lettura dei dati probatori di seguito riportati, che al momento dell’approvazione del bilancio al 31.12.2016 Bio-On attraversava un momento di difficoltà. Nel corso del 2016, infatti, Bio-On aveva annunciato la sottoscrizione di un contratto multimilionario con Ikea, ma non aveva infine concluso alcun accordo utile alla rilevazione dei ricavi. In caso di mancata rilevazione del ricavo derivante dal contratto del 27.12.2016 con SECI, l’esercizio si sarebbe chiuso con risultati negativi in termini di EBITDA, con conseguente significativo discostamento dai risultati previsti nel piano industriale - ancorati all’EBITDA - e prevedibile impatto negativo sulle quotazioni dei titoli.

¹⁴⁸ Sull’argomento secondo cui tali prestazioni sarebbero rintracciabili nella lettera del contratto, come asserito nelle “carte di lavoro” del revisore legale, conservate da PwC, si rinvia alle considerazioni elaborate nella sezione relativa alla responsabilità dell’imputato Gianni Bendandi (*infra*, III, D).

Dal verbale del Collegio Sindacale del 23.1.2017 risulta che, nel corso delle interlocuzioni con il revisore ai fini della predisposizione del bilancio al 31.12.2016, erano stati oggetto di considerazione la possibile rilevazione di ricavi per 5 milioni di euro derivanti dall'accordo con Ikea, e di 2,35 milioni di euro derivanti dal contratto sottoscritto con SECI. Risulta in particolare dal verbale che il revisore Gianni Bendandi, in collegamento telefonico, aveva informato i presenti che: *“il 20 febbraio è previsto l'inizio del loro lavoro sulla revisione del bilancio 2016. Sul fronte dell'analisi dei costi non ci sono problemi, sui ricavi sarà posta l'attenzione sugli effetti positivi degli avanzamenti delle commesse relativamente in particolare al rilevante contratto firmato con Ikea e sui riflessi del contratto sottoscritto con Seci a fine anno 2016 e sulla intervenuta fatturazione nei confronti della stessa”*.

In una mail del 21 febbraio 2017, alle ore 06:36, Marco Astorri scriveva a Vittorio Catelli, consulente legale di Bio-On, in merito alle difficoltà che stava incontrando nel convincere PwC a certificare il bilancio con la rilevazione del ricavo SECI:

“La PWC non vuole contabilizzare il ricavo delle sciarpe [SECI S.p.A., n.d.r.] perché dice che il contratto non è fatto bene. Se accadesse rischieremmo di chiudere in forte perdita e sarebbe un disastro x valore del titolo ed esercizio del warrant. Qualsiasi altra operazione che tu conosci sarebbe fortemente compromessa”

Con una successiva email del 28.2.2017, Marco Astorri scriveva ad Alberto Fioritti, collaboratore dello studio Catelli, indicando la necessità di un intervento persuasivo sul revisore.¹⁴⁹ Vi si legge in particolare:

Ciao Alberto,

sono rimasto d'accordo con Alessandro che domani mattina io e Vittorio passiamo da te velocemente per un caffè verso le 9:30- 9:40. Dobbiamo vederti fisicamente. L'idea di Alessandro di contattare direttamente il Bendandi(ANCHE CON SMS) da parte Vostra per dirgli che prima di emettere ulteriori sentenze (oltre alle e-amil che ha già inviato prematuramente) Voi dovete guardare bene tutto perché si assistete, è da fare anche adesso. Poi dobbiamo bloccare gli incontri di Giovedì o Lunedì fino a che non ci siamo capiti fra di noi altrimenti non sarà più possibile salvare Gianni da giudizi troppo affrettati e superficiali.

Grazie,
Marco Astorri

In una email del 9 marzo 2017, Lino Buonpensiere riassumeva a Marco Astorri i tre possibili scenari per la rilevazione dei ricavi:¹⁵⁰

Ipotesi base: licenza 0

¹⁴⁹ Cfr. All. 002 nella cartella BIO ON mail PWC 2017 – informativa G.d.F. del 1° febbraio 2021

¹⁵⁰ Cfr. all. 042 all'informativa della G.d.F. del 1° febbraio 2021.

Ipotesi 1: licenza 2.350

Ipotesi 2: 7.350

A commento delle tre possibili soluzioni (nessuna rilevazione dei ricavi, rilevazione del ricavo SECI, e rilevazione di entrambi i ricavi IKEA e SECI), Marco Astorri rispondeva: *“dobbiamo fare la 2”*, ovvero rilevare entrambi gli importi in bilancio a titolo di ricavo.

Con la successiva email delle ore 03:43 del 17.3.2017, con oggetto *“PWC urgente”*, Marco Astorri scriveva quanto segue a Vittorio Folla, Alessandro Bonazzi ed Alberto Fioritti, nonché per conoscenza a Guido Cicognani e Lino Buonpensiere:¹⁵¹

Incontro Bendandi-Astorri. Gianni, dopo aver discusso e compreso il peso della Sua decisione e dell'influenza negativa che avrebbe sulla nostra società **oggi è disposto a percorrere la strada “politica” e cioè certificare il bilancio con il ricavo che vogliamo**. Le condizioni sono il rinnovo dell'incarico, una sostanziale accettazione che la loro linea di analisi dei ns conti è corretta e **una concreta collaborazione a supporto di questa via risolutiva con “carta” e “documenti” che lo aiutino in questa scelta, non tecnica (perché ha ribadito di avere ragione ...)**. **Ma politica** data dal rispetto e credibilità che tutti noi abbiamo. Conferma l'appuntamento conclusivo di oggi alle 18:00 e chiede le prime “bozze” delle “pezze” oggi alle 12:00 (es. lettera di Catelli, appunti Capodaglio ...). Sfumature e particolari importantissimi sulla nostra riunione posso darveli a voce questa mattina. Buona Notte e Buongiorno. Marco.¹⁵²

In una successiva email del 24 marzo 2017 ad Alessandro Bonazzi, con riferimento alla negoziazione in corso con il revisore, Marco Astorri commentava: *“bene nessun compromesso. Una sola opzione: vittoria”*.¹⁵³

Alla luce della richiesta da parte del revisore di “carte e documenti” a supporto della “soluzione politica” – documentata da quanto riportato da Astorri nell'email del 17.3.2017, diventa chiara la finalità della sottoscrizione fra Bio-On e SECI dell'Emendamento del 29.3.2017.

Con l'Emendamento era stato infatti attribuito un prezzo (minimo) pari a 10.000 euro quale acquisto del 25% delle partecipazioni in Bio-On Plants in caso di esercizio della Prima Call SECI. Attribuito tale prezzo al futuro acquisto della partecipazione, l'importo di 2,35 milioni di euro poteva essere qualificato come qualcosa di diverso dal pagamento anticipato del prezzo di vendita delle partecipazioni. Era dunque risolto (invero inutilmente, in quanto *ex post*, dopo la chiusura del periodo di esercizio) il problema derivante dalla alternativa a) sopra illustrata - ovvero l'impossibilità di rilevazione del

¹⁵¹ All. 68 Relazione Cattaneo.

¹⁵² Enfasi aggiunta.

¹⁵³ Cfr. all.004 informativa del 1° febbraio 2021.

ricavo in caso di qualificazione del corrispettivo come prezzo di vendita anticipato del 25% delle partecipazioni in Bio-On Plants.

Restava tuttavia il problema della rilevazione del ricavo in una voce del conto economico rilevante ai fini della variazione dell'EBITDA. La qualificazione del ricavo come corrispettivo diritti d'opzione imponeva infatti la rilevazione del ricavo nella "parte bassa" del bilancio, ovvero nella sezione C del bilancio, "Proventi e oneri finanziari", alla voce "*ricavi da vendita di warrants e diritti di opzione su titoli partecipativi*" – secondo quanto prescritto dall'OIC 12, p. 87.

La soluzione contabile suggerita dal revisore contabile e poi adottata da Bio-On è stata allora quella di attribuire (senza basi) al pagamento di 2,35 milioni il significato di corrispettivo per un servizio reso da Bio-On a SECI, e per quale corrispettivo del diritto d'uso su una licenza.

Nelle carte di lavoro di PWC si legge infatti:

Da un punto di vista formale l'importo di euro 2.350.000 costituisce il premio pagato da Seci per l'acquisto del diritto di opzione. Nella sostanza tuttavia il management ha ritenuto che ad esso debba essere attribuito *altra natura* ovvero "che il corrispettivo incassato fosse associabile a elementi diversi dalla partecipazione e dal diritto di opzione. In particolare, secondo il management la sostanza del corrispettivo rappresenta la remunerazione per la concessione del diritto d'uso del brevetto sull'impianto di Sebiplast e per lo studio di fattibilità. (...)

Tenuto conto del fatto che lo studio di fattibilità risulta completato e consegnato alla data di bilancio ed alla stessa data era probabile l'incasso del corrispettivo, cosa effettivamente avvenuta nei primi giorni del 2017, il management ha ritenuto soddisfatti tutti i requisiti previsti dal paragrafo 14.

Il riferimento al paragrafo 14 è evidentemente il riferimento al principio contabile internazionale IAS 18, par. 14 che, come già visto, identifica quale criterio per la rilevabilità dei ricavi (di beni e servizi) il passaggio dei rischi e benefici all'acquirente.

Non vi è traccia, tuttavia, della riferibilità della sostanza dell'operazione allo "studio di fattibilità", già consegnato da Bio-On a SECI, o alla cessione del diritto d'uso invocata dal revisore. Non solo, infatti, non risulta in alcun modo che PwC possa aver ricevuto informazione dal *management* che l'importo di 2,35 milioni di euro fosse il corrispettivo di uno studio di fattibilità o della cessione di un diritto d'uso su una licenza. Con valenza dirimente, lo scambio di comunicazioni sopra riportato dimostra positivamente come la prospettazione contenuta nelle carte di lavoro di PwC fosse una soluzione finalisticamente orientata ad offrire una giustificazione apparente per l'iscrizione di un ricavo non rilevabile, su pressante insistenza del cliente.

Invero, il 17.4.2017 il revisore Bendandi inoltra un'email al *management* di Bio-On, con cui dà atto di aver identificato una soluzione per la rilevazione del ricavo, che passa per una modifica della nota integrativa e prevede un "asciutto" richiamo d'informativa da parte del revisore.

Oggetto: Fwd: BIO ON: bozze di clean opinion PwC e note integrative riviste
Mittente: "marco@bio-on.it" <marco@bio-on.it>
Data: 17/04/2017, 18:12
A: Pasquale Buonpensiere <pbuonpensiere@studiotornellieassociati.it>

Inizio messaggio inoltrato:

Da: gianni.bendandi@it.pwc.com
Oggetto: BIO ON: bozze di clean opinion PwC e note integrative riviste
Data: 17 aprile 2017 16:39:26 CEST
A: "Marco Astorri" <marco@bio-on.it>, "Guy Cicognani" <guy@bio-on.it>, "Lino Buonpensiere" <lino@bio-on.it>, "Folla BIO-ON" <folla@bio-on.it>
Cc: fioritti@studio-serantoni.com, "Alessandro Bonazzi" <Abonazzi@studio-serantoni.com>, "Mioli Andrea" <Mioli@studio-serantoni.com>, giovanni.plasmati@it.pwc.com, enith.perdja@it.pwc.com, "Gianfranco Capodaglio" <g.capodaglio@capodaglioassociati.com>

Carissimi,

come anticipato giovedì sera a Marco, Lino e Alberto, con i colleghi del Comitato tecnico PwC abbiamo scritto durante il weekend pasquale questa frase sulla significativa cessione a SECI (che origina 2,35 milioni sui circa 4 milioni esposti nei ricavi delle vendite), che - senza nominare SECI (per non violare la clausola contrattuale di riservatezza o condurre ad una identificazione da parte del lettore del nuovo stabilimento della Bio On Plants appena avviato) - spiega chiaramente perché la società ha iscritto questo importo a ricavo di vendita e perché alla data di bilancio non prevede passività (né ritardi previsti, né...) e conseguentemente non ha iscritto alcun fondo rischi (quindi non i 400k che avevo letto in una bozza errata di bilancio, in quanto per questa situazione o si è ragionevolmente certi alla data di avvio dello stabilimento di concluderlo in tempo, oppure non ha senso mettere un fondo rischi):

Per effetto di tale paragrafo illustrativo di questo significativo ricavo (che ho riportato nelle note integrative del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, rispettivamente nei paragrafi "valore della produzione" e "ricavi"), PwC emette in data 13 aprile (cioè 15 giorni prima dell'Assemblea del 28 aprile che approverà i bilanci) le seguenti relazioni senza eccezioni ("clean opinion") che allego in bozza, con "l'asciutto" richiamo d'informativa su quanto già descritto in nota integrativa relativamente a tale ricavo:

Allego le mie correzioni (scritte in track changes per utilità di Lino) sulle note integrative e consolidate:

BILANCIO D'ESERCIZIO:

BILANCIO CONSOLIDATO:

Attendo cortesemente da Marco, se possibile domattina, la conferma dell'accettazione da parte di Bio On di quanto sopra (della quale non ho dubbi), e dell'invio da parte di Lino nel primo pomeriggio di domani delle versioni finali dei bilanci. In tal modo, a metà pomeriggio di domani, quando rientrerò in ufficio dopo closing meeting presso altro cliente, firmerò le relazioni di revisione sopra allegate in bozza e ve le invierò, così da completare nel pomeriggio di domani i documenti di bilancio, poi da

4.6. CONCLUSIONI

In conclusione, le Note integrative al bilancio falsamente attestano la riferibilità dell'importo di 2.35 milioni dovuto da SECI al corrispettivo di uno studio di fattibilità e della concessione di un diritto d'uso.

I 2,35 milioni di euro dovuti da SECI costituivano, nella sostanza dell'operazione contrattuale, il prezzo dell'acquisto delle quote di partecipazione in Bio-On Plants, di cui era tuttavia prevista la cessione solo nel 2018, e il cui ricavo non poteva essere anticipatamente rilevato nel bilancio 2016, in mancanza dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà sulle partecipazioni.

L'Emendamento del 29.3.2017 è intervenuto successivamente alla chiusura del bilancio d'esercizio, e la modifica contrattuale che ne derivava non era suscettibile di influire sull'assetto contrattuale come definito entro la chiusura del periodo di esercizio.

In ogni caso, quando anche si fosse qualificato l'importo di 2.35 milioni dovuto da SECI quale corrispettivo di un diritto d'opzione acquisito sul 25% delle partecipazioni in Bio-On Plants, il relativo ricavo non si sarebbe potuto rilevare fra i ricavi da vendite del conto economico, con impatto sull'EBITDA, ma si sarebbe dovuto rilevare nella sezione finanziaria del bilancio.

Tali conclusioni non sono smentite dalla constatazione che i consulenti della curatela, Marchese e Casó, non abbiano segnalato nella loro relazione tale profilo di falsità dei bilanci Bio-On – circostanza ripetutamente sottolineata in dibattito dai consulenti della difesa e dai difensori.¹⁵⁴ Come segnalato dal P.M., infatti, i consulenti della curatela non disponevano, al momento della redazione della relazione, dello scambio di comunicazioni sopra richiamate fra gli amministratori di Bio-On, i collaboratori della società e il revisore Gianni Bendandi.

Da tale ulteriore compendio probatorio emerge inequivocabilmente la falsità della qualificazione del corrispettivo di 2,35 milioni di euro quale corrispettivo di un non meglio precisato studio di fattibilità, o di un non meglio precisato diritto d'uso. La valutazione di tale materiale probatorio, unitamente ai contratti sottesi all'operazione con SECI, rientrano nel pieno dominio dell'accertamento in fatto rimesso al Tribunale, e portano a concludere oltre ogni ragionevole dubbio, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, nel senso della falsa rilevazione, nei bilanci 2016, del pagamento di 2,35 milioni di euro dovuto da SECI quale ricavo derivante da vendite.

¹⁵⁴ Consulenza Cattaneo, p.195-196; Consulenza Gualtieri, p. 48-49; Consulenza Lionelli, p. 54; Consulenza Corbella, p. 75.

5. BILANCI 2017

Il 30 marzo 2018 il C.d.A. di Bio-On ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 ed il progetto di bilancio d'esercizio alla medesima data.¹⁵⁵ Il 14 aprile 2018 la società di revisione E&Y, nella persona del revisore Alberto Rosa, ha emesso, con riferimento tanto al bilancio consolidato quanto al bilancio d'esercizio, un giudizio positivo senza rilievi. Il 14 aprile 2016 il Collegio sindacale ha approvato la propria relazione al bilancio senza rilevare alcuna criticità.¹⁵⁶ Il 27 aprile 2016 l'assemblea dei soci di Bio-On ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Nella parte relativa al conto economico, il bilancio d'esercizio indica 9,9 milioni di ricavi da vendite e prestazioni. Nel bilancio d'esercizio, la differenza fra valore della produzione e costo della produzione è positiva per oltre 6,2 milioni; il complessivo risultato d'esercizio presenta utili per 4,9 milioni di euro. I risultati operativi e gli utili sono pari a 6,3 milioni e 5,2 milioni di euro circa, rispettivamente, nel bilancio consolidato.¹⁵⁷

Dei circa 9,9 milioni di euro di ricavi da vendite iscritti in bilancio, i ricavi da concessione di licenze ammontano a 9,1 milioni di euro.

Nel bilancio di esercizio, in Nota Integrativa è precisato che:

- nell'ambito dei "Ricavi per vendite e prestazioni" sono iscritti i "*proventi derivanti dall'attività caratteristica della Società; nella fattispecie, concessione di licenze per l'uso della tecnologia (Euro 9.100 migliaia) riconosciute all'atto di vendita in quanto tutti i diritti d'uso delle licenze sono stati concessi ai clienti ed in base alle condizioni contrattuali non ci sono ulteriori adempimenti da parte della Società in merito alla licenze cedute*" (p. 24);
- "*i crediti verso clienti presentano un saldo al 31/12/2017 di Euro 11.700 migliaia rispetto ad un saldo di Euro 5.430 migliaia dell'esercizio precedente, con un conseguente incremento di Euro 6.270 migliaia. L'aumento è principalmente imputabile al credito maturato a fronte delle cessioni di due licenze intervenute a fine 2017, al netto dell'incasso di parte dei crediti esistenti al 31 dicembre 2016*" (p. 15).

Nella Nota Integrativa non è esplicitata l'identità dei soggetti cui sono state concesse le licenze. È emerso come dato incontestato nel corso dell'istruttoria, anche alla luce dei documenti prodotti in atti, che i ricavi derivanti da concessione di licenze per il 2017 siano

¹⁵⁵ All. 57 e 58 alla Relazione ex art. 33 L.F.

¹⁵⁶ All. 11 alla Relazione Perini, Libro dei Verbali del Collegio sindacale. Cfr. altresì Relazione ex art. 33 L.F., p. 182.

¹⁵⁷ Relazione ex art. 33 L.F., pp.180-184.

da riferirsi ai contratti stipulati con Bio-Arvand per la quota di 3,6 milioni di euro, e con Paolo Ottani per la quota di 5,5 milioni di euro.

Risulta accertato all'esito dell'istruttoria dibattimentale che, come contestato in imputazione sulla scorta delle considerazioni già articolate dai consulenti della curatela,¹⁵⁸ entrambi i ricavi sono stati falsamente rilevati nei bilanci d'esercizio.

Ciò emerge in particolare dal fatto che, in entrambi i casi, al momento della sottoscrizione del contratto non erano state trasferite alla licenziataria le informazioni che costituivano la "tecnologia ceduta", e avrebbero consentito al contraente di ricavare benefici dall'utilizzo della tecnologia stessa – ovvero, secondo la definizione di "tecnologia" offerta dai contratti stessi, l'insieme delle conoscenze elaborate da Bio-On, brevettate o meno, per la produzione di PHA tramite impianti industriali.

I contratti sottoscritti con Bio-Arvand e Paolo Ottani presentano caratteristiche analoghe a quelle relative ai contratti SECI e B-Plastic, sopra considerati. In particolare, secondo l'assetto negoziale, il trasferimento ai beneficiari delle informazioni in cui la tecnologia si sostanziava, e la possibilità per i contraenti di trarre benefici dai contratti, dipendeva dalla prestazione da parte di Bio-On di una serie di servizi a cui la società si obbligava (predisposizione del progetto dell'impianto, supervisione dell'elaborazione dei progetti ingegneristici di dettaglio, consegna del ceppo batterico selezionato da Bio-On e necessario alla produzione di PHA, assistenza tecnica al personale della cessionaria e supervisione fino al collaudo dell'impianto). In mancanza di tali servizi, la licenziataria non avrebbe potuto sfruttare la "tecnologia" elaborata da Bio-On per la produzione industriale di PHA, perché non la conosceva ancora. Proprio i servizi dedotti in contratto costituivano lo strumento attraverso cui l'esperienza maturata da Bio-On sarebbe stata condivisa con la licenziataria – attraverso cui, cioè, sarebbe avvenuto il trasferimento sostanziale, e non formale, del bene (o servizio) ceduto.

Sotto un diverso profilo, entrambe le operazioni contrattuali risultavano inoltre condizionate, per volontà dei contraenti, ad una serie di eventi futuri ed incerti (l'ottenimento di finanziamenti da parte della licenziataria, o il coinvolgimento di soggetti terzi nel progetto di costruzione dell'impianto), che impedivano la rilevazione del ricavo, e di cui non viene dato conto in alcun modo in bilancio.

5.1. IL RICAVO BIO-ARVAND

Secondo quanto risulta dai contratti e dalla corrispondenza versata in atti, Arvand Biotechnological Industries Company - Private Joint Stocks - Bio Arvand, con sede legale

¹⁵⁸ Relazione Marchese-Casò, pp.167-195.

in Phase 2 Chemical Zone, Abadan Industrial Site, Abadan, Iran (“Bio-Arvand”), è una società iraniana che opera nel settore delle raffinerie di idrocarburi.¹⁵⁹

I consulenti della curatela, dott. Marchese e dott. Casó, hanno rappresentato nella loro relazione che *“le nostre ricerche svolte su internet non ci hanno consentito di trovare alcun riferimento né a tale società né alle persone che, nei contratti sottoscritti con Bio-On, sono indicate quali suoi legali rappresentanti”*. Non è stata tuttavia contestata dall’accusa l’inesistenza della società.

Il **17 febbraio 2017** Bio-On ha inviato a Bio-Arvand una **“lettera di intenti”**, in cui si diceva consapevole che Bio-Arvand aveva interesse a costruire un impianto industriale in Iran per la produzione di bioplastiche con la tecnologia di proprietà di Bio-On. Bio-On rappresentava altresì la propria disponibilità ad acquistare, in futuro, la bioplastica che l’impianto iraniano avrebbe prodotto, al prezzo di 8 euro al kg.

Il **28 giugno 2017** Bio-On e Bio-Arvand hanno stipulato un accordo preliminare (“Preliminary Agreement”), con allegato prospetto dei termini e delle condizioni (“Term Sheet”) del futuro contratto di licenza.¹⁶⁰

Nel **Term Sheet** si legge tra l’altro che *“La concessione della Licenza è indivisibile rispetto all’Impianto pertanto è da intendersi associata ad una struttura fisica che sarà posseduta e gestita da un proprietario identificato, realizzata in un luogo definito e concordato con una determinata capacità produttiva nominale e utilizzando un materia prima selezionata”*. La capacità produttiva dell’impianto oggetto di negoziazione viene identificata in 10.000 tonnellate all’anno.

Il **23 dicembre 2017** Bio-On e Bio-Arvand hanno sottoscritto un accordo (**“Agreement”**), in cui si legge tra l’altro che:

1.1 Sottoscrivendo questo Contratto che sostituisce il Contratto Preliminare con stretto riferimento al ruolo dell’Appaltatore EPC, alla struttura economica e alla capacità dell’Impianto Industriale, le Parti convengono quanto segue:

- a) Bio-On sarà il licenziante della tecnologia e **fornirà oltre ai diritti di licenza, il Pacchetto di Progettazione Progetto (in seguito “PDP”)** di cui all’Allegato 1 di questo Contratto, **il training e l’assistenza tecnica per la messa in funzione dell’Impianto Industriale;**
- b) **Bio-On fornirà a Bio-Arvand i servizi di progettazione per la costruzione e l’implementazione dell’Impianto Industriale;**
- c) Bio-On può nominare un subappaltatore per fornire i servizi di progettazione di cui alla lettera b) di cui sopra;

¹⁵⁹ Premesse al contratto del 30.12.2023.

¹⁶⁰ All. 2.26 alla Consulenza Corbella.

d) **Bio-On** fornirà a **Bio-Arvand** l'attrezzatura e i macchinari necessari, impianti package [impianti pronti per l'installazione, n.d.t.] e il materiale sfuso (tipo tubi, cavi, strumentazione, ecc.) per la realizzazione e l'implementazione dell'Impianto Industriale;

e) **Bio-Arvand** sarà responsabile della costruzione (opere civili, edifici, montaggio, sotterranei, sistema antincendio, ecc.) dell'Impianto Industriale con appaltatori iraniani locali da pagare in valuta locale. Anche la fornitura di materiale da costruzione (come barre di rinforzo, pali, strutture in acciaio, tubi e materiali sotterranei, ecc.) farà parte dell'attività di costruzione che sarà eseguita da appaltatori iraniani locali;

f) in virtù di quanto sopra riportato, le Parti convengono che la capacità iniziale dell'Impianto Industriale sarà di 5000 t/anno di produzione di PHA anziché 10.000 t/anno come concordato nel Contratto Preliminare, espandibile a 20.000 t/anno: un nuovo valore del costo totale di investimento è nell'Allegato 2 di questo Contatto (Stima Costi Impianto).

1.2 In considerazione dell'attività che deve eseguire **Bio-On** in base alla lettera a), b), c) e d) di cui sopra nel più breve tempo possibile dopo la firma di questo Contratto, **Bio-Arvand** dovrà fornire a **Bio-On** una lettera di credito emessa da primaria banca internazionale approvata da **Bio-On** e bancabile. La lettera di credito dovrà coprire l'intero importo della portata dei lavori che **Bio-On** dovrà eseguire in base alla lettera a), b), c) e d). dell'articolo 1.1.

1.3 In considerazione del tempo necessario per l'emissione della lettera di credito di cui sopra, e per l'elaborazione del PDP collegato al Contratto di Licenza e della volontà delle Parti di iniziare presto le attività per andare avanti nel programma generale del Progetto ed anticipare quanto prima possibile l'elaborazione del PDP necessario per implementare la strategia per realizzare il Progetto, le Parti convengono di iniziare anticipatamente le attività (principalmente, l'elaborazione del PDP) dalla sottoscrizione di questo Contratto, e **Bio-Arvand** accetta di pagare a **Bio-On** la somma indicata nell'art. 1.4 qui di seguito riportato.

1.4. Le Parti convengono che **Bio-Arvand** verserà a **Bio-On**, subito dopo la data di apertura della LC, la somma pari a € 450.000,00 (€ quattrocentocinquantamila/00): tale importo costituisce la prima rata del corrispettivo per la concessione dei diritti tramite il Contratto di Licenza (pari a € 4.100.000,00) e consentirà sia la concessione irrevocabile dei diritti tramite il Contratto di Licenza, sia l'avvio delle attività iniziali di ingegneria, per il PDP e l'elaborazione dei servizi di ingegneria. (...)

Il 30 dicembre 2017 **Bio-On** ha stipulato con **Bio-Arvand** un "Contratto di Licenza", nelle cui premesse si legge che:

G. La Licenziataria desidera che gli venga concesso il diritto di utilizzare le Informazioni e la licenza ai sensi di tale Tecnologia e i Brevetti per avviare il Processo [di produzione PHA] dopo la costruzione dell'Impianto Industriale [nel modo qui di seguito definito] in conformità a tali Informazioni.

H. Il Licenziante è disposto a **concedere una licenza** e **fornire un Pacchetto di Progettazione del Progetto** [nel modo qui di seguito definito], a **fornire l'Attrezzatura Proprietaria** [nel modo di seguito definito] e **dare le garanzie rispetto alle prestazioni** del Processo nell'Impianto Industriale.

La “Tecnologia” è definita in premessa come *“la tecnologia per la produzione di PHA mediante lavorazione, tra gli altri, del grano industriale, lo zucchero, il succo intermedio e la melassa di barbabietola da zucchero, glicerolo, datteri succhi, ecc.”*, e poco dopo nei seguenti termini: *“la tecnologia di proprietà del LICENZIANTE consiste nella produzione di PHA tramite la lavorazione, oltre al succo di dattero, della melassa della canna da zucchero e sciroppo di zucchero”*. Le “Informazioni” sono definite in premessa come *“le Informazioni relative alla Tecnologia e ai Progetti”*.¹⁶¹ Non è inclusa nel contratto una definizione di “Progetti”.

L’oggetto del contratto è definito come segue:

2.1 L’oggetto del Contratto è la concessione, dalla Licenziante al Licenziatario di una licenza irrevocabile, non esclusiva e non trasferibile **per l’Impianto Industriale specifico per l’utilizzo del Processo** [di produzione PHA] per quanto riguarda **tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, incluse le Informazioni** della Licenziante, **i Brevetti** della Licenziante o di una società collegata del Licenziante **per la progettazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione, messa in funzione, collaudo, riparazione e manutenzione dell’Impianto industriale e la conduzione del Processo nell’Impianto Industriale** e:

- i) l’uso dello stessa per la produzione di Prodotti nel Territorio di Produzione; e
- ii) l’uso della stessa solo ed esclusivamente per i prodotti commercializzati dal LICENZIATARIO;
- iii) l’uso dello stessa per la vendita dei Prodotti nel Territorio del Medio Oriente e in Europa;

2.2. Il LICENZIANTE fornirà al LICENZIATARIO il **Pacchetto di Progettazione del Processo e l’altra documentazione tecnica** affinché il LICENZIATARIO e l’engineering contractor (appaltatore di servizi di ingegneria) incaricato eseguano l’ingegneria di dettaglio, l’approvvigionamento, la costruzione e la supervisione dell’Impianto Industriale, l’entità dei servizi di ingegneria e la documentazione del LICENZIANTE menzionata nell’allegato 4.

2.3. Il LICENZIANTE dovrà inoltre fornire al LICENZIATARIO una quantità adeguata del Ceppo necessario per il Processo dopo l’esito positivo dell’ispezione di cui alla Clausola 5.2.

2.4. Il LICENZIANTE fornirà al LICENZIATARIO l’assistenza tecnica nel modo definito nella Clausola 5.

2.5. Il LICENZIANTE fornirà al LICENZIATARIO l’Attrezzatura Proprietaria nel modo in cui è elencata e descritta nell’Allegato 5. La resa dell’Attrezzatura Proprietaria sarà FOB porto europeo.

¹⁶¹ Il contratto contiene altresì un’ulteriore definizione di “Informazioni”, che appare riferibile alle pattuizioni sulla riservatezza delle informazioni oggetto del contratto: *“tutte le informazioni del LICENZIANTE e della sua proprietà intellettuale non di dominio pubblico, che il LICENZIATARIO può aver raccolto o in altro modo ottenuto dal LICENZIANTE in relazione all’esecuzione del Contratto e nel contesto di questo Contratto).*

2.6. Il LICENZIANTE si impegna ad avviare trattative o firmare contratti di licenza riguardanti la concessione dei diritti di sfruttamento della Tecnologia al fine di costruire e implementare un impianto industriale simile all'Impianto Industriale o vendere qualsiasi tipo dei suoi prodotti, con rigoroso ed esclusivo riferimento al territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, dell'Iraq e del Kuwait, entro 10 (dieci) anni dalla firma del presente Contratto esclusivamente tramite il LICENZIANTE.

Il contratto specifica che la capacità prevista per il costruendo impianto iraniano è di 5.000 tonnellate di PHA all'anno, ottenuto dalla melassa di barbabietola da zucchero.

Il sistema previsto per il trasferimento di informazioni, dati, know-how, "brevettati o meno" relativi al processo di produzione del PHA è descritto all'art. 3 del contratto, rubricato "Fornitura di informazioni/Incontri" nei seguenti termini:

3.1 Il Licenziante dovrà comunicare al Licenziatario le conoscenze, il know-how, i dati, le informazioni, i documenti, i disegni, i segreti commerciali e le invenzioni, siano o meno brevettate, relative al Processo che sono necessarie per la progettazione, costruzione, messa in funzione, collaudo e manutenzione dell'Impianto Industriale e per il funzionamento efficiente del Processo nell'Impianto Industriale. In particolare, **la Licenziante fornirà alla Licenziataria un Process Design Package conformemente a quanto previsto nell'Allegato 4, consegnando il medesimo entro 6 mesi al fine di rendere possibile lo sviluppo delle attività di progettazione di dettaglio.**

3.3 Il Licenziante e il Licenziatario **si incontreranno** durante il periodo di lavoro sul Process Design Package al fine di discutere qualsiasi questione derivante da tale lavoro.

3.4. Il Licenziante e il Licenziatario, insieme a qualsiasi altro Terzo necessario, dovranno tenere incontri concordati di volta in volta.

Con riferimento al **corrispettivo** dovuto da Bio-Arvand a Bio-On, si prevede all'art. 7.1 del contratto:

- un corrispettivo forfettario di 3,6 milioni di euro per la concessione della licenza;
- un corrispettivo forfettario di 500.000 euro per la consegna del PDP (prezzo che il successivo art. 7.3 precisa essere comprensivo anche dei servizi di supervisione dell'ingegneria di dettaglio, di assistenza e training e consegna del ceppo batterico);
- un corrispettivo di 11,95 milioni di euro per la fornitura dei fermentatori;
- un corrispettivo di 800 mila euro per la supervisione del sito prima del completamento tecnico e durante la fase di start-up dell'impianto.

All'art. 7.2 vengono definite le scadenze per il pagamento del corrispettivo per la concessione della licenza nei seguenti termini:

- 5%, pari a 180 mila euro, dopo 4 mesi dalla Effective Date, data da cui decorrono gli effetti vincolanti del contratto;

- 40%, pari a 1.44 milioni di euro, dopo 6 mesi dalla Effective Date, e comunque entro la data di consegna del PDP;
- 40%, pari a 1,44 milioni di euro, dopo 12 mesi dalla Effective Date;
- 10%, pari a 360.000 euro, dopo 20 mesi dalla Effective Date, e comunque non più tardi della data di consegna del Ceppo Batterico;
- 5%, pari a 180.000 euro, alla data di start-up dell'impianto, prevista entro 27 mesi dopo l'Effective Date; in caso di mancato start-up dell'impianto per cause non imputabili al licenziatario, il pagamento era previsto entro 30 mesi dall'Effective Date.

Il pagamento del corrispettivo per la consegna del PDP era previsto in due *tranche* da 250.000 euro: la prima come acconto, la seconda alla consegna del PDP, prevista entro 6 mesi dalla Effective Date. La consegna del '**manuale operativo**' associato al PDP era prevista in un momento successivo.

L'art. 5 del contratto disciplina i **documenti, l'assistenza tecnica e il training** che dovranno essere forniti da Bio-On a Bio-Arvand, precisando che il corrispettivo per fornitura di documenti e training è **incluso nel corrispettivo contrattuale**, mentre l'assistenza tecnica è inclusa solo in parte – altre prestazioni eventualmente richieste saranno fornite a pagamento. In particolare, l'art. 5 prevede:

5.1. Il Licenziante assisterà il Licenziatario e la sua eventuale impresa di ingegneria durante la fase di ingegneria di dettaglio e di costruzione dell'Impianto Industriale. Il Licenziante richiederà al Licenziatario o all'appaltatore dell'ingegneria per conto del Licenziatario, al fine di verificare la conformità, i seguenti documenti, come meglio definiti nell'Allegato 4:

- (i) Schede tecniche di processo e specifiche di attrezzature e pacchetti chiave;
- (ii) Emissioni finali dei PFD;
- (iii) Edizioni finali dei P&IDs (Piping & Instrumentation Drawings);
- (iv) Progettazione e specifiche del sistema di controllo;
- (v) Classi di tubazioni di base;
- (vi) Layout finale e Piano Iniziale dell'area di processo.

[...]

5.2. Il Licenziante provvederà a far ispezionare l'Impianto Industriale da esperti di processo circa 60 giorni prima della data prevista per il Completamento Meccanico, al fine di verificare che l'Impianto Industriale sia stato costruito in conformità ai requisiti di Processo. Dopo l'ispezione (check list), gli esperti di processo riferiranno i loro risultati per iscritto e potranno fare raccomandazioni al Licenziatario che saranno classificate come obbligatorie o non obbligatorie.

[...]

5.3. Il Licenziante provvederà a far sì che, alla data in cui l'impianto industriale è pronto per l'avviamento, il processo venga espletato per fornire consulenza sull'avviamento dell'impianto industriale e sulla conduzione della/e prova/e.

5.4. All'arrivo degli esperti di processo presso l'Impianto Industriale, il LICENZIANTE organizzerà una riunione con il suo personale per familiarizzare gli esperti di processo con lo stato dell'Impianto Industriale, per rivedere in dettaglio le istruzioni operative, la sicurezza, i requisiti e le precauzioni prima che gli esperti di processo entrino nell'Impianto Industriale e per assistere gli esperti di processo nella verifica che l'Impianto Industriale sia pronto per l'avviamento.

5.6. Il numero specifico di esperti di processo che deve essere fornito dal Licenziante un (1) responsabile della messa in funzione e due (2) supervisori della messa in funzione.

5.7. Il Licenziante si impegna ad organizzare l'addestramento al funzionamento, alla manutenzione e alle procedure analitiche del Processo Industriale non oltre 15 giorni di addestramento. [...]

Gli artt. 8, 10 e 11 del contratto sono sovrapponibili a quelli già esaminati in relazione al contratto B-Plastic.

In particolare, l'art. 8 del contratto, rubricato "**Garanzie/Produzioni di Prova**", stabilisce a carico di Bio-On garanzie sulla capacità produttiva dell'impianto, in termini quantitativi e qualitativi, subordinata alla costruzione dell'impianto *"in conformità ai progetti, alle istruzioni e alle informazioni fornite dal LICENZIANTE ai sensi del presente Contratto, e qualora l'Impianto: (i) venga fatto funzionare dal personale addestrato del LICENZIATARIO compreso i dipendenti addestrati in base alla sub-clausola 5, alle condizioni di progetto in conformità alle informazioni e consulenza del LICENZIANTE; (ii) utilizzi i Feedstock e le utilities (ausiliarie, materiali e prodotti chimici) che devono essere disponibili in quantità adeguata da eseguire una produzione di prova (Test Run)"*.

L'art. 10 del contratto prevede quale importo massimo imputabile a Bio-On a titolo di "responsabilità" derivante dal contratto il 50% del corrispettivo.

L'art. 11 del contratto prevedeva infine un divieto di cessione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, con l'eccezione della possibilità per la licenziataria di cedere l'Impianto industriale, con i connessi diritti e obblighi nei confronti della licenziante – che in quel caso avrebbe stipulato un nuovo contratto con l'eventuale società cessionaria.

Secondo quanto riportato nella relazione Marchese-Casó, e non contestato dalle difese nel corso del processo,¹⁶² il 3 febbraio 2018 Bio-On ha sottoscritto con Bio-Arvand un **contratto per la fornitura di servizi di ingegneria, di macchinari, di materiali e di**

¹⁶² Relazione Marchese-Casó, p. 177-178, che espongono i contenuti del contratto consultato dai consulenti ma non versato al fascicolo del dibattimento. Il documento non risulta incluso nelle produzioni difensive.

servizi di supervisione delle attività di costruzione dell'impianto industriale, a fronte di un corrispettivo complessivo di 37,85 milioni di euro, suddiviso in relazione ai vari servizi e macchinari, e con la previsione della possibilità per Bio-On di utilizzare come subappaltatore, una società di ingegneria avente le competenze, le risorse e il personale necessari per eseguire i servizi relativi al progetto di costruzione dell'impianto. Si prevedeva nel contratto che Bio-Arvand fosse responsabile per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessari per la realizzazione e la costruzione dell'impianto, informando per iscritto Bio-On entro un ragionevole lasso di tempo, per consentire l'inizio dei lavori secondo il programma concordato. Si prevedeva altresì l'inizio dei lavori da parte di Bio-On al momento dell'entrata in vigore del contratto. Il termine iniziale di efficacia del contratto ("Effective Date") era subordinato al verificarsi di due condizioni sospensive: l'emissione di una lettera di credito irrevocabile, da parte di una banca primaria accettata da Bio-On, per un importo che copre il corrispettivo totale del contratto; la notifica da parte di Bio-On a conferma dell'entrata in vigore ed efficacia del Contratto di Licenza.

5.1.1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il credito di 3,6 milioni di euro rilevato da Bio-On nel bilancio al 31.12.2017 non risulta essere stato incassato nemmeno in parte, e l'impianto non risulta mai essere stato costruito. I comunicati stampa di Bio-On non menzionano in alcun modo il rapporto contrattuale con Bio-Arvand.

Né il bilancio di esercizio né il bilancio consolidato al 31.12.2018 contengono informazioni sui rapporti tra Bio-On e Bio-Arvand successivi alla stipulazione del contratto di concessione di licenza e del contratto di servizi. Nella relazione semestrale consolidata al 30 settembre 2019, approvata dal C.d.A. di Bio-On il 30 settembre 2019, il credito verso Bio-Arvand risulta attualizzato, con un decremento di 154.170 euro rispetto al 31.12.2018. Non risulta effettuato alcun incasso relativo al credito.

Dal **verbale della riunione del Collegio sindacale del 14.2.2019** risulta quanto riferito dagli amministratori ai sindaci in relazione allo stato di esecuzione dei contratti a quella data.¹⁶³ In relazione a Bio-Arvand, gli amministratori ricordano al Collegio sindacale che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il training degli operatori e l'assistenza durante l'avvio dell'impianto, oltre che la fornitura dei fermentatori *"su disegno di Bio-On da un fornitore italiano specializzato"* e la fornitura di servizi di ingegneria e materiali *"allo scopo di poter finanziare l'intero progetto in un'unica soluzione, possibilmente attraverso un export credit italiano assicurato SACE"*. Gli

¹⁶³ All. 11 Consulenza Perini.

amministratori riferiscono che l'avvio del progetto ha subito ritardi per *“gli alti costi del finanziamento export credit che hanno fatto cambiare strategia di finanziamento al Cliente”*, anche considerato che il prezzo fornito dall'EPC contractor è risultato poco competitivo. Nell'identificare una nuova strategia di finanziamento, era stata esplorata la strada delle lettere di credito off-shore, che non si era rivelata percorribile, ed era in corso di definizione un'altra soluzione di finanziamento. Gli amministratori avevano spiegato altresì che *“è in corso la due diligence tecnica che Bio-On deve effettuare per ottenere la licenza di esportazione di beni e servizi”*, procedura che richiedeva tempo. Si concludeva che *“si ritiene che il progetto possa entrare in vigore entro la prossima primavera, anche grazie ad un possibile spacchettamento della licenza, dei fermentatori e degli altri materiali”*.

Le stesse informazioni sono confermate dalla relazione consegnata dall'Ing. Ippolito alla Curatela fallimentare il 9 giugno 2020, con cui veniva illustrato lo stato di avanzamento dei contratti di licenza sottoscritti nel tempo da Bio-On.¹⁶⁴ Con riferimento a Bio-Arvand, vi si legge che *“il contratto di licenza non è mai entrato in forza, in quanto legato all'effettiva disponibilità dei fondi per finanziare la realizzazione dell'impianto”*.

5.1.2. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO DI 3,6 MILIONI DI EURO

La non rilevabilità del ricavo di 3,6 milioni di euro in relazione al contratto sottoscritto con Bio-Arvand si fonda sulle medesime ragioni già illustrate in relazione all'analogo contratto sottoscritto con B-Plastic, oltre che con SECI – che saranno dunque solo sinteticamente richiamate di seguito.

L'analisi del contratto stipulato fra Bio-On e B-Arvand impone di escludere che, al momento della conclusione dell'accordo del 30.12.2017, Bio-Arvand avesse acquisito il controllo della tecnologia per la costruzione dell'Impianto e per la realizzazione del processo di produzione del PHA oggetto del contratto.

Del pari, l'analisi del contratto porta ad escludere che Bio-On si fosse spogliata dei rischi sottesi alla cessione della licenza.

Come sopra illustrato, alla luce di quanto stabilito nelle premesse e all'art. 2 del contratto, oggetto dell'accordo era infatti lo sfruttamento della tecnologia sviluppata da Bio-On per la costruzione di impianti industriali per la produzione di PHA, al fine della costruzione di un impianto con capacità produttiva di 5.000 tonnellate all'anno in territorio iraniano, nonché il diritto di Bio-Arvand alla successiva produzione e commercializzazione del relativo PHA.

¹⁶⁴ All. 7 alla Relazione ex art. 33 L.F.

Al momento dell'accordo, tuttavia, Bio-On non aveva ancora trasmesso a Bio-Arvand le informazioni necessarie per la costruzione dell'impianto industriale e per la produzione di PHA secondo la tecnologia sviluppata da Bio-On.

Come risulta dalle clausole di cui agli artt. 2 e 5 del contratto, il veicolo per l'acquisizione da parte di Bio-On delle informazioni funzionali alla costruzione dell'impianto industriale e alla produzione su scala industriale del PHA era costituito da una serie combinata di obbligazioni di fare (predisposizione del PDP, supervisione dell'ingegneria di dettaglio, trasferimento del ceppo batterico e assistenza tecnica) che Bio-On doveva adempiere nel tempo, e attraverso cui le informazioni in cui si sostanziava la Tecnologia sarebbero state messe a disposizione di Bio-Arvand.

Al di fuori degli strumenti sopra elencati, il contratto non prevedeva altri mezzi per il passaggio a Bio-Arvand delle informazioni, brevettate e non brevettate, il cui sfruttamento era oggetto di licenza. In particolare, non era in alcun modo previsto un mezzo, un supporto materiale o informatico, una modalità di condivisione, attraverso cui le informazioni riservate che sostanziavano la tecnologia Bio-On sarebbero state messe a disposizione di Bio-Arvand, se non i servizi dettagliati nell'accordo e destinati ad essere prestati nel tempo, nel corso dell'esecuzione del contratto. Del pari, non era previsto in alcun modo un termine per la consegna delle informazioni costituenti la "tecnologia" dalla licenziante alla licenziataria, se non i termini stabiliti per la prestazione dei diversi servizi che Bio-On si obbligava a fornire nel tempo.

In conclusione, senza la prestazione dei servizi e delle obbligazioni di fare previste a carico di Bio-On, Bio-Arvand non avrebbe acquisito le informazioni costituenti la tecnologia oggetto del contratto, e non avrebbe pertanto potuto in alcun modo farne uso. Considerato che al 31.12.2017 Bio-On non aveva fornito a Bio-Arvand neppure il PDP, è indubbio che il patrimonio informativo oggetto di cessione non era transitato alla cessionaria entro il termine del periodo di esercizio del bilancio. Tale circostanza rappresenta una criticità in tema di passaggio sostanziale dei rischi e benefici (IAS 18): al 31.12.2017 Bio-Arvand non aveva ancora la concreta possibilità di ritrarre utilità dalla licenza, né la poteva impiegare nelle proprie attività, né a maggior ragione ottenerne benefici.¹⁶⁵

Considerata la sovrapponibilità dell'assetto contrattuale con quello stipulato con B-Plastic, risultano infondati per le medesime ragioni gli argomenti difensivi circa l'autonomia della cessione del diritto di sfruttamento della licenza, a fronte di un corrispettivo separatamente individuato, rispetto alla prestazione dei "servizi accessori"

¹⁶⁵ Relazione Marchese-Casó, p. 151.

cui Bio-On si obbligava. Il nodo centrale, anche rispetto al ricavo Bio-Arvand, è infatti che il contratto con B-Plastic non aveva ad oggetto il mero sfruttamento di diritti di proprietà industriale, distintamente identificati e a cui la licenziataria avrebbe potuto autonomamente accedere, eventualmente consultando per la parte rilevante le invenzioni brevettate, per provvedere al relativo sfruttamento. L'oggetto del contratto, per come emerge dalla lettera delle disposizioni pattuite dalle parti, è costituito piuttosto un insieme coordinato di informazioni (brevettate e non brevettate), *know-how* e servizi, che rappresentavano un'utilità per la licenziataria solo se organicamente e compiutamente forniti dalla licenziante. Il complesso di informazioni e servizi attraverso cui B-Plastic avrebbe dovuto costruire un impianto ad un certo costo e con un certo rendimento era destinato ad essere fornito da Bio-On a Bio-Arvand nel corso del tempo. Sicuramente tale complesso di informazioni e servizi non era stato ricevuto dalla licenziataria al 31.12.2017 – un giorno dopo la stipula del contratto - quando non era stato ancora fornito neppure il PDP (presupposto per la definizione dell'ingegneria di dettaglio, per la costruzione dell'impianto e per i successivi servizi di assistenza all'avviamento e al processo), né erano stati forniti i servizi di formazione previsti dal contratto.

Del pari, anche per Bio-Arvand l'art. 11 del contratto prevedeva il divieto di cedere a terzi i diritti e obblighi derivanti dal contratto, con l'eccezione della possibilità per la licenziataria di cedere l'Impianto industriale, con i connessi diritti e obblighi nei confronti di Bio-On. La cessione dell'Impianto industriale, infatti, ne presupponeva evidentemente la previa costruzione - per la quale, come si è visto, era previsto il necessario adempimento da parte di Bio-On delle numerose obbligazioni di fare dettagliate nel contratto e ad esecuzione dilazionata nel tempo.

Ancora, le pattuizioni stipulate fra le parti portano ad escludere, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, che Bio-Arvand potesse trarre dal contratto l'utilità consistente nell'impedire che eventuali concorrenti costruissero impianti industriali per la produzione di PHA nella medesima area geografica. L'art. 2.1 del contratto, infatti, non prevedeva alcun diritto di esclusiva in favore di Bio-Arvand. Il dato è coerente con il punto 5 del Term Sheet, che già aveva preliminarmente previsto la non esclusività della licenza.

Sotto il profilo del trasferimento dei rischi, per quanto visto, la costruzione dell'impianto, era subordinata all'ottenimento da parte di Bio-Arvand di una lettera di credito da parte di un istituto bancario approvato da Bio-On, per l'intero importo dei costi previsti per la costruzione dell'impianto. Nella sostanza, l'ottenimento di finanziamenti per la costruzione dell'impianto era condizione d'efficacia dell'intero assetto contrattuale.

Ciò nonostante, nessun accantonamento è previsto a fondo rischi in bilancio, né le Note Integrative danno in alcun modo notizia del grado di incertezza che caratterizzava l'operazione.

Il silenzio del bilancio sui rischi dell'operazione contrattuale si riscontra ulteriormente rispetto alle garanzie previste in contratto a carico di Bio-On rispetto al funzionamento e al rendimento dell'impianto. Come visto sopra, il mancato soddisfacimento dei parametri attesi avrebbe potuto determinare una responsabilità per Bio-On fino al 30% del corrispettivo previsto per la licenza. A differenza che nel 2015, tuttavia, nessun fondo rischi viene previsto in bilancio al riguardo.

5.2. IL RICAVO PER IL CONTRATTO CON PAOLO OTTANI

Il 17 ottobre 2017 Bio-On, rappresentata da Marco Astorri, e Paolo Ottani, hanno sottoscritto un "Preliminary Agreement" con cui si impegnavano a negoziare in buona fede, entro il 15 dicembre 2017, gli accordi necessari affinché Paolo Ottani potesse avviare e sviluppare un progetto di costruzione, in collaborazione con la società olandese Suiker Unie, di un impianto industriale per la produzione di PHA a partire da melassa e succo di barbabietola da zucchero, utilizzando la tecnologia sviluppata da Bio-On (art. 1.1 e punto B della premessa).

Il costo complessivo del progetto era stimato in 110 milioni di euro circa, suddiviso nelle seguenti voci:

- A. Corrispettivo di licenza per la concessione dei diritti di licenza (come indicato nella premessa D): euro 5.500.000,00 ;
- B. documentazione del pacchetto di processo: euro 500.000,00;
- C. fornitura di attrezzature proprietarie (fermentatori): euro 25.000.000,00;
- D. saldo delle attrezzature, macchinario e materiale sfuso: euro 45.300.000,00;
- E. costruzione (opere civili ed edifici): euro 7.000.000,00;
- F. lavori di montaggio (strumentazioni meccaniche, elettriche): euro 15.000.000,00;
- G. supervisione ingegneria di dettaglio e costruzione: euro 5.000.000,00;
- H. supervisione ed assistenza durante l'avviamento: euro 400.000,00;
- I. varie (ricambi, ecc.): euro 1.300.000,00;
- J. utilities ed integrazione unità esterne con infrastruttura e strutture esistenti: euro 5.000.000,00.

Delle attività sopra elencate, il contratto prevedeva che la licenza, il PDP, le "attrezzature proprietarie", ovvero i fermentatori, e la supervisione e l'assistenza durante l'avviamento dell'impianto fossero fornite da Bio-On. Si legge infatti nel Preliminary Agreement:

Le parti riconoscono che le voci di cui alla lettera A, B, C e H, ammontanti a euro 31.400.000,00, verranno fornite da Bio-On; le somme indicate per le voci di cui alla lettera D, E, F, G, I e L, ammontanti a euro 78.600.000,00 vengono stimate per la valutazione delle Parti ma detta stima non è vincolante per le Parti.

Il Preliminary Agreement dettagliava le fasi di sviluppo del progetto agli artt. 1.3 e 1.4:

1.3 In virtù di quanto sopra, le Parti concordano le seguenti fasi successive riportate qui di seguito che dovranno essere eseguite dalle stesse dopo la firma del presente Contratto:

- Il Sig. Paolo Ottani negozia con Suiker Unie e altri potenziali partner il quadro legale e commerciale del contratto necessario per lo sviluppo del Progetto (incluso l'accordo relativo alla costituzione della Società);
- se il Sig. Paolo Ottani, Suiker Unie e gli altri partner alla fine coinvolti, raggiungeranno un accordo per lo sviluppo del Progetto tramite la Società, la Società verrà costituita nei Paesi Bassi, impegnata nella realizzazione del Progetto e nell'acquisizione dei fondi finanziari, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, ecc. necessari sia nel luogo dove verrà realizzato l'Impianto Industriale sia per lo stesso;
- Bio-On quale titolare esclusivo e licenziante della Tecnologia, dà in licenza i relativi diritti di sfruttamento al signor Ottani (e/o su richiesta del signor Paolo Ottani, alla Società una volta costituita) sottoscrivendo un contratto di licenza adeguato, in conformità allo standard contrattuale di Bio-On (di seguito "Contratto di licenza") entro il 15 dicembre 2017. Un apposito term sheet del Contratto di Licenza è allegato all'All. A del presente Contratto. In virtù del Contratto di licenza e del diritto di esclusività concesso da Bio-On al Sig. Ottani, se Bio-On vuole sviluppare nuovi progetti nei Paesi Bassi, deve offrire lo sviluppo di tali progetti al Sig. Ottani. Se il signor Ottani rifiuta l'offerta sopra indicata, Bio-On può sviluppare detti progetti con terze parti. Bio-On deve informare immediatamente il signor Ottani di eventuali discussioni che può avere circa lo sviluppo di nuovi progetti nei Paesi Bassi;
- dopo la sottoscrizione del Contratto di Licenza, Bio-On prepara uno studio di fattibilità ai fini del finanziamento per il Progetto che il signor Ottani e/o la Società deve utilizzare per ottenere i fondi e/o per coinvolgere altri partner nello sviluppo del Progetto e per aggiornare il business plan definitivo entro il 28 febbraio 2018;
- Bio-On prepara il Pacchetto di Progettazione Processo ai fini delle autorizzazioni necessarie e per permettere l'inizio delle attività di ingegneria di dettaglio, entro il 15 giugno 2018.
- una volta che Bio-On ha completato lo studio di fattibilità e il PDP, il contratto di licenza verrà assegnato dal signor Ottani alla Società se già costituita.

1.4 Bio-On accetta sin d'ora a concedere al Sig. Paolo Ottani e/o, su richiesta del Sig. Paolo Ottani, alla Società i diritti di sfruttamento della Tecnologia in esclusività reciproca per il territorio dei Paesi Bassi per un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di firma del Contratto di Licenza e si impegna, per la durata indicata di 10 (dieci) anni e salvo diverso accordo con il Sig. Ottani, a non avviare progetti simili al Progetto nei Paesi Bassi. Il Sig. Ottani, in virtù dei diritti esclusivi concessi da Bio-On, si impegna sin d'ora ad adoperarsi per promuovere ulteriori progetti di produzione di PHA nei Paesi Bassi al fine di cercare di soddisfare la domanda del mercato locale.

L'allegato dal Preliminary Agreement ("Attachment A"), prodotto in atti, è intitolato "License Agreement **Term Sheet**" ed evidenzia i principali termini e condizioni del futuro contratto di licenza. In calce al Term Sheet è indicato che il documento è stato consegnato a Paolo Ottani (da Vittorio Folla di Bio-On) il 22 dicembre 2017.

Sempre il **22 dicembre 2017** Bio-On e Paolo Ottani hanno sottoscritto un contratto di pochi paragrafi, contenuti in una facciata e mezzo ("**Agreement**"), mediante il quale le parti, richiamato il Preliminary Agreement precedentemente sottoscritto, relativo alla costruzione e l'implementazione di un impianto industriale, nei Paesi Bassi, in collaborazione con la società olandese Suiker Unie per la produzione di bioplastiche di PHA basate sulla tecnologia Bio-On da melassa e succo di zucchero di barbabietola, con una capacità produttiva di PHA di 10.000 t/anno, hanno previsto quanto segue:

Con la sottoscrizione del presente Contratto e in riferimento al Progetto che deve essere implementato, Bio-On, in qualità di proprietario esclusivo e licenziante della Tecnologia, concede al signor Ottani i diritti di licenza di sfruttamento relativo alla Tecnologia, e il signor Ottani accetta irrevocabilmente la concessione dei diritti di licenza per lo sfruttamento della Tecnologia. Il term sheet corretto del contratto di licenza è già stato fornito da Bio-On al signor Ottani che lo ha accettato nella sua completezza, quale Allegato A al contratto preliminare indicato nella Premessa A. **Le Parti si impegnano a sottoscrivere le clausole definitive del contratto di licenza entro il 15 gennaio 2018.**

Il Term Sheet, formalmente allegato al Preliminary Agreement ma consegnato a Paolo Ottani il 22 dicembre 2017, recitava:

Il presente documento ha lo scopo di evidenziare i **principali termini e condizioni** che regolano l'eventuale licenza che concede il diritto di utilizzare la tecnologia e il processo da applicare nell'Impianto per la produzione di PHA che deve essere realizzato.

La **concessione della Licenza è indivisibile rispetto all'Impianto pertanto è da intendersi associata ad una struttura fisica** che sarà posseduta e gestita da un Proprietario identificato, realizzata in un luogo definito e concordato, con una determinata capacità produttiva nominale e utilizzando una materia prima selezionata.

Alla voce "principali caratteristiche dell'impianto" di cui al punto 2 si prevedeva:

- La capacità produttiva dell'Impianto è 10.000 ton/anno di PHA.
- Luogo selezionato: all'interno di una delle strutture della produzione di zucchero di Suiker Unie da scegliere a tempo debito prima della sottoscrizione del Contratto di Licenza.
- Materia prima da definire e concordare tra le seguenti opzioni: Melassa, Zucchero, Sciroppo di zucchero

Alla voce "Diritti di Licenza" si prevedeva che "la licenza comprende":

- Il diritto di utilizzo della tecnologia per costruire l'Impianto Industriale;
- Il diritto di utilizzo della tecnologia per far funzionare l'Impianto Industriale;

- Il diritto di produrre la capacità produttiva nominale dell’Impianto di PHA;
- Il diritto di vendere il prodotto finale in una area geografica selezionata.

Alla voce “corrispettivo di licenza” si prevedevano gli importi di: 5.5 milioni di euro per la concessione della Licenza (riferita ad un impianto con capacità di 10.000 tonnellate annue); 500.000 euro per il PDP; 100.000 Euro per il training e altri servizi elencati al punto 9.

Il punto 9 del Term Sheet era intitolato “*Deliverables a cura di Bio-On in virtù della stipulazione del Contratto Licenza*” ed includeva il seguente elenco:

- La fornitura del Pacchetto Progettazione Processo (PDP);
- I controlli dell’ingegneria di dettaglio eseguita da terzi che verifichino la conformità di alcuni documenti importanti con il PDP dal punto di vista del processo;
- I servizi di training per i futuri operatori dell’Impianto da eseguire o presso le strutture di Bio-On o sul sito dell’Impianto;
- La fornitura del ceppo;
- Supervisione tecnica del sito durante il commissioning (messa in servizio) e la produzione di prova (test run) da rendere sulla base della tariffa unitaria.

Le condizioni di pagamento venivano così indicate al punto 8 del Term Sheet:

Il pagamento del Corrispettivo di licenza sarà:

- 5% quale acconto entro 4 mesi dalla Data Effettiva (DE) (Euro 275.000);
- 40% entro 6 mesi dalla DE (Euro 2.200.000) ma non oltre la data di consegna del PDP;
- 30% entro 12 mesi dalla DE (Euro 1.650.000);
- 15% entro 20 mesi dalla DE (Euro 825.000) ma non oltre la data di consegna del ceppo;
- 10% all’avviamento dell’Impianto (Euro 550.000) ma non oltre 24 mesi dalla DE;

Il pagamento del PDP sarà:

- 50 % quale acconto all’inizio della preparazione del PDP (Euro 250.000);
- 50% alla consegna del PDP (Euro 250.000) prevista 6 mesi dalla DE.

Il pagamento del training sarà: 50% all’inizio del training (Euro 50.000), previsto 18 mesi dalla DE; 50% al completamento del training (Euro 50.000), previsto 20 mesi dalla DE.

Alla voce “Fornitura del materiale” si prevedeva:

Bio-On fornirà, quali Articoli Proprietari, i fermentatori secondo il programma definito del progetto.

Il prezzo complessivo è di euro 25.000.000,00 e l’elenco dettagliato delle voci e i prezzi unitari i prezzi saranno inclusi nel report dello Studio di Fattibilità ed incorporati nei relativi costi CAPEX dell’Impianto.

Le condizioni di pagamento per la fornitura dei fermentatori saranno:

- 15% (Euro 3.750.000) all’emissione dell’Ordine di Acquisto da parte di Bio-On al produttore selezionato di Bio-On, previsto a 4 mesi dalla DE;

20% (Euro 5.000.000) alla consegna della documentazione del fornitore, prevista a 7 mesi dalla DE;

50% (Euro 12.500.000) alla consegna dell'attrezzatura franco fabbrica presso lo stabilimento del produttore, avanzamento pro rata previsto 10-14 mesi dalla DE;

15% (Euro 3.750.000) alla consegna dell'attrezzatura in loco, avanzamento pro rata previsto 12-16 mesi dalla DE.

Si prevedeva altresì che la licenza avrebbe avuto durata di 20 anni, sarebbe stata irrevocabile e non cedibile "con l'esclusiva eccezione di un trasferimento straordinario alla Newco incaricata dell'implementazione dell'impianto di PHA", e che "sarebbe stata esclusiva nei Paesi Bassi per un periodo di 10 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Licenza".

Il Term Sheet delineava infine la previsione di "Garanzie di prestazione", *"in virtù del Contratto di Licenza condizionate alla costruzione corretta dell'Impianto che deve essere fatta in conformità ai requisiti della tecnologia che Bio-On ha indicato nel PDP"*. Si specificava in particolare:

Le garanzie fornite in base al Contratto di Licenza riguardano:

- Capacità produttiva;
- Qualità del prodotto finale;
- Consumo di materie prime;
- Consumo materiali ausiliari e sostanze chimiche;
- Consumo utilities (solo previsioni).

Subito dopo il completamento della costruzione dell'Impianto e il periodo iniziale di avviamento, verrà eseguito una produzione di prova (test run) dedicata di circa 72 ore condotta dagli operatori del Proprietario e sotto la supervisione dello staff Bio-On per verificare le garanzie sopra indicate.

I requisiti per la verifica delle garanzie delle prestazioni sono:

- le materie prime, i materiali ausiliari, le sostanze chimiche e le utility vengono forniti in conformità alle caratteristiche e alle quantità indicate nel PDP;
- gli operatori del Proprietario sono in grado di far funzionare l'Impianto in conformità al manuale operativo e alle istruzioni d'uso forniti da Bio-On;
- l'Impianto è in grado di funzionare in modo continuo, senza problemi e senza difetti che non siano imputabili alla diretta responsabilità di Bio-On.

Alla complementare voce "Responsabilità" si prevedeva che *"in caso di scostamenti delle prestazioni effettive rispetto alle garanzie fornite, verranno applicati i Danni Liquidati concordati secondo una formula contrattuale fissa"*. La formula non è indicata nel documento.

Alla voce "Garanzie di consegna" si prevedeva la consegna del PDP entro sei mesi, al decorrere dei quali Bio-On avrebbe dovuto pagare una penale per ogni settimana di ritardo. La quantificazione dei danni non è indicata nel Term Sheet né in altri documenti contrattuali.

Si precisava altresì che “il limite massimo di responsabilità complessiva sia per l'esecuzione che per il ritardo” fosse “pari al 30% del corrispettivo di licenza”.

5.2.1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impianto dei Paesi Bassi per la produzione di PHA non risulta **mai essere stato costruito**. I comunicati stampa di Bio-On non menzionano in alcun modo il rapporto contrattuale con Paolo Ottani. Né il bilancio di esercizio né il bilancio consolidato al 31.12.2018 contengono informazioni sui rapporti tra Bio-On e Paolo Ottani successivi alla stipulazione del contratto di concessione di licenza e del contratto di servizi.

È prodotta in atti la fattura n. 25 del 13.7.2018, emessa da Bio-On nei confronti di Paolo Ottani, per un importo di 275.000 euro più IVA, con causale “*Licence Fee ex art. 8 License Agreement Term Sheet*”, ovvero, corrispettivo della licenza ex art. 8 del Term Sheet [allegato al] License Agreement. Sulla fattura è annotato il ricevimento di un pagamento parziale da parte di Paolo Ottani, per un importo di 25.000 euro, entro il 2018.

Il credito di 5,5 milioni di euro rilevato da Bio-On nel bilancio al 31.12.2017 **non risulta essere stato incassato** per la parte residua.

Nella relazione semestrale consolidata al 30 settembre 2019, approvata dal C.d.A. di Bio-On il 30 settembre 2019, il credito verso Paolo Ottani risulta attualizzato, con un decremento di 154.170 euro rispetto al 31.12.2018.

Paolo Ottani, sentito come testimone in dibattimento,¹⁶⁶ ha spiegato di essere un imprenditore – al tempo dei fatti proprietario di un campo da golf e degli annessi servizi - con un patrimonio immobiliare di circa 50 milioni di euro. Il patrimonio di Ottani era derivato dalla cessione della propria precedente attività, avente ad oggetto applicazioni per servizi bancari.

Il teste ha spiegato di essersi interessato all'attività di Bio-On su suggerimento di un conoscente, di aver incontrato Marco Astorri, e di aver proposto di realizzare un impianto per la produzione di PHA non in Italia, stante la scarsa disponibilità delle necessarie materie prime, ma nei Paesi Bassi, importanti produttori di barbabietola da zucchero. Ottani aveva quindi fatto da intermediario fra Bio-On e una società olandese proprietaria di uno zuccherificio, per valutare la possibilità di costruire un impianto per la produzione di PHA in un'area contigua allo zuccherificio olandese. Il teste ha riferito di aver organizzato una visita dei potenziali partner olandesi presso l'impianto Bio-On di Manerbio, e di aver incontrato i potenziali partner olandesi anche in Olanda, anche unitamente al “l'ingegnere di Bio-On” con cui si era spesso relazionato, Vittorio Folla.

¹⁶⁶ Trascrizioni udienza del 1.7.2024, pp. 8 e ss.

Ottani ha riferito di non aver agito in rappresentanza degli interlocutori olandesi, con i quali non aveva sottoscritto alcunché. Ha spiegato di aver sottoscritto con Bio-On degli accordi, di cui ha riferito di non ricordare precisamente il contenuto. A specifiche domande sul punto, Paolo Ottani ha riferito di non aver acquistato una licenza da Bio-On, ma di essersi adoperato per consentire la sottoscrizione di un contratto di licenza con la società olandese. In sede di controesame, ha precisato di aver sottoscritto un preliminare ma non un contratto definitivo.

Il teste ha riferito che il progetto per la costruzione dell'impianto in Olanda era fallito perché Bio-On non aveva fornito, o aveva fornito in maniera inadeguata, i dati tecnici che gli olandesi richiedevano per valutare la fattibilità dell'affare.

Ottani ha spiegato di aver pagato a Bio-On circa 25.000 euro a titolo di rimborso spese, per la partecipazione di Vittorio Folla alle trattative con i partner olandesi. In particolare, il teste ha spiegato che Folla lo aveva accompagnato nei Paesi Bassi per dare spiegazioni tecniche puntuali ai referenti olandesi con cui erano in corso le trattative.

Risulta in atti che **il 21 settembre 2018 Bio-On, Mercurio Bio Group e Suiker Unie** hanno sottoscritto una Lettera d'Intenti nella quale si dichiaravano interessate a verificare la possibilità di costituire una *joint venture* con lo scopo di costruire, con la collaborazione di Bio-On, un impianto industriale nei Paesi Bassi per la produzione e commercializzazione di PHA.

La società Mercurio Bio Group viene indicata nella lettera di intenti quale titolare della licenza. Secondo quanto risulta dalla relativa visura camerale, la Mercurio Bio Group s.r.l. è stata costituita in data 20 settembre 2018, con capitale sociale di euro 10 mila, con socio unico e amministratore unico Paolo Ottani. Non vi è traccia documentale dell'eventuale trasferimento della licenza da Paolo Ottani a Mercurio Bio Group s.r.l.

Nella lettera di intenti sono definite le attività necessarie a verificare la fattibilità tecnica ed economica della *joint venture* (nel complesso, il "Progetto"), con previsione di tre fasi (cfr. art. 2): una prima fase consiste negli studi di fattibilità preliminari, da concludersi entro il 1° dicembre 2018; alla conclusione della prima fase, le Parti decidono se procedere alla seconda fase, in cui viene effettuata la selezione del sito in cui costruire l'impianto, la progettazione dell'impianto, e sono stabilite le condizioni di fornitura della materia prima - tale fase dovrebbe concludersi entro il 1° marzo 2019; se le Parti sono d'accordo, si passa alla terza fase, che prevede la costituzione della *joint venture* (intorno alla fine del secondo semestre 2019).

Dal **verbale della riunione del Collegio sindacale del 14.2.2019** risulta quanto riferito dagli amministratori ai sindaci in relazione allo stato di esecuzione dei contratti a quella

data.¹⁶⁷ In relazione a Paolo Ottani, viene ribadito al Collegio sindacale che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il training degli operatori e l'assistenza durante l'avvio dell'impianto, la fornitura dei fermentatori "su disegno di Bio-On da un fornitore italiano specializzato". Si rappresenta che il progetto ha subito ritardi per la necessità per la società Mercurio, costituita da Ottani, di "inglobare nella società il partner industriale Suiker Unie". Bio-On stava supportando Mercurio nell'operazione, e si prevedeva la conclusione della negoziazione nel corso dei primi mesi del 2019.

Coerentemente con quanto già riferito da Ottani, la relazione consegnata dall'Ing. Ippolito alla Curatela fallimentare il 9 giugno 2020, con cui veniva illustrato lo stato di avanzamento dei contratti di licenza sottoscritti nel tempo da Bio-On, riporta in relazione all'operazione con Ottani: "la Lettera di Intenti prevede un approccio al progetto suddiviso in tre fasi: fase 1 - studio di pre-fattibilità del progetto; fase 2 - set up del business case; fase 3 - implementazione del progetto. Ad oggi il progetto risulta fermo alla fase 1".¹⁶⁸

5.2.2. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAPO DA 5,5 MILIONI

La non rilevabilità del ricavo per la concessione della licenza a Paolo Ottani per l'importo di 5,5 milioni di euro nei bilanci d'esercizio e consolidato al 31.12.2017 emerge da una pluralità di considerazioni, ciascuna delle quali autonoma e risolutiva nel supportare le conclusioni raggiunte.

5.2.2.1. LA NON DEFINITIVITÀ DELL'ACCORDO SIGLATO IL 22.12.2017

Il License Agreement del 22.12.2017 contraddittoriamente prevede che Bio-On "concede al signor Ottani i diritti di licenza di sfruttamento relativo alla Tecnologia, e il signor Ottani accetta irrevocabilmente la concessione dei diritti di licenza per lo sfruttamento della Tecnologia" e, allo stesso tempo, che "le Parti si impegnano a sottoscrivere le clausole definitive del contratto di licenza entro il 15 gennaio 2018".

La difesa valorizza la definitività della dicitura "accetta irrevocabilmente". Il restante testo del contratto induce tuttavia ad escludere che, al 31.12.2017, potesse dirsi che le parti avevano raggiunto l'accordo sui contenuti di un contratto di licenza le cui clausole definitive, per espresso riconoscimento delle parti stesse, non erano ancora state redatte e sottoscritte.

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli

¹⁶⁷ All. 11 Consulenza Perini.

¹⁶⁸ All. 7 alla Relazione ex art. 33 L.F.

elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosi ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori (Cass., Sez. III civile, Ordinanza n. 30851 del 29.11.2018; Cass., Sez. III civile, Ordinanza n. 11126 del 24.4.2024).

Nel caso di specie, il contratto del 22.12.2017 non è in alcun modo autosufficiente nel definire i termini dell'accordo fra le parti, non essendo fra l'altro definito il valore del corrispettivo della licenza concessa sulla "Tecnologia", né l'oggetto dell'accordo, atteso che neanche l'espressione "Tecnologia" non risulta definita in alcuna delle pattuizioni.

Il negozio giuridico non è completabile *per relationem* alla luce del Term Sheet formalmente allegato al Preliminary Agreement, per espressa previsione delle parti, che nel Term Sheet danno atto che il documento si limita a definire "i principali termini e condizioni che regolano l'eventuale licenza" e, nel License Agreement, confermano che ***"le Parti si impegnano a sottoscrivere le clausole definitive del contratto di licenza entro il 15 gennaio 2018"***.

L'incompletezza del quadro negoziale è confermata da un'ulteriore varietà di dati.

Innanzitutto, il Term Sheet prevede che ***"la concessione della Licenza è indivisibile rispetto all'Impianto pertanto è da intendersi associata ad una struttura fisica che sarà posseduta e gestita da un Proprietario identificato, realizzata in un luogo definito e concordato, con una determinata capacità produttiva nominale e utilizzando una materia prima selezionata"***. Né il Term Sheet né il successivo License Agreement, tuttavia, individuano la "struttura fisica" e il "luogo definito e concordato" dell'impianto, né "la materia prima selezionata". Come sopra evidenziato, infatti, il Term Sheet prevedeva al punto 2 quale "luogo selezionato", "una delle strutture della produzione di zucchero di Suiker Unie da scegliere a tempo debito prima della sottoscrizione del Contratto di Licenza". Non risulta che, né prima né dopo la conclusione del License Agreement, fosse stata individuata la struttura di Suikre Unie – invero coinvolta nella trattativa negoziale solo nel giugno 2018, sulla base di una mera lettera di intenti che prevedeva una valutazione della fattibilità del Progetto.

In secondo luogo, il Term Sheet stabilisce che le garanzie previste dal contratto di licenza riguardano la capacità produttiva, la qualità del prodotto finale, il consumo di materie prime, il consumo materiali ausiliari e sostanze chimiche, il consumo di *utilities*. Nessuno di tali parametri è tuttavia specificato nel License Agreement, di talché il contenuto stesso della "Tecnologia" oggetto della licenza concessa rimane indeterminato.

Nel caso di specie peraltro, tali garanzie tecniche, lungi dall'essere orpelli marginali, definiscono l'oggetto di talune delle obbligazioni prospettate a carico di Bio-On, che ad esempio avrebbe dovuto garantire standard di qualità del PHA prodotto, con effetti sulle responsabilità contrattuali fino ad un importo pari al 30% del corrispettivo previsto per la licenza.

L'incompletezza e conseguente non definitività dell'accordo, nell'intendimento dei contraenti, è coerente con il fatto che non sia stata data esecuzione al contratto nei modi e tempi abbozzati nel Term Sheet.

Non vale a giungere ad opposte conclusioni l'emissione della fattura 25/2018 da parte di Bio-On per l'importo di 275.000 euro. pagata da Ottani nella misura di 25.000 euro. Non risulta infatti che Bio-On abbia mai provveduto a mettere in mora Ottani per il mancato pagamento dell'asserito corrispettivo della licenza, né che Bio-On abbia mai agito in giudizio nei confronti del licenziatario per ottenere il pagamento del corrispettivo, o che abbia valutato di farlo.

In conclusione, deve escludersi che, al 31.12.2017, fosse stato perfezionato un contratto di cessione di licenza suscettibile di essere rappresentato in bilancio da Bio-On. L'esistenza di una "operazione" da contabilizzare, intervenuta prima della conclusione del periodo di competenza, costituisce infatti il presupposto indispensabile della rilevazione di qualsiasi ricavo, tanto ai sensi dello IAS-18 per il bilancio consolidato, che ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c. e dell'OIC-15 Versione 2014, per il bilancio d'esercizio.

5.2.2.2. IL MANCATO TRASFERIMENTO DEI BENEFICI E DEI RISCHI

Pur prescindendo dall'incompletezza e non definitività dell'Accordo – di per sé già dirimente ai fini della rilevabilità dei ricavi - deve altresì **escludersi** che, al momento della sottoscrizione del License Agreement del 22.12.2015, la "**Tecnologia**" per la costruzione di un impianto per la produzione di PHA da barbabietola o melassa, il cui uso era oggetto della cessione di licenza, fosse **transitata nella disponibilità del licenziatario**.

Al momento dell'accordo, Bio-On non aveva in alcun modo comunicato ad Ottani le informazioni, il know-how e i dati tecnici necessari per la produzione di PHA, né alcuna informazione era transitata al cessionario circa la tecnologia industriale necessaria alla costruzione dell'impianto per la produzione di PHA da barbabietola o melassa di zucchero. L'Accordo, per altro verso, non identificava in alcun modo il brevetto, o i brevetti, nella titolarità di Bio-On a tutela dei "dati tecnici" che, unitamente al *know-how* e alle informazioni non brevettate, componevano la "Tecnologia" oggetto della Licenza.

Come evidenziato tanto nel Preliminary Agreement quanto nel Term Sheet, il veicolo per l'acquisizione da parte di SECI delle informazioni funzionali all'uso della "Tecnologia"

era composto, invero, da una serie combinata di obbligazioni di fare, che Bio-On doveva adempiere nel tempo, e attraverso cui tali informazioni sarebbero state messe a disposizione di Ottani, o del diverso soggetto individuato per la costruzione dell'impianto olandese. Tali obbligazioni di fare comprendevano, in particolare: la predisposizione e consegna da parte di Bio-On del PDP, prevista entro 4 mesi; la supervisione di Bio-On sulla predisposizione della "ingegneria di dettaglio" necessaria per la messa a punto di un impianto capace di produrre secondo standard quantitativi e qualitativi garantiti da Bio-On; la consegna del ceppo batterico; l'assistenza per l'avviamento dell'impianto e per la formazione del personale, che del pari ne presupponeva la previa costruzione. Senza la prestazione dei servizi e delle obbligazioni di fare previste a carico di Bio-On, SECI non avrebbe acquisito le informazioni costituenti la "Tecnologia Glicerolo", e non avrebbe pertanto potuto in alcun modo farne uso.

È indubbio, pertanto, che le informazioni che costituivano la "Tecnologia" non fossero state trasferite ad Ottani entro la chiusura dell'esercizio 2017.

Non vale a dimostrare il contrario, diversamente da quanto adombrato dalla difesa, l'accordo di riservatezza e non divulgazione ("Non Disclosure Agreement, NDA") che risulta sottoscritto da ASTORRI e Ottani prima degli accordi del dicembre 2017.¹⁶⁹ Il Non Disclosure Agreement documenta infatti la volontà delle parti di mantenere la riservatezza sulle trattative in corso, non certo l'avvenuto trasferimento di un complesso di informazioni e servizi non ancora oggetto di alcun accordo pattizio, né condensabili nel corso di incontri preliminari volti a delineare i profili generali dell'affare.

Sotto il profilo del trasferimento dei rischi, per quanto visto, la costruzione dell'impianto, era subordinata al coinvolgimento del partner industriale olandese ai fini della realizzazione dell'impianto. Nella sostanza, l'ottenimento di finanziamenti per la costruzione dell'impianto era condizione d'efficacia dell'intero assetto contrattuale.

Ciò nonostante, nessun accantonamento è previsto a fondo rischi in bilancio, né le Note Integrative danno in alcun modo notizia del grado di incertezza che caratterizzava l'operazione.

Il silenzio del bilancio sui rischi dell'operazione contrattuale si riscontra ulteriormente rispetto alle garanzie previste in contratto a carico di Bio-On rispetto al funzionamento e al rendimento dell'impianto. Come visto sopra, il mancato soddisfacimento dei parametri attesi avrebbe potuto determinare una responsabilità per Bio-On fino al 30%

¹⁶⁹ Non Disclosure Agreement, produzioni udienza 16.9.2024.

del corrispettivo previsto per la licenza. A differenza che nel 2015, tuttavia, nessun fondo rischi viene previsto in bilancio al riguardo.

5.3. CONCLUSIONI

I ricavi contestati in imputazione sono stati falsamente rilevati in bilancio, con sistematica disapplicazione di tutti i principi contabili di riferimento.

La falsa applicazione dei principi contabili di riferimento non è in alcun modo compensata dalla trasparenza informativa dei bilanci, che non rendono altrimenti intellegibile al lettore la sostanza delle operazioni economiche rilevate quali ricavi.

Nella Nota Integrativa al bilancio di esercizio, nell'ambito dei "Ricavi per vendite e prestazioni", pari a 9,96 milioni di euro, sono iscritti i *"proventi derivanti dall'attività caratteristica della Società; nella fattispecie, concessione di licenze per l'uso della tecnologia (Euro 9.100 migliaia) riconosciute all'atto di vendita in quanto tutti i diritti d'uso delle licenze sono stati concessi ai clienti ed in base alle condizioni contrattuali non ci sono ulteriori adempimenti da parte della Società in merito alla licenze cedute"* (p. 24).

I criteri richiamati – non ulteriormente arricchiti da informazioni aggiuntive contenute nel bilancio consolidato - non sono in alcun modo illustrativi della natura delle operazioni economiche rilevate fra i ricavi. Il richiamo al criterio applicato porta anzi a concludere che le operazioni rilevate consistano effettivamente nella mera concessione di un diritto d'uso, con liberazione della licenziante da ogni ulteriore obbligazione nei confronti della licenziataria. Cosa che, come visto, non corrisponde affatto alla natura dei negozi giuridici stipulati da Bio-On.

Nessuna informazione è fornita, infine, circa la subordinazione delle obbligazioni assunte dal cliente al verificarsi di eventi futuri ed incerti in ragione dei quali i ricavi, ed i relativi crediti, assumevano una consistenza, del pari, intrinsecamente incerta.

6. BILANCI 2018

Il 30 marzo 2019 il C.d.A. di Bio-On ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ed il progetto di bilancio d'esercizio alla stessa data.¹⁷⁰ Il 14 aprile 2019 la società di revisione E&Y, nella persona del revisore Alberto Rosa, ha emesso, con riferimento tanto al bilancio consolidato quanto al bilancio d'esercizio, un giudizio positivo senza rilievi. Il 14 aprile 2019 il Collegio sindacale ha approvato la propria relazione al bilancio senza rilevare alcuna criticità.¹⁷¹ Il 30 aprile 2019 l'assemblea dei soci di Bio-On ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Nella parte relativa al conto economico, il bilancio d'esercizio indica 50,7 milioni di ricavi da vendite e prestazioni. Nel bilancio d'esercizio, la differenza fra valore della produzione e costo della produzione è positiva per oltre 40,2 milioni; il complessivo risultato d'esercizio presenta utili per 33,5 milioni di euro. I risultati operativi e gli utili sono pari a 39,6 milioni e 11,9 milioni di euro circa, rispettivamente, nel bilancio consolidato.¹⁷²

Degli oltre 50 milioni di ricavi, 44,5 sono associati alla vendita delle seguenti licenze:

Data	Cessionario	Settore	Ricavi rilevati
7.2.2018	AMT Labs S.p.A.	Tabacco	6.000.000
9.3. 2018	U-Coat S.p.A.	Fertilizzanti	6.000.000
30.10.2018 e 21.12.2019	Eloxel S.p.A.	Elettronica Organica	6.500.000
5.11.2018	Liphe S.p.A.	Igiene dentale	6.000.000
5.11.2018	Aldia S.p.A.	Cosmesi	10.000.000
27.12.2018	Zeropack S.p.A.	Packaging Fresco	10.000.000
		Totale	44.500.000

Con riferimento alla concessione delle licenze, nella Nota Integrativa al bilancio d'esercizio al 31.12.2018 (p. 6), è precisato che i relativi ricavi sono rilevati all'atto della stipulazione del contratto di licenza *“quando tutti i diritti d'uso sono concessi al cliente e sono ceduti i relativi obblighi derivanti da essi in base alle condizioni contrattuali”*. Con riferimento

¹⁷⁰ All. 59 e 60 alla Relazione ex art. 33 L.F.

¹⁷¹ All. 11 alla Relazione Perini, Libro dei Verbali del Collegio sindacale. Cfr. altresì Relazione ex art. 33 L.F., p. 182.

¹⁷² Relazione ex art. 33 L.F., pp.184-188 (la tabella di pp.187-188 appare frutto di un refuso, come emerge dal confronto con il bilancio consolidato di cui all'All.60).

a tali ricavi è indicato, inoltre, che essi sono rilevati al momento dell'atto che prevede il trasferimento dei diritti d'uso *“quando non ci sono ulteriori adempimenti da parte della Società sulla base delle condizioni contrattuali”*.

6.1. AMT LABS

Il 2 febbraio 2018 è stata costituita la società AMT Labs S.p.A. (“AMT Labs”), con capitale sociale di 50.000 euro, interamente sottoscritto da Bio-On. Amministratore Unico della società era Guido Cicognani, mentre i componenti del collegio sindacale erano Gianfranco Capodaglio (presidente), Vittorio Agostini e Giuseppe Magni. La società di revisione incaricata era E&Y.¹⁷³ Oggetto sociale era lo *“sviluppo, protezione e ricerca dei bio polimeri e materiali eco sostenibili e biodegradabili per il mercato delle sigarette, del tabacco e dei sistemi elettronici di nuova generazione; per il packaging sostenibile, per essenze, per incapsulamento, coating e filtrazione di ogni materiale che consenta la realizzazione die sigarette note o in via di sperimentazione e dei dispositivi ad esse collegate, sistemi elettronici e-cig a rilascio di nicotina”*.

Il 7 febbraio 2018 Bio-On, nella persona di Marco Astorri, e AMT Labs, nella persona di Guido Cicognani, hanno sottoscritto un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della *“Tecnologia Tabacco”* per un corrispettivo di 6 milioni di euro. Lo stesso giorno, tra le medesime controparti, sono stati sottoscritti altresì: un contratto di servizi ingegneristici; un contratto di servizi amministrativi e contabili; un contratto avente ad oggetto le condizioni generali di acquisto per ordini/contratti di fornitura di PHA/PHB.

Il 14 febbraio 2018 è stato deliberato un aumento del capitale sociale di AMT Labs da euro 50 mila euro a 10 milioni, interamente sottoscritto.

Il 31 maggio 2018 la società GIMA TT S.p.A. (“GIMA TT”) ha acquisito il 20% del capitale sociale di AMT Labs. In pari data è stato sottoscritto tra Bio-On e GIMA TT un patto parasociale avente ad oggetto la governance di AMT Labs.

Con successivo comunicato stampa è stato annunciato che Bio-On e GIMA TT hanno dato vita ad una società per lo sviluppo e produzione di materiali innovativi per il mondo del tabacco: *“la società AMT Labs S.p.A. (Advanced Materials Tobacco Labs) è stata creata da Bio-On S.p.A. ed è partecipata al 20% da Gima TT. L'obiettivo di Bio-On e Gima TT è studiare e sviluppare nuovi materiali per il mondo del tabacco, che, grazie alla tecnologia Bio-On, saranno eco-sostenibili e biodegradabili al 100%”*.

¹⁷³ Visura storica AMT Labs, pp. 3, 18.

6.1.1. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA LICENZA SULLA TECNOLOGIA TABACCO

Nel contratto del 7 febbraio 2018, premesso che AMT Labs “è la società creata da Bio-On appositamente per ricevere in concessione esclusiva i diritti di sfruttamento della Tecnologia Tabacco – sia quanto alla produzione sia quanto alla commercializzazione di materiali e/o manufatti idonei per il mercato delle sigarette e del tabacco fabbricati con la medesima (...) nonché i diritti di sfruttamento del Marchio, e per sviluppare in maniera autonoma, anche mediante la concessione di diritti a terzi, il business del settore”, e che “AMT è altresì interessata a ricevere da Bio-On i miglioramenti sulla Tecnologia Tabacco che Bio-On svilupperà e implementerà”, si definisce l’oggetto del contratto nei termini che seguono:

2.1 **Oggetto del presente contratto è la concessione**, da parte di Bio-On ad AMT, che contestualmente accetta, **dei diritti di utilizzazione e sfruttamento**, tutti compresi e nessuno escluso, **della Tecnologia Tabacco (comprensiva delle Informazioni Riservate e del Know-how)** elaborata e studiata da Bio-On e di titolarità esclusiva della stessa, nel Field of use, a fronte del corrispettivo concordato tra le Parti ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

L’art. 2.2 precisa che i diritti di sfruttamento e utilizzazione della Tecnologia Tabacco possono essere oggetto di un contratto di sub-concessione a terzi, che oggetto del contratto era anche la concessione e sfruttamento del marchio, e che la durata del contratto era prevista in 30 anni, con diritti di esclusiva per AMT Labs per la durata di 20 anni. L’art. 2.5. del contratto, sempre contenuto sotto la rubrica “oggetto del contratto” specifica poi:

Il presente Contratto è altresì volto a **disciplinare le modalità e i termini della comunicazione, da Bio-On a AMT, di ogni Informazione Riservata** relativa alla fabbricazione, industrializzazione e commercializzazione dei Prodotti, possa essere essa segreta o già nota, al fine di mettere in grado AMT di fabbricare, industrializzare e commercializzare i Prodotti stessi, e di sfruttare al meglio la Tecnologia Tabacco.

In merito alla Tecnologia e alle Informazioni Riservate e know-how, nelle premesse e all’art. 3 del contratto si prevedeva quanto segue:

“Tecnologia Tabacco” significa la tecnologia, elaborata e studiata da Bio-On e di cui la medesima è titolare esclusiva, necessaria per la fabbricazione dei Prodotti. La Tecnologia Tabacco **comprende sia il Know-how che le Informazioni Riservate** (...)

3.1 Il Know-how oggetto del presente contratto è sinteticamente descritto nell’All. 1 al medesimo. **Le Informazioni Riservate che verranno comunicate da Bio-On ad AMT nel corso del presente contratto man mano che verranno elaborate da Bio-On, sia costituenti il Know how che non correlate al medesimo ma funzionali allo sfruttamento**, anche commerciale, della Tecnologia Tabacco, attengono ai seguenti argomenti:

- scheda tecnica: caratterizzazione e composizione della sostanza; processo produttivo;

- dati di supporto alla commercializzazione descrizione dei macchinari utili per la fabbricazione dei Prodotti.

3.2 Le Parti danno atto che, entro il 31 marzo 2018, verrà sottoscritto un contratto di servizi **volto a disciplinare l'erogazione di servizi di assistenza nonché lo sviluppo della Tecnologia Tabacco, da parte di Bio-On ad AMT**, attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate”.

4.1 Fermo restando il contratto di servizi di cui al precedente par. 3.2, Bio-On comunicherà ad AMT le Informazioni Riservate **trasmettendo alla stessa, nel corso dello svolgimento del presente Contratto, tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa ed attinente alla Tecnologia Tabacco** ed in proprio possesso ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

- scheda tecnica: caratterizzazione e composizione della sostanza;
- processo produttivo;
- descrizione dei macchinari utili per la fabbricazione dei Prodotti;
- ulteriori informazioni, su qualunque supporto siano disponibili, necessarie o utili all'intelligenza, utilizzazione, sfruttamento e realizzazione del Know-how e della Tecnologia Tabacco.

L'Allegato 1 al contratto identificava inoltre, in termini generici, la tipologia di informazioni, costituenti il Know-how, che sarebbero state trasmesse ad AMT Labs, nel corso del tempo, in esecuzione del contratto. In particolare, si legge all'Allegato 1:

“Più specificatamente Bio-On:

- Si propone di soddisfare le esigenze delle Multinazionali ed Imprese operanti nel settore del Tabacco, attraverso la ricerca e sviluppo di nuovi materiali da proporre in commercio, caratterizzati da elevata sicurezza e rispondenti ad elevati standard di sostenibilità come richiesto dai più attuali trend di mercato. Lo sviluppo dei materiali è realizzato sfruttando le peculiari proprietà del PHA e l'expertise interna aziendale riguardante tecnologie all'avanguardia quali: incapsulazione, coating, filmatura, estrusione, customizzazione delle particelle di polvere, realizzazione di sistemi di rilascio controllato, sviluppo di sistemi carrier, progettazione di matrici complesse.
- Elabora autonomamente una proposta di sigaretta di nuova generazione e ad alto valore tecnologico, E-CIG, da realizzare a partire dai materiali innovativi, cuore della ricerca di cui sopra, ottenuti sfruttando diverse tecnologie avanguardiste quali incapsulazione, coating, filmatura, estrusione, customizzazione delle particelle di polvere, realizzazione di sistemi di rilascio controllato, sviluppo di sistemi carrier, progettazione di matrici complesse. A supporto degli Operatori del settore del tabacco coadiuva, supporta e determina le specifiche per la definizione, la progettazione e la realizzazione di macchinari industriali destinati alla produzione dei nuovi materiali su scala industriale a partire da PHA processabile attraverso diverse metodologie quali: incapsulazione, coating, filmatura, estrusione, customizzazione delle particelle di polvere, realizzazione di sistemi di rilascio controllato, sviluppo di sistemi carrier, progettazione di matrici complesse.

Bio-On, è quindi implicata nello sviluppo dei progetti sopracitati, svolgendo le seguenti attività:

- Acquisizione di Know-how interno attraverso attività di ricerca e sviluppo
- Attività di formazione sul tema, analisi dei trend di mercato dell'economia del tabacco e collaborazione con Key Opinion Leader di settore
- Studio del contesto regolamentare che norma il settore del tabacco e applicazione delle Leggi al fine di ottenere prodotti in compliance alla normativa vigente e quindi idonei all'immissione in commercio
- Interfaccia con le Autorità ed Enti Nazionali e Internazionali
- Elaborazione e aggiornamento di documentazione tecnica
- Collaborazione e con Istituti Pubblici e Privati
- Gestione dei rapporti con i fornitori/clienti
- Elaborazione della strategia di sviluppo e di marketing dei prodotti
- Ottimizzazione dei processi
- Management atto a garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza.

Gli artt. 5 e 6 del contratto prevedevano che *“ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale sulla Tecnologia Tabacco, sulle Tecnologie PHA, sul Know-how e sulle Informazioni Riservate è di titolarità di Bio-On e rimane in capo alla medesima”*, e che eventuali miglioramenti della Tecnologia Tabacco, sia se realizzati da Bio-On che da AMT Labs, sarebbero stati acquisiti da Bio-On, fermo restando i diritti di sfruttamento di AMT Labs ai sensi del contratto di licenza.

Il corrispettivo contrattuale, previsto all'art. 7, era così articolato:

- una *“entry fee”* di 6 milioni di euro, da pagarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, *“a fronte dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della Tecnologia Tabacco, del Know-how e del Marchio ed in considerazione delle attività di ricerca poste in essere da Bio On per elaborare la Tecnologia Tabacco e per lo studio del Marchio”*, e
- *royalties* da corrispondersi da AMT Labs a Bio-On per tutta la durata del contratto, in proporzione al fatturato ottenuto da AMT dalla commercializzazione dei prodotti, e segnatamente nella misura del 5% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e sfruttamento della Tecnologia Tabacco e del *Know-how*, e nella misura del 2% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e sfruttamento del Marchio.

Il contratto prevedeva il sistema di calcolo e di rendicontazione delle *royalties*, comprensivo di un diritto di ispezione dei libri contabili di AMT da parte di Bio-On.

All'art. 6.4 del contratto si prevedeva che AMT Labs, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA (ovvero la materia prima, o il semilavorato, necessario a realizzare l'oggetto sociale) *“approvato da Bio-On o fornito da soggetti dalla medesima indicati”*.

All'art. 10 si prevedeva che AMT Labs avrebbe potuto cedere i diritti di utilizzazione e sfruttamento derivanti dal contratto solo a terzi preventivamente approvati da Bio-On, e

previa sottoscrizione da parte dei terzi del contratto di sub-concessione allegato in bozza al contratto di licenza con AMT Labs.

Con il separato Contratto di Servizi sottoscritto in pari data, Bio-On si impegnavano a fornire “in modo continuativo”, “servizi di assistenza di ingegneria di processo, home office e/o in sito, finalizzati a: a) ottimizzazione del processo produttivo; b) razionalizzazione delle sequenze e dello schema impiantistico della tecnologia; c) ottimizzazione dei consumi energetici; d) ottimizzazione dei consumi di materie prime e consumabili (art. 1.1). Tali servizi “si considerano integrativi di quelli già compresi nella Licenza”. Per ognuna delle aree indicate, le risorse professionali di Bio-On saranno organizzate sotto la guida ed il coordinamento di un responsabile di servizio designato da Bio-On. “Tale responsabile di servizio ... opererà in stretta collaborazione con la struttura della Committente, la quale identificherà un suo referente per ciascun Servizio” (art.1.2). I servizi sono resi “a titolo gratuito, in considerazione del corrispettivo versato dalla Committente a Bio-On a fronte della sottoscrizione di separato Contratto di Concessione” (art. 2.1).

Significativamente, all’art.1 dei Patti Parasociali sottoscritti da Bio-On e GIMA TT il 31.5.2018,¹⁷⁴ dopo aver richiamato il contratto di concessione della licenza, si dà atto di quanto segue con riferimento allo sviluppo del “Progetto AMT”, consistente nella produzione e commercializzazione dei prodotti collegati alla Tecnologia Tabacco:

con riferimento alla **realizzazione del progetto AMT con riferimento alla comunicazione delle Informazioni Riservate**, e con riferimento alle risorse umane necessarie, anche quanto ai servizi contabili, le parti danno atto che in data 7.2.2018 **AMT ha sottoscritto** due distinti contratti di servizi con Bio-On, relativi rispettivamente, all’**assistenza per l’ottimizzazione del processo produttivo** ed alla assistenza contabile, oltre che un contratto di produzione di PHA.

6.1.2. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAPO – BILANCIO CONSOLIDATO

Nei bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2018 è stato interamente iscritto il ricavo di 6 milioni di euro derivante dal contratto con AMT Labs, considerandolo come una vendita avvenuta in un determinato momento e pertanto integralmente di competenza alla data di sottoscrizione del contratto.

La somma di 6 milioni di euro prevista quale corrispettivo del contratto di concessione della licenza ad AMT Labs, maggiorata di I.V.A. (22%) è stata fatturata da Bio-On il 4 giugno 2018 ed incassata il 12 e 13 giugno 2018. Il pagamento del prezzo di 7,2 milioni di euro è stato regolato con la liquidità che AMT ha precedentemente ottenuto in forza dell’aumento di capitale eseguito nel febbraio di quello stesso anno.

¹⁷⁴ All. 95 della Relazione Cattaneo.

All'esito di tale operazione dunque la Società, che aveva impiegato 10 milioni per dotare di capitale la partecipata ha ricevuto in restituzione 6 milioni di euro (oltre I.V.A.) per il prezzo della cessione della licenza, oltre a euro 2,2 milioni quale corrispettivo che GIMA TT le doveva per la cessione del 20% del capitale sociale di AMT.

6.1.2.1. LA NATURA UNITARIA DELLE OBBLIGAZIONI, DA ADEMPIERSI NEL TEMPO

In relazione al bilancio consolidato al 31.12.2018 trova applicazione il principio contabile internazionale IFRS 15.

Come sopra ricordato, una volta verificata la completezza e l'effettività dell'accordo contrattuale ai sensi del par. 9 dell'IFRS 15, è necessario preliminarmente, ai sensi dei paragrafi B55 e 27-29 dell'IFRS 15, identificare i beni o servizi il cui trasferimento è promesso nel contratto ("*performance obligations*"), al fine di stabilire se la licenza costituisca un'obbligazione distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto, e dunque se la rilevazione in bilancio dei relativi ricavi debba essere effettuata in modo unitario o differenziato. Secondo quanto previsto al par. 27 dell'IFRS 15, in particolare, il bene o servizio promesso dal cliente è 'distinto' se sono soddisfatti due criteri cumulativi: a) **il cliente può usufruire del bene o servizio o preso singolarmente** o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente; b) **la promessa** dell'entità di trasferire al cliente il bene o servizio **può essere distinta** da altre promesse contenute nel contratto (ossia la promessa di trasferire il bene o servizio è distinta nell'ambito del contratto).

Quanto al criterio sub b), nel caso di specie l'articolato del contratto di cessione di licenza impone incontrovertibilmente di escludere che la promessa di trasferire alla licenziataria la 'Tecnologia Tabacco' possa essere distinta dalle ulteriori promesse contenute nel contratto, e segnatamente dalla prestazione dei servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2 e 4.1 del contratto.

Sulla base della definizione fornita nel contratto stesso, infatti, la "Tecnologia Tabacco" è costituita dalle "Informazioni Riservate" e dal "Know-how". Secondo quanto previsto dall'art. 2.5 del contratto, l'accordo è volto a disciplinare, fra l'altro, "*le modalità e i termini della comunicazione, da parte di Bio-On a AMT, di ogni Informazione Riservata relativa alla fabbricazione, industrializzazione e commercializzazione dei Prodotti, possa essere essa segreta o già nota, al fine di mettere in grado AMT di fabbricare, industrializzare e commercializzare i Prodotti stessi e di sfruttare al meglio la Tecnologia Tabacco, sia direttamente che tramite Sub-concessionarie*". L'art. 3.1 prevede tra l'altro che "*le Informazioni Riservate, che verranno comunicate da Bio-On a AMT nel corso del presente Contratto man mano che verranno elaborate da Bio-On, sia costituenti il Know-how che non correlate al medesimo ma funzionali allo sfruttamento - anche commerciale - della Tecnologia Tabacco, attengono ai seguenti argomenti: scheda tecnica: caratterizzazione e composizione della sostanza; processo produttivo; dati di*

supporto alla commercializzazione; descrizione dei macchinari utili per la fabbricazione dei Prodotti". Lo strumento contrattualmente previsto per la trasmissione delle Informazioni Riservate da Bio-On ad AMT Labs sono i servizi che Bio-On si impegna a prestare in esecuzione del collegato contratto di servizi previsto al punto 3.2. del contratto, secondo cui "le Parti danno atto che, entro il 31 marzo 2018, verrà sottoscritto un contratto di servizi volto a disciplinare l'erogazione di servizi di assistenza nonché lo sviluppo della Tecnologia Tabacco, da parte di Bio-On a AMT, attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate".

L'evidente inscindibilità della cessione dei diritti sulla Tecnologia Tabacco dai servizi di trasferimento di informazioni e conoscenze promessi nel contratto è confermata alla luce dei criteri dettagliati al par. 29 dell'IFRS 15, secondo cui due o più promesse di trasferire beni o servizi non possono essere distinte, tra l'altro, quando *"i beni o servizi sono fortemente interdipendenti o interconnessi. In altri termini, ognuno dei beni o servizi è significativamente influenzato da uno o più degli altri beni o servizi oggetto del contratto. Per esempio, in alcuni casi due o più beni o servizi si influenzano in misura significativa tra loro perché l'entità non sarebbe in grado di soddisfare la sua promessa trasferendo ciascuno dei beni o servizi in modo indipendente"*.

Nel caso di specie, la "Tecnologia Tabacco" si compone delle Informazioni Riservate e del Know-How, ed Informazioni Riservate e del Know-How sono destinati ad essere comunicati ad AMT Labs nel corso del contratto, attraverso i servizi di trasmissione delle informazioni a cui Bio-On si obbliga - nel medesimo contratto, e nel separato contratto di servizi. I beni e servizi trasferiti sono allora evidentemente interdipendenti e interconnessi, e Bio-On non sarebbe in grado di garantire ad AMT Labs l'utilizzazione e lo sfruttamento della Tecnologia Tabacco se non attraverso la prestazione dei servizi concordati. Tale conclusione è ulteriormente validata dalla constatazione che i servizi oggetti del contratto di assistenza tecnica sono offerti a titolo gratuito da Bio-On a AMT Labs *"in considerazione del corrispettivo versato dalla Committente a Bio-On a fronte della sottoscrizione di separato Contratto di Concessione in data 7 febbraio 2018"*, secondo quanto espressamente previsto all'art. 2.1 del contratto di servizi.

Già alla luce di tali considerazioni deve escludersi la possibilità di contabilizzare separatamente in bilancio il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla licenza, atteso che i criteri previsti all'art. 27 sono cumulativi e quello di cui alla lettera b) non è soddisfatto.

Vale la pena di rilevare, in ogni caso, che non è del pari soddisfatto il criterio di cui alla lettera a) del par. 29 dell'IFRS 15, dovendosi escludere nel caso di specie che *"il cliente [potesse] usufruire del bene o servizio o preso singolarmente o in combinazione con altre*

risorse facilmente disponibili per il cliente". Sulla base delle previsioni contrattuali sopra richiamate, infatti, ATM Labs avrebbe acquisito le Informazioni Riservate e il Know-how in cui si sostanziava la Tecnologia Tabacco solo attraverso i servizi di trasmissione delle informazioni rilevanti cui Bio-On si era obbligata. La concessione della licenza non era dunque scindibile dai servizi dedotti in contratto, e ATM Labs non poteva usufruire della licenza "presa singolarmente". Né evidentemente ATM Labs avrebbe potuto reperire *aliunde* i servizi informativi attraverso cui avrebbe dovuto acquisire la disponibilità della Tecnologia Tabacco, atteso che tali informazioni, secondo quanto dichiarato in contratto, erano in possesso esclusivo di Bio-On. Tra l'altro, risulta dalla perizia disposta dalla Curatela sul patrimonio brevettuale di Bio-on che la prima domanda di brevetto depositata da Bio-On in relazione alla Tecnologia Tabacco risale al 31.5.2019, ovvero dopo la conclusione del contratto e dopo la chiusura del bilancio d'esercizio.¹⁷⁵

Appurato dunque che la licenza non era distinguibile dagli altri beni e servizi promessi nel contratto, ai sensi del par. B55 dell'IFRS 15 l'insieme delle prestazioni promesse devono essere accorpate, si applica la disciplina generale dell'IFRS 15 per stabilire se si tratta di: un'obbligazione (comprendente la licenza promessa) da adempiersi **nel corso del tempo** (*over time*), o di un'obbligazione (comprendente la licenza promessa) da adempiersi **in un determinato momento** (*at a point in time*).

Nel caso di specie, le previsioni del contratto di licenza e del correlato contratto di servizi esplicitano che i servizi attraverso cui le informazioni costituenti la Tecnologia Tabacco sarebbero state trasferite a AMT Labs dovevano essere adempiute nel corso del tempo. Rileva in particolare la già richiamata previsione di cui all'art. 4.2 del contratto, secondo cui "4.1 Fermo restando il contratto di servizi di cui al precedente par. 3.2., **Bio-On comunicherà a AMT le Informazioni Riservate trasmettendo alla stessa, nel corso dello svolgimento del presente contratto, tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa ed attinente alla Tecnologia Tabacco ed in proprio possesso (...).**

Secondo il paragrafo 31 dell'IFRS 15, in caso di obbligazioni adempiute nel corso del tempo, "l'entità deve rilevare i ricavi quando (o man mano che) adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio (ossia l'attività) promesso. L'attività è trasferita quando (o man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo". Nel caso di AMT Labs, le risultanze istruttorie impongono di escludere che l'obbligazione di fare in capo a Bio-On, che avrebbe dovuto trasmettere ad AMT Labs le Informazioni Riservate e il Know-how in cui si sostanziava la Tecnologia Tabacco, fossero state in alcun modo adempiute.

¹⁷⁵ Perizia Barzanò&Zanardo, All. 66 alla Relazione ex art. 33, p.33, in relazione alla famiglia S. Le altre famiglie brevettuali collegate alla Tecnologia Tabacco sono ancora successive, con domande presentate il 15.7.2019 (famiglia V) e il 2.8.2019 (famiglia W); cfr. pp. 34-35 della stessa perizia.

In primo luogo, infatti, non vi è evidenza alcuna della trasmissione ad AMT Labs di un qualsivoglia tipo di supporto, sia esso analogico o digitale, che avrebbe permesso ad AMT Labs di prendere possesso e custodire le informazioni che sostanziano la Tecnologia Tabacco. Certamente non vale in tal senso la generica descrizione delle informazioni costituenti il Know-how di cui all'Allegato 1 - sopra pedissequamente riportato – atteso che il rapido scritto di cui all'Allegato si limita ad identificare la natura e la tipologia delle informazioni che dovranno essere comunicate, senza dar luogo alla trasmissione effettiva di alcun contenuto informativo compiuto. D'altra parte, non vi è alcuna evidenza della trasmissione di tali informazioni da Bio-On a AMT Labs attraverso altri strumenti, quali ad esempio la formazione del personale – né invero vi potrebbe essere, atteso che AMT Labs non ha mai avuto dipendenti. Infine, è emersa pacificamente dalla testimonianza del teste Sergio Marzo la sostanziale inattività di AMT Labs fino alla data del fallimento di Bio-On.

In conclusione, l'unitaria obbligazione di fare oggetto del contratto sottoscritto fra Bio-On e AMT Labs il 7.2.2018 era destinata ad essere adempiuta nel corso nel tempo, attraverso la trasmissione ad AMT Labs delle Informazioni Riservate e del Know-how. La trasmissione di tali informazioni, con conseguente accessibilità da parte di AMT Labs della Tecnologia Tabacco, non risulta essere intervenuta entro il 31.12.2018, né in epoca successiva. Il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla Tecnologia Tabacco non era pertanto rilevabile nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

6.1.2.2. LA NON RILEVABILITÀ ANCHE IPOTIZZANDO UNA AUTONOMA PERFORMANCE OBLIGATION

Le considerazioni di cui al paragrafo che precedono sono già dirimenti e risolutive per concludere che sia stato falsamente rilevato nel bilancio al 31.12.2018 il ricavo corrispondente al corrispettivo di 3 milioni di euro previsto nel contratto del 7 febbraio 2018 con AMT Labs.

Invero, il processo descritto dall'IFRS 15 per la rilevazione dei ricavi prevede una valutazione per passaggi successivi. Risolta in senso negativo la domanda sulla possibilità di distinguere la licenza dalle altre obbligazioni dedotte nel contratto, risulta ultronea e assorbita ogni valutazione sull'eventuale trattamento contabile per il caso in cui la concessione dei diritti sulla licenza fosse da ritenersi una *performance obligation* distinta.

Anche ai fini della valutazione sull'idoneità decettiva dei bilanci, e sull'intensità del dolo in capo agli imputati, deve osservarsi tuttavia che, quando anche si fosse ritenuto erroneamente che la concessione dei diritti sulla licenza costituiva una autonoma *performance obligation*, comunque non si sarebbe potuto in alcun modo concludere che il ricavo poteva essere rilevato, *at a point in time*, nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

6.1.2.2.1. ANCHE QUALIFICANDO IL CONTRATTO COME CONCESSIONE DEL 'DIRITTO D'USO'

Come già ricordato, secondo quanto previsto al paragrafo B56 dell'IFRS 15, se la promessa di concedere **la licenza è distinta** dagli altri beni o servizi promessi nel contratto e costituisce pertanto un'obbligazione di fare separata, è necessario valutare se la natura della promessa di concedere la licenza al cliente consiste nel conferire a quest'ultimo, in alternativa, uno dei seguenti diritti:

- a) **il diritto di accesso** alla proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel corso del periodo della licenza (e in questo caso il ricavo deve essere rilevato *over time* ai sensi del paragrafo B60); oppure
- b) **il diritto di utilizzo** della proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel momento in cui la licenza è concessa (e in questo caso il ricavo deve essere rilevato *at a point in time* ai sensi del paragrafo B61).

Anche a voler assumere che il contratto del 7.12.2018 avesse ad oggetto la concessione ad AMT Labs del diritto di utilizzo sulla Tecnologia Tabacco, la determinazione del momento, *il point in time*, in cui rilevare il ricavo, porta ad escludere che tale momento potesse dirsi antecedente alla chiusura dell'esercizio 2018. Per questa eventualità, infatti, il paragrafo B61 dell'IFRS 15 prevede quanto segue:

B61: "Se i criteri di cui al paragrafo B58 non sono soddisfatti, la promessa dell'entità è per sua natura una promessa di concedere il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale **nella forma in cui essa esiste** (in termini di forma e di funzionalità) nel momento in cui la licenza è concessa al cliente. Ciò significa che il cliente può decidere dell'uso della licenza e trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti al momento in cui la licenza gli viene trasferita. L'entità deve contabilizzare la promessa di conferire il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale come obbligazione di fare adempiuta **in un determinato momento**. L'entità deve applicare il paragrafo 38 per determinare il momento in cui la licenza è trasferita al cliente. Tuttavia, non possono essere rilevati ricavi per la licenza che conferisce il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale dell'entità prima dell'inizio del periodo durante il quale il cliente potrà utilizzare la licenza e utilizzarne i benefici. Per esempio, se il periodo di licenza del software inizia prima che l'entità fornisca (o renda altrimenti disponibile) al cliente un codice che consenta a quest'ultimo di utilizzare immediatamente il software, l'entità non dovrebbe rilevare i ricavi prima che il codice sia stato fornito (o reso altrimenti disponibile).

Il paragrafo 38 dello IFRS 15 stabilisce preliminarmente che, "per determinare il momento in cui il cliente acquisisce il controllo dell'attività promessa e in cui l'entità adempie l'obbligazione di fare, l'entità deve tener conto delle disposizioni relative al controllo di cui ai paragrafi 31-34", oltre che degli ulteriori indicatori definiti allo stesso par. 38 e sopra richiamati.

Secondo quanto stabilito al **paragrafo 31** dell'IFRS 15, "*l'entità deve rilevare i ricavi quando (o man mano che) adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio (ossia*

l'attività) promesso. L'attività è trasferita quando (o man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo".

Come specificato al **paragrafo 33** dell'IFRS 15, per "**controllo**" si intende "*la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Il controllo include la capacità di impedire ad altre entità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne benefici. I benefici dell'attività sono i flussi finanziari potenziali (flussi in entrata o risparmi sui flussi in uscita) che possono essere ottenuti direttamente o indirettamente in vari modi*". Fra i vari modi con cui il cliente può ottenere i benefici futuri il principio menziona: l'uso dell'attività per la produzione di beni o la prestazione di servizi; l'uso dell'attività per aumentare il valore di altre attività; l'uso dell'attività per estinguere passività o ridurre oneri; la vendita o lo scambio dell'attività; l'impegno dell'attività a garanzia di un prestito e il (semplice) possesso dell'attività.

Nel caso che ci occupa, deve escludersi senza margine di dubbio che, al momento della sottoscrizione del contratto, AMT Labs avesse "acquisito il controllo" della Tecnologia Tabacco e potesse "sostanzialmente trarne tutti i benefici rimanenti". In ragione di quanto illustrato al paragrafo che precede, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto AMT Labs non era in alcun modo entrata in possesso delle informazioni che sostanziano la Tecnologia Tabacco, ovvero le Informazioni Riservate e il Know-how, né avrebbe potuto farlo senza la cooperazione di Bio-On, che tali informazioni doveva trasmettere. Come si è visto, la trasmissione di tali informazioni non ha avuto luogo entro la conclusione dell'esercizio 2018 – né mai in epoca successiva.

Pertanto, se pure si ritenesse che la rilevazione del corrispettivo dei diritti sulla licenza andava effettuata *'at a point in time'*, il momento di rilevazione dei ricavi si sarebbe dovuto individuare nel futuro momento di acquisizione da parte di AMT Labs delle Informazioni Riservate e del Know-how. Tale momento, alla chiusura del bilancio d'esercizio 2018, non si era ancora verificato. Non possedendo il patrimonio informativo in cui si risolveva la Tecnologia Tabacco, AMT Labs non avrebbe evidentemente potuto trarre alcun 'flusso finanziario' o beneficio rimanente dall'utilizzo di quella tecnologia per la produzione e commercializzazione di prodotti cui era destinata.

Ulteriori, ed invero ultronee, considerazioni, anche queste incardinate sui dati contrattuali, validano la conclusione circa la mancata acquisizione da parte di AMT Labs del "controllo" sulla attività ceduta al momento della conclusione del contratto del 7.2.2018 con Bio-On.

Come sopra ricordato, infatti, all'art. 6.4 del contratto si prevedeva che AMT Labs, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA (ovvero la materia prima, o il semilavorato, necessario a realizzare l'oggetto sociale) "*approvato da Bio-On o fornito da*

soggetti dalla medesima indicati". All'art. 10 del contratto si prevedeva altresì che AMT Labs avrebbe potuto cedere i diritti di utilizzazione e sfruttamento derivanti dal contratto solo a terzi preventivamente approvati da Bio-On, e previa sottoscrizione di Bio-On e del terzo del contratto di sub-concessione allegato in bozza al contratto di licenza con AMT Labs.

Pertanto, AMT Labs, senza la collaborazione di Bio-On, non avrebbe potuto dar luogo alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia Tabacco. Non disponeva infatti del PHA necessario alla produzione, che avrebbe potuto acquisire solo con la collaborazione di Bio-On. Peraltro, al momento della conclusione del contratto il PHA, la materia prima, era di fatto indisponibile, atteso che né Bio-On né alcun soggetto terzo ne aveva ancora avviato la produzione.

In secondo luogo, AMT Labs non avrebbe potuto autonomamente generare 'flussi finanziari' dalla cessione a terzi del diritto acquisito. Anche in tale prospettiva AMT Labs necessitava infatti della collaborazione di Bio-On sotto un duplice profilo: l'approvazione da parte di Bio-On della cessione dei diritti al terzo, con sottoscrizione di un ulteriore contratto; la previa, concreta trasmissione da parte di Bio-On delle informazioni che il terzo avrebbe dovuto acquisire.

In conclusione, quando anche si ritenesse che la promessa dedotta in contratto aveva ad oggetto il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale della Tecnologia Tabacco "nella forma in cui essa esiste(va)" al momento della conclusione del contratto, dovrebbe concludersi che il momento individuato, "il point in time", in cui AMT Labs avrebbe acquisito il controllo della "attività" non si era ancora verificato alla chiusura dell'esercizio 2018. AMT Labs non poteva trarre alcun beneficio dal diritto di utilizzo della Tecnologia Tabacco senza la collaborazione di Bio-On, che manteneva il controllo del patrimonio informativo in cui la tecnologia si sostanzava, manteneva il controllo sulla materia prima necessaria per l'utilizzo della tecnologia, e avrebbe potuto vietare la cessione a terzi da parte di AMT Labs dei diritti derivanti dal contratto.

6.1.2.2.2. LA NECESSITÀ DI RILEVARE 'NEL CORSO DEL TEMPO' IL DIRITTO D'ACCESSO

L'analisi degli accordi fra le parti induce in realtà a qualificare come 'diritto d'accesso', e non come 'diritto d'uso, la posizione giuridica acquisita da AMT Labs, in forza del contratto del 7.2.2018, in relazione alla Tecnologia Tabacco.

Come sopra ricordato, i paragrafi B58 e B59 dell'IRFS 15 prescrivono quanto segue:

B58: "La promessa dell'entità di concedere una licenza è, per sua natura, una promessa di concedere il **diritto di accesso** alla sua proprietà intellettuale se sono soddisfatte **tutte le condizioni seguenti**:

- (a) il contratto prescrive o il cliente si attende ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti (cfr. paragrafi B59 e B59A);

- (b) i diritti concessi dalla licenza espongono direttamente il cliente alle conseguenze positive o negative delle attività dell'entità di cui al paragrafo B58 lettera (a);
- (c) tali attività non determinano il concomitante trasferimento al cliente di un bene o servizio (cfr. paragrafo 25)";

B59: "Tra i fattori che possono indicare che un cliente potrebbe attendersi ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale, si possono citare le pratiche commerciali abituali dell'entità, le politiche aziendali da essa pubblicate o sue specifiche dichiarazioni. **Sebbene non determinante, l'esistenza di un interesse economico comune (per esempio, una royalty basata sulle vendite)** tra l'entità e il cliente riferito alla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti può altresì indicare che il cliente potrebbe ragionevolmente attendersi che l'entità porrà in essere le attività".

Paragrafo B59A: "Le attività dell'entità influiscono significativamente sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti quando:

- (a) vi è l'aspettativa che le attività **modifichino significativamente la forma** (per esempio, il design o il contenuto) **o la funzionalità** (ad esempio, la capacità di svolgere funzioni o compiti) della proprietà intellettuale; oppure
- (b) **la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale deriva o dipende sostanzialmente da tali attività (...)**".

Pertanto, se la proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti **ha una significativa funzionalità a sé stante**, una parte sostanziale del beneficio della proprietà intellettuale deriva da tale funzionalità. Di conseguenza, **la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale non sarebbe influenzata significativamente dalle attività dell'entità**, a meno che dette attività ne modifichino significativamente la forma o la funzionalità. Tra i tipi di proprietà intellettuale che spesso dispongono di una significativa funzionalità a sé stante rientrano il software, le formule di composti biologici o di medicinali e i contenuti multimediali completi (per esempio, film, show televisivi e registrazioni musicali)".

B62: "Nel determinare se la licenza conferisce il diritto di accesso alla sua proprietà intellettuale o il diritto di utilizzarla, l'entità **non deve tenere conto dei seguenti fattori**:

- (a) **restrizioni temporali**, geografiche o di utilizzazione: tali restrizioni costituiscono caratteristiche della licenza promessa e non consentono di determinare se l'entità adempie l'obbligazione di fare in un determinato momento o nel corso del tempo;
- (b) **garanzie** date dall'entità **di possedere un brevetto valido per la proprietà intellettuale e che lo difenderà** contro ogni uso non autorizzato: la promessa di difendere il brevetto non costituisce un'obbligazione di fare, in quanto l'atto di difendere il brevetto protegge il valore delle attività dell'entità derivanti dalla proprietà intellettuale e fornisce al cliente l'assicurazione che la licenza trasferita è conforme alle specifiche della licenza promessa nel contratto".

Nel caso in esame, il requisito di cui alla lettera a) del par. B58 è soddisfatto. Il contratto prescriveva infatti, e pertanto il cliente si attendeva ragionevolmente, che Bio-On ponesse in essere attività che avrebbero avuto un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui AMT Labs acquisiva diritti, sotto almeno due profili: il futuro sviluppo della Tecnologia Tabacco; la futura produzione di PHA, che costituiva la materia prima per l'utilizzo della Tecnologia Tabacco.

Sotto il primo profilo, l'art. 3.1 del contratto prevedeva che *“Le Informazioni Riservate che verranno comunicate da Bio-On ad AMT nel corso del presente contratto man mano che verranno elaborate da Bio-On”*, e il successivo art. 3.2 prevedeva che le parti avrebbero sottoscritto *“un contratto di servizi volto a disciplinare l'erogazione di servizi di assistenza nonché lo sviluppo della Tecnologia Tabacco, da parte di Bio-On ad AMT, attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate”*. Ne emerge che lo sviluppo della Tecnologia Tabacco, con elaborazione di ulteriori informazioni riservate costituenti la Tecnologia Tabacco rimaneva, per espressa previsione contrattuale, una attività che Bio-On avrebbe dovuto continuare a svolgere in favore della cessionaria, per espressa previsione contrattuale, e che avrebbe avuto un impatto significativo rispetto al contenuto della proprietà intellettuale che sostanzialmente costituiva la Tecnologia Tabacco, oggetto delle future attività di sviluppo cui Bio-On si obbligava.

Le difese hanno argomentato in dibattimento che il grado di sviluppo della Tecnologia Tabacco era sufficientemente avanzato da poter costituire oggetto di un contratto di licenza d'uso, nello stato in cui si trovava. Pur volendo accettare tale assunto – nonostante i contrastanti dati probatori emersi nel corso dell'istruttoria¹⁷⁶ – le difese impropriamente sovrappongono la astratta possibilità che venissero ceduti i diritti d'uso sulla Tecnologia Tabacco nello stato in cui si trovava, e il concreto accordo negoziale cui era associato il corrispettivo di 3 milioni da rilevare in bilancio. Nel contratto da cui scaturisce il ricavo di 3 milioni oggetto di interesse, il corrispettivo previsto non era la contropartita della cessione del diritto d'uso della Tecnologia Tabacco nello stato in cui si trovava, ma dello sfruttamento nel tempo della Tecnologia Tabacco che Bio-On si era obbligata a continuare a sviluppare, con previsione della futura comunicazione nel corso del contratto delle Informazioni Riservate e del Know-how che Bio-On avrebbe nel tempo elaborato, e trasmesso ad AMT Labs man mano che venivano elaborate.

¹⁷⁶ Con riferimento alle applicazioni della Tecnologia Tabacco in una *“Relazione sulle tecnologie di Bio-On S.p.a. alla data del 20 dicembre 2019”* inviata il 27 aprile 2021 alla Curatela fallimentare di Bio-On da Simone Begotti, Mauro Comes Franchini e Luca Giamperi è indicato: *“queste tecnologie sono state sviluppate in laboratorio manualmente e necessitano di validazione su macchine industriali”* (All. 43 alla relazione del Curatore).

Il criterio di cui alla lettera a) del par. B58 è indipendentemente soddisfatto in considerazione di un secondo dato emergente dalle previsioni contrattuali, ed in particolare dall'art. 6.4 del contratto, che prevedeva che AMT Labs, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA (ovvero la materia prima, o il semilavorato, necessario a realizzare l'oggetto sociale) *“approvato da Bio-On o fornito da soggetti dalla medesima indicati”*.

L'assetto contrattuale prevedeva dunque che Bio-On, titolare dei diritti sulla produzione di PHA, avrebbe posto in essere le attività necessarie ad assicurare al cessionario la possibilità di attingere alla materia prima, indicando i produttori da cui AMT Labs avrebbe dovuto acquistare il PHA. La concreta disponibilità di PHA aveva per definizione un impatto significativo per la successiva produzione e commercializzazione dei prodotti della Tecnologia Tabacco, costituendone la materia prima.

Vi era, simmetricamente, la ragionevole aspettativa di AMT Labs a che Bio-On assicurasse nel corso della durata del contratto la disponibilità della materia prima. Tutti gli elementi sintomatici della ragionevolezza di tale aspettativa, come specificati al par. B59 sono soddisfatti nel caso di specie. In particolare, *“le politiche aziendali pubblicate”* da Bio-On, e *“sue specifiche dichiarazioni”* (con riguardo ai comunicati sull'imminente entrata in funzione dell'Impianto di Castel San Pietro per la produzione di PHA, e dell'imminente avvio di progetti per la costruzione di PHA in altre parti del mondo) fondavano la ragionevole aspettativa che Bio-On sarebbe stata in grado di fornire la materia prima ad AMT Labs, o di indicare utilmente altri fornitori. Tale aspettativa era peraltro alimentata dalla previsione contrattuale di cui alla lettera C delle premesse, secondo cui *“Bio-On sta costruendo un impianto industriale per la produzione di Bio-plastiche [d'ora in poi “Impianto”], produzione che avviene anche attraverso proprie licenziatricie delle Tecnologie PHA”, dove “‘Impianto’ significa l'impianto industriale per la produzione di bio plastiche che Bio-On sta costruendo in Castel San Pietro Terme”*. Ancora, risulta soddisfatto il criterio indicativo, enunciato al par. B59, atteso che, secondo l'assetto contrattuale, Bio-On e AMT Labs avevano un interesse economico comune, ed in particolare le *royalties* basate sulle vendite previste all'art. 7 del contratto, di talché il cliente avrebbe potuto ragionevolmente attendersi che Bio-On avrebbe posto in essere l'attività consistente nella produzione di materia prima.

Sono soddisfatti del pari i criteri di cui alle letter b) e c) del par. B.58. In primo luogo, infatti, la capacità di AMT Labs di ottenere un beneficio dai diritti acquisiti sulla proprietà intellettuale dipendeva dalla futura disponibilità di PHA, che costituiva la materia prima per l'utilizzo della Tecnologia Tabacco. In secondo luogo, l'attività che Bio-On avrebbe dovuto svolgere per garantire l'approvvigionamento di materia prima da parte di AMT

Labs non determinava il contestuale trasferimento di un bene o servizio in favore di AMT Labs.

In conclusione, i principi contabili internazionali applicabili al contratto imponevano, in ogni caso, di qualificare il diritto ceduto ad AMT Labs sulla Tecnologia Tabacco come diritto d'accesso ai sensi del paragrafo B59. Ciò imponeva, ai sensi del par. B60, che Bio-On contabilizzasse la promessa di concedere la licenza come obbligazione di fare adempiuta **nel corso del tempo, man mano che la prestazione viene effettuata**, in funzione dei progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione. Nel caso di specie, al 31.12.2018 AMT Labs non aveva ricevuto informazioni sui contenuti della tecnologia, né aveva avuto in alcun modo accesso alla materia prima il cui approvvigionamento dipendeva da Bio-On. Il ricavo di 3 milioni di euro concesso per la licenza non era dunque suscettibile di essere contabilizzato.

6.1.3. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO – BILANCIO D'ESERCIZIO

Come visto sopra, i principi contabili italiani di riferimento per la rilevazione dei ricavi sono, per il bilancio 2018, l'OIC 11 (Versione 2016) e l'OIC 11 (Versione 2018).

In tema di *performance recognition* l'OIC 11 par. 28 ribadisce che “[...] da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. (OIC 11 – vers. Marzo 2018, § 28)”. Per quanto già visto, l'obbligazione di consentire l'utilizzo della Tecnologia Fertilizzanti non poteva ritenersi disgiunta, anche nel bilancio separato, dall'impegno a fornire servizi di assistenza tecnica.

In tema di competenza economica del ricavo, si è visto come la più recente versione dell'OIC 15, nel rimarcare che il passaggio del titolo di proprietà dev'essere sostanziale e non formale, afferma che deve assumersi “*quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. [...]*” Permane, inoltre il criterio del completamento del servizio per determinare la competenza economica del ricavo, atteso che, ai sensi del par. 29, “*I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata*”.

Nel caso di specie, AMT Labs non era in grado di trarre benefici dall'uso della proprietà intellettuale oggetto della licenza (in termini di fruizione di maggiori flussi reddituali e finanziari) al momento della chiusura dell'esercizio, atteso che: le informazioni in cui si sostanzia la Tecnologia Tabacco non le erano state trasferite da Bio-On; Bio-On si era obbligata a sviluppare ulteriormente la Tecnologia Tabacco; AMT Labs non avrebbe potuto procedere alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia Tabacco in difetto della materia prima che Bio-On, alla data di chiusura

dell'esercizio, non era in grado di fornire; AMT Labs non avrebbe potuto cedere i diritti derivanti dalla licenza senza il consenso di Bio-On.

Per altro verso, Bio-On manteneva i rischi derivanti dalle prestazioni di fare cui si era obbligata per consentire alla cessionaria di sfruttare la Tecnologia Tabacco, ovvero la trasmissione delle informazioni in cui si sostanziava la proprietà intellettuale; l'ulteriore sviluppo della tecnologia ed elaborazione del know-how necessario alla produzione; i rischi connessi all'approvvigionamento di PHA da parte di AMT Labs, che non avrebbe potuto reperire *aliunde* la materia prima necessaria allo sfruttamento della tecnologia.

6.2. U-COAT

6.2.1. LA COMPLESSIVA OPERAZIONE ECONOMICA

Il 9 marzo 2018 è stata costituita U-Coat S.p.A. (“U-Coat”) con capitale sociale di 50.000 euro, interamente sottoscritto da Bio-On. Oggetto sociale era lo *“sviluppo, protezione, produzione e ricerca di bio-polimeri e materiali ecosostenibili e biodegradabili per il mercato dei fertilizzanti, antiparassitari di nuova generazione”*. Amministratore Unico della società era Guido Cicognani, mentre i componenti del collegio sindacale erano Gianfranco Capodaglio (Presidente), Vittorio Agostini e Giuseppe Magni. La società di revisione incaricata era E&Y.¹⁷⁷

Con contratto firmato lo stesso giorno da Marco Astorri per Bio-On e da Guido Cicognani per U-Coat, Bio-On ha concesso a U-Coat i diritti di utilizzazione e sfruttamento della Tecnologia Fertilizzanti per un corrispettivo di 6 milioni di euro.¹⁷⁸ Il contratto sottoscritto con U-Coat si compone di clausole sovrapponibili a quelle già analizzate con riferimento al contratto di licenza con AMT Labs.

Lo stesso giorno, tra le medesime parti, sono stati sottoscritti altresì: un contratto di servizi ingegneristici;¹⁷⁹ un contratto di servizi amministrativi e contabili;¹⁸⁰ condizioni generali di acquisto per ordini/contratti di sola fornitura di PHA/PHB.¹⁸¹

Il 29 maggio 2018 è stato sottoscritto un Patto di Investimento¹⁸² tra Bio-On e Maire Green Chemicals s.r.l., società controllata da Maire Tecnimont S.p.A., che opera nel settore dello sviluppo di tecnologie e della realizzazione di impianti nel settore della *‘chimica verde’*.¹⁸³

Dal Patto di Investimento risulta che Maire Green Chemicals aveva manifestato a Bio-On l’interesse ad acquisire una partecipazione del 50% nel capitale sociale di U-Coat, e che Bio-On era *“in procinto di capitalizzare la Società per l’importo pari a € 10.000.000,00”*. Lo scopo del Patto di Investimento era regolare i rapporti tra le parti con riferimento a U-Coat ed alla governance di quest’ultima (art. 1.A.). Nel Patto si prevede che:

“In considerazione della richiesta avanzata da Maire Green Chemicals a Bio-On in merito alla opportunità di apportare taluni rafforzativi al Contratto di Concessione di cui in Premessa, contestualmente al perfezionarsi della procedura di acquisizione della partecipazione di Maire Green Chemicals nella Società, le Parti concordano di negoziare in buona fede la

¹⁷⁷ Visura storica U-Coat, All. 86 della Relazione ex art. 33 L.F.

¹⁷⁸ All. 98 Relazione Curatore; All. 156 Relazione Cattaneo.

¹⁷⁹ All. 148 Relazione Cattaneo.

¹⁸⁰ All. 149 Relazione Cattaneo.

¹⁸¹ All. 150 Relazione Cattaneo.

¹⁸² All. 152 alla Relazione Cattaneo.

¹⁸³ All. 99 alla Relazione ex art. 33 L.F.

sottoscrizione di un separato addendum, a far parte integrante del Contratto di Concessione, che preveda: (i) una durata permanente dell'esclusiva disciplinata nel Contratto di Concessione; (ii) l'impegno di Bio-On a mettere a disposizione di U-Coat l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO), di proprietà di Bio-On, a fini dimostrativi della Tecnologia Fertilizzanti in quanto sono installate apparecchiature che soddisfano la proposta tecnologica della Società; (iii) la trascrizione del diritto d'uso esclusivo per renderlo opponibile a terzi e le condizioni per la risoluzione anticipata dell'accordo; (iv) l'impegno delle parti a rivedere in buona fede le modalità e l'ammontare dei compensi come previsto al successivo Articolo 4.2. Ulteriori richieste di modifica di Maire Green Chemicals saranno discusse tra le Parti e negoziate in buona fede tra le medesime nell'interesse del business della Società".

Il 30 maggio 2018, Bio-On e Maire Tecnimont S.p.A. emettono un comunicato congiunto in cui danno atto di aver *"sottoscritto un patto di investimento che regola l'entrata di Maire Green Chemicals nel capitale azionario di U-Coat (UreaCoating) S.p.A., con partecipazione paritaria al 50%. U-Coat è una nuova società costituita da Bio-On dedicata alla produzione e commercializzazione di una tecnologia innovativa per il rivestimento dell'urea come fertilizzante. U-Coat si inserisce in un mercato di grande rilevanza mondiale e in forte crescita e sfrutta una tecnologia basata sulla bioplastica PHAs progettata da Bio-On. Infatti, la bioplastica PHAs (poliidrossi-alcanoati) è ottenuta da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari. Opportunamente dosato, il PHAs riveste il pellet di urea in modo che il fertilizzante abbia un rilascio controllato nel tempo, proteggendolo dagli agenti atmosferici e massimizzandone l'efficacia, senza lasciare alcun residuo nel terreno. Secondo il patto di investimento, Maire Tecnimont sarà il contractor esclusivo su scala globale per la realizzazione chiavi in mano di impianti basati su questa innovativa tecnologia"*.

Il 28 giugno 2018 Bio-On, ancora socio unico di U-Coat, ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale di U-Coat fino a 10 milioni di euro, interamente versati.¹⁸⁴

L'aumento del capitale sociale ha consentito a U-Coat di pagare a Bio-On il corrispettivo di 6 milioni di euro dedotto in contratto. La fatturazione del corrispettivo è stata effettuata da Bio-On lo stesso giorno, il 28 giugno 2018. L'incasso del corrispondente credito è intervenuto il 16 agosto 2018.¹⁸⁵

Il 28 dicembre 2018 Bio-On e U-Coat (nelle persone di Marco Astorri e Guido Cicognani) hanno sottoscritto un Addendum al contratto di concessione di licenza.¹⁸⁶ Come si vedrà di seguito, l'Addendum prevedeva ulteriori obbligazioni a carico di Bio-On per lo sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti, con obblighi di mezzi e di risultato ulteriori rispetto a quelli già dedotti nell'originario contratto di licenza del 9 marzo 2018.

Sempre il 28 dicembre 2018, sono stati sottoscritti tra Bio-On e Nextchem s.r.l. ("Nextchem"), società indirettamente controllata da Maire Tecnimont: un Patto

¹⁸⁴ All. 154 e 155 alla Relazione Cattaneo.

¹⁸⁵ Estratto conto di cui all'all. 147 Relazione Cattaneo.

¹⁸⁶ All. 159 alla Relazione Cattaneo.

Parasociale relativo alla governance di U-Coat;¹⁸⁷ un *Term Sheet* relativo alla cessione, da Bio-On a Nextchem, di azioni rappresentative del 50,1% del capitale di U-Coat.¹⁸⁸

Il patto parasociale prevedeva che il C.d.A. di U-Coat sarebbe stato composto da 5 membri, di cui tre designati da Nextchem e due da Bio-On. Il C.d.A. avrebbe potuto deliberare a maggioranza dei componenti, e sarebbe stato validamente costituito con la maggioranza dei presenti.

Nel *Term Sheet*, Bio-On si impegnavano a ridurre il capitale sociale di U-Coat da 10 milioni a 7,5 milioni e, contestualmente, a cedere a Nextchem una quota della partecipazione pari al 50,1 %. Nextchem si impegnavano a versare a Bio-On, a fronte della cessione del 50,1% delle partecipazioni in U-Coat, 3,75 milioni, da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

Il prezzo verrà corrisposto da Nextchem in massimo n. 4 tranches (...) senza aggravio di interessi, come segue:

- 1) Euro 25.000, a seguito della girata delle azioni di cui alla partecipazione, entro e non oltre il 10 gennaio 2019 (Prima Tranche);
- 2) Euro 20.000 entro e non oltre il 28 febbraio 2019, termine entro il quale Bio-On depositerà domanda di brevetto relativo alla Tecnologia Fertilizzanti (Seconda Tranche)
- 3) Euro 20.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2019, termine entro il quale Bio-On avrà provveduto all'implementazione di un impianto dimostrativo per il coating a base di PHA per la Tecnologia Fertilizzanti per il rilascio controllato di urea (Terza Tranche)
- 4) Euro 3.685.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel presupposto essenziale delle Parti che entro tale termine U-Coat avrà concesso a società terza licenza di sfruttamento della Tecnologia Fertilizzanti per la costruzione di un impianto di produzione di PHA per il coating di fertilizzante a rilascio controllato (Quarta Tranche).

Ai sensi dell'art. 6 del *Term Sheet*, il mancato pagamento del prezzo delle partecipazioni da parte di Nextchem (subordinato, per quanto sopra, anche al verificarsi di eventi futuri ed incerti) avrebbe determinato la retrocessione della partecipazione a Bio-On, secondo lo schema del patto di riservato dominio.¹⁸⁹

Il 31 dicembre 2018 è stato ridotto il capitale di U-Coat da euro 10 milioni a euro 7,5 milioni. Il rimborso di 2,5 milioni di euro al socio Bio-On è intervenuto fra il 31.12.2018 ed il 30.6.2019.¹⁹⁰

¹⁸⁷ All. 101 Relazione Curatore; All. 158 Relazione Cattaneo.

¹⁸⁸ All. 100 Relazione Curatore; All. 157 Relazione Cattaneo.

¹⁸⁹ Così qualificato, espressamente, nel successivo Addendum sottoscritto il 6.3.2019. In tal senso, fra l'altro, Relazione Cattaneo, p. 277.

¹⁹⁰ Relazione Marchese-Casó.

Il 6 marzo 2019 Bio-On e Nextchem hanno sottoscritto un Addendum ai patti parasociali, da cui si evince che a tale data sono state pagate la prima e la seconda *tranche* del prezzo di compravendita, per complessivi 45.000 euro (ovvero meno del 2% del corrispettivo della cessione delle quote). Le parti ribadiscono di aver entrambe manifestato la volontà di produrre l'effetto traslativo del 50,1 % delle azioni di U-Coat, e che le modalità di pagamento in *tranches* non dovevano intendersi quali condizioni sospensive al passaggio della piena proprietà. Le parti convenivano che, in caso di inadempimento anche di una sola rata, Nextchem avrebbe dovuto retrocedere il 50,1% delle azioni a Bio-On, che avrebbe dovuto restituire quanto già versato.

6.2.2. CONTRATTO DEL 9.3.2018 E ADDENDUM DEL 28.12.2018

Il contratto di licenza del 9.3.2018 contiene pattuizioni del tutto sovrapponibili a quelle già riprodotte in relazione al contratto stipulato con AMT Labs.

L'Allegato 1, descrittivo del Know-how relativo alla Tecnologia Fertilizzanti che Bio-On si impegnava a trasferire a U-Coat nel corso del contratto recita come segue:

Il know-how qui sinteticamente descritto verrà comunicato da Bio-On alla concessionaria nel corso dello svolgimento del contratto man mano che verrà elaborato. (...)

“Più specificatamente Bio-On:

- Si propone di soddisfare le esigenze delle Multinazionali ed Imprese operanti nel settore agronomico, attraverso la ricerca e sviluppo di nuovi materiali da proporre in commercio, caratterizzati da elevata performance e sicurezza e rispondenti ad elevati standard di sostenibilità come richiesto dai più attuali trend di mercato. Lo sviluppo dei materiali e dei prodotti è realizzato sfruttando le peculiari proprietà del PHB e l'expertise interna aziendale riguardante tecnologie all'avanguardia quali: incapsulazione, coating, filmatura, estrusione, customizzazione delle particelle di polvere, realizzazione di sistemi di rilascio controllato, sviluppo di sistemi carrier, progettazione di matrici complesse.
- Propone al mercato un portfolio prodotti, frutto della ricerca di cui sopra, progettati per creare, ricostruire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. Tali prodotti sono ottenuti sfruttando diverse tecnologie avanguardiste quali incapsulazione, coating, filmatura, estrusione, customizzazione delle particelle di polvere, realizzazione di sistemi di rilascio controllato, sviluppo di sistemi carrier, progettazione di matrici complesse.
- A supporto degli Operatori del settore agronomico coadiuva, supporta e determina le specifiche per la definizione, la progettazione e la realizzazione di macchinari industriali destinati alla produzione dei nuovi materiali su scala industriale a partire da PHB.

Bio-On, è quindi implicata nello sviluppo dei progetti sopracitati, svolgendo le seguenti attività:

- Acquisizione di know how interno attraverso attività di ricerca e sviluppo
- Attività di formazione sul tema, analisi dei trend di mercato dell'economia agricola e collaborazione con Key Opinion Leader di settore

- Studio del contesto regolamentare che norma il settore dei fertilizzanti per agricoltura e giardinaggio e applicazione delle Leggi al fine di ottenere prodotti in compliance alla normativa vigente e quindi idonei all'immissione in commercio
- Interfaccia con le Autorità ed Enti Nazionali e Internazionali
- Elaborazione e aggiornamento di documentazione tecnica
- Collaborazione e con Istituti Pubblici e Privati
- Gestione dei rapporti con i fornitori/clienti
- Elaborazione della strategia di sviluppo e di marketing dei prodotti
- Ottimizzazione dei processi
- Management atto a garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza.

L'Addendum al contratto di concessione di licenza del 28.12.2018,¹⁹¹ voluto dalla controparte nell'ambito della negoziazione con Nextchem, ha previsto ulteriori obbligazioni a carico di Bio-On per lo sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti, con obblighi di mezzi e di risultato aggiuntivi rispetto a quelli già dedotti nell'originario contratto di licenza del 9 marzo 2018.

In particolare, all'art. 1 si prevedeva di sostituire la definizione di "Impianto", specificando che l'Impianto di Castel San Pietro Terme *"verrà messo a disposizione di U-Coat a fini dimostrativi della Tecnologia Fertilizzanti in quanto vi sono installate apparecchiature che soddisfano la proposta tecnologica della Società"*.

All'art. 2 si modificava la definizione di "Prodotti" specificando trattarsi di prodotti per il mercato dei fertilizzanti *"prodotti a partire dalla Tecnologia PHA"*, e l'art. 2.1 specificando che oggetto della concessione di licenza era non solo la Tecnologia Fertilizzanti (comprensiva delle Informazioni Riservate e del Know-how), ma anche *"la Tecnologia PHA limitatamente per il mercato dei fertilizzanti ed in connessione con la Tecnologia Fertilizzanti"*.

All'art. 7 si prevedeva, in relazione al *"contratto di servizi volto a disciplinare l'erogazione di servizi di assistenza nonché lo sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti, da parte di Bio-On a U-Coat, attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate"*, che i servizi di assistenza sarebbero stati prestati anche in favore di eventuali sub-cessionari, previa sottoscrizione di un contratto con Bio-On.

Ancora, e assai significativamente, si prevedeva l'inclusione nel contratto di licenza dei nuovi articoli 4.2 e 4.3, del seguente tenore:

4.2 Bio-On manterrà costantemente informata U-Coat sullo stato di sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti. In particolare le parti nomineranno un comitato tecnico che valuterà con cadenza semestrale lo stato di sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti e la sua corrispondenza alle caratteristiche tecniche di cui alla documentazione indicata all'art. 4.1. Bio-On si impegna,

¹⁹¹ All. 159 alla Relazione Cattaneo.

inoltre, a mettere a disposizione di U-Coat a fini dimostrativi della Tecnologia Fertilizzanti in quanto vi sono installate apparecchiature che soddisfano la proposta tecnologica della Società.

4.3 U-Coat potrà indirizzare e monitorare gli ambiti di ricerca effettuati da Bio-On per l'ulteriore sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti al fine di rendere la stessa in linea con le esigenze di mercato riscontrate nell'attività di commercializzazione, sia da un punto di vista economico sia qualitativo. Bio-On non potrà rifiutarsi di svolgere le ricerche negli ambiti e nella direzione richiesta da U-Coat, a meno che tale rifiuto non sarà motivato da ragioni oggettive di impossibilità tecnico-scientifica e/o qualora vengano meno e in ogni caso compromessi i requisiti di bio-degradabilità e eco-sostenibilità. Una volta raggiunti gli obiettivi di cui al presente articolo, i documenti di cui all'art. 4.1 dovranno essere aggiornati di conseguenza.

Venivano altresì modificati gli artt. 6.8 e 6.9 del contratto di licenza, in tema di responsabilità, nei seguenti termini (grassetto aggiunto):

<p>6.8. U-Coat si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi in merito alla realizzazione ed industrializzazione dei Prodotti ed in merito alla loro commercializzazione. Al riguardo, U-Coat garantisce che provvederà a richiedere tempestivamente eventuali certificazioni dei Prodotti, qualora necessarie e, comunque, che rispetterà gli obblighi legislativamente previsti sia quanto alla produzione che quanto alla commercializzazione. Eventuali contestazioni e/o controversie verranno gestite direttamente da U Coat, tenendo informata Bio-On per iscritto.</p>	<p>6.8 U-Coat si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi in merito alla realizzazione ed industrializzazione dei Prodotti ed in merito alla loro commercializzazione. Al riguardo, U-Coat garantisce che rispetterà gli obblighi legislativamente previsti sia quanto alla produzione che quanto alla commercializzazione dei Prodotti. Bio-On garantisce che provvederà a richiedere tempestivamente e a far pervenire a U-Coat eventuali certificazioni dei Prodotti, qualora necessarie. Eventuali contestazioni e/o controversie verranno gestite direttamente da U Coat, tenendo informata Bio-On per iscritto fermo restando che Bio-On manterrà manlevata ed indenne U-Coat da ogni conseguenza derivante da contestazioni e controversie derivanti dallo sfruttamento della Tecnologia Fertilizzanti.</p>
<p>6.9 Conseguentemente, fermo restando l'adempimento, da parte di Bio-On, all'obbligazione relativa alla comunicazione di tutte le informazioni costituenti il Know-how per come disciplinate nel presente Contratto, Bio-On non assume alcuna responsabilità in ordine alla realizzazione, industrializzazione e commercializzazione dei Prodotti.</p>	<p>6.9 Bio-On garantirà a U-Coat di mantenere la titolarità della Tecnologia Fertilizzanti per tutta la durata del presente Contratto e che, una volta eseguite e completate le attività di sviluppo realizzate ed in corso di realizzazione da parte di Bio On e di cui all'Allegato A al presente Contratto e salvo modifiche che si dovessero rendere necessarie al medesimo nel corso della durata del Contratto, i Prodotti risponderanno alle specifiche tecniche (i.e garanzie di</p>

	<p>performance dei Prodotti) di volta in volta assunte dai Prodotti sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico e sviluppate da Bio-On e manleverà e terrà indenne U-Coat di qualunque contestazione, controversia, penale dovesse sorgere con terzi sub concessionari in ragione del mancato rispetto delle garanzie di cui al presente Articolo.</p>
--	---

6.2.3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La somma di 6 milioni di euro prevista quale corrispettivo del contratto di concessione della licenza a U-Coat, maggiorata di I.V.A. (22%) è stata fatturata da Bio-On il 28 giugno 2018. Il pagamento del prezzo è stato regolato con le provviste che U-Coat ha ottenuto fra il 28 ed il 29 giugno 2018 tramite l'aumento di capitale, fino a 10 milioni di euro, sottoscritto e versato da Bio-On. All'esito di tale operazione Bio-On, che aveva impiegato 10 milioni per dotare di capitale U-Coat, ha ricevuto in restituzione 6 milioni (oltre I.V.A.) per il prezzo della cessione della licenza.

Marie Tecnimont non ha mai versato le ulteriori rate attraverso cui avrebbe dovuto corrispondere il prezzo delle partecipazioni acquistate in U-Coat.

Ulteriori informazioni sull'esecuzione del contratto si ricavano dal questionario del 9.3.2021 con cui il legale rappresentante di Marie Tecnimont ha risposto alle richieste di Consob in relazione all'operazione contrattuale condotta con Bio-On.¹⁹²

Il questionario del 9.3.2021, versato in atti e pienamente utilizzabile perché sottratto alle garanzie difensive di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p., evidenzia che **Bio-On, per asserite esigenze di protezione della proprietà intellettuale, non aveva mai condiviso la documentazione relativa alla Tecnologia PHA, nonostante l'obbligo contrattuale di dotare U-Coat di tutti gli elaborati tecnici e di processo** che le consentissero di commercializzare la Tecnologia Fertilizzanti (scheda tecnica, caratterizzazione e composizione della sostanza, processo produttivo, dati di supporto alla commercializzazione e descrizione dei macchinari utili per la fabbricazione del prodotto). Netchem evidenzia altresì di aver considerato che, al momento della conclusione del contratto, la Tecnologia Fertilizzanti non era ancora pronta per poter essere sfruttata e commercializzata: per tale motivo il versamento del prezzo delle partecipazioni era stato condizionato al verificarsi di eventi (la realizzazione di un

¹⁹² All. 30 delle produzioni Consob all'udienza del 19.9.2024

impianto, e la sub-concessione della licenza a terzi) che avrebbero dimostrato che la tecnologia era consolidata sia da un punto di vista tecnico sia dal punto di vista commerciale. Si precisa nel formulario che U-Coat non aveva mai predisposto un *business plan*, reputato inutile prima della realizzazione di un impianto pilota che dimostrasse la possibilità di sfruttare la Tecnologia Fertilizzanti. L'8 settembre 2019 Bio-On aveva notificato a Nextchem l'avveramento della condizione per il pagamento della terza tranche di prezzo, ovvero la realizzazione dell'impianto dimostrativo per il *coating* dei fertilizzanti; a seguito di un sopralluogo condotto dal personale tecnico di Nextchem, tuttavia, Nextchem aveva verificato che in realtà non ricorrevano i presupposti per considerare avverata tale condizione.

6.2.4. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAPO – BILANCIO CONSOLIDATO

Nei bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2018 è stato interamente iscritto il ricavo di 6 milioni di euro derivante dal contratto con AMT Labs, considerandolo come una vendita avvenuta in un determinato momento e pertanto integralmente di competenza alla data di sottoscrizione del contratto.

Il ricavo di 6 milioni relativo al contratto di licenza sottoscritto fra Bio-On e U-Coat, come emendato il 28.12.2018, non era in alcun modo rilevabile nei bilanci al 2018. Le ragioni sottese all'accertamento della falsità del dato di bilancio sono in parte sovrapponibili a quelle già illustrate in relazione all'analogo contratto con AMT Labs, di seguito sinteticamente richiamate. A ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni di seguito evidenziate, incardinate sulle modifiche contrattuali intercorse il 28.6.2018.

6.2.4.1. LA NATURA UNITARIA DELLE OBBLIGAZIONI, DA ADEMPIERSI NEL TEMPO

Sotto il profilo dell'identificazione della natura distinta dell'obbligazione associata al corrispettivo, ai sensi degli artt. B55 e 27-29 dell'IFRS 15, nel caso di specie l'articolato del contratto di cessione di licenza impone incontrovertibilmente di escludere che la promessa di trasferire alla licenziataria la 'Tecnologia Fertilizzanti' possa essere distinta dalle ulteriori promesse contenute nel contratto, e segnatamente la prestazione dei servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2 e 4.1 del contratto.

Sulla base della definizione fornita nel contratto stesso, infatti, la "Tecnologia Fertilizzanti" è costituita dalle "Informazioni Riservate" e dal "Know-how". Secondo quanto previsto agli artt. 2.5 e 3.1 del contratto, lo strumento contrattualmente previsto per la trasmissione delle informazioni in cui si sostanzia la Tecnologia Fertilizzanti da Bio-On ad AMT Labs sono i servizi che Bio-On si impegna a prestare in esecuzione del collegato contratto di servizi previsto al punto 3.2. del contratto, secondo cui "*le Parti danno atto che, entro il 31 marzo 2018, verrà sottoscritto un contratto di servizi volto a disciplinare*

l'erogazione di servizi di assistenza nonché lo sviluppo della Tecnologia Tabacco, da parte di Bio-On a AMT, attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate".

L'evidente inscindibilità della cessione dei diritti sulla Tecnologia Tabacco di servizi di trasferimento di informazioni e conoscenze promessi nel contratto è confermata alla luce dei criteri dettagliati al par. 29 dell'IFRS 15. Nel caso di specie, come già visto in relazione ad AMT Labs, i beni o servizi erano "*fortemente interdipendenti o interconnessi*", perché Bio-On doveva garantire a U-Coat l'utilizzazione e lo sfruttamento della Tecnologia Fertilizzanti attraverso la prestazione dei servizi concordati. A ciò si aggiunga che, con **l'Addendum del 28.12.2018, Nextchem aveva inteso precisare l'obbligazione di Bio-On di prestare i servizi di assistenza tecnica fosse estesa ad eventuali sub-cessionari dei diritti sulla Tecnologia Fertilizzanti, il che conferma la valutazione circa l'inscindibilità fra il contratto di servizi e la licenza di sfruttamento della tecnologia.**

Già alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la possibilità di contabilizzare separatamente in bilancio il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla licenza, atteso che i criteri previsti all'art. 27 sono cumulativi e quello di cui alla lettera b) non è soddisfatto.

In ogni caso, che non è del pari soddisfatto il criterio di cui alla lettera a) del par. 29 dell'IFRS 15, dovendosi escludersi nel caso di specie atteso che "*il cliente [potesse] usufruire del bene o servizio o preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente*". Sulla base delle previsioni contrattuali sopra richiamate, infatti, U-Coat avrebbe acquisito le Informazioni Riservate e il Know-how in cui si sostanzia la Tecnologia Tabacco solo attraverso i servizi di trasmissione delle informazioni rilevanti cui Bio-On si era obbligata. La concessione della licenza non era dunque scindibile dai servizi dedotti in contratto, e U-Coat non poteva usufruire della licenza "*presa singolarmente*". Né evidentemente U-Coat avrebbe potuto reperire *aliunde* i servizi informativi attraverso cui avrebbe dovuto acquisire la disponibilità della Tecnologia Fertilizzanti, atteso che tali informazioni, secondo quanto dichiarato in contratto, erano in possesso esclusivo di Bio-On.

La licenza non era dunque distinguibile dagli altri beni e servizi promessi nel contratto e, ai sensi del par. B55 dell'IFRS 15, l'insieme delle prestazioni promesse dovevano essere accorpate, per poi verificare ai sensi della disciplina generale dell'IFRS 15 se l'unitaria obbligazione (comprendente la licenza promessa) fosse da adempiersi nel corso del tempo o in un determinato momento. Nel caso di specie, le previsioni del contratto di licenza e del correlato contratto di servizi esplicitano che i servizi attraverso cui le informazioni costituenti la Tecnologia Fertilizzanti sarebbero state trasferite a U-Coat dovevano essere adempiuti nel corso del tempo. Rilevano in particolare non solo le previsioni di cui agli art. 3.1. e 4.1 secondo cui Bio-On avrebbe trasmesso tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa ed attinente alla Tecnologia Fertilizzanti ed

in proprio possesso nel corso del contratto, ma altresì le **ulteriori previsioni di cui ai punti 4.2 e 4.3**, che obbligavano Bio-On a produrre a U-Coat dei resoconti semestrali sullo stato di avanzamento della ricerca Tecnologia Fertilizzanti, che avrebbe dovuto indirizzare nei campi richiesti da U-Coat.

Nel caso di U-Coat, le risultanze istruttorie impongono di escludere che le obbligazioni di fare in capo a Bio-On, che avrebbe dovuto trasmettere a U-Coat le Informazioni Riservate e il Know-how in cui si sostanziava la Tecnologia Fertilizzanti, fossero state in alcun modo adempiute.

In primo luogo, infatti, non vi è evidenza alcuna della trasmissione a U-Coat di un qualsivoglia tipo di supporto, sia esso analogico o digitale, che avrebbe permesso ad U-Coat di prendere possesso e custodire le informazioni che sostanziavano la Tecnologia Tabacco. Certamente non vale in tal senso la generica descrizione delle informazioni costituenti il Know-how di cui all'Allegato 1 – che si limita ad identificare la natura e la tipologia delle informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate, senza dar luogo alla trasmissione effettiva di alcun contenuto informativo compiuto. D'altra parte, non vi è alcuna evidenza della trasmissione di tali informazioni da Bio-On a U-Coat attraverso altri strumenti, quali ad esempio la formazione del personale – né invero vi potrebbe essere, atteso che U-Coat non ha mai avuto dipendenti. Ancora, emerge dal formulario comunicato da Nextchem a Consob la sostanziale inerzia del progetto fino alla data di fallimento di Bio-On, e la mancata condivisione di qualsivoglia informazione tecnica da parte di Bio-On – e non vi è alcuna evidenza del contrario. Tra l'altro, risulta dalla perizia disposta dalla Curatela sul patrimonio brevettuale di Bio-on che la prima domanda di brevetto depositata da Bio-On in relazione alla Tecnologia Fertilizzanti risalgia al 14.2.2019, ovvero dopo la conclusione del contratto e dopo la chiusura del bilancio d'esercizio.¹⁹³

In conclusione, l'unitaria obbligazione di fare oggetto del contratto era destinata ad essere adempiuta nel corso nel tempo, attraverso la trasmissione a U-Coat delle Informazioni Riservate e del Know-how, e la conduzione di attività di ricerca da parte di Bio-On nei campi specificamente richiesti da U-Coat. La trasmissione di tali informazioni, con conseguente accessibilità da parte di U-Coat della Tecnologia Fertilizzanti, non risulta essere intervenuta entro il 31.12.2018, né in epoca successiva. Il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla Tecnologia Fertilizzanti non era pertanto rilevabile nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

¹⁹³ Perizia Barzanò&Zanardo, All. 66 alla Relazione ex art. 33, p.33, in relazione alla famiglia S.

6.2.4.2. LA NON RILEVABILITÀ ANCHE IPOTIZZANDO UNA AUTONOMA PERFORMANCE OBLIGATION

Le considerazioni di cui al paragrafo che precedono sono già dirimenti e risolutive. Risolta in senso negativo la domanda sulla possibilità di distinguere la licenza dalle altre obbligazioni dedotte nel contratto, risulta ultronea e assorbita ogni valutazione sull'eventuale trattamento contabile per il caso in cui la concessione dei diritti sulla licenza fosse da ritenersi una *performance obligation* distinta.

Anche ai fini della valutazione sull'idoneità decettiva dei bilanci, e sull'intensità del dolo in capo agli imputati, deve osservarsi tuttavia che, quando anche si concludesse erroneamente che la concessione dei diritti sulla licenza costituiva una autonoma *performance obligation*, comunque non si potrebbe in alcun modo concludere che il ricavo poteva essere rilevato, *at a point in time*, nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

6.2.4.2.1. ANCHE QUALIFICANDO IL CONTRATTO COME CESSIONE DI UN 'DIRITTO D'USO'

Anche a voler assumere – erroneamente - che il contratto con U-coat avesse ad oggetto la concessione ad AMT Labs del diritto di utilizzo sulla Tecnologia Fertilizzanti, la determinazione del momento, *il point in time*, in cui rilevare il ricavo, porta ad escludere che tale momento potesse dirsi antecedente alla chiusura dell'esercizio 2018, secondo i richiamati criteri di cui ai paragrafi B61, 38, 31-33 dell'IFRS 15.

Al momento della sottoscrizione del contratto, U-Coat non aveva "acquisito il controllo" della Tecnologia Fertilizzanti e non poteva "sostanzialmente trarne tutti i benefici rimanenti", perché non era in alcun modo entrata in possesso delle informazioni che sostanziano la Tecnologia Fertilizzanti, ovvero le Informazioni Riservate e il Know-how, né avrebbe potuto farlo senza la cooperazione di Bio-On, che tali informazioni doveva trasmettere. Pertanto, se pure si ritenesse che la rilevazione del corrispettivo dei diritti sulla licenza andava effettuata '*at a point in time*', il momento di rilevazione dei ricavi si sarebbe dovuto individuare nel futuro momento di acquisizione da parte di U-Coat delle Informazioni Riservate e del Know-how. Tale momento, alla chiusura del bilancio d'esercizio 2018, non si era ancora verificato. Non possedendo il patrimonio informativo in cui si risolveva la Tecnologia Fertilizzanti, U-Coat non avrebbe evidentemente potuto trarre alcun 'flusso finanziario' o beneficio rimanente dall'utilizzo di quella tecnologia per la produzione e commercializzazione di prodotti cui era destinata.

La conclusione circa la mancata acquisizione da parte di U-Coat del "controllo" sulla attività ceduta al momento della conclusione del contratto con Bio-On deriva ulteriormente dalla previsione contrattuale secondo cui U-Coat, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA (ovvero la materia prima, o il semilavorato, necessario a realizzare l'oggetto sociale) "*approvato da Bio-On o fornito da soggetti dalla medesima indicati*". All'art. 10 del contratto si prevedeva altresì che U-Coat avrebbe potuto

cedere i diritti di utilizzazione e sfruttamento derivanti dal contratto solo a terzi preventivamente approvati da Bio-On, e previa sottoscrizione di Bio-On e del terzo del contratto di sub-concessione allegato in bozza al contratto di licenza con U-Coat. Pertanto U-Coat, senza la collaborazione di Bio-On, non avrebbe potuto dar luogo alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia Fertilizzanti. Non disponeva infatti del PHA necessario alla produzione, che avrebbe potuto acquisire solo con la collaborazione di Bio-On. Peraltro, al momento della conclusione del contratto il PHA, la materia prima, era di fatto indisponibile, atteso che né Bio-On né alcun soggetto terzo ne aveva ancora avviato la produzione. In secondo luogo, Bio-On non avrebbe potuto autonomamente generare 'flussi finanziari' dalla cessione a terzi del diritto acquisito. Anche in tale prospettiva U-Coat necessitava infatti della collaborazione di Bio-On sotto un duplice profilo: l'approvazione da parte di Bio-On della cessione dei diritti al terzo, con sottoscrizione di un ulteriore contratto; la previa, concreta trasmissione da parte di Bio-On delle informazioni che il terzo avrebbe dovuto acquisire.

In conclusione, quando anche si ritenesse che la promessa dedotta in contratto aveva ad oggetto il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale della Tecnologia Fertilizzanti "nella forma in cui essa esiste(va)" al momento della conclusione del contratto, dovrebbe concludersi che il momento individuato, "il point in time", in cui U-Coat avrebbe acquisito il controllo della "attività" non si era ancora verificato alla chiusura dell'esercizio 2018. U-Coat non poteva trarre alcun beneficio dal diritto di utilizzo della Tecnologia Fertilizzanti senza la collaborazione di Bio-On, che manteneva il controllo del patrimonio informativo in cui la tecnologia si sostanzava, manteneva il controllo sulla materia prima necessaria per l'utilizzo della tecnologia, e avrebbe potuto vietare la cessione a terzi da parte di U-Coat dei diritti derivanti dal contratto.

6.2.4.2.2. LA NECESSITÀ DI RILEVARE 'NEL CORSO DEL TEMPO' IL DIRITTO D'ACCESSO

L'analisi degli accordi fra le parti induce in realtà a qualificare pacificamente come 'diritto d'accesso', e non come 'diritto d'uso', la posizione giuridica acquisita da U-Coat, alla luce dei paragrafi B58 e B59 dell'IRFS 15.

Nel caso in esame, il requisito di cui alla lettera a) del par. B58 è soddisfatto. Il contratto prescriveva infatti, e pertanto il cliente si attendeva ragionevolmente, che Bio-On ponesse in essere attività che avrebbero avuto un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui U-Coat acquisiva diritti, sotto almeno due profili: il futuro sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti; la futura produzione di PHA, che costituiva la materia prima per l'utilizzo della Tecnologia Tabacco.

Sotto il primo profilo, gli art. 4.2 e 4.3 del contratto come emendato il 28.12.2018 obbligavano Bio-On a condurre attività di ricerca per lo sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti nelle direzioni indicate da U-Coat, e di riportare a U-Coat i progressi ottenuti

ogni sei mesi. L'art. 6.9 prevedeva finanche la responsabilità di Bio-On nello sviluppo di prodotti che "risponde(essero) alle specifiche tecniche (i.e. garanzie di performance dei Prodotti) di volta in volta assunte sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico", oltre che per l'ottenimento delle 'necessarie autorizzazioni' rispetto ai prodotti che U-Coat avrebbe dovuto commercializzare. Ne emerge che lo sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti, con sviluppo dei relativi prodotti ed elaborazione di ulteriori informazioni riservate, rimaneva, per espressa previsione contrattuale, una attività che Bio-On avrebbe dovuto continuare a svolgere in favore della cessionaria e che avrebbe avuto un impatto significativo rispetto al contenuto della proprietà intellettuale che sostanzialmente era la Tecnologia Fertilizzanti.

Le difese hanno argomentato in dibattimento che il grado di sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti era sufficientemente avanzato da poter costituire oggetto di un contratto di licenza d'uso, nello stato in cui si trovava.

L'argomento è inconferente. Pur volendo accettare tale assunto – nonostante i contrastanti dati probatori emersi nel corso dell'istruttoria¹⁹⁴ – le difese impropriamente sovrappongono la astratta possibilità che venissero ceduti i diritti d'uso sulla Tecnologia Fertilizzanti nello stato in cui si trovava, e il concreto accordo negoziale cui era associato il corrispettivo di 6 milioni rilevato nei bilanci 2018. Nei contratti, il corrispettivo previsto non era la contropartita della cessione del diritto d'uso della Tecnologia Fertilizzanti nello stato in cui si trovava, ma dello sfruttamento nel tempo della Tecnologia Fertilizzanti che Bio-On si era obbligata a continuare a sviluppare, con previsione della futura comunicazione nel corso del contratto delle Informazioni Riservate e del Know-how che Bio-On avrebbe nel tempo elaborato, e trasmesso a U-Coat man mano che venivano elaborate.

In aggiunta, il criterio di cui alla lettera a) dell'art. B58 è indipendentemente soddisfatto in considerazione di un secondo dato emergente dalle previsioni contrattuali, ed in particolare dall'art. 6.4 del contratto, che prevedeva che AMT Labs, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA (ovvero la materia prima, o il semilavorato, necessario a realizzare l'oggetto sociale) *"approvato da Bio-On o fornito da soggetti dalla medesima indicati"*.

L'assetto contrattuale prevedeva dunque che Bio-On, titolare dei diritti sulla produzione di PHA, avrebbe posto in essere le attività necessarie ad assicurare al cessionario la possibilità di attingere alla materia prima, indicando i produttori da cui U-Coat avrebbe

¹⁹⁴ Con riferimento alle applicazioni della Tecnologia Fertilizzanti in una "Relazione sulle tecnologie di Bio-On S.p.a. alla data del 20 dicembre 2019" inviata il 27 aprile 2021 alla Curatela fallimentare di Bio-On da Simone Begotti, Mauro Comes Franchini e Luca Giamperi è indicato che talune applicazioni necessitavano di validazione su macchine industriali, mentre altre applicazioni erano ancora in fase di ricerca e sviluppo (All. 43 alla relazione del Curatore).

dovuto acquistare il PHA. La concreta disponibilità di PHA aveva per definizione un impatto significativo per la successiva produzione e commercializzazione dei prodotti della Tecnologia Fertilizzanti, costituendone la materia prima.

Vi era, simmetricamente, la ragionevole aspettativa di U-Coat a che Bio-On assicurasse nel corso della durata del contratto la disponibilità della materia prima. Tutti gli elementi sintomatici della ragionevolezza di tale aspettativa, come specificati al par. B59 sono soddisfatti nel caso di specie. In particolare, “le politiche aziendali pubblicate” da Bio-On, e “sue specifiche dichiarazioni” (con riguardo ai comunicati sull’imminente entrata in funzione dell’Impianto di Castel San Pietro per la produzione di PHA, e dell’imminente avvio di progetti per la costruzione di PHA in altre parti del mondo) fondavano la ragionevole aspettativa che Bio-On sarebbe stata in grado di fornire la materia prima ad AMT Labs, o di indicare utilmente altri fornitori. Tale aspettativa era peraltro alimentata dalla previsione contrattuale di cui alla lettera C delle premesse, secondo cui *“Bio-On sta costruendo un impianto industriale per la produzione di Bio-plastiche [d’ora in poi “Impianto”], produzione che avviene anche attraverso proprie licenziatarie delle Tecnologie PHA”, dove “Impianto’ significa l’impianto industriale per la produzione di bio plastiche che Bio-On sta costruendo in Castel San Pietro Terme”*. Ancora, risulta soddisfatto il criterio indicativo, enunciato al par. B59, atteso che, secondo l’assetto contrattuale, Bio-On e U-Coat avevano un interesse economico comune, ed in particolare le royalties basate sulle vendite previste all’art. 7 del contratto, di talché il cliente avrebbe potuto ragionevolmente attendersi che Bio-On avrebbe posto in essere l’attività consistente nella produzione di materia prima.

Sono soddisfatti del pari i criteri di cui alle lettere b) e c) del par. B.58. In primo luogo, infatti, la capacità di U-Coat di ottenere un beneficio dai diritti acquisiti sulla proprietà intellettuale dipendeva dalla futura disponibilità di PHA, che costituiva la materia prima per l’utilizzo della Tecnologia Tabacco. In secondo luogo, l’attività che Bio-On avrebbe dovuto svolgere per garantire l’approvvigionamento di materia prima da parte di U-Coat non determinava il contestuale trasferimento di un bene o servizio in favore di U-Coat.

In conclusione, i principi contabili internazionali applicabili al contratto imponevano in ogni caso di qualificare il diritto ceduto a U-Coat sulla Tecnologia Fertilizzanti come diritto d’accesso ai sensi del paragrafo B59. Ciò imponeva, ai sensi del par. B60, che Bio-On contabilizzasse la promessa di concedere la licenza come obbligazione di fare adempiuta **nel corso del tempo, man mano che la prestazione viene effettuata**, in funzione dei progressi verso l’adempimento completo dell’obbligazione. Nel caso di specie, al 31.12.2018 U-Coat non aveva ricevuto informazioni sui contenuti della tecnologia, né aveva avuto in alcun modo accesso alla materia prima il cui approvvigionamento dipendeva da Bio-On. Il ricavo di 6 milioni di euro concesso per la licenza non era dunque suscettibile di essere contabilizzato.

6.2.5. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO - BILANCIO D'ESERCIZIO

Analogamente a quanto già osservato in relazione ad AMT Labs, la rilevazione del ricavo associato al contratto U-Coat nel bilancio d'esercizio al 31.12.2018 contrasta con i principi di prudenza e competenza enunciati nel codice civile, anche come interpretati dai principi contabili nazionali OIC 15 e OIC 11.

Nel caso di specie, U-Coat non era in grado di trarre benefici dall'uso della proprietà intellettuale oggetto della licenza (in termini di fruizione di maggiori flussi reddituali e finanziari) al momento della chiusura dell'esercizio, atteso che: le informazioni in cui si sostanzia la Tecnologia Fertilizzanti non le erano state trasferite da Bio-On; Bio-On si era obbligata a sviluppare ulteriormente la Tecnologia Fertilizzanti; U-Coat non avrebbe potuto procedere alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia Fertilizzanti in difetto della materia prima che Bio-On, alla data di chiusura dell'esercizio, non era in grado di fornire; U-Coat non avrebbe potuto cedere i diritti derivanti dalla licenza senza il consenso di Bio-On.

Per altro verso, Bio-On manteneva i rischi derivanti dalle prestazioni di fare cui si era obbligata per consentire alla cessionaria di sfruttare la Tecnologia Fertilizzanti, ovvero la effettiva trasmissione delle informazioni in cui si sostanzia la proprietà intellettuale – trasmissione in difetto della quale U-Coat avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto; l'ulteriore sviluppo della tecnologia ed elaborazione del know-how necessario alla produzione, con messa appunto dei relativi prodotti; i rischi connessi all'approvvigionamento di PHA da parte di U-Coat, che dipendevano dalla costruzione dell'Impianto di Castel San Pietro Terme da parte di Bio-On.

In aggiunta, nel caso di specie, Bio-On tratteneva i collegati rischi derivanti dal mancato pagamento da parte di NextChem, socio di maggioranza di U-Coat, del prezzo del 50,1% delle azioni cedute da Bio-On. In caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive cui erano subordinati il terzo e quarto pagamento, infatti, Bio-On non avrebbe ricevuto il corrispettivo delle partecipazioni, iscritto quale credito in bilancio per 3,27 milioni di euro e rimasto insoluto alla data del fallimento. Il pagamento del 98% del corrispettivo delle quote era subordinato al verificarsi di una serie di condizioni confermatrici dell'efficacia della tecnologia (la registrazione di un brevetto) e della possibilità di sfruttarla economicamente (realizzazione di un impianto dimostrativo e subconcessione della tecnologia ad un terzo che ne realizzasse l'impianto di produzione), i cui rischi – tramite il patto di riservato dominio sottoscritto fra le parti, rimanevano a carico di Bio-On.

6.3. ELOXEL

6.3.1. LA COMPLESSIVA OPERAZIONE ECONOMICA

A fine 2017 è stata costituita la società Eloxel S.p.A. ("Eloxel"), con capitale sociale di 50.000 euro, interamente sottoscritto da Bio-On. L'oggetto sociale è *"lo sviluppo, la produzione, il commercio di materiali e/o manufatti idonei per l'elettronica organica e più precisamente gradi plastici a base di PHA modificati (dopati) con elementi in grado di consentire conduttività elettrica, termica o proprietà di schermatura elettromagnetica (...)"*. Amministratore Unico della società era Guido Cicognani, mentre i componenti del collegio sindacale erano Gianfranco Capodaglio (presidente), Vittorio Agostini e Giuseppe Magni. La società di revisione incaricata era E&Y.¹⁹⁵

Il 30 ottobre 2018, Bio-On tramite Marco Astorri e Eloxel tramite Guido Cicognani, hanno sottoscritto un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della Tecnologia Elettronica Organica ("Tecnologia EO"), e del relativo marchio, per un corrispettivo di 12 milioni di euro quale *entry fee*, più *royalties* nella consueta misura del 5% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e sfruttamento della Tecnologia, e nella misura del 2% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e sfruttamento del Marchio.¹⁹⁶ Lo stesso giorno le due parti hanno sottoscritto altresì: un contratto di servizi ingegneristici;¹⁹⁷ un contratto di servizi amministrativi e contabili;¹⁹⁸ condizioni generali di acquisto per ordini/contratti di sola fornitura di PHA/PHB.¹⁹⁹ Il contratto di servizi ingegneristici, a differenza di quello stipulato con AMT Labs e U-Coat, prevedeva all'art. 2 il diritto di Bio-On ad un compenso, *"su base rimborsabile, previo accordo scritto fra le parti"*.

Le clausole del contratto di cessione della licenza ad Eloxel sono pienamente sovrapponibili a quelle già esaminate in relazione ad AMT Labs. Senza necessità di ripercorrere l'articolato, si rimanda pertanto al contratto del 30.10.2018, in particolare quanto alla definizione di "Tecnologia EO", "Informazioni Riservate", "Know-how", e alle previsioni di cui all'art. 2, "Oggetto del contratto"; all'art. 3. "Tecnologia EO: Informazioni Riservate e Know-how"; e all'art. 4, "Comunicazione del Know-how. Collaborazione fra le parti".

Il 6 dicembre 2018 è stato deliberato l'aumento del capitale sociale inscindibile di Eloxel da 50 mila euro a euro 15 milioni di euro. Il 19 dicembre 2018 la delibera di aumento del

¹⁹⁵ Visura storica, All. 56 alla Relazione ex art. 33 L.F.

¹⁹⁶ All. 102 alla Relazione del Curatore; All. 100 Relazione Cattaneo.

¹⁹⁷ All. 103 alla Relazione Cattaneo.

¹⁹⁸ All. 104 alla Relazione Cattaneo.

¹⁹⁹ All. 105 alla Relazione Cattaneo.

capitale sociale è stata modificata, prevedendo che l'aumento di capitale fosse scindibile.²⁰⁰

Il 21 dicembre 2018 Bio-On e Felofin S.p.A. ("Felofin") - holding del gruppo Kartell, titolare del 2% delle azioni di Bio-On fin dal dicembre 2017 - hanno sottoscritto l'aumento di capitale di Eloxel, rispettivamente per 3.95 milioni di euro e 4 milioni di euro. Bio-On ha effettuato lo stesso giorno il versamento a titolo di aumento di capitale,²⁰¹ e Felofin entro la chiusura dell'esercizio.²⁰²

Bio-On e Felofin hanno sottoscritto contestualmente un Patto Parasociale con il quale è stata disciplinata la governance di Eloxel.²⁰³ Il patto parasociale prevedeva tra l'altro in favore di Felofin una "Opzione Call", in forza della quale Felofin avrebbe avuto il diritto di acquistare da Bio-On azioni fino ad un ulteriore 30% del capitale sociale, e una "Opzione Put", in forza della quale Felofin avrebbe avuto il diritto di vendere a Bio-On l'intera partecipazione sociale, con obbligo per Bio-On di riacquistarla. Si prevedeva che Felofin avrebbe potuto esercitare tanto l'opzione di acquisto quanto l'opzione di vendita delle azioni Eloxel a partire dal 2021. Felofin avrebbe potuto altresì esercitare l'opzione di vendita anche prima del 2021, al verificarsi di una delle condizioni indicate all'art. 3.3.2 del Patto Parasociale, fra cui: l'ipotesi in cui Bio-On si fosse resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza sulla Tecnologia EO, o il contratto fosse cessato per qualsiasi ragione (lett. a); Bio-On e Kartell non avessero stipulato entro il 30.6.2019 un accordo per disciplinare un investimento da parte di Kartell nei termini delineati nell'allegato Term Sheet (lett. e). Il Term Sheet allegato dava atto dell'interesse delle parti alla costituzione di una società dalle stesse partecipata, che avrebbe dovuto ricevere da Bio-On la licenza per l'utilizzo e lo sfruttamento della "Tecnologia Arredamenti" a partire dal PHA.

In tema di *governance*, il patto parasociale prevedeva che la società sarebbe stata amministrata da un C.d.A. di quattro membri (due dei quali designati da Felofin e i restanti due designati da Bio-On) e che il Presidente e il Vicepresidente non sarebbero stati designati dalla stessa parte. Le riunioni del C.d.A. si sarebbero regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere del C.d.A. sarebbero state validamente assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per alcune materie, per le quali era richiesto il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. In caso di stallo (c.d. *dead lock*), Felofin

²⁰⁰ All. 106 e 107 alla Relazione Cattaneo.

²⁰¹ All. 108 alla Relazione Cattaneo.

²⁰² Relazione Marchese-Casó, dove si osserva che nei bilanci al 31.12.2018 non sono iscritti crediti nei confronti di Felofin, dal che si desume che il corrispettivo dell'aumento di capitale sia stato versato.

²⁰³ All. 109 Relazione Cattaneo.

avrebbe identificato il prezzo di ciascuna azione, e Bio-On avrebbe potuto scegliere se acquistare le partecipazioni di Felofin, o vendere le proprie, a quel prezzo.

Sempre il 21 dicembre 2018 è stato stipulato un Addendum al contratto di concessione della licenza con cui tra l'altro, l'importo dell'*entry fee* è stato ridotto da 12 milioni a 6,5 milioni di euro. Nell'Addendum è stato tra l'altro modificato il contratto di licenza del 30.10.2018 con le seguenti previsioni (grassetto aggiunto):

<p>2.1 Oggetto del presente contratto è la concessione, da parte di Bio-On a Eloxel che contestualmente accetta, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento, tutti compresi e nessuno escluso, della Tecnologia EO (comprensiva delle Informazioni Riservate e del Know-how) elaborata e studiata da Bio-On e di titolarità esclusiva della stessa, nel Field of use, a fronte del corrispettivo concordato tra le Parti ed alle condizioni di cui al presente contratto.</p>	<p>2.1 Oggetto del presente contratto è la concessione, da parte di Bio-On a Eloxel che contestualmente accetta, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento, tutti compresi e nessuno escluso, della Tecnologia EO (comprensiva delle Informazioni Riservate, dei brevetti e del Know-how) elaborata e studiata da Bio-On e di titolarità esclusiva della stessa, nel Field of use, a fronte del corrispettivo concordato tra le Parti ed alle condizioni di cui al presente Contratto. Ogni attività di ricerca e sviluppo sulla Tecnologia EO è e verrà condotta da Bio-On a proprie spese.</p>
<p>3.1 Le Parti danno atto che, entro il 31 dicembre 2018, verrà sottoscritto un contratto di servizi volto a disciplinare l'erogazione di servizi di assistenza nonché lo sviluppo della Tecnologia EO, da parte di Bio-On a Eloxel, attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate.</p>	<p>3.1. Le Parti danno atto che, entro il 31 dicembre 2018, verrà sottoscritto un contratto di servizi volto a disciplinare l'erogazione di servizi di assistenza nonché relativi alla industrializzazione della Tecnologia EO, da parte di Bio-On a Eloxel, attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate.</p>
<p>4.1. Fermo restando il contratto di servizi di cui al precedente par. 3.2, Bio-On comunicherà a Eloxel le Informazioni Riservate trasmettendo alla stessa, nel corso dello svolgimento del presente contratto, tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa e attinente alla Tecnologia EO ed in proprio possesso ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti: • scheda tecnica: caratterizzazione e composizione della sostanza; • processo produttivo; • ulteriori informazioni, su qualunque supporto siano disponibili, necessarie o utili all'intelligenza, utilizzazione, sfruttamento e realizzazione del Know-how, della Tecnologia EO.</p>	<p>4.1 Fermo restando il contratto di servizi di cui al precedente par. 3.2, Bio-On comunicherà a Eloxel le Informazioni Riservate trasmettendo alla stessa, nel corso dello svolgimento del presente contratto, tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa ed attinente alla Tecnologia EO ed in proprio possesso ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti: • scheda tecnica: caratterizzazione e composizione della sostanza; • processo produttivo; • ulteriori informazioni, su qualunque supporto siano disponibili, necessarie o utili all'intelligenza, utilizzazione, sfruttamento e realizzazione del Know-how, della Tecnologia EO. Resta in ogni caso inteso che il Know how esistente al momento della sottoscrizione del presente</p>

	contratto dovrà essere consegnato da Bio-On a Eloxel entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
--	---

6.3.2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il 24.12.2018 Bio-On ha emesso la fattura relativa alla cessione dei diritti sulla Tecnologia EO per 6,5 milioni di euro, e il 27 dicembre 2018 ha incassato il relativo corrispettivo.

Nel bilancio consolidato Felofin al 31.12.2018 si legge “Negli ultimi giorni dell’esercizio si è sottoscritto e versato l’aumento di capitale sociale della società Eloxel S.p.A., avente quale oggetto sociale lo sviluppo, la produzione, il commercio di materiali e/o manufatti idonei per l’elettronica organica. **La società, costituita in data 11/12/2017, alla data del 31/12/2018 non aveva ancora iniziato la propria attività. (...)**”

Nel bilancio Eloxel al 31.12.2019,²⁰⁴ la società procede alla integrale svalutazione della immobilizzazione immateriale derivante dal contratto di licenza per i diritti sulla Tecnologia EO. Si rappresenta in bilancio che la svalutazione è dovuta tra l’altro:

- all’intervenuta sentenza di fallimento di Bio-On, in ragione della quale *“sembra sussistere per il Socio Bio-On l’impossibilità di continuare a svolgere tutte le attività necessarie, con i relativi costi associati, per completare le attività di sviluppo della Tecnologia Elettronica Organica in licenza e qualunque altra attività idonea a rendere commercializzabile tale tecnologia, rendendone di fatto impossibile lo sfruttamento da parte di Eloxel”*;
- la mancanza di progressi rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2018 dell’attività propedeutica alla commercializzazione della licenza o al suo utilizzo diretto.

I testi Claudio Coppetti e Dario Carlo Fumagalli, rispettivamente amministratore delegato di Felofin e Direttore Generale di Kartell al tempo dei fatti, hanno confermato in dibattimento che al 31.12.2018 Eloxel non poteva ancora sfruttare economicamente la licenza sulla Tecnologia EO, *“in quanto erano necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo, come si è già detto, erano in corso da parte di Bio On presso lo stabilimento di Castel San Pietro all’interno della Business Unit CNS”*, come già comunicato da Felofin a Consob con il questionario del 21.3.2021.²⁰⁵

Fumagalli, che aveva anche ricoperto le funzioni di consigliere nel C.d.A. di Eloxel, ha precisato altresì che non vi era uno specifico interesse industriale di Felofin e Kartell nella elettronica organica, e che Felofin aveva preso parte alla operazione Eloxel sulla base dei pregressi rapporti con Bio-On. Felofin aveva infatti acquistato nel 2017 una quota del

²⁰⁴ Produzioni Consob, udienza del 30.9.2014, p. 381.

²⁰⁵ Trascrizioni del 13.5.2024, pp. 15-16; Trascrizioni del 1.7.2024, pp. 52-54.

capitale sociale di Bio-On e, a partire dal 2018, vi era stata una collaborazione fra Kartell e Bio-On rispetto all'utilizzo di bioplastiche per la produzione di oggetti di arredamento, nell'ambito dell'oggetto sociale proprio di Kartell. La costituzione di una NewCo fra Bio-On e Kartell per il diverso progetto dell'utilizzo di bioplastiche per oggetti d'arredamento non si era tuttavia concretizzata prima degli eventi del luglio 2019. Fumagalli ha specificato che Eloxel era *“una società nata per vendere sub-licenze della licenza che comprava da Bio-On”*.²⁰⁶

6.3.3. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO - BILANCIO CONSOLIDATO

Bio-On ha rilevato ricavi per 6.5 milioni di euro derivanti dai contratti di concessione ad Eloxel dei diritti sulla Tecnologia EO per l'intero ammontare.

Il ricavo di 6,1 milioni relativo al contratto di licenza sottoscritto fra Bio-On e Eloxel, come emendato il 28.12.2018, non era in alcun modo rilevabile nei bilanci al 2018. Le ragioni di tale conclusione sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle già illustrate in relazione alle vicende AMT Labs e U-Coat, di seguito sinteticamente richiamate. A ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni di seguito evidenziate, incardinate sulle peculiarità contrattuali derivanti dall'Amendment approvato il 21.12.2018.

6.3.3.1. LA NATURA UNITARIA DELLE OBBLIGAZIONI, DA ADEMPIERSI NEL TEMPO

Sotto il profilo **dell'identificazione della natura distinta dell'obbligazione associata al corrispettivo**, nel caso di specie l'articolato del contratto impedisce di ritenere che promessa di far utilizzare alla licenziataria la 'Tecnologia EO' possa essere distinta dalle ulteriori promesse contenute nel contratto, e segnatamente la prestazione dei servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2 e 4.1 del contratto. Sulla base della definizione fornita nel contratto stesso, infatti, la "Tecnologia EO" è costituita dalle "Informazioni Riservate", dai brevetti e dal "Know-how". Secondo quanto previsto agli artt. 2.5 e 3.1 del contratto, lo strumento contrattualmente previsto per la trasmissione delle informazioni in cui si sostanzia la Tecnologia Fertilizzanti da Bio-On ad AMT Labs sono i servizi che Bio-On si impegna a prestare in esecuzione del collegato contratto di servizi previsto al punto 3.2. del contratto.

L'evidente inscindibilità della cessione dei diritti sulla Tecnologia EO di servizi di trasferimento di informazioni e conoscenze promessi nel contratto è confermata alla luce dei criteri dettagliati al par. 29 dell'IFRS 15, secondo cui due o più promesse di trasferire beni o servizi non possono essere distinte, tra l'altro, quando *“i beni o servizi sono fortemente interdipendenti o interconnessi”*. Come già in relazione ad AMT Labs e U-Coat, Bio-On non sarebbe stata in grado di garantire ad Eloxel l'utilizzazione e lo sfruttamento della

²⁰⁶ Trascrizioni dell'1.7.2024, p. 45.

Tecnologia EO se non attraverso la prestazione dei servizi concordati. Nel caso di specie, nonostante la prestazione dei servizi ingegneristici a carico di Bio-On fosse stata inizialmente prevista a titolo oneroso nel contratto del 30.10.2018, le modifiche al contratto di licenza del 21.12.2018 (sottoscritte al momento dell'ingresso di Felofin nella compagine sociale), evidenziano l'intendimento delle parti a che quei servizi di assistenza ingegneristica avessero specificamente ad oggetto l'*industrializzazione* dei prodotti fondati sulla Tecnologia EO (art. 3.1) ed esplicitano che tutte le attività di ricerca e sviluppo, ed i relativi costi, sono a carico di Bio-On. Il teste Fumagalli ha confermato in dibattimento che questa fosse la sostanza dell'accordo, atteso che *"la tecnologia era una tecnologia tuttora in fase di sviluppo, lo sviluppo della tecnologia era oggetto di un contratto di servizi tra la Eloxel e BIO ON, quindi lo sviluppo della tecnologia sarebbe avvenuto nei laboratori di BIO ON, in un laboratorio che ricordo di aver visto presso lo stabilimento di Castel San Pietro, dove venivano effettuate prove su questa tecnologia"*.²⁰⁷

Già alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la possibilità di contabilizzare separatamente in bilancio il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla licenza, atteso che i criteri previsti al par. 27 dell'IFRS 15 sono cumulativi e che il criterio di cui alla lettera b) non è soddisfatto.

In ogni caso, non è del pari soddisfatto il criterio di cui alla lettera a) del par. 29 dell'IFRS 15, dovendosi escludersi nel caso di specie che *"il cliente [potesse] usufruire del bene o servizio o preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente"*. Sulla base delle previsioni contrattuali sopra richiamate, infatti, Eloxel avrebbe acquisito le Informazioni Riservate e il Know-how in cui si sostanziava la Tecnologia EO (che si componeva di brevetti, Informazioni Riservate e Know How) solo attraverso i servizi di trasmissione delle informazioni rilevanti cui Bio-On si era obbligata. La concessione della licenza non era dunque scindibile dai servizi dedotti in contratto, e Eloxel non poteva usufruire della licenza *"presa singolarmente"*. Né evidentemente Eloxel avrebbe potuto reperire *aliunde* i servizi informativi attraverso cui avrebbe dovuto acquisire la disponibilità delle Informazioni Riservate e del Know-how che componevano la Tecnologia EO, atteso che tali informazioni, secondo quanto dichiarato in contratto, erano in possesso esclusivo di Bio-On. Il dato è confermato dalle sorti della posta corrispondente alla licenza sulla Tecnologia EO nei bilanci Eloxel – inizialmente iscritta al prezzo di costo, e azzerata al momento del fallimento Bio-On, dopo aver dato atto nel bilancio d'esercizio al 31.12.2019 che nessuna attività era stata svolta successivamente al 31.12.2018, e che *"sembra sussistere per il Socio Bio-On l'impossibilità di continuare a svolgere tutte le attività necessarie, con i relativi costi associati, per completare le attività di sviluppo della Tecnologia Elettronica Organica in licenza e qualunque altra attività idonea a rendere"*

²⁰⁷ Trascrizioni dell'1.7.2024, pp. 49-50.

commercializzabile tale tecnologia, rendendone di fatto impossibile lo sfruttamento da parte di Eloxel”.

Come rilevato con maggiore livello di dettaglio in relazione agli altri contratti gi esaminati, ai sensi del par. B55 dell’IFRS 15, l’insieme unitario delle prestazioni promesse devono essere adempiute, nel caso di specie, nel corso del tempo, e nel corso del tempo dovevano essere rilevate in bilancio.

Nel caso di specie, le previsioni del contratto di licenza e del correlato contratto di servizi esplicitano che i servizi attraverso cui le informazioni costituenti la Tecnologia EO sarebbero state trasferite a Eloxel dovevano essere adempiute nel corso del tempo. Rilevano in particolare le previsioni di cui agli art. 3.1. e 4.1, secondo cui Bio-On avrebbe trasmesso tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa ed attinente alla Tecnologia EO ed in proprio possesso nel corso del contratto. Tale conclusione non è smentita dalla previsione contrattuale, specifica del contratto di licenza Eloxel come emendato il 21.12.2018, secondo cui restava inteso che Bio-On avrebbe trasferito il Know-how esistente entro il 31.12.2018. In primo luogo, infatti, non vi è evidenza che il “know-how” esistente fosse stato trasferito ad Eloxel attraverso qualsivoglia supporto al 31.12.2018, suggerendo invero il contrario la testimonianza del teste Fumagalli, componente del C.d.A di Eloxel. In secondo luogo, Eloxel era rimasta nel tempo priva di dipendenti che quelle informazioni e Know-how avrebbero potuto acquisire. In secondo luogo, per espressa previsione contrattuale, Bio-On si era obbligata alla ricerca, sviluppo e industrializzazione della Tecnologia, quale obbligazione da eseguirsi nel tempo, nel corso della durata del contratto. Infine, emerge dal formulario comunicato da Eloxel a Consob la sostanziale inerzia del progetto fino alla data di fallimento di Bio-On, come confermato dalle testimonianze dei testi Coppetti e Fumagalli.

Né evidentemente Eloxel avrebbe potuto reperire *aliunde* i servizi informativi attraverso cui avrebbe dovuto acquisire e sfruttare la Tecnologia EO, atteso che tali informazioni, secondo quanto dichiarato in contratto, erano in possesso esclusivo di Bio-On. Il dato è confermato dalle sorti della posta corrispondente alla licenza sulla Tecnologia EO nei bilanci Eloxel – inizialmente iscritta al prezzo di costo, e azzerata al momento del fallimento Bio-On, dopo aver dato atto che nessuna attività era stata svolta successivamente al 31.12.2018, e che *“sembra sussistere per il Socio Bio-On l’impossibilità di continuare a svolgere tutte le attività necessarie, con i relativi costi associati, per completare le attività di sviluppo della Tecnologia Elettronica Organica in licenza e qualunque altra attività idonea a rendere commercializzabile tale tecnologia, rendendone di fatto impossibile lo sfruttamento da parte di Eloxel”.*

6.3.3.2. LA NON RILEVABILITÀ ANCHE IPOTIZZANDO UNA AUTONOMA PERFORMANCE OBLIGATION

Le considerazioni di cui al paragrafo che precedono sono già dirimenti e risolutive per concludere che sia stato falsamente rilevato nel bilancio al 31.12.2018 il ricavo corrispondente al corrispettivo di 6 milioni di euro previsto in relazione alla licenza concessa ad Eloxel, in ragione dei criteri di rilevazione dei ricavi prescritti dall'IFRS 15.

Anche qualora si concludesse erroneamente che la concessione dei diritti sulla licenza costituiva una autonoma *performance obligation*, comunque non si potrebbe in alcun modo concludere che il ricavo poteva essere rilevato, *at a point in time*, nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

6.3.3.2.1. ANCHE QUALIFICANDO IL CONTRATTO COME CESSIONE DI UN 'DIRITTO D'USO'

Anche a voler assumere – erroneamente - che il contratto con Eloxel avesse ad oggetto la concessione ad Eloxel del *diritto di uso*, e non del diritto d'accesso, sulla Tecnologia EO, la determinazione del momento, il *point in time*, in cui rilevare il ricavo, porta ad escludere che tale momento potesse dirsi antecedente alla chiusura dell'esercizio 2018, secondo i richiamati criteri di cui ai paragrafi B61, 38, 31-33 dell'IFRS 15.

Nel caso che ci occupa, per quanto sopra rilevato, deve escludersi che, al momento della sottoscrizione del contratto, Eloxel avesse "acquisito il controllo" della Tecnologia EO e potesse "sostanzialmente trarre tutti i benefici rimanenti". Al momento della sottoscrizione del contratto, e comunque entro il 31.12.2018, Eloxel non era in alcun modo entrata in possesso delle informazioni che sostanziano la Tecnologia EO, ovvero le Informazioni Riservate e il Know-how, né avrebbe potuto farlo senza la cooperazione di Bio-On, che tali informazioni doveva trasmettere.

Pertanto, se pure si ritenesse che la rilevazione del corrispettivo dei diritti sulla licenza andava effettuata '*at a point in time*', il momento di rilevazione dei ricavi si dovrebbe individuare nel futuro momento di acquisizione da parte di Eloxel delle Informazioni Riservate e del Know-how. Tale momento, alla chiusura del bilancio d'esercizio 2018, non si era ancora verificato. Non possedendo il patrimonio informativo in cui si risolveva la Tecnologia EO, Eloxel non avrebbe evidentemente potuto trarre alcun 'flusso finanziario' o beneficio rimanente dall'utilizzo di quella tecnologia per la produzione e commercializzazione di prodotti cui era destinata. Il dato è confermato dalla svalutazione del valore delle immobilizzazioni materiali di Eloxel al momento dell'intervenuta impossibilità di Bio-On di prestare i servizi promessi.

In secondo luogo, anche in questo caso l'art. 6.4 del contratto del 30.10.2018 prevedeva che Eloxel, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA "*approvato da Bio-On o fornito da soggetti dalla medesima indicati*". All'art. 10 del contratto si prevedeva altresì che Eloxel avrebbe potuto cedere i diritti di utilizzazione e sfruttamento derivanti

dal contratto solo a terzi preventivamente approvati da Bio-On, e previa sottoscrizione di Bio-On e del terzo del contratto di sub-concessione allegato in bozza al contratto di licenza.

Pertanto, Eloxel, senza la collaborazione di Bio-On, non avrebbe potuto dar luogo alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia EO. Non disponeva infatti del PHA necessario alla produzione, che avrebbe potuto acquisire solo con la collaborazione di Bio-On. Al momento della conclusione del contratto il PHA, la materia prima, era di fatto indisponibile, atteso che né Bio-On né alcun soggetto terzo ne aveva ancora avviato la produzione.

In secondo luogo, Eloxel non avrebbe potuto autonomamente generare ‘flussi finanziari’ dalla cessione a terzi del diritto acquisito. Anche in tale prospettiva Eloxel necessitava della collaborazione di Bio-On sotto un duplice profilo: l’approvazione da parte di Bio-On della cessione dei diritti al terzo, con sottoscrizione di un ulteriore contratto; la previa, concreta trasmissione da parte di Bio-On delle informazioni che il terzo avrebbe dovuto acquisire.

In conclusione, quando anche si ritenesse che la promessa dedotta in contratto aveva ad oggetto il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale della Tecnologia Fertilizzanti “nella forma in cui essa esiste(va)” al momento della conclusione del contratto, dovrebbe concludersi che il momento individuato, “il point in time”, in cui Eloxel avrebbe acquisito il controllo della “attività” non si era ancora verificato alla chiusura dell’esercizio 2018.

6.3.3.2.2. LA NECESSITÀ DI RILEVARE ‘NEL CORSO DEL TEMPO’ IL DIRITTO D’ACCESSO CEDUTO

L’analisi degli accordi fra le parti induce in realtà a qualificare come ‘diritto d’accesso’, e non come ‘diritto d’uso’, la posizione giuridica acquisita da Eloxel, alla luce dei paragrafi B58 e B59 dell’IRFS 15.

Il requisito di cui alla lettera a) del par. B58 è soddisfatto. Il contratto prescriveva infatti, e pertanto il cliente si attendeva ragionevolmente, che Bio-On ponesse in essere attività che avrebbero avuto un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui Eloxel acquisiva diritti, sotto almeno due profili: il futuro sviluppo e industrializzazione della Tecnologia EO; la futura produzione di PHA, che costituiva la materia prima per l’utilizzo della Tecnologia EO.

Sotto il primo profilo, l’art. 4.2 del contratto come emendato il 21.12.2018 obbligava Bio-On a condurre attività di ricerca per lo sviluppo e industrializzazione della Tecnologia EO a sue spese. Tale attività avrebbe avuto un impatto significativo rispetto al contenuto della proprietà intellettuale che sostanzialmente costituiva la Tecnologia EO – come comprovato dal fatto che, venuto meno il servizio, era venuta meno la possibilità di trarre qualsiasi beneficio

dai diritti sulla licenza, come attestato dal C.d.A. di Eloxel al momento dell'approvazione del bilancio 2018.

Le difese hanno argomentato in dibattimento che il grado di sviluppo della Tecnologia EO era sufficientemente avanzato da poter costituire oggetto di un contratto di licenza d'uso, nello stato in cui si trovava.

L'argomento è inconferente. Pur volendo accettare tale assunto – nonostante i contrastanti dati probatori emersi nel corso dell'istruttoria²⁰⁸ – le difese impropriamente sovrappongono la astratta possibilità che venissero ceduti i diritti d'uso sulla Tecnologia EO nello stato in cui si trovava, e il concreto accordo negoziale cui era associato il corrispettivo di 6,5 milioni rilevato nei bilanci 2018. Nei contratti, il corrispettivo previsto non era la contropartita della cessione del diritto d'uso della Tecnologia EO nello stato in cui si trovava, ma dello sfruttamento nel tempo della Tecnologia EO che Bio-On si era obbligata a continuare a sviluppare, con previsione della futura comunicazione nel corso del contratto delle Informazioni Riservate e del Know-how che Bio-On avrebbe nel tempo elaborato, e trasmesso a Eloxel man mano che venivano elaborate.

In aggiunta, il criterio di cui alla lettera a) del par. B58 è indipendentemente soddisfatto in considerazione dell'art. 6.4 del contratto, che prevedeva che Eloxel, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA (ovvero la materia prima, o il semilavorato, necessario a realizzare l'oggetto sociale) *“approvato da Bio-On o fornito da soggetti dalla medesima indicati”*.

Vi era, simmetricamente, la ragionevole aspettativa di Eloxel che Bio-On assicurasse nel corso della durata del contratto la disponibilità della materia prima. Tutti gli elementi sintomatici della ragionevolezza di tale aspettativa, come specificati al par. B59 sono soddisfatti nel caso di specie. In particolare, *“le politiche aziendali pubblicate”* da Bio-On, e *“sue specifiche dichiarazioni”* (con riguardo ai comunicati sull'imminente entrata in funzione dell'Impianto di Castel San Pietro per la produzione di PHA, e dell'imminente avvio di progetti per la costruzione di PHA in altre parti del mondo) fondavano la ragionevole aspettativa che Bio-On sarebbe stata in grado di fornire la materia prima ad Eloxel, o di indicare utilmente altri fornitori. Ancora, risulta soddisfatto il criterio indicativo, enunciato al par. B59, atteso che, secondo l'assetto contrattuale, Bio-On e U-Coat avevano un interesse economico comune, ed in particolare le *royalties* basate sulle vendite previste all'art. 7 del contratto, di talché il cliente avrebbe potuto ragionevolmente

²⁰⁸ Con riferimento alle applicazioni della Tecnologia EO in una *“Relazione sulle tecnologie di Bio-On S.p.a. alla data del 20 dicembre 2019”* inviata il 27 aprile 2021 alla Curatela fallimentare di Bio-On da Simone Begotti, Mauro Comes Franchini e Luca Giamperi è indicato che si trattava di tecnologie allo stadio degli studi di laboratorio, e di produzione di limitati prototipi (All. 43 alla relazione del Curatore).

attendarsi che Bio-On avrebbe posto in essere l'attività consistente nella produzione di materia prima.

Sono soddisfatti del pari i criteri di cui alle lettere b) e c) del par. B.58. In primo luogo, infatti, la capacità di Eloxel di ottenere un beneficio dai diritti acquisiti sulla proprietà intellettuale dipendeva dalla futura disponibilità di PHA, che costituiva la materia prima per l'utilizzo della Tecnologia EO. In secondo luogo, l'attività che Bio-On avrebbe dovuto svolgere per garantire l'approvvigionamento di materia prima da parte di Eloxel non determinava il contestuale trasferimento di un bene o servizio in favore di Eloxel.

In conclusione, i principi contabili internazionali applicabili imponevano in ogni caso di qualificare il diritto ceduto a Eloxel sulla Tecnologia EO come diritto d'accesso ai sensi del paragrafo B59. Ciò imponeva, ai sensi del par. B60, che Bio-On contabilizzasse la promessa di concedere la licenza come obbligazione di fare adempiuta **nel corso del tempo, man mano che la prestazione viene effettuata**, in funzione dei progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione. Nel caso di specie, al 31.12.2018 Eloxel non aveva ricevuto informazioni sui contenuti della tecnologia, né aveva avuto in alcun modo accesso alla materia prima il cui approvvigionamento dipendeva da Bio-On. Il ricavo di 6,5 milioni di euro concesso per la licenza non era dunque suscettibile di essere contabilizzato.

6.3.4. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO - BILANCIO D'ESERCIZIO

Analogamente a quanto già osservato in relazione ad AMT Labs, la rilevazione del ricavo associato al contratto U-Coat nel bilancio d'esercizio al 31.12.2018 contrasta con i principi di prudenza e competenza enunciati nel codice civile, anche come interpretati dai principi contabili nazionali OIC 15 e OIC 11.

Nel caso di specie, Eloxel non era in grado di trarre benefici dall'uso della proprietà intellettuale oggetto della licenza (in termini di fruizione di maggiori flussi reddituali e finanziari) al momento della chiusura dell'esercizio, atteso che: le informazioni in cui si sostanzia la Tecnologia EO non le erano state trasferite da Bio-On; Bio-On si era obbligata a sviluppare ulteriormente la Tecnologia EO; Eloxel non avrebbe potuto procedere alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia EO in difetto della materia prima che Bio-On, alla data di chiusura dell'esercizio, non era in grado di fornire; Eloxel non avrebbe potuto cedere i diritti derivanti dalla licenza senza il consenso di Bio-On.

Per altro verso, Bio-On manteneva i rischi derivanti dalle prestazioni di fare cui si era obbligata per consentire alla cessionaria di sfruttare la Tecnologia EO, ovvero: la effettiva trasmissione delle informazioni in cui si sostanzia la proprietà intellettuale – trasmissione in difetto della quale Eloxel avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto; l'ulteriore sviluppo della tecnologia ed elaborazione del know-how necessario alla produzione, con messa appunto dei relativi prodotti, e relativa industrializzazione; i

rischi connessi all'approvvigionamento di PHA da parte di Eloxel, che dipendevano dalla costruzione dell'Impianto di Castel San Pietro Terme da parte di Bio-On.

In aggiunta, nel caso di specie, Bio-On tratteneva i collegati rischi derivanti dalla opzione di vendita ("Opzione Put") concessa a Felofin in forza del Patto Parasociale firmato il 21.12.2018, atteso che Felofin avrebbe potuto in qualsiasi momento esercitare il diritto di vendere le quote sociali, con obbligo per Bio-On di pagarne il prezzo contrattualmente stabilito, in caso di inadempimento da parte di Bio-On degli obblighi assunti con il contratto di licenza, o in funzione degli esiti della separata trattativa in corso fra Bio-On e Kartell – e dunque di una condizione rimessa alla volontà di entrambe le parti.

6.4. ZEROPACK

Il 17 novembre 2017 è stata costituita la società OOO S.p.A., con un capitale sociale di 50.000 euro, interamente sottoscritto da Bio-On. L'oggetto sociale era "*sviluppo, produzione e commercio di pet food e mangimi per animali da compagnia*". Amministratore Unico della società era Guido Cicognani, mentre i componenti del collegio sindacale erano Gianfranco Capodaglio (presidente), Vittorio Agostini e Giuseppe Magni. La società di revisione incaricata era E&Y.

Il 6 dicembre 2018 è stata effettuata la variazione della denominazione sociale da OOO S.p.A. a Zeropack S.p.A. ("Zeropack") ed è stato deliberato un aumento di capitale sociale da 50 mila euro a euro 15 milioni di euro. L'oggetto sociale è stato modificato in "*sviluppo, produzione, commercio di ingredienti, materiali, composti e/o manufatti per packaging e imballi a base di PHA biodegradabile con specifico riferimento al settore ortofrutta e per alimenti non trasformati né pastorizzati*".

Il 20 dicembre 2018 è stata costituita la società RK Zero s.r.l. ("RK Zero"), partecipata al 100% dalla società RK Holding s.r.l. (del 'Gruppo Rivoira'), con capitale sociale di 10.000 euro.

Il 27 dicembre 2018 RK Zero s.r.l. ha acquisito una quota pari al 50% del capitale di Zeropack. È stata, inoltre, revocata la proposta di aumento di capitale sociale assunta in data 6 dicembre 2018 ed è stato deliberato un aumento di capitale sociale da 50 mila euro a euro 13 milioni di euro.²⁰⁹

Lo stesso giorno, Bio-On tramite Marco Astorri e Zeropack tramite Guido Cicognani, hanno sottoscritto un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della Tecnologia Packaging Fresco, e del relativo marchio, per un corrispettivo di 10 milioni di euro quale *entry fee*, più *royalties* nella misura del 3,5% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e sfruttamento della tecnologia, e nella misura dell'1,5% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e sfruttamento del marchio.²¹⁰ Il pagamento della *entry fee* era previsto in tre rate: 400.000 al momento della sottoscrizione del contratto; 600.000 euro entro il 31 gennaio 2019; 9 milioni di euro entro il 31 marzo 2019.

Lo stesso giorno le parti hanno sottoscritto altresì: un contratto di servizi ingegneristici;²¹¹ un contratto di servizi amministrativi e contabili;²¹² condizioni generali di acquisto per ordini/contratti di sola fornitura di PHA/PHB.²¹³ Il contratto di servizi ingegneristici, a differenza di quello stipulato con AMT Labs e U-Coat, e analogamente a quello stipulato

²⁰⁹ All. 41 alla Relazione ex art. 33 L.F.; All. 139 alla Relazione Cattaneo.

²¹⁰ All. 102 alla Relazione ex art. 33 L.F.; All. 100 Relazione Cattaneo.

²¹¹ All. 141 alla Relazione Cattaneo.

²¹² All. 142 alla Relazione Cattaneo.

²¹³ All. 143 alla Relazione Cattaneo.

con Eloxel, prevedeva all'art. 2 il diritto di Bio-On ad un compenso, *“su base rimborsabile, previo accordo scritto fra le parti”*.

Le clausole del contratto di cessione della licenza a Zeropack sono sovrapponibili a quelle già esaminate in relazione ad AMT Labs, con le precisazioni di seguito riportate. Senza necessità di ripercorrere l'articolato, si rimanda pertanto al contratto del 28.12.2018, in particolare quanto alla definizione di *“Tecnologia Packaging Fresco”*, *“Informazioni Riservate”*, *“Know-how”*, e alle previsioni di cui all'art. 2, *“Oggetto del contratto”*; all'art. 3. *“Tecnologia Packaging Fresco: Informazioni Riservate e Know-how”*; e all'art. 4, *“Comunicazione del Know-how. Collaborazione fra le parti”*.

A differenza dei contratti già esaminati, nel rapporto negoziale con Zeropack Bio-On si obbligava, secondo quanto previsto all'art. 3.4 del contratto del 27.12.2018:

- a depositare domanda di registrazione del marchio *“Zeropack”* nell'ambito dell'Unione Europea e dei paesi extra-europei;
- *“a depositare domanda di registrazione per i seguenti brevetti:*
 - o aumento vita scaffale prodotto con materiale biodegradabile a base PHA;
 - o accoppiato a base bio polimeri PHA con inchiostro naturale
 - o accoppiato a base bio polimeri PHA con carta/cartone (extrusion coating)”

L'allegato A al contratto, in cui si delineava il contenuto del know-how che Bio-On si era impegnata a comunicare a Zeropack, includeva una sezione sulle caratteristiche del PHA in generale, e una sezione sulla Tecnologia del Packaging Fresco, in cui si rappresentava che per 36 mesi Bio-On aveva studiato il miglior composto comprensivo di PHA, si evidenzia che *“le nuove ricette di composizione dei polimeri saranno studiate e sviluppate dagli ingegneri Bio-On”*, e si descrivevano i risultati dei test compiuti presso l'impianto di Bentivoglio (in relazione alle tra fasi della *‘estrusione’*, della *‘caratterizzazione’* e della *‘filmatura’*), dando atto dei buoni risultati ottenuti in termini di proprietà delle pellicole per uso alimentare ottenute (*“questi test hanno fornito indicazioni rapide e rappresentative sul prodotto utili per rivedere la fase di compounding ed ottimizzarlo”*).

Il 27.12.2018, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di licenza, Bio-On e RK Zero hanno sottoscritto un Patto Parasociale con il quale è stata disciplinata la governance di Zeropack.²¹⁴ Il patto parasociale prevedeva tra l'altro in favore di RK Zero una opzione di vendita, in forza della quale RK Zero avrebbe avuto il diritto di vendere a Bio-On l'intera partecipazione sociale in qualsiasi momento, con obbligo per Bio-On di riacquistarla.

²¹⁴ All 109 Relazione Cattaneo.

In tema di *governance*, il patto parasociale prevedeva che Zeropack sarebbe stata amministrata da un C.d.A. di sei membri (tre dei quali designati da RK Zero e i restanti tre designati da Bio-On) e che il Presidente e il Vicepresidente non sarebbero potuti essere designati dalla stessa parte. Le riunioni del C.d.A. sarebbero state regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere del C.d.A. sarebbero state validamente assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per alcune materie, per le quali era richiesto il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Era previsto un meccanismo di risoluzione delle ipotesi di *dead lock*.

6.4.1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il 28 dicembre 2018 Bio-On ha comunicato al mercato l'operazione intervenuta con il Gruppo Rivoira con un comunicato stampa dal titolo: "Bio-On e Rivoira presentano Zeropack, bioplastica per il packaging alimentare di frutta e verdura" nel quale si legge: *"Nasce Zeropack, la nuova società creata da Bio-On per sfruttare i brevetti destinati a rivoluzionare il mondo packaging alimentare nel settore ortofrutticolo attraverso l'uso della bioplastica. Lo scopo è permettere a tutti i distributori di servire la clientela con prodotti sostenibili e amici dell'ambiente. Rivoira entra nel capitale di Zeropack acquistando il 50% delle azioni: una operazione di carattere strategico che punta ad acquisire rapidamente una posizione di leadership nella nuova frontiera del packaging alimentare per frutta e verdura fresche ... Per accelerare lo sviluppo di queste soluzioni e ottenere in poco tempo una posizione di leadership in questo settore in rapida crescita e con una forte domanda di qualità Zeropack ha acquisito da Bio-On una licenza esclusiva per lo sfruttamento della tecnologia per 10 milioni di euro ... Rivoira ha perfezionato l'acquisto delle 209 quote pari al 50% di Zeropack S.p.A attraverso RK Zero s.r.l. con i soci Carlo Lingua e Paolo Carissimo. A seguito dell'operazione la quota di Bio-On e RK Zero è pari al 50% cadauna. Bio-On ha concesso a Zeropack una licenza esclusiva per lo sfruttamento diretto ed indiretto della tecnologia per questo settore specifico per un importo complessivo di 10 milioni di euro. Questo accordo contribuisce per intero ai risultati 2018 di Bio-On e rientra nel piano industriale presentato nel 2016. Dal 2019 Zeropack presenterà nuovi brevetti e comincerà varie collaborazioni con distributori e produttori a livello mondiale"*.

Il ricavo di 10 milioni di euro derivante dal contratto con Zeropack è stato interamente rilevato nei bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2018.

Alla chiusura dell'esercizio, il credito derivante dalla concessione della licenza era stato incassato solo per 400.000 euro e risultava, quindi, iscritto all'attivo – per un importo, comprensivo di IVA, di euro 11.715.000 – quale credito di Bio-On verso Zeropack (p. 54). Dal commento ai "principali dati finanziari" contenuto nella Relazione sulla Gestione emerge "il differimento degli incassi relativi alle prime licenze concesse, per effetto di una

necessità strutturale dei clienti di poter validare i rispettivi mercati di riferimento per il prodotto finito e accedere, ove necessario, al credito in molti casi agevolato con contributi e facilitazioni governative. Per quanto riguarda i crediti aperti è prevista una fase importante di incassi entro l'esercizio in corso, riducendo la relativa esposizione per allinearsi con i valori fisiologici di settore legate alla tipologia dell'IP business model adottato dalla Società".

I pagamenti risultano effettuati entro il 31.3.2019, all'esito dell'ottenimento delle provviste per il pagamento, ricevute tramite l'aumento del capitale sociale di Zeropack, sottoscritto e interamente versato da RK Zero e Bio-On al 31.3.2019.

Non risultano essere stati registrati entro il 31.3.2019 i brevetti e il marchio di cui all'art. 3.4. del contratto di licenza. Infatti, il 21 gennaio 2020 – Bio-On S.p.A. in fallimento e Zeropack S.p.A. hanno stipulato un Addendum al Contratto di Concessione, concordando di derogare alle scadenze contrattuali di cui all'art. 3.4 e posticipandole al 31 marzo 2021. Si prevedeva nell'addendum che Zeropack avrebbe provveduto a depositare il marchio, mentre, con riferimento ai brevetti, *"Bio-On in fallimento continuerà, nei limiti dell'esercizio provvisorio e delle risorse di personale e finanziarie disponibili, le attività di ricerca e sviluppo sui temi indicati nel predetto articolo"*.²¹⁵

In dibattimento, Marco Rivoira ha spiegato di svolgere attività d'impresa, principalmente nel campo dell'esportazione di prodotti ortofrutticoli, e di aver contattato Bio-On nel settembre 2018 perché interessato ad utilizzare prodotti biodegradabili per il confezionamento dei prodotti alimentari. Ha riferito che, dopo la conclusione del contratto con Bio-On, aveva frequentato assiduamente i laboratori di Bio-On, affiancando gli ingegneri che lavoravano alla produzione dei prototipi (mock-up). Alcuni prototipi erano stati esibiti alle fiere internazionali che si erano tenute nel febbraio e nell'ottobre del 2019. Ha rappresentato di aver sempre avuto fiducia nelle possibilità di industrializzazione dei prodotti oggetto dell'accordo con Bio-On. Ha spiegato che, dopo il concordato fallimentare, ha continuato a lavorare con Zeropack allo sviluppo dei prodotti, unitamente al nuovo socio, e di aver raggiunto – nonostante i ritardi determinati dalle vicende che avevano interessato Bio-On, alla fase di industrializzazione di alcuni prodotti.²¹⁶ Il teste ha riconosciuto il formulario sottoscritto e inoltrato alla Consob nel 2021, pur precisando di non ricordarne i contenuti. Nel documento, acquisito in atti, si legge:

Al 31 dicembre 2018 Zeropack non era in grado di sfruttare economicamente la citata licenza, al contrario erano necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo, alle quali effettivamente nel corso del 2019 si era dato corso, tanto che, nell'ottobre 2019 in occasione di una tra le più

²¹⁵ Relazione Marchese-Casó, pp. 214-215, richiamata altresì dalla Relazione Cattaneo, p. 267.

²¹⁶ Trascrizioni del 13.5.2024, p. 28 e ss.

importanti fiere del settore ortofrutticolo a livello mondiale, ossia la fiera di Madrid *Fruit attraction*, Zeropack ha presentato al mercato alcuni prototipi della stessa realizzati;

per Zeropack la produzione industriale di imballaggi a base di PHAs rappresenta sicuramente una delle possibili linee di business, ma certamente non la prima in ordine cronologico, in quanto solo dopo l'entrata in funzione dei primi impianti di produzione di PHAs (es. TAIF in Russia, Cristal Union in Francia) si poteva disporre di quantità industriali di polimeri tali da poter avviare la commercializzazione di imballaggi biodegradabili. Nell'attesa di tale disponibilità, quindi, nei primi anni di attività Zeropak intendeva focalizzarsi sulla negoziazione di accordi commerciali esclusivi (sub licenze) con partner interessati ad acquisire l'esclusiva del *know how* sviluppato per segmenti di mercato e aree geografiche e sviluppare ulteriormente la tecnologia per la realizzazione di imballaggi specifici la disponibilità di PHAs per realizzare test e sperimentazioni sarebbe stata assicurata da una piccola quota della produzione dello stabilimento Bio-On di Castel San Pietro e dell'impianto di Minerbio.

Nel bilancio di esercizio al 31.12.2019, Zeropack ha dato atto del fallimento di Bio-On, rappresentando di non aver svalutato le immobilizzazioni materiali (i diritti sulla Tecnologia Packaging Fresco), in ragione dell'Addendum sottoscritto con la curatela per la prosecuzione, per quanto possibile, del rapporto contrattuale, nelle more dei tentativi di cessione dell'azienda della fallita. Si dava atto altresì nel bilancio di come *“le prospettive della Società siano ad oggi condizionate dalla prosecuzione dell'attività sociale di Bio-On S.p.A., il cui contributo è ritenuto essenziale anche al fine di formulare chiare previsioni sulle future performance economiche e finanziarie della società (...)”*.

6.4.2. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO - BILANCIO CONSOLIDATO

Il ricavo di 10 milioni relativo al contratto di licenza sottoscritto fra Bio-On e Zeropack, non era in alcun modo rilevabile nel bilancio consolidato al 31.12.2018. Le ragioni di tale conclusione sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle già illustrate in relazione alle vicende AMT Labs, U-Coat ed Eloxel, di seguito sinteticamente richiamate. A ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni di seguito evidenziate, incardinate sulle peculiarità contrattuali derivanti dalle previsioni di cui all'art. 3.4. del contratto di licenza.

6.4.2.1. LA NATURA UNITARIA DELLE OBBLIGAZIONI, DA ADEMPIERSI NEL TEMPO

Ai sensi degli artt. B55 e 27-29 dell'IFRS 15, il contratto imponeva di riconoscere come unitario il complesso di obbligazioni costituito dall'assicurare alla licenziataria l'utilizzo della 'Tecnologia Packaging Fresco' e la prestazione dei servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2 e 4.1 del contratto.

Sulla base della definizione fornita nel contratto stesso, infatti, la "Tecnologia Packaging Fresco" è costituita dalle "Informazioni Riservate", dai brevetti e dal "Know-how". Secondo quanto previsto agli artt. 2.5 e 3.1 del contratto, lo strumento contrattualmente previsto per la trasmissione delle informazioni in cui si sostanzia la Tecnologia Packaging Fresco sono i servizi che Bio-On si impegna a prestare in esecuzione del collegato

contratto di servizi previsto al punto 3.2. del contratto, attraverso cui sarebbe avvenuta *“anche la comunicazione delle Informazioni Riservate”*, e l’art. 4.1 del contratto, secondo cui *“fermo restando il contratto di servizi di cui al precedente par. 3.2., Bio-On comunicherà a Zeropack le Informazioni Riservate trasmettendo alla stessa, nel corso dello svolgimento del presente Contratto, tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa ed attinente alla Tecnologia Packaging Fresco (...)”*.

L’evidente inscindibilità della cessione dei diritti sulla Tecnologia Packaging Fresco di servizi di trasferimento di informazioni e conoscenze promessi nel contratto è confermata alla luce dei criteri dettagliati al par. 29 dell’IFRS 15, secondo cui due o più promesse di trasferire beni o servizi non possono essere distinte, tra l’altro, quando *“i beni o servizi sono fortemente interdipendenti o interconnessi”*. Come già in relazione ad AMT Labs, U-Coat ed Eloxel, Bio-On non sarebbe stata in grado di garantire a Zeropack l’utilizzazione e lo sfruttamento della Tecnologia Packaging Fresco se non attraverso la prestazione dei servizi concordati. Nel caso di specie, l’esecuzione del contratto come riferita dal teste Rivoira, non si è risolta nella comunicazione da Bio-On a Zeropack delle Informazioni riservate e Know-how in possesso di Bio-On (attraverso un supporto analogico o digitale, o il training del personale, che Zeropack del resto non aveva assunto). L’esecuzione del contratto si è dipanata invece attraverso l’attività di ricerca e sviluppo condotta dagli ingegneri di Bio-On e la predisposizione da parte del personale di Bio-On dei prototipi di prodotto che Zeropack intendeva presentare al mercato. Ciò evidenzia l’intendimento delle parti a che quei servizi di assistenza ingegneristica da prestarsi da parte di Bio-On assicurassero l’attività di trasferimento delle Informazioni Riservate e del Know-how al fine dell’utilizzazione e sfruttamento da parte di Zeropack della Tecnologia Packaging Fresco.

Già alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la possibilità di contabilizzare separatamente in bilancio il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla licenza, atteso che i criteri previsti al par. 27 dell’IFRS 15 sono cumulativi e che il criterio di cui alla lettera b) non è soddisfatto.

In ogni caso, che non è del pari soddisfatto il criterio di cui alla lettera a) del par. 29 dell’IFRS 15. Zeropack avrebbe acquisito le Informazioni Riservate e il Know-how in cui si sostanziava la Tecnologia Packaging Fresco solo attraverso i servizi di trasmissione delle informazioni rilevanti cui Bio-On si era obbligata. La concessione della licenza non era dunque scindibile dai servizi dedotti in contratto, e Zeropack non poteva usufruire della licenza *“presa singolarmente”*. Né evidentemente Zeropack avrebbe potuto reperire *aliunde* i servizi informativi attraverso cui avrebbe dovuto acquisire la disponibilità delle Informazioni Riservate e del Know-how che componevano la

Tecnologia EO, atteso che tali informazioni, secondo quanto dichiarato in contratto, erano in possesso esclusivo di Bio-On. Il dato è confermato da quanto rappresentato dal C.d.A. di Zeropack in sede di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019, secondo cui la futura conferma della capacità di Bio-On di perseguire il proprio oggetto sociale sarebbe stata essenziale per determinare la situazione economica e finanziaria di Zeropack.

Appurato dunque che la licenza non era distinguibile dagli altri beni e servizi promessi nel contratto, ai sensi del par. B55 dell'IFRS 15 l'insieme delle prestazioni promesse dovevano essere accorpate. I servizi attraverso cui le informazioni costituenti la Tecnologia Packaging Fresco sarebbero state trasferite a Zeropack dovevano essere adempiute nel corso del tempo, e di pari passo si sarebbero dovuti rilevare i relativi ricavi.

Rilevano in particolare, oltre alle previsioni di cui agli art. 3.1. e 4.1, secondo cui Bio-On avrebbe trasmesso tutta la documentazione tecnica e tecnologica relativa ed attinente alla Tecnologia Packaging Fresco ed in proprio possesso nel corso del contratto, così come la previsione di cui all'art. 3.4 del contratto, con cui Bio-On si era obbligata a registrare entro il 31.3.2019 i brevetti su talune invenzioni genericamente descritte. Non vi è evidenza che il "know-how" esistente fosse stato trasferito a Zeropack attraverso qualsivoglia supporto entro il 31.12.2018 (quattro giorni dopo la stipulazione del contratto) suggerendo invero il contrario la testimonianza del teste Rivoira. In secondo luogo, per espressa previsione contrattuale, Bio-On si era obbligata a brevettare talune invenzioni oggetto della Tecnologia Packaging e dedotte nel contratto in epoca successiva al 31.12.2018 – poi comunque mai brevettate.

Secondo il paragrafo 31 dell'IFRS 15, Bio-On avrebbe dovuto rilevare i ricavi mano a mano Zeropack ne acquisiva il controllo. Le risultanze istruttorie – che danno atto di un effettivo avvio dell'esecuzione del contratto nel corso del 2019 - impongono di escludere che l'obbligazione di fare in capo a Bio-On fosse stata compiutamente adempiuta al 31.12.2018. Il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla Tecnologia non era pertanto rilevabile nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

6.4.2.2. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO ANCHE IPOTIZZANDO UNA AUTONOMA PERFORMANCE OBLIGATION

Quando anche si concludesse erroneamente che la concessione dei diritti sulla licenza costituiva una autonoma *performance obligation*, comunque non si potrebbe in alcun modo concludere che il ricavo poteva essere rilevato, *at a point in time*, nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

6.4.2.2.1. ANCHE QUALIFICANDO IL CONTRATTO COME CESSIONE DEL 'DIRITTO D'USO'

Anche a voler assumere – erroneamente - che il contratto con Zeropack avesse ad oggetto la concessione a Zeropack del *diritto di uso*, e non del diritto d'accesso, sulla Tecnologia

Packaging Fresco, la determinazione del momento, il *point in time*, in cui rilevare il ricavo, porta ad escludere che tale momento potesse dirsi antecedente alla chiusura dell'esercizio 2018, secondo i richiamati criteri di cui ai paragrafi B61, 38, 31-33 dell'IFRS 15.

Nel caso che ci occupa, per quanto sopra rilevato, al momento della sottoscrizione del contratto Zeropack non aveva "acquisito il controllo" della Tecnologia Packaging Fresco e non poteva "sostanzialmente trarne tutti i benefici rimanenti". Al momento della sottoscrizione del contratto, e comunque entro il 31.12.2018, Zeropack non era in alcun modo entrata in possesso delle informazioni che sostanziano la Tecnologia Packaging, ovvero le Informazioni Riservate e il Know-how, né avrebbe potuto farlo senza la cooperazione di Bio-On, che tali informazioni doveva trasmettere. Come si è visto, la trasmissione di tali informazioni non ha avuto luogo entro la conclusione dell'esercizio 2018 – ma ha preso le mosse in una fase successiva. Per espressa previsione contrattuale, del resto, Bio-On avrebbe dovuto provvedere a brevettare talune invenzioni successivamente al termine del periodo d'esercizio.

Pertanto, se pure si ritenesse che la rilevazione del corrispettivo dei diritti sulla licenza andava effettuata *'at a point in time'*, il momento di rilevazione dei ricavi si sarebbe dovuto individuare nel futuro momento di completa acquisizione da parte di Eloxel delle Informazioni Riservate e del Know-how, che Bio-On stava ancora elaborando in adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Non possedendo il patrimonio informativo in cui si risolveva la Tecnologia EO, Eloxel non avrebbe evidentemente potuto trarre alcun 'flusso finanziario' o beneficio rimanente dall'utilizzo di quella tecnologia per la produzione e commercializzazione di prodotti cui era destinata. Il dato è confermato dal quanto evidenziato da Marco Rivoira nel corso della propria testimonianza, coerentemente con quanto già dichiarato nel formulario inoltrato a Consob nel 2021.

Pertanto, Zeropack, in forza dell'art. 6.4 del contratto, senza la collaborazione di Bio-On, non avrebbe potuto dar luogo alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia Packaging Fresco, non disponendo della materia prima.

In secondo luogo, in forza dell'art. 10 del contratto, Zeropack non avrebbe potuto autonomamente generare 'flussi finanziari' dalla cessione a terzi del diritto acquisito. Anche in tale prospettiva Zeropack necessitava della collaborazione di Bio-On sotto un duplice profilo: l'approvazione da parte di Bio-On della cessione dei diritti al terzo, con sottoscrizione di un ulteriore contratto; la previa, concreta trasmissione da parte di Bio-On delle informazioni che il terzo avrebbe dovuto acquisire.

In conclusione, quando anche si ritenesse che la promessa dedotta in contratto aveva ad oggetto il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale della Tecnologia Packaging Fresco *"nella forma in cui essa esiste(va)"* al momento della conclusione del contratto, dovrebbe concludersi che il momento individuato, *"il point in time"*, in cui

Zeropack avrebbe acquisito il controllo della “attività” non si era ancora verificato alla chiusura dell’esercizio 2018. Zeropack non poteva trarre alcun beneficio dal diritto di utilizzo della Tecnologia Packaging Fresco senza la collaborazione di Bio-On, che manteneva il controllo del patrimonio informativo in cui la tecnologia si sostanzialmente, manteneva il controllo sulla materia prima necessaria per l’utilizzo della tecnologia, e avrebbe potuto vietare la cessione a terzi da parte di Zeropack dei diritti derivanti dal contratto.

6.4.2.2.2. LA NECESSITÀ DI RILEVARE ‘NEL CORSO DEL TEMPO’ IL DIRITTO D’ACCESSO CEDUTO

L’analisi degli accordi fra le parti induce in realtà a qualificare come ‘diritto d’accesso’, e non come ‘diritto d’uso’, la posizione giuridica acquisita da Zeropack, alla luce dei paragrafi B58 e B59 dell’IRFS 15.

Il requisito di cui alla lettera a) del par. B58 è soddisfatto. Il contratto prescriveva infatti, e pertanto il cliente si attendeva ragionevolmente, che Bio-On realizzasse attività che avrebbero avuto un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui Zeropack acquisiva diritti, sotto almeno due profili: il futuro sviluppo e trasferimento a Zeropack della Tecnologia Packaging Fresco; la futura produzione di PHA, che costituiva la materia prima per l’utilizzo della Tecnologia.

Le difese hanno argomentato in dibattimento che il grado di sviluppo della Tecnologia Fertilizzanti era sufficientemente avanzato da per costituire oggetto di un contratto di licenza d’uso, nello stato in cui si trovava.

L’argomento è inconferente. Pur volendo accettare tale assunto – non smentito dai dati probatori emersi nel corso dell’istruttoria – le difese impropriamente sovrappongono la astratta possibilità che venissero ceduti i diritti d’uso sulla Tecnologia Packaging Fresco nello stato in cui si trovava, e il concreto accordo negoziale cui era associato il corrispettivo di 10 milioni rilevato nei bilanci 2018. Nei contratti, il corrispettivo previsto non era la contropartita della cessione del diritto d’uso della Tecnologia Packaging Fresco nello stato in cui si trovava, ma dello sfruttamento nel tempo della Tecnologia Fertilizzanti che Bio-On si era obbligata a continuare a sviluppare, con previsione della futura comunicazione nel corso del contratto delle Informazioni Riservate e del Know-how che Bio-On avrebbe nel tempo elaborato, brevettato, e trasmesso a Zeropack man mano che venivano elaborate.

In aggiunta, il criterio di cui alla lettera a) del par. B58 è indipendentemente soddisfatto in considerazione dell’art. 6.4 del contratto, che prevedeva che Eloxel, per tutta la durata del contratto, avrebbe utilizzato solo il PHA (ovvero la materia prima, o il semilavorato, necessario a realizzare l’oggetto sociale) *“approvato da Bio-On o fornito da soggetti dalla medesima indicati”*. Vi era, simmetricamente, la ragionevole aspettativa di Zeropack a che

Bio-On assicurasse nel corso della durata del contratto la disponibilità della materia prima alla luce delle “politiche aziendali pubblicate” da Bio-On, e delle “sue specifiche dichiarazioni”. Secondo l’assetto contrattuale, peraltro, Bio-On e U-Coat avevano un interesse economico comune, ed in particolare le *royalties* basate sulle vendite previste all’art. 7 del contratto – elemento sintomatico della ragionevolezza dell’aspettativa secondo il criterio del par. B59 dell’IFRS 15.

Sono soddisfatti del pari i criteri di cui alle lettere b) e c) del par. B.58. In primo luogo, infatti, la capacità di Zeropack di ottenere un beneficio dai diritti acquisiti sulla proprietà intellettuale dipendeva dalla futura disponibilità di PHA. In secondo luogo, l’attività che Bio-On avrebbe dovuto svolgere per garantire l’approvvigionamento di materia prima da parte di Zeropack non determinava il contestuale trasferimento di un bene o servizio in favore di Zeropack.

In conclusione, i principi contabili internazionali applicabili al contratto imponevano in ogni caso di qualificare il diritto ceduto a Zeropack sulla Tecnologia Packaging Fresco come diritto d’accesso ai sensi del paragrafo B59, con rilevazione **nel corso del tempo, man mano che la prestazione viene effettuata**, in funzione dei progressi verso l’adempimento completo dell’obbligazione. Nel caso di specie, al 31.12.2018 Zeropack non aveva ricevuto informazioni sui contenuti della tecnologia, né aveva avuto in alcun modo accesso alla materia prima il cui approvvigionamento dipendeva da Bio-On. Il ricavo di 10 milioni di euro concesso per la licenza non era dunque suscettibile di essere contabilizzato.

6.4.3. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO - BILANCIO D’ESERCIZIO

Analogamente a quanto già osservato in relazione ai contratti precedentemente esaminati, la rilevazione del ricavo associato al contratto Zeropack nel bilancio d’esercizio al 31.12.2018 contrasta con i principi di prudenza e competenza enunciati nel codice civile, anche come interpretati dai principi contabili nazionali OIC 15 e OIC 11.

Nel caso di specie, Zeropack non era in grado di trarre benefici dall’uso della proprietà intellettuale oggetto della licenza (in termini di fruizione di maggiori flussi reddituali e finanziari) al momento della chiusura dell’esercizio, atteso che: le informazioni in cui si sostanzia la Tecnologia Packaging Fresco non le erano state trasferite da Bio-On; Bio-On si era obbligata a sviluppare ulteriormente la Tecnologia Packaging Fresco; Eloxel non avrebbe potuto procedere alla produzione e commercializzazione dei prodotti associati alla Tecnologia Packaging Fresco in difetto della materia prima che Bio-On, alla data di chiusura dell’esercizio, non era in grado di fornire; Eloxel non avrebbe potuto cedere i diritti derivanti dalla licenza senza il consenso di Bio-On.

Per altro verso, Bio-On manteneva i rischi derivanti dalle prestazioni di fare cui si era obbligata per consentire alla cessionaria di sfruttare la Tecnologia EO, ovvero: la effettiva

trasmissione delle informazioni in cui si sostanziava la proprietà intellettuale – trasmissione in difetto della quale Zeropack avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto; l'ulteriore sviluppo della tecnologia ed elaborazione del know-how necessario alla produzione, con messa appunto dei relativi prodotti, di cui taluni da brevettare per espressa previsione contrattuale; i rischi connessi all'approvvigionamento di PHA da parte di Zeropack, che dipendevano dalla costruzione dell'Impianto di Castel San Pietro Terme da parte di Bio-On.

6.5. ALDIA E LIPHE

Il 17 e 22 novembre 2017, rispettivamente, sono state costituite due società: Liphe S.p.A. ("Liphe") e Aldia S.p.A. ("Aldia"), ciascuna con un capitale sociale di 50.000 euro, interamente sottoscritto da Bio-On. Amministratore unico di entrambe le società era Guido Cicognani, mentre i componenti del collegio sindacale erano Gianfranco Capodaglio (Presidente), Vittorio Agostini e Giuseppe Magni. La società di revisione incaricata era E&Y. L'oggetto sociale di Liphe era nell'ambito dello sviluppo, produzione e commercio di prodotti relativi alla produzione del cavo orale (c.d. "oral care"). L'oggetto sociale di Aldia era nell'ambito dello sviluppo, produzione e commercio di prodotti cosmetici e creme solari.

Il successivo 27 dicembre 2017 Banca Finnat ha acquisito il 10% del capitale sociale di Liphe.²¹⁷ Il dato si ricava dalla visura storica di Liphe, e dal bilancio consolidato al 31.12.2017, dove vi è traccia della partecipazione Liphe.²¹⁸ Il dato è confermato nelle premesse ai patti parasociali sottoscritti fra Bio-On e Banca Finnat il successivo 15.3.2019, ove si legge che Banca Finnat ha acquistato la partecipazione del 10% in Liphe il 27.12.2017.

Non è chiaro quando Banca Finnat abbia acquistato il 10% del capitale di Aldia. Nelle premesse ai patti parasociali sottoscritti fra Bio-On e Banca Finnat del 15.3.2019 si legge che Banca Finnat ha acquistato la partecipazione del 10% in Liphe il 27.12.2017. Tuttavia, dalla visura storica della società risulta che Bio-On aveva cessato di essere socio unico di Aldia il 28.9.2018.²¹⁹ Il dato è coerente con la semestrale Bio-On al 30.6.2018, dove viene segnalata una percentuale di possesso di Bio-On in Aldia pari al 100%.

Come sopra ricordato, Banca Finnat è la banca che aveva assistito Bio-On in sede di quotazione all'AIM e Marco Astorri e Guido Cicognani nella cessione dei *warrant*, e che svolgeva il ruolo di "Specialist" per Bio-On in relazione all'AIM. Significativamente, nelle comunicazioni al pubblico di Bio-On e di Banca Finnat relative ad Aldia e Liphe è fatto riferimento a "un importante partner finanziario", senza nominarlo.

Con due separati contratti, entrambi apparentemente datati 5.11.2018, Bio-On ha ceduto i diritti di utilizzazione e di sfruttamento della Tecnologia Cosmetici/Solari ad Aldia e i diritti di utilizzazione e di sfruttamento della Tecnologia Oral Care a Liphe, rispettivamente per 10 milioni di euro e 6 milioni di euro oltre IVA, come *entry fee*, più *royalties* nella misura del 5% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e

²¹⁷ All. 127 alla Relazione Cattaneo.

²¹⁸ Relazione Marchese-Casò, p.333.

²¹⁹ Relazione Marchese-Casò, p.333.

sfruttamento della tecnologia, e nella misura del 2% del fatturato a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione e sfruttamento del marchio.²²⁰

Le clausole dei due contratti sono sovrapponibili a quelle già esaminate in relazione ad AMT Labs, Eloxel, U-Coat e Zeropack. Senza necessità di ripercorrere in dettaglio l'articolato dei contratti, si rimanda ai due contratti, in particolare quanto alla definizione di "Tecnologia Cosmetici/Solari", "Tecnologia Oral Care", "Informazioni Riservate", "Know-how", e agli artt. 2, "Oggetto del contratto", 3. "Tecnologia (...): Informazioni Riservate e Know-how", e 4, "Comunicazione del Know-how. Collaborazione fra le parti".

Lo stesso 5 novembre 2018 venivano sottoscritti separatamente con le due società: un contratto di servizi ingegneristici;²²¹ un contratto di servizi amministrativi e contabili;²²² condizioni generali di acquisto per ordini/contratti di sola fornitura di PHA/PHB – analoghi a quelli delle altre società.²²³

Sebbene le *entry fees* dovessero essere corrisposte alla data di sottoscrizione dei contratti, la fatturazione di Bio-On è stata effettuata solo il 14 maggio 2019, e l'incasso dei corrispettivi di concessione della licenza risulta essere avvenuto il 30 settembre 2019, contestualmente al versamento da parte dei soci di un aumento di capitale.

6.5.1. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO

Sul piano della rilevabilità del ricavo derivante dalla concessione di licenza valgono, per Aldia e Liphe, le stesse considerazioni già svolte per i ricavi derivanti dai contratti con AMT Labs, U-Coat, Eloxel e Zeropack, sopra esaminati.

Si rimanda pertanto agli argomenti già sviluppati in relazione alle altre società, salvo ricordare che, quanto ai bilanci consolidati, l'IFRS 15 imponeva di considerare il complesso assetto negoziale come obbligazione unitaria, atteso che la "tecnologia" dedotta in contratto era comprensiva di informazioni riservate e *know-how* destinate ad essere trasferite nel tempo, attraverso l'esecuzione dei servizi cui Bio-On si obbligava. Anche qualora si ritenesse di poter distinguere il trasferimento dei diritti d'uso sulla licenza dalle altre prestazioni, il ricavo non si sarebbe potuto rilevare nei bilanci al 31.12.2018. Anche qualificando il contratto come concessione di un diritto d'uso, infatti, il momento del passaggio dei rischi e dei benefici alla licenziataria non poteva individuarsi entro il 31.12.2018, non essendo intervenuto entro quella data alcun passaggio delle informazioni in cui si sostanziava la tecnologia. Aldia e Liphe non

²²⁰ All. 114 e 115 alla Relazione Cattaneo.

²²¹ All. 120 e 121 alla Relazione Cattaneo.

²²² All. 122 e 123 alla Relazione Cattaneo.

²²³ All. 122 e 123 alla Relazione Cattaneo.

avrebbero potuto trarre altri flussi finanziari dalla licenza, in quanto non possedevano le relative informazioni, non potevano cedere il contratto senza il consenso di Bio-On, e dipendevano da Bio-On quanto alla fornitura di materia prima. Qualificando correttamente il contratto quale cessione di un diritto di sfruttamento, la rilevazione del ricavo sarebbe dovuta avvenire “mano a mano” che le prestazioni di Bio-on venivano adempiute, e quindi certamente non al 31.12.2018.

Dal punto di vista dei principi contabili nazionali OIC11 e OIC15, l’unitaria prestazione di *facere* dedotta in contratto era destinata ad essere adempiuta nel tempo; al 31.12.2018 non si era concretizzato alcun passaggio sostanziale, e non formale, del diritto dedotto in contratto.

Ciò posto, le operazioni contrattuali relative ad Aldia e Liphe assumono particolare rilievo in relazione ad un ulteriore profilo di falsità contestato al Capo II dell’imputazione, relativo alla falsa contabilizzazione delle operazioni effettuate da Bio-On con parti correlate. Mentre tale secondo profilo di falsità non è accertato per ciascuna delle società cui Bio-on ha ceduto “Licenze Applicazioni nel corso del 2018”, è accertata all’esito dell’istruttoria la falsa rappresentazione in bilancio dei ricavi (già per altro verso non rilevabili), derivanti dai contratti con Aldia e Liphe atteso che, al 31.12.2018, le due società erano controllate da Bio-On.

6.6. PARTECIPAZIONE DI BIO-ON NELLE ‘NEWCO’ - RIFLESSI CONTABILI

In relazione al bilancio consolidato al 31.12.2018, l’imputazione enuclea un secondo profilo di falsità, oltre alla esposizione di ricavi non realizzati.

In particolare, la Procura contesta la falsa rilevazione di oltre 50 milioni di ricavi quali conseguiti nei confronti di parti terze qualificate come meramente collegate a Bio-On, *“quando correttamente quei ricavi avrebbero dovuto essere completamente elisi nel bilancio consolidato perché provenienti da società in realtà controllate in modo esclusivo da Bio On S.p.a. anche in virtù del contenuto di rapporti contrattuali intercorrenti con quelle società partecipate ed in virtù dell’identità degli organi amministrativi”*.

Si tratta evidentemente di un profilo solo marginalmente rilevante ai fini dell’accertamento del fatto tipico di cui all’art. 2622 nel caso di specie. Una volta verificata la non rilevanza dei ricavi per la concessione delle licenze alle NewCo nel bilancio consolidato 2018 – come verificato nelle sezioni che precedono - interrogarsi sull’eventuale metodo di contabilizzazione di ricavi non rilevabili costituisce, infatti, un esercizio meramente astratto, in relazione ad una fattispecie concreta già conforme a quella tipica sotto altri profili.

Tuttavia, la verifica merita di essere condotta, tra l'altro, in quanto suscettibile di assumere significato probatorio ai fini dell'accertamento dell'idoneità decettiva dei falsi bilanci, della sussistenza del dolo in capo agli imputati, nonché dei fatti contestati al Capo 1 dell'imputazione – rilevanti tra l'altro ai fini dell'accertamento della responsabilità di Bio-On S.p.A. per il contestato illecito amministrativo derivante da reato.

L'inquadramento dei rapporti societari fra Bio-On e le NewCo si riflette sul piano contabile in quanto, come sopra evidenziato, Bio-On possedeva partecipazioni in ciascuna delle società cessionarie.

Non vi è alcun disaccordo fra i consulenti ascoltati in dibattimento circa i principi contabili – per quanto articolati - destinati ad essere applicati nella rappresentazione in bilancio delle operazioni effettuate con società partecipate. Le divergenze negli esiti delle ricostruzioni della difesa rispetto alla tesi contestata in imputazione riposa, piuttosto, sulla diversa ricostruzione della fattispecie concreta, dei fatti, sulla cui base misurare la correttezza del trattamento contabile.

Si ripercorrono dunque, in breve, i principi contabili come ricostruiti da tutti i consulenti.

Nelle ipotesi di **partecipazioni di controllo** (in cui Bio-On possa qualificarsi quale controllante rispetto alle controllate NewCo) le partecipazioni di controllo dovrebbero essere **integralmente consolidate** nei bilanci consolidati, con eliminazione della partecipazione detenuta, nonché degli utili e delle perdite derivanti da operazioni effettuate con le società controllate. L'eliminazione riguarda l'ammontare complessivo della partecipazione – trattandosi di utili/perdite non realizzate con soggetti terzi ma di esclusiva competenza del gruppo.

Nella diversa ipotesi di partecipazioni in società qualificabili come a controllo congiunto, ed in particolare come "*joint venture*", le partecipazioni dovrebbero essere valutate, secondo l'IFRS 11, par. 7, con il **metodo del patrimonio netto**, che prevede l'originaria iscrizione della partecipazione al costo, e successive rettifiche di valore al fine di riflettere, secondo il principio della competenza, la quota parte degli utili o delle perdite con la *joint venture* realizzati con terzi (IAS 28, par. 10).

Ai sensi dell'IFRS 10, paragrafo 7, **un investitore controlla la società partecipata se:**

- (i) ha "potere" sulla società partecipata;
- (ii) è esposto e ha diritti sui rendimenti variabili della società partecipata;
- (iii) ha la capacità di utilizzare il proprio "potere" sulla società partecipata per influenzare l'ammontare del proprio rendimento derivante dalla società partecipata.

Il paragrafo B6 dell'IFRS 10 chiarisce che un investitore controlla una società se possiede **azioni sufficienti a determinare le politiche finanziarie ed operative** della società, in assenza di accordi contrattuali che alterano il processo decisionale.

L'IFRS 11 considera l'ipotesi in cui intervengano **“accordi a controllo congiunto”** (*“joint arrangements”*) ovvero le ipotesi in cui le parti si accordano affinché, **per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo**” (IFRS 11, par. 7).

L'IFRS 11 distingue due tipologie di accordi a controllo congiunto: le *joint operations* (o “attività a controllo congiunto”); e le *joint ventures*, con diversi riflessi contabili.

Se l'accordo non è mediato dalla costituzione di un “veicolo separato” si tratta sempre di *joint operations*.

Se è stato costituito/si utilizza un veicolo separato, la distinzione passa attraverso la valutazione del veicolo separato, dei termini dell'accordo, o di ‘ogni altro fatto o circostanza’ per verificare la seguente distinzione:

- si ha una **joint operation** in caso di *“un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno **diritti sulle attività e obbligazioni per le passività** relative all'accordo. Tali parti sono definite **gestori congiunti**”* (IFRS 11, paragrafo 15);
- si ha una **joint venture** in caso di un *“accordo a controllo congiunto nel quale **le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette** dell'accordo. Tali parti sono definite **joint venturer**”* (IFRS 11, paragrafo 16).

Nel caso di specie, tutti i ricavi derivanti dai contratti con le NewCo sono stati classificati nel bilancio consolidato Bio-On al 31.12.2018 come realizzati nei confronti di *joint venture*. Nelle ipotesi in cui Bio-On abbia mantenuto una partecipazione maggioritaria nella NewCo, è dunque rilevante verificare se tramite contratti, veicoli separati o “ogni altra circostanza” sia stato stabilito un accordo controllo congiunto (ovvero un accordo per il quale le parti prendevano le decisioni sulle attività rilevanti all'unanimità, e le parti vantavano diritti sulle attività nette dell'accordo).

6.6.1. ELOXEL, ZEROPACK E U-COAT COME JOINT VENTURES

Tanto i consulenti della curatela, quanto i consulenti tecnici delle difese hanno osservato che, sulla base dei patti parasociali di volta in volta sottoscritti, le società Eloxel, Zeropack e U-Coat erano da qualificarsi come *joint ventures*. È stato evidenziato al riguardo che, sulla base degli accordi contrattuali, i soci di ciascuna società si ponevano obiettivi condivisi, e le decisioni rilevanti potevano essere assunte solo con il consenso di entrambe le parti. Il controllo congiunto si evinceva anche: dalla nomina, a livello di consiglio di amministrazione e di collegio sindacale delle partecipate di componenti che

componevano pariteticamente gli organi collegiali; dalla previsione di clausole di *dead lock* per gestire situazioni di stallo in caso di insanabile dissenso fra i due soci.

Qualificate le partecipazioni di Bio-On come partecipazioni a controllo congiunto in *joint venture*, la relazione Marchese-Casó ha evidenziato che il metodo di contabilizzazione adottato da Bio-On nel bilancio consolidato 2018 per la contabilizzazione delle “operazioni verso il basso” (“*downstream transactions*”), ovvero le vendite o conferimenti di beni da Bio-On alle *joint ventures*, fossero stati effettuati in maniera inusuale.

Nella Relazione Marchese-Casó si osserva in particolare che, nell'applicare il metodo del patrimonio netto (consistente nel rilevare gli utili, o le perdite, solo in proporzione alla quota di partecipazione detenuta da terzi) siano di norma percorse due soluzioni operative:

- eliminare la quota del ricavo in proporzione alla partecipazione della *venturer*, e la stessa quota del corrispondente costo (ipotesi principale);
- incidere direttamente, per la percentuale della partecipazione, sul costo netto del venduto (ipotesi alternativa).

In entrambe le ipotesi, la rettifica incide sull'EBITDA e sul reddito operativo.

Una terza soluzione, dibattuta, prevede che lo storno dell'utile dal conto economico sia effettuata a livello della voce “proventi/oneri derivanti dalle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto”. Utilizzando questo approccio, la rettifica non incide sull'EBITDA e sul reddito operativo della società, perché non interviene sui ricavi o sui costi, ma viene rilevata nell'ambito della gestione finanziaria (la “parte bassa” del bilancio).

Bio-On ha adottato tale ultima soluzione in relazione a tutti i ricavi derivanti dalla concessione di “licenze applicazioni” nel 2018, con la conseguenza che il ricavo, in ciascuna ipotesi, è stato integralmente scritto in bilancio, mentre il costo sostenuto da Bio-On per l'aumento di capitale della *joint venture* (spesso immediatamente retrocesso a titolo di pagamento del corrispettivo della licenza) è stato rilevato solo a livello di gestione finanziaria, senza alcun impatto sull'EBITDA e sul reddito operativo.

Tale soluzione, come già evidenziato, era senz'altro funzionale ad assecondare la narrativa di Bio-On circa gli ottimi risultati conseguiti e il rispetto degli obiettivi del piano industriale pubblicato, che ancorava gli obiettivi al raggiungimento di certe soglie di EBITDA. Se ne riceve significativa conferma nella comunicazione intercettata fra Gianfranco Capodaglio e Gianni Lorenzoni del 9.8.2019, allorché i due imputati discutono degli schemi negoziali e dei metodi di rilevazione in bilancio di Bio-On e Capodaglio ricorda di aver proposto in passato una diversa soluzione contabile, che era

stata però scartata perché non avrebbe consentito la rilevazione del corrispettivo in una posta di bilancio rilevante ai fini dell'EBITDA.²²⁴

CAPODAGLIO: Però io ho un'un'idea che volevo lanciare perché è proprio il modello di tipo contrattuale che loro utilizzano che a mio avviso è molto pericoloso, perché...ehm...il discorso che fa controparte, pur essendo chiaramente pretestuoso, chiaramente...ehm...finalizzato a far danni, tutto...tutto quello che ti pare, però si basa su una considerazione che non è balorda.

LORENZONI: Va beh! Ehm (inc. voci sovrapposte)

CAPODAGLIO: Il modello che loro usano è questo: loro aumentano il capitale del...del...della società obiettivo, il target...

LORENZONI: Sì.

CAPODAGLIO: **Fanno entrare, a parità di esborso, il terzo e poi vendono la licenza alla newco; rilevano il ricavo che però oggettivamente è un ricavo che è solo in parte una vendita a terzi in altra parte, e questo è innegabile, equivale ad un conferimento in conto capitale.**

LORENZONI: Uhm! Uhm!

CAPODAGLIO: Per cui è facile la critica anche se strumentale e nella sostanza immotivata, però dal punto di vista almeno formale c'è qualcosa che non che non gira.

LORENZONI: Sì.

CAPODAGLIO: Io già tre anni fa, due anni fa, tre anni fa ti ricordi quando c'è stata tutta la questione con Price?

LORENZONI: Hm...sia con Price che...mi ricordo bene anche, certo ma mi ricordo anche tutta la questione con... te la ricordi con... come si chiama là con quelli dei mobili...ehm...scandinavi, ti ricordi?

CAPODAGLIO: Eh sì, sì... ah sì, sì, sì...con...con la...con la Ikea, con la Ikea.

LORENZONI: Cominciammo lì a dire: ma scusa, ma perché debbo...?

CAPODAGLIO: Eh! Eh! Eh!

LORENZONI: Ti ricordi?

CAPODAGLIO: **Ma loro mi...mi hanno, poi ti dico anche il perché secondo loro è così, perché...eh...eh...loro... perché io avevo suggerito di fare un'altra maniera, di fare il conferimento o comunque la vendita della licenza alla società controllata al cento per cento con cinquantamila euro di capitale a un valore simbolico e poi fatto il business plan, fatto tutto quello che ti pare vendere il 50% delle quote del capitale della società controllata al terzo ottenendo così un provento che nessuno si potrebbe azzardare...**

LORENZONI: Può contestare.

CAPODAGLIO: A contestare perché è una vendita...

²²⁴ RIT 1176/2019 progr. 231, pp. 51 e ss. della perizia.

LORENZONI: In due, in due tempi.

CAPODAGLIO: In due tempi, ecco! **Loro mi hanno detto che non era possibile perché nel loro piano industriale era previsto nella parte alta del conto economico e non nella parte bassa** che tra l'altro adesso è eliminata perché non fanno più distinzione tra...ehm...fra...fra area ordinaria e area straordinaria e così via; comunque questo e...oh...e io lì per lì non ho avuto la prontezza di riflessi di dire che allora bastava una piccola modifica al modello contrattuale per poter ottenere lo stesso risultato e c'ho pensato attentamente.

LORENZONI: Uhm!

CAPODAGLIO: Se loro fanno un conferimento allora a valore corrente basato sul business plane, il conferimento alla società controllata della licenza cioè ai sensi di quell'articolo 2343 non il bis ma il 43 normale, possono far fare la perizia, trattandosi di una S.r.l., ad un esperto di loro scelta.

In ogni caso, secondo quanto persuasivamente argomentato nella Relazione Marchese-Casò e nelle relazioni del Consulenti Tecnici della difesa, in assenza di precisazioni all'interno dello IAS 28 e di una posizione ufficiale dello IASB su questo aspetto, la dottrina non ha elaborato soluzioni univoche e la metodologia di contabilizzazione adottata da Bio-On è conforme a una delle soluzioni alternative individuate dalla dottrina. Il metodo operativo adottato da Bio-On deve quindi ritenersi accettabile.²²⁵

6.6.2. LA FALSA RAPPRESENTAZIONE DI ALDIA E LIPHE COME *JOINT VENTURES*

Nel proprio bilancio consolidato al 31.12.2018, Bio On ha rilevato i ricavi derivanti dalle licenze concesse ad Aldia e Liphe per 16 milioni di euro complessivi (verosimilmente come "ricavi per fatture da emettere", posto che le relative fatture sono state emesse nel 2019). Nel conto economico l'importo dei ricavi contabilizzati è "adeguato" (mediante l'appostazione, tra gli oneri finanziari, di un componente negativo) per tener conto della "quota di pertinenza del Gruppo degli utili o perdite maturati nel periodo dalla *joint venture*".

La valutazione dei rapporti di Bio-On con Aldia e Liphe porta a concludere, tuttavia, che **al 31.12.2018 le due società fossero controllate dal Bio-On**, e che quindi **i ricavi ottenuti dai relativi contratti andassero integralmente consolidati (eliminati) quali ricavi infragruppo**.

È infatti escluso che, al 31.12.2018, Bio-on e Banca Finnat avessero stipulato, quando pure in forma orale, dei patti parasociali volti a regolare il controllo congiunto su Aldia e Liphe. Atteso che a quella data Banca Finnat asseritamente deteneva il 10% delle partecipazioni in Aldia e il 10% delle partecipazioni in Liphe, deve concludersi che, in

²²⁵ Relazione Marchese-Casò, pp. 89-101.

virtù delle proprie partecipazioni al 90%, Bio-On esercitasse un controllo solitario su entrambe le società. La conclusione si fonda su una pluralità di elementi di prova.

In primo luogo, **la data di sottoscrizione dei patti parasociali è il 15 marzo 2019**, ovvero dopo la chiusura del bilancio d'esercizio per entrambi i "Patti Parasociali di Investimento" sottoscritti da Banca Finnat e Bio-on in relazione ad Aldia e Liphe. Vi si legge tra l'altro che:

- Aldia [Liphe] è stata creata "appositamente per ricevere in concessione esclusiva i diritti di sfruttamento della Tecnologia Cosmetici e della Tecnologia Solari [Oral Care] – sia quanto alla produzione, sia quanto alla commercializzazione di componenti e dispositivi fabbricati con le medesime ... nonché i diritti di sfruttamento del Marchio, e per sviluppare in maniera autonoma, anche mediante la concessione di diritti a terzi, il business del settore... A tal fine Aldia [Liphe] è stata dotata delle necessarie risorse umane e finanziarie mediante la sottoscrizione di appositi accordi con Bio-On tra cui: (i) **Contratto di Concessione del 5 novembre 2018**, con cui Bio-On ha concesso ad Aldia [Liphe], in esclusiva, i diritti di sfruttamento della Tecnologia Cosmetici e della Tecnologia Solari [Oral Care] - sia per la produzione sia per la commercializzazione dei Prodotti fabbricati con le medesime - nonché i diritti di sfruttamento del Marchio; (ii) contratti di servizi relativi, rispettivamente, all'assistenza per l'ottimizzazione del processo produttivo e con riferimento all'assistenza contabile; (iii) un contratto di fornitura di PHA" (cfr. Premesse) –
- Bio-On ha avviato (per Liphe nel 2018, per Aldia nel 2017 e 2018) importanti trattative a livello nazionale e internazionale per cedere partecipazioni delle società (cfr. Premesse); –
- **Banca Finnat ha condiviso, in qualità di socio**, ogni decisione inerente le società (cfr. Premesse).
- **Lo scopo del Patto Parasociale è di "confermare e proseguire" il rapporto tra le Parti "con riferimento alla Società e alle partecipazioni da ciascuna in esse detenute"** (cfr. art. 1.1).
- Ogni Parte si obbliga a esercitare il proprio voto in assemblea in conformità con le previsioni del Patto Parasociale ed a coordinarsi con gli amministratori di rispettiva nomina (cfr. art. 1.2). Le Parti **"danno per rato e valido l'operato della società, la quale ha agito sinora attraverso il proprio amministratore unico"** (punto 1.4).

Il testo dei due accordi è attento nel non indicare espressamente il previo esercizio di un controllo congiunto su Aldia e Liphe, pur alludendo ad una certa continuità nella gestione precedente e successiva alla sottoscrizione dei patti parasociali: *"condividere una decisione in qualità di socio"*, è altro dall'assumerla con peso paritario; *"confermare e*

proseguire il rapporto” è altro dal certificare che un assetto a controllo congiunto fosse già preesistente nella sostanza, per quanto non cristallizzato per iscritto.

La vigenza dei patti parasociali fin dal 2018, inoltre, appare smentita dalle risultanze istruttorie, che inducono altresì a dubitare che i contratti di licenza con Aldia e Liphe siano stati sottoscritti prima della chiusura dell’esercizio.

In primo luogo, nel report diffuso da Banca Finnat in relazione al titolo Bio-On il 13.12.2018, in qualità di *Specialist*, Banca Finnat aveva indicato che Aldia e Liphe erano partecipate da un “partner finanziario” al 10% e che erano integralmente controllate da Bio-On.

In secondo luogo, nel **bilancio di Banca Finnat relativo all’esercizio al 31.12.2018**, la partecipazione in Aldia è classificata tra le “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e quella in Liphe è classificata tra le “*attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva*”. Solo successivamente, nella semestrale 2019 di Banca Finnat qualifica Aldia e Liphe come *joint ventures*.

Essendo Banca Finnat socia di Aldia e Liphe è chiaro che la banca doveva essere ben consapevole di eventuali accordi per il controllo congiunto di Aldia e Liphe intervenuti con Bio-On, seppure solo verbalmente. Tuttavia, Banca Finnat non dimostra tale consapevolezza nel proprio bilancio al 31.12.2018. Diversamente, Banca Finnat recepisce gli intervenuti patti parasociali nella propria relazione semestrale al 30.9.2019.

Tali dati sono coerenti con l’intervento dei patti parasociali per il controllo congiunto solo nel marzo 2019, quando vennero sottoscritti, e non in epoca precedente alla chiusura dell’esercizio 2018.

L’inesistenza di un controllo congiunto al 31.12.2018, sulla base di patti parasociali stipulati verbalmente è altresì ulteriormente coerente con **la governance di Aldia e Liphe, amministrate da un amministratore unico fino al marzo 2019**, con intervento di un C.d.A. a nomina paritetica fra i due *venturer* solo successivamente a quella data.

Un altro elemento probatorio – non autosufficiente, ma confermativo dei precedenti – corrobora la ricostruzione appena illustrata. Come evidenziato nella Relazione Marchese-Casò, nel bilancio Bio-On al 31.12.2018, nell’ambito delle “**informazioni sulle operazioni con parti correlate**” (p. 30), sono esposti ricavi da controllate per 16 milioni e ricavi da collegate per 28,5 milioni (per un totale di euro 44,5 milioni). Nella **Relazione sulla Gestione** l’intero importo di euro 44,55 milioni è considerato come realizzato verso collegate o *joint ventures*. Si tratta di un’incongruenza che ha ad oggetto proprio l’importo

complessivo dei ricavi associati ad Aldia e Liphe iscritto in bilancio (16 milioni).²²⁶ La svista è evidentemente spiegabile in vari modi. Nel complesso delle risultanze istruttorie, tuttavia, l'errore è perfettamente coerente con una modifica delle bozze di bilanci a ridosso della loro approvazione, al momento della decisione di convertire i ricavi nei confronti di Aldia e Liphe come realizzati nei confronti di *joint ventures*, anziché di controllate, come sarebbe stato invece doveroso in mancanza di patti parasociali.

Infine, l'inesistenza di patti parasociali al 31.12.2018 è confermata dal **formulario inoltrato da Banca Finnat a Consob il 21 marzo 2021**.²²⁷ Nel formulario la banca ha escluso di aver esercitato qualsiasi potere decisionale in Bio-On fino al febbraio 2019, poco prima della stipula dei patti parasociali.

Sotto il profilo dei riflessi sul bilancio, la circostanza che Bio-On avesse un controllo solitario su Aldia e Liphe al 31.12.2018 impone di concludere che i ricavi derivanti dai contratti di licenza con le due società (quand'anche effettivamente sottoscritti entro il periodo di esercizio), dovevano essere integralmente consolidati.

In conclusione, nel contabilizzare i ricavi dei contratti con Aldia e Liphe come ottenuti da *joint venture*, il bilancio consolidato di Bio-On offre una falsa rappresentazione delle sottostanti operazioni economiche, omettendo di informare soci ed investitori che 16 milioni di euro, su 49 circa di ricavi iscritti in bilancio, erano intervenuti con una società interamente controllata.

6.6.2.1. L'INCERTEZZA SULL'EFFETTIVA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ALDIA E LIPHE ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 2018

Diversi elementi probatori portano ad escludere che i contratti con Aldia e Liphe, che recano quale data apparente il 5.11.2018, siano stati effettivamente stipulati in tale data. Il tema rileva sistematicamente sotto il già analizzato profilo della insussistenza dei presupposti per la rilevazione di 16 milioni di ricavi al 31.12.2018 (già accertata a prescindere dal tema qui introdotto). Il collegamento del tema con gli elementi probatori poco sopra ripercorsi suggeriscono tuttavia di considerare la questione a questo punto della trattazione, rilevando le notazioni che seguono soprattutto quali elementi sintomatici del dolo degli imputati.

Il 13 dicembre 2018 Banca Finnat, che svolge il ruolo di *Specialist* per Bio-On, aveva predisposto e diffuso un report nel quale si riportava quanto segue:

Aldia S.p.A.: detenuta al 90% da Bio-On e per il 10% da **un partner finanziario (consolidata integralmente)**. Insieme a Liphe è dedicata ad Unilever e si occupa, nello specifico, di

²²⁶ Relazione Marchese-Casó, p. 350.

²²⁷ All. 31 alle produzioni Consob dell'udienza del 30.9.2024.

sviluppare, produrre e commercializzare prodotti dedicati al 'sun care'. Come il settore 'oral care' anche quello 'sun care' è caratterizzato dal sostenuto impiego di microplastiche. Le creme solari tradizionali rilasciano molte sostanze chimiche in acqua che facilitano la crescita di virus. I nuovi ingredienti (micropolveri composte da microscopiche sfere o capsule in bioplastica biodegradabile) non solo sostituiranno le tradizionali microplastiche ma sono progettati per ridurre, anche significativamente, la percentuale di filtri solari utilizzati nelle protezioni solari e per aumentarne le performance di resistenza all'acqua. Il settore 'sun care' si stima possa crescere, a livello globale, nel periodo 2018-2022, ad un tasso medio annuo del 5%, per raggiungere i 2,85 miliardi di fatturato a fine periodo previsionale. Unilever, anche in questo caso, comprerà la produzione attraverso 'sub licenze' e dispone di opzioni per acquisire in futuro, entro un determinato periodo di tempo, fino al 100% della società". "

Liphe S.p.A.: detenuta al 90% dalla capogruppo e per il restante **10% da un partner finanziario (consolidata integralmente)**. Insieme ad Aldia è dedicata allo sviluppo, produzione e commercializzazione di PHAs destinati ad Unilever ed in particolare a prodotti per 'oral care'. Il settore 'oral care' è caratterizzato da un notevole impiego di microplastiche che nei prossimi anni saranno destinate ad essere sempre più 'bandite'. Il mercato dell'oral care ha realizzato, a livello globale, nel 2017, un fatturato di circa 28 miliardi di dollari. Nel 2017 Europa ed Asia Pacific hanno rappresentato più della metà del mercato complessivo dell'oral care. Per il 2023 è previsto che in Europa tale mercato possa toccare quota 15,2 miliardi di dollari di fatturato. Tale mercato è previsto possa crescere, nel periodo 2018-2025, ad un tasso medio annuo del 5%, a 40,9 miliardi di dollari, spinto non solo dall'eliminazione dei 'microbeads' nei prodotti ma anche dalla crescente attenzione, in generale, per l'igiene orale e dall'aumento delle patologie dentarie. Tali esigenze hanno favorito l'ingresso di prodotti innovativi come per esempio PHAs con specifiche caratteristiche. Unilever comprerà la produzione attraverso 'sub licenze' e dispone di opzioni per acquisire in futuro, entro un determinato periodo di tempo, fino al 100% della società".

In secondo luogo, nel report emesso da Banca Finnat il 13.12.2018 quale *Specialist* di Bio-On si legge:

- **nel 2018 sono state cedute tre licenze alle nuove Joint Ventures (Amt Labs, U-Coat, Eloxel)** ed è attesa la cessione di una quarta licenza entro il 13/12/2018" (...)
- in merito al consuntivo previsto 2018 **Bio On dovrebbe poter chiudere il bilancio con un valore della produzione pari a 39,5 milioni di euro**, in sensibile crescita (+50%) rispetto alla nostra precedente stima di 26,3 milioni di euro. L'incremento riflette le maggiori vendite di licenze a partners industriali di rilievo effettuate nell'esercizio".

Come emerge documentalmente, al 13.12.2018 **Banca Finnat, quale autore del Report, non dà atto della conclusione di due contratti di licenza che, stando alle date apparenti dei documenti, erano intervenuti già il 5.11.2018, in favore del resto di due società nelle quali Banca Finnat possedeva una partecipazione.**

Nel menzionato questionario inoltrato da Banca Finnat a Consob il 21.3.2018, l'istituto di credito rappresenta di non aver ricevuto notizia dei contratti fino al febbraio 2019, non essendo in alcun modo coinvolta nelle scelte gestionali delle due partecipate. La risposta di Banca Finant non vale a rendere più plausibile la sottoscrizione dei due contratti di

cessione di licenza alla data apparentemente rappresentate sui documenti. Nello stesso formulario inoltrato a Consob, infatti, Banca Finnat rappresenta di aver redatto il Report fra il 22 novembre ed il 13 dicembre 2018, dopo aver interloquuto con Buonpensiere presso la società, ed avere da questi ricevuto i dati sull'andamento dell'esercizio. È allora del tutto irragionevole che, a quella data, Bio-On abbia voluto tacere, proprio al partner finanziario che deteneva partecipazioni nelle due società, Banca Finnat, la sottoscrizione di contratti di licenza che Bio-On aveva intenzione di includere poco dopo in bilancio.

Tra l'altro, la differenza tra i ricavi evidenziati nel report di Banca Finnat (39,5 milioni di euro) e i ricavi esposti a consuntivo nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato di Bio-On al 31.12.2018 (pari a 50 milioni di euro) è di circa euro 10,5 milioni. Come acutamente osservato nella Relazione Marchese-Casó, la differenza è perfettamente spiegabile come segue:

È probabile che i ricavi di Bio-On stimati nel report di Banca Finnat comprendessero solo quelli derivanti dalle concessioni di licenze a:

- AMT Labs;
- U-Coat;
- Eloxel (euro 12 milioni – valore poi modificato in euro 6,5 milioni il 21.12.2018)
- Zeropack (la “quarta licenza”, ceduta il 27/12/2018).

Per contro, i ricavi esposti nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato comprendono l'importo di euro 16 milioni relativi alle concessioni di licenze ad Aldia e Liphe, non considerati nel report, e il ricavo derivante dalla concessione di licenza ad Eloxel per euro 6,5 milioni (e non, come assunto ai fini del report, per euro 12 milioni, con una differenza di euro 5,5 milioni).

La differenza tra i maggiori ricavi derivanti dalla concessione di licenze ad Aldia e Liphe (euro 16 milioni) e il minore ricavo derivante dalla concessione di licenza ad Eloxel (euro 5,5) è pari ad euro 10,5 milioni e coincide esattamente con la differenza tra l'importo dei ricavi indicati nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato di Bio-On e quelli stimati nel report.

Se questa ricostruzione, come pare, è corretta, non sembra che Banca Finnat, al 13 dicembre 2018, fosse a conoscenza dei ricavi (pari ad oltre il 30% dei ricavi totali 2018 di Bio-On e, quindi estremamente significativi!) derivanti dalla concessione delle licenze ad Aldia e Liphe (società con riferimento alle quali Banca Finnat, essendo socia delle stesse, avrebbe dovuto avere una conoscenza estremamente approfondita), avvenuta in una data (5 novembre 2018) significativamente antecedente a quella di pubblicazione del report”.²²⁸

Se ne riceve conferma, ancora una volta, che la concessione delle licenze ad Aldia e Liphe non era in realtà intervenuta il 5 novembre 2018, come risulta apparentemente dai contratti versati in atti, privi di data certa.

²²⁸ Relazione Marchese-Casó, p. 344.

Deve segnalarsi, infine, che **la mancata indicazione nel Report di Banca Finnat, e nei comunicati di Bio-On, dell'identità del "partner finanziario" socio di Bio-on in Aldia e Liphe – Banca Finnat – fosse un dato sostanzialmente decettivo.** In primo luogo, infatti, essendo Banca Finnat lo *Specialist* di Bio-On, il potenziale conflitto di interessi era un dato di rilievo per il mercato. In secondo luogo, Bio-On aveva alimentato fin dal novembre 2018, e continuerà ad alimentare nei mesi a seguire, l'equivoco per cui il partner di Bio-On in Aldia e Liphe fosse la multinazionale Unilever – la cui partecipazione al progetto rappresentava, in sé, una garanzia di affidabilità dell'investimento.

Rileva in proposito, ad esempio, che il 9 novembre 2018 Bio-On aveva diffuso un comunicato che recitava:

Unilever e Bio-On insieme per ridurre l'impatto ambientale nel settore del **personal care**. Unilever e Bio-On annunciano l'inizio di una partnership strategica per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti per l'igiene e cura della persona che garantiscono un ridotto o nullo impatto ambientale. Grazie all'utilizzo di bio-tecnologie brevettate per la produzione di micro plastiche naturali e biodegradabili, Unilever e Bio-On fanno un importante passo avanti verso la creazione di una economia sempre più sostenibile e un consumo più responsabile anche nel mondo del personal care".

Successivamente, il 3 aprile 2019 sono stati sottoscritti, tra Bio-On e Aldia, due contratti di licenza di marchio (MyKay e Cosmetics Save the Ocean) e l'8 aprile 2019 Bio-On ha annunciato il lancio sul mercato dei prodotti MyKai, una linea cosmetica "*nata dall'alleanza tra Bio On e Unilever*".

6.6.3. LE OMISSIONI NELLA RAPPRESENTAZIONE DELL'ASSETTO CONTRATTUALE CON U-COAT

L'assetto contrattuale relativo a U-Coat merita considerazione sotto due ulteriori profili, entrambi rilevanti rispetto alla valutazione dell'idoneità decettiva dei bilanci. Il primo riguarda la rappresentazione fuorviante degli accordi relativi a U-Coat offerta nella relazione semestrale 2018. La seconda riguarda l'omessa menzione nel bilancio 2018 del patto di riservato dominio intervenuto con U-Coat.

6.6.3.1. LA RAPPRESENTAZIONE DECETTIVA NELLA SEMESTRALE 2018 DEL RICAPO CON LA CONTROLLATA U-COAT

Come ricordato sopra, U-Coat è stata costituita il 9.3.2018 dal socio unico Bio-On, e lo stesso giorno è stato sottoscritto con Bio-On il contratto di concessione dei diritti sulla Tecnologia Fertilizzanti. La fatturazione del corrispettivo è del 28 giugno 2018, e l'incasso del corrispondente credito è intervenuto fra il 30.6.2018 e il 31.12.2018, grazie al versamento del dell'aumento di capitale sociale interamente sottoscritto e versato da Bio-On il 28 e 29 giugno 2018.

Il patto sottoscritto fra Bio-On e Maire Green Chemicals s.r.l. il 29 maggio 2018 è un mero patto di investimento, da cui risulta che Maire Green Chemicals aveva manifestato a Bio-On l'interesse ad acquisire una partecipazione nel capitale sociale di U-Coat pari al 50 %, e che Bio-On era "in procinto di capitalizzare la Società per l'importo pari a € 10.000.000,00".

Nella semestrale consolidata al 30.6.2018, Bio-On correttamente considera U-Coat come società controllata, detenendone il 100% delle partecipazioni. Non considera tuttavia il ricavo nei confronti di U-Coat come realizzato nel semestre di esercizio, nonostante il contratto di licenza fosse stato concluso il 9 marzo 2018, e Bio-On avesse emesso la relativa fattura il 28 giugno 2018. Se avesse rilevato il ricavo, Bio-On avrebbe dovuto consolidarlo integralmente, in quanto intervenuto nei confronti di una società controllata.

Nella Relazione semestrale si dà atto invece, negli "Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del semestre" della "la concessione di una licenza da parte di Bio-On relativamente all'utilizzo dei PHAs in agricoltura".²²⁹

Il risultato della rappresentazione in bilancio dell'operazione in questi termini permette a Bio-On di alimentare la narrativa della continua crescente sottoscrizione di contratti di licenze con parti terze, o correlate, e degli ottimi risultati in corso di raggiungimento in termini di aumento dell'EBITDA, quando invece al 30.6.2018 l'operazione era intervenuta con una società interamente controllata, e non avrebbe quindi potuto determinare alcun riflesso contabile nel bilancio consolidato.

6.6.3.2. LA OMESSA RAPPRESENTAZIONE DEL PATTO DI RISERVATO DOMINIO SU U-COAT

Come visto sopra, il 28 dicembre 2018 Bio-On e Nextchem hanno sottoscritto un Patto Parasociale relativo alla governance di U-Coat ed un Term Sheet relativo alla cessione, da Bio-On a Nextchem, di azioni rappresentative del 50,1% del capitale di U-Coat. Nel Term Sheet, Bio-On si impegnava a cedere a Nextchem una quota della partecipazione pari al 50,1 %. Nextchem si impegnava a versare a Bio-On, a fronte della cessione del 50,1 % delle partecipazioni in U-Coat, di 3,75 milioni, da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

"Il prezzo verrà corrisposto da Nextchem in massimo n. 4 tranche ... senza aggravio di interessi, come segue:

- 1) Euro 25.000, a seguito della girata delle azioni di cui alla partecipazione, entro e non oltre il 10 gennaio 2019 (Prima Tranche);

²²⁹ Relazione semestrale, p.29.

- 2) Euro 20.000 entro e non oltre il 28 febbraio 2019, termine entro il quale Bio-On depositerà domanda di brevetto relativo alla Tecnologia Fertilizzanti (Seconda Tranche)
- 3) Euro 20.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2019, termine entro il quale Bio-On avrà provveduto all'implementazione di un impianto dimostrativo per il coating a base di PHA per la Tecnologia Fertilizzanti per il rilascio controllato di urea (Terza Tranche)
- 4) Euro 3.685.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel presupposto essenziale delle Parti che entro tale termine U-Coat avrà concesso a società terza licenza di sfruttamento della Tecnologia Fertilizzanti per la costruzione di un impianto di produzione di PHA per il coating di fertilizzante a rilascio controllato (Quarta Tranche).

Ai sensi dell'art. 6 del Term Sheet, il mancato pagamento del prezzo delle partecipazioni da parte di Nextchem (subordinato, per quanto sopra, anche al verificarsi di eventi futuri ed incerti) avrebbe determinato la retrocessione della partecipazione a Bio-On, secondo lo schema del patto di riservato dominio.²³⁰

Il 31 dicembre 2018 Bio-On ha ceduto a Nextchem, mediante girata, 3.757.500 azioni di U-Coat, rappresentative del 50,1% del capitale.

Dall'Addendum ai Patti Parasociali del 6 marzo 2019 si evince che a tale data sono state pagate la Prima e la Seconda Tranche del prezzo di compravendita, per complessivi 45.000 euro. Vi si legge altresì che:

1.2. A fini di maggior chiarezza, le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni apposte alla corresponsione delle tranches in cui è stata suddivisa la dazione del prezzo non si intendono quali condizioni sospensive al passaggio della piena proprietà in capo a Nextchem delle azioni rappresentanti il 50,1 % del capitale sociale di U Coat, essendo le stesse pattuite esclusivamente quali meccanismo di aggiustamento del prezzo convenuto nonché dazione dello stesso.

1.3. Le Parti convengono espressamente che, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c. e come concordato tra le Parti con il Term Sheet di cui alla Premessa A, qualora Nextchem risultasse inadempiente al pagamento anche di una sola delle tranches di prezzo pattuite, quest'ultima sarà obbligata a retrocedere il 50,1 % delle azioni di U-Coat a Bio-On che le riacquisirà a condizione che restituisca previamente tutte le rate di prezzo rimosse, con esclusione di ogni ulteriore diritto a qualsivoglia compenso per l'utilizzo della partecipazione nel Periodo Interinale rilevante".

Il mancato avveramento delle condizioni legate ad eventi futuri e incerti avrebbe dunque comportato la retrocessione della partecipazione di Nextchem a Bio-On.

Nextchem nel suo bilancio al 31.12.2018 ha considerato U-Coat come società controllata. Ha anche chiarito: *"Il prezzo dell'acquisizione è stato pari ad Euro 3.750 mila una parte dello stesso, pari ad Euro 3.685 mila è differita e condizionata al raggiungimento di alcuni eventi specifici futuri in relazione alla commercializzazione della tecnologia"*.

²³⁰ Così qualificato, espressamente, nel successivo Addendum sottoscritto il 6.3.2019. In tal senso, fra l'altro, Relazione Cattaneo, p. 277.

Nel bilancio al 31.12.218 Bio-On ha considerato U-Coat come partecipazione in *joint venture*. Ha anche rilevato fra i ricavi e i crediti l'intero importo dovuto da Nextchem a Bio-On del capitale sociale di U-Coat ("anticipato" da Bio-On).

Come rilevato nella Relazione Marchese-Casó, "la presenza di una significativa componente variabile del prezzo di vendita della partecipazione in U-Coat suscita significative perplessità con riguardo al trattamento contabile dell'operazione di vendita da parte di Bio-On" (che ha rilevato tra i ricavi e tra i crediti l'importo massimo dovuto da Nextchem). "Tali perplessità sono dovute alla circostanza che non risulta che Bio-On abbia effettuato (o, in ogni caso, Bio-On non ha dichiarato in bilancio di avere effettuato) valutazioni in ordine alla probabilità che la componente variabile del prezzo di vendita della partecipazione in U-Coat risulti effettivamente dovuta dall'acquirente; valutazioni che presuppongono, a loro volta, la valutazione circa il verificarsi (o meno) della condizione sospensiva a cui la debenza di tale parte del corrispettivo risulta subordinata".

Tale omissione appare tanto più anomala in considerazione del fatto che, con riferimento alla cessione a SECI dell'opzione call relativa alla partecipazione in Bio-On Plants, sottoposta a condizione risolutiva, si era dato atto, quantomeno nelle note integrative, del rischio di risoluzione del contratto, con conseguente elisione del ricavo già rilevato.

6.6.4. LA DUBBIA QUALIFICAZIONE DI AMT LABS COME JOINT VENTURE

La circostanza che i patti parasociali sottoscritti valessero a giustificare la qualificazione della società neocostituita come *joint venture* non viene espressamente contestata nella Relazione Marchese-Casó in relazione ad AMT Labs, per la quale la *governance* descritta nei patti parasociali non restituisce immediatamente il quadro di una società a 'controllo congiunto' come negli altri casi. I consulenti della difesa ravvisano i presupposti per la classificazione di AMT Labs quale *joint venture*.

Il dato, come si è visto, è irrilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata, atteso che il ricavo maturato nei confronti di AMT Labs non era comunque rilevabile per le ragioni già considerate. Possono tuttavia essere evidenziati i seguenti dati, ad ulteriore conferma dell'approccio adottato dai redattori del bilancio rispetto alla rilevazione dei ricavi maturati con le controllate.

GIMA TT possedeva una quota minoritaria del 20% in AMT Labs, con opzione futura di acquisto di un ulteriore 30% della partecipazione azionaria. I patti parasociali del 31 maggio 2018 prevedevano che, in caso di acquisto dell'ulteriore 30% da parte di GIMA TT, la composizione del C.d.A. e degli organi di controllo sarebbe stata paritetica, in particolare con previsione di un C.d.A. composto da quattro membri, con diritto di nomina di due amministratori da parte di ciascun socio (art. 2.1.1.). In caso del futuro

esercizio del diritto d'opzione, nelle finestre previste al 2020 e al 2022, GIMA TT avrebbe dunque acquisito il diritto di condurre le attività rilevanti congiuntamente a Bio-On.

Fino all'acquisto del 50% delle partecipazioni da parte di GIMA TT, tuttavia, e quindi al 31.12.2018, AMT Labs era amministrata da un C.d.A. di tre membri, due dei quali, tra cui il Presidente, nominati dall'azionista di maggioranza Bio-On ed uno dei quali nominato da GIMA TT. Le riunioni del C.d.A. erano regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere del C.d.A. erano validamente assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per alcune materie, per le quali era richiesto il voto favorevole di tutti i membri del C.d.A. (cfr. art. 2.1.7). Le deliberazioni assembleari su talune materie (ad esempio aumenti di capitale, emissione strumenti finanziari, modifiche statutarie, approvazione del budget annuale) richiedevano il voto favorevole dei soci che rappresentano il 90% del capitale sociale (2.4.1). I patti disciplinavano anche l'ipotesi di *dead lock* (cfr. art. 2.5) e contenevano una clausola di *lock-up* (cfr. art. 3.1).

La previsione della necessità di una maggioranza qualificata su certe materie non vale pacificamente ad attribuire a GIMA TT la capacità di controllare le attività rilevanti di AMT Labs. La previsione nei patti parasociali di certe ipotesi di maggioranza qualificata, in ragione della natura delle materie per le quali è richiesta la maggioranza qualificata, risultano invero manifestazione dei c.d. "diritti di protezione" dei soci di minoranza talora previsti negli accordi societari, non di per sé sintomatici di un assetto a controllo congiunto.

Tale conclusione è indirettamente confermata dalla circostanza che GIMA TT nel proprio bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 non qualificava la partecipazione in AMT Labs quale *joint venture*, e la valutava al *fair value* ai sensi dell'IFRS 9. Ancora, significativamente, il teste Sergio Marzo ha riferito in dibattimento che, nonostante le ripetute richieste degli amministratori di Bio-On, GIMA TT non aveva voluto acquisire una posizione di controllo congiunto su AMT Labs, per una precisa scelta strategica.

In questo quadro, quando pure si concludesse che la previsione di un maggioranze qualificate su certe materie avrebbe potuto giustificare la qualificazione di AMT Labs come *joint venture*, deve prendersi atto che le Note Integrative al bilancio non esplicitano in alcun modo le ragioni sottese alla scelta contabile adottata.

6.7. TAIF

Il 24 ottobre 2018 è stato stipulato – tra Bio-On e TAIF JSC180 (“TAIF”), e con l’Advisor Smart Energy s.r.l. – un Accordo (“**Agreement**”) per la realizzazione di un impianto industriale di produzione di bio-plastica (PHA) derivante da melassa di zucchero.²³¹ L’Agreement prevede: la costruzione di un impianto industriale in Russia; la costituzione di una *joint venture* partecipata da TAIF e da Bio-On; la concessione, da Bio-On a TAIF (o alla *joint venture*), di una licenza per lo sfruttamento della tecnologia per la produzione di bio-plastica PHA attraverso la melassa di zucchero (“Tecnologia”).

L’agreement prevede che il progetto sarà attuato tramite una *joint venture* russa di cui TAIF possiederà il 55% del capitale e una società italiana partecipata da Bio-On, dall’Advisor e da altri investitori, che possiederà il restante 45% del capitale. Il costo complessivo del progetto è indicato in 86,7 milioni di euro – da finanziarsi per l’85% da “primarie banche internazionali” e per il 15% dalla *joint venture*. Si delineano le caratteristiche del progetto e si precisa quali saranno le prestazioni a carico di Bio-On: concessione della licenza; fornitura della documentazione del processo di produzione; svolgimento di attività di training e di attività di supervisione e assistenza durante la fase di *start up* dell’impianto.

Ai sensi dell’articolo 1.6 dell’Agreement, la tecnologia concessa in licenza rimarrà di proprietà esclusiva di Bio-On e TAIF acquisirà, con la sottoscrizione del contratto di licenza, il diritto di sfruttare tale tecnologia per costruire l’impianto e per approntare la coltivazione del ceppo batterico con riferimento solo a tale impianto. TAIF potrà concedere la licenza alla *joint venture* o ad un’altra entità alle condizioni del License Agreement.

L’articolo 1.8 disciplina gli step da mettere in atto successivamente alla sottoscrizione dell’Agreement. L’articolo 3.2. stabilisce che, qualora entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’Agreement la *joint venture* non sia stata costituita oppure le negoziazioni con le banche italiane e russe non siano ancora iniziate, le Parti devono incontrarsi e stabilire nuove azioni e scadenze.

Lo stesso giorno Bio-On (rappresentata da M. Astorri) ha sottoscritto con TAIF JSC (rappresentata da A. K. Shigabutdinov) un contratto di concessione – in via irrevocabile, non esclusiva e non trasferibile (con talune eccezioni) – dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della tecnologia per la produzione di bio-plastica PHA attraverso la melassa di zucchero, dietro corrispettivo di 5,1 milioni, oltre IVA. Vi si legge tra l’altro che:

²³¹ All. 162 alla Relazione Cattaneo.

Premessa G: la “Licenziataria desidera che le sia concesso il diritto di utilizzare le informazioni e la licenza relativa a tale Tecnologia e ai Brevetti **per avviare il Processo** [di produzione PHA n.d.a.] **dopo la costruzione dell’Impianto Industriale** (come di seguito definito) **conformemente a tali Informazioni**.

Premessa H. La Licenziante è disposta a concedere una **licenza** e a fornire un **Process Design Package** (come poi definito), a **fornire i Fermentatori e fornire garanzie per quanto riguarda il funzionamento** del Processo nell’Impianto Industriale.

2.1 Oggetto del presente Contratto è **la concessione**, da parte della Licenziante alla Licenziataria **di una licenza** irrevocabile, non esclusiva (fatto salvo quanto previsto dall’art. 2.6190) e non trasferibile (con l’eccezione di quanto previsto al punto 11.1191) **per lo specifico Impianto Industriale finalizzata a consentire l’utilizzo del Processo** [di produzione PHA] nel rispetto dei tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, incluse le Informazioni della Licenziante, i brevetti della Licenziante o di società da essa controllate, **per il disegno, progettazione, approvvigionamento, costruzione, messa in servizio, collaudo, manutenzione dell’Impianto Industriale e il funzionamento del Processo nell’Impianto Industriale**.

2.2 **La Licenziante dovrà fornire alla Licenziataria** e al EPCC (la società che farà l’engineering contractor) **il Process Design Package ed altra documentazione tecnica** per consentire all’EPCC di realizzare la progettazione ingegneristica di dettaglio, la costruzione e l’esercizio dell’Impianto Industriale, l’ambito dei servizi ingegneristici della Licenziante e la documentazione definita all’Allegato 4. (...)

2.4 La Licenziante dovrà fornire alla licenziataria una quantità e qualità adeguata di **Ceppo Batterico** necessario per il Processo dopo l’ispezione positiva di cui all’art. 5.

2.5 La Licenziante dovrà fornire alla Licenziataria **assistenza tecnica**, come definita nell’art. 5.

3.1 **La Licenziante dovrà comunicare alla Licenziataria le conoscenze, il Know-how, i dati, le informazioni, i segreti commerciali e le invenzioni, siano o meno brevettate, in relazione al Processo che sono necessarie per la progettazione, costruzione, messa in funzione, collaudo e manutenzione dell’Impianto Industriale e per il funzionamento efficiente del Processo nell’Impianto Industriale**. In particolare, la Licenziante dovrà fornire alla Licenziataria un Process Design Package conformemente a quanto previsto nell’allegato 4. La Licenziante **dovrà fornire il Process Design Package alla Licenziataria e all’EPCC entro 6 mesi dalla Effective Date**, per metterlo in grado di sviluppare la progettazione di dettaglio.

3.4. Il LICENZIANTE e LICENZIATARIO, insieme all’EPCC ed eventuali altre Terze Parti necessarie, terranno incontri concordati di volta in volta tra di loro.

I miglioramenti della tecnologia e della proprietà intellettuale (cfr. art. 4) sono suddivisi in miglioramenti evolutivi e rivoluzionari. Quanto ai primi, non sarà richiesta alcuna *fee* aggiuntiva fino alla cut-off date (20 anni dallo Start-Up dell’Impianto). I secondi, invece, saranno oggetto di separata negoziazione.

Il corrispettivo e le scadenze dei pagamenti sono stabiliti nell'art. 7, come segue:

- art. 7.1: stabilisce un prezzo pari a euro 5,1 milioni + IVA a fronte della licenza e un prezzo di euro 500 mila + IVA per la consegna del PDP;
- art. 7.2: stabilisce le scadenze per il pagamento del prezzo della licenza:
 - (i) 20%, pari a euro 1.020.000, alla Effective Date;
 - (ii) 45%, pari a euro 2.295.000, alla consegna del PDP (prevista dopo 6 mesi dalla Effective Date);
 - (iii) 10%, pari a euro 510.000, alla prima sessione di training, 3 mesi prima della prevista Start-up Date;
 - (iv) 15%, pari a euro 765.000, alla consegna del Ceppo Batterico; (v) 10%, pari a euro 510.000, alla firma dell'Acceptance Certificate.
- art. 7.2: è stabilito che le scadenze per il pagamento del prezzo del PDP sono le seguenti:
 - (i) 20%, pari a euro 100.000, alla Effective Date;
 - (ii) 70%, pari a euro 350.000, alla consegna del PDP;
 - (iii) 10%, pari a euro 50.000, alla consegna dell'Operating Manual e alla firma del Certificate of Delivery.

Ai sensi dell'art. 7.3, i servizi inclusi nel corrispettivo della licenza sono i seguenti: la formazione degli operatori della Licenziataria; il trasferimento del Ceppo Batterico; l'assistenza volta a verificare la coerenza dell'ingegneria di dettaglio con i requisiti del Processo e il PDP.

L'assistenza tecnica che Bio-On si obbligava a prestare veniva definita all'art. 5 nei seguenti termini:

5.1 Il LICENZIANTE assisterà il LICENZIATARIO e l'EPCC durante la fase di ingegneria di dettaglio e di costruzione dell'Impianto Industriale. Al fine di verificarne la conformità, Il LICENZIANTE richiederà a EPCC per conto del LICENZIATARIO, i seguenti documenti (...) Eventuali altri documenti saranno oggetto di specifica richiesta scritta del LICENZIANTE. Su quello il LICENZIANTE non ha responsabilità per errori dell'appaltatore dell'ingegneria di dettaglio. Il LICENZIANTE comunicherà la propria approvazione per iscritto al LICENZIATARIO entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti; la mancata comunicazione verrà considerata approvazione.

5.2. Il LICENZIANTE dovrà provvedere affinché i suoi esperti di processo ispezionino l'Impianto Industriale circa 60 giorni prima della data programmata del Completamento Meccanico al fine di verificare che l'Impianto Industriale sia stato costruito in conformità al

Pacchetto di Progettazione del Processo. Dopo l'ispezione (check list), gli esperti del processo comunicheranno i loro risultati per iscritto e potranno formulare raccomandazioni al LICENZIATARIO e all'EPCC che saranno classificate come obbligatorie o non obbligatorie. L'appaltatore EPC, per conto del LICENZIATARIO, dovrà implementare tutte le raccomandazioni obbligatorie prima della data di Avviamento. Le raccomandazioni obbligatorie riguarderanno esclusivamente la non conformità dell'Impianto Industriale nel modo in cui è stato realizzato con il Pacchetto di Progettazione del Processo. Il volume stimato di questi servizi è circa 30 uomini-giorno.

5.3. Il LICENZIANTE dovrà provvedere alla presenza di esperti di processo alla data in cui l'Impianto Industriale è pronto per l'Avviamento per fornire la consulenza sull'Avviamento dell'Impianto Industriale e sulla conduzione delle produzioni di prova (test run). Il volume stimato di questi servizi è circa 330 uomini-giorno.

5.4 All'arrivo degli esperti di processo presso lo Stabilimento Industriale, il LICENZIATARIO organizzerà un incontro con il proprio personale affinché gli esperti di processo famigliarizzino con lo stato dell'Impianto Industriale, per esaminare in dettaglio le istruzioni operative, la sicurezza, i requisiti e le precauzioni prima che gli esperti di processo entrino nell'Impianto Industriale e affinché assistano gli esperti di processo nel verificare che lo Stabilimento Industriale sia pronto per l'Avviamento.

5.5 Il LICENZIANTE dovrà garantire che gli esperti del processo rispettino tutte le leggi e i regolamenti durante la loro permanenza nel cantiere e le norme e i regolamenti del LICENZIATARIO mentre si trovano nei locali del LICENZIATARIO.

5.6 Il numero specifico di esperti di processo che deve essere fornito dal LICENZIATARIO: un (1) responsabile della messa in funzione (commissioning manager) e due (2) supervisor della messa in funzione (commissioning supervisors).

5.7 Il LICENZIANTE si impegna a organizzare una formazione sulle procedure di funzionamento, di manutenzione e sulle procedure analitiche del Processo Industriale per un periodo non superiore a 15 giorni di training. Il numero di partecipanti è 10. La durata del training e il numero dei partecipanti potranno essere prolungati e/o aumentati previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti concordano inoltre che le attività formative siano suddivise in due sessioni principali:

- 1° sessione: come prima fase, gli operatori dell'Impianto Industriale riceveranno dieci (10) giornate lavorative di attività di formazione presso i locali del LICENZIANTE ed in particolare presso lo stabilimento produttivo semi-industriale situato a Minerbio (Bologna-Italia). In questa sessione i tecnici del LICENZIANTE illustreranno e spiegheranno le modalità operative del Processo. Questa prima sessione avrà luogo 3 mesi prima della data d'inizio prevista della messa in funzione dell'Impianto Industriale;
- 2° Sessione: questa sessione verrà svolta direttamente presso l'Impianto Industriale e consisterà in cinque (5) giornate lavorative di formazione operativa gestite dai tecnici del LICENZIANTE in loco per aggiornare e adattare le varie modalità operative apprese durante la 1. sessione all'Impianto Industriale. Questa seconda sessione avrà luogo 1 mese prima della data d'inizio prevista della fase della messa in funzione dell'Impianto Industriale;

5.8. In relazione al training varranno le seguenti disposizioni:

- i. il LICENZIANTE assieme al LICENZIATARIO dovrà stabilire una procedura dettagliata del training entro e non oltre 4 mesi prima del Completamento Meccanico dell'Impianto Industriale;
- ii. il LICENZIANTE dovrà provvedere affinché ai partecipanti al training venga fornita una spiegazione dettagliata delle norme operative e di eventuali precauzioni prima dell'inizio del training.

L'art. 8 del contratto, rubricato "**Garanzie/Produzioni di Prova**", stabilisce a carico di Bio-On garanzie sulla capacità produttiva dell'impianto, in termini quantitativi e qualitativi, subordinata alla costruzione dell'impianto *"in conformità ai progetti, alle istruzioni e alle informazioni fornite dal LICENZIANTE ai sensi del presente Contratto, e qualora l'Impianto: (i) venga fatto funzionare dal personale addestrato del LICENZIATARIO compreso i dipendenti addestrati in base alla sub-clausola 5, alle condizioni di progetto in conformità alle informazioni e consulenza del LICENZIANTE; (ii) utilizzi i Feedstock e le utilities (ausiliarie, materiali e prodotti chimici) che devono essere disponibili in quantità adeguata da eseguire una produzione di prova (Test Run)"*.

L'art. 10 del contratto prevedeva quale importo massimo imputabile a Bio-On a titolo di "responsabilità" derivante dal contratto il 40% del corrispettivo.

L'art. 11 del contratto prevedeva infine un divieto di cessione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto (se non ad una controllata) con l'eccezione della possibilità per la licenziataria di cedere l'Impianto industriale, con i connessi diritti e obblighi nei confronti della licenziante – che in quel caso avrebbe stipulato un nuovo contratto con l'eventuale società cessionaria.

6.7.1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il 24.10.2018 è stato emesso un comunicato stampa che annunciava la concessione della licenza da Bio-On a TAIF per un corrispettivo di euro 5,6 milioni. Il 25 ottobre 2018 è stato diffuso un ulteriore comunicato stampa che illustra la rilevanza degli accordi conclusi tra il Gruppo TAIF e Bio-On.

Entro il 31 dicembre 2018 TAIF ha pagato una prima tranche del corrispettivo, pari a 1.020.000 euro.

Il 9 settembre 2019 Bio-On e il Gruppo TAIF hanno emesso un comunicato stampa nel quale hanno annunciato che, a seguito degli accordi tra i due Gruppi, il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di bio-plastica PHA è entrato nella fase operativa. In particolare, è stata ottenuta l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e deve essere aggiudicato il contratto per la costruzione. La fine dei lavori è prevista entro la fine del 2020, con entrata in produzione prevista nella seconda parte del 2021.

Si legge inoltre nel *Report sullo stato di avanzamento dei contratti di licenza*, con riferimento alla licenza concessa a TAIF, quanto segue: *"Process Design Package: consegnato a giugno*

2019; Controllo della documentazione emessa durante l'ingegneria di dettaglio: non effettuata in quanto il progetto non è mai entrato nella fase realizzativa; Consegna del ceppo: non effettuata in quanto il progetto non è mai entrato nella fase realizzativa; Training: non effettuato in quanto il progetto non è mai entrato nella fase realizzativa".²³²

6.7.2. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO DI 5,6 MILIONI DI EURO

Il ricavo di 5,6 milioni associato alla cessione della licenza è rilevato nei bilanci al 31.12.2018 per il suo intero ammontare.

Nella semestrale al 30 giugno 2019 di Bio-On risulta un incremento dei "Crediti Commerciali e attività contrattuali" per "l'avanzamento del Process Design Package realizzato per il Gruppo TAIF e terminato alla data di stesura del presente Bilancio". Nella Relazione sulla Gestione (par. 1.2, cfr. pag. 23), nella sezione "Fatti di rilievo avvenuti nel corso del semestre" si segnala "per quanto riguarda l'attività di ingegneria e licensing, la predisposizione del PDP (Process Design Package) relativo al progetto commissionato dal cliente russo TAIF, che rappresenta - a fronte del relativo contratto di licenza, stipulato ed entrato in vigore a fine dello scorso anno - la fase iniziale di progettazione, a cui farà seguito la fase di ingegneria di dettaglio e la realizzazione di un impianto di produzione PHA, la cui conclusione è prevista per la seconda metà del 2021". Nella Nota Integrativa, a commento della voce "4.6 – Crediti Commerciali e attività contrattuali" è illustrato che "l'incremento di euro 315 migliaia è relativo all'avanzamento del Process Design Package realizzato per il Gruppo TAIF e terminato alla data di stesura del presente Bilancio".

6.7.2.1. BILANCIO CONSOLIDATO

Sotto il profilo dell'identificazione della natura distinta dell'obbligazione associata al corrispettivo, ai sensi degli artt. B55 e 27-29 dell'IFRS 15, nel caso di specie l'articolato del contratto di cessione di licenza impone incontrovertibilmente di escludere che la promessa di trasferire alla licenziataria i diritti sulla 'Tecnologia' possa essere distinta dalle ulteriori promesse contenute nel contratto, e segnatamente la prestazione dei servizi di cui agli artt. 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 e 5 del contratto.

Fin dal preliminare Agreement, infatti, le parti hanno esplicitato che la sostanza dell'operazione concordata è la costruzione di un impianto capace di produrre PHA, in certe quantità e secondo certi criteri di qualità, con l'utilizzo della tecnologia sviluppata da Bio-On. L'apporto di Bio-On al progetto viene fin dall'accordo preliminare identificato non nella mera concessione dei diritti sulla licenza, ma nella esecuzione di una serie di prestazioni che avrebbero messo il contraente in condizioni di costruire l'impianto ed assicurarne l'efficiente produzione. In particolare, fin nell'Agreement, le obbligazioni a

²³² All. 7 Relazione ex art. 33 L.F., Report del 9.6.2020 a firma dell'Ing. Feliciano Ippolito.

carico di Bio-On vengono individuate nelle seguenti: concessione della licenza; fornitura della documentazione del processo di produzione; svolgimento di attività di training e di attività di supervisione e assistenza durante la fase di start up dell'impianto.

La stessa molteplicità di obbligazioni di *facere* in capo a Bio-On viene richiamata nelle premesse al contratto di licenza (in cui Bio-on confermava la disponibilità a fornire, oltre alla licenza, il PDP, i Fermentatori, e le garanzie sul funzionamento del processo nell'impianto industriale) e nell'articolato come sopra riprodotto, e segnatamente agli artt. 2, 3 e 5 del contratto. Il dato è confermato dal fatto che, ai sensi dell'art. 7.3, i "servizi inclusi nel corrispettivo della licenza sono i seguenti": la formazione degli operatori della licenziataria; il trasferimento del ceppo batterico; l'assistenza volta a verificare la coerenza dell'ingegneria di dettaglio con i requisiti del Processo e il PDP.

L'evidente inscindibilità della promessa di cessione dei diritti sulla tecnologia dalla promessa di prestazione di servizi è confermata alla luce dei criteri dettagliati al par. 29 dell'IFRS 15, secondo cui due o più promesse di trasferire beni o servizi non possono essere distinte, tra l'altro, quando "*i beni o servizi sono fortemente interdipendenti o interconnessi*". Nel caso di specie, Bio-On si impegnava a garantire a Taif l'utilizzazione e lo sfruttamento della Tecnologia attraverso la prestazione dei servizi concordati, e segnatamente attraverso la predisposizione del PDP, la supervisione sull'ingegneria di dettaglio e gli altri servizi di assistenza, e la fornitura del ceppo batterico.

Già alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la possibilità di contabilizzare separatamente in bilancio il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla licenza, atteso che i criteri previsti al par. 27 dell'IFRS 15 sono cumulativi e che il criterio di cui alla lettera b) non è soddisfatto.

Vale la pena di rilevare, in ogni caso, che non è del pari soddisfatto il criterio di cui alla lettera a) del par. 29 dell'IFRS 15, dovendosi escludere nel caso di specie che "*il cliente [potesse] usufruire del bene o servizio o preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente*". Taif non avrebbe infatti potuto reperire aliunde i servizi informativi attraverso cui avrebbe dovuto progettare l'impianto e l'ingegneria di dettaglio per lo sfruttamento della tecnologia di Bio-On per la produzione di PHA, trattandosi di informazioni che, secondo quanto dichiarato in contratto, erano in possesso esclusivo di Bio-On. Il contratto specificava infatti che Bio-On era obbligata a trasmettere tutte le informazioni (brevettate o meno) relative a disegno, progettazione, approvvigionamento, costruzione, messa in servizio, collaudo, manutenzione dell'Impianto Industriale e il funzionamento del Processo nell'Impianto Industriale. Si trattava, in altre parole, delle informazioni riservate e del know-how che Bio-On dichiarava di possedere, e che avevano valore economico in quanto segrete. In questo

contesto, non era percorribile la soluzione alternativa prospettata dalle difese secondo cui Taif avrebbe potuto ottenere da terzi la predisposizione del PDP. Eventuali terzi, infatti, non avrebbero posseduto le informazioni riservate e il know che Bio-On dichiarava di possedere e che qualificavano l'oggetto della prestazione dedotta in contratto. Né, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti della difesa, Taif avrebbe potuto reperire altrove il ceppo batterico, considerato che Bio-On subordinava la prestazione delle garanzie sul funzionamento del processo e dell'impianto all'utilizzo delle materie prime proprie della tecnologia elaborata, compreso l'utilizzo di un ceppo batterico specificamente selezionato.

Appurato dunque che la licenza non era distinguibile dagli altri beni e servizi promessi nel contratto, ai sensi del par. B55 dell'IFRS 15 l'insieme delle prestazioni promesse devono essere accorpate, si applica la disciplina generale dell'IFRS 15 per stabilire se si tratta di: un'obbligazione (comprendente la licenza promessa) da adempiersi **nel corso del tempo** (*over time*), o di un'obbligazione (comprendente la licenza promessa) da adempiersi **in un determinato momento** (*at a point in time*).

Nel caso di specie, le previsioni del contratto esplicitano che l'unitaria prestazione di fare includeva tutte le informazioni (brevettate o meno) che Bio-On possedeva e che erano rilevanti per tutte le fasi della costruzione dell'impianto e per la conduzione del processo di produzione di PHA, e che – secondo quanto dedotto nel contratto, sarebbero state prestate di pari passo con il realizzarsi di ciascuna fase della progettazione, della costruzione e del collaudo dell'impianto industriale.

Secondo il paragrafo 31 dell'IFRS 15, Bio-On avrebbe dovuto rilevare i ricavi a mano a mano Taif acquisiva il controllo delle corrispondenti attività. Le risultanze istruttorie – che danno atto di un effettivo avvio dell'esecuzione del contratto nel corso del 2019 – impongono di escludere che l'obbligazione di fare in capo a Bio-On fosse stata compiutamente adempiuta al 31.12.2018. Il ricavo derivante dalla cessione dei diritti sulla tecnologia non era pertanto rilevabile nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

6.7.2.2. LA NON RILEVABILITÀ DEL RICAVO ANCHE IPOTIZZANDO UNA AUTONOMA PERFORMANCE OBLIGATION

Le considerazioni di cui al paragrafo che precedono sono già dirimenti e risolutive per concludere che sia stato falsamente rilevato nel bilancio al 31.12.2018 il ricavo corrispondente al corrispettivo di 5,6 milioni di euro previsto in relazione alla licenza concessa a Taif, in ragione dei criteri di rilevazione dei ricavi prescritti dall'IFRS 15.

Anche ai fini della successiva valutazione sull'idoneità decettiva dei bilanci, e dell'intensità del dolo in capo agli imputati, deve osservarsi tuttavia che, quando anche

si concludesse erroneamente che la concessione dei diritti sulla licenza costituiva una autonoma *performance obligation*, comunque non si potrebbe in alcun modo concludere che il ricavo poteva essere rilevato, *at a point in time*, nel bilancio consolidato al 31.12.2018.

Anche a voler assumere – erroneamente - che il contratto con Taif avesse quale oggetto distinto la concessione del diritto d’uso sulla tecnologia Bio-On, la determinazione del momento, il *point in time*, in cui rilevare il ricavo, porta ad escludere che tale momento potesse dirsi antecedente alla chiusura dell’esercizio 2018, secondo i richiamati criteri di cui ai paragrafi B61, 38, 31-33 dell’IFRS 15.

La tecnologia su cui Taif acquisiva diritti in forza del contratto era infatti composta, per espressa previsione contrattuale, non solo da invenzioni oggetto di brevetti (che comunque non venivano puntualmente identificati nel contratto) ma anche da informazioni non brevettate. Al momento della sottoscrizione del contratto, Taif non aveva “acquisito il controllo” della tecnologia di cui Bio-On vantava la proprietà intellettuale, e non poteva “sostanzialmente trarne tutti i benefici rimanenti”. Al momento della sottoscrizione del contratto, e comunque entro il 31.12.2018, Taif non era in alcun modo entrata in possesso delle informazioni riservate e del know-how che, unitamente a brevetti non dettagliati nel contratto, sostanziano la tecnologia per la produzione di PHA - né avrebbe potuto farlo senza la cooperazione di Bio-On, che tali informazioni doveva trasmettere. Come si è visto, la trasmissione di tali informazioni non ha avuto luogo entro la conclusione dell’esercizio 2018 – ma ha preso le mosse in una fase successiva, a partire dalla consegna del PDP, e si sarebbe conclusa con il collaudo dell’impianto e il training fornito agli operatori.

Pertanto, se pure si ritenesse che la rilevazione del corrispettivo dei diritti sulla licenza andava effettuata ‘at a point in time’, il momento di rilevazione dei ricavi si sarebbe dovuto individuare nel futuro momento di completa acquisizione da parte di Taif del complesso di informazioni brevettate e non in possesso di Bio-On, che costituivano la tecnologia per la produzione di PHA. Non possedendo il patrimonio informativo in cui si risolveva la tecnologia, TAIF evidentemente non avrebbe potuto trarre alcun ‘flusso finanziario’ o beneficio rimanente dall’utilizzo di quella tecnologia per la produzione di PHA.

D’altra parte, Bio-On non avrebbe potuto trarre benefici dalla sub-concessione dei diritti d’uso sulla tecnologia, atteso che l’art. 11 del contratto prevedeva il divieto di cedere a terzi i diritti e obblighi derivanti dal contratto, con l’eccezione della possibilità per la licenziataria di cedere l’Impianto industriale, con i connessi diritti e obblighi nei confronti di Bio-On. La cessione dell’Impianto industriale, infatti, ne presupponeva evidentemente la previa costruzione - per la quale, come si è visto, era previsto il necessario

adempimento da parte di Bio-On delle numerose obbligazioni di fare dettagliate nel contratto e ad esecuzione dilazionata nel tempo.

Ancora, le pattuizioni stipulate fra le parti prevedevano la concessione di una licenza non esclusiva in favore di Taif. Bio-On avrebbe potuto concedere altre licenze nella medesima area geografica a partire dal trentesimo mese successivo alla conclusione del contratto, indipendentemente dall'effettivo grado di sviluppo del progetto con Taif. Deve altresì escludersi, pertanto, che Taif potesse trarre dal contratto l'utilità consistente nell'impedire che eventuali concorrenti costruissero impianti industriali per la produzione di PHA nella medesima area geografica.

6.7.2.3. BILANCIO D'ESERCIZIO

Il contratto con Taif non aveva determinato il trasferimento dei rischi e dei benefici al licenziatario, che rappresenta l'indicatore fondamentale del "passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà" ai sensi dell'OIC 15 e del collegato OIC 11.

Nel caso di specie, Taif non era in grado di trarre benefici dall'uso della proprietà intellettuale oggetto della licenza (in termini di fruizione di maggiori flussi reddituali e finanziari) al momento della chiusura dell'esercizio, atteso che: le informazioni in cui si sostanziava la tecnologia non le erano state trasferite da Bio-On; Taif non avrebbe potuto procedere alla costruzione dell'impianto industriale e conseguente avvio del processo senza i servizi che Bio-On, alla data di chiusura dell'esercizio, non aveva fornito; Taif non avrebbe potuto cedere i diritti derivanti dalla licenza senza la collaborazione di Bio-On.

Per altro verso, Bio-On manteneva i rischi derivanti dalle prestazioni di fare cui si era obbligata per consentire alla cessionaria di sfruttare la tecnologia, ovvero: la effettiva trasmissione delle informazioni in cui si sostanziava la proprietà intellettuale e i servizi concordati, con i relativi costi; i rischi connessi alle garanzie prestate sul funzionamento e il rendimento dell'impianto.

6.8. CONCLUSIONI

I ricavi contestati in imputazione sono stati falsamente rilevati in bilancio, con sistematica disapplicazione di tutti i principi contabili di riferimento.

La falsa applicazione dei principi contabili di riferimento non è in alcun modo compensata dalla trasparenza informativa dei bilanci, che non rendono in alcun modo intellegibile al lettore la sostanza dell'operazione economica rilevata quale ricavo.

Con riferimento alla concessione delle licenze, nella Nota Integrativa al bilancio d'esercizio al 31.12.2018 (p. 6) è precisato che i relativi ricavi sono rilevati all'atto della stipulazione del contratto di licenza *"quando tutti i diritti d'uso sono concessi al cliente e sono*

ceduti i relativi obblighi derivanti da essi in base alle condizioni contrattuali". Con riferimento a tali ricavi è indicato, inoltre, che essi sono rilevati al momento dell'atto che prevede il trasferimento dei diritti d'uso "quando non ci sono ulteriori adempimenti da parte della Società sulla base delle condizioni contrattuali".

Nelle Note Illustrative al bilancio consolidato, la società illustra i criteri dell'IFRS 15 asseritamente applicati nella rilevazione dei ricavi, osservando che: *"i ricavi da contratti da clienti sono rilevati quando il controllo dei beni e servizi è trasferito ai clienti"; "il corrispettivo per la vendita del diritto all'utilizzo viene determinato in un determinato momento mentre il corrispettivo per il diritto d'accesso alla licenza viene rilevato nel corso del tempo"; la concessione delle licenze attribuisce ai licenziatari il "diritto di utilizzo" della proprietà intellettuale, pertanto i ricavi sono rilevati "in un determinato momento"; la concessione delle licenze e la prestazione di altri servizi configurano "distinte obbligazioni di fare"; "il cliente è in grado di beneficiare della licenza venduta nel momento in cui questa viene trasferita utilizzando risorse che sono già disponibili o possono essere reperite autonomamente"; sebbene le licenze siano concesse congiuntamente alla prestazione di servizi esse "non presentano con tali servizi una correlazione biunivoca, dal momento che questi ultimi non possono essere venduti se non viene venduta la licenza, ma non viceversa".*

I criteri richiamati non sono in alcun modo illustrativi della natura delle operazioni economiche rilevate fra i ricavi. Il richiamo al criterio applicato porta anzi a concludere che le operazioni rilevate effettivamente siano tali da non comportare ulteriori obbligazioni a carico di Bio-On, con istantaneo trasferimento del diritto d'uso in favore del licenziatario che, pure in assenza di Bio-On, potrebbe utilizzare la licenza concessa. Cosa che, come visto, non corrisponde affatto alla natura dei negozi giuridici stipulati da Bio-On.

Nessuna informazione è fornita, ancora, circa la subordinazione delle obbligazioni assunte da Taif al verificarsi di eventi futuri ed incerti in ragione dei quali il ricavo, ed il relativo credito, assumevano una consistenza, del pari, intrinsecamente incerta.

Infine, nulla è illustrato sulle ragioni per le quali Aldia, Liphe, U-Coat e AMT-Labs siano state trattate come *joint ventures*.

B. IL NESSO CAUSALE FRA FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E DISSESTO

Come già premesso, il delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. presuppone l'integrazione di uno dei reati societari richiamati nella fattispecie incriminatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il dolo.

La sezione che precede ha avuto ad oggetto l'accertamento del fatto tipico del delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. in relazione ai bilanci Bio-On per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018. Prima di procedere all'accertamento del dolo del reato societario presupposto per ciascuno degli imputati, si procede di seguito alla verifica della sussistenza degli altri elementi costitutivi del fatto tipico rilevanti *ex art.* 223 co. 2 n. 1 L.F.: l'evento di dissesto e il nesso causale.

L'ordine espositivo è suggerito dalla necessità di accertare, per ciascuno degli imputati, prima il dolo di false comunicazioni sociali e poi il dolo di bancarotta, sulla base di elementi probatori spesso rilevanti per entrambi i momenti della verifica. L'accertamento del dolo di bancarotta, d'altra parte, deve declinarsi in relazione a tutti gli elementi del fatto tipico, che sono pertanto di seguito preliminarmente considerati.

1. LE CAUSE DEL DISSESTO DI BIO-ON

La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del 20 dicembre 2019, che ne ha accertato lo stato di insolvenza *ex art.* 5 L.F.

Nell'accogliere le richieste dell'Amministratore Giudiziario, che aveva promosso in proprio la procedura per la dichiarazione di fallimento di Bio-On *ex art.* 6 L.F., il Tribunale ha preso atto dell'insostenibilità della struttura finanziaria della società e dell'incapacità di Bio-On di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Sulla scorta di quanto rappresentato dall'Amministratore Giudiziario,²³³ la sentenza evidenzia, tra l'altro, che fra la fine di settembre e l'inizio di dicembre 2019, la società era stata raggiunta da quattro decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, per un ammontare complessivo di circa 7,6 milioni di euro. I creditori, tutti fornitori di beni e servizi, avevano rappresentato nelle motivazioni dei ricorsi monitori che Bio-On – già in epoca precedente rispetto alla revoca degli organi sociali *ex art.* 2409 c.c. – all'esito di gravi e reiterati inadempimenti, aveva proposto o aderito a vari piani di rientro, e si era successivamente resa inadempiente anche rispetto alle rateizzazioni.

Il Tribunale civile prende atto altresì che, fin dal momento della nomina, l'Amministratore giudiziario aveva riscontrato un imponente indebitamento della

²³³ Successivamente riportato anche nella Relazione Amministratore Giudiziario del 16.3.2020, All. 80 alla Relazione *ex art.* 33, pp. 93 e ss.

società, inizialmente quantificato - secondo il bilancio al 31.12.2018 - in circa 70 milioni di euro, di cui circa 40 milioni di euro nei confronti del sistema bancario, in parte scaduti.

Il giudice del fallimento ha infine considerato che *“la struttura dei ricavi, inoltre, anche a prescindere dalla loro consistenza, nonché dell’attivo liquidabile senza compromettere l’integrità del patrimonio aziendale e la sua capacità di produrre ricchezza, anche in futuro, a favore dei creditori e degli investitori, sono tali da non consentire assolutamente di sostenere il peso del debito, soprattutto di quello ormai esigibile, e supportato da titoli esecutivi”*.

La Relazione ex art. 33 L.F. ulteriormente descrive l’inadeguatezza della struttura patrimoniale della società, individuando le cause del dissesto nel progressivo ed infine irreversibile squilibrio fra gli investimenti sostenuti senza adeguata programmazione finanziaria, e l’assenza di flussi finanziari utili a sostenere il debito progressivamente accumulato.²³⁴

In particolare, il curatore ha evidenziato che Bio-On, dal 2015 in poi, ha effettuato investimenti in tre direzioni principali:

i) investimenti per la realizzazione dell’impianto di Castel San Pietro Terme, il cui costo, stimato inizialmente in 15 milioni di euro, è lievitato fino all’importo di 53,4 milioni di euro;

ii) investimenti per la realizzazione del patrimonio brevettuale, con costi sostenuti per circa 14,8 milioni di euro per ricerca e sviluppo (comprensivi di esborsi per l’acquisto di strumentazioni, per i corrispettivi dei contratti di ricerca commissionata ad università ed enti terzi, per i costi dei ricercatori interni, per l’acquisto di materie prime, per gli studi di consulenza brevettuale da parte delle società Bugnion S.p.a. e Barzanò & Zanardo Milano S.p.a., per attività di *licensing* passivo in ragione degli accordi contrattuali vigenti con la *University of Hawai’i*);

iii) finanziamenti erogati fra il 2018 ed il 2019 in favore delle società partecipate Aldia, Liphe, Zeropack, U-Coat, Eloxel e AMT Labs, a titolo di versamenti in conto capitale e in conto aumenti di capitale, per 47,4 milioni di euro complessivi.

Gli investimenti hanno subito una repentina impennata a decorrere dal 2018, superando l’importo di 100 milioni di euro nel solo biennio 2018-2019 – come schematicamente illustrato nella tabella redatta dalla Curatela,²³⁵ e di seguito riportata:

²³⁴ Relazione ex art. 33 L.F., p. 246 e ss.

²³⁵ Relazione ex art. 33 L.F., p. 249, in cui si precisa che la ricostruzione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’Impianto di Castel San Pietro Terme è stata condotta sulla base dei dati desunti dai documenti a disposizione della Curatela e della perizia redatta dalla società SIDEL Ingegneria S.r.l., e la

Esercizio	Esercizi precedenti al 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Investimenti per l'impianto di Castel San Pietro Terme	0	0	0	4.200.000	36.490.674	12.751.121	53.441.795
Costi per il patrimonio brevettuale	3.128.420	713.302	2.246.105	1.156.763	4.077.750	3.483.442	14.805.782
Investimenti nelle società partecipate	15.990	1.000.000	0	0	14.050.000	32.410.000	47.475.990
Totale Investimenti	3.144.410	1.713.302	2.246.105	5.356.763	54.618.424	48.644.563	115.723.567

Per far fronte agli investimenti sostenuti, in buona parte in assenza di programmazione, la società si è indebitata in misura progressivamente crescente, inizialmente facendo ricorso al credito a medio-lungo termine, per poi ricorrere al credito a breve termine.

Se nel 2016 l'indebitamento contratto da Bio-On risultava pari ad appena 2,2 milioni di euro, nella situazione contabile al 30 giugno 2019 i debiti avevano superato il valore complessivo degli 80 milioni di euro. L'indebitamento bancario è passato fra il 2016 ed il 2017 da 0,7 milioni di euro a 16,7 milioni di euro, per poi raggiungere nel 2019 l'importo di 51,5 milioni di euro. A ciò si aggiunge la significativa voce del debito nei confronti dei fornitori - verso i quali, all'inizio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, l'esposizione complessiva ammontava a 2,2 milioni di euro, per poi raggiungere l'importo di oltre 21,5 milioni di euro a fine 2018. La situazione contabile di Bio-On al 30.6.2019 presentava debiti in scadenza nei 12 mesi successivi per oltre 56 milioni di euro, di cui 28,4 circa nei confronti di istituti di credito, e 20,8 circa nei confronti di fornitori.

La tabella che segue, estrapolata dalla Relazione ex art. 33 L.F., illustra la progressiva stratificazione del debito, nelle sue diverse voci, fra il 2015 ed il 2019, evidenziando per ciascuna voce la quota di debito destinata a scadere nei 12 mesi successivi.

Esercizio	2015	2016	2017	2018	2019 (*)
Debiti vs Istituti di credito	943.734	668.275	16.685.814	39.093.239	51.578.272

ricostruzione dei costi sostenuti per il patrimonio brevettuale è stata condotta sulla base dei dati desunti dai documenti a disposizione della Curatela e della perizia redatta dallo Studio Barzanò & Zanardo Milano S.p.a.

- di cui entro 12 mesi	331.654	316.151	1.763.793	15.914.808	28.399.841
- di cui oltre 12 mesi	612.080	352.124	14.922.021	23.178.431	23.178.431
Acconti	26.608	45.000	125.000	0	0
- di cui entro 12 mesi	26.608	45.000	125.000	0	0
- di cui oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	831.031	1.095.310	2.212.252	21.508.547	20.841.420
- di cui entro 12 mesi	831.031	1.095.310	2.212.252	21.508.547	20.841.420
- di cui oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti verso controllate e collegate	99.421	30.000	155.688	902.134	930
- di cui entro 12 mesi	31.700	30.000	155.688	902.134	930
- di cui oltre 12 mesi	67.721	0	0	0	0
Debiti verso Erario	838.316	97.548	622.659	5.577.240	6.454.054
- di cui entro 12 mesi	838.316	97.548	622.659	5.577.240	6.454.054
- di cui oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti verso Istituti previdenziali	22.488	34.905	50.269	86.042	158.214
- di cui entro 12 mesi	22.488	34.905	50.269	86.042	158.214
- di cui oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti verso altri	155.727	238.657	428.027	1.946.001	1.018.866
- di cui entro 12 mesi	155.727	238.657	428.027	1.946.001	1.018.866
- di cui oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
Totale Debiti	2.917.325	2.209.695	20.279.709	69.113.203	80.051.756
- di cui entro 12 mesi	2.237.524	1.857.571	5.357.688	45.934.772	56.873.325
- di cui oltre 12 mesi	679.801	352.124	14.922.021	23.178.431	23.178.431

Come già osservato nella Relazione ex art. 33 L.F., i dati sull'indebitamento evidenziano un'inequivoca carenza di autonomia finanziaria della società. Sul fronte dei flussi finanziari in entrata, infatti, *"i contratti sottoscritti da Bio-On, aventi ad oggetto tanto le c.d. licenze impianti quanto le c.d. licenze applicazioni, prevedevano per la società un ritorno economico dell'investimento solo in tempi lunghi e peraltro non determinati atteso che gli effettivi incassi finanziari erano quasi sempre legati ad obbligazioni di fare della controparte contrattuale"*

*non vincolate a scadenze temporalmente predefinite, con l'evidente conseguenza che la Società non poteva fare affidamento nel breve termine ad entrate certe derivanti dalle proprie attività contrattuali".*²³⁶ Il dato evidenziato dai Curatori trova piena conferma nell'analisi effettuata nel capitolo che precede circa i contratti sottoscritti nel tempo da Bio-On, cui erano associati le voci dei ricavi falsamente rilevate nei bilanci dal 2015 al 2018.

Lo strutturale squilibrio finanziario della società non si è palesato immediatamente per due ordini di ragioni: in primo luogo perché gli investimenti iniziali sono rimasti circoscritti ad importi più contenuti di quelli sostenuti fra la fine del 2017 e l'estate del 2019. In secondo luogo, e significativamente, perché fino al 2017 la società si era sostenuta, in assenza di ricavi rilevabili e di effettivi flussi di cassa, grazie alla periodica sottoscrizione di capitale a pagamento, ottenuta con l'esercizio dei *warrants* nelle finestre del maggio 2015, 2016 e 2017. Il meccanismo dei *warrants* (a sua volta alimentato dalla fiducia del mercato nel titolo azionario, alimentato dai falsi bilanci) aveva tuttavia esaurito la propria forza propulsiva già dal maggio 2017 – non essendo previste altre finestre di esercizio da parte del mercato delle opzioni sui titoli Bio-On.


Significativamente, a fronte di un periodo di pareggio finanziario a lungo termine (ovvero di un lungo periodo di tempo necessario affinché i flussi positivi determinati dagli investimenti compensassero le uscite finanziarie sostenute), a partire dalla fine del 2017 la società ha progressivamente incrementato la quota di debiti a breve termine, passati da 5 milioni di euro nel 2017, a 46 milioni di euro nel 2018 e a 53 milioni di euro al 30.6.2019, come illustrato nel grafico che segue.²³⁷

²³⁶ Relazione ex art. 33 L.F., p. 252.

²³⁷ Relazione ex art. 33 L.F., p. 255.

Esercizio	2015	2016	2017	2018	2019 (*)
Totale Debiti	2.917.325	2.209.695	20.279.709	69.113.203	80.051.756
- di cui a breve termine	2.237.524	1.857.571	5.357.688	45.934.772	56.873.325
- di cui a m/l termine	679.801	352.124	14.922.021	23.178.431	23.178.431

(*) la situazione contabile si riferisce alla data del 30 giugno 2019



In presenza di una crescita esponenziale del debito societario, ed in mancanza di flussi di cassa, Bio-On non è più stata in grado di adempiere ordinariamente alle proprie obbligazioni.²³⁸ I Curatori hanno sottolineato altresì che l'indebitamento accumulato senza pianificazione non risulta essere stato adeguatamente monitorato dagli organi di gestione e di controllo, con la conseguenza che nessuna operazione di ricapitalizzazione è stata tempestivamente attuata, né è mai stata concretamente messa in atto un'operazione di contenimento delle ingenti passività.

Al momento della nomina dell'Amministratore Giudiziario, il 31.10.2019, Bio-On aveva disponibilità liquide pari a poco più di 212.000 euro. I debiti al 30.9.2019 erano pari ad oltre 70 milioni di euro, di cui 56 in scadenza nei successivi dodici mesi, e almeno 14,6 già scaduti (di cui 7 milioni di euro nei confronti del ceto bancario, e 7,6 nei confronti di fornitori). Prima del 30.9.2019, erano stati emessi decreti ingiuntivi in favore di fornitori per circa 3,6 milioni di euro.²³⁹

Venendo alla datazione del dissesto, i curatori hanno indicato il periodo di innesco della situazione di irreversibile insolvenza nel primo trimestre del 2019, ossia nel momento in cui la società ha accresciuto significativamente il proprio debito a breve termine, senza disporre di adeguati flussi di cassa nell'immediato, o in una prospettiva a breve-medio termine. Alla data del 31 marzo 2019, infatti, l'ammontare complessivo

²³⁸ Cfr. altresì la sintesi offerta dal Curatore nel corso della propria testimonianza, trascrizioni del 26.2.2024, p.18.

²³⁹ Relazione ex art. 33 L.F., p.

dell'indebitamento raggiunge la soglia di 38,3 milioni di euro circa, a fronte di un debito precedente di circa 22 milioni di euro al 31 dicembre 2018. In particolare, il debito nei confronti di banche per linee di credito a breve passa da 104.852 euro al 31 dicembre 2018 a 14.609.824 euro al 31 marzo 2019, e nei confronti dei fornitori l'esposizione di Bio-On si incrementa da 240.818 euro al 31 dicembre 2018 a 2.049.156 euro al 31 marzo 2019.

Nel secondo trimestre del 2019 il debito subisce un'ulteriore accelerazione, fino a raggiungere la considerevole soglia dei 44,1 milioni di euro, con un incremento dell'esposizione nei confronti dei fornitori di quasi 5 milioni di euro.

Al 31.7.2019, il debito nei confronti dei fornitori cresce di ulteriori 2,3 milioni di euro, cui si aggiunge la posta di 8,7 milioni di euro nei confronti dell'erario – per complessivi 56,9 milioni.

La medesima tendenza viene riscontrata anche nei mesi successivi: al 30 settembre 2019 la stratificazione di debito accumulato, che sarà oggetto di ammissione allo stato passivo in quanto non soddisfatto, raggiunge il considerevole importo di 60,5 milioni di euro – dove la variazione è principalmente imputabile ai nuovi debiti contratti nei confronti di fornitori.

I dati esposti sono efficacemente riepilogati nella tabella che segue.²⁴⁰

	Debito Ante 31/12/2017	Debito al 31/12/2018	Debito al 31/03/2019	Debito al 30/06/2019	Debito al 31/07/2019	Debito al 31/08/2019	Debito al 30/09/2019	Debito al 31/10/2019	Debito al 21/12/2019
Banche per linee a revoca	0 €	104.852 €	14.609.824 €	15.347.282 €	15.444.299 €	15.583.689 €	15.689.511 €	15.708.892 €	15.814.669 €
Banche per mutui	9.495.633 €	21.664.300 €	21.664.300 €	21.811.216 €	21.811.216 €	21.886.389 €	21.884.840 €	21.887.366 €	21.897.542 €
Fornitori	198.266 €	240.818 €	2.049.156 €	6.980.289 €	9.250.371 €	9.942.431 €	11.436.324 €	12.112.169 €	13.102.766 €
Dipendenti	10.000 €	10.000 €	10.000 €	18.247 €	42.079 €	50.611 €	164.495 €	301.249 €	916.898 €
Erario	2.235 €	2.235 €	2.235 €	2.235 €	8.764.587 €	8.767.376 €	8.772.123 €	8.774.657 €	9.119.231 €
Altro	0 €	0 €	0 €	4.867 €	1.668.867 €	1.668.867 €	2.572.220 €	2.572.220 €	2.899.062 €
Totale	9.706.134 €	22.022.205 €	38.335.515 €	44.164.136 €	56.981.419 €	57.899.363 €	60.519.513 €	61.356.553 €	63.750.168 €

Illustrata tale deriva, i Curatori concludono che nel luglio 2019, quando la società ha ormai accumulato un debito che non riesce e non riuscirà mai a pagare, l'insolvenza di Bio-On è conclamata. Con la sopravvenuta esigibilità delle imposte Ires ed Irap dovute per l'anno 2018 e della scadenza di altri debiti nei confronti dei fornitori, infatti, il debito scaduto di Bio-On passa da un importo di 480.000 euro circa al 30 giugno 2019 ad un

²⁴⁰ Relazione ex art. 33 L.F., p. 264.

importo di 6,9 milioni al 31 luglio 2019, per poi raggiungere i 9 milioni circa al 31 agosto 2019 e superare i 22 milioni di euro alla fine del successivo mese di settembre. L'incremento del debito scaduto che si registra nel corso del trimestre luglio-settembre 2019 è dovuto sia all'esposizione scaduta nei confronti dei fornitori, che passa da 940.000 euro circa a 9,3 milioni di euro circa, sia a quella nei confronti del sistema bancario, a seguito del rientro delle linee di credito accordate da parte di Banca Finnat - importo che la società non è stata in grado di restituire.²⁴¹

Sulla base dei dati sopra illustrati – incontestati dalle difese sotto il profilo dell'accuratezza della compilazione – deve concludersi che il dissesto della società è stato determinato dalla stratificazione progressiva dell'indebitamento, in mancanza di flussi finanziari che lo rendessero sostenibile. In particolare, i debiti accumulati fra il 2018 ed il 2019 nei confronti di fornitori, istituti di credito ed erario sono rimasti insoluti per l'insussistenza di entrate capaci di far fronte ai pagamenti in scadenza.

L'analisi condotta nella sezione che precede sui rapporti contrattuali in essere fra Bio-On e i propri clienti conferma ulteriormente il giudizio dei Curatori circa l'inesorabilità della deriva societaria, atteso che una quota consistente dei ricavi falsamente iscritti in bilancio, per quanto si è visto, non corrispondevano a crediti destinati ad essere soddisfatti, o comunque ad essere soddisfatti in un arco temporale commensurabile a quello dei debiti in scadenza.

2. IL NESSO CAUSALE FRA I FALSI BILANCI E L'ACCESSO AL CREDITO

Ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F., deve osservarsi che il vertiginoso indebitamento progressivamente accumulato da Bio-On nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori è stato causalmente determinato dai falsi bilanci approvati e pubblicati dalla società, che hanno indotto in errore il ceto creditizio circa la solidità economico-finanziaria di Bio-On, consentendo all'ente di contrarre debiti che non sarebbe stato in grado di onorare.

Come sopra illustrato, fra il 2017 ed il 2019 Bio-On è ricorso massicciamente al credito di banche e fornitori per finanziare (in misura progressivamente crescente e non preventivata) la costruzione dell'impianto di Castel San Pietro Terme, e per sostenere i costi di gestione.

È regola di comune esperienza che il grado di fiducia accordato dal ceto creditizio al soggetto finanziato dipenda dalla solidità economico-finanziaria del debitore. Nel caso di società, i potenziali creditori acquisiscono informazioni circa la situazione economico-

²⁴¹ Relazione ex art. 33 L.F., p. 265-266.

finanziaria del debitore, direttamente o indirettamente, dal principale mezzo pubblico di conoscenza dello stato patrimoniale ed economico dell'ente: i bilanci.

Nel caso di specie, le falsità accertate nei bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 erano tali da alterare significativamente il quadro informativo circa la situazione economico-finanziaria in cui versava Bio-On. Per quanto già visto, infatti, tutti i bilanci pubblicati da Bio-On presentavano margini operativi positivi, con conseguimento di utili per diversi milioni di euro per ciascuna annualità. Depurati dei falsi ricavi, tuttavia, tutti i bilanci avrebbero presentato situazioni finanziarie negative, con perdite in ciascuno dei quattro esercizi, come illustrato sinteticamente nella tabella che segue.²⁴²

Descrizione	31.12.2015 (All. 3)	31.12.2016 (All. 4)	31.12.2017 (All. 5)	31.12.2018 (All. 20)
Utile di esercizio	3.352.546	64.299	4.910.869	33.580.023
Costo non iscritto	- 1.500.000			
Ricavi "non realizzati"	- 6.500.000	- 2.350.000	- 9.100.000	- 49.600.000
Risultato d'esercizio rettificato (perdita)	-4.647.454	-2.285.701	-4.189.131	-16.019.977

I risultati d'esercizio rettificati, con scostamenti di significativo rilievo rispetto al piano industriale comunicato al mercato, avrebbero avuto un impatto certamente negativo sul valore del titolo delle azioni Bio-On, sulla liquidità assicurata dalla sottoscrizione di nuovo capitale attraverso l'esercizio dei *warrant*, e sulla reputazione della società.²⁴³ Pur volendo prescindere da tali profili, in ogni caso, corrisponde a consolidate massime d'esperienza, che rispecchiano le dinamiche del mercato, che - a parità degli altri dati economici di rilievo - la disponibilità dei potenziali creditori a finanziare una società che presenti successivi risultati di esercizio ampiamente positivi, in crescita, e conformi al piano industriale, sia diametralmente opposta rispetto alla disponibilità al credito riservata nei confronti di una società che presenti risultati di esercizio ripetutamente e incrementalmente negativi, in contraddizione con quelli attesi sulla base del piano industriale. In breve, l'incidenza causale delle false comunicazioni sociali sull'indebitamento progressivamente stratificato da Bio-On dipende dal fatto che i reati societari presupposti (le false comunicazioni sociali) hanno dispiegato un impatto diretto sulla possibilità della società di accedere al credito di banche e fornitori.

Tale conclusione, già sostenuta dalle richiamate massime di esperienza, risulta ulteriormente dimostrata dai documenti, acquisiti in atti, relativi ai finanziamenti erogati

²⁴² Consulenza Perini, p. 159.

²⁴³ Cfr. altresì Sez. IV, *infra*, in relazione al reato contestato al Capo 1.

nel tempo dagli istituti di credito in favore di Bio-On. I fascicoli relativi all'istruttoria condotta dalle banche, infatti, non solo contengono puntualmente copie dei bilanci approvati da Bio-On negli esercizi precedenti – a conferma della loro diretta rilevanza sulla scelta di erogazione del credito – ma includono anche i documenti d'analisi che sintetizzano le valutazioni delle banche sul merito creditizio di Bio-On. Tali documenti attestano come le valutazioni delle banche sulla concessione dei finanziamenti siano state direttamente determinate dai risultati di bilancio della società. I documenti più significativi a conferma dell'incidenza causale dei falsi bilanci sull'accesso al credito da parte di Bio-On sono illustrati nei paragrafi che seguono.

2.1. MUTUO BANCA DI BOLOGNA DEL 16.1.2017 – 6 MILIONI DI EURO

Bio-On ha stipulato diversi finanziamenti con la Banca di Bologna: un primo mutuo nel 2015 per 200.000 euro ed un secondo nel 2016 per 500.000 euro, entrambi restituiti.

Il 16.1.2017 la Banca di Bologna ha concesso un ulteriore mutuo a Bio-On, per un importo di 6 milioni di euro (mutuo MO1-17167). Per tale finanziamento la Banca di Bologna è stata ammessa al passivo di Bio-On per un importo di 4.598.898,00 euro.

È prodotta in atti la scheda di valutazione redatta dalla Banca di Bologna il 19.12.2016 ed intitolata "Foglio di Analisi", in cui sono riassunti i dati relativi alla richiesta di finanziamento e all'istruttoria svolta dall'istituto di credito.²⁴⁴ Risulta dal documento che la valutazione positiva circa la concedibilità del finanziamento si era fondata tra l'altro, e significativamente, sui bilanci di Bio-On al 31.12.2015 – che la banca evidenziava essere stati revisionati da PwC senza rilievi - e sulla relazione semestrale al 30.6.2016. In particolare, nel documento di analisi si sottolinea l'incremento dei ricavi nei bilanci al 31.12.2015, con le licenze concesse a B-Plastic e SECI, l'utile conseguito, pari al 38,3% del fatturato, l'ottima marginalità (con un margine operativo lordo del 48%) e la generale solidità della società, oltre che le prospettive di crescita rappresentate nel piano industriale.

Considerato che i falsi ricavi relativi a SECI e B-Plastic costituivano sostanzialmente la totalità dei ricavi iscritti in bilancio nel 2015, e che nel primo semestre del 2016 Bio-On non aveva rilevato ricavi, emerge dall'istruttoria che le informazioni mendaci inserite nel bilancio di Bio-On al 31.12.2015 abbiano avuto un'influenza determinante ai fini della concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito.

²⁴⁴ Cfr. documento denominato "pef 2016" prodotto dal PM all'udienza del 8.9.2023: cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 2 -Banco di Bologna"; sottocartella "mutuo MO1-17167".

2.2. MUTUO BANCO BPM S.P.A. DEL 12 LUGLIO 2017 – 3,6 MILIONI DI EURO

Banco BPM ha deliberato un finanziamento di 3.600.000,00 euro in favore di Bio-On il 12.7.2017.

I documenti raccolti da BPM in sede di istruttoria comprendono i bilanci della società, oltre che, tra l'altro, una serie di comunicati stampa di Bio-On ed uno studio di Banca Finnat.²⁴⁵ La concessione del finanziamento, come risulta dalla relativa delibera, risulta essersi fondata sui dati riportati nei bilanci 2015 e nella relazione semestrale 2016. Viene valorizzato il credito B-Plastic, l'incremento nel 2015 del giro d'affari, e l'ampiezza dei margini dei ricavi: *"Il 2015 evidenzia forte incremento del GDA grazie all'entrata in vigore di importanti contratti di licenza. Tutti i margini risultano molto ampi così come il risultato finale pari al 42 % dei ricavi"*.²⁴⁶ La banca evidenzia il patrimonio netto positivo sia per l'esercizio dei *warrant* che per l'utile conseguito.

La banca considera quindi la bozza di bilancio di Bio-On al 31.12.2016, che segnala essere in corso di approvazione e con ricavi inferiori ai precedenti.²⁴⁷ In chiosa, l'istituto di credito osserva che *"visto il positivo andamento dei risultati negli ultimi tre esercizi e le positive evoluzioni e prospettive dell'operatività aziendale, Bio-On conferma la possibilità di passare al segmento MTA/STAR di Borsa Italiana forse già entro il 2018"*.²⁴⁸

Anche in questo caso, dunque, è indubbia l'influenza causale delle false comunicazioni sociali relative ai bilanci 2015 sul giudizio dell'istituto di credito circa la solidità di Bio-On e la credibilità del relativo piano industriale, e di conseguenza sulla genesi del finanziamento e sulla crescita dell'indebitamento.

2.3. FINANZIAMENTO BANCO BPM DEL 15 MAGGIO 2018 - DI 1,8 MILIONI DI EURO

Banco BPM eroga un ulteriore finanziamento a Bio-On, con delibera del 15 maggio 2018, per un importo di 1.85 milioni di euro. Per questo finanziamento, unito al precedente, Banco BPM è stato ammesso al passivo di Bio-On per la somma complessiva di 2.618.932 euro.

²⁴⁵ Cfr., fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *"Allegato 5 -BPM"*; sottocartella *"Delibera 10 02 2017"*, sottocartella *"Documenti Allegati"*.

²⁴⁶ *"Istruttoria"*, p. 12, e *"Delibera"*, p. 6, fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *"Allegato 5 -BPM"*.

²⁴⁷ Si desume dall'istruttoria che la bozza di bilancio 2016 contenesse la rilevazione di ricavi per 5 milioni di euro – corrispondenti al contratto IKEA poi non rilevato nel bilancio definitivamente approvato.

²⁴⁸ Istruttoria, p. 13, e Delibera, p. 6, *id.*

I documenti raccolti da BPM in sede di istruttoria includono i bilanci al 31.12.2017.²⁴⁹ Nella delibera, e nella corrispondente sezione del documento relativo all'istruttoria,²⁵⁰ si sottolinea l'incremento dei ricavi a 10 milioni di euro nel 2017, e l'utile netto "molto significativo", pari al 49% dei ricavi. Si legge tra l'altro nella delibera: "Il 2017 evidenzia forte incremento sul 2016 del GDA da 4,4 MLN a 10 MLN grazie alla conclusione di due importanti contratti di licenza intervenuta al termine dell'esercizio. (...) Nel complesso i risultati conseguiti nel corso del 2017, in considerevole aumento rispetto all'esercizio precedente, hanno generato, rispetto al piano industriale reso pubblico nel 2016, uno scostamento del 15% dei ricavi (11 MLN anziché 14) ed il raggiungimento dell'EBITDA a 7 MLN euro. La variazione dei ricavi è da imputarsi al semplice slittamento, dovuto all'iter di approvazione interni al cliente, di un accordo la cui formalizzazione era prevista per la fine del 2017 ed il cui perfezionamento è previsto per l'esercizio in corso. Tuttavia l'EBITDA, rispetto al piano industriale, si attesta oggi al 67% c.ca in inetto miglioramento rispetto alle previsioni del piano (50%) a conferma del brillante miglioramento delle prestazioni societarie".

Il documento restituisce l'immagine chiara dell'incidenza causale determinante della falsa rappresentazione dei ricavi iscritti nei bilanci 2017 sulla determinazione dell'istituto di credito a concedere il finanziamento, poi non ripagato, con stratificazione dell'indebitamento di Bio-On.

2.4. FINANZIAMENTO DI INTESA SAN PAOLO DEL GIUGNO 2018 - 2 MILIONI DI EURO

Banca Intesa-San Paolo nel corso degli anni ha erogato più finanziamenti in favore di Bio-On. La maggior parte dei finanziamenti sono stati restituiti, con l'eccezione del finanziamento di 2,3 milioni di euro erogato nel giugno del 2018, in relazione al quale la Banca è stata ammessa al passivo fallimentare per un importo di circa 1,5 milioni di euro.

L'istruttoria dell'istituto di credito include, tra l'altro, i bilanci dal 2014 al 2017, e le relazioni al bilancio 2017 da parte del Collegio sindacale e del revisore legale.²⁵¹ Il documento d'analisi dell'istituto di credito evidenzia il significativo impatto dei falsi bilanci sulla delibera di concessione del finanziamento.²⁵²

²⁴⁹ Cfr., fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 5 -BPM"; sottocartella "Delibera 27 04 2018", sottocartella "Documenti Allegati").

²⁵⁰ "Delibera" e "Istruttoria", fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 5 -BPM"; sottocartella "Delibera 27 04 2018".

²⁵¹ Cfr., fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 7 – IntesaSanPaolo".

²⁵² Cfr. documento "Stampaistruttoria 68001 18 002842", fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 7 – Intesa San Paolo".

In primo luogo, infatti, la banca segnala che *“il bilancio al 31/12/2017 indica un incremento del fatturato che passa da 4 a 9,6 mil.. di cui 9,1 mil. per concessione di licenze per l'uso della tecnologia”*, e il valore margine operativo lordo, pari all'80% dei ricavi.²⁵³

Significativamente, l'istituto di credito sottolinea altresì che, nel bilancio 2017, è venuta meno l'indicazione contenuta nel bilancio 2016 circa la possibilità che Bio-On debba restituire il pagamento di 2,35 milioni di euro ricevuto in relazione al Contratto di Opzione SECI.²⁵⁴ Intesa-San Paolo risulta aver ricevuto sul punto rassicurazioni da parte della società, sostenute da quanto rappresentato in bilancio e dal silenzio delle note integrative sul punto, circa il fatto che l'importo di 2,35 milioni di euro non era più soggetto a rischio di restituzione. Si legge infatti nel documento d'analisi:

Nel 2016 la PWH revisore della Bio On aveva eseguito un richiamo di informativa del revisore che riguarda l'iscrizione, tra i ricavi di un diritto di opzione per il futuro ingresso in un progetto innovativo sviluppato dal gruppo BIO ON. Tale ingresso è atteso realizzarsi attraverso la futura acquisizione, da parte del cliente, di quote, inizialmente di minoranza, del veicolo societario all'interno del quale sarà sviluppato il progetto. Il corrispettivo, pari a euro 2,350 mil., incassato il 7/2/17 (ndr. sul c/c presso di noi si registra un incasso di pari importo da parte di Seci in data 9/2), potrebbe dover essere restituito in caso di mancata realizzazione del progetto entro il 30/9/18. (vedasi pag 20 e 21 nota integrativa). Nel 2017 il revisore non è più la PWH, ma la EY. Non ha eseguito richiami di informativa, ma si segnala comunque quanto segue: " siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo, da parte degli amministratori, del presupposto di continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come entità di funzionamento”.

(...)

Riguardo al richiamo di informativa del 2016, il responsabile finanziario dott. Lino Buonpensiere indica **che l'incasso non è più assoggettato a condizioni sospensive e, infatti, la relazione dei revisori al bilancio 2017, non riporta tale possibilità.** Ci informa che si tratta dell'esercizio di un'opzione acquistata dal gruppo Maccaferri con scadenza dicembre 2020, per la quale **Bio On non è tenuta alla restituzione della somma e per la quale sia il C.S. che il revisore hanno ritenuta pertanto opportuna l'iscrizione tra i ricavi.**

È evidente, in conclusione, la diretta incidenza delle false informazioni contenute nei bilanci al 31.12.2017 sulle valutazioni sottese all'erogazione del finanziamento, sia sotto il

²⁵³ Cfr. documento “Stampaistruttoria 68001 18 002842”, id, p.11.

²⁵⁴ Cfr. *infra*, Sez III, A, Bilanci 2016.

profilo dei ricavi falsamente rilevati, sia sotto il profilo della mancata rappresentazione del rischio di restituzione del prezzo della prima Opzione Call SECI.

La difesa Agostini, tramite la Consulenza Perini, argomenta che l'iscrizione dei falsi ricavi non sarebbe stata causale rispetto alla erogazione del finanziamento nel caso di specie, perché l'istituto di credito si era in realtà avveduto che l'incasso dei crediti rilevati in bilancio aveva subito ritardi, e si era determinato al finanziamento nonostante l'incertezza sui flussi finanziari in entrata.²⁵⁵ Si legge invero nella delibera del finanziamento:

Per quanto concerne la situazione economica e patrimoniale Bio-On si rinvia all'apposito quadro di istruttoria. In questa sede si sottolinea che, le **inevitabili perplessità derivanti dall'entità dei crediti da incassare, in parte risalenti al 2015**, vengono mitigate dalle informazioni acquisite da Bio-On ed emerse anche sugli organi di stampa, relative all'avvio della progettazione per Sebiplast, con il supporto di finanziamenti regionali già erogati, consapevoli del fatto che alla progettazione deve comunque seguire la realizzazione dell'impianto con un investimento di circa 70 mil. e la necessità di reperimento delle fonti finanziarie. Mentre per quanto concerne il credito verso BPlastic, di cui Bio On è socia, abbiamo l'indicazione del responsabile finanziario di Bio On di un imminente intervento a supporto della costruzione dell'impianto tramite fondi statali francesi, che sbloccherà lo stallo. Il business plan della società indica un'importante progressione dei ricavi, sia dalla produzione attesa per il nuovo stabilimento che dalla concessione di licenze.²⁵⁶

²⁵⁵ Consulenza Perini, pp.181-182.

²⁵⁶ Cfr. PEF 68001 18 002842", id, p.2. Il citato documento d'analisi include un ulteriore approfondimento in materia di crediti: "Nel 2015 i crediti verso clienti ammontano a 7.076 a cui si aggiungono 536 di lavori in corso. L'incremento di 5.157 Euro rispetto al 2014 migliaia è principalmente imputabile ai crediti maturati a fronte della concessione delle prime due licenze avvenuta nella seconda metà del 2015 (Cristal Union 3 mil e Seci 3,5 mil.). Nel 2016 l'ammontare complessivo dei crediti verso clienti è di 5.430, a cui si aggiungono 976 di lavori in corso. L'importo comprende ancora i crediti relativi alla concessione della licenza Seci, mentre quelli della licenza Cristal Union/Bplastic, trovano collocazione tra i crediti verso imprese collegate ed ammontano a 3 mil. di cui 1 mil. oltre l'esercizio. Al 31/12/17 i crediti ammontano a 11,700 mil. con incremento di euro 6.270. Sempre presenti i crediti nei confronti di BPlastic (Cristal Union e Seci). L'incasso di questi crediti, previsto in tempi più ravvicinati, è stato dilazionato, secondo quanto riferito dal responsabile finanziario, tramite addendum contrattuali. Lo stesso ci segnala come la complessità degli interventi e le ingenti risorse finanziarie necessarie alla costruzione degli impianti, abbiano reso più lenta la realizzazione finanziaria di tali crediti. Segnala altresì che il diffuso interesse a tutti i livelli per la tecnologia Bio-On, renderebbe di fatto, poco probabile il rischio di mancato incasso. La loro composizione è la seguente: Seci, riduzione a 1.750, Ottani (p.f. c.i.in rappresentanza di investitori olandesi): 3.500, Bio Arvand turchia 5.600, altri 851. I crediti verso la collegata Bplastic (Cristal Union) si sono ridotti da 3 mil. a 2.750 di cui 1.750 mlt. e gli effetti finanziari, secondo la nota integrativa, si stanno manifestando dopo aver subito un ritardo legato ad imprevisti rallentamenti nel permitting da parte delle autorità francesi, che hanno ritardato l'avanzamento lavori. Si segnala l'esistenza di fondo per rischi e oneri i cui importi più rilevanti sono riferiti al fondo di garanzia per probabili costi preventivati sulla base delle

L'argomento appare privo di pregio, considerato che non può ridursi ad equivalenza il significato economico-finanziario dalla sopravvenuta incertezza rispetto alle tempistiche di incasso di un credito, e la rilevazione di ricavi non imputabili a bilancio *tout court*. La mancata iscrizione dei falsi ricavi, infatti, non solo avrebbe escluso alla radice qualsiasi attesa di realizzazione del credito, ma avrebbe esplicitato, a monte, un ruolo informativo circa il complessivo andamento della società rispetto alle attese del piano industriale e la solidità della sua struttura finanziaria – dati primariamente rilevanti rispetto alla fiducia accordata dai potenziali creditori.

2.5. CRÉDIT AGRICOLE, OTTOBRE 2018 - 150.000 E 2,3 MILIONI DI EURO

Fra il 5 ed il 10 ottobre del 2018, Crédit Agricole concede a Bio-On un credito a 18 mesi per 150.000 euro²⁵⁷ e un mutuo ipotecario per 2,3 milioni di euro.²⁵⁸ L'ipoteca è stata concessa sul costruendo impianto di Castel San Pietro,²⁵⁹ all'esito di una perizia estimativa condotta dall'istituto di credito, che ne valutava il valore in 4,6 milioni di euro.²⁶⁰ La banca è stata ammessa al passivo fallimentare, in relazione a tali crediti, per 2.401.878 euro.

L'istruttoria condotta da Crédit Agricole include i bilanci approvati da Bio-On dal 2015 al 2017 e ne valorizza i risultati in termini di ricavi.

stime di rischio tecnico-legale redatte ai fini di stimare potenziali passività legate a licenze cedute (800 mila). Il fondo si è ridotto nel 2017 per euro 250 mila utilizzati per accordo stragiudiziale di un contenzioso in essere alla data di chiusura del bilancio 2016. 2018: la società ci indica ricavi ad oggi (giugno 2018) per euro 12 mil. relativi a concessione di licenze su clienti italiani». Notando infine che riguardo «al richiamo di informativa del 2016, il responsabile finanziario dott. Lino Buonpensiere indica che l'incasso non è più assoggettato a condizioni sospensive e, infatti, la relazione dei revisori al bilancio 2017, non riporta tale possibilità. Ci informa che si tratta dell'esercizio di un'opzione acquistata dal gruppo Maccaferri con scadenza dicembre 2020, per la quale Bio On non è tenuta alla restituzione della somma e per la quale sia il C.S. che il revisore hanno ritenuta pertanto opportuna l'iscrizione tra i ricavi».

²⁵⁷ Documento "Finanziamento chirografario", fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 6 – Credit Agricole", sottocartella "Credit Agricole", sottocartella "2 da allegare_3282".

²⁵⁸ Documento "Stampa delibera n. 4 04 10 2018", fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 6 – Credit Agricole", sottocartella "Credit Agricole", sottocartella "3 da allegare_3282", e documento "Contratto mutuo", nella medesima cartella, sottocartella "2 da allegare_3282".

²⁵⁹ Documento "Nota ipotecaria", *id*, sottocartella "2 da allegare_3282".

²⁶⁰ Documento "Giudizio di stima_29-11-2017 Agg01", *id*, sottocartella "2 da allegare_3282", e documento "perizia bio – pn", sottocartella "3 da allegare_3282".

In particolare, nel parere sul merito creditizio del 15.6.2018,²⁶¹ dopo aver constatato l'ottimo andamento sul mercato del titolo di Bio-On, si legge:

La società effettivamente esprime, sia a livello consolidato che civilistico (i due bilanci sono di fatto sovrapponibili), **fondamentali di eccellenza**. Il **fatturato nel 2017 cresce del 25%** rispetto al 2015 (il dato di crescita sul 2016 è fuorviante visto che nell'esercizio il gda ha segnato un -44%), **la marginalità operativa si attesta al 70%, con una crescita sul 2015 del 55%, l'utile netto supera i 5,2 mln, pari al 52% del fatturato**. Con i buoni risultati ottenuti dall'ultimo collocamento dei warrant, conclusosi nelle primavera del 2017, il PN ha registrato un incremento di 28 mln, attestandosi al 70% del totale attivo. Grazie a ciò la PFN risulta positiva di oltre 20 mln, a fronte di disponibilità liquide per oltre 40 mln/e, e la dipendenza dal sistema bancario è assolutamente limitata in rapporto alla quota di MP e circoscritta a sole operazioni di MT, come conferma la lettura della CERI. **Unici punti di attenzione, lo stock dei crediti comm.li, la cui durata risulta piuttosto lunga, e il rapporto debito fatturato**. Relativamente al primo punto, la durata dei crediti sconta la vendita di due licenze, il cui incasso si è prolungato in ragione del ritardato avvio della produzione da parte delle società acquirenti. **La situazione si dovrebbe normalizzare nel corso del 2018 con l'incasso di tali crediti**. Per quanto riguarda il secondo punto, anche in questo caso, la situazione dovrebbe normalizzarsi già nel 2018 in considerazione delle previsioni di fatturato, stimate nel piano industriale 2017-2023. In arco piano infatti la società stima di raggiungere i 300 mln/e di fatturato, superando già nel 2018 i 50 mln/e, e mantenendo i livelli di marginalità e redditività espressi nel 2017. Il 2019 invece sarà l'anno in cui la società incomincerà a produrre significativi flussi di cassa (10% fino ad un 49% a fine piano), più che adeguati a sostenere il servizio del debito relativo agli impegni assunti a sistema ed in richiesta. In caso di stress test (riduzione del gda e allungamento dei tempi d'incasso) la produzione di cassa inizierà nel 2020 anziché nel 2019. L'ampia liquidità disponibile e l'importante dotazione patrimoniale mitigano il gap di flussi tra l'inizio dei rimborsi dei MT e quello della produzione di cassa. **La società nel 2017 ha mancato il piano, in termini di fatturato, a causa dello slittamento al 2018 della formalizzazione di un accordo per la cessione di una licenza d'uso, mentre ha ampiamente performato a livello di marginalità e redditività nonché di equilibri patrimoniali/finanziari**, relativamente a quest'ultimo aspetto, soprattutto grazie ai buoni risultati ottenuti dall'ultima collocazione dei warrant (incassati 28 mln/e). Per quanto riguarda l'anno in corso, il CFO ci conferma (cfr mail) che, sulla base dell'andamento dei primi mesi del 2018, le previsioni di piano saranno rispettate».

Anche in questo caso, la constatazione relativa ai ricavi risultanti dal bilancio 2017, ed in particolare i livelli di marginalità e redditività rappresentati in bilancio, costituisce la premessa della positiva valutazione da parte dell'istituto di credito del giudizio positivo sul merito creditizio – influenzata anche dalla positiva valutazione della capitalizzazione derivante dalla collocazione dei *warrant*. Proprio i “fondamentali di eccellenza” rappresentati nei falsi bilanci inducono l'istituto di credito a superare le perplessità

²⁶¹ Documento “Bio-On SpA PARERE MERITO CREDITIZIO DELIBERANTE”, *id*, sottocartella “1 da allegare_3282”.

determinate dai ritardi negli incassi dei crediti – di talché l’argomento della Consulenza Perini²⁶² circa l’irrelevanza delle false comunicazioni ai fini dell’erogazione del credito si rivela, anche in questo caso, infondato.

2.6. FINANZIAMENTO BANCA DI BOLOGNA DEL 7.12.2018 – 6,5 MILIONI DI EURO

Il 7 dicembre 2018 Banca di Bologna ha erogato un finanziamento di 6,5 milioni di euro (Mutuo MO1-21527) richiesto da Bio-On al fine di sopperire ad una asserita temporanea crisi di liquidità, in attesa ricevere entro il 20.12.2018 versamenti per oltre 1 milione da parte del gruppo Taif e di 5 milioni di euro da Mairmont per U-Coat. I documenti raccolti dall’istituto di credito includono i bilanci al 31.12.2017²⁶³ Nel documento d’analisi del merito creditizio²⁶⁴ la banca osserva quanto segue:

Liquidità in attesa di ricevere entro il 20.12 i seguenti accrediti:

- 1.100m dal gruppo russo TAIF JSC, a saldo ft 42 del 24.10.2018 relativa al 20% di acconto sulla concessione della licenza per la produzione di bioplastica PHAs (1.020m) e per la fornitura dei disegni tecnici necessari alla costruzione dell’impianto (100m). L’impianto da 10m tonnellate verrà costruito nella repubblica del Tatarstan in Russia; commessa da complessivi 17,6mln di cui 5,1mln relativi alla concessione di licenza, 500m alla fornitura dei disegni e 12mln per l’impianto che verrà acquistato da Bio on dal proprio fornitore e rivenduto con un mark up del 12%. Contratto allegato

- almeno 5mln dalla sottoscrizione di Maire Tecnimont (attraverso la controllata Maire Green chemicals srl) di almeno il 51% del capitale di U-coat spa. Maire Tecnimont sarà il contractor esclusivo su scala mondiale per la realizzazione chiavi in mano di impianti per la produzione dei coating per urea utilizzata come fertilizzante. Patto di investimento firmato a 05/18 di cui è stato dato ampia diffusione sulla stampa; firma del contratto di concessione e dei patti parasociali entro il 20/12/2018 quando verrà perfezionata la cessione della partecipazione di almeno il 51% del cs (pari a 10mln).

Tensioni finanziarie generate dall’aumento dei costi di produzione dell’impianto di CSPT (40mln di consuntivo a fronte di 20mln di budget) oltre agli aumenti di capitale nelle new.co prima dell’entrata del partner industriale con esborso iniziale tutto in capo a Bio on”.

(...)

La società sta costruendo l’impianto di Castel San Pietro per la produzione del suo polimero Phas brevettato (costo inizialmente stimato in 15mln, ora rivisto a 40mln), sta vendendo concessioni di licenze per la realizzazione di impianti produttivi che sfruttino tali brevetto nella produzione, e sta costituendo società dedicate a specifiche applicazioni industriali del

²⁶² Consulenza Perini, p.181.

²⁶³ Cfr. cartella digitale associata all’informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella “Allegato 2 -Banco di Bologna”; sottocartella “mutuo MO1-17167”.

²⁶⁴ Cfr. documento denominato “pef 2018” prodotto dal PM all’udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all’informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella “Allegato 2 -Banco di Bologna”; sottocartella “mutuo MO1-21527”.

polimero in partnership con affermate realtà industriali. **Ricavi 2017 in forte crescita (cedute due licenze nel corso dell'esercizio), ottima marginalità (mol del 69%)** nonostante siano stati spesi ingenti compensi, ma fatturato e utile inferiori rispetto alle stime del BP fornito nel 2016; nuovo BP con fatturato e utili rivisti al ribasso in generale. In proposta bullet con scadenza a breve finalizzato a fornire liquidità in attesa degli incassi attesi da vendita di alcuni impianti/licenze. Esposizione in aumento per 18mln in 12 mesi, valorizzazione di borsa all'aim in fortissimo aumento (+142% in 12 mesi). Favorevole stante la durata a breve, con buona remunerazione del rischio.

La valutazione del merito creditizio premia la solidità del gruppo, ricostruita, tra l'altro, sulla base del bilancio del 2017, in relazione al quale si evidenzia il dato positivo dei ricavi appostati. Tali considerazioni, unitamente alla breve durata del finanziamento, determinano l'istituto di credito a supportare Bio-On nel ritenuto transeunte momento di tensione finanziaria.

Come sopra rilevato, Bio-On non ha in realtà incassato i pagamenti di cui si diceva in attesa. Il mutuo risulta poi essere stato rimborsato il 20.12.2018, con risorse ottenute con la sottoscrizione di un successivo mutuo erogato da Unicredit per 10 milioni.

2.7. FINANZIAMENTO UNICREDIT DEL 21.12.2018 – 10 MILIONI DI EURO

Il 21.12.2018 Unicredit accorda a Bio-On un finanziamento per 10 milioni di euro. Tale credito è rimasto in gran parte insoddisfatto e l'istituto di credito è stato ammesso al passivo per la somma di 8,5 milioni di euro.

In relazione a tale ulteriore finanziamento non risulta versato in atti il fascicolo istruttorio. Non vi è in ogni caso ragione di ritenere che per il mutuo Unicredit - contrariamente alle consolidate massime di esperienza, confermate in relazione allo specifico caso dalle altre istruttorie bancarie esaminate - i risultati di bilancio di Bio-On non abbiano influenzato decisamente il giudizio sul merito creditizio della società, alterandolo in proprio favore.

2.8. BANCA FINNAT

Il rapporto di finanziamento tra Banca Finnat e Bio-On è stato particolarmente intenso nel biennio 2018-2019.²⁶⁵

Il 3.8.2018 Banca Finnat ha concesso un'apertura di credito in conto corrente per l'importo di 10 milioni di euro, garantito con pegno rotativo su titoli obbligazionari e liquidità.²⁶⁶

²⁶⁵ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 1 -Banca Finnat".

²⁶⁶ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 1 -Banca Finnat", sottocartella "1.FIDO A REVOCA DI EURO 10 MLN".

L'analisi condotta dalla banca si sofferma sui ricavi falsamente rilevati nei bilanci al 31.12.2017, evidenziando quanto segue: «ricavi netti al 31.12.2017 per Euro 10.080.700, rispetto ad Euro 4.440.800 dell'esercizio precedente (+126,8%); il valore della produzione evidenzia un incremento di Euro 5.727.400 rispetto all'esercizio precedente, passando da Euro 5.025.800 al termine dell'esercizio precedente ad Euro 10.753.200 al 31 dicembre 2017. Il Valore Aggiunto mostra un incremento del 241,84% da Euro 2.415.100 al 31 dicembre 2016 ad Euro 8.255.900 del 31 dicembre 2017, così come il Margine Operativo Lordo, con un incremento del 709,57% passa da Euro 823.300 del 31 dicembre 2016 ad Euro 6.665.000 del 31 dicembre 2017. (...) Il risultato di esercizio risulta positivo per Euro 5.232.600, contro gli Euro 357.700 dell'esercizio precedente, con un incremento complessivo di Euro 4.874.900». Nella sezione relativa ai fattori di rischio e agli elementi di mitigazione del rischio si torna ad osservare che «il valore dei ricavi è risultato leggermente inferiore al valore di piano, sostanzialmente a causa di una licenza slittata al 2018, ma il Margine Operativo Lordo è allineato ai valori di piano in valore assoluto dimostrando la buona e migliorata performance ottenuta dalla società nonostante la leggera contrazione dei ricavi».²⁶⁷

Il 15.10.2018 Bio-On chiede un aumento del fido a 20 milioni, fino a dicembre 2018, al fine di finanziare l'aumento di capitale di due NewCo, per l'importo di 7,5 milioni di euro ciascuna. Il nuovo finanziamento viene concesso valorizzando, oltre ai risultati dell'esercizio 2017, anche il forte aumento nella semestrale al 30.6.2018 dei ricavi (6,1 milioni di euro nel primo semestre, in forte aumento rispetto ai 622.000 euro dell'anno precedente) e dell'Ebitda (aumentato del 213%).²⁶⁸ Si evidenzia che il rientro del fido è previsto tramite il versamento di una *entry fee* pari a 12 milioni di euro (oltre IVA) da parte delle due NewCo, che consentirà alla società di rientrare del fido in misura pari a 4,5 milioni per ciascuna società, e di compensare poi il debito IVA con il credito IVA previsto dall'incasso delle *entry fee* (stimato in 2,6 milioni di euro per ciascuna NewCo).²⁶⁹

Il 15.2.2019 Banca Finnat concede un fido aggiuntivo di 15 milioni per investimenti. L'erogazione si fonda sulle medesime considerazioni sui bilanci, e tiene in considerazione il piano industriale 2017-2020.²⁷⁰ Il 12.6.2019, prima della scadenza prevista per il

²⁶⁷

²⁶⁸ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 1 -Banca Finnat", sottocartella, "2. ULTERIORE FIDO AGGIUNTIVO TEMPORANEO (SINO AL 28.12.18) DI EUR 10 Mln".

²⁶⁹ Documento "2. b) Aumento fido 10 mln 102018 – PEF", nella stessa sottocartella.

²⁷⁰ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 1 -Banca Finnat", sottocartella, "3. ULTERIORE FIDO AGGIUNTIVO TEMPORANEO (SINO AL 15.6.19) DI EUR 15 MLN"; in particolare documento "3. b) Aumento fido 15 mln 012019 – PEF".

15.6.2019, su richiesta di Bio-On, viene concessa una proroga, con nuova scadenza fissata il 15.9.2019.²⁷¹ Il documento d'analisi evidenzia i risultati di cui al bilancio al 31.12.2018, con ricavi pari a 50,3 milioni di euro contro i 10 milioni dell'esercizio precedente (+ 399%), con ricavi derivanti dalle attività caratteristiche del gruppo, ed in particolare cessione di licenze e studi di fattibilità, margine operativo lordo in significativa crescita e pari ad oltre 40 milioni di euro, e utili di esercizio per 11 milioni di euro, in aumento del 128% rispetto all'esercizio precedente. Si prende atto della posizione finanziaria netta negativa e dei crediti verso clienti pari a circa 50 milioni di euro, osservando tuttavia che *"è prevista una fase importante di incassi entro l'esercizio in corso"* e che gli investimenti nell'impianto *"saranno ripagati dai flussi di cassa derivanti dalla produzione e vendita di micro polveri che garantiranno margini e proventi in linea con una progressiva riduzione della PFN"*. Nella sezione sui fattori di rischio ed elementi di mitigazione si ribadisce che *"i bilanci societari confermano i risultati positivi dell'azienda, anche per il 2018, con ulteriore penetrazione nel settore della concessione delle licenze anche avviando attività di sviluppo commerciale in paesi extra europei e con la completa realizzazione di nuov(o) impianto produttivo"*.²⁷²

Il 26.7.2019 Bio-On ha rimborsato il fido a revoca di 10 milioni di euro.²⁷³

Con delibera del 13.9.2019, in prossimità della scadenza del fido, Banca Finnat ha accolto la richiesta di prorogare il fido di ulteriori 12 mesi *"nelle more degli incassi attesi già a fine 09/2019 per 16,0 M (come dichiarato dalla richiedente)"*.²⁷⁴ Il piano di rientro prevedeva cinque rate, di cui il primo pagamento di 7 milioni al 30.9.2019. Nella delibera, l'istituto di credito richiamava gli ultimi bilanci di Bio-On negli stessi termini sopra evidenziati, dando atto al contempo del repentino crollo del titolo azionario in corrispondenza della pubblicazione del Report QCM (il che ha determinato la necessità per Bio-On, di trasferire in pegno altre azioni a Banca Finnat, fino alla concorrenza dei 30 milioni precedentemente concordati). La Banca dà atto che si tratta di una *forebearance measure* – ovvero una modifica delle condizioni contrattuali che non sarebbe accordata se il cliente non si trovasse in difficoltà finanziaria, in ipotesi in cui il debitore non sarebbe in grado

²⁷¹ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *"Allegato 1 -Banca Finnat"*, sottocartella *"4. PROROGA SCADENZA (SINO AL 15.9.19) DEL FIDO AGGIUNTIVO TEMPORANEO DI EUR 15 MLN"*.

²⁷² Id, documento *"4. b) Proroga fido 15 mln al 092019 – PEF"*.

²⁷³ Documento *"8. b) Richiesta BFE 8.10.19 - chiarimenti per inadempimento"*, Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *"Allegato 1 -Banca Finnat"*, sottocartella *"Inadempimento Bio-On"*.

²⁷⁴ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *"Allegato 1 -Banca Finnat"*, sottocartella *"7. PROROGA SCADENZA (SINO AL 15.9.20) DEL FIDO AGGIUNTIVO TEMPORANEO DI EUR 15 MLN"*, documento *"7. c) Proroga fido 15 mln al 2020 – PEF"*.

di ripagare il debito senza la concessione di nuove condizioni contrattuali. Si evidenzia altresì che la valutazione è effettuata sulla base del piano industriale, considerato tra l'altro che *“il fatturato consuntivato nel 2018 (euro 50,7 M) risulta in linea con le previsioni di piano (51,7 M) e l'EBITDA presunto pari a 26,6 M risulta sensibilmente migliorata a consuntivo con euro 42,8 M”*.

Alla scadenza del 30.9.2019 Bio-On non ha pagato la prima rata di rimborso parziale del fido, con successiva richiesta di chiarimenti da parte di Banca Finnat dell'8.10.2019.²⁷⁵ Il 15.10.2019, Banca Finnat ha declassato la posizione creditizia di Bio-On a *“foreborn non-performing”*.²⁷⁶

2.9. CONCLUSIONI

Come sopra illustrato, fra il 2017 ed il 2019 Bio-On è ricorsa massicciamente al credito di banche e fornitori per finanziare (in misura progressivamente crescente e in larga parte non preventivata) la costruzione dell'impianto di Castel San Pietro Terme, oltre che per sostenere i costi di gestione.

Il massiccio indebitamento progressivamente accumulato da Bio-On nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori è stato causalmente determinato dai falsi bilanci approvati dalla società fra il 2015 ed il 2018, che hanno persuaso il ceto creditizio circa la solidità economico-finanziaria di Bio-On, consentendo all'ente di ottenere finanziamenti da parte di banche e fornitori a cui non avrebbe avuto accesso se la situazione economica fosse stata fedelmente rappresentata in bilancio.

Dai documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, si riceve conferma che i falsi ricavi riportati nei bilanci di Bio-On hanno avuto un peso determinante (anche in relazione a parametri derivati quali l'EBITDA, il margine operativo lordo, il rapporto fra EBITDA e la situazione finanziaria netta) nel riconoscimento del merito creditizio da parte delle banche.

Contrariamente a quanto rilevato dalla difesa,²⁷⁷ non esclude il nesso causale fra le false comunicazioni sociali e i finanziamenti ottenuti da Bio-On la documentata consapevolezza, da parte degli istituti di credito, di dati in controtendenza rispetto all'affidabilità del debitore, quali l'incremento non preventivato dell'indebitamento per la realizzazione dell'impianto, e lo sfasamento fra le necessità di cassa e i flussi finanziari attesi, in ragione di asseriti ritardi nella realizzazione dei crediti iscritti in bilancio. Come sopra evidenziato, infatti, tali criticità sono state considerate dalle banche come

²⁷⁵ Documento “8. b) Richiesta BFE 8.10.19 - chiarimenti per inadempimento”, id.

²⁷⁶ Documento “8. f) Verbale n-574 del 15-10-2019 com-crediti BFE_stralcio”, id.

²⁷⁷ Consulenza Perini, pp. 182-183.

soccombenti rispetto ai dati economici ampiamente positivi rappresentati dai valori dei ricavi e degli altri parametri di valutazione dipendenti dai ricavi – ossia i valori su cui insistono i falsi in bilancio accertati.

3. L'INFONDATEZZA DEGLI ULTERIORI ARGOMENTI DIFENSIVI.

3.1. L'INSOSTENIBILITÀ DELL'INTERPRETAZIONE DEL 'DISSESTO' QUALE 'PATRIMONIO NETTO NEGATIVO'

La difesa degli imputati ha sostenuto in dibattimento che non si sarebbe in realtà verificato l'evento richiesto dalla fattispecie incriminatrice, ovvero il dissesto di Bio-On.

Sulla scorta delle considerazioni del Prof. Perini, consulente della difesa Agostini, si è sostenuto infatti che la nozione di 'dissesto della società' di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. non consisterebbe nell'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e non si identificherebbe dunque con la nozione di 'insolvenza' definita all'art. 5 della L.F., da cui dipende la possibilità di dichiarare il fallimento della società. Secondo la difesa, il dissesto rilevante ex art. 223 co. 2 n. 1 L.F. costituirebbe un'ipotesi particolare di insolvenza, un sottoinsieme di quella nozione, circoscritto alle sole ipotesi in cui si giunga alla perdita del capitale sociale, con conseguente patrimonio netto negativo.²⁷⁸

Secondo i calcoli proposti dal Prof. Perini, pur rettificando i bilanci di Bio-On con la decurtazione dei ricavi falsamente rilevati, il patrimonio netto non sarebbe risultato comunque negativo in nessun momento antecedente alla dichiarazione di fallimento. Mentre i risultati rettificati di ciascun esercizio avrebbero evidenziato perdite anziché utili (pari a circa 4,6 milioni nel 2015, 2,8 milioni nel 2016, 4,1 milioni nel 2017 e 16 milioni nel 2018),²⁷⁹ non ci sarebbe stata in ogni caso erosione del capitale sociale, perché il patrimonio netto rettificato sarebbe stato comunque positivo per ciascuna annualità.²⁸⁰ La difesa ne conclude che l'evento di dissesto richiesto dalla fattispecie incriminatrice non si sarebbe, in realtà, mai verificato.²⁸¹

La prospettazione difensiva desta evidenti perplessità già **in punto di fatto**, atteso che, come rilevato dallo stesso consulente, **il patrimonio netto mantiene valori positivi dal 2015 al 2018 solo grazie alle consistenti poste rappresentate dalle riserve di sovrapprezzo sulle azioni** (pari a circa 13 milioni di euro nel 2015 e nel 2016, e a circa 41

²⁷⁸ Consulenza Perini, p. 163 e ss.

²⁷⁹ Consulenza Perini, p. 159.

²⁸⁰ Consulenza Perini, p. 160.

²⁸¹ Consulenza Gualtieri, pp. 51-53.

milioni di euro nel 2017 e 2018).²⁸² Tali poste sono tuttavia **direttamente collegate al valore del titolo azionario di Bio-On, a sua volta condizionato dai falsi bilanci che sono all'origine della catena causale di cui si deve accertare l'effetto**. In altre parole, l'argomento difensivo risulta fallace perché, eliminati mentalmente i falsi ricavi dai bilanci, si mantengono invariate tutte le restanti voci, compreso il valore delle riserve di sovrapprezzo sulle azioni, senza considerare che anche tale posta patrimoniale sarebbe stata drammaticamente assottigliata in caso di risultati di esercizio ripetutamente deludenti.

Non vi è tuttavia necessità di ricostruire nel dettaglio le complesse implicazioni fattuali del duplice processo di eliminazione mentale che lo sviluppo dell'argomento difensivo richiederebbe, e che la difesa si astiene dall'articolare. La tesi difensiva risulta infondata, infatti, già in punto di diritto.

L'argomento della difesa si fonda, invero, su **un'interpretazione arbitrariamente restrittiva della nozione di 'dissesto'**, che non risulta in alcun modo esplicitata dalle norme di legge, non è ricavabile da un'interpretazione sistematica delle disposizioni vigenti, e non trova conferma nella prassi giurisprudenziale. Le riflessioni più persuasive elaborate dalla dottrina a sostegno della tesi difensiva – invero offerte in pregevoli contributi a firma dello stesso consulente della difesa – non risultano peraltro condivise dalla dottrina prevalente.

Il legislatore definisce all'art. 5 L.F. lo stato di insolvenza, mentre non fornisce una definizione di dissesto. Nessuna definizione del termine "dissesto", era contenuta nella Legge Fallimentare del 1942, né alcuna definizione è stata introdotta con il d.lgs. 61 del 2002. La Relazione ministeriale al d.lgs. n. 61 del 2002 non fornisce indicazioni esplicite sull'intendimento del legislatore delegato, limitandosi laconicamente a dare atto che la modifica della fattispecie di cui all'art. 223 L.F. era intesa a rispettare «*la richiesta del delegante di stabilire un collegamento causale tra i reati societari richiamati nella fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria e il dissesto della società*». Nessuna definizione è stata introdotta con il più recente d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. 'Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza') malgrado nella Relazione della Commissione ministeriale istituita per la riforma dei reati fallimentari se ne raccomandasse l'introduzione.²⁸³

²⁸² Consulenza Perini, p. 157, p. 160.

²⁸³ Una definizione legislativa dell'endiadi 'dissesto finanziario' si rintraccia nell'ambito del diritto amministrativo, ed in particolare nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli enti locali), il cui art. 244 prevede che: "*si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili*". La definizione non è di particolare ausilio nell'ambito del diritto penale societario,

Già prima della riforma che, nel 2002, ha tipizzato l'evento della fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F, tuttavia, il termine 'dissesto' costellava la materia dei reati fallimentari. La Legge Fallimentare, fin dalla sua entrata in vigore, includeva infatti riferimenti al dissesto nelle fattispecie di bancarotta semplice propria (art. 217, comma 1, n. 4), impropria (art. 224, comma 1 n. 2), di ricorso abusivo al credito (art. 218) e di c.d. 'ricettazione' (art. 232 comma 3, n. 2).

Nella discussione sviluppatasi in relazione a tali fattispecie, la dottrina largamente prevalente ha sottolineato la necessità di distinguere la nozione di 'dissesto' da quella di 'fallimento', considerando invece i termini di 'dissesto' ed 'insolvenza' quali sostanzialmente sovrapponibili.

Così, sotto il primo profilo si è evidenziato che il fallimento si identifica in un fatto formale, segnato da un provvedimento giurisdizionale, mentre il dissesto costituisce il substrato sostanziale della dichiarazione di fallimento, la condizione economico-finanziaria che può sussistere indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento e ne costituisce il presupposto. In questo senso si è altresì rilevato che il dissesto è un dato quantitativo, graduabile, suscettibile di essere cagionato sia nell'*an* che nel *quantum*, mentre il fallimento è un fatto formale, segnato da un provvedimento giurisdizionale che non ammette alternativa se non tra essere e non essere.

Con riguardo alla distinzione tra dissesto e insolvenza, nell'impostazione teorica largamente prevalente, si è inteso il dissesto quale stato obiettivo di insolvenza idoneo a costituire il presupposto per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 5 L.F. Gli autori che si sono distaccati da tale prospettazione lo hanno fatto per sostenere che il dissesto rappresenta uno stadio anteriore e meno grave, un *quid minus* rispetto all'insolvenza, e cioè un'obiettiva condizione di impotenza patrimoniale, ancorché non resa manifesta da fatti esteriori che legittimino una dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 5 L.F.

L'introduzione dell'evento di 'dissesto' nella fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, nel 2002, non ha determinato alcun mutamento della prospettiva interpretativa sulla nozione. In mancanza di contrarie indicazioni normative, l'orientamento maggioritario della dottrina ha continuato a ragionare sul presupposto che, accertata l'insolvenza, sia necessariamente integrato l'elemento del dissesto rilevante ai fini dell'art. 223 comma 2 n. 1 L.F.

perché limitata al dissesto 'finanziario', e perché ritagliata sugli enti pubblici non economici, quali sono gli enti territoriali.

La giurisprudenza ampiamente maggioritaria, del pari, non richiede in alcun modo, ai fini dell'accertamento dell'evento di dissesto, che la situazione economico-finanziaria della società soddisfi requisiti diversi ed ulteriori da quelli richiesti ai fini dell'accertamento dell'insolvenza. In particolare, certamente **la giurisprudenza di legittimità non ancora la nozione di dissesto alla necessaria erosione del capitale sociale.**

Così, all'indomani della riforma del 2002, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per dissesto deve intendersi *"una situazione di irreversibile crisi societaria, la quale non può che sfociare nella dichiarazione di fallimento"* (Cass., Sez. 5, 27.3.2003, n. 25510), poi confermando negli anni successivi che il dissesto *"è da intendersi come lo squilibrio economico che conduce la società al fallimento"* (Cass., sez. 5, 9.5.2017, n. 29885). Normativamente, lo squilibrio economico che conduce al fallimento è lo stato di insolvenza definito ex art. 5 L. F. La giurisprudenza di legittimità non lascia dunque spazio per ipotizzare che l'accertamento del dissesto imponga la verifica di requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli richiesti per l'accertamento dello stato di insolvenza.

Ancora, riecheggiando la tesi che vede nel dissesto un *quid minus* rispetto all'insolvenza, la Cassazione ha osservato che il dissesto costituisce un presupposto dell'insolvenza, precisando che l'insolvenza consiste in *"una situazione di dissesto plausibilmente irreversibile"* (Cass., Sez. 5, 21.9.2007, n. 39043) – dal che si riceve ulteriore conferma che non vi può essere insolvenza senza dissesto. Nella stessa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha argomentato che *"il dissesto deve intendersi non tanto come una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed inaggravante, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori"* (Cass., Sez. 5, 25.5.2011; di recente, Cass. Sez. 5, 20.6.2024, n. 34495).

L'identificazione del dissesto con il presupposto sostanziale del fallimento è stata confermata dalla Cassazione nel contesto dell'analisi della diversa fattispecie di bancarotta da operazioni dolose che, nella formulazione di cui al previgente art. 223 co. 2 n. 2 L.F., puniva chi avesse *"cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società"*. La Corte di cassazione ha precisato infatti che, nel contesto della fattispecie incriminatrice, il termine 'fallimento' assumeva il medesimo significato attribuito al termine 'dissesto' nella fattispecie di bancarotta semplice ex art. 224 co. 1 n. 2 L.F., non ravvisandosi alcuna *"diversità concettuale tra il 'fallimento' e il 'dissesto' contemplati nelle due*

*norme incriminatrici, atteso che il secondo di tali termini, in seno al contesto normativo nel quale si colloca all'interno dell'art. 223, comma 2, della legge fallimentare, assume il significato di un evento inscindibile dal fallimento, del quale costituisce l'indefettibile presupposto" (Cass., sez. 5, 7.3.2014, n. 32352).*²⁸⁴

In questo contesto, non trova spazio la tesi difensiva secondo cui l'evento 'dissesto' richiesto ex art. 223 co. 2 n. 1 L.F. dovrebbe circoscriversi alle sole ipotesi di insolvenza in cui si riscontri una eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale.

A sostegno della tesi difensiva si valorizzano alcune disposizioni di legge e taluni arresti giurisprudenziali - le prime non risolutive ai fini dell'interpretazione propugnata, le seconde inconferenti rispetto al principio che se ne vorrebbe derivare.

Sotto il primo profilo, si valorizza l'utilizzo congiunto da parte del legislatore dei termini 'insolvenza' e 'dissesto', che imporrebbe di differenziarne il significato in via interpretativa. Il riferimento, in particolare, è all'art. 218 L.F., laddove, nel definire la fattispecie di ricorso abusivo al credito, si richiede in via alternativa la dissimulazione del "dissesto o dello stato d'insolvenza".

L'argomento, senz'altro coerente sul piano logico, è tuttavia necessariamente soccombente rispetto alla considerazione del complessivo assetto sistematico delle fattispecie incriminatrici in materia fallimentare, dove più volte il legislatore utilizza il termine "fallimento", per indicare in realtà l'evento sostanziale sotteso alla pronuncia di fallimento, più propriamente indicato con il termine "dissesto" in altre fattispecie incriminatrici. Sono esemplificative in questo senso le disposizioni di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, 224, comma 1 n. 2, art. 232 comma 3, n. 2. Poiché il presupposto sostanziale della pronuncia di fallimento, ai sensi dell'art. 5 L. F., è l'insolvenza, sarebbe del tutto incoerente riconoscere nel dissesto una forma particolare di insolvenza - tra l'altro qualificata secondo criteri arbitrari (l'erosione del capitale sociale) che non sono esplicitati in alcun luogo normativo.

È indicativo, del resto, che l'originaria formulazione dell'art. 218 L.F. contemplasse solo la dissimulazione del dissesto, mentre la locuzione "stato di insolvenza" è stata giustapposta dal legislatore con la riforma del 2005. Considerata la consolidata interpretazione della nozione di 'dissesto' da parte di dottrina e giurisprudenza, e considerato che la riforma del 2005 ha introdotto modifiche circoscritte alla disciplina, e

²⁸⁴ Cfr., negli stessi termini, Cass., V, 15613 del 5.12.2014, secondo cui l'utilizzo del termine 'fallimento' nella bancarotta da operazioni dolose "il legislatore ha voluto fare riferimento al fallimento in senso sostanziale e cioè alla situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio".

non di sistema, risulta arduo attribuire alla modifica dell'art. 218 L.F. un effetto di profonda innovazione sistematica. Un'innovazione dirompente quale l'introduzione di una differenziazione concettuale, in tutta la disciplina fallimentare, fra le nozioni di dissesto e insolvenza, avrebbe segnato una discontinuità normativa di rilevante impatto, la cui intenzione non è stata tuttavia esplicitata in alcun modo dal legislatore. Secondo la posizione maggiormente condivisa, peraltro, la modifica dell'art. 218 L.F. non si è tradotta in una alterazione dei confini tipici della fattispecie di ricorso abusivo al credito. Se non può attribuirsi efficacia innovativa della nuova locuzione in seno alla disposizione entro cui è stata introdotta, non si vede come possa riconoscersi tale effetto all'esterno della fattispecie.

Ancora, la fondatezza dell'interpretazione maggioritaria risulta confermata sul piano sistematico dal Codice della crisi di impresa di cui al d.lgs. 14/2019, che riproduce le ipotesi criminose già contenute nella legge fallimentare con il dichiarato fine di mantenere la piena continuità normativa.²⁸⁵ In questo contesto, nell'ambito della fattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all'art. 329, comma 2, lett. b) d.lgs. 14/2019, al termine 'fallimento' è stato sostituito il termine 'dissesto'.²⁸⁶

La modifica risulta dettata da comprensibili obiettivi di coerenza semantica: come rilevato in precedenza, dottrina e giurisprudenza hanno da tempo osservato che non si può propriamente cagionare il fallimento (o la liquidazione giudiziale), che rimane un atto formale del tribunale, ma se ne possono determinare i presupposti applicativi – secondo l'art. 5 L.F., lo stato di insolvenza. Ebbene, se il legislatore, in un intervento finalizzato a garantire la piena continuità normativa nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, ha sostituito il termine 'fallimento' con quello di 'dissesto', è evidente che ha inteso tale locuzione, in conformità alla lettura dominante sopra esposta, come il substrato sostanziale del fallimento e, quindi – in definitiva – con lo stato di insolvenza.

Infine, neppure le citazioni giurisprudenziali invocate nelle memorie difensive e nelle consulenze tecniche supportano l'interpretazione della nozione di dissesto come insolvenza qualificata dall'erosione del capitale sociale.

È inconferente, in primo luogo, la massima richiamata da diverse difese secondo cui *“in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio*

²⁸⁵ Cfr. Relazione e schema di decreto legislativo recante Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, pp. 233-235.

²⁸⁶ Anziché la locuzione “liquidazione giudiziale” che ha sostituito in tutte le fattispecie il termine “fallimento”.

economico” (cfr. Cass., Sez. 5, 9.3.2012, n. 23091; più di recente, Cass., Sez. 5, 16.5.2018, n. 50489). Il principio di diritto richiamato, infatti non è inteso a predicare alcunché sul piano della tipicità del fatto, limitandosi a descrivere l’atteggiarsi del dolo nel contesto della fattispecie incriminatrice.

In secondo luogo, non è in alcun modo risolutiva la giurisprudenza richiamata dalla difesa in relazione ai casi di bancarotta da falso in bilancio per c.d. “protrazione di una gestione non liquidatoria” della società, relativa cioè alle ipotesi di prosecuzione della gestione della società nonostante la perdita del capitale sociale.

Sul punto, la Consulenza Perini osserva che la bancarotta da false comunicazioni sociali può configurarsi in ogni ipotesi in cui, azzerato il capitale sociale, gli amministratori prolunghino la vita operativa della società con falsi bilanci che ne occultano le perdite, anziché procedere alla liquidazione o ricapitalizzare la società, così continuando ad accumulare debiti ed aggravando il dissesto. La difesa sottolinea che si tratta del decorso causale “tipico” della fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 223 co. 2 n. 1 e 22621/2622 c.c., ampiamente riconosciuto in giurisprudenza. Si citano al riguardo le plurime sentenze della Corte di cassazione secondo cui *“integra il reato di bancarotta impropria da reato societario l’amministratore di società che esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale, evitando così che si palesasse la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla liquidazione della società, provvedimenti la cui mancata adozione determinava l’aggravamento del dissesto di quest’ultima”* (ex multis, Cass. 5, 12.4.2013 n. 25808; Cass. Sez. 5, 13.6.2014, n. 42272; Cass. Sez. 5, 20.9.2021, n. 1754). La difesa ne conclude che, nelle ipotesi di bancarotta da false comunicazioni sociali, la giurisprudenza richiede, ai fini dell’integrazione dell’evento, l’accertamento dell’erosione del capitale sociale - la constatazione, cioè, che il patrimonio netto della società sia negativo.

L’argomento difensivo, senz’altro suggestivo, indebitamente confonde un’ipotesi prasseologica particolare, per quanto statisticamente diffusa, con il fatto tipizzato dal legislatore ex art. 223 co. 2 n. 1 L.F. e 2621/2622 c.c.

L’ipotesi evocata dalla difesa descrive i casi – effettivamente particolarmente frequenti nella prassi giurisprudenziale - in cui la condotta di falso in bilancio interviene dopo il verificarsi del dissesto, che è già in atto per altre ragioni, e contribuisce quindi ad *aggravarlo*, anziché a *cagionarlo*.

Tuttavia, per quanto *anche* le ipotesi di aggravamento del dissesto siano senz’altro tipiche ex art. 233 co. 2 n. 1 L.F., il nucleo fondamentale della fattispecie incriminatrice resta quello in cui il falso bilancio vale a cagionare, e non semplicemente ad aggravare, il dissesto della società.

La lettera della disposizione incriminatrice di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. menziona esclusivamente il cagionare, e non l'aggravare il dissesto. Il riconoscimento dell'aggravamento del dissesto nel perimetro di tipicità della fattispecie è stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza. La soluzione positiva, confermata da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, si fonda su *“un'interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 cod. pen., applicando la quale, come suggerito da acuta giurisprudenza di questa corte, assumono rilievo ai fini della responsabilità penale nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta -che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento-, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato”* (Cass., sez. 5, 17.2.2013 n. 17021; Cass., sez. 5, 6.5.2015, n. 37555; Cass., Sez. 5, 2.3.2020, n. 18524; Cass. Sez. 5, 4.3.2010, n. 16259).

Se dunque **il nucleo primario della fattispecie incriminatrice resta quello delle false comunicazioni sociali che cagionino, e non solo aggravino, il dissesto**, è evidente che **la giurisprudenza sulla c.d. “gestione non liquidatoria della società”, riferita alle sole ipotesi di aggravamento del dissesto, non può ritenersi prototipica della tipicità del fatto, o espressiva del ‘decorso causale tipico’ della bancarotta da false comunicazioni sociali**. In altre parole, la circostanza che sia rilevante **anche** il falso in bilancio che aggravi l'indebitamento in una situazione di erosione del capitale sociale, non implica che sia necessaria l'erosione del capitale sociale ai fini dell'integrazione della fattispecie.

Invero, sono ipotizzabili altri decorsi causali conformi al tipo. *In primis*, è conforme al tipo il decorso causale corrispondente alla vicenda che ci occupa – l'ipotesi, cioè, in cui i falsi bilanci determinino, *ab origine*, una fiducia malriposta da parte dei creditori sulla solidità economico-finanziaria della società, cui segua l'apertura di linee di credito e il progressivo indebitamento dell'ente, non sostenuto da adeguati flussi di cassa. In tali ipotesi, qualora lo squilibrio finanziario innescato dai falsi bilanci conduca ad una situazione di insolvenza, e alla conseguente dichiarazione di fallimento, risulta integrato l'evento tipico come definito dalla dottrina largamente prevalente e dalla giurisprudenza, e soddisfatto il requisito del nesso causale.

Né le norme di legge vigenti, né i principi giurisprudenziali relativi alla diversa ipotesi di aggravamento del dissesto, consentono di escludere tale decorso causale dal novero di quelli tipici, o di escludere l'evento di dissesto per il difetto di elementi diversi e ulteriori da quelli codificati, quali la perdita del capitale sociale.

3.2. L'INFONDATEZZA DELLA TESI DIFENSIVA SULLE CAUSE INTERRUPTIVE DEL NESSO CAUSALE

Le difese hanno sostenuto in dibattimento che la causa del dissesto di Bio-On sarebbe da individuarsi nel Report pubblicato da QCM il 24.7.2019. Nella prospettazione difensiva, se non fosse intervenuto il Report del fondo QCM, Bio-On avrebbe superato la temporanea crisi di liquidità che stava attraversando per mezzo di un'operazione di ricapitalizzazione, o ricorrendo al credito bancario, o eventualmente attingendo alle risorse che i soci i fondatori Marco Astorri e Guido Cicognani erano pronti ad investire in proprio.

Si è sottolineato in particolare che la pubblicazione del Report QCM è intervenuta *“esattamente mentre si sviluppava il progetto per l'aumento di capitale di Bio-On, con advisor UBS, volto ad incrementare i mezzi propri da 100 a 200 milioni di euro, e nell'imminenza del perfezionamento di un contratto di apertura di credito di 15 milioni di euro tra Bio-On e la Banca Popolare di Milano, di cui era stata già deliberata la concessione”*.²⁸⁷ Lo stato di insolvenza successivamente constatato dall'Amministratore Giudiziario, conclamatosi solo nel settembre 2019, con l'emissione dei primi decreti ingiuntivi, sarebbe dunque il frutto di una causa eccezionale sopravvenuta, non ricollegabile eziologicamente alla condotta degli amministratori.

L'argomento difensivo è smentito in fatto dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ed infondato in diritto.

In primo luogo, infatti, lo squilibrio finanziario in cui versava Bio-On, per quanto sopra osservato, lungi dall'essere temporaneo, era strutturale. La società si era sostenuta, in assenza di ricavi rilevabili e di effettivi flussi di cassa, solo grazie alla periodica sottoscrizione di capitale a pagamento, ottenuta con l'esercizio dei *warrants* nelle finestre del maggio 2015, 2016 e 2017. Il meccanismo dei *warrants* (a sua volta alimentato dai falsi bilanci) aveva tuttavia cessato di sostenere le finanze sociali dal maggio 2017 – non essendo state previste altre finestre di esercizio delle opzioni sui titoli Bio-On.

In secondo luogo, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la riferita operazione di ricapitalizzazione versava, nel luglio 2019, in uno stadio meramente ipotetico, di progettualità preliminare. L'incarico ad UBS Europe SE quale *advisor* di Bio-On rispetto alla operazione di aumento di capitale, e quale intermediario per la ricerca di investitori era stato conferito, infatti, solo il 12.7.2019.²⁸⁸ Gli eventuali ed incerti effetti della tardiva

²⁸⁷ Memoria conclusiva Cicognani, p. 120 e ss., in particolare pp. 125-126.

²⁸⁸ Produzioni Difesa Cicognani all'udienza del 30.9.2024, doc. 7.

operazione non avrebbero potuto dispiegarsi in tempo utile a far fronte all'imminente deficit di liquidità in cui versava Bio-On.

Nella relazione del 13 novembre 2019 predisposta da Marco Astorri per l'Amministratore giudiziario,²⁸⁹ l'imputato ha rappresentato che, nel luglio 2019, era in progetto un'operazione di ricapitalizzazione della società per 150/200 milioni di euro. La relazione ex art. 33 L.F. efficacemente sintetizza al riguardo:

Nulla di ciò si evince invero dai verbali del consiglio di amministrazione della società e dalla documentazione rinvenuta dagli scriventi presso la sede sociale; l'unico riferimento è contenuto all'interno del verbale del Consiglio del 27 luglio 2019 dove, in relazione agli aggiornamenti sugli eventi del 24 luglio 2019 (attacco del fondo QCM), il Presidente Marco Astorri informa che «la presentazione del dossier di Quintessential è avvenuta contestualmente con l'apertura di una Data Room propedeutica ad una possibile operazione di aumento di capitale di circa 200 mio Euro».

In proposito si precisa che è stata rinvenuta documentazione che pare evidenziare come fra il mese di maggio 2019 ed il mese di agosto 2019 la Società aveva preso contatto con diversi istituti finanziari e segnatamente Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas, ma solo UBS aveva dato una prima manifestazione d'interesse per l'operazione.

(...) l'aumento di capitale doveva precedere e non seguire lo sviluppo imprenditoriale, anche in considerazione della circostanza che non vi sarebbe certo stata sicurezza che detto aumento di capitale avrebbe poi trovato riscontro e gradimento nel mercato.

Inoltre anche a voler accedere alla tesi che il suddetto aumento di capitale sociale potesse essere effettivamente sottoscritto dagli investitori, è pure di tutta evidenza che il tentativo dell'Organo amministrativo di arginare una situazione di fatto non più sostenibile attraverso un aumento di capitale a pagamento fosse del tutto tardivo rispetto alle condizioni finanziarie della Società ormai completamente compromesse. A tal proposito è, infatti, il caso di notare che l'incarico a UBS conferito nel mese di luglio 2019 – tenuto conto dei complessi adempimenti legati alla delibera di aumento di capitale in una società quotata, sia in ragione della normativa contenuta nel Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998) sia in ragione del c.d. Regolamento Emittenti approvato dalla Consob, che, inter alia, impone la predisposizione di un complesso Prospetto informativo – avrebbe comunque consentito alla Società di ottenere la finanza derivante dall'aumento di capitale solo dopo 4/5 mesi e quindi in un termine non compatibile con le pressanti esigenze derivanti dal fabbisogno finanziario della società.

Gli ulteriori dati acquisiti nel corso del dibattimento confermano che la pianificazione dell'operazione di ricapitalizzazione, nel luglio 2019, versava in una fase di istruttoria preliminare.

²⁸⁹ All. 72 alla relazione del curatore.

Le difese hanno richiamato la testimonianza del teste Lorenzo Foglia, dal settembre 2018 assunto in Bio-On come responsabile delle relazioni con gli investitori e della strategia,²⁹⁰ per argomentare che l'operazione di aumento di capitale era effettivamente *in fieri*. Tuttavia, se la testimonianza di Foglia conferma che l'intenzione della società era quella di procedere con un aumento di capitale, le stesse dichiarazioni del testimone confermano altresì che, al di là degli auspici, nel luglio 2019 l'operazione non era ancora in procinto di concretizzarsi, e anzi versava ancora nella fase dell'interlocuzione preliminare con l'*advisor* individuato, UBS.

In particolare, Foglia ha dichiarato che la società aveva programmato fin dal maggio 2019 di effettuare un aumento di capitale per un importo superiore ai 100 milioni di euro, di cui 10 milioni circa sarebbero stati destinati a saldare i debiti già contratti, e la restante parte sarebbe stata investita nella costruzione di un nuovo impianto.²⁹¹ Il teste ha riferito di essere stato coinvolto nella scelta dell'*advisor* dell'operazione, e che fra le numerose proposte era stata selezionata UBS. Ha spiegato che vi erano "piani e negoziazioni" per chiudere l'operazione entro il 2019, e che l'obiettivo temporale era l'estate, o settembre.²⁹² Ha poi riferito che, dopo la pubblicazione del report QCM, UBS aveva rappresentato la necessità di sospendere il progetto. Dopo la nomina dell'Amministratore Giudiziario, l'idea era stata definitivamente abbandonata.²⁹³

A richiesta di ulteriori precisazioni su quale fosse lo stato di avanzamento delle negoziazioni a fine luglio 2019, Lorenzo Foglia ha ricordato: "*avevamo già avuto diverse interlocuzioni, avevamo fatto un paio di incontri, c'erano già le prime manifestazioni di interesse, quindi... (...) Avevamo predisposto una data room, credo mai aperta, però potrei non essere preciso, sicuramente una data room diciamo era tra le cose a cui stavamo lavorando, non ricordo onestamente se era stata aperta, mi ricordo che avevamo fatto la selezione del partner*".²⁹⁴ Ha spiegato che la società aveva predisposto un documento di una decina di pagine da sottoporre agli investitori, unitamente ai bilanci, e che UBS aveva raccolto le prime manifestazioni di interesse da potenziali investitori. Il teste ha confermato in udienza che il patto di riservatezza con USB era stato sottoscritto solo in data 1.7.2019, evidenziando che il *Non Disclosure Agreement* era "*la base per scambiarsi informazioni non pubbliche*".²⁹⁵

²⁹⁰ Trascrizioni udienza 14.5.2024, pp.7-8.

²⁹¹ Trascrizioni udienza 14.5.2024, p.17.

²⁹² Trascrizioni udienza 14.5.2024, p.18.

²⁹³ Trascrizioni udienza 14.5.2024, pp.20-21.

²⁹⁴ Trascrizioni udienza 14.5.2024, p.19.

²⁹⁵ Trascrizioni udienza 14.5.2024, pp.28-28.

In conclusione, non vi è traccia di alcuna delibera, o di un progetto di aumento di capitale, nei verbali del C.d.A. antecedenti al 24.7.2019; solo in data 1.7.2019 risulta sottoscritto il patto di non riservatezza, documento del tutto preliminare alla formalizzazione delle trattative con l'*advisor* UBS (non ancora con gli investitori); la testimonianza del teste Foglia non consente di smentire le evidenze documentali circa lo stadio iniziale di pianificazione dell'operazione; come osservato dai Curatori, quand'anche all'esito delle iniziali interlocuzioni fosse stato raccolto l'effettivo interesse dei potenziali investitori, le formalità e le tempistiche imposte dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti di Borsa Italiana avrebbero comportato diversi mesi di attesa per il concreto accesso di Bio-On alle risorse finanziarie ottenibili con l'aumento di capitale, di cui la società aveva invece immediato bisogno.

Deve pertanto prendersi atto che nel luglio 2019, a fronte di una crisi di liquidità ormai conclamata ed in procinto di aggravarsi esponenzialmente e repentinamente, Bio-On non aveva alcuna concreta possibilità di reperire tempestivamente i flussi finanziari di cui necessitava attraverso un aumento di capitale. Il mancato tempestivo accesso di Bio-On all'iniezione di liquidità che un eventuale futuro aumento di capitale avrebbe potuto comportare non può dunque imputarsi alla pubblicazione del Report QCM, ma ad un difetto di tempestiva pianificazione dei flussi finanziari.

I risultati dell'istruttoria portano del resto ad escludere che i soci avessero i mezzi, o l'intenzione, di supportare adeguatamente la crisi di liquidità di Bio-On con finanziamenti in proprio. È significativa al riguardo l'intercettazione della conversazione intercorsa fra il revisore Alberto Rosa e Marco Astorri il 29.9.2019, cioè il giorno prima dell'approvazione della relazione semestrale di Bio-On al 30.6.2019.

Nel corso della conversazione, Rosa comunica ad Astorri le perplessità di E&Y circa i presupposti della continuità aziendale, per l'incertezza sull'effettività dei flussi di cassa preventivati dalla società. Il revisore rappresenta tuttavia che se i due soci principali, Astorri e Cicognani, avessero assicurato, con proprie garanzie o finanziamenti, adeguati fondi a beneficio della continuità aziendale, sarebbe stato prospettabile un parere positivo del revisore. Astorri risponde che i 10 milioni di euro complessivi già messi a disposizione unitamente a Cicognani esauriscono gli importi che i due soci sono in grado di offrire. La parte più significativa della lunga conversazione, invero rilevante nella sua integralità, è di seguito riportata:

ROSA: Tranne (inc.) formalizzazione di quelli potrei fare... ma **quello che manca è il supporto per il going concern**, quello che ci fa dire...**quello che ci fa dire che voi avete queste significative incertezze** che dite anche voi in bilancio **ma che sono superate**, che ritenete comunque di far fronte alle vostre obbligazioni. Quello che vi...

ASTORRI: Quindi?

ROSA: Quello che ci fa dire: sì, siamo d'accordo con il management, abbiamo visto e siamo d'accordo anche noi che nonostante ci siano significative incertezze il bilancio va bene in continuità perché...

ASTORRI: Okay! Okay!

ROSA: Oppure **perché l'alternativa, se noi non abbiamo evidenza di questa sicurezza, diciamo**, quanto meno noi dovremmo dire: guarda, il management ha fatto il bilancio così, però ci sono significative incertezze, **peraltro noi non siamo in grado di dire se troveranno questi fondi per pagare le obbligazioni a dicembre**, capito? Allora il passaggio è questo; allora noi dobbiamo convincere, tu devi convincere me, io devo convincere il mio presidente e la società Ernest & Young che queste significative incertezze per quando non verranno...cioè non è che siano al cento per cento però sono...sono coperte; cioè noi ci troveremo a novembre senza il default, senza un problema che alla fine i soldi arriveranno...

ASTORRI: Ma scusa, ma non ce li hai già queste cose qui? Cazzo! Ti ho detto, ti ho dato la disponibilità dei soci, ti firmo la lettera ulteriore quella che è stata fatta e che non hanno fatto firmare nemmeno a (inc. voci sovrapposte)

ROSA: Marco, se tu mi avessi firmato...**se tu mi avessi firmato che detieni 30 milioni, non 10, io adesso ero molto più sereno.** (inc. voci sovrapposte)

ASTORRI: Eh! Ascoltami un attimo Alberto...non ce li ho, che cazzo devo fare! Cioè scusa, **se ce li avevo te lo dicevo, no?**

ROSA: **Io pensavo che li avessi, avevo visto la cosa in (inc.), quando hai fatto i warrant hai preso...avete preso più di 30 milioni.**

ASTORRI: **Ma li abbiamo investiti!** Oh, ragazzi, li abbiamo investiti anche nell'azienda, eh! Cioè vorrei dire non è che...non è che me li sono giocati al casinò. Cioè io c'ho messo quelli che avevo, eh!

ROSA: Io pensavo che tu ne avessi di più...e che lui ne avesse di più...

ASTORRI: Ma i trenta...ma scusa, i trenta milioni di warrant sono venuti nell'azienda non li ho mica presi in tasca io, eh! Oh! I trenta milioni di warrant li ha presi l'azienda, Alberto! Cioè abbiamo fatto l'impianto con quei soldi, non li ha mica presi Marco Astorri e Guido Cicognani. Noi ne abbiamo resi meno, ne abbiamo presi sette, otto infatti ne abbiamo messi cinque a testa. Cioè vorrei dire, **non è che al... ho l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato**, cazzo! Guarda che stai sbagliando. I 35 milioni, i 36 milioni li ha presi la società non li ha presi Marco Astorri e Guido Cicognani. Io li ho bruciati i warrant per un valore di 80 milioni di euro, non li ho venduti...c'è scritto su tutti i giornali. Infatti tutti dicevano che ero scemo che dovevo venderli per incassare 80 milioni di euro. Accidenti quella volta che non l'ho fatto. Però non l'ho fatto io, io non li ho incassati 'sti soldi, oh

ROSA: **E quindi tu, scusa, da tutte le operazioni, aumenti di capitale e robe varie ti sei messo in tasca soltanto 5 milioni?**

ASTORRI: E guarda che qui in Italia hanno tutti guadagnato un culo di sa...di soldi con la

Bio-On tranne Marco Astorri e Guido Cicognani (inc.)

ROSA: No, ma a parte un culo di soldi, rispondimi!

ASTORRI: Eh!?

ROSA: Solo 5 milioni ti sei messo in tasca, tutto il resto lo hai messo nell'azienda.

ASTORRI: Ma certo! Dove cazzo li ho messi!? Vai a vedere, cioè non nascondo mica niente. Ti vai leggere i comunicati stampa. Cioè, ragazzi, io non ho mica... non ti sto mica dicendo delle stronzate, eh!

ROSA: Ti dico che ha fatto... (inc.) dice che ha fatto una donazione ai suoi figli e che non li può più tirare indietro.

ASTORRI: Esatto!

ROSA: **Allora...allora ne ha presi di più di cinque, perché un po' li ha donati ai figli.**

ASTORRI: Ma sì, va beh! Ma te l'ho detto, **a noi ce ne sono rimasti cinque a testa e sono quelli che mettiamo a disposizione.** Sai quanti ne ho messi io per fare in maniera di fare le cose e tenere buoni i fornitori, in questi mesi, che l'abbiamo scritto anche nella relazione della continuità aziendale? **Cinque ne abbiamo messi io e (inc.) ne abbiamo già messo due e mezzo a testa dentro, sai? Cioè c'è scritto! Chiedilo alla Laura che ce li ha i conti.**

ROSA: Lo so, ma...ma...

ASTORRI: No, no, perché...

ROSA: Ma credi che io non sappia ste cose, cioè lo so!

Sulla base dei dati sopra esaminati, i 10 milioni di euro che gli imputati erano disponibili ad investire nella società non sarebbero stati in alcun modo sufficienti ad assicurare il pagamento dei debiti scaduti e in scadenza nei mesi a venire. Non è emerso del resto nel corso dell'istruttoria che Astorri e Cicognani avessero manifestato alcuna intenzione di finanziare in proprio la società prima della pubblicazione del Report QCM, risultando invece che Bio-On si fosse adoperata per rinegoziare i finanziamenti in scadenza,²⁹⁶ posticipare i pagamenti nei confronti dei fornitori,²⁹⁷ e contrarre nuovi mutui bancari per estinguere i precedenti.²⁹⁸

Ancora, è quasi superfluo ricordare che, in forza dell'art. 41 c.p. e della lettera stessa dell'art. 223, co. 2 n. 1 L.F. (nella parte in cui punisce quanti abbiano "cagionato o concorso

²⁹⁶ Come sopra evidenziato, il 15.2.2019 Banca Finnat aveva concesso a Bio-On un fido aggiuntivo di 15 milioni per investimenti. Il 12.6.2019, prima della scadenza prevista per il 15.6.2019, su richiesta di Bio-On, era stata concessa una proroga, con nuova scadenza fissata il 15.9.2019.

²⁹⁷ Sentenza di fallimento, p.8, sulle accordate richieste di rateizzazione rivolte ai fornitori che, nel settembre 2019, avevano poi ottenuto i primi decreti ingiuntivi per 2,4 milioni di euro circa.

²⁹⁸ Si veda il mutuo deliberato da BPM il 18.7.2019 e poi revocato il 26.7.2019, fra le produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 5 -BPM"; sottocartella "Delibera 26 7 2019".

a cagionare”) non occorre che la commissione del fatto integrante l’illecito societario sia l’unica causa del dissesto, essendo sufficiente che abbia concorso a produrlo. L’efficacia causale del “reato societario”, cioè, non è esclusa dal concorso nel dissesto di altre cause (cfr. *ex multis*, (Cass. S.U, 25887/2003; Cass. V, 27471 del 10.4.2024; Cass. I, 42116 del 22.4.2013).

Nella vicenda in esame, per quanto si è visto, la pubblicazione del Report QCM si innesta su una condizione societaria caratterizzata dall’incapacità di generare ricavi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti). In tale condizione, a fronte di un imponente debito stratificato nel tempo – in parte già scaduto, ed in parte destinato a scadere in brevissimo tempo - la sopravvivenza della società era esclusivamente affidata alla fiducia del ceto creditizio, illecitamente carpita e rinnovata attraverso reiterate condotte di false comunicazioni sociali. Se è vero che la pubblicazione del Report QCM ha accelerato il processo di disvelamento ai creditori dello squilibrio finanziario di Bio-On, è altrettanto vero che quello squilibrio finanziario era stato determinato, a monte, da un insostenibile indebitamento, che non avrebbe avuto luogo in mancanza dei delitti presupposti di false comunicazioni sociali.

Al momento della pubblicazione del Report QCM, Bio-On aspirava a pagare i propri debiti scaduti o in scadenza continuando a contrarre nuovi debiti, o a rinegoziare le condizioni dei finanziamenti in essere, nel tentativo di traghettare la società verso il momento, futuro ed incerto, in cui sarebbe stata in grado di generare ricavi ed ottenere effettivi flussi di cassa. L’aspettativa di continuare a godere della fiducia dei creditori grazie alla pubblicazione di bilanci decettivi, tuttavia, non vale a qualificare come interruttiva del nesso causale, ex art. 41 co. 2 c.p., una causa esterna che abbia evidenziato come la fiducia del ceto creditizio fosse stata lungamente malriposta.

L’interesse del mercato a verificare la solidità economico-finanziaria delle società quotate, lungi dal rappresentare un’eventualità eccezionale ed imprevedibile, costituisce invero un obiettivo normativamente perseguito. Nel caso di specie, la trasparente comunicazione al mercato delle condizioni economico-finanziarie di Bio-On era stata impedita dalle accertate condotte delittuose di cui all’art. 2622 L.F.

A fronte di un processo causale caratterizzato da falsi bilanci che, generando la fiducia del ceto creditizio, abbiano determinato un indebitamento insostenibile per la società, un fattore esterno che devii il decorso causale nella direzione della trasparenza informativa non costituisce un’eccezionalità imprevedibile.

Non rileva in questa sede valutare la fondatezza di ciascuna delle critiche rivolte dal Report QCM a Bio-On – ad esempio sul valore della tecnologia sviluppata da Bio-On, o sulla sostenibilità nel lungo periodo del progetto industriale. Deve considerarsi tuttavia che, se la situazione economico-finanziaria della società fosse stata solida, e soprattutto se fosse stata trasparente, l'incidenza causale della pubblicazione del Report QCM non sarebbe stata quella verificatasi nei fatti. Il disvelamento delle effettive condizioni economico-finanziarie della società, innescato con la pubblicazione del Report QCM, costituiva invero lo spazio entro cui la società avrebbe dovuto fin dal principio operare. Il fattore additato dalle difese come interruttivo del nesso causale si risolve, in altre parole, in una sopraggiunta condizione di maggiore trasparenza informativa, che costituisce il contesto, normato e normale, in cui si sarebbe dovuta sviluppare la vita societaria, e che Bio-On, fin dal principio, avrebbe dovuto non solo prevedere, ma anche contribuire attivamente ad assicurare - anziché illecitamente neutralizzare.

Ciò considerato, risulta del tutto privo di pregio il residuo argomento difensivo, che insiste nel rilevare come Bio-On, il 18 luglio 2019, avesse ottenuto da BPM una delibera favorevole alla sottoscrizione di un ulteriore finanziamento per l'importo di 15 milioni di euro, poi revocata in seguito ed in ragione della pubblicazione del Report QCM.²⁹⁹ Come evidenziato nell'istruttoria condotta dall'istituto di credito ai fini della delibera ed acquisita in atti, infatti, anche tale ultimo finanziamento era stato accordato sulla base dei dati dei falsi bilanci.³⁰⁰ Eliminati mentalmente i delitti presupposti, neppure il nuovo finanziamento sarebbe stato deliberato.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, per quanto sopra osservato, gli accertati delitti di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. sono causali rispetto al dissesto della società. I falsi bilanci hanno consentito infatti a Bio-On di guadagnare la fiducia di istituti di credito e fornitori, ottenendo finanziamenti e stratificando nel tempo un imponente indebitamento, anche a breve termine, che la società, in assenza di flussi finanziari in entrata, si è dimostrata incapace di pagare.

²⁹⁹ Produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ""Allegato 5 -BPM"; sottocartella "Delibera 26 7 2019".

³⁰⁰ *Id*, documenti "Istruttoria", p.15-16, 25, e "Delibera", pp.12-13.

C. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. IL DOLO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI EX ART. 2622 C.C.

L'istruttoria dibattimentale ha lasciato emergere oltre ogni ragionevole dubbio il dolo degli imputati Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla e Gianni Lorenzoni in relazione ai contestati delitti di false comunicazioni sociali, con riferimento a ciascuna delle quattro annualità. È accertato infatti che i componenti del C.d.A. di Bio-On abbiano deliberato l'approvazione dei bilanci dal 2015 al 2018 nella consapevolezza della non corrispondenza al vero dei fatti economici, finanziari e patrimoniali in essi rappresentati, figurandosi l'idoneità concretamente decettiva dei bilanci nei confronti di soci e investitori, ed agendo con fine di profitto per sé o per altri.

In primo luogo, la piena rappresentazione della falsità dei bilanci emerge dai dati probatori che dimostrano la **sicura consapevolezza da parte degli amministratori della natura delle operazioni economiche e delle caratteristiche dei negozi giuridici di volta in volta conclusi dalla società** – del tutto incompatibili con la rilevazione dei ricavi secondo il principio del trasferimento dei rischi e benefici, pacificamente applicabile per come interpretato dalle stesse difese.

In secondo luogo, si traggono elementi di prova dalla circostanza che, nel caso di specie, la falsa rilevazione dei ricavi non è stata determinata dalla mera imprecisa applicazione di una particolare, isolata, regola contabile. La falsificazione sistematica dei bilanci è stata piuttosto il risultato, per ciascuno di essi, di **plurime violazioni, in successione fra loro, di una molteplicità di principi contabili, ciascuno dei quali, da solo, avrebbe impedito la rilevazione dei ricavi: una traiettoria interpretativa deliberatamente puntata verso il fine decettivo**, con puntuale aggiramento dei molteplici ostacoli frapposti dai principi contabili internazionali e nazionali. Alla luce della sistematica e pervicace disapplicazione dei numerosi principi contabili di riferimento, non è in alcun modo prospettabile, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, che la falsa rilevazione dei ricavi nei bilanci Bio-On sia stata il frutto di un mero errore di valutazione - inconsapevole rispetto alla sostanza dei fatti gestori, giustificabile quanto alla ricostruzione delle norme applicabili, ed involontario nei risultati.

Infine, sono stati acquisiti nel corso dell'istruttoria diversi **documenti** – comunicazioni telefoniche e a mezzo e-mail, unitamente ai verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio sindacale - che attestano con immediata evidenza la chiara rappresentazione da parte degli amministratori della sostanza dei fatti di gestione, incompatibile con i dati riportati in bilancio.

1.1. BILANCI 2015

In relazione ai bilanci 2015, la falsa rilevazione dei ricavi è il frutto della violazione di una pluralità di principi contabili, che già per numero e rilevanza conferma la volontà e rappresentazione del risultato decettivo. Come sopra osservato, infatti:

- il ricavo SECI è stato rilevato nonostante fosse scaturito da un contratto non definitivo, circostanza che già da sola avrebbe impedito la rilevabilità del ricavo entro l'esercizio;
- disapplicato tale principio preliminare, è stata ignorata la sostanza dell'operazione e la lettera del contratto – essendo ben noto agli amministratori che il patrimonio informativo in cui si sostanzia la Tecnologia non era stato in alcun modo comunicato alla licenziataria, che non aveva dunque acquisito alcun beneficio al momento della sottoscrizione dell'accordo, ma lo avrebbe acquisito solo al momento del futuro adempimento della serie di obbligazioni di fare cui Bio-On si era impegnata;
- disapplicato tale ulteriore principio contabile, il C.d.A. ha deliberatamente ignorato la parte del contratto che subordinava il permanere del vincolo negoziale all'ottenimento da parte di SECI di finanziamenti da parte di terzi, omettendo di rappresentare in bilancio, in qualsivoglia modo, tale profilo dell'operazione economica e la conseguente permanenza dei relativi rischi in capo a Bio-On – dato senz'altro cruciale nella prospettiva di chi doveva valutare la situazione economico-finanziaria di Bio-On anche nel medio periodo;
- analogamente, anche per il ricavo B-Plastic, il C.d.A. ha ignorato che la sostanza dell'operazione e la lettera dei contratti impedivano l'applicazione del principio dello IAS 18 sul passaggio dei rischi e benefici – atteso che la Tecnologia non era stata messa a disposizione della licenziataria;
- disapplicato tale fondamentale principio, gli amministratori hanno perseverato nel non dar conto in alcun modo in bilancio che la quasi totalità del ricavo B-Plastic era subordinata al verificarsi di eventi futuri ed incerti quali l'aumento di capitale della licenziataria e l'ottenimento di finanziamenti;
- disattesi tali criteri di trasparenza, gli amministratori hanno infine deciso di tacere sull'esistenza di un'obbligazione già assunta nei confronti di COPROB per la corresponsione del 50% del ricavo.

La sistematica e pervicace disapplicazione di tutti i rilevanti principi contabili è rivelatrice del volontario perseguimento della falsità del bilancio.

Se ne riceve conferma dal fatto che le Note Integrative non danno in alcun modo atto di asserite difficoltà interpretative dei principi contabili di riferimento, né spiegano la

sostanza dei fatti di gestione la cui contabilizzazione sarebbe asseritamente risultata incerta.

Significativamente, il C.d.A. non dà atto nelle Note integrative che – in caso di mancato ottenimento dei finanziamenti da parte di SECI – il contratto sarebbe stato risolto; non spiega perché gli accantonamenti per le garanzie da risultati di produzione siano stati quantificati secondo importi inferiori all'ammontare delle garanzie contrattualmente prestate da Bio-On; non spiega che la più larga parte del ricavo B-Plastic era condizionato al verificarsi di condizioni future ed incerte quali l'aumento di capitale; non spiega che il costo nei confronti di CO.PRP.B. non era stato iscritto perché Bio-On intendeva contestare il relativo credito, con margine di sicurezza asseritamente tale da escludere la necessità dei relativi accantonamenti.

I contenuti laconici delle Note Integrative appaiono invero pienamente coerenti con la consapevolezza della falsità dei dati di bilancio: le operazioni sostanziali sottostanti non potevano e non volevano essere spiegate.

Sotto un diverso profilo, la prova del dolo di falso emerge dalla piena comprensione che gli amministratori avevano della sostanza delle operazioni contrattuali con SECI e B-Plastic – incompatibili con la rilevazione dei ricavi in applicazione del criterio di trasferimento dei rischi e benefici.

Come sopra illustrato, a fronte di principi contabili che pacificamente subordinavano la rilevabilità dei ricavi al trasferimento dei rischi e benefici all'acquirente, le difese hanno sostenuto in dibattimento che i contratti di concessione di licenze impianti sottoscritti da Bio-On avevano immediatamente trasferito ai clienti i relativi rischi e benefici.

Nell'articolato dei contratti sottoscritti da Bio-On, tuttavia, la concessione dei diritti d'uso sulle licenze risulta incastonata in un più ampio ed interconnesso contesto di obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei clienti – tutte obbligazioni destinate ad essere adempiute nel corso di un lungo periodo di tempo, e dunque non riconducibili all'immediato passaggio dei rischi e benefici all'acquirente. Le difese hanno sostenuto, allora, che alla luce della sostanza dell'operazione contrattuale, all'intendimento delle parti, e del "modello di business" di Bio-On, il trasferimento dei diritti d'uso sulle licenze fosse da individuare, in ciascun contratto, quale prestazione isolata, svincolata dalle altre prestazioni, e dunque autonomamente rilevabile in bilancio al momento della sottoscrizione del contratto. Quantomeno, hanno sostenuto le difese, così erano state intese le operazioni contrattuali dagli imputati – con conseguente esclusione del dolo.

I dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, tuttavia, hanno ampiamente dimostrato che, per le licenze relative alla costruzione degli impianti, **gli amministratori erano**

perfettamente consapevoli che il prodotto venduto da Bio-On ed acquistato dal cliente consisteva nella esecuzione di tutti i servizi necessari ad assicurare che il cliente costruisse un impianto industriale per la produzione di PHA. Gli amministratori erano ben consapevoli, in altre parole, che se non fosse stato costruito un impianto funzionante, il licenziatario non avrebbe potuto trarre alcun beneficio dalla concessione dei diritti d'uso sulla tecnologia – ragione per la quale il licenziatario non si era impegnato a saldare, prima della costruzione dell'impianto, il corrispettivo pattuito per la licenza.

Ciò emerge non solo, inequivocabilmente, alla luce del testo dei contratti, sottoscritti da Bio-On e noti agli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni gestorie. Se ne riceve conferma, altresì, dalle parole stesse dagli amministratori, nelle documentate occasioni in cui ebbero a sintetizzare a terzi le operazioni contrattuali relative alle licenze impianti.

Così, significativamente, nel corso dell'incontro informativo tenutosi con i componenti del Collegio sindacale presso l'impianto di Minerbio il 20.1.2025 – alla presenza di tutti i componenti del C.d.A., con l'eccezione di Gianni Lorenzoni – il Presidente Marco Astorri aveva spiegato che il modello di business di Bio-On prevedeva le seguenti attività “per la creazione di valore”:³⁰¹

- Materie prime – realizzazione della materia prima
- R&D – ove Bio on e' attiva in tale segmento (ricerca e protezione Intellectual Property)
- **Realizzazione impianti: Bio On si occupa di tutte le fasi di analisi ambientale e valutazione dei rischi, provvede alla progettazione preliminare degli impianti ee quindi segue l'esecuzione del progetto, dopodiche' gestisce gli accordi di licenza per la produzione;**
- **Per l'effettiva realizzazione dell'impianto si avvale della collaborazione con Thechint spa.**
- **Produzione: Bio On si occupa di collaudo e della gestione degli impianti aggiungendo a ciò la formulazione e la gestione specifica dei materiali.**
- Marketing e Vendite: Bio On sceglie i canali di vendita e si occupa della gestione delle licenze.

Se ne ricava che, fin dal gennaio 2015, Bio-On aveva previsto di stipulare con i propri clienti contratti che prevedevano non già semplicemente la cessione del diritto d'uso di una licenza, bensì **un insieme di servizi che andavano dalla valutazione dei rischi, alla fase di analisi ambientale, alla progettazione dell'impianto e all'esecuzione del progetto, fino al collaudo e alla gestione dell'impianto produttivo.** È chiaro, in altre

³⁰¹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, p. 15 (refusi nell'originale, grassetto aggiunto).

parole, che nell'intendimento degli amministratori la "sostanza" delle operazioni sottese ai ricavi dei futuri contratti consistesse in **una complessa ed articolata obbligazione di fare**, da cui dipendeva la capacità di Bio-On di "creare valore". Quest'intendimento risulterà poi effettivamente riflesso nell'articolato dei contratti e nella comprensione delle operazioni contrattuali da parte delle diverse controparti.

L'ulteriore conferma della comprensione da parte degli amministratori dell'unicità delle operazioni contrattuali concordate con SECI e B-Plastic, emerge dal **verbale del Collegio sindacale del 14.2.2019** – che conferma a distanza di quattro anni il perdurante intendimento delle operazioni contrattuali come già esplicitato nella riunione del 2015. Nel corso della riunione, Marco Astorri e Pasquale Buonpensiere ripercorrono in dettaglio lo stato di avanzamento nell'esecuzione dei contratti conclusi anni prima, per giustificare il mancato incasso dei relativi crediti.

In particolare, in relazione a B-Plastic, viene rappresentato che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il *training* degli operatori e l'assistenza durante l'avvio dell'impianto. Si specifica che Cristal Union *"riteneva fondamentale la partecipazione significativa di Bio-on all'iniziativa, per assicurargli l'assistenza tecnologica continua e il successo nel marketing e nelle vendite nella fase iniziale di produzione"*. Si dà atto che B-Plastic ha pagato il PDP e il primo acconto sulla licenza, mentre gli altri pagamenti sono legati all'effettivo avvio della costruzione dell'impianto. Gli amministratori spiegano che, successivamente alla consegna del PDP, B-Plastic aveva provveduto a *"preparare il dossier autorizzativo"* in relazione alla costruzione dell'impianto ed erano stati richiesti i necessari finanziamenti, strada poi abbandonata per l'onerosità delle condizioni contrattuali. Era stata quindi intrapresa la via della richiesta di fondi pubblici francesi, per i quali era tuttavia necessario dimostrare il valore innovativo della tecnologia: a tal fine erano stati condotti due test presso un ente esterno francese (ARD) ed un terzo test era stato programmato. All'esito, *"il progetto dovrebbe entrare nella sua fase realizzativa"*, con la predisposizione dell'ingegneria di dettaglio per la primavera 2019. Si attesta nel verbale che *"con la decisione di avvio di progetto, si effettuerà un primo aumento di capitale in B Plastic che consentirà il pagamento della seconda tranche di licenza a Bio-On e l'avvio di attività di ingegneria (...). In parallelo saranno avviate le pratiche per l'ottenimento dei finanziamenti, mix pubblico privato, grant e soft loan, quota di equity da parte dei soci (...). Si prevede a breve la sottoscrizione di un emendamento al contratto che tenga conto dei ritardi e consenta il rescheduling dei termini di pagamento della licenza"*.

In relazione a SECI, gli amministratori spiegano al Collegio sindacale che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il *training* degli operatori e l'assistenza durante l'avvio dell'impianto. Il cliente ha ricevuto e pagato il

corrispettivo del PDP, e il 50% del corrispettivo della licenza. L'avvio del progetto ha subito ritardi per la necessità di SECI di ottenere finanziamenti e per la complessità dell'iter autorizzativo dell'impianto. Bio-On prevedeva l'ottenimento dei permessi entro il maggio 2019.

La sostanza delle operazioni come esplicitata dal Presidente del C.d.A., alla presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci, corrisponde all'articolato dei contratti e lega i benefici attesi dai clienti, e le aspettative di ricevere il saldo del corrispettivo dedotto in contratto, alle prestazioni che Bio-On dovrà effettuare nel corso e all'esito della costruzione dell'impianto. A sua volta, si esplicita che la costruzione dell'impianto è subordinata ad ulteriori decisioni da parte dei contraenti, e all'ottenimento di autorizzazioni e finanziamenti. La sostanza delle operazioni con i due clienti, come compresa dagli stessi amministratori e rappresentate nei richiamati verbali, in altre parole, è incompatibile con la tesi dell'intervenuto trasferimento dei rischi e dei benefici al momento della stipula dei contratti.

La sostanza dell'operazione come intesa dagli amministratori, tuttavia, risulta contraddetta, senza spiegazione alcuna, nei bilanci approvati dal C.d.A. Se ne deduce che, nell'approvare i bilanci al 31.12.2015, gli amministratori erano ben consapevoli della non rilevabilità dei ricavi iscritti.

L'univoco quadro probatorio è ulteriormente validato dal fatto che, prima dall'approvazione dei bilanci al 31.12.2015, nel corso delle interlocuzioni con i revisori, gli amministratori avessero ricevuto inizialmente la chiara indicazione che i ricavi derivanti dai contratti SECI e B-Plastic si sarebbe potuta rilevare solo per la quota non soggetta a rischi e condizioni. In particolare, in un'email del 19.10.2015 a firma di Giovanni Plasmati, il team che faceva capo a Gianni Bendandi aveva segnalato preliminarmente agli amministratori di Bio-On che la quota di corrispettivo relativa alla licenza non si sarebbe potuta rilevare tutta al momento della conclusione del contratto, ma in due *tranches*: al momento del contratto solo una quota "*relativa alla parte di prezzo non soggetta condizioni e/o rischi da parte di Bio-On (ad esempio sulla buona riuscita del plant da parte del cliente)*"; una seconda *tranche* "*nel momento in cui quelle condizioni/rischi non esistono più*". Tale momento era stato individuato nella fase di collaudo dell'impianto e di verifica del funzionamento e rendimento dell'impianto secondo i criteri esplicitati nel contratto (*'run test'*).³⁰²

Fin dall'ottobre 2015, in altre parole, era stato espressamente segnalato agli amministratori dal *team* di revisione che i principi contabili (la cui applicazione al bilancio

³⁰² All. 7 alle produzioni del PM del 8.9.2023 (cartella 'Allegati alla nota 33838 del 1.2.2021').

competeva, in primo luogo, agli amministratori stessi) impedivano, in presenza di rischi e condizioni, la rilevabilità dei relativi ricavi. Gli amministratori erano allo stesso tempo ben consapevoli, per quanto visto sopra, che la sostanza delle operazioni con B-Plastic e SECI prevedeva rischi e condizioni. Erano allora senza dubbio consapevoli della non rilevabilità dei ricavi contestati.

Non vale a smentire tale accertata consapevolezza la circostanza che, in un secondo momento, la società di revisione si sia adeguata ai *desiderata* della società, e che il revisore si sia determinato a certificare i bilanci al 31.12.2015 nonostante l'iscrizione, per l'intero, di due ricavi non rilevabili.

L'adeguamento della posizione del revisore rispetto ai *desiderata* di Bio-On, contrario alle regole di contabilizzazione inizialmente segnalate dalla stessa PwC, infatti, risulta (apparentemente) motivato sulla base di una considerazione in fatto che gli amministratori, per quanto visto sopra, sapevano essere falsa.

In particolare, fra la 'carte di lavoro' di PwC, è stato prodotto il resoconto di una riunione intercorsa il 5 novembre 2015 fra Giovanni Plasmati per PwC e Lino Buonpensiere, Alessandro Bonazzi e Vittorio Catelli.³⁰³ In relazione al contratto con B-Plastic, vi si legge quanto segue:³⁰⁴

• Analisi contratto Bio On – B-plastic

Si è discusso con la società in merito alla corretta interpretazione delle clausole contrattuali al fine di individuarne il corretto inquadramento e la conseguente corretta contabilizzazione, sia in termini di revenue recognition sia in termini di valutazione dei rischi sottesi al contratto stesso.

Si è concordato con la società il seguente trattamento:

- Il corrispettivo legato ai servizi che Bio On presterà nel corso dell'esecuzione del contratto verrà contabilizzato per corretta competenza a seconda delle tempistiche di erogazione del servizio stesso. In particolare il totale di 500 k€ riguarda i seguenti servizi: invio del PDP, training, invio dello "Strain", assistenza ingegneristica.
- **Il corrispettivo per licenza verrà invece contabilizzato al momento della firma del contratto, in quanto il ricavo non è condizionato da atti o fatti successivi alla stipula dell'accordo. (...)**

Il revisore - per quanto di seguito meglio evidenziato - dolosamente contribuisce all'approvazione dei falsi bilanci schermando l'omessa rilevazione della falsità dietro l'argomento secondo cui "*il ricavo non è condizionato da atti o fatti successivi alla stipula dell'accordo*". Gli amministratori sono ben consapevoli, tuttavia, che la giustificazione

³⁰³ Produzioni difesa Bendandi, udienza 30.9.2024, doc. 14a e 14b.

³⁰⁴ Grassetto aggiunto.

offerta dal revisore è falsa in punto di fatto – perché Bio-On ha concordato con i clienti molteplici condizioni, atti e fatti successivi alla stipula dell'accordo, da cui dipende la realizzazione del ricavo – come evidenziato dai contratti e dai verbali sopra richiamati.

Alla luce dei molteplici elementi sintomatici sopra richiamati, è accertato che i componenti del C.d.A., al momento dell'approvazione dei bilanci al 31.12.2015, fossero consapevoli della falsità dei dati ivi attestati, nei termini di cui all'imputazione.

1.2. BILANCI 2016

In relazione ai bilanci al 31.12.2016, come visto sopra, la rilevazione del principale ricavo, derivante dal Contratto di Opzione SECI, è frutto della falsa rappresentazione della sostanza dell'operazione contrattuale.

Se il ricavo fosse stato correttamente associato al pagamento anticipato del prezzo di cessione delle quote di partecipazione di Bio-On Plants, non sarebbe stato rilevabile in mancanza del trasferimento del titolo di proprietà.

Anche l'eventuale qualificazione alternativa dell'importo come corrispettivo del diritto d'opzione avrebbe determinato in ogni caso l'impossibilità di rilevare il corrispettivo fra i ricavi derivanti da vendite di beni e servizi. In quel caso, infatti, il ricavo sarebbe dovuto figurare nella sezione C del bilancio relativa ai "proventi e oneri finanziari", e non avrebbe avuto alcun impatto sull'EBITDA, che costituiva invece il parametro rilevante ai fini delle comunicazioni di Bio-On agli investitori.

Secondo quanto affermato nelle Note Integrative, il ricavo sarebbe stato associato, tra l'altro, al corrispettivo di uno studio di fattibilità e di una cessione di licenza – il che ne avrebbe asseritamente giustificato l'iscrizione fra i "ricavi da vendita di beni e servizi". Tuttavia, per quanto già sopra dettagliatamente illustrato, tale giustificazione è inesorabilmente falsa sotto il profilo delle premesse in fatto. La lettera dell'originario contratto, infatti, impediva categoricamente di associare il corrispettivo a tali controprestazioni, e non risultano atti diversi e ulteriori che avrebbero potuto suggerire tale qualificazione.³⁰⁵ La asserita diversa comprensione del contenuto sostanziale dell'accordo da parte del C.d.A. – secondo la soluzione che risulta invero essere stata suggerita *ex post* dal revisore Gianni Bendandi per giustificare una relazione senza rilievi - resta sfornita di qualsiasi base plausibile di qualsiasi conferma.

La triplice acrobazia interpretativa su cui dovrebbe fondarsi la rilevabilità del ricavo, fallace in ogni passaggio, non lascia dubbi circa la piena consapevolezza da parte dei componenti del C.d.A. della falsità del ricavo rilevato.

³⁰⁵ Cfr. Sez. III, A, Bilanci 2016 e, infra, Sez. III, D, sulla responsabilità del revisore legale.

La prova del dolo degli amministratori si ricava ulteriormente dalla ricostruzione del processo di negoziazione fra amministratori e revisori che ha portato all'approvazione del bilancio con l'inclusione del falso ricavo relativo all'Opzione SECI.

In sintesi, richiamando la ricostruzione analitica dei diversi passaggi e documenti sopra esposta,³⁰⁶ rileva significativamente che:

- nel corso del 2016 Bio-On aveva annunciato un contratto multimilionario con Ikea, ma non aveva infine concluso alcun accordo utile alla rilevazione dei ricavi. In caso di mancata rilevazione del ricavo derivante dal contratto del 27.12.2016 con SECI, l'esercizio si sarebbe chiuso con risultati negativi in termini di EBTDA, con conseguente significativo discostamento dai risultati previsti nel piano industriale - ancorati all'EBTDA - e prevedibile impatto negativo sulle quotazioni dei titoli;
- in due e-mail del 21 e del 8 febbraio 2017 Marco Astorri aveva scritto allo studio Catelli in merito alle difficoltà che stava incontrando nel convincere PWC a certificare il bilancio con la rilevazione del ricavo SECI (*"Se accadesse rischieremmo di chiudere in forte perdita e sarebbe un disastro x valore del titolo ed esercizio del warrant."*), sollecitando un intervento dei consulenti legali per convincere il revisore;
- con la successiva e-mail del 17.3.2017, Marco Astorri scriveva a Vittorio Folla, Alessandro Bonazzi ed Alberto Fioritti, Guido Cicognani e Lino Buonpensiere che il revisore aveva accettato di percorrere l'opzione politica, certificando un ricavo non rilevabile sul piano tecnico (*"oggi è disposto a percorrere la strada "politica" e cioè certificare il bilancio con il ricavo che vogliamo. Le condizioni sono il rinnovo dell'incarico, una sostanziale accettazione che la loro linea di analisi dei ns conti è corretta e una concreta collaborazione a supporto di questa via risolutiva con "carta" e "documenti" che lo aiutino in questa scelta, non tecnica (perché ha ribadito di avere ragione ...). Ma politica data dal rispetto e credibilità che tutti noi abbiamo*);
- alla luce della richiesta da parte del revisore di "carte e documenti" a supporto della "soluzione politica" –era stato sottoscritto l'Emendamento del 29.3.2017 al contratto con SECI – con l'obiettivo di disancorare il corrispettivo dall'acquisto delle partecipazioni di Bio-On Plants, per il quale si prevedeva il separato corrispettivo di 10.000 euro;
- il C.d.A. aveva chiesto un parere terzo al dott. Carinci, di KPG, che aveva rappresentato che, se non si fosse qualificato il contratto come pagamento

³⁰⁶ Sez. III, A, Bilanci 2016.

anticipato del prezzo delle partecipazioni in Bio-On Plants, si sarebbero potuti qualificare i 2,3 milioni di euro come corrispettivo del diritto di opzione d'acquisto delle quote (non come corrispettivo di qualsivoglia altra prestazione);

- restava tuttavia il problema della rilevazione del ricavo in una voce del conto economico rilevante ai fini della variazione dell'EBITDA. La qualificazione del ricavo come corrispettivo del diritto d'opzione imponeva infatti la rilevazione del ricavo nella "parte bassa" del bilancio, ovvero nella sezione C, relativa a, "Proventi e oneri finanziari", alla voce "ricavi da vendita di warrants e diritti di opzione su titoli partecipativi" – secondo quanto prescritto dall'OIC 12, par. 87;
- il 17.4.2017 il revisore Bendandi inoltra un'e-mail al *management* di Bio-On, con cui propone una (apparente) soluzione per la rilevazione del ricavo, che passa per una modifica della Nota Integrativa, che avrebbe dovuto spiegare che il corrispettivo di 2,35 milioni era associato, tra l'altro, ad servizio reso da Bio-On a SECI, e al diritto d'uso concesso a SECI su una licenza;
- per quanto sopra rilevato, tuttavia, la riferibilità della sostanza dell'operazione allo "studio di fattibilità", già consegnato da Bio-On a SECI, o alla cessione del diritto d'uso invocata dal revisore è falsa: non emerge dal testo del contratto né da qualsivoglia atto di gestione, e si risolve in una giustificazione architettata dal revisore, e fatta propria dagli amministratori, per ricondurre ad apparente coerenza i falsi dati riportati in bilancio.

In conclusione, nell'approvare i bilanci al 31.12.2016, i componenti del C.d.A. erano perfettamente consapevoli che il contratto sottoscritto con SECI non corrispondeva ad un ricavo rilevabile fra le vendite di beni e servizi – perché il testo del relativo contratto era del tutto incompatibile con la soluzione rappresentata in bilancio - dal che emerge il dolo di falso in capo a tutti gli amministratori. Risulta altresì dai documenti richiamati che Astorri, Cicognani e Folla, fossero stati informati in tempo reale della negoziazione con il revisore, il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice emerge con grado di particolare intensità, per la pervicace determinazione dimostrata nel perseguire l'obiettivo di approvazione del bilancio decettivo superando le iniziali resistenze del correo. La stessa piena informazione sulla negoziazione fra il C.d.A. e PwC emerge altresì con riferimento a Lorenzoni, alla luce della già richiamata conversazione intercettata il 9.8.2019, con interlocutore Gianfranco Capodaglio, in cui Lorenzoni rievoca "tutta la

questione con Price".³⁰⁷ Pur non risultando direttamente coinvolto nella negoziazione con Bendandi ai fini della rilevazione di ricavi non rilevabili, allora, Lorenzoni ne risulta pienamente informato.³⁰⁸

1.3. BILANCI 2017

Rispetto al 2017, il verbale del C.d.A. del 20.12.2017 esplicita in modo straordinariamente chiaro la consapevolezza da parte degli amministratori che i contratti sottoscritti con Paolo Ottani e con Bio Arvand non consentivano a Bio-On di ritenere acquisiti i ricavi dedotti nei contratti di licenza.

Nel corso del C.d.A., alla presenza di tutti gli amministratori (Vittorio Folla in collegamento audio), dei componenti del Collegio sindacale e di Lino Buonpensiere, il Presidente Marco Astorri ha rappresentato infatti che i due contratti di licenza erano parte di più complessi accordi negoziali, che prevedono in capo a Bio-On una serie di successive obbligazioni di fare cadenzate nel tempo, e che prevedono il coinvolgimento di Bio-On nella realizzazione degli impianti. Astorri ha altresì evidenziato che entrambi i progetti erano subordinati a condizioni ulteriori, e segnatamente l'ottenimento dei necessari finanziamenti da parte di Bio-Arvand, e il coinvolgimento di un partner commerciale olandese per Ottani. Astorri ha allora proposto al C.d.A. di non comunicare al mercato la sottoscrizione dei due contratti, che vengono descritti come non ancora effettivamente operativi, e soggetti a ritardi e 'aggiustamenti strutturali' collegati a fattori estranei al controllo di Bio-On.

³⁰⁷ Cfr. la conversazione di cui al RIT 1176/2019 progr. 231, ed in particolare il seguente passaggio, già richiamato al par. III, A, 6.6.1 che precede: "CAPODAGLIO: Io già tre anni fa, due anni fa, tre anni fa **ti ricordi quando c'è stata tutta la questione con Price?** LORENZONI: Hm...**sia con Price che...mi ricordo bene** anche, certo ma mi ricordo **anche tutta la questione con...** te la ricordi con... come si chiama là con **quelli dei mobili...ehm...scandinavi**, ti ricordi? CAPODAGLIO: Eh sì, sì... ah sì, sì, sì...con...con la...con la Ikea, con la Ikea. LORENZONI: Cominciammo lì a dire: ma scusa, ma perché debbo...? CAPODAGLIO: Eh! Eh! LORENZONI: Ti ricordi?"

³⁰⁸ Cfr. la conversazione di cui al RIT, ed in particolare il seguente passaggio, già richiamato al par. III, A, 6.6.1 che precede: "CAPODAGLIO: Io già tre anni fa, due anni fa, tre anni fa **ti ricordi quando c'è stata tutta la questione con Price?** LORENZONI: Hm...**sia con Price che...mi ricordo bene** anche, certo ma mi ricordo **anche tutta la questione con...** te la ricordi con... come si chiama là con **quelli dei mobili...ehm...scandinavi**, ti ricordi? CAPODAGLIO: Eh sì, sì... ah sì, sì, sì...con...con la...con la Ikea, con la Ikea. LORENZONI: Cominciammo lì a dire: ma scusa, ma perché debbo...? CAPODAGLIO: Eh! Eh! LORENZONI: Ti ricordi?"

Condivise le ragioni del presidente, il C.d.A. ha deliberato dunque di non comunicare al mercato l'intervenuta conclusione dei contratti con Bio-Arvand e con Ottani per evitare di ingenerare indebite aspettative negli investitori.

Si legge in particolare nel verbale:

Vengono quindi distribuiti ai presenti i testi dei contratti relativi ai progetti summenzionati. Passando quindi alla verifica dei punti illustrati, il Presidente con riferimento al punto (a) afferma che **i contratti summenzionati impegnano le parti in più accordi e più precisamente** (per quanto riguarda la parte di competenza di Bio On):

- la concessione della licenza per la realizzazione dell'impianto;
- la consegna al cliente di un Process Design Package;
- la fornitura di apparecchiature critiche (fermentatori);
- la supervisione e l'assistenza da parte dei tecnici di Bio On durante la fase di ingegneria di dettaglio e supervisione all'avviamento dell'impianto.

Inoltre, per quanto riguarda il cliente iraniano, è previsto un ulteriore coinvolgimento di Bio-On nella fase realizzativa dell'impianto in particolare con la fornitura di ingegneria di dettaglio e di materiali di origine europea con il supporto di una società di ingegneria esterna.

Si precisa che la suddetta attività è analoga a quanto Bio-On sta effettuando con risorse proprie per l'implementazione dell'impianto di Castel San Pietro Terme e che pertanto la Società dispone di adeguate esperienza e capacità per intraprendere questo tipo di attività.

Primo dei contratti ad essere stato sottoscritto oltre a quello generale è per entrambi i clienti quello relativo ai **contratti di licenza il presupposto per la comunicazione di tale evento potrebbe quindi essersi apparentemente verificato, salvo tuttavia il fatto che, nel caso del contratto iraniano lo stesso è parte di un più ampio progetto contrattuale del quale la concessione di licenza rappresenta una prima parte, a cui fa seguito un secondo contratto di servizi e materiali in corso di finalizzazione e che richiederà la messa a punto del sistema di finanziamento e di garanzie dei pagamenti avviabile solo successivamente alla sottoscrizione del secondo contratto.**

Si ritiene nell'interesse della Società **dare comunicazione al mercato dell'acquisizione di tali accordi solo dopo aver avviato il processo di finanziamento del progetto iraniano e, per quanto concerne il progetto olandese, successivamente alla costituzione da parte del cliente della società di scopo e la conseguente determinazione della struttura azionaria definitiva che prevederà la partecipazione del primo gruppo saccarifero olandese Suiker Unie.** Pertanto **tempestiva comunicazione ai mercati dell'acquisizione dei due succitati accordi potrebbe danneggiare la Società e gli investitori qualora la loro effettiva operatività subisse ritardi eccessivi o aggiustamenti strutturali a fronte di cause esterne alla volontà di Bio On.** Quanto al punto (b) si ritiene che **la comunicazione sull'acquisizione di un contratto di fatto con obbligazioni e tempistiche differenti possa creare importanti aspettative al mercato che la società ritiene di dover comunicare solo alla conclusione di tutti gli accordi in esso previsti.** Inoltre per quanto riguarda il contratto olandese si ritiene di dover conoscere l'effettiva posizione del partner industriale Suiker Unie sul progetto, prima di un suo annuncio ai mercati virgola che potrebbe avere diversa che impatto sul mercato borsistico.

Passando infine all'esame del punto c il presidente comunica che la società si atterrà alle procedure in essere per garantire la non diffusione di questa informazione. Comunica inoltre che per avviare il processo di finanziamento del progetto la società dovrà coinvolgere enti esterni quali Sace banche partners operativi, ecc. ai quali farà sottoscrivere un accordo di confidenzialità e non diffusione delle informazioni.

Le informazioni e valutazioni riportate nel citato verbale sono direttamente dimostrative della piena consapevolezza da parte degli amministratori che, alla fine di dicembre 2017, Bio-On non aveva ceduto rischi e benefici connessi ai contratti di licenza sottoscritti con Bio Arvand e Paolo Ottani. Il 20.12.2017, infatti, Marco Astorri spiega al C.d.A., che ne prende atto, che le due cessioni di licenze erano inestricabilmente incastonate in più ampie operazioni economiche, la cui "effettiva operatività" dipendeva dalla possibilità di ottenere finanziamenti da terzi, e per le quali residuavano in capo a Bio-On onerose obbligazioni di fare.

Accanto alla piena consapevolezza circa la natura ancora incerta dei ricavi previsti in favore di Bio-On in forza dei due contratti di licenza, dal verbale del 20.12.2017 emerge chiarissima anche la consapevolezza, da parte degli amministratori, che la comunicazione della conclusione dei due contratti di licenza al mercato avrebbe generato indebite aspettative da parte di soci ed investitori, inducendo a ritenere realizzata un'operazione economica in realtà ancora non "effettivamente operativa", per la necessità della controparte di reperire finanziamenti e partner industriali, e per il coinvolgimento di Bio-On nella realizzazione di tutte le fasi successive dei progetti di costruzione dei due impianti industriali. Il C.d.A. delibera di non comunicare la conclusione dei due contratti al mercato sulla base dell'esplicita valutazione che tale comunicazione avrebbe una valenza decettiva.

A fronte della consapevolezza che i ricavi della concessione delle due licenze non sono stati ancora realizzati da Bio-On, e che la comunicazione delle due operazioni economiche al mercato avrebbe portata decettiva, lo stesso C.d.A., con le delibere del 31.3.2018, approva i bilanci al 31.12.2017, in cui proprio i corrispettivi pattuiti con Bio-Arvand e Paolo Ottani figurano fra i ricavi di vendita, per l'importo complessivo di 15 milioni – corrispondenti alla quasi totalità dei ricavi rilevati in bilancio nel corso di quell'esercizio.

Risulta in conclusione ampiamente dimostrata la piena consapevolezza in capo a tutti gli amministratori, al momento dell'approvazione dei bilanci al 31.12.2017, della mancanza dei presupposti per la rilevazione dei ricavi derivanti dai contratti con Bio-Arvand e Paolo Ottani, stante il mancato trasferimento dei rischi e benefici derivanti dalla concessione delle due licenze. È del pari provata la piena consapevolezza da parte degli imputati della valenza decettiva della rilevazione dei ricavi.

Il dato è ulteriormente confermato dalla lettura delle Note Integrative, ove gli amministratori ben si guardano dal rappresentare che entrambi i contratti di licenza sono parte di un più ampio contesto negoziale, e che gli accordi prevedono il condizionamento dei due progetti ad eventi futuri ed incerti in mancanza dei quali i ricavi di Bio-On non saranno realizzati. Del pari, il C.d.A. inspiegabilmente omette di evidenziare nelle Note Integrative che il ricavo da Opzione Call SECI era ancora soggetto al rischio di retrocessione, esattamente come nel bilancio 2016 – ove il dato era stato evidenziato nelle Note Integrative ed era stato oggetto di un richiamo di informativa da parte del revisore. L’omissione è direttamente funzionale ad assicurare il risultato decettivo complessivamente perseguito con il bilancio: rappresentare una situazione economico-finanziaria della società molto migliore rispetto a quella reale.

1.4. BILANCI 2018

L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere con altrettanta evidenza la consapevolezza da parte di Bio-On dell’insussistenza dei presupposti di fatto per la rilevazione dei ricavi derivanti dai contratti di concessione di licenze alle società partecipate, c.d. NewCo, in relazione all’esercizio 2018.

In primo luogo, infatti, il C.d.A. è pienamente consapevole – per aver deliberato gli aumenti di capitale e la cessione delle partecipazioni - del complessivo schema negoziale approntato per le società costituite fra il 2017 ed il 2018. Lo schema negoziale, come già visto, prevedeva la sottoscrizione da parte di Bio-On di consistenti aumenti di capitale delle società partecipate; il successivo pagamento da parte di ciascuna delle partecipate a Bio-On del prezzo delle licenze, con utilizzo delle provviste appena corrisposte dalla licenziante; l’acquisto di quote di partecipazione da parte di terzi, in alcuni casi prima, in alcuni casi dopo la stipula dei contratti di licenza.

In secondo luogo, il C.d.A. è parimenti consapevole che, nei casi delle c.d. “licenze applicazioni”, nessun beneficio veniva trasferito alle controparti al momento della stipulazione del contratto. Per quanto visto, infatti, al momento della stipulazione del contratto:

- non veniva comunicato alla licenziataria, su nessun tipo di supporto, l’insieme delle informazioni che sostanziano la “Tecnologia”, “comprensiva delle Informazioni Riservate e del Know How”, di volta in volta oggetto del contratto;
- era previsto che la comunicazione di tali informazioni alla licenziataria avvenisse nel corso dell’esecuzione del contratto, come disciplinato nel separato contratto di servizi, che prevedeva *“l’erogazione di servizi di*

assistenza nonché lo sviluppo della Tecnologia (...), da parte di Bio-On [alla licenziataria], attraverso la quale avverrà anche la comunicazione delle Informazioni Riservate”;

- al momento della stipulazione dei contratti le invenzioni sottese alla “Tecnologia” non risultavano neppure essere state cristallizzate attraverso il deposito di domande di brevetto da parte di Bio-On, intervenute in ciascun caso solo in epoca successiva alla sottoscrizione dei contratti.

La rilevazione del corrispettivo dedotto nel contratto *at a point in time*, al momento della stipulazione del contratto, allora, emerge quale il risultato della successiva deliberata disapplicazione, da parte del C.d.A, dei plurimi criteri posti dall’IFRS 15 a presidio della rilevazione dei ricavi, ciascuno dei quali, da solo, avrebbe imposto la rilevazione dei ricavi *over time*, nel corso della durata del contratto, al momento dell’eventuale e progressivo passaggio dei benefici alla licenziataria. In particolare:

- la concessione dei diritti sulla Tecnologia non poteva scindersi dai servizi attraverso i quali le Informazioni Riservate e Know How dovevano essere comunicate al cliente, perché la Tecnologia, per definizione contrattuale, consisteva di “Informazioni Riservate e Know How”; i principi dell’IFRS 15 (par. 27-29 e B55) imponevano allora la considerazione di una *performance obligation* unitaria, che sarebbe stata adempiuta al momento in cui fossero stati resi i servizi con cui dovevano trasferirsi le informazioni: nel corso del tempo, *over time*;
- disapplicato tale primo principio, quando anche si fosse erroneamente ritenuto che la concessione dei diritti sulla Tecnologia rappresentava una obbligazione autonoma, il diritto concesso si sarebbe dovuto qualificare come diritto d’accesso ai sensi del par. B58 dell’IFRS 15 e dunque rilevarsi nel tempo, *over time*; per quanto visto, infatti, il cliente si attendeva ragionevolmente, che Bio-On ponesse in essere attività che avrebbero avuto un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui la licenziataria acquisiva diritti, sotto almeno due profili: il futuro sviluppo della Tecnologia – in forza dell’obbligazione espressamente assunta da Bio-On in contratto; la futura produzione di PHA, che costituiva la materia prima per l’utilizzo della Tecnologia che la licenziataria avrebbe dovuto ottenere esclusivamente da Bio-On; era previsto un sistema di *royalties* in favore di Bio-On, schema tipicamente associato alla concessione di diritti di sfruttamento ed incoerente con la qualificazione dell’operazione quale cessione di diritti d’uso;

- disapplicati i primi due principi, quando anche si fosse ritenuto che la concessione dei diritti sulla Tecnologia fosse una obbligazione autonoma, da qualificarsi come “diritto d’uso” sulla tecnologia nella forma in cui esisteva al momento della stipulazione del contratto, il ricavo si sarebbe in ogni caso dovuto rilevare nel preciso momento (*at a point in time*) in cui il licenziatario ne avesse acquisto il controllo, ai sensi dell’IFRS 15, par. B61, 31,33 e 38. Tale momento non poteva essere individuato nella data di stipulazione del contratto atteso che, per quanto visto:
 - con valenza preliminare e dirimente, a quella data la licenziataria non aveva ricevuto alcuna informazione afferente alle Informazioni Riservate o al Know How sviluppati da Bio-On;
 - in aggiunta, a quella data la licenziataria non poteva trarre i flussi finanziari relativi alla produzione e commercializzazione delle applicazioni perché (indipendentemente da qualsiasi valutazione sullo stadio di sviluppo della tecnologia) non disponeva della materia prima, il PHA, che solo Bio-On avrebbe potuto fornire, direttamente o indirettamente, alla licenziataria;
 - in aggiunta, la licenziataria non avrebbe potuto cedere a terzi i diritti sulla Tecnologia, essendo ciò impedito da ragioni di fatto (la licenziataria non possedeva essa stessa le informazioni da cedere) e di diritto (era contrattualmente previsto che Bio-On approvasse la sub-concessione).

In aggiunta all’inequivocabile articolato di ciascun contratto, la piena consapevolezza da parte degli amministratori che le licenziatarie non avrebbero potuto trarre alcun flusso finanziario al momento della sottoscrizione dei contratti emerge con chiarezza dalle parole di **Gianni Lorenzoni, nel corso della richiamata conversazione con il Presidente del Collegio sindacale Gianfranco Capodaglio, del 9.8.2019**. Nella parte in cui i due imputati disquisiscono dei rilievi sollevati nel Report QCM circa i ricavi 2018, e Lorenzoni osserva tra l’altro che “*quei brevetti lì in alcuni casi non ci sono ancora o sono ancora da maturare o addirittura sono de...de...dei... come si dice wishful thinking*”³⁰⁹ – ovvero, delle mere aspirazioni.

La piena qualificazione da parte degli amministratori dei diritti attribuiti a NewCo quali diritti di sfruttamento delle licenze emerge altresì chiaramente alla luce del **parere legale acquisito dalla società il 1.3.2019**, in occasione della predisposizione dei bilanci al 31.12.2018. Il parere, redatto dallo **Studio Legale Catelli** ed indirizzato al Presidente del

³⁰⁹ Rit 1176/2019, progr. 233, 9.8.2019, p. 57 delle trascrizioni.

C.d.A., è versato in atti quale allegato al verbale della riunione del Collegio Sindacale del 12.8.2019 (in cui si dà atto che il documento era stato ricevuto nei primi giorni di marzo 2019).³¹⁰

Il parere affronta la questione relativa al trasferimento di provviste da Bio-On alle partecipate (in particolare Eloxel) a titolo di aumento di capitale, e del rientro delle medesime provviste a Bio-On a titolo di corrispettivo dei contratti di cessione di licenze. Ci si pone al riguardo il problema se l'operazione non sia da qualificarsi quale un sostanziale conferimento di beni (anziché di denaro) in conto capitale – se cioè il contributo di Bio-On all'aumento del capitale delle Joint Ventures non consista in un c.d. "conferimento di fatto". In tal caso, infatti, il codice civile, agli artt. 2343 e 2343 bis, impone che il valore del bene ceduto sia accertato per mezzo di una perizia estimativa.

Ebbene, i legali di Bio-On escludono la necessità di una perizia estimativa sul presupposto che le licenze cedute non consistono in una cessione dei diritti di proprietà sui brevetti, ma **una concessione di un diritto di "sfruttamento" "di brevetto (e tecnologia)"** – con terminologia enfaticizzata anche graficamente nel testo del parere. Vi si legge in particolare, che i contratti non configurano cessioni della titolarità dei brevetti di Bio-On, ma **attribuzioni del "diritto di sfruttare l'invenzione", e ancora che "attraverso il contratto di licenza sorge invece un rapporto di tipo obbligatorio che si concretizza in un diritto di sfruttamento del brevetto e non in un potere immediato ed autonomo su di esso"**. Con riferimento al contratto 30.10.2018 fra Bio-On ed Eloxel, si ribadisce che **"con ogni evidenza esso non disciplina la concessione di un bene (id est, brevetto e tecnologia)" da Bio-On ad Eloxel, ma la concessione in via esclusiva di diritti di sfruttamento produttivo e commerciale tramite licenza"**.

La stessa prospettiva viene fatta propria, con argomenti più approfonditamente articolati, nel **parere reso dai professori Costi e Tarabusi**, su richiesta di Bio-On, in relazione alle diverse contestazioni mosse dal report QCM alla regolarità dei bilanci di Bio-On.

Il parere Costi-Tarabusi conclude infatti che *"l'art. 2343-bis del codice civile non è applicabile ai contratti stipulati da Bio-On con le sue partecipate perché non vi fu alcun acquisto, da parte di queste ultime, di alcun "bene o diritto" conferibile da alcuno dei soggetti di cui a tale disposizione"*.³¹¹ Vi si legge in particolare che:

"Con ciascuna di tali società Bio-On ha sottoscritto contratti di concessione di licenza aventi natura meramente obbligatoria e non traslativa e per oggetto diritti di sfruttamento

³¹⁰ All. 11 Consulenza Perini, Libro dei verbali del Collegio Sindacale, p. 236 e ss.

³¹¹ Parere Costi-Tarabusi, p. 29.

economico di alcune applicazioni - in specifici settori determinati (c.d. field of use nelle definizioni contrattuali) diversi per ciascuna società - della tecnologia e della proprietà intellettuale di Bio-On (tecnologia, brevetti, know-how, informazioni riservate e segni distintivi)" (...);

"generalmente i contratti di concessione pongono a carico di Bio-On **obblighi accessori di collaborazione e di messa a disposizione di informazioni, senza le quali la tecnologia non potrebbe essere sfruttata dal concessionario**" (...).

"Gli obblighi reciproci previsti dai vari contratti di concessione e dai vari patti parasociali non sarebbero compatibili con una pura e semplice operazione di conferimento in natura."³¹²

è noto che in dottrina è assai controversa la conferibilità di beni immateriali che non comportino il trasferimento della titolarità di una vera e propria privativa industriale.

Con particolare riferimento **al trasferimento di tecnologia e know-how (oggetto principale dei contratti di concessione tra Bio-On e le partecipate), l'art. 2342, commi 3 e 5, c.c., stabilisce un divieto di conferimento di opera e servizi:** nella società per azioni non si ammette la figura del socio d'opera, e si ritiene generalmente inammissibile imputare a capitale di un diritto di credito avente per oggetto l'esecuzione di prestazioni di opera o di servizi. Ciò pone **seri dubbi sulla conferibilità del know how, posto che l'effettiva ed immediata messa a disposizione della società di tali conoscenze può richiedere (come nel caso dei contratti di Bio-On) il compimento di una reiterata ed infungibile prestazione di facere.**

Tale circostanza, unitamente all'imposizione a carico della licenziataria di numerosi obblighi (tra cui non ultimi quello di pagare royalties e la clausola risolutiva espressa) rendono, di fatto, l'operazione radicalmente incompatibile con la fattispecie di conferimento in natura, che richiederebbe l'integrale immediata liberazione senza obblighi gravanti sulla conferitaria né rischi di revoca delle attribuzioni patrimoniali. Per tale ragione, non è nemmeno ipotizzabile il c.d. "Conferimento di fatto", e deve concludersi che a tutte le operazioni contestate non sia pertanto applicabile l'art. 2343 c.c."³¹³

Il Parere Costi-Tarabusi è stato espressamente richiamato e condiviso dal C.d.A. in seno alla Relazione Semestrale al 30.6.2019, approvata il 30.9.2019.³¹⁴

Alla luce dei documenti richiamati, oltre che – e primariamente – della inequivoca lettera dei contratti stipulati con le società partecipate, è indubbio che il ceto gestorio di Bio-On fosse ben consapevole che il trasferimento alle licenziatarie della Tecnologia (Informazioni Riservate e Know How) fosse da veicolarsi attraverso **"il compimento di una reiterata ed infungibile prestazione di facere"**, e di **"obblighi accessori di collaborazione e di messa a disposizione di informazioni senza i quali la tecnologia non potrebbe essere sfruttata dal concessionario"**. Gli amministratori avevano ben

³¹² Enfasi nell'originale.

³¹³ Parere Costi-Tarabusi, pp. 31-34, enfasi aggiunta.

³¹⁴ Relazione Semestrale 2019, All. 61 alla Relazione ex art. 33 L.F., p.5.

chiaro, in altre parole, che al momento della conclusione del contratto, il concedente non acquisiva definitivamente i benefici derivanti dalla concessione del diritto sulla licenza, atteso che la tecnologia (costituita da informazioni riservate e know-how) era destinata a transitare nel patrimonio conoscitivo del concessionario nel tempo, in un momento successivo alla conclusione del contratto - nel corso della sua esecuzione.

E' evidente, sulla base dei documenti esaminati, la piena consapevolezza che le operazioni economiche realizzate non si sostanziavano in una mera cessione di un diritto d'uso - all'esito della quale Bio-On sarebbe stata libera da ulteriori obblighi - ma tutt'al più di un diritto di sfruttamento, il cui corrispettivo non era in alcun modo rilevabile al momento della conclusione del contratto, ma era da rilevarsi *over time*, nel corso della sua esecuzione.

Il dolo degli amministratori rispetto alla falsità della rappresentazione contabile della società nei bilanci 2018 emerge ulteriormente da una pluralità di dati probatori già sopra evidenziati.

In particolare, per quanto visto, fino al 31.12.2018 non erano stati stipulati **patti parasociali con Banca Finnat in relazione alla governance di Aldia e Liphe**, che avevano continuato ad essere amministrate dal ceto gestorio espressione di Bio-On fino al marzo 2019. Sotto il profilo dei riflessi sul bilancio, la circostanza che Bio-On avesse un controllo solitario su Aldia e Liphe al 31.12.2018 imponeva di concludere che i ricavi derivanti dai contratti di licenza con le due società (quand'anche effettivamente sottoscritti entro il periodo di esercizio) dovessero essere integralmente consolidati. Invece il C.d.A., determinato a rilevare in bilancio i ricavi derivanti dai contratti stipulati con le due NewCo, risulta essersi adoperato per sottoscrivere con Banca Finnat patti parasociali "*ora per allora*", al fine di preconstituire una giustificazione apparente e formale per l'ingiustificabile qualificazione quali *joint ventures* delle due società, detenute al 90% ed amministrate interamente da Bio-On fino al 31.12.2018.

La finalità decettiva delle informazioni rappresentate in bilancio emerge altresì chiaramente dalla **scelta del C.d.A. di non nominare Banca Finnat quale socio di Aldia e Liphe, limitandosi a rilevare nelle Note Integrative che una quota delle due società era detenuta da "un importante partner finanziario"**. Considerato che Banca Finnat era lo Specialist di Bio-On, oltre che creditore di Bio-On per importi consistenti, è indubbio che l'informazione fosse di primaria rilevanza per soci ed investitori al fine di apprezzare la natura dell'operazione economica rappresentata in bilancio. Il silenzio sul nome del partner finanziario, per quanto visto, era altresì funzionale ad ingenerare l'equivoco che il socio di Aldia e Liphe dovesse identificarsi con Unilever. In numerosi

comunicati stampa Bio-On aveva pubblicizzato la “*partnership*” con Unilever proprio in relazione alle due società.

Analogamente, **per AMT Labs**, il trattamento contabile della società quale *joint venture*, per quanto visto sopra, non era giustificabile sulla base dei patti parasociali sottoscritti con GIMA TT, che deteneva solo il 20% delle partecipazioni ed era beneficiaria di meri diritti di protezione in qualità di socio di minoranza, ma non di poteri di controllo sulle decisioni rilevanti. A fronte di una qualificazione nella migliore delle ipotesi incerta, **il C.d.A. di Bio-On si era ben guardato, tuttavia, dall’esplicitare nelle note integrative le ragioni per cui aveva ritenuto applicabile, anche nel caso di specie, la qualificazione di AMT Labs quale *joint venture* ai sensi dell’IFRS 10.**

1.5. FINE DI PROFITTO

Accertata la piena rappresentazione del falso in capo ai componenti del C.d.A, e della consapevolezza della valenza decettiva dei bilanci nei confronti di terzi, è del pari accertato, per ciascuno, il dolo specifico consistente nel fine di profitto “per sé o per altri”.

Marco Astorri, Guido Cicognani e Vittorio Folla detenevano ciascuno una quota di capitale sociale di Bio-On - tutti per il tramite della finanziaria Capsa s.r.l., e Astorri e Cicognani anche a titolo personale. Erano dunque direttamente interessati all’andamento del titolo, destinato a risentire dei risultati di bilancio, e in particolare dal confronto di quei dati con i risultati previsti nel piano industriale. I risultati di Bio-On in termini di EBITDA erano particolarmente rilevanti rispetto agli impatti sul titolo, atteso che il piano industriale definiva i propri obiettivi proprio in base al parametro dell’EBITDA.

Nel dicembre 2017 i soci Astorri e Cicognani hanno ceduto il 2% delle azioni di Bio-on, detenute a titolo personale, alla società Felofin S.p.a. per un corrispettivo economico pari a 10 milioni di euro.

Peraltro, come sopra ricordato, al momento della quotazione del titolo Bio-on sul mercato AIM l’Assemblea dei Soci (ovvero Marco Astorri e Guido Cicognani, unici soci di Bio-On, anche per il tramite della società Capsa S.r.l.) aveva stabilito il riconoscimento gratuito di un pacchetto di *warrant* che avrebbero permesso, fino al maggio 2017, di sottoscrivere azioni di Bio-on di nuova emissione a prezzi prefissati e compresi fra 5,5 e 6,655 euro. Al momento della quotazione sono stati assegnati 13.375.000 warrant, di cui n. 9.000.000 a Capsa S.r.l., n. 1.431.250 ad Astorri, n. 1.431.250 a Cicognani ed i rimanenti n. 1.375.000 al mercato.

Il valore del *warrant*, a loro volta negoziabili, variava in funzione dell'andamento del titolo Bio-on sull'AIM. In particolare, all'aumentare del valore di quotazione del titolo aumentava il prezzo di mercato del *warrant* – che, al momento dell'esercizio al prezzo prestabilito (da 5,5 a 6,655 euro) avrebbe permesso di lucrare la differenza fra quel prezzo fisso e il valore variabile delle azioni Bio-on.

Secondo quanto emerge dalla Relazione ex art. 33³¹⁵ e dagli accertamenti riferiti in udienza dal Maggiore Sgarangella³¹⁶:

- i. nel febbraio del 2015 i soci Astorri e Cicognani hanno ceduto ciascuno n. 500.000 *warrant*, incassando la somma di complessivi 427.223 euro;
- ii. ad aprile 2015 Capsa S.r.l. ha ceduto n. 244.000 *warrant*, per un corrispettivo pari ad 1.607.712 euro, mentre i soci Astorri e Cicognani rispettivamente n. 185.440 e n. 182.797 incassando complessivamente 2.428.576 euro;
- iii. nel maggio 2015 il Mercato per il prezzo di 5,5 euro ha esercitato complessivi n. 1.287.363 *warrant* consentendo alla Società di incassare la somma di Euro 7.080.496;
- iv. a giugno 2015 Astorri e Cicognani hanno ceduto rispettivamente n. 25.416 e n. 25.644 *warrant* incamerando la somma complessiva di 435.777 euro;
- v. a maggio 2016 il mercato ha esercitato n. 83.865 *warrant* al prezzo di 6,05 euro, in ragione delle quali Bio-on ha incassato l'importo di 507.383 euro;
- vi. sempre a maggio 2016 i Soci Astorri, Cicognani e Capsa S.r.l. hanno incassato da Bio-on dividendi per complessivi 1.854.345 euro;
- vii. ad aprile 2017 Capsa S.r.l. e i soci Astorri e Cicognani hanno complessivamente ceduto n. 2.500.000 *warrant* incassando la cifra complessiva di 20.688.750 euro;
- viii. a maggio 2017 il mercato ha convertito n. 4.164.023 *warrant* in azioni al prezzo di 6,655 euro, portando nelle casse di Bio-on l'importo di 27.711.573,10 euro.

In conclusione, l'operazione disegnata dai soci di Bio-On nel 2014 prevedeva la possibilità di ingenti guadagni da parte dei detentori dei *warrant* (Astorri e Cicognani) all'aumentare del valore del titolo. Gli amministratori Astorri, Cicognani e Folla, erano altresì direttamente interessati all'aumento del valore del titolo azionario in quanto detentori delle azioni Bio-On. La stessa società Bio-On aveva interesse all'aumento del titolo, perché ciò avrebbe reso conveniente l'esercizio dei *warrant* da parte del mercato, con conseguente raccolta di capitali.

³¹⁵ Relazione ex art. 33 L.F., pp. 299-301.

³¹⁶ Trascrizioni udienza del 20.9.2023, pp. 36 e ss.

La finalizzazione dei falsi bilanci verso il fine di profitto, veicolato dall'aumento del titolo, emerge esplicitamente nella già richiamata e-mail di Marco Astorri del 17.2.2021, in cui l'imputato, interloquendo per iscritto con il consulente legale Vittorio Catelli, osservava:

La PWC non vuole contabilizzare il ricavo delle sciarpe [SECI S.p.A., n.d.r.] perché dice che il contratto non è fatto bene. Se accadesse rischieremmo di chiudere in forte perdita e sarebbe un disastro x valore del titolo ed esercizio del warrant. Qualsiasi altra operazione che tu conosci sarebbe fortemente compromessa.

La stessa evidente direzione finalistica al profitto economico personale è accertata, per gli amministratori Astorri, Cicognani e Folla, in relazione a ciascuna delle altre annualità, alla luce del lucro potenziale derivabile per ciascuno dal progressivo rialzo del titolo, e in considerazione dei profitti effettivamente consolidati per importi significativi da Astorri e Cicognani e, per una quota inferiore ma non irrilevante, da Folla.

Peraltro, lo schema dei *warrant* era ben noto a tutti gli amministratori, compreso Lorenzoni, in quanto cristallizzato in delibere societarie e nel documento di ammissione al mercato AIM. Lorenzoni, amministratore indipendente, era altresì ben consapevole che gli altri tre amministratori detenevano quote sociali, e che i due soci di maggioranza detenevano *warrants* - e che dunque le condotte criminose dei correi erano animate dall'obiettivo di lucrare un profitto in giusto. In relazione a Lorenzoni il dolo specifico si declina allora innanzitutto come fine di profitto "per altri". Peraltro, l'imputato ha evidentemente perseguito il profitto degli altri tre amministratori per riceverne in cambio la perdurante fiducia dei soci di maggioranza - gli stessi i coimputati - che esprimevano i componenti del C.d.A., e condizionavano dunque la sua stessa permanenza nell'incarico, con i benefici economici relativi. Sotto questo profilo il dolo accertato in capo a Lorenzoni si configura, del pari, come perseguimento con mezzi illeciti di un profitto "per sé".

Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che il fine di profitto che integra il dolo specifico va inteso come "*qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore*" (Cass., 2, n. 40631 del 9.10.2012), cioè come "*qualunque vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso*" (Cass. 5, n. 21579 dell'8.4.2015; Cass., Sez. 2, n. 16658 del 31.3.2008; Cass. Sez. 2, n. 29563 del 17.11.2005). Nel caso in esame, per come risulta anche dalla lunga serie di comunicati enfatici emessi nel tempo dalla società, gli amministratori di Bio-On coltivavano l'ambizione di potersi dire artefici - ciascuno rispetto al proprio ruolo - di un progetto imprenditoriale di grande successo, il che, per parafrasare le parole

della Corte di cassazione, costituisce una “finalità certamente lecita, resa tuttavia anti-giuridica dall’adozione di modalità operative contrarie alla legge” (Cass. 5, 14759 del 2.12.2011).

2. IL DOLO DI BANCAROTTA EX ART. 223 CO. 2 N. 1 L.F.

Non è emersa in dibattimento la prova oltre ogni ragionevole dubbio che, nell’approvare i falsi bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2016 i componenti del C.d.A. si fossero rappresentati il futuro dissesto di Bio-On e la causalità dei reati societari rispetto al dissesto.

Come sopra evidenziato infatti, al momento dell’approvazione di tali due bilanci, nella primavera del 2016 e nella primavera del 2017, Bio-On aveva contratto solo finanziamenti a medio-lungo termine, per importi non allarmanti, e non aveva ancora sostenuto o preventivato spese non suscettibili di essere coperte con i flussi finanziari in entrata. Al momento dell’approvazione di entrambi i bilanci, infatti, si profilavano all’orizzonte i consistenti flussi determinati dalla prevedibile sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento, con l’esercizio dei *warrant* programmato per le finestre dell’aprile 2016 e dell’aprile 2017 – poi effettivamente realizzati.

È invece pienamente accertata la previsione del dissesto in capo agli amministratori almeno a partire dalla primavera del 2018, e fino al momento di cessazione degli imputati dall’incarico di amministratori, con la nomina dell’Amministratore Giudiziario del 31.10.2019.

Come sopra ricostruito, infatti, nell’aprile 2018 erano ampiamente avviati i lavori per la costruzione dell’impianto di Castel San Pietro, con un budget preventivato già imponente, nell’ordine dei 15 milioni di euro – poi sottoposto a successive revisioni al rialzo, fino a raggiungere nell’estate del 2019 la spesa complessiva di 53 milioni di euro.

D’altra parte, già dal 2017 erano ormai esauriti i flussi di liquidità garantiti nei tre esercizi precedenti dal sistema dei *warrants*, di talché, a fronte di spese di gestione e investimenti ingenti e crescenti, e di un indebitamento accumulato per oltre 15 milioni di euro al 31.12.2017, gli amministratori non potevano più contare sui finanziamenti determinati dai programmati aumenti di capitale, come negli esercizi precedenti.

In questo contesto, gli amministratori erano ben consapevoli, per quanto sopra già osservato, che i ricavi derivanti dai contratti di concessione delle licenze impianti erano stati falsamente rilevati in bilancio. Erano peraltro consapevoli che la realizzazione dei rispettivi crediti era incerta – tanto rispetto al momento in cui il credito sarebbe diventato esigibile, quanto nell’*an* stesso dei presunti diritti – che sarebbero stati riconosciuti dalla controparte solo all’esito del futuro adempimento di obbligazioni di fare da parte di Bio-On, a loro volta dipendenti dall’avvio dei progetti di costruzione degli impianti da parte

di terzi, a loro volta dipendenti da condizioni future ed incerte, anche espressamente dedotte nei contratti, quali l'ottenimento da parte dei licenziatari di finanziamenti (come nel caso di SECI), o il perfezionamento di aumenti di capitale delle società veicolo (come nel caso di B-Plastic), o il proficuo coinvolgimento da parte dei licenziatari di partner industriali all'estero (come nel caso di Suikre Union).

Gli amministratori erano dunque ben consapevoli che, depurati i bilanci dei falsi ricavi, la struttura finanziaria della società, che già sulla carta presentava elementi di fragilità, era in realtà del tutto inadeguata ed irreversibilmente destinata al collasso.

In questo contesto, la scelta degli amministratori di ricorrere massicciamente al credito dei fornitori per finanziare l'impianto di Castel San Pietro, e di deliberare ripetutamente la sottoscrizione di nuovi finanziamenti bancari, anche a breve termine, per far fronte alle spese degli investimenti e della gestione, è inequivocabilmente sintomatica della volontà protesa al dissesto richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sulla base dei falsi bilanci hanno consentito, in una prima fase, di onorare i primi crediti nei confronti dei fornitori, permettendo di non manifestare all'esterno uno squilibrio finanziario in crescente progressione e rinnovando la fiducia degli stessi fornitori. Almeno a partire dall'approvazione del bilancio al 31.12.2017, tuttavia, gli amministratori erano ormai pienamente consapevoli che il progressivo indebitamento, in misura crescente a breve termine, non era destinato ad essere sostenuto da solidi flussi finanziari in entrata, e si sarebbe inesorabilmente manifestato in una crisi di liquidità – posticipabile solo fino al momento in cui la società avesse continuato ad ottenere la malriposta fiducia dei creditori, alimentata dai falsi bilanci.

Sulla base di tali premesse, nell'accumulare debiti nei confronti di banche e fornitori fra il 2018 ed il 2019 per oltre 40 milioni di euro, gli amministratori erano ben consapevoli di contribuire a determinare il dissesto della società, che non disponeva di sicuri flussi finanziari per far fronte all'indebitamento.

Tali conclusioni sono ulteriormente confermate dalle riflessioni condivise fra Lorenzoni e Capodaglio nel corso della citata conversazione del 9.8.2019. In particolare, vi si legge:

CAPODAGLIO: Ci sono in pratica due sistemi contabili da rilevare, uno che funziona per un business, l'altro per l'altro business e quindi questo si può fare solo in contabilità analitica. Lino mi ha detto: "Sì, sì, guarda che adesso appena abbiam preso quel ragazzo bene bene..."

LORENZONI: Eh, figurati!

CAPODAGLIO: Io ancora non ho visto niente, io ancora non ho visto niente.

LORENZONI: Sì...no, oltretutto...no, oltretutto qui c'è un fatto importante perché nei risultati mi può sempre venire in mente nella valutazione delle performance che...ehm...ti ricordi quando dicevamo: facciamo solo due o tre società e non quindici?

CAPODAGLIO: Eh, certo, certo!

LORENZONI: Perché... ti ricordi?

CAPODAGLIO: Sì. LORENZONI: Perché le facciam...le facciamo al momento in cui siamo sicuri di vendere; perché fare tutti così in anticipo e ovvero vendiamo un po' di brevetti. **Io debbo avere la...la percezione dei flussi di cassa e con quello che mi determinano. In effetti una volta m'è scappato detto...ehm...sono convinto che per fortuna abbiamo l'impianto perché se noi...se noi andavamo al catafascio perché non avevamo entrate.**

CAPODAGLIO: Eh, certo!

LORENZONI: Cioè tutte le entrate delle joint venture sono fittizie...ehm...e sono la vendita del... è per quello che io sto sono così, non me... attento e preoccupato non solo per l'impianto di...ehm...Castel San Pietro...

CAPODAGLIO: Ma per tutta (inc. voci sovrapposte)...

LORENZONI: Ma per quello francese; perché se quello comincia a darmi della polvere per cinque milioni di tonnellate all'anno e va be sono un po' tranquillo dal punto di vista dei bilanci e riesco a pagare il debito che... che è eccessivo; **in banca mi han detto: ma perché avete fatto un debito così forte senza, fra l'altro senza dirlo.**

Né chiaramente potrebbe valere ad escludere il dolo l'argomento difensivo secondo cui, al momento della richiesta e dell'ottenimento dei finanziamenti, era intenzione degli amministratori lavorare per ottenere nuovi ricavi dalla concessione di nuove licenze, o ottenere rapidamente flussi finanziari dalla produzione di PHA nell'impianto di Castel San Pietro. Si trattava infatti di prospettive smentite dalla storia della società (che non aveva ancora mai incassato il saldo di nessuna delle licenze impianti, né aveva mai assistito terzi alla costruzione di un impianto), o nel miglior caso del tutto ipotetiche ed incerte sul se e sul quando al momento dell'adozione della condotta – ipotesi peraltro puntualmente non concretizzatesi, con il conseguente definitivo palesarsi anche all'esterno dell'irreversibile insolvenza della società fin dal giugno/luglio 2019. Non potrebbe cioè in alcun modo argomentarsi il difetto del dolo in ragione della speranza, coltivata dagli amministratori, di curare la situazione di strutturale squilibrio finanziario (in qualche modo, non cristallizzato in un budget attendibile) in tempo utile, prima del conclamarsi dell'irreversibile crisi di liquidità.

Come ampiamente confermato dalla giurisprudenza, infatti, in tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione

della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Cass. 5, 59489 del 16.5.2018; Cass. 5, n. 23091 del 29.3.2012), con il risultato che *“l’infedeltà rivolta all’azienda di credito per una erogazione di maggiore finanza, integra - anche se accompagnata dalla convinzione di una probabile restituzione - il delitto fallimentare”* (Cass. 5, n. 23091 del 29.3,2012).

Non è necessaria, in altre parole, la direzione finalistica della condotta al dissesto. È sufficiente invece la mera volontà dell’evento, che si desume dalla rappresentazione dell’evento quale conseguenza probabile della propria condotta, e dalla adozione della condotta antidoverosa nonostante tale previsione.

Nel caso di specie, a fronte di uno squilibrio finanziario strutturale, ed in difetto di un piano finanziario solidamente basato su flussi finanziari prospettici minimamente attendibili, gli amministratori avevano piena consapevolezza dell’inesorabilità dell’insolvenza – soltanto posticipata attraverso il continuo ricorso a nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, e mantenere più a lungo un’apparenza di affidabilità.

D. LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE

Gianni Bendandi ha svolto le funzioni di revisore legale per Bio-On in relazione agli esercizi di bilancio 2015 e 2016, in forza del contratto stipulato fra Bio-On e PwC il 4.9.2014.³¹⁷ L'imputato, che rivestiva all'interno di PwC il ruolo di *engagement leader*, era assistito da un *team* di revisione, composto tra l'altro da Giovanni Plasmati (*team manager*) e Serena Frega.

Richiamando integralmente le ragioni già illustrate in relazione alla responsabilità degli amministratori,³¹⁸ deve escludersi preliminarmente che l'imputato possa essersi rappresentato il nesso causale fra i delitti di false comunicazioni sociali relativi ai bilanci 2015 e 2016 ed il dissesto di Bio-On. Considerato che Gianni Bendandi risponde solo in relazione alle annualità 2015 e 2016, è pertanto esclusa nei suoi confronti l'integrazione del delitto di bancarotta contestato.

Per i bilanci 2015 e 2016 residua invece in capo all'imputato, previa riqualificazione *ex art. 221 c.p.p.*, la responsabilità a titolo di concorso morale e materiale nei delitti di false comunicazioni sociali commessi dagli amministratori – reati contestati in fatto ed in diritto quali componenti del complesso delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui al Capo 2 dell'imputazione. In ragione della già constatata soggettività ristretta della fattispecie di cui all'art. 2622 c.c., che non contempla fra i soggetti attivi i revisori legali, la responsabilità di Gianni Bendandi si configura quale concorso dell'*extraneus* nel reato proprio.

Come confermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5, n. 47900/2023, 30.11.2023):

nel delineare le fattispecie di bancarotta impropria il legislatore ha inteso rafforzare l'imposizione di particolari doveri, correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati soggetti per la tutela dell'impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori sociali. E, in tale ottica, ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano nell'organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo). A tutto ciò il revisore, figura esterna agli organi societari, rimane estraneo (soprattutto nel sistema precedente alla riforma del 2010).

Quanto precede non esclude che **il revisore possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria;**

³¹⁷ Produzioni difesa Bendandi, doc. 19a e 19b.

³¹⁸ Cfr. Sez. III, C. Bilanci 2015 e Bilanci 2016.

tuttavia si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all'art. 110 cod. pen. (e relativi oneri probatori) e non attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie. In particolare, nel caso di concorrente morale, il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice di merito un obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale ha portato ad accertare oltre ogni ragionevole dubbio il contributo concorsuale di Gianni Bendandi in relazione alle condotte di false comunicazioni sociali poste in essere dagli amministratori – contributo consistito, per entrambe le annualità, nell'assicurare preventivamente agli amministratori che il revisore avrebbe certificato i bilanci senza rilievi e, per il bilancio al 31.12.2016, anche nell'ideazione delle concrete modalità esecutive della condotta decettiva.

Secondo quanto emerso in dibattimento, la prospettazione da parte del revisore di un futuro giudizio senza rilievi, in relazione a ciascuno dei due bilanci, ha rafforzato il proposito criminoso degli amministratori. Come già evidenziato, infatti, il fine ultimo degli amministratori era l'impatto dei risultati di bilancio sul prezzo del titolo e sul grado di fiducia di soci e finanziatori. Il C.d.A. non si sarebbe evidentemente determinato ad approvare un bilancio falso senza il previo benestare del revisore - correndo cioè il rischio che l'imputato segnalasse al mercato la falsità del bilancio con un giudizio negativo, così neutralizzando il risultato decettivo e la reputazione della società.

Il contributo ideativo del revisore rispetto alla predisposizione del falso bilancio 2016 – ed in particolare rispetto alla soluzione compendiata nel passo delle Note Integrative relativo al Contratto di Opzione SECI - ha ulteriormente agevolato la commissione del delitto di cui all'art. 2622 c.c. da parte degli amministratori. Bendandi ha contribuito infatti ad offrire una giustificazione apparente alla rilevazione dei falsi ricavi nei bilanci 2016, potenziando l'efficacia decettiva delle false comunicazioni sociali.

La condotta ascritta a Gianni Bendandi, come di seguito evidenziato, è stata sorretta dal dolo richiesto ex art. 2622 c.c. nel suo triplice atteggiarsi (rappresentazione del falso, consapevolezza dell'efficacia decettiva, fine di profitto per sé o per altri), oltre che dal dolo di concorso ex art. 110, 2622 c.c.

Sono di seguito considerate le condotte accertate in capo a Gianni Bendandi in relazione all'esercizio 2016 e, subito dopo, quelle relative all'esercizio 2015 – essendo l'ordine espositivo suggerito dalla rilevanza di taluni elementi probatori emersi nel 2016 anche in relazione alla precedente annualità.

1. IL CONCORSO NEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 2622 C.C. – BILANCI 2016

Per quanto già visto,³¹⁹ il Contratto di Opzione SECI del 29.12.2016 portava a qualificare l'importo di 2,35 milioni di euro che SECI si impegnava a pagare in favore di Bio-On, e che ha poi corrisposto nel febbraio 2017, come il prezzo di vendita del 25% delle partecipazioni di Bio-On Plants – da pagarsi anticipatamente rispetto alla cessione delle quote, che sarebbe avvenuta solo con l'eventuale esercizio della c.d. "Prima Call". Il contratto prevedeva infatti che, al momento della finestra per l'esercizio del "diritto di opzione", SECI non avrebbe dovuto versare a Bio-On alcunché a titolo di prezzo d'acquisto della partecipazione - dal che doveva desumersi che il prezzo delle partecipazioni coincidesse con l'importo anticipatamente pagato. Così qualificato il corrispettivo, il ricavo non si sarebbe potuto rilevare in bilancio prima del trasferimento formale e sostanziale del titolo di proprietà sulle partecipazioni. Il Contratto di Opzione SECI prevedeva fra l'altro che, se l'impianto non fosse stato costruito entro il settembre 2018, SECI avrebbe ricevuto indietro i 2,35 milioni di euro versati.

Come già illustrato sopra, con l'Emendamento al contratto sottoscritto nel marzo 2017, le parti hanno previsto un prezzo, per quanto minimo (10.000 euro) associato alla vendita delle partecipazioni di Bio-On Plants in caso di esercizio della Prima Call da parte di SECI. L'obiettivo che Bio-On perseguiva con l'Emendamento era quello di favorire la rilevazione contabile del corrispettivo di 2,35 milioni di euro come ricavo. La previsione di un prezzo delle partecipazioni separato dal corrispettivo del Call, da pagarsi solo in caso di esercizio della Prima Call da parte di SECI, infatti, introduceva nell'accordo (seppure *ex post*) un elemento apparentemente utile a qualificare il corrispettivo di 2,35 milioni di euro come "altro" dal prezzo delle partecipazioni – ovvero come prezzo del diritto d'opzione sul futuro acquisto delle partecipazioni di Bio-On Plants da parte di SECI. Si riteneva così di schivare il trattamento contabile che si sarebbe dovuto correttamente applicare - cioè, la non rilevazione del ricavo fino al trasferimento della proprietà delle partecipazioni, anticipatamente pagato.

Tuttavia, come già visto, anche la qualificazione dei 2,3 milioni di euro come corrispettivo di un diritto di opzione in favore di SECI non ne avrebbe consentito l'iscrizione in una voce del conto economico rilevante ai fini della variazione dell'EBITDA – parametro di

³¹⁹ Sez. III, A, Bilanci 2016.

riferimento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano industriale di Bio-On. Se si fossero qualificati i 2,35 milioni di euro (solo) come corrispettivo di un diritto di opzione, infatti, l'importo si sarebbe dovuto rilevare nella sezione C del bilancio, relativa agli oneri e proventi finanziari, non incidenti sul calcolo dell'EBITDA.

Nei Bilanci Bio-On al 31.12.2016, i 2,35 milioni di euro corrisposti da SECI sono rilevati invece fra i ricavi di vendita, nella sezione relativa al conto economico. Per giustificare tale rilevazione, le Note Integrative sottolineano che *“Il corrispettivo include la remunerazione per lo studio di fattibilità del progetto, i cui elementi principali sono stati consegnati al cliente entro la data di bilancio, nonché la remunerazione per il futuro diritto d'uso gratuito, in altro sito produttivo, delle tecnologie e dei brevetti utilizzati nel progetto”*. Per le ragioni già evidenziate, e più avanti ulteriormente richiamate, tuttavia, la riferibilità del corrispettivo ad uno studio di fattibilità e alla cessione di un diritto di licenza era direttamente smentita dal testo del Contratto di Opzione SECI, e del tutto disancorata dalla sostanza dell'operazione economica.

È stato accertato in dibattimento come Gianni Bendandi, nel corso delle interlocuzioni preliminari fra PwC e Bio-On in relazione al bilancio al 31.12.2016, abbia assicurato agli amministratori, prima della approvazione del bilancio, ed in particolare fin dal 17.3.2017, che la società di revisione avrebbe emesso un giudizio senza rilievi sul bilancio falsamente redatto, così rafforzando il proposito criminoso degli amministratori.

È stato altresì accertato come Gianni Bendandi abbia elaborato e suggerito agli amministratori di Bio-On la soluzione tecnica per dissimulare la falsa rilevazione del ricavo. In particolare, dopo aver inizialmente suggerito la sottoscrizione dell'Emendamento al Contratto di Opzione, Gianni Bendandi risulta aver predisposto e comunicato il 17.4.2017 agli amministratori di Bio-On, che lo hanno *“retroattivamente”* recepito (alterando i contenuti del documento di bilancio già formalmente approvato il 30.3.2017), il passo delle Note Integrative volto a dissimulare la sostanza dell'operazione economica rilevata in bilancio (una transazione finanziaria), presentandola quale vendita di un servizio (lo studio di fattibilità) e di un bene immateriale (la licenza).

Come già precedentemente ripercorso in dettaglio, infatti:³²⁰

- il 23.1.2017 Bendandi, nel corso di una riunione del Collegio sindacale, aveva evidenziato che, per l'approvando bilancio al 31.12.2016, non si prevedevano difficoltà in relazione all'iscrizione dei costi, mentre *“sarà posta l'attenzione sugli effetti positivi degli avanzamenti delle commesse relativamente in particolare al rilevante*

³²⁰ Cfr. Sez. III, A, Bilanci 2016.

contratto firmato con Ikea e sui riflessi del contratto sottoscritto con Seci a fine anno 2016 e sulla intervenuta fatturazione nei confronti della stessa”;

- in una mail del 21 febbraio 2017, alle ore 06:36, Marco Astorri aveva rappresentato a Vittorio Catelli, consulente legale di Bio-On, le difficoltà che stava incontrando nel persuadere PwC a certificare il bilancio con la rilevazione del ricavo SECI, spiegando che PwC non voleva contabilizzare il ricavo *“perché dice che il contratto non è fatto bene”*;
- la successiva email del 28.2.2017, inoltrata da Marco Astorri al consulente legale Alberto Fioritti conferma che, a quella data, Bendandi si era espresso in senso negativo, anche per iscritto, rispetto ai *desiderata* degli amministratori, al punto che Astorri aveva programmato un incontro con Fioritti e Catelli per l’indomani, al fine di parlarne di persona e assicurarsi che i due intervenissero per persuadere il revisore, *“bloccando”* gli incontri previsti per i giorni successivi *“fino a chè non ci siamo capiti fra di noi altrimenti non sarà più possibile salvare Gianni da giudizi troppo affrettati e superficiali”*;
- nello scambio di e-mail del 9 marzo 2017 con Lino Buonpensiere, Astorri ribadiva la necessità di rilevare in bilancio tanto il ricavo relativo alla *“Opzione SECI”*, quanto il ricavo relativo al contratto con IKEA;
- con la successiva e-mail delle ore 03:43 del 17.3.2017, con oggetto *“PWC urgente”*, Marco Astorri ha riferito a Vittorio Folla, Alessandro Bonazzi, Alberto Fioritti, Guido Cicognani e Lino Buonpensiere, circa i contenuti e gli esiti dell’incontro avuto con Bendandi, nei seguenti termini:³²¹

Incontro Bendandi-Astorri. Gianni, dopo aver discusso e compreso il peso della Sua decisione e dell’influenza negativa che avrebbe sulla nostra società **oggi è disposto a percorrere la strada “politica” e cioè certificare il bilancio con il ricavo che vogliamo.** Le condizioni sono il rinnovo dell’incarico, una sostanziale accettazione che la loro linea di analisi dei ns conti è corretta e **una concreta collaborazione a supporto di questa via risolutiva con “carta” e “documenti” che lo aiutino in questa scelta, non tecnica (perché ha ribadito di avere ragione ...).** Ma politica data dal rispetto e credibilità che tutti noi abbiamo. Conferma l’appuntamento conclusivo di oggi alle 18:00 e **chiede le prime “bozze” delle “pezze”** oggi alle 12:00 (es. lettera di Catelli, appunti Capodaglio ...). Sfumature e particolari importantissimi sulla nostra riunione posso darveli a voce questa mattina. Buona Notte e Buongiorno. Marco.³²²

Non vi è ragione di dubitare della accuratezza di quanto riportato nella richiamata email a firma di Marco Astorri – e delle altre analoghe email sopra richiamate – attesa la

³²¹ All. 68 Relazione Cattaneo.

³²² Enfasi aggiunta.

contestualità delle comunicazioni rispetto ai fatti in esse rappresentati e considerata l'identità dei destinatari – stretti collaboratori della società, a cui il presidente del C.d.A. si rivolgeva per rappresentare l'esistenza di possibili ostacoli all'approvazione del bilancio, e per sollecitare un intervento proattivo nel persuadere il revisore a dare il via libera all'approvazione. È indubbia, ed incontestata dalla difesa, l'autenticità dei documenti, rinvenuti in sede di perquisizione. Peraltro Alessandro Bonazzi – già consulente commercialista di Bio-On, oltre che cognato di Marco Astorri – ha confermato di aver avuto numerose interlocuzioni con PwC, per conto di Bio-On, nelle settimane precedenti alla approvazione del bilancio.³²³

È significativo che, proprio in seguito alla richiesta da parte del revisore di documenti (“bozze delle pezze”) a supporto della “soluzione politica” – secondo quanto emerge dall'email del 17.3.2017 - Bio-On abbia provveduto alla sottoscrizione con SECI dell'Emendamento del 29.3.2017 al Contratto di Opzione del 29.12.2016.

Il teste Alessandro Bonazzi ha offerto conferma in dibattimento che l'Emendamento del Contratto di Opzione SECI venne sottoscritto su esplicita e specifica richiesta di PwC. Il teste ha riferito in particolare che, nel corso di una riunione a cui aveva preso parte anche il suo socio Fioritti, il Comitato Tecnico di PwC aveva rappresentato la necessità di una modifica del Contratto di Opzione al fine di consentire la rilevabilità del ricavo. Sulla base delle indicazioni di PwC, la società aveva quindi proceduto alla sottoscrizione dell'Emendamento.³²⁴ Bonazzi non è smentito, sul punto, dai testi Andrea Carpi e Francesco Ferrara, componenti del Comitato Tecnico di PwC, i quali, pur precisando che

³²³ Trascrizioni 15.5.2024, p.26.

³²⁴ Trascrizioni udienza 15.5.2024, p.33: “Sì, il comitato tecnico illustrò al Dottor Fioritti, io ero presente, che secondo loro, l'operazione necessitava dalle parti di un addendum, di un'integrazione dell'accordo dove precisavamo meglio le cose che avevano scritto e questo avrebbe configurato una situazione che poteva procedere secondo determinate, poi anche con tutte le note esplicative. Quindi, io conosco una situazione tecnica nella quale ho partecipato. Non ero io che parlavo con il rappresentante del comitato tecnico che è dei saggi credo siano ex partners, io sentivo uno Orlandoni che è una figura molto prestigiosa anche a livello di consiglio nazionale dei commercialisti, espresse questo fatto, cioè se la società riesce a rappresentare un accordo tra le Parti e noi riferimmo alla società questa esigenza e in base a questo il bilancio poteva andare avanti l'attività sul bilancio e concludersi. Quindi, io mi sono fermato a quello, poi credo, ma non ricordo, perché non ricordo il documento ma credo che poi la società abbia prodotto questo documento che tra le Parti conformava la chiarezza maggiore del contratto di partenza, chiamiamolo, quindi la soluzione tecnica ci fu rappresentata e noi l'abbiamo esposta alla società e credo che per tutti fosse importante questo tipo di approccio. Poi, quello che può essere stato tutto il contorno, io personalmente non ricordo proprio episodi di questo tipo di cose, non riguardano me”. Cfr. altresì p. 46: “PUBBLICO MINISTERO – Quindi la posizione di Bio On sul fatto che era necessario rilevare il ricavo è stato poi accolto da PricewaterhouseCoopers? TESTIMONE BONAZZI – È stato accolto sulla base di quella riunione del comitato tecnico che le ho detto, subordinata alla... PRESIDENTE – Alle note esplicative. TESTIMONE BONAZZI – All'addendum, sì”.

PwC di regola non interferisce con gli atti di gestione della società, hanno riferito di non ricordare da chi avesse suggerito la necessità dell'Emendamento nel caso di specie.³²⁵

È altresì accertato che fu proprio Bendandi a proporre poi agli amministratori, il 17.4.2017, l'artificio utile a giustificare la rilevazione dei 2,3 milioni di euro fra i ricavi derivanti da vendite di beni e servizi.

Rileva al riguardo l'e-mail del 17.4.2017 inoltrata da Gianni Bendandi al *management* di Bio-On, all'esito della lunga interlocuzione fra amministratori e revisore, protrattasi oltre i termini pianificati per l'approvazione del bilancio. È utile ricordare le parole utilizzate da Bendandi, che nell'email afferma che:

Come anticipato giovedì sera a Marco, Lino e Alberto, **con i colleghi del Comitato tecnico PwC abbiamo scritto nel weekend pasquale questa frase sulla significativa cessione a SECI (che origina 2,35 milioni sui circa 4 milioni esposti nei ricavi delle vendite), che - senza nominare SECI per non violare la clausola contrattuale di riservatezza o condurre ad un'identificazione da parte del lettore del nuovo stabilimento della Bio On Plants appena avviato) spiega chiaramente perché la società ha iscritto questo importo a ricavo di vendita e perché alla data di bilancio non prevede passività (né ritardi, né..) e conseguentemente non hai scritto alcun fondo rischi (quindi non i 400k che avevo letto in una bozza errata di bilancio, in quanto per questa situazione o si è ragionevolmente certi alla data di avvio dello stabilimento di concluderlo in tempo oppure non ha senso mettere un fondo rischi):**

Per effetto di tale paragrafo illustrativo di **questo significativo ricavo (che ho riportato nelle note integrative del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, rispettivamente nei paragrafi "valore della produzione" e "ricavi")**, **PwC emette in data 13 aprile** (cioè 15 giorni prima dell'assemblea del 28 Aprile che approverà i bilanci) le seguenti **relazioni senza eccezioni** ("clean opinion") che allego in bozza con l'asciutto rischivo di richiamo di informativa su quanto già descritto in nota integrativa relativamente a tale ricavo:

Allego le mie correzioni (scritte in track changes per utilità di Lino) sulle note integrative e consolidate:

BILANCIO D'ESERCIZIO

BILANCIO CONSOLIDATO

Attendo cortesemente da Marco, se possibile domattina, la conferma dell'accettazione da parte di Bio On di quanto sopra (della quale non ho dubbi) e **dell'invio da parte di Lino nel primo pomeriggio di domani delle versioni finali dei bilanci**. In tal modo, a metà pomeriggio di **domani**, quando rientrerò in ufficio dopo closing meeting presso altro cliente **firmerò le relazioni di revisione sopra allegate in bozza e ve le invierò, così da completare nel pomeriggio di domani i documenti di bilancio**.

Il teste Alessandro Bonazzi ha confermato in dibattimento che la modifica delle Note Integrative venne effettuata su richiesta di Bendandi.³²⁶

Ebbene, la sequenza di documenti sopra richiamata dimostra inequivocabilmente come Bendandi fosse ben consapevole della non rilevabilità in bilancio del corrispettivo di 2,3 milioni di euro corrisposto da SECI, al punto di essersi opposto per un lungo periodo alle richieste degli amministratori di garantire la certificazione del bilancio nonostante la rilevazione di quel ricavo.

Il grado di convinzione di Bendandi circa l'impossibilità di rilevare il ricavo in bilancio si legge nelle comunicazioni di Astorri ai propri collaboratori, ai quali a più riprese il Presidente del C.d.A. esplicita la necessità di superare la ferma determinazione del revisore, che si opponeva alla rilevazione del ricavo.

La piena consapevolezza da parte dell'imputato circa la falsità del bilancio emerge inoltre plasticamente dal resoconto della riunione con Bendandi offerta da Astorri nell'email del 17.3.2017, in cui si dava atto che Bendandi *"oggi è disposto a percorrere la strada "politica" e cioè certificare il bilancio con il ricavo che vogliamo"*, sottolineando la necessità di *"carta" e "documenti" che lo aiutino in questa scelta, non tecnica (perché ha ribadito di avere ragione ...)"*.

La scelta del revisore di effettuare un richiamo di informativa rispetto al ricavo SECI, del resto, non contraddice la consapevolezza da parte di Gianni Bendandi della concreta decettività del bilancio. Per quanto visto, infatti, il richiamo di informativa aveva ad oggetto il rischio di futura retrocessione del ricavo, derivante dall'esistenza di una condizione risolutiva. La possibile retrocessione del ricavo presupponeva, tuttavia, la sua preliminare rilevabilità, e la sua rilevabilità fra i ricavi derivanti da vendite di beni e servizi – che è l'oggetto precipuo della falsa attestazione contenuta nel bilancio e certificata senza rilievi dal revisore.

1.1. L'INFONDATEZZA DEGLI ARGOMENTI DIFENSIVI CIRCA L'INSUSSISTENZA DEL DOLO

Il consulente della difesa Bendandi, Prof. Gualtieri, ha rimarcato che **le interpretazioni dei fatti da rappresentare in bilancio possono essere diverse, ma contestualmente accettabili**, in linea con quanto previsto anche dai principi di revisione, secondo cui *"molte voci di bilancio comportano decisioni soggettive o valutazioni o un certo grado di incertezza ed è possibile elaborare diverse interpretazioni o valutazioni parimenti accettabili"* (cfr. § A45; § A46 - principio ISA Italia n. 200)".

³²⁶ Trascrizioni udienza 15.5.2024, pp.49-50.

La difesa Bendandi ha argomentato che la condotta dell'imputato sarebbe stata in realtà pienamente conforme alle prescrizioni del d.lgs. 39/2010, che disciplinava l'attività del revisore all'epoca dei fatti. Secondo quanto evidenziato dal Prof. Gualtieri:

Con particolare riferimento al bilancio, l'art. 14 del richiamato decreto, nella versione vigente al tempo dei fatti contestati, disponeva che il revisore legale o la società di revisione *“esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio [...] verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili [...]”, emettono “un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio”, nonché “un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”.*

A questi fini e per l'espletamento dell'attività di revisione legale, sulla base dell'art. 11 del decreto, il revisore si attiene alle regole contenute nei principi di revisione, che all'epoca dei fatti contestati erano i **principi internazionali ISA** (International Standards on Auditing) rielaborati dagli enti competenti al fine di integrarne e adattarne il contenuto all'ambito normativo e regolamentare dell'ordinamento italiano a partire dalla revisione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 (i principi di revisione internazionale ISA Italia).

I principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole e le linee guida per supportare il revisore nell'acquisizione, come base per il proprio giudizio, di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Tale ragionevole sicurezza **“si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso”** (cfr. § 5 - principio di revisione ISA Italia n. 200), mantenendo un adeguato *“scetticismo professionale”* (cfr. § 7 - principio ISA Italia n. 200).

Tuttavia, lo stesso principio ISA Italia n. 200 precisa che **“una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio”** (cfr. § 5 - principio di revisione ISA Italia n. 200).

Richiamando la consulenza Gualtieri, la difesa Bendandi ha sottolineato che il compito cui era chiamato il revisore implicava un non agevole esercizio interpretativo sulla fattispecie sottostante.³²⁷ In particolare, la difesa ha sostenuto in dibattimento che *“in nessun caso (...) il revisore ha assentito all'appostazione di voci di bilancio in violazione di principi contabili (e quindi definibili sinteticamente come “false”), trovandosi piuttosto ad affrontare contesti di natura interpretativa rispetto ai quali l'analisi dei contratti, unitamente alle altre*

³²⁷ Memoria Conclusiva Bendandi, p.35

informazioni rese disponibili, ha dato del tutto legittimamente corso a *quell'approdo di natura persuasiva che costituisce l'essenza del giudizio di revisione*".³²⁸

1.1.1. LE C.D. "CARTE DI LAVORO" INTERNE A PwC

Nella prospettazione difensiva, le c.d. "**carte di lavoro**" interne a PwC, prodotte dal P.M. ed integrate dalla difesa, dovrebbero dimostrare come Bendandi fosse effettivamente persuaso della rilevanza del ricavo, e che su tali basi aveva predisposto un giudizio di revisione senza rilevi.

Tuttavia, come di seguito illustrato, **le conclusioni enunciate nelle carte di lavoro della società di revisione si basano su assunti disancorati dai fatti e dai contratti, e su sequenze argomentative logicamente incoerenti**. La palese falsità delle premesse su cui sono costruiti i documenti interni a PwC, e la decettiva superficialità degli apparenti ragionamenti sviluppati nei documenti della società di revisione, ne rivelano la funzione di tentativo di copertura formale rispetto ad una soluzione contabile consapevolmente insostenibile.

È versata in atti, in particolare, la scheda apparentemente datata 13/14 aprile 2017, che descrive le ragioni della 'clean opinion' da parte di PwC sul bilancio 2016.³²⁹ Il file rinvia ad altro documento, pure allegato dalla difesa, che contiene l'analisi del trattamento contabile relativo ai 2,3 milioni dell'opzione SECI.

Nella **scheda**, ricostruendo le diverse fasi del processo di revisione, si dà atto che:

- "Nelle diverse riunioni con il presidente del CdA e socio di riferimento della società (M Astorri) e con il direttore generale Vittorio Folla e con il CfO Lino Buonpensiere, ultima delle quali in data 10 aprile 2017, il team di audit (EL Bendandi, EM Plasmati e Senior Perdja) ha analizzato e discusso la sostanza della transazione riportato nel contratto, comunicando l'esito delle analisi riepilogate nel punto precedente";

- PwC ha preso visione del parere redatto per Bio-On dal prof. Carinci, di KPMG;

- il 13 aprile 2017 Gianni Bendandi, Giovanni Plasmati e Crespi hanno contattato telefonicamente Ferrara e Turrus al fine di discutere *"le analisi svolte a supporto della contabilizzazione e dell'informativa in nota integrativa fatta dalla società (...)"*, all'esito del quale il team di audit non ha evidenziato un errore di contabilizzazione né una carenza informativa, ma *"ma data la natura della transazione ha ritenuto di riportare un richiamo di informativa nell'opinione civilistico e consolidato (senza modificarne il giudizio)"*.

Il **documento allegato** alla scheda,³³⁰ che dovrebbe costituire un'analisi del trattamento contabile da applicare al Contratto d'Opzione SECI, si rivela fin dall'apertura il

³²⁸ Memoria Conclusiva Bendandi, p.20.

³²⁹ Documenti prodotti dalla difesa Bendandi il 30.9.2024, doc. 15a.

³³⁰ Documenti prodotti dalla difesa Bendandi il 30.9.2024, doc. 15a (allegato).

precipitato di **una lettura consapevolmente deformata delle clausole del contratto e della sostanza dell'operazione, finalizzata ad offrire formale giustificazione alla 'clean opinion'** rilasciata da PwC nonostante la non rilevabilità del ricavo di 2,35 milioni di euro.

In particolare, la prospettiva parziale adottata nel documento, orientate alla validazione di un ricavo non rilevabile, emerge già dalla descrizione riassuntiva dell'oggetto del contratto. Il revisore descrive infatti l'oggetto del contratto suddividendolo in tre punti, di cui uno relativo alle c.d. "opzioni call" (l'oggetto effettivo del contratto) e gli altri due descritti nei termini che seguono:

2. La concessione a Sebiplast del diritto di utilizzare il brevetto della bio plastica PHA (Contratto di opzione, art. 5.2)
3. Lo studio di fattibilità sul progetto (Contratto di opzione, art. 1.3).

Ebbene, già solo superficialmente leggendo i contenuti delle clausole del Contratto d'Opzione, è inequivocabilmente evidente che lo **"studio di fattibilità"** del progetto di costruzione dell'impianto, di cui al richiamato art. 1.3 e al relativo allegato, **lungi dal costituire una prestazione di Bio-On in favore di SECI** dedotta nel contratto e sinallagmaticamente correlata al corrispettivo di 2,35 milioni di euro, viene menzionata in una disposizione contrattuale periferica, volta ad attestare, a mo' di premessa, i **documenti di cui SECI ha preso visione per valutare la concretezza e la profittabilità dell'investimento**. L'art. 1.3 Contratto d'Opzione recita infatti:

SECI dichiara di aver preso visione del contratto preliminare di locazione sottoscritto in data 18/11/2016 tra Granarolo SpA e Bio-On Spa relative allo stabilimento selezionato per la costruzione dell'Impianto CSPT, nonché di aver provveduto ad una lettura c.d. short-cut del business plan (allegato 1.3) del Progetto e di ritenere i dati EBITDA ivi esposti coerenti con il piano del Progetto stesso".

SECI, dunque, non ha ricevuto alcuno studio di fattibilità da parte di Bio-On quale adempimento di una prestazione dedotta nel contratto, ma si è limitata a prendere visione di un documento elaborato da Bio-On nell'ambito del proprio Progetto relativo alla costruzione dell'impianto di Castel San Pietro, al fine di decidere se prestare o meno il consenso rispetto all'accordo contrattuale. SECI ha preso visione del *business plan* relativo al progetto di Bio-On nello stesso modo in cui ha preso visione del contratto di locazione dello stabilimento. Del *business plan*, peraltro, la contraente si è limitata addirittura a dare una "lettura veloce". Considerato che SECI ha letto il *business plan* al fine di decidere se sottoscrivere il Contratto d'Opzione, è evidente che il *business plan* non costituisce l'oggetto del Contratto d'Opzione, e non costituisce, nemmeno in parte, la controprestazione del corrispettivo di 2,35 milioni di euro previsto nel contratto.

Alla luce di un testo contrattuale di questo tenore, la scelta di riconoscere nella consegna del *business plan* una prestazione sinallagmatica rispetto al corrispettivo di 2,35 milioni di euro dedotto in contratto (o una quota di esso) rivela, nella sua radicale insostenibilità, il fine di argomentare, in un modo qualsiasi, dignitoso o meno, una tesi ingiustificabile.

Del pari, **il testo del contratto impedisce di ritenere che “la concessione a Sebiplast del diritto di utilizzare il brevetto della bio plastica PHA” possa configurare una prestazione sinallagmatica del corrispettivo di 2,35 milioni di euro versato da SECI**, tale da rendere quel corrispettivo rilevabile come ricavo di vendita.

L’art. 5 del Contratto d’Opzione prevedeva infatti che, **in caso di esercizio della Seconda Call**, qualora SECI avesse acquisito in seguito all’esercizio delle due opzioni il 50% delle partecipazioni di Bio-On Plants, si sarebbe proceduto alla fusione per incorporazione di Bio-On Plants in Sebiplast. Solo in tal caso Bio-On avrebbe concesso a titolo gratuito a Sebiplast, in relazione all’impianto da 5 tonnellate annue oggetto del contratto di licenza sottoscritto fra Bio-On e SECI il 31.1.2016 (l’impianto di San Quirico) *“il diritto d’uso gratuito delle tecnologie e dei brevetti di cui al precedente art. 4.3”*, ovvero *“tecnologie e brevetti”*, non meglio definiti, in *“proprietà esclusiva”* di Bio-On.

Ebbene, è evidente che **la concessione a SECI di non meglio precisati di diritti d’uso “sulla tecnologia e sui brevetti” in relazione all’impianto di San Quirico risulta subordinata, nel contratto, alla condizione futura ed incerta dell’esercizio dal parte di SECI della Seconda Opzione Call**, in mancanza della quale non si sarebbe dato luogo alla fusione fra Bio-On Plants e Sebiplast, e alla concessione dei diritti d’uso sulle tecnologie e brevetti Bio-On in relazione all’impianto di San Quirico. **Il diritto d’uso gratuito di brevetti e tecnologia, dunque, poteva eventualmente dirsi associato al corrispettivo da versarsi per la Seconda Opzione Call, non certo al corrispettivo di 2,35 milioni di euro previsto per la prima**, in presenza di una molteplicità di condizioni future ed incerte dal cui verificarsi dipendeva il trasferimento del diritto. In ogni caso, in mancanza del perfezionamento, finanche formale, della cessione dei diritti d’uso sulla innominata licenza, il relativo ricavo non poteva essere in alcun modo rilevato in bilancio.³³¹

³³¹ Ancora, *ad abundantiam*, deve ricordarsi che Bio-On aveva già concesso a SECI, a titolo oneroso, i diritti d’uso sulla Tecnologia Glicerolo in relazione all’impianto di San Quirico in forza del contratto del 31.1.2016, con corrispettivo di 3,5 milioni solo parzialmente pagato da SECI. In questo contesto la concessione gratuita di imprecisati diritti d’uso su tecnologia e brevetti di Bio-On appare implicare una modifica del patto del 31.1.2016, che prevedeva la concessione dei diritti d’uso sulla Tecnologia Glicerolo a titolo oneroso. Di conseguenza, quando anche si fosse (erroneamente) ritenuto di dover rilevare una quota di corrispettivo in relazione al diritto d’uso sulla tecnologia concesso per il futuro a SECI, ciò avrebbe comportato una

La **lettura deformata dell'oggetto del contratto** nel documento d'analisi PwC, priva di qualsiasi plausibilità interpretativa, è evidentemente **funzionale ad identificare, nelle conclusioni dell'analisi, inesistenti controprestazioni che possano giustificare la rilevazione del corrispettivo di 2,35 milioni di euro quale ricavo di vendita di servizi e beni (immateriali).**

Sulle false premesse illustrate in apertura, il revisore costruisce infatti nel prosieguo dell'analisi il seguente ragionamento - la cui complessiva incoerenza impedisce un'utile sintesi e ne suggerisce la riproduzione integrale:

Tenuto conto del fatto che **lo studio di fattibilità risulta completato e consegnato** alla data di bilancio ed alla stessa data era probabile l'incasso del corrispettivo, cosa effettivamente avvenuta nei primi giorni del 2017, il management ha ritenuto soddisfatti tutti i requisiti previsti dal paragrafo 14.

Per quanto riguarda **il diritto d'uso del brevetto**, la contabilizzazione del ricavo è stata valutata alla luce delle linee guida contenute **nell'esempio illustrativo 20 dello IAS 18** secondo cui "...An assignment of rights for a fixed fee or non-refundable guarantee under a non-cancellable contract which permits the licensee to exploit those rights freely and the licensor has no remaining obligations to perform is, in substance, a sale...". In sostanza secondo queste disposizioni il ricavo deve essere rilevato quando:

- **il venditore ha diritto ad un compenso in virtù di un contratto non cancellabile.** Nel caso in esame, il contratto non è cancellabile. La circostanza per la quale Seci ha titolo ad ottenere la restituzione del corrispettivo in caso di **mancata entrata in esercizio commerciale dell'impianto entro il 30 settembre 2018**, non è di per sé in contrasto con il requisito che richiede la non cancellabilità dell'accordo affinché un elemento possa essere riconosciuto come ricavo. La mancata entrata in esercizio commerciale è stata **valutata dal management come remota** sulla base delle seguenti considerazioni:

- le disponibilità di cassa ed i finanziamenti bancari e leasing ottenuti coprono l'intero ammontare del capex previsto di 15 milioni di Euro,

- il progetto è stato avviato il 21 marzo 2017 (inaugurazione dell'avvio dell'attività, e posa della prima pietra) ed i tempi previsti dalla società sono inferiori a quelli indicati nel contratto (12 mesi anziché i 18 mesi da marzo 2017 a fine settembre 2018, inizio della finestra contrattuale di possibilità di esercizio opzione per SECI);

- l'attività operativa di realizzazione dell'impianto è stata affidata a società di engineering e costruzione esperte del settore.

- L'impianto è relativamente semplice da realizzare [si veda allegato sopra]

- **il licenziatario ha diritto ad utilizzare la licenza liberamente.** A tal proposito è opportuno osservare che **la licenza per la produzione della bio plastica PHA potrà essere utilizzata**

rettifica del bilancio 2015 in relazione alla rilevazione del corrispondente ricavo – che evidentemente non poteva essere rilevato due volte.

nell'impianto di Sebiplast solo dopo che Seci avrà acquistato il 50% di Bio on Plants e dopo il completamento della fusione tra Bio on Plants e Sebiplast. Tuttavia il diritto d'uso in oggetto, benché esercitabile in data futura, è già trasferito da Bio On alla data di bilancio e a fronte di questo Seci ha accettato di pagare un corrispettivo. Pertanto anche tale condizione è stata ritenuta soddisfatta dal management della società. Di fatto il management è giunto a questa conclusione in quanto, come sopra riportato, ritiene certo il completamento dell'impianto entro le tempistiche previste;

- non vi sono obbligazioni contrattuali significative. Si osserva che **la licenza è già completata** e Bio On non si è assunta alcuna obbligazione connessa all'aggiornamento della tecnologia sottostante (**l'unico impegno è quello relativo alla costruzione dell'impianto** di cui si è detto sopra).

Alla luce di quanto sopra, il management ha ritenuto appropriata la contabilizzazione del corrispettivo di Euro 2.350.000 tra i ricavi del bilancio consolidato IFRS al 31.12.2016.

(...)

Pertanto abbiamo analizzato il contratto come di seguito riportato, verificando le motivazioni espresse dalla Società a supporto dell'iscrizione tra i ricavi di vendita:

1) Bio-On SpA ha ceduto a Seci il diritto ad entrare nel business della plastica biodegradabile ad uso cosmetico (progetto di produzione di PHA per uso cosmetico), fissando un prezzo fisso pari a 2.350 mila euro (incassato a febbraio 2017), e di fatto confermando la "natura industriale" e non finanziaria della transazione (Bio On Plants Srl è la società contenitore di un nuovo progetto industriale).

2) **Le parti hanno chiarito che tale prezzo non è associato al fair value del 25% della partecipazione ma è il prezzo del diritto e dello studio di fattibilità ceduto il 29 dicembre 2016** (vedi punti 2) e 3) del capitolo Elementi salienti dei due documenti sopra citati.

3) **La cessione della partecipazione ha un altro prezzo**, già definito in questo contratto.

4) Dalla disamina del contratto non sono emerse restrizioni alla cessione di tale diritto da parte di Seci ad altri soggetti (è un diritto che pertanto risulta nelle disponibilità di Seci).

5) **Bio-On SpA a fronte di tale cessione non dovrà sostenere alcun costo** per l'esecuzione del contratto.

6) Nel bilancio di Bio-On SpA non risultano iscritti asset immobilizzati relativi a tale diritto ceduto.

7) La clausola 4.1 del contratto riguardante la funzionalità dell'impianto entro il 30 settembre 2018 è una condizione risolutiva (non sospensiva) e quindi come tale non sospende l'esecuzione del contratto; solo nel caso in cui tale evento dovesse manifestarsi (cioè un ritardo nella costruzione o non efficienza dell'impianto per 72 ore), allora gli effetti di tale contratto si annullerebbero retrospettivamente.

8) Non abbiamo identificato elementi che facciano ritenere elevato il rischio di non funzionalità dell'impianto entro i termini previsti, in quanto il Gruppo Bio On ha la capacità finanziaria per sostenere il capex previsto nel progetto (tra disponibilità di cassa e avvenuto ottenimento di finanziamenti bancari e leasing che coprono l'intero ammontare del capex previsto di 15

milioni di Euro), il progetto è stato avviato il 21 marzo 2017 (inaugurazione dell'avvio dell'attività, e posa della prima pietra) ed i tempi previsti dalla società sono inferiori a quelli indicati nel contratto (12 mesi anziché i 18 mesi da marzo 2017 a fine settembre 2018, inizio della finestra contrattuale di possibilità di esercizio opzione per SECI); l'attività operativa di realizzazione dell'impianto è stata affidata a società di engineering e costruzione esperte del settore.

Conclusioni: sulla base delle analisi sopra menzionate, anche in aggiunta a quanto analizzato in ambito IAS /IFRS) non abbiamo identificato elementi che pregiudicano la revenue recognition di tale diritto per 2.350 mila euro al 31 dicembre 2016.

La cessione del diritto, che non era rilevato in precedenza nell'attivo, e che **ha come effetto la nascita di un impegno che non comporta costi futuri** (non è un contratto oneroso ex OIC 31, esempi 66-68) ha come effetto la rilevazione di un componente positivo nel conto economico e pertanto non ci sono motivi per il differimento del componente positivo di reddito.

In merito alla classificazione a conto economico di tale diritto, **considerata la natura della transazione che non rientra nei casi previsti dall'OIC 32 e OIC 21 ma che invece - nella sostanza - rientra nel più ampio insieme dei ricavi caratteristici della società (la società cede a terzi studi di fattibilità e diritti d'uso della propria tecnologia brevettata, attraverso la quale i clienti terzi conducono il proprio business), in linea con il suo oggetto sociale, riteniamo accettabile la classificazione di tale provento tra i Ricavi di vendita.**

Come risulta dal testo sopra riportato, una volta decettivamente sintetizzato l'oggetto del contratto, il documento di analisi di PwC procede nel constatare la rilevabilità del corrispettivo relativo allo studio di fattibilità e alla cessione di licenza d'uso. Quanto alla cessione della licenza d'uso, l'analisi non dà atto degli ostacoli evidenti e insuperabili alla rilevabilità del ricavo, e sovrappone sistematicamente temi fra loro inconferenti per celare, dietro una coltre confusa di considerazioni apparentemente esposte con linguaggio tecnico, l'incoerenza del ragionamento e l'inconsistenza della giustificazione propugnata. Così, per menzionare le deficienze più macroscopiche del percorso giustificativo di PwC:

- costituisce un'**incoerenza** non solo giuridica ma anche logica, il passaggio in cui PwC afferma che, **nonostante il diritto d'uso sulla (imprecisata) licenza diverrà efficace solo in seguito all'acquisto da parte di SECI del 50% di Sebiplast e la fusione fra Bio-On Plants e Sebiplast, quello stesso diritto d'uso "è già trasferito da Bio On alla data di bilancio e a fronte di questo Seci ha accettato di pagare un corrispettivo" di talché "il licenziatario ha diritto ad utilizzare liberamente la licenza"**. Non si vede come potrebbe dirsi compiuto il trasferimento di un diritto subordinato ad una condizione sospensiva, né come il licenziatario potrebbe "liberamente utilizzare alla data del bilancio" una licenza il cui trasferimento è destinato ad intervenire in non meno di due anni, solo al verificarsi di certe scelte dei contraenti, e previa costruzione di un impianto industriale e fusione di due società;

- nello stesso passaggio, si sostiene che il licenziatario potrebbe *“liberamente utilizzare la licenza alla data del bilancio”*, perché, secondo le valutazioni del *management*, non c'è alcun rischio di ritardo nella costruzione dell'impianto. L'argomento è privo di qualsiasi consequenzialità. Quando anche si ritenesse immune da criticità la valutazione del *management* circa l'assenza di rischi di ritardo nella costruzione dell'impianto, ciò non implicherebbe quale corollario che il licenziatario potrebbe liberamente usare la licenza alla data di bilancio. Il rischio di mancata costruzione dell'impianto incide infatti sull'obbligo di restituzione del corrispettivo della Prima Opzione Call. Il trasferimento dei diritti d'uso della licenza è collegato invece a tutta un'altra serie di eventi: l'esercizio della Seconda Opzione Call e la successiva fusione di Bio-On Plants e Sebiplast. Il documento d'analisi preordinatamente confonde i piani, inconferenti, della valutazione dei rischi sottesi alla condizione risolutiva prevista per la Prima Opzione Call e degli effetti scaturenti dall'esercizio della Seconda Opzione Call;
- l'analisi di PwC incoerentemente conclude che *“non vi sono obbligazioni contrattuali significative”* in relazione alla cessione della licenza, nonostante il trasferimento della licenza debba essere necessariamente successivo alla costruzione dell'impianto entro il settembre 2018 (in mancanza della quale il contratto sarebbe risolto, non sarebbe esercitata la Seconda Opzione Call, né si darebbe luogo alla fusione fra Sebiplast e Bio-On Plants e non avrebbe luogo la cessione del diritto d'uso). La circostanza che il management reputi l'obbligazione a carico del licenziante priva di rischi non toglie il fatto che si tratti comunque di una obbligazione di fare contrattualmente prevista, e impedisca la rilevazione del ricavo in epoca precedente al suo adempimento, incontrovertibilmente di là da venire;
- il revisore richiama i criteri enunciati nell'esempio di cui al par. 20 dello IAS 18, senza spiegare perché il redattore del bilancio non dovrebbe confrontarsi direttamente, nel caso in esame, con i criteri generali del trasferimento dei rischi e benefici di cui al par. 14 dello IAS 18 – tra l'altro evocato poco prima nello stesso documento PwC in relazione al ricavo relativo allo studio di fattibilità;
- il revisore richiama i contenuti dell'Emendamento per escludere che i 2,35 milioni siano il corrispettivo anticipato del prezzo delle partecipazioni in Bio-On Plants. Tuttavia, il revisore contemporaneamente ignora che nell'Emendamento le parti, che pure si riuniscono un giorno prima rispetto alla data (apparente) di approvazione dei bilanci 2016 proprio per chiarire quale sia la controprestazione del corrispettivo, non dichiarano in alcun modo (come già non avevano dichiarato nel Contratto d'Opzione) che i 2,35 milioni di euro sono anche la controprestazione di un bene (la licenza) e di un servizio (lo studio di fattibilità). In questo contesto l'affermazione del documento d'analisi secondo cui *“le parti hanno chiarito che tale prezzo non è associato al fair*

value del 25% della partecipazione ma è il prezzo del diritto e dello studio di fattibilità ceduto il 29 dicembre 2016", si rivela, semplicemente, come una proposizione falsa.

Infine, il documento d'analisi PwC sorvola rapidamente, senza alcun approfondimento, sul tema fondamentale sotto il profilo del trattamento contabile, ovvero la qualificazione del corrispettivo di 2,35 milioni quale prezzo, pagato anticipatamente, del 25% delle partecipazioni di Bio-On Plants. Il revisore si limita ad osservare al riguardo che *"le parti hanno chiarito che tale prezzo non è associato al fair value del 25% della partecipazione"* e *"la cessione della partecipazione ha un altro prezzo, già definito in questo contratto"*. Nessun accenno si legge in relazione al fatto – sintomatico della sostanza dell'accordo - che il separato prezzo della cessione della partecipazione sia stato inserito soltanto in secondo momento, con l'Emendamento approvato a ridosso della redazione del bilancio, su suggerimento dello stesso revisore. Né il revisore, che pure dà atto di aver letto tra l'altro il parere di KPMG, si confronta con il fatto che il prezzo da versarsi per l'acquisto del 25% delle partecipazioni di Bio-On Plants sia stato fissato con Emendamento per un importo proporzionalmente risibile (10.000 euro) rispetto all'importo di 2,35 milioni di euro – dato indicativo della riferibilità del corrispettivo al valore della partecipazione in Bio-On Plants all'esito della costruzione dell'impianto, come desumibile tra l'altro dal meccanismo previsto per il calcolo del valore della partecipazione in relazione alla Seconda Call SECI.

Tra l'altro, il documento prosegue escludendo che il corrispettivo dedotto nel contratto corrisponda al prezzo del diritto d'opzione per l'acquisto delle quote delle partecipazioni in Bio-On Plants, attesa la sproporzione fra il valore attribuito al diritto d'opzione ed il valore della partecipazione in Bio-On al momento della conclusione del contratto. Il revisore non trae tuttavia da tale argomento la logica conclusione che i 2.35 milioni di euro siano in realtà il prezzo della partecipazione in Bio-On Plants – trattandosi di una conclusione sconveniente in quanto implicante la non rilevabilità del ricavo prima del trasferimento delle quote.

In conclusione, non ha pregio l'argomento difensivo secondo cui le carte di lavoro PwC dimostrano che la condotta di Bendandi non sarebbe stata assistita da dolo, essendo l'imputato persuaso della correttezza della soluzione avallata.

La posizione difensiva si fonda sull'erronea premessa che le carte di lavoro PwC articolino un'analisi quantomeno plausibile delle questioni emerse in relazione al trattamento contabile del Contratto d'Opzione SECI, dimostrativa del rigore e dello 'scetticismo professionale' con cui erano state affrontate le questioni relative al trattamento contabile. Invece, come sopra rilevato, il documento d'analisi si risolve in un'abile manipolazione dei dati contrattuali, falsamente ricostruiti in fatto in modo da

trarne, con argomenti comunque intrinsecamente illogici e contraddittori, conclusioni precostituite ed irrimediabilmente insostenibili. L'efficacia scusante dell'errore interpretativo non può evidentemente derivare dalla prospettazione da parte del revisore di una giustificazione *qualsiasi* del trattamento contabile, quand'anche fondata su dati falsi e proposizioni incoerenti. Nel caso di specie, i documenti d'analisi di PwC, costruiti su dati consapevolmente falsi e su plurime deduzioni illogiche, rivelano lo specifico fine di provare a giustificare la posizione del revisore, nella piena consapevolezza della falsità del bilancio certificato, e nella speranza – verosimilmente validata dalla prassi – che il documento interno non sarebbe mai stato sottoposto a qualsivoglia scrutinio da parte di terzi estranei a PwC.

L'analisi delle "carte di lavoro" di PwC, in conclusione, lungi dal dimostrare la correttezza del trattamento contabile del ricavo SECI o l'errore (colposo o incolpevole) in cui sia incorso il revisore, corroborano ulteriormente la prova del dolo, in capo a Bendandi, circa la falsità e l'idoneità decettiva dei bilanci al 31.12.2016.

1.1.2. I PARERI TECNICI RICEVUTI DALL'IMPUTATO

La difesa ha sottolineato che, nell'esercizio dell'attività di revisione, Gianni Bendandi era stato assistito, oltre che dai collaboratori interni al *team* che coordinava, anche dal Comitato tecnico di PwC (propriamente denominato *Risk & Quality Committee*), a cui aveva preso parte il teste Francesco Ferrara, e dal *Quality Review Partner* ("QRP"), ovvero il revisore esperto Andrea Crespi, entrambi sentiti all'udienza del 3.7.2024.³³² L'inserimento del revisore all'interno di un'organizzazione dotata di procedure di controllo interno come PwC porterebbe ad escludere, nella prospettazione difensiva, che l'imputato "*possa avere operato scelte 'clandestine', o anche solo prive di trasparenza, deviando dai principi che ne informano la professione*".³³³

L'argomento difensivo evidentemente prova troppo, in quanto porterebbe sempre ad escludere che un revisore legale appartenente ad una società di revisione dotata di un'organizzazione strutturata e di procedure di controllo interno possa concorrere nel delitto di false comunicazioni sociali commesso dagli amministratori dalla società revisionata. Non vi è dubbio, tuttavia, che anche i sistemi di controllo delle più raffinate strutture organizzative possano talora rivelarsi inefficaci - per dolo, per colpa, o per

³³² Memoria Conclusiva Bendandi, p.23, in cui si rappresenta fra l'altro che per l'annualità 2015 il Comitato Tecnico era stato consultato "per le vie brevi" mentre in relazione al 2016 attraverso una procedura formale di consultazione.

³³³ Memoria conclusiva, p. 24, 20-23.

circostanze fortuite non imputabili ad alcuno – nell’ostacolare le condotte delittuose poste in essere al suo interno.

Nel procedimento in esame non sono state contestate né accertate le eventuali responsabilità di terzi rispetto alle condotte poste in essere da Gianni Bendandi, né l’eventuale responsabilità della società nella quale l’imputato era inserito, per l’ipotizzabile illecito amministrativo dipendente dal reato commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente. Alla luce di quanto sopra ricostruito, tuttavia, deve prendersi atto che il sistema di controlli interni a PwC, nel caso di specie, non è stato efficace nel prevenire o impedire la condotta delittuosa dell’imputato.

Rispetto alla responsabilità di Gianni Bendandi, oggetto del presente processo, il tema introdotto dalla difesa rileva astrattamente sotto il profilo del dolo, nella misura in cui impone di valutare se i pareri forniti all’imputato da parte di terzi interni a PwC possano averlo indotto in errore circa l’effettiva correttezza dei ricavi.

In dibattimento, i testi Crespi e Ferrara hanno confermato di aver preso parte alle consultazioni documentate nelle carte di lavoro PwC, i cui contenuti sono stati sopra considerati, condividendone gli esiti.³³⁴ Per quanto già sopra lungamente rilevato, tuttavia, le c.d. ‘carte di lavoro interne’ a PwC, non evidenziano in alcun modo la ragionevole possibilità di errore da parte di Gianni Bendandi sulla correttezza dei bilanci, in ragione dell’adesione a soluzioni interpretative alternative, quantomeno plausibili, fondate sulla base dell’analisi rigorosa dei fatti e dei principi contabili applicabili. Le carte di lavoro certificano piuttosto la sistematica mistificazione dei dati di fatto da cui l’analisi del revisore avrebbe dovuto prendere le mosse, preordinata ad identificare, creativamente, giustificazioni apparenti di risultati insostenibili.

La circostanza che gli organi di controllo interni a PwC non abbiano ostacolato – con dolo o per colpa – una soluzione contabile che si collocava abbondantemente al di fuori del perimetro della ragionevolezza, non incide sull’accertamento della piena consapevolezza, in capo a Bendandi, della falsità del bilancio e del relativo giudizio di revisione.

2. IL CONCORSO NEL DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - BILANCI 2015

A differenza di quanto visto per il 2016, i documenti acquisiti circa le interazioni fra amministratori e revisore in relazione ai bilanci 2015 non contengono proposizioni esplicitamente dichiarative del dolo di falso, di profitto e di concorso in capo a Gianni Bendandi. Gli elementi probatori di seguito considerati, nondimeno, lasciano emergere

³³⁴ Trascrizioni udienza 3.7.2024, p. 16 e ss.

la prova del consapevole e volontario contributo concorsuale del revisore rispetto al delitto di false comunicazioni sociali commesso degli amministratori.

Nel caso di specie, Bendandi non ha provveduto ad elaborare in prima persona una rappresentazione decettiva ai fini della contabilizzazione del falso ricavo. Il revisore ha tuttavia comunicato al C.d.A. il proprio previo assenso rispetto all'approvazione del bilancio 2015, rassicurando gli amministratori circa la futura emissione di una relazione senza rilevi da parte di PwC, così rafforzando il proposito criminoso degli amministratori rispetto alla commissione del delitto di cui all'art. 2622 c.c.

I documenti acquisiti in atti evidenziano che la società di revisione PwC aveva inizialmente inquadrato la questione della contabilizzazione dei ricavi rispetto al contratto B-Plastic in termini diversi da quelli poi riflessi in bilancio. In particolare, nell'email del 19.10.2015 a firma di Giovanni Plasmati, il team che faceva capo a Gianni Bendandi aveva segnalato preliminarmente agli amministratori di Bio-On che i corrispettivi relativi alle licenze non si sarebbero potuti rilevare integralmente al momento della conclusione del contratto, ma in due *tranches*: la parte "*relativa alla parte di prezzo non soggetta condizioni e/o rischi da parte di Bio-On (ad esempio sulla buona riuscita del plant da parte del cliente*" si sarebbe potuta rilevare al momento della conclusione del contratto; una seconda *tranche*, invece, si sarebbe dovuta rilevare "*nel momento in cui quelle condizioni/rischi non esistono più*". Tale momento era stato individuato nella fase di collaudo dell'impianto e di verifica del funzionamento e rendimento dell'impianto secondo i criteri esplicitati nel contratto (*'run test'*).³³⁵

Successivamente però, ed in particolare all'esito di una riunione con gli amministratori ed i consulenti di Bio-On, PwC risulta essersi adeguata alla decisione della società di contabilizzare per intero i 3 milioni di ricavi derivanti dalla licenza B-Plastic. Il revisore, tuttavia, non evidenzia in alcun momento alcuna plausibile ragione tecnica a sostegno del superamento dei principi contabili già ritenuti applicabili al contratto.³³⁶ L'adeguamento immotivato della posizione del revisore rispetto ai desiderata di Bio-On, in violazione delle regole di contabilizzazione inizialmente riconosciute come applicabili da PwC, e in modo del tutto disancorato dall'accordo formalizzato nel contratto, evidenzia la sussistenza del dolo di falso in capo all'imputato.

La difesa Bendandi ha prodotto, fra le c.d. 'carte di lavoro' di PwC, il resoconto di una riunione intercorsa il 5 novembre 2015 fra Giovanni Plasmati per PwC e Lino

³³⁵ All. 7 alle produzioni del PM del 8.9.2023 (cartella 'Allegati alla nota 33838 del 1.2.2021').

³³⁶ Produzioni difesa Bendandi, udienza 30.9.2024, doc. 14a e 14b.

Buonpensiere, Alessandro Bonazzi e Vittorio Catelli.³³⁷ In relazione al contratto con B-Plastic, vi si legge quanto segue:³³⁸

• *Analisi contratto Bio On – B-plastic*

Si è discusso con la società in merito alla corretta interpretazione delle clausole contrattuali al fine di individuarne il corretto inquadramento e la conseguente corretta contabilizzazione, sia in termini di revenue recognition sia in termini di valutazione dei rischi sottesi al contratto stesso.

Si è concordato con la società il seguente trattamento:

• Il corrispettivo legato ai servizi che Bio On presterà nel corso dell'esecuzione del contratto verrà contabilizzato per corretta competenza a seconda delle tempistiche di erogazione del servizio stesso. In particolare il totale di 500 k€ riguarda i seguenti servizi: invio del PDP, training, invio dello "Strain", assistenza ingegneristica.

• **Il corrispettivo per licenza verrà invece contabilizzato al momento della firma del contratto, in quanto il ricavo non è condizionato da atti o fatti successivi alla stipula dell'accordo.** Tuttavia, al fine di considerare i rischi e le relative garanzie a carico di Bio On previste da contratto, **si ritiene necessario lo stanziamento contemporaneo di un relativo fondo.** A tal fine **si è richiesto al General Manager Vittorio Folla di stilare un memo contenente i diversi fattori** che contribuiscono alla determinazione del corretto stanziamento per fondo rischi e oneri.

• Si è precisato **che il riferimento relativo agli aumenti di capitale presente a contratto, che stabilisce il timing per la fatturazione dei ricavi da parte di Bio On, non rappresenta una condizione senza la quale il ricavo non può essere riconosciuto, ma unicamente un criterio di determinazione dei tempi di fatturazione concordato con il cliente.** A supporto della solvibilità del cliente, indipendentemente dal verificarsi o meno degli aumenti di capitale, il legale ha precisato essere presenti dei patti parasociali che verranno forniti a PwC al fine delle dovute verifiche. Il General Manager ha comunicato inoltre che la prima operazione di aumento di capitale si terrà il prossimo 23 novembre (data precedente pertanto alla chiusura del bilancio di Bio On del FY 2015).

Risulta altresì prodotta in atti l'e-mail inoltrata da Giovanni Plasmati a Serena Frega il 12.4.2016, con richiesta di inserire nell'archivio di PwC un documento word di circa due pagine intitolato "revenue recognition Bio-On", in tema di rilevazione dei ricavi.³³⁹

Il documento del 12.4.2016 spiega che il team di audit ha analizzato i contratti con B-Plastic e SECI "con l'ausilio del management della società (Folla) e con il legale della società (Catelli) al fine di verificare la revenue recognition di queste vendite", e condivide l'approccio della società nell'applicazione del trattamento contabile di seguito sintetizzato:³⁴⁰

Conclusione: condividiamo con l'approccio della società che ha applicato il seguente trattamento contabile:

³³⁷ Produzioni difesa Bendandi, udienza 30.9.2024, doc. 14a e 14b.

³³⁸ Grassetto aggiunto.

³³⁹ Produzioni difesa Bendandi, udienza 30.9.2024, doc. 11.

³⁴⁰ Grassetto aggiunto.

- Il corrispettivo legato ai servizi che Bio On presterà al cliente sarà contabilizzato mano a mano che il servizio sarà reso nel rispetto del criterio di valutazione delle commesse applicando il metodo del cost to cost. o Dall'analisi dei due contratti, il totale corrispettivo di 500 k€ previsto nel contratto con B plastic e il totale corrispettivo di 500 k€ previsto nel contratto di Eridania, fanno riferimento ad una serie di servizi (predisposizione e invio del PDP, training, invio dello "Strain", assistenza ingegneristica) che la società effettuerà nel corso del tempo attraverso l'impiego di risorse interne (personale) e consulenze esterne e sulla base di specifiche contrattualizzate con il cliente. Per tali attività la società ha realizzato un budget di commessa che aggiorna periodicamente in funzione dei costi sostenuti e della stima dei costi a finire

- Il corrispettivo per licenza verrà invece contabilizzato all'atto della vendita, momento in cui al cliente viene trasferito il diritto d'uso della licenza. **Dall'analisi delle clausole contrattuali è emerso che al momento dell'atto definitivo di vendita (3 milioni di euro in B Plastic e 3,5 milioni di euro in Seci) non emerge un coinvolgimento successivo del cliente tale da far ritenere che il beneficio non sia stato trasferito, non sono emerse rischi di liability tali da far ritenere che il rischio della vendita sono ancora in capo alla società.**

- Fondi garanzia: **dall'analisi dei contratti e discussione con il management condividiamo con l'approccio prudentiale della società di stanziare un fondo rischi pari a 300 mila euro (10% del corrispettivo sulla cessione della licenza d'uso in B Plastic) e pari a 700 mila euro (20% del corrispettivo sulla cessione della licenza d'uso in Seci).** o Dall'analisi dei contratti emergono delle liability usuali rispetto alla tipologia di contratto, legate ad un serie di performance che la società garantisce al cliente. Allo stato attuale non sono emerse fattispecie tali da far ritenere che tali eventi si sono verificati o che la realizzazione dell'impianto non è possibile. Ad ogni modo, **considerato la mancanza di storicità per la società** (è il primo anno che cede licenze d'uso ai clienti), il management prudentialmente ha stimato una % sopra descritta, a copertura del rischio di onerosità contrattuali, che si potrebbero manifestare successivamente all'atto della costruzione dell'impianto. **Tali % ad ogni modo sono inferiori rispetto alla liability massima prevista nel contratto e pari al 50% del corrispettivo con B Plastic e 30% del corrispettivo con Seci** **Garanzie previste nel contratto B Plastic Garanzie a carico di Bio On**

Le condizioni alle quali sottostanno le garanzie previste sono:

- corretta costruzione dell'impianto, ossia dalla costruzione secondo quanto indicato da Bio On all'interno del PDP.
- le materie prime devono essere ottenute dal cliente in accordo con le caratteristiche e le quantità indicate nel PDP
- gli operatori del cliente devono costruire l'impianto in accordo con quanto indicato dalle istruzioni e dai manuali forniti da Bio on
- l'impianto deve essere in grado di operare con continuità e senza difetti attribuibili alle responsabilità di Bio On.

Garanzie prestate da Bio On:

- Capacità dell'impianto di produrre 625 kg/h di PHA (5000 tons, capacità operativa 8000 ore all'anno). –

- Qualità secondo determinati parametri tecnici. Consumi di materie prime, materiale ausiliario e utenze secondo determinate caratteristiche tecniche.

Indennizzi nel caso in cui non siano rispettate le garanzie prestate da Bio On: - 35 k€ per ogni punto percentuale di capacità in meno registrata dall'impianto rispetto a quella garantita. - In caso di mancato raggiungimento della qualità secondo i parametri specificati sopra, Bio on dovrà scegliere se rimediare a proprie spese o liquidare al cliente 500 k€. - 70 k€ per ogni punto percentuale in più registrato rispetto al livello di consumi di materie prime garantito da Bio on. - 50 k€ per ogni punto percentuale in più rispetto al livello di consumi di materiali ausiliari garantiti da Bio on - In caso di ritardo nella consegna del PDP per cause esclusivamente di responsabilità di Bio On, lo stesso dovrà liquidare al cliente le seguenti somme: a. Da 4 a 6 settimane di ritardo: 5 k€ b. c. Da 6 a 8 settimane: 8 k€ Per ritardi superiori alle 8 settimane 10k€

Garanzie previste nel contratto Seci = rimando all'allegato al contratto

Ebbene, in primo luogo, il documento di analisi del revisore non spiega perché, a differenza di quanto inizialmente rilevato dal *team* di revisione, dovrebbe poter essere rilevata in bilancio anche la quota di corrispettivo espressamente soggetta al verificarsi dell'aumento di capitale e dell'ottenimento di finanziamenti da parte di B-Plastic.

In secondo luogo, la proposizione secondo cui *"il ricavo non è condizionato da atti o fatti successivi alla stipula dell'accordo"* è incomprensibilmente disancorata dai fatti conosciuti alla società di revisione – atteso che, nel contratto oggetto di analisi, le parti avevano espressamente concordato molteplici condizioni (atti e fatti successivi alla stipula dell'accordo) da cui dipendeva la realizzazione della più larga parte dei ricavi (ottenimento di finanziamenti e aumento di capitale di B-Plastic).

In terzo luogo, il documento di PwC non dà conto di aver applicato i principi contabili di riferimento, ed in particolare il par. 14 dello IAS 18 ai fini della valutazione del momento di passaggio dei rischi e benefici. O meglio, il documento include al riguardo una giustificazione solo apparente, nella parte in cui si legge che *"Dall'analisi delle clausole contrattuali è emerso che al momento dell'atto definitivo di vendita (3 milioni di euro in B Plastic e 3,5 milioni di euro in Seci) non emerge un coinvolgimento successivo del cliente tale da far ritenere che il beneficio non sia stato trasferito, non sono emerse rischi di liability tali da far ritenere che il rischio della vendita sono ancora in capo alla società"*.

D'altra parte, per valutare se i benefici siano stati trasferiti o meno, il revisore focalizza l'attenzione sulla parte sbagliata del rapporto contrattuale. Come già visto,³⁴¹ non si tratta infatti di verificare se *"emerge un coinvolgimento successivo del cliente"* nell'esecuzione del contratto, ma di valutare invece se emerge un successivo coinvolgimento del

³⁴¹ Sez. III, A, 1.

licenziante nell'esecuzione del contratto, necessario ai fini dell'effettivo trasferimento dei benefici. Il revisore offre risposta alla domanda sbagliata perché la risposta alla domanda giusta sarebbe stata di segno negativo. Per quanto già visto, infatti, il testo del contratto imponeva di concludere che, senza successive prestazioni di fare da parte di Bio-On (PDP, ingegneria di dettagli, trasferimento del ceppo batterico, training degli operatori) il licenziatario non avrebbe potuto beneficiare dei diritti acquisiti con il contratto.

Ancora, e con valenza dirimente, il resoconto PwC sulla riunione del 5 novembre tocca la questione centrale relativa alla previsione di due condizioni sospensive per il pagamento di 2,75 milioni di euro su 3 milioni totali di ricavo B-Plastic. PwC si limita tuttavia a segnalare che, secondo quanto rappresentato dal *management* di Bio-On, i riferimenti agli aumenti di capitale indicavano le scadenze dei pagamenti, e non costituivano condizioni sospensive rispetto al diritto al pagamento del prezzo da parte di Bio-On. Nel documento, il revisore non esplicita alcuna analisi rispetto a tale nodo cruciale del trattamento contabile, né articola alcuna valutazione critica sulla sostenibilità di tale approccio. Annota tuttavia che *“a supporto della solvibilità del cliente, indipendentemente dal verificarsi o meno degli aumenti di capitale, il legale ha precisato essere presenti dei patti parasociali che verranno forniti a PwC al fine delle dovute verifiche”*. Il successivo documento di PwC dell'aprile 2016 tace completamente sulla questione, senza dare atto dell'esito della valutazione dei documenti relativi ai patti parasociali promessi da Bio-On, e senza esplicitare, ancora una volta, le ragioni della adesione al trattamento contabile proposto dal *management*.

Come visto sopra,³⁴² tuttavia, le condizioni sospensive rispetto al pagamento della più larga parte del corrispettivo B-Plastic costituivano un dato centrale ai fini del trattamento contabile. Le due condizioni sospensive erano infatti indicative del fatto che Bio-On condivideva con B-Plastic il rischio del mancato aumento di capitale, e del mancato ottenimento da parte di terzi dei finanziamenti necessari alla costruzione dell'impianto, di talché non poteva in alcun modo concludersi che fosse soddisfatta la condizione di cui allo IAS 18, par. 14(i) ai fini della rilevabilità dei ricavi.

In termini del tutto analoghi, nessuna valutazione, nessuna analisi critica e nessuna richiesta di chiarimenti è documentata nelle carte di lavoro del revisore circa la pretesa di Bio-On di contabilizzare il ricavo SECI nonostante il rischio del reperimento del 70% delle risorse SECI per la costruzione dell'impianto restasse in capo a Bio-On. Non una parola è spesa, ancora, circa la possibilità di qualificare il contratto del 22.12.2015 con SECI quale contratto definitivo, o piuttosto quale preliminare.

³⁴² Sez. III, A, Bilanci 2015.

A fronte di un'apparente analisi dei dati contrattuali, il silenzio del revisore sui punti dei due contratti centrali e dirimenti ai fini dei bilanci 2015 è un indice inequivocabile della scelta, da parte dell'imputato, di ignorare consapevolmente gli ostacoli alla rilevabilità dei ricavi, al fine di garantire il giudizio senza rilievi assicurato agli amministratori di Bio-On.

La piena consapevolezza sulla natura decettiva dei bilanci è confermata dal fatto che la relazione ai bilanci e le note integrative non contenevano alcuna informazione circa i rischi di reperimento dei finanziamenti che Bio-On manteneva rispetto a ciascuno dei due contratti, né alla possibilità di riconciliare i criteri di cui al par. 14 dello IAS 18 con contratti che prevedevano il passaggio delle informazioni sulla tecnologia, dal licenziante al licenziatario, nell'arco di un lungo periodo successivo al perfezionamento del contratto. Nonostante tali carenze informative, il revisore ha ritenuto di certificare il bilancio senza rilievi o richiami.

In conclusione, è accertato che la rilevazione dei ricavi SECI e B-Plastic nei bilanci 2015 abbia comportato la sistematica disapplicazione dei molteplici principi contabili che avrebbero impedito, ciascuno, l'iscrizione dei ricavi. La molteplicità di violazioni contabili sottesa alla rilevazione dei ricavi è intrinsecamente sintomatica del dolo del revisore. In aggiunta, le carte di lavoro interne a PwC, ancora una volta, lungi dall'illustrare una plausibile interpretazione alternativa del problema contabile, per la loro intrinseca incoerenza, rivelano lo specifico fine di provare a giustificare la posizione del revisore, nella piena consapevolezza dell'insostenibilità della rilevazione del ricavo.

2.1. L'IRRILEVANZA DELLA MANCANZA DI DOLO RISPETTO AL COSTO CO.PRO.B.

È documentato e fondato l'argomento della difesa Bendandi, che ha evidenziato come non vi sia prova che l'imputato si fosse rappresentato che Bio-On era debitrice nei confronti di CO.PRO.B. del 50% del ricavo originato dal contratto B-Plastic.³⁴³ Come emerge dalle produzioni difensive, infatti, nel corso dell'attività di revisione PwC aveva inoltrato una lettera di cartolarizzazione a CO.PRO.B. La cooperativa, in risposta alle richieste di informazioni del revisore, non aveva manifestato la pendenza di alcun credito nei confronti di Bio-On.³⁴⁴

Come rilevato dalla stessa difesa,³⁴⁵ tuttavia, la contestazione ex art. 2622 in relazione all'esercizio 2015 insiste, innanzitutto, sulla non rilevabilità *tout court* del ricavo B-Plastic (oltre che di quello SECI). Il reato contestato è integrato una volta accertata, sotto il profilo

³⁴³ Memoria conclusiva Bendandi, pp. 47-49.

³⁴⁴ All. 6 alle produzioni della Difesa Bendandi del 30.9.2024.

³⁴⁵ Memoria conclusiva Bendandi, p. 47.

del fatto tipico, la non rilevabilità del ricavo e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che il falso ricavo fosse oggetto del dolo dell'imputato. La contestazione della mancata iscrizione del costo nei confronti di CO.PRO.B. costituisce un passaggio ulteriore e non necessario ai fini dell'accertamento della falsa rilevazione del ricavo: se il ricavo B-Plastic non doveva essere rilevato, infatti, nessun costo collegato doveva essere iscritto.

L'accertamento del dolo di Gianni Bendandi rispetto alla falsa rilevazione del ricavo, in conclusione, sorregge l'integrazione del reato contestato indipendentemente dal mancato accertamento della sua consapevolezza circa il costo CO.PRO.B.

3. IL FINE DI PROFITTO

Il fine di profitto, per sé o per altri, che ha animato le condotte accertate in capo a Gianni Bendandi emerge da una pluralità di convergenti dati probatori.

In termini particolarmente espliciti, il resoconto della riunione fra Astorri e Bendandi contenuto nell'email di Marco Astorri del 17.3.2017 evidenzia che Bendandi si era detto persuaso ad adottare la "soluzione politica", *"dopo aver discusso e compreso il peso della Sua decisione e dell'influenza negativa che avrebbe sulla nostra società"*. Secondo l'attendibile resoconto offerto da Astorri nell'immediatezza dei fatti ai suoi più stretti collaboratori, Bendandi aveva dunque ceduto alle pressioni sulla rilevazione del ricavo SECI al fine di agevolare il fine di profitto perseguito dalla società e dai suoi amministratori.

Sulla base del complessivo compendio probatorio emerge infatti pacificamente che tutti i soggetti coinvolti nella redazione del bilancio, compreso il revisore, fossero ben consapevoli che i risultati economici di Bio-On in termini di ricavi, e di rispetto degli obiettivi in termini di EBITDA preventivati nel piano industriale, avrebbero avuto un impatto significativo sul valore delle quotazioni, e dunque sui profitti degli amministratori, detentori di partecipazioni azionarie e di *warrant*, e sulla possibilità di Bio-On di finanziarsi con l'esercizio dei *warrant*.

Sotto il profilo del fine di profitto "per sé", dalla citata e-mail emerge altresì che, nel corso della riunione con Astorri, Bendandi aveva specificato di essersi determinato ad adottare la "soluzione politica", pur ribadendo di aver ragione sul piano tecnico, a condizione, tra l'altro, del rinnovo dell'incarico triennale di revisione contabile, prossimo alla scadenza, in favore di PwC.

La direzione finalistica della condotta di Bendandi al rinnovo dell'incarico e all'incremento dei relativi compensi è ulteriormente validata dalle e-mail inoltrate da Bendandi ad Astorri il 23 e 27 aprile 2017. Con le due comunicazioni Bendandi aveva richiesto infatti un aumento dei compensi spettanti a PwC per il 2016, in ragione del *"significativo impegno da parte mia, del Senior Manager Giovanni Plasmati e del Comitato*

Tecnico di PwC, per l'analisi del contratto di cessione del diritto di opzione", nonché un aumento del corrispettivo previsto per l'attività di revisione legale in relazione al successivo triennio fino all'importo di 75.000 euro annui – richiesta formalmente giustificata in considerazione del prevedibile aumento del fatturato di Bio-On.

I documenti richiamati delineano una connessione sinallagmatica fra le condotte tenute dal revisore, da una parte, e dall'altra l'aumento dei compensi in favore di PwC per l'esercizio 2016, oltre che il rinnovo del contratto per il triennio successivo, per un importo tre volte superiore rispetto a quello già concordato. L'imputato era disposto ad adottare soluzioni 'politiche', e non 'tecniche', funzionali a soddisfare l'interesse del cliente a dichiarare raggiunti gli obiettivi di esercizio, più che l'interesse alla veridicità e trasparenza delle comunicazioni sociali, in quanto motivato dal fine di ottenere un aumento di compensi per PwC ed il rinnovo del contratto.

Il dato probatorio relativo al 2016 si riflette necessariamente anche sulle condotte dell'imputato rispetto ai bilanci 2015, atteso che Bendandi non avrebbe avuto alcun motivo di concorrere nel delitto di false comunicazioni sociali, anche per quell'annualità, se non quello di favorire gli amministratori tramite condotte compiacenti e conservarne la fiducia, in vista dei compensi prospettici suscettibili di essere ottenuti con il rinnovo dell'incarico a PwC.

È privo di pregio, al riguardo, l'argomento difensivo secondo cui il profitto che Bendandi e la società di revisione avrebbero tratto dal rinnovo dell'incarico non sarebbe stato sufficientemente consistente da poter motivare l'imputato alla condotta illecita. La difesa ha sottolineato, in particolare, che il fatturato complessivo di PwC Italia era pari ad oltre 215 milioni all'anno,³⁴⁶ e che il reddito di Bendandi dipendeva, in quanto socio, dagli utili complessivi di PwC in proporzione alla quota di partecipazione e, in quanto dirigente, consisteva in uno stipendio fisso, cui veniva aggiunto un bonus annuale accordato sulla base di criteri qualitativi ("la qualità della revisione") e non quantitativi (il valore degli incarichi ottenuti o rinnovati).³⁴⁷

³⁴⁶ Memoria Bendandi, p. 77, in cui si legge " , sia sufficiente lasciar spazio ai numeri: il fatturato annuale di PwC in Italia (solo per l'attività di revisione) era, all'epoca, superiore a € 260.000.000, mentre il contratto stipulato con Bio-On per il triennio 2014 / 2016 prevedeva un compenso annuale per la revisione dei bilanci di € 25.000, quindi pari a meno dello 0,01% (leggasi, in cifra, meno di un decimillesimo) del fatturato annuale della società di revisione. È ben noto che, proprio in relazione alla maggiore complessità assunta nel tempo da BioOn, allo scadere del triennio PwC propose un aumento del corrispettivo ad € 75.000, ma ciò non rappresentava certo, per la società di revisione, una remunerazione "formidabile" (si sarebbe passati da meno dello 0,01% a meno dello 0,03%, ovvero – sempre in cifra, meno di 3 decimillesimi), e comunque non certo tale da indurre i funzionari e dirigenti coinvolti (alcuni dei quali rappresentativi dei massimi vertici aziendali) a piegarsi a pretese finalità illecite della start-up bolognese".

³⁴⁷ Trascrizioni udienza 1.7.2024, testimonianza Golda Perini, pp. 58-61.

In primo luogo, infatti, compensi compresi fra i 25.000 e i 75.000 euro all'anno difficilmente potrebbero ritenersi irrisori, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, considerato che anche un fatturato multimilionario si compone di singole fatture, ciascuna originata da rapporti che si nutrono della fiducia guadagnata e conservata dalla società di revisione presso i clienti. In secondo luogo, tanto la partecipazione di Bendandi agli utili della società, quanto la previsione di un bonus annuale, evidenziano il diretto interesse dell'imputato all'incremento del fatturato della società per cui lavorava, con l'inevitabile riconoscimento del proprio valore professionale, anche già solo sul piano della reputazione interna a PwC.

In secondo luogo, la testimonianza del teste Golda Perini, *General Counsel* di PwC, ha evidenziato che l'interesse della società di revisione nei confronti del cliente Bio-On si estendeva, oltre al dato dei compensi immediatamente percepibili, al ritorno reputazionale per PwC e ai guadagni prospettici che sarebbero potuti derivare dal rinnovo del rapporto contrattuale con una società in forte crescita.³⁴⁸

Infine deve rilevarsi che, nei casi in cui l'imputato agisca – come nel caso di specie - nella convinzione di poter sfuggire alle proprie responsabilità penali per mezzo di un'esecuzione particolarmente accorta del reato, la constatazione per cui "il gioco non vale la candela" si palesa nella sua inconfutabilità solo *ex post*, nel corso del procedimento penale, quando l'imputato si vede ormai scoperto; e non invece al momento della condotta, quando l'autore è persuaso di poter adottare condotte illecite e profittevoli senza concreti rischi di esserne chiamato a rispondere. L'argomento difensivo non vale dunque a smentire la sussistenza del fine di profitto, in capo a Bendandi, al momento del fatto.

Quale corollario, sul piano dell'apprezzamento della gravità della condotta illecita, deve altresì rilevarsi che la sufficienza di un modesto profitto quale movente di una condotta delittuosa suscettibile di cagionare a terzi consistenti danni patrimoniali risulta indicativo, invero, di un maggiore grado di colpevolezza, anziché di una rimproverabilità attenuata.

³⁴⁸ Trascrizioni udienza 1.7.2024, p. 61 ("che, ascoltato nel corso dell'istruttoria, ha affermato: "Dunque qualitativamente il cliente era sicuramente interessante, perché era un cliente che era nato tra virgolette da pochi anni, era un cliente che stava sviluppando una tecnologia interessante sul mercato, che quindi poteva crescere in modo significativo, era quotato su un mercato non regolamentato, ma c'erano prospettive di crescita anche in questo senso, quindi un cliente che dal punto di vista non economico, ma magari dal punto di vista della reputazione, è bello avere clienti che sviluppano questo genere di tecnologie, era un cliente interessante").

E. LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio sindacale di Bio-On, rispondono del delitto di cui all'art. 223. co. 2 n. 1 L.F. perché, in concorso fra loro e con gli altri imputati, *“con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso esponevano a bilancio ovvero consentivano (con condotte omissive compiute in violazione degli obblighi di controllo e vigilanza assegnati loro dalla legge e dallo statuto) che altri esponessero a bilancio fatti materiali non rispondenti al vero e ancora omettevano di esporre fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione era imposta dalla legge”*, così concorrendo a cagionare il dissesto della società, nei termini sopra analizzati.

1. I DOVERI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'art. 2403 c.c., rubricato *“doveri del collegio sindacale”*, prevede che:

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Non si applica al collegio sindacale di società quotate il secondo comma dello stesso articolo, secondo cui il collegio sindacale *“esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma”* – essendo tale controllo demandato, in caso di società quotate, al revisore contabile.

Secondo quanto disposto dall'art. 2403 bis c.c., rubricato **“Poteri del collegio sindacale”**:

1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di **ispezione e di controllo**.
2. Il collegio sindacale **può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari**. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
4. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
5. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Secondo l'art. 2406 co. 2 c.c.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, **convocare l'assemblea** qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi **fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere**.

L'art. 2409 c.c., rubricato "responsabilità dei sindaci", prevede:

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; **sono responsabili della verità delle loro attestazioni** e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi **sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.**

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.

L'art. 2409 c.c. individua i membri del Collegio sindacale fra i soggetti legittimati (unitamente ad una minoranza qualificata dei soci e al Pubblico Ministero) alla "*denuncia al Tribunale*" disciplinata dallo stesso articolo per le ipotesi in cui vi sia "*fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate*".

L'art. 2409 *septies* c.c. prevede altresì che il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambino tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale deve inoltre fare proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione e riferire all'assemblea dei soci. L'art. 2429 co. 2 c.c. prevede infatti che:

Il bilancio deve essere **comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti**, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale **deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.**

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Lo statuto di Bio-On, approvato nel 2014, ricalca all'art. 33 le previsioni di cui all'art. 2403 c.c. senza nulla aggiungere in termini di doveri e poteri del Collegio sindacale.

Le parti, nel ricostruire i contenuti dei doveri e poteri propri del Collegio sindacale, hanno evidenziato la rilevanza delle "*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*" - poste in pubblica consultazione il 29 dicembre 2014 e approvate in via

definitiva dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 15 aprile 2015, in vigore dal 30 settembre 2015 (“Norme di Comportamento”)- che definiscono le norme deontologiche relative ai sindaci di società quotate.

Le richiamate norme deontologiche prevedono, tra l’altro, che il Collegio Sindacale:

- riceva informazioni dagli amministratori, dai revisori, dagli organi sociali sulla base dei flussi informativi aziendali (Q.3.1.);
- controlli l’adeguatezza dell’assetto organizzativo a garantire i flussi informativi, e se l’assetto non è adeguato solleciti il C.d.A. alle modifiche o adotti provvedimenti (Q.3.2.); controlli l’adeguatezza dell’assetto organizzativo a garantire che le scelte decisionali siano adottate con competenza e responsabilità (Q.3.4.); l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile a garantire la rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione (Q.3.6);
- verifichi la conformità degli atti di gestione ai criteri di razionalità economica (Q.3.3.), così specificata nel documento:

“Con riguardo alle operazioni maggiormente significative è necessario, altresì, che il collegio verifichi che le scelte siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e sulla base di **appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari**. In tale ambito assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e, primariamente, il riscontro della coerenza dei piani aziendali di medio-lungo periodo con quelli di breve periodo, nonché con la rendicontazione infra-annuale. **Qualora l’operazione abbia una notevole rilevanza quantitativa e/o qualitativa, è opportuno verificare, altresì, l’esistenza di un parere di un esperto ovvero la realizzazione di una due diligence**. Particolare attenzione va rivolta all’esame delle operazioni che sono poste in essere nei confronti di soggetti che costituiscono **“parti correlate”** rispetto alla società (Norma Q.3.11). **L’effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni – che richiedono un’adeguata verifica della pianificazione dell’investimento (mediante predisposizione di un business plan), della valutazione delle alternative disponibili di finanziamento e della capacità della società di rimborsare i finanziamenti nei tempi concordati – è adeguatamente vigilata dal collegio sindacale”**.

Rispetto alla **redazione del bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione**, rileva in particolare la disposizione Q.3.7, secondo cui: *“Il collegio sindacale vigila sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all’approvazione e alla pubblicazione del bilancio d’esercizio”*.³⁴⁹ Nell’esplicitare i rilevanti criteri applicativi, l’art. Q.3.7 prevede quanto segue:

³⁴⁹ La disposizione Q.3.7. richiama, fra i riferimenti normativi, gli artt. 149, 154-bis, 154-ter t.u.f., Regolamento CE 1606/2002; Regolamento CE 1725/2003, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

Criteri applicativi Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio vigila sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni di legge e di statuto sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio. Il collegio sindacale effettua **un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto**. In particolare, il collegio vigila, mediante **l'acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dal revisore legale o dalla società di revisione legale**:

- che i prospetti del bilancio d'esercizio siano redatti **in conformità ai principi contabili internazionali**, adottati secondo il Regolamento CE n. 1606/2002 e omologati dal Regolamento CE 1725/2003 s.m.i., e alle pertinenti disposizioni delle autorità di vigilanza;
- che **nelle note al bilancio siano stati indicati i criteri di valutazione seguiti** e che questi siano **conformi ai principi contabili internazionali** adottati;
- che le note al bilancio e la relazione sulla gestione **abbiano il contenuto previsto dai principi contabili internazionali e dalla normativa nazionale, anche in merito alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**; alle informazioni attinenti all'ambiente e al personale **che siano necessarie per la comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione (art. 2428 c.c.), nonché al compimento di operazioni con parti correlate**;
- sulla correttezza e sulla legittimità dell'eventuale deroga di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2005 cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;
- sulla **rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza** a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo. In particolare, il collegio:
- **acquisisce la relazione di revisione** predisposta a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010; nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottiene dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- **scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore legale o la società di revisione legale.**

Il collegio sindacale vigila, altresì, sul rispetto degli obblighi di informazione periodica previsti dalla normativa legislativa e regolamentare.

Qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre fonti comunque disponibili, di **notizie su determinati fatti o situazioni, che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra dubbi sulla rappresentazione delle poste di bilancio richiede ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo (Norma Q.5.2), al revisore legale o alla società di revisione legale (Norma Q.5.3) e al preposto alla redazione dei documenti contabili (Norma Q.5.9)**. Il collegio, se del caso, **evidenzia al revisore legale o alla società di revisione legale le voci del bilancio ritenute, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiede allo stesso di comunicarne gli esiti**.

Nel caso in cui non siano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni ricevute siano ritenute insufficienti, **il collegio può formulare proprie osservazioni e proposte nella relazione presentata all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio** (Norma Q.7). Il collegio sindacale **comunica alla Consob e alle altre autorità di vigilanza competenti le irregolarità eventualmente riscontrate** (Norma Q.6.5). Il collegio sindacale **riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo** della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Ancora, l'art. Q.3.11 prevede che il Collegio sindacale **vigila sulle operazioni con parti correlate**, anche ai fini della trasparenza rispetto alle informazioni date al mercato, secondo i criteri dettagliati nella norma.

I poteri del Collegio sindacale sono trattati nei paragrafi Q.5. e Q.6. Il primo prevede che il Collegio sindacale acquisisce informazioni dagli amministratori, dai revisori, dall'organismo di vigilanza, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dagli altri organi interni, **può adottare atti ispettivi e può convocare assemblea dei soci per formulare osservazioni e proposte**. L'art. Q.6 ribadisce che, se riscontra fatti censurabili, il Collegio sindacale chiede all'amministratore delegato o al C.d.A di provvedere, e se tale iniziativa si dimostra insufficiente può convocare l'assemblea dei soci; se i fatti riscontrati integrano le irregolarità di cui all'art. 149, co. 3, t.u.f., il collegio sindacale comunica le irregolarità riscontrate alla Consob (secondo il paragrafo Q.6.5) e, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 t.u.f., può presentare la denuncia al tribunale ex 2409 (secondo il paragrafo Q.6.3).

Con riferimento alla **relazione annuale sul bilancio, il paragrafo Q.7** conferma che il **collegio sindacale ha l'obbligo di riferire all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività di vigilanza svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione**, evidenziando che, considerato il ruolo di collettore delle diverse funzioni di controllo, il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio di esercizio (e al bilancio consolidato) e alla sua approvazione, nonché sulle materie di propria competenza. I dettagliati criteri applicativi esplicitati al paragrafo Q.7 evidenziano come la relazione annuale sul bilancio sia la sede in cui il Collegio sindacale condivide con i soci eventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercizio, tanto in relazione al bilancio quanto nei rapporti con amministratori e revisori. Vi si prevede tra l'altro che:

“Il collegio sindacale riferisce inoltre circa **il reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti con il revisore legale** o la società di revisione legale, nonché sugli elementi rilevanti di quello tra quest'ultima e l'organo amministrativo, **evidenziando l'eventuale esistenza di elementi critici in materia di indipendenza** del medesimo (con particolare riferimento alla prestazione di servizi non di revisione a favore della società 115 15 aprile 2015 sottoposta a

revisione legale dei conti), e **riportando eventuali atti o fatti ritenuti degni di segnalazione rilevati nel corso dello svolgimento della revisione.**”

“La relazione contiene uno specifico riferimento sia alle eventuali deroghe ai principi contabili adottati e, nel caso siano intervenute, ne segnala le ragioni ed esprime le osservazioni del collegio sindacale in merito alla loro fondatezza; sia in merito alla proposta formulata dagli amministratori circa l’eventuale distribuzione dei dividendi. Il collegio sindacale esprime, infine, la propria opinione circa l’esistenza, sotto i profili di propria competenza, di motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio (e consolidato) e delle proposte di delibera formulate dal consiglio di amministrazione. **Sebbene al collegio non siano affidati gli accertamenti di natura contabile, ad esso è in ogni caso attribuito un potere propositivo sulla formazione del bilancio di esercizio (e consolidato) da parte degli amministratori.** In particolare, **nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale esprima un giudizio sul bilancio di esercizio (e consolidato) diverso da quello privo di rilievi, è opportuno che il collegio sindacale formuli le conseguenti proposte e/o valutazioni** (Norme Q.3.6. e Q.5.3)”.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rivela infondata la prospettazione difensiva secondo cui, in ragione della divisione di competenze fra società di revisione legale dei conti e collegio sindacale, i doveri di controllo del Collegio sindacale dovrebbero ritenersi circoscritti indefettibilmente al solo *“controllo sulla gestione e sugli assetti interni”*, essendo la revisione legale dei conti demandata ad un organo altro dal collegio sindacale.

È eloquente, sul punto, l’analisi sviluppata dalla Corte di cassazione in un’ordinanza pronunciata proprio nell’ambito del presente procedimento, relativa al ricorso avverso un provvedimento cautelare reale emesso nei confronti di alcuni degli imputati (Cass. Pen. Sez. 5, n. **19091/2020**). Nel delineare i principi che regolano le competenze del Collegio sindacale in presenza di un revisore legale dei conti, l’ordinanza, al punto 4 precisa che:

“Vero è che, nelle società quotate il ruolo del collegio sindacale differisce da quello espletato da tale organo negli enti non quotati, attesa la sottrazione al medesimo dei compiti, anche strumentali, di controllo contabile, attribuiti invece al revisore esterno. Spettano difatti a quest’ultimo, a norma dell’art. 14 d.lgs. 39/20210 la predisposizione di una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, nonché la verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Per contro, i doveri e i poteri del collegio sindacale all’interno di società quotate sono individuati rispettivamente dagli artt. 149 e 151 del t.u.f.; si deve pertanto rilevare come, a seguito della riforma del diritto societario operata con d.lgs. 6/2003, il contenuto dell’art. 2403 c.c. riproduca sostanzialmente quello dell’art. 149 t.u.f. (...) a norma del citato art. 149 t.u.f. rientra tra i doveri del collegio sindacale la vigilanza «sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del

sistema amministrativo – contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione». Si ritiene quindi che il collegio sindacale, all'interno delle società quotate, **non sia più titolare di una funzione di verifica ex post su singoli atti, quanto piuttosto di un controllo complessivo ex ante sulle procedure aziendali e sulla relativa adeguatezza**. Si osserva quindi, alla luce delle norme citate, come l'organo di cui si tratta sia tenuto alla **verifica della coerenza delle procedure aziendali rispetto alle dimensioni dell'impresa e alle caratteristiche dell'attività espletata**; per quanto attiene agli assetti amministrativi e contabili, **il vaglio dovrebbe avere ad oggetto l'idoneità del sistema predisposto a rappresentare adeguatamente i fatti di gestione, mediante la loro compiuta e corretta rilevazione nella contabilità e nel bilancio, e ad individuare tempestivamente eventuali criticità**.

Si tratta dunque di **un controllo definito quale "sintetico" e "complessivo" sugli assetti amministrativi e contabili**.

Nondimeno, **le considerazioni sopra esposte non implicano un integrale esautoramento del collegio sindacale dall'ambito del controllo contabile**. Ed invero, non possono escludersi dal novero delle competenze dell'organo in considerazione **lo svolgimento di approfondimenti in caso di rilevazione di indici di sospetto emersi in sede di verifica dell'adeguatezza e del funzionamento dell'assetto contabile**; inoltre, l'art. 150, comma 3, t.u.f. dispone **lo scambio tempestivo tra il collegio sindacale ed il revisore esterno di dati e informazioni utili all'espletamento dei rispettivi compiti**. Così come non si esclude la **possibilità che il collegio sottoponga all'assemblea osservazioni e proposte sul bilancio e la sua approvazione**.

Un simile ruolo del collegio sindacale delle società quotate trova espressione altresì nelle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate, elaborate dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (...). Ed invero, nel riconoscere la natura sostanzialmente procedurale della vigilanza operata dai sindaci in tale ambito, la norma **Q.3.7** colloca in ogni caso nei compiti dello stesso, tra gli altri, la «vigilanza sulla rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo». Si prevede peraltro che «qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre fonti comunque disponibili, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra dubbi sulla rappresentazione delle poste di bilancio, richiede ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo (...), al revisore o alla società di revisione legale (...) e al preposto alla redazione dei documenti contabili (...).

Secondo la norma **Q.3.8**, analogo controllo è espletato con riguardo al bilancio consolidato, disponendosi inoltre il conseguimento dall'organo amministrativo, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo. La norma **Q.7** attribuisce poi al collegio il potere di formulare osservazioni e proposte all'assemblea sul bilancio di esercizio e sul consolidato.

Dal complesso delle fonti sopra indicate si desume come, pur competendo – secondo quanto correttamente rilevato dal ricorrente – ai sindaci delle società quotate un puntuale controllo di

corretta rilevazione dei fatti di gestione all'interno delle scritture contabili, **non può tuttavia escludersi la verifica in ordine alla rappresentazione nei bilanci dei fatti di cui l'organo sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi contabili**".

Il Tribunale osserva quindi correttamente - ai fini della valutazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti - come, **nella specifica vicenda considerata, le indicazioni di bilancio ritenute false non esulino dalle competenze dei sindaci**. Ed invero, trattandosi di iscrizioni implicanti la corretta individuazione delle relazioni intercorrenti tra BIO-ON s.p.a. e le società individuate quali **cessionarie delle licenze**, la motivazione dà conto della necessità di ritenere i sindaci consapevoli delle caratteristiche di tali rapporti, in conseguenza dell'esercizio dei rispettivi compiti. Questi, peraltro, dovrebbero implicare, come si è sopra indicato, l'acquisizione di informazioni sulle operazioni di maggiore rilevanza compiute nell'ambito del gruppo; non potendosi peraltro trascurare il riferimento, nel capo 1) degli addebiti, al ruolo ricoperto dal Capodaglio nelle società controllate o collegate. Secondo quanto rilevato nell'ordinanza, viene pertanto in considerazione **una verifica sul contenuto del bilancio concernente la rappresentazione di fatti di cui l'organo di controllo sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'attività di vigilanza**. Per di più, **anche ove venga in considerazione un contegno di natura omissiva del sindaco, non se ne può far derivare per ciò solo la natura colposa della condotta** - esclusa, per le ragioni indicate, dal Tribunale - non fornendo il ricorso, sul punto, alcuna specificazione.

Né può rivestire un rilievo decisivo il fatto che, secondo quanto rilevato nella consulenza tecnica allegata all'atto di riesame, la Consob, nello svolgimento di verifiche successive, non abbia interloquuto con il collegio sindacale, bensì con altri soggetti, tra cui il revisore esterno. Corretta è per di più l'osservazione del giudice del riesame secondo cui la presenza di organi ed autorità pubbliche preposti alla vigilanza non può esonerare il collegio sindacale dai suoi doveri, costituendo il secondo un controllo successivo, come emerge anche dalla previsione sulla segnalazione alla Consob, da parte dell'organo di controllo, delle criticità eventualmente riscontrate.

2. L'INSUSSISTENZA DI UN CONTRIBUTO DOLOSO PER I BILANCI 2015

Non è emersa nel corso dell'istruttoria la prova che i componenti del collegio sindacale abbiano dolosamente contribuito, con le proprie condotte commissive o omissive, all'approvazione dei falsi bilanci al 31.12.2015.

Risulta utile richiamare sinteticamente, di seguito, i contenuti dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale fino all'aprile 2015, acquisiti in atti. L'attività documentata nei verbali risulta altresì utile a ricostruire il contesto in cui si innesteranno le condotte degli imputati nel corso delle successive annualità, oltre che la responsabilità di Bio-On in relazione alla contestazione ex d.lgs. 231/2001.

Nel verbale della prima riunione del Collegio sindacale del **4.11.2014**, svoltasi alla presenza di Pasquale Buonpensiere, di Alessandro Bonazzi e dell'avv. Vittorio Catelli (tutti per conto degli amministratori) i sindaci danno atto di aver **partecipato alle**

riunioni del C.d.A. intervenute successivamente alla nomina del Collegio sindacale. I sindaci ricevono da Alessandro Bonazzi aggiornamenti sulla procedura di quotazione intrapresa da Bio-On e **chiedono all'avv. Catelli raggugli in merito ai contratti sottoscritti dalla società.** Manifestano altresì l'intenzione di **programmare periodiche riunioni con gli amministratori per acquisire informazioni "sulla gestione e sui principali fatti economici e finanziari"**, nonché **sull'intenzione della società di dotarsi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.** I sindaci prevedono altresì **periodiche riunioni con la società di revisione** per acquisire informazioni in relazione alla regolare tenuta dei registri e per **l'esame degli "argomenti di comune interesse, quali l'adeguatezza del sistema di controllo interno e d il funzionamento del complesso sistema informativo aziendale"**. Il Collegio si propone infine di acquisire informazioni sulle modalità di redazione "del bilancio al 30.6.2018" che ha adottato i criteri IAS/IFRS. Rispetto all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della società, il Collegio Sindacale apprende da Pasquale Buonpensiere che, fino al 30.9.2014, la contabilità era stata tenuta da uno studio di commercialisti e che, dal 1.10.2014, verrà curata da una professionista esterna, che svolgerà l'incarico presso la sede della società.³⁵⁰

Nel corso della successiva riunione del Collegio Sindacale del **28.11.2014**, alla presenza di **Pasquale Buonpensiere quale "consulente contabile/amministrativo"** e dell'avv. Catelli quale consulente legale di Bio-On, e di **esponenti della società di revisione PwC** il Collegio Sindacale acquisisce **informazioni sui criteri di redazione del bilancio provvisorio al 30.6.2014.** Il Collegio chiede altresì all'avv. Catelli di **illustrare le caratteristiche dei principali contratti stipulati dalla società con i propri clienti, riceve informazione che i modelli contrattuali sono variabili, e chiede di "esaminare le principali tipologie di contratti stipulati, anche allo scopo di verificare la rappresentazione in bilancio delle relative operazioni"**. Il Collegio chiede di programmare un incontro con il C.d.A. per acquisire informazione sui fatti di gestione e il loro andamento rispetto al *business plan*, nonché al fine di verificare il completamento del sistema di controllo interno e dell'adozione del **modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.** Il Collegio sindacale auspica che venga celermente nominato un responsabile amministrativo interno che funga da interlocutore per il Collegio sindacale e la società di revisione.³⁵¹

Il successivo verbale del Collegio sindacale del **20.1.2015**, alla presenza degli stessi soggetti e di Alessandro Bonazzi, verte sui medesimi temi. Vi si dà atto che **il Collegio acquisisce dall'avv. Catelli copia dei principali contratti stipulati da Bio-On, e che**

³⁵⁰ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 alla Consulenza Agostini, pp. 3-9.

³⁵¹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 alla Consulenza Agostini, pp. 10-12.

Alessandro Bonazzi preannuncia che, nel corso del successivo incontro con il C.d.A., verranno comunicati importanti progressi circa la stipulazione di contratti con terzi. Bonazzi assicura altresì che verranno forniti aggiornamenti circa i modelli organizzativi in corso di elaborazione.³⁵²

Dal verbale del **15.2.2015** risulta che il Collegio sindacale sia andato in visita ai laboratori e all'impianto di Minerbio (concessi in comodato da CO.PRP.B. all'interno dei propri impianti produttivi), unitamente agli amministratori (con l'eccezione di Gianni Lorenzoni), a Pasquale Buonpensiere e ad Alessandro Bonazzi. Nel corso dell'incontro i sindaci ricevono informazioni dal dott. Begotti circa il processo di trasformazione da scarti di barbabietole a PHA, e da Marco Astorri circa il modello di business di Bio-On, che prevedeva le seguenti attività "per la creazione di valore":³⁵³

- Materie prime – realizzazione della materia prima
- R&D – ove Bio on è attiva in tale segmento (ricerca e protezione Intellectual Property)
- Realizzazione impianti: Bio On si occupa di tutte le fasi di analisi ambientale e valutazione dei rischi, provvede alla progettazione preliminare degli impianti e quindi segue l'esecuzione del progetto, dopodiché' gestisce gli accordi di licenza per la produzione;
- Per l'effettiva realizzazione dell'impianto si avvale della collaborazione con Thechint spa.
- Produzione: Bio On si occupa di collaudo e della gestione degli impianti aggiungendo a ciò la formulazione e la gestione specifica dei materiali.
- Marketing e Vendite: Bio On sceglie i canali di vendita e si occupa della gestione delle licenze.

Risulta che nella successiva riunione del **5.3.2015** il Collegio sindacale abbia provveduto ad **analizzare i contratti stipulati con Eridania e CO.PRO.B.** Rispetto alla adeguatezza organizzativa della società, funzionale alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione nei bilanci aziendali, e loro affidabilità. Il Collegio sindacale evidenzia al riguardo che *"la società sta implementando il proprio sistema di reporting e a tale scopo il 30.1.2015 il CDA ha nominato Pasquale Buonpensiere"* quale responsabile amministrativo. Viene infine chiesta a Buonpensiere una integrazione dei dati sull'andamento della gestione e le operazioni di rilievo nell'esercizio 2014, in vista dell'imminente approvazione del bilancio.³⁵⁴

Nel corso della riunione del **15.4.2015** il Collegio sindacale approva la propria **relazione al bilancio d'esercizio al 31.12.2014**, rappresentando di aver raccolto informazioni dagli amministratori e dalla società di revisione, ed evidenziando che la società di revisione

³⁵² Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 13-14.

³⁵³ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, p. 15 (refusi nell'originale).

³⁵⁴

aveva fatto pervenire la propria relazione senza rilievi, previa verifica della regolare tenuta della contabilità e della coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio. Nella allegata Relazione al bilancio, il Collegio sindacale rappresenta ai soci, tra l'altro: di aver *“verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione”*; di aver verificato l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e amministrativo, nonché l'affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, segnalando che *“la società sta[va] implementando il proprio sistema di reporting”* e a tale scopo aveva nominato il 30.1.2015 un responsabile amministrativo e finanziario e si avvela di *“una struttura amministrativa sufficiente alle attuali esigenze”*, da considerarsi affidabile ed idonea a rappresentare i fatti di gestione; non erano emerse operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere il patrimonio sociale, né operazioni anomale o inusuali con terzi, società del gruppo o parti correlate.³⁵⁵

Nel verbale del **18.6.2015** si dà atto che è in corso di elaborazione **il modello previsto dal d.lgs. 231/2001**, da completarsi entro l'esercizio. Si documenta altresì l'illustrazione, da parte di **Pasquale Buonpensiere, del budget relativo al 2015**, nonché l'intervento di Marco Astorri, che aveva aggiornato il Collegio sindacale sulle trattative per la sottoscrizione di quattro contratti di licenza. Il Collegio sindacale **prende atto dell'ammontare dei finanziamenti a lungo termine sottoscritti da Bio-On, per un importo complessivo di circa 1,12 milioni di euro.**³⁵⁶

Il verbale del **25.9.2015** attesta le verifiche intervenute sui libri sociali e gli adempimenti fiscali, sull'andamento dell'esercizio al 30.6.2015 e **sull'indebitamento a lungo termine, pari a circa 1 milione di euro all'esito del puntuale pagamento delle rate precedenti.** Si dà atto dell'intervento di Marco Astorri, il quale comunica al Collegio sindacale l'intervenuta sottoscrizione di un contratto con Moore Capital (San Paolo, Brasile) e l'imminente sottoscrizione di un contratto con Cristal Union, in anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale – che prevedeva le prime concessioni di licenze a partire dal 2016.³⁵⁷

Nel verbale del **3.12.2015** il Collegio sindacale illustra i progressi nella definizione del modello 231 da parte degli amministratori e del consulente nominato Vanni Sgaravatti. Si prevede il completamento dell'elaborazione delle procedure di controllo entro dicembre 2015 e l'implementazione delle procedure, con contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza e di *internal audit*, a partire dal gennaio 2016. Il Collegio

³⁵⁵ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 20-24.

³⁵⁶ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 25-32.

³⁵⁷ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 33-39.

sindacale prende atto di un indebitamento a lungo termine della società per poco meno di un milione di euro. Sul fronte dell'andamento della gestione e delle operazioni di rilievo, **il Collegio sindacale dà atto di aver esaminato, con l'ausilio di Pasquale Buonpensiere (definito "CFO"), l'e-mail inoltrata il 19 ottobre 2015 agli amministratori da parte di Giovanni Plasmati di PwC sulla contabilizzazione dei ricavi** – definita dai sindaci come un **"importante argomento"**. Il verbale riproduce pedissequamente i contenuti dell'email che, come visto: rappresentava **la necessità di contabilizzare i ricavi derivanti dai contratti di licenza in due tranches di cui una al momento della sottoscrizione del contratto, per la quota di prezzo non soggetta a rischi, condizioni e garanzie, ed una al momento del collaudo dell'impianto, o comunque al venire meno di rischi e garanzie da parte di Bio-On**; specificava che se la transazione non avesse previsto garanzie in capo a Bio-on la società sarebbe stata nella posizione di contabilizzare l'intero corrispettivo, ma sarebbe stato comunque opportuno prevedere un fondo rischi; spiegava che nel contratto **B-Plastic le garanzie** prestate da Bio-On ammontavano al massimo ad un importo pari al **50% del corrispettivo**. Nel verbale si dà atto espressamente che il Collegio sindacale acquisisce copia del contratto relativo all'acquisto delle partecipazioni di Bio-On in Sebiplast. **Nulla si dice, invece, rispetto all'acquisizione di copia dei contratti di licenza sottoscritti con SECI e B-Plastic.**³⁵⁸

Nel verbale del **14.3.2016**, dato atto di aver ricevuto una bozza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, il Collegio sindacale rappresenta di aver chiesto **ulteriori informazioni a Pasquale Buonpensiere, CFO, circa la contabilizzazione delle licenze che hanno generato ricavi**. Buonpensiere evidenzia che *"a fronte di tali ricavi è stato inserito a bilancio un apposito fondo rischi stanziato sulla base delle relazioni tecniche elaborate dall'ingegner Folla, consigliere della società, documenti entrambi che vengono esaminati dal collegio e allegati agli atti del verbale. Viene altresì segnalato dal CFO che i revisori hanno esaminato quanto sopra senza formulare alcun rilievo, con particolare riguardo ai contratti SECI e Cristal Union"*. Il Collegio prende atto che per la licenza Moore Capital, non essendo ultimato lo studio di fattibilità, la società ha iscritto nella bozza di bilancio solo la quota di ricavo corrispondente alla parte di studio di fattibilità realizzata al 31.12.2015. Osserva altresì che *"per quanto riguarda i pagamenti previsti per le suddette licenze, il collegio esamina quanto indicato nella specifica tabella che resta agli atti della verifica"*.³⁵⁹ Né le menzionate valutazioni a firma di Vittorio Folla, né le citate tabelle sono allegate al verbale, né altrimenti acquisite agli atti del processo. Il verbale

³⁵⁸ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 52-59.

³⁵⁹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 60-68.

attesta che, in chiusura della riunione, Marco Astorri riferisce un'ampia varietà di prodotti con l'utilizzo di PHA, 98 per la precisione, in 17 diverse aree merceologiche.

Con il verbale del **17.4.2016**, il Collegio sindacale dà atto di aver partecipato alla riunione del C.d.A. del 30.3.2016, nel corso della quale erano state approvate la bozza di bilancio d'esercizio e di relazione sulla gestione, e la bozza di bilancio consolidato. Si riassume altresì il comunicato pubblicato dalla società, con la sintesi dei risultati di bilancio. Il Collegio sindacale **delibera quindi la approvazione della propria relazione al bilancio d'esercizio al 31.12.2015**, rappresentando di aver raccolto informazioni dagli amministratori e dalla società di revisione, ed evidenziando che la società di revisione aveva fatto pervenire la propria relazione senza rilievi, previa verifica della regolare tenuta della contabilità e della coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio. Nella allegata Relazione al bilancio, il Collegio sindacale ha rappresentato ai soci, in termini analoghi a quanto osservato l'anno precedente: di aver "*verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione*"; di aver verificato l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e amministrativo, nonché l'affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, rilevandone l'adeguatezza; i progressi raggiunti ai fini della predizione dei modelli 231; che non erano emerse operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere il patrimonio sociale, né operazioni anomale o inusuali con terzi, società del gruppo o parti correlate.³⁶⁰

La cronaca delle attività del Collegio sindacale lascia emergere un approccio superficiale al tema della rilevazione dei ricavi nel bilancio al 31.12.2015, nonostante gli stessi Sindaci riconoscano trattarsi di un "importante argomento". **Il Collegio sindacale**, in particolare, **non approfondisce i rilievi contenuti nell'email del dott. Plasmati del 19 febbraio 2015**, che evidenziavano la necessità di rilevare in due *tranches* i ricavi derivanti dai contratti SECI e B-Plastic, di cui la seconda quota solo all'esito del verificarsi delle condizioni contrattualmente previste, e del venir meno delle garanzie prestate da Bio-On circa i risultati della produzione, ad impianto collaudato, fino al corrispettivo del 50% dell'importo.

Dopo averne dato atto nella riunione del dicembre 2015, nel corso della riunione del 14.3.2016 **il Collegio sindacale si limita a recepire senza alcun vaglio o supporto argomentativo la soluzione contabile riferita da Buonpensiere** - che evidenziava essere stato previsto un fondo rischi sulla base delle indicazioni di Vittorio Folla, con il benplacito del revisore.

³⁶⁰ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 69-75.

Il Collegio sindacale **non si interroga sulle correttezza della rilevazione dei ricavi in un'unica tranche**, ed in particolare sulla possibilità di rilevare l'intero ricavo nonostante le condizioni dedotte in contratto (come attestato nell'email di Plasmati), né analizza o spiega le ragioni per le quali un fondo rischi di importo inferiore all'importo delle garanzie previste nei contratti dovrebbe ritenersi adeguato, limitandosi invece a prendere atto del prospetto – non versato in atti – redatto dal Direttore Generale al riguardo.

Infine, il Collegio sindacale prende atto della previsione contrattuale di **pagamenti dilazionati nel tempo**, pur a fronte di ricavi asseritamente già realizzati, **senza verificare se tale dato contraddica la tesi del definitivo trasferimento dei benefici al licenziatario**, da cui dipende la rilevazione dei ricavi in bilancio.

Ancora, il Collegio sindacale **non si interroga sulla congruenza della rappresentazione contabile rispetto alla sostanza dell'operazione economica**, pur essendo stato ben informato dagli amministratori, come documentato nel verbale del 15.2.2015, che la 'sostanza delle operazioni' economiche oggetto dell'attività di Bio-On consisteva nella *"realizzazione impianti"*, atteso che *"Bio on si occupa di tutte le fasi di analisi ambientale e valutazione dei rischi, provvede alla progettazione preliminare degli impianti e quindi segue l'esecuzione del progetto, dopodiché gestisce gli accordi di licenza per la produzione; per l'effettiva realizzazione dell'impianto si avvale della collaborazione con Thechint spa; (...); Bio On si occupa di collaudo e della gestione degli impianti aggiungendo a ciò la formulazione e la gestione specifica dei materiali"* – come riferito ai Sindaci da Marco Astorri nel corso della visita all'impianto di Minerbio.

Al momento del "controllo sintetico complessivo" sul bilancio, **il Collegio sindacale si limita a basare il proprio giudizio su quanto riferito da Pasquale Buonpensiere e dal revisore legale**. I sindaci **non approfondiscono la apparente divergenza fra i ricavi rappresentati in bilancio per i contratti SECI e B-Plastic e i "fatti e informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali"** (e cioè la descrizione da parte degli amministratori delle operazioni economiche poste in essere da Bio-On quali prestazioni di servizi in favore di terzi aventi ad oggetto tutte le fasi della costruzione di impianti per la produzione di PHA, fino al collaudo)" come prescritto dal par. Q.3.7., Né, **come richiesto dallo stesso par. Q.3.7., i sindaci chiedono ulteriori "informazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo (Norma Q.5.2), al revisore legale o alla società di revisione legale (Norma Q.5.3) e al preposto alla redazione dei documenti contabili (Norma Q.5.9)"** rispetto a "fatti o situazioni, che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali", e segnatamente rispetto ai **contenuti specifici degli accordi contrattuali con SECI e B-**

Plastic, atteso che, come evidenziato da Plasmati, se i ricavi fossero stati sottoposti a condizioni o vincolati alla prestazione di garanzie, la rilevazione dei ricavi come proposta dagli amministratori sarebbe stata preclusa.

Ciò nonostante, i dati ricavabili dai verbali del Collegio sindacale sopra analizzati **non lasciano emergere la prova della consapevolezza, da parte dei componenti del Collegio sindacale, dei contenuti dei contratti sottesi alle licenze SECI e B-Plastic**, né la consapevolezza della falsità della rappresentazione contabile dei ricavi in bilancio.

Non risulta infatti che i Sindaci avessero acquisito ed analizzato i contratti sottoscritti con SECI a B-Plastic al fine di valutarne la corretta rappresentazione contabile, né che siano stati in alcun modo resi edotti della divergenza fra il contenuto degli specifici contratti e la rappresentazione contabile che se ne faceva in bilancio. A fronte della conferma della correttezza dei bilanci da parte del revisore contabile, deputato ad attestarne la conformità alle prescrizioni di legge, il Collegio sindacale ha omesso di effettuare più puntuali approfondimenti.

Non è del resto emersa in dibattimento alcuna prova che, al momento della approvazione della Relazione del Collegio sindacale al bilancio 2015, i Sindaci avessero contezza di “**campanelli d’allarme**” – con le parole della giurisprudenza di legittimità – tali da indicare la necessità di una verifica approfondita della correttezza dei bilanci, nel sospetto che il controllo già effettuato dal revisore fosse dolosamente preordinato ad agevolare le condotte di falso in bilancio poste in essere dagli amministratori.

In questo contesto, **la mancata attivazione** da parte del Collegio sindacale dei propri **doveri di ispezione e controllo ex art. 2403 bis c.c.**, ad esempio attraverso la acquisizione dei contratti relativi ai principali ricavi rilevati in bilancio è **sintomatica, al più, della negligente esecuzione da parte dei Sindaci dei propri doveri di controllo**, ma non è suscettibile di essere qualificata quale omissione dolosa.

È del tutto ultronea, allora, qualsiasi valutazione sul contributo concorsuale di tali condotte omissive ai fini della commissione del reato accertato in capo agli amministratori, essendo la fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2622 c.c. punita esclusivamente a titolo di dolo.

3. LA CONTRADDITTORIETÀ DELLA PROVA SUL CONTRIBUTO DOLOSO PER I BILANCI 2016

Nel corso della riunione dell’**11.5.2016**, il Collegio sindacale prende atto dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci del 27.4.2016. I Sindaci vengono poi informati dal consulente Vanni Sgaravatti circa la **bozza di modello organizzativo e di gestione** elaborata dalla società. Fra i punti critici dell’organizzazione

aziendale, il consulente evidenzia la mancanza di un organigramma e di un 'funzionigramma', e la mancata mappatura dei brevetti.³⁶¹

Nel verbale del **28.7 2016** si dà atto che il Collegio sindacale ha partecipato, *medio tempore*, a due riunioni del C.d.A., nel corso delle quali: è stato **nominato l'Organismo di vigilanza e il responsabile dell'internal audit**, nella persona del dott. Vanni Sgaravatti, e **approvato il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001**; il C.d.A. ha preso atto delle modifiche normative introdotte dal Regolamento UE 596/2014 per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate, dando mandato al Presidente per il necessario adeguamento. Si dà atto che **i finanziamenti a medio termine ammontano a circa 700.000 euro** e che Pasquale Buonpensiere, CFO, ha illustrato i dati relativi alla *business review* al 30.6.2016. Risulta documentato **l'intervento di Marco Astorri per l'illustrazione delle operazioni di maggior rilievo e dei contratti conclusi nel primo semestre 2016**, di cui non vengono tuttavia specificati i dettagli.³⁶²

Nel verbale del Collegio sindacale **19.9 2016** si dà atto della **presenza del revisore Gianni Bendandi e di Pasquale Buonpensiere, CFO**, ai fini della discussione dei risultati da rispecchiare nella **bozza di relazione semestrale al 30.6.2016**. Nel corso della riunione, Bendandi dà atto dei risultati negativi del primo semestre, non essendo stati sottoscritti nuovi contratti, rappresentando l'aspettativa di un miglioramento entro la fine dell'esercizio. L'OdV Vanni Sgaravatti sottolinea l'importanza di approvare l'organigramma nei tempi preventivati, entro il 14.10.2016.³⁶³

Nel verbale del **14.11 2016** il Collegio sindacale rappresenta di aver **partecipato alla riunione del C.d.A. del 26.9.2016**, nel corso della quale era stata approvata la relazione semestrale al 30.6.2016, ed **il Presidente del C.d.A. aveva illustrato i dati negativi in termini di EBITDA (con un risultato negativo di 876.000 euro circa), e i risultati operativi (negativi per circa 1 milione di euro), a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per 6,8 milioni di euro circa**, dedotti 2,2 milioni di dividendi, grazie agli effetti dell'esercizio dei *warrants*. Nel verbale si dà atto che ha avuto inizio il processo di *internal audit* in relazione al laboratorio di Manerbio e all'assetto organizzativo, e si riporta il documento con cui l'OdV evidenziava la **scarsa sistematicità nei flussi informativi e nelle attività di controllo interno**, dando atto che la società non aveva rispettato le scadenze relative agli impegni organizzativi assunti (in particolare per l'elaborazione dell'organigramma e delle deleghe) ma aveva spiegato le ragioni del ritardo e si è impegnata a provvedere entro la fine del mese. Nel verbale si dà atto, infine,

³⁶¹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 76-78.

³⁶² Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 79-86.

³⁶³ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 87-88.

dell'indebitamento sociale a medio e lungo termine pari a 755.000 euro. Nel corso della riunione, **Buonpensiere illustra quindi l'andamento della gestione**, evidenziando una perdita economica di 2 milioni di euro al 30 settembre e i dati (non dettagliati nel verbale) relativi all'avanzamento dei progetti, delle commesse, dei flussi di cassa. Il Consiglio sindacale dà lettura di un'e-mail di Marco Astorri del 21.9.2016, con allegato comunicato stampa, relativo ad un brevetto depositato da Bio-On per l'utilizzo di PHA per la nanomedicina, in particolare per la diagnostica relativa alla cura dei tumori.³⁶⁴

Il **22.12.2016** il Collegio sindacale si riunisce alla presenza degli amministratori (con l'eccezione di Cicognani), per discutere gli ulteriori rilievi formulati dall'OdV circa i ritardi nell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, nella definizione di mansionario, nella formalizzazione delle deleghe al direttore finanziario, e le **problematicità del controllo interno e di gestione** sotto il profilo dell'accesso ai dati gestionali. Vittorio Folla spiega le ragioni del ritardo e ribadisce l'impegno del C.d.A. a provvedere alla formalizzazione delle deleghe al CFO entro gennaio 2017 e al completamento del progetto organizzativo entro marzo 2017.³⁶⁵

Nel verbale dell'**11.1.2017** il Collegio sindacale dà atto di aver **ricevuto il 28.11.2016 una lettera dal NomAd Envent, con cui si contestavano le procedure adottate da Bo-On in relazione alla comunicazione al mercato, il 22.11.2016, del piano industriale di Bio-On**, e si chiedevano chiarimenti al riguardo. Il Collegio sindacale rappresenta nel verbale di aver convocato un C.d.A. il 29.12.2016 per discutere la questione e di aver **appreso dagli amministratori** (come risulta dall'allegato verbale del C.d.A.) che: la società aveva provveduto a dare incarico a due legali ai fini dell'adeguamento al mutamento normativo del luglio 2014; che **la comunicazione del piano industriale del 22.11.2016 non poteva essere anticipata al NomAd in quanto finalizzata solo la mattina del giorno previsto per la presentazione**, e dunque trasmessa ad Envent poco prima della comunicazione al mercato; che di norma Bio-On si era attenuta alla 'funzione di embargo', provvedendo alla diffusione delle comunicazioni a mercati chiusi, tranne in una circostanza in cui un comunicato, finalizzato di notte, era stato diffuso alle prime ore del mattino, comunque prima dell'apertura dei mercati. Nel corso della riunione **Il Collegio Sindacale approva quindi il testo di una lettera di risposta ad Envent**, in cui rappresenta che: fin dal 4.7.2014 il C.d.A. aveva conferito mandato al Presidente per l'adeguamento alle modifiche normative; il Consiglio sindacale aveva suggerito al C.d.A. di indirizzare le

³⁶⁴ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp.87-96.

³⁶⁵ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp.97-100.

future comunicazioni ad Envent via PEC o con altri mezzi tracciabili; la società era in procinto di individuare una figura dedicata alle comunicazioni al mercato.³⁶⁶

Il **23.1.2017** il Collegio sindacale si riunisce in presenza dell'**OdV Vanni Sgaravatti**, con **collegamento telefonico di Gianni Bendandi**. Viene segnalato il ritardo nel conferimento delle deleghe al CFO, sollecitando il C.d.A. a provvedere all'adempimento "**necessario ed impellente**", oltre che alla finalizzazione dell'assetto organizzativo, con **definizione dell'organigramma e degli assetti organizzativi**, entro marzo. Il revisore Bendandi si associa ai rilievi del Collegio sindacale e annuncia che inizierà il **processo di revisione ai fini dell'approvazione del bilancio al 31.12.2016**, evidenziando che non si prevedono problemi sotto il profilo dei costi mentre "*sarà posta l'attenzione sugli effetti positivi degli avanzamenti commesse relativamente in particolare al rilevante contratto firmato con IKEA e ai riflessi del contratto sottoscritto con Seci a fine anno 2016 e sulla intervenuta fatturazione nei confronti della stessa*".³⁶⁷

Il **17.3.2017** il Collegio sindacale, alla presenza di Marco Astorri, Pasquale Buonpensiere e, per una parte della riunione, di Vittorio Folla, prende atto che il 15 febbraio 2017 sono state conferite le preannunciate **deleghe a Pasquale Buonpensiere** e prende atto del lavoro di revisione dei processi aziendali iniziato da due professionisti incaricati da Bio-On nel febbraio 2017, con predisposizione di un piano di lavoro e di una bozza di organigramma.³⁶⁸

È versata in atti un'e-mail inoltrata il **10.4.2017** da Magni a Capodaglio e ad Agostini, con cui veniva trasmessa la bozza del verbale della riunione del Collegio sindacale da tenersi per la approvazione della Relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31.12.2016, e la bozza della Relazione stessa. Magni segnala nell'email che, nel testo delle bozze, sono evidenziate le modifiche rispetto al verbale e alla Relazione dell'anno precedente, e che vi sono parti evidenziate in verde "**per gli ovvi motivi ancora da definire**".³⁶⁹

Come già ricordato, era ancora in corso a quella data la negoziazione fra Gianni Bendandi e gli amministratori di Bio-On circa la rilevazione in bilancio del ricavo relativo all'Opzione SECI – negoziazione conclusasi con l'email del **17.4.2017** con cui Gianni Bendandi dava atto di aver discusso la possibilità di rilevare il ricavo con colleghi di PwC nel fine-settimana, di aver apportato delle modifiche alla Relazione sulla gestione (atto degli amministratori), e che con tali modifiche PwC avrebbe messo "*in data 13 aprile*"

³⁶⁶ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp.101-104.

³⁶⁷ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp.105-107.

³⁶⁸ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp.108-113.

³⁶⁹ All. 51 alle produzioni digitali del PM all'udienza dell'8.9.2023, Cartella "Allegati a nota 33838 del 01.02.2021".

(cioè in epoca precedente a quella della email) una relazione senza rilievi con un asciutto richiamo di informativa. Con l'e-mail, Bendandi richiedeva l'inoltro da parte di Lino Buonpensiere, il giorno successivo, delle *"versioni finali dei bilanci"*. **Gianfranco Capodaglio risulta fra i destinatari dell'e-mail.**

Risulta dunque documentalmente che **il successivo verbale del Collegio sindacale, apparentemente datato 13.4.2017, sia ideologicamente falso nella datazione.** Nel verbale si dà atto, infatti, che il Collegio sindacale aveva partecipato alla riunione del C.d.A. del 30.3.2017 con cui era stata approvata la bozza di bilancio, e aveva ricevuto il 13.4.2017 la relazione sul bilancio di PwC. Tuttavia, come attestato dai documenti appena richiamati – incontestati dalle parti – tanto le bozze di bilancio quanto la relazione del revisore al bilancio risultano essere state finalizzate solo dopo il 17.4.2017.

Nel verbale, il Collegio sindacale riassume altresì il comunicato pubblicato dalla società il 30.3.2017, con la sintesi dei risultati di bilancio. Il Collegio sindacale delibera quindi la **approvazione della propria relazione al bilancio d'esercizio al 31.12.2016**, rappresentando di aver raccolto informazioni dagli amministratori e dalla società di revisione, ed evidenziando che la società di revisione aveva fatto pervenire la propria relazione senza rilievi e con un richiamo di informativa, previa verifica della regolare tenuta della contabilità e della coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio. Nella allegata Relazione al bilancio, il Collegio sindacale rappresenta ai soci, in termini analoghi a quanto osservato l'anno precedente: di aver *"verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione"*; di aver verificato l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e amministrativo, nonché l'affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, rilevandone l'adeguatezza rispetto alle dimensioni della società; che non erano emerse operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere il patrimonio sociale, né operazioni anomale o inusuali con terzi, società del gruppo o parti correlate. Il Collegio sindacale dà atto altresì di aver invitato il C.d.A. ad informare i sindaci delle comunicazioni intervenute con il NomAd, e rappresenta all'assemblea dei soci che il mandato del Collegio sindacale è in scadenza ed è soggetto a rinnovo.³⁷⁰

La falsa attestazione, nella Relazione del Collegio sindacale ai soci, **della data** di approvazione del bilancio e di ricezione della relazione del revisore, così come della approvazione della Relazione stessa da parte del Collegio sindacale **vale a celare una circostanza che sarebbe stata rivelatrice, quantomeno, di una disfunzionalità, di per sé**

³⁷⁰ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 114-121.

eloquente, delle dinamiche societarie. Tale elemento non è di per sé sintomatico, tuttavia, della consapevolezza da parte dei Sindaci della falsa rilevazione del ricavo SECI.

Non consentono di giungere a tale conclusione **neppure gli altri indici sintomatici** del dolo di falso risultanti dall'istruttoria dibattimentale.

Rileva al riguardo, in primo luogo, quanto riportato nella citata e-mail inoltrata il 17.3.2017 da Astorri a Cicognani, Folla, Buonpensiere, Bonazzi e Fioritti del 17.3.2017", in cui Astorri dà atto che "*Gianni è disposto a percorrere la soluzione politica e a certificare il bilancio con il ricavo che vogliamo*") e chiedendo le prime "pezze" per il giorno dopo, dove le "pezze" sono indicate nei seguenti termini: "*es lettera di Catelli, appunti Capodaglio*". Il riferimento agli appunti di Gianfranco Capodaglio è genericamente suggestivo di un coinvolgimento del Presidente del Collegio sindacale nell'elaborazione di una soluzione contabile utile alla rilevazione del ricavo. Il riferimento contenuto nell'email agli "appunti Capodaglio" è tuttavia troppo indeterminato per consentire di ricavarne qualsivoglia utile indizio probatorio.

Viene in considerazione, in secondo luogo, **l'intercettazione fra Lorenzoni e Capodaglio del 9.8.2019**, nel corso della quale gli interlocutori, discutendo della necessità di non aderire alla richiesta di SECI di restituzione dei 2,3 milioni di euro pagati a Bio-On in relazione al contratto di opzione osservano:³⁷¹

LORENZONI: Ma tra l'altro noi l'abbiamo rilevato come provento; se non...se ci fosse stata l'ipotesi di doverlo restituire non potevamo rilevarlo come provento e allora c'aveva ragione...ehm...Price Waterhouse...eh, questo è il fatto! Diamo adesso ragione invece a quello che abbiamo contestato due anni fa.

CAPODAGLIO: Due anni fa!

LORENZONI: E' balordo!

CAPODAGLIO: Per carità, per carità, per carità!

La conversazione permette di desumere che **Capodaglio fosse al corrente, già al tempo dei fatti, delle interlocuzioni intervenute fra gli amministratori e PwC, nel 2017, circa il ricavo SECI.** Tuttavia il dialogo evidenzia **primariamente la consapevolezza del Presidente del Collegio sindacale circa la clausola risolutiva prevista nel contratto** (poi evidenziata nelle note integrative al bilancio), **non invece la consapevolezza della non rilevabilità *tout court* del corrispettivo fra i ricavi derivanti da vendite** (in quanto corrispettivo anticipato della cessione di una partecipazione non ancora acquisita dal cessionario, o come corrispettivo di un contratto d'opzione, comunque non rilevabile fra

³⁷¹ RIT 1186/2019, progressivo n. 231 del 9.8.2019, p. 51 delle trascrizioni.

i ricavi delle vendite). Anche tale dato probatorio, da solo, non è conclusivo rispetto alla ricostruzione della sussistenza del dolo in capo ai sindaci.

È accertato per altro verso che il Collegio sindacale fosse **ben consapevole che gli amministratori avevano interesse a rappresentare in bilancio risultati positivi al mercato in termini di EBITDA ai fini del rispetto del piano industriale e dell’impatto sui titoli**. Tale consapevolezza **non implica tuttavia conoscenza** del fatto che gli amministratori stessero perseguendo tale risultato con l’approvazione di **falsi bilanci**, con il doloso supporto dei revisori.

Non può desumersi tale consapevolezza, in particolare, dal noto scambio di e-mail fra Astorri, Buonpensiere e i consulenti legali di Bio-On circa l’accettazione da parte di Bendandi della “soluzione politica”, in contrasto con la “soluzione tecnica”, atteso che **l’email del 17.3.2017 non risulta indirizzata ai membri del Collegio sindacale**.

In questo contesto, **non può concludersi che l’e-mail del 17.4.2017** inviata da Bendandi al Presidente del Collegio sindacale, oltre che a tutto il C.d.A. e a Buonpensiere, **certifichi il coinvolgimento del Collegio sindacale nella negoziazione fra amministratori e revisori**, conclusasi con l’adozione di una “soluzione politica”. Il dato certo che si trae dal documento (unitamente all’e-mail di Magni agli altri Sindaci del 10.4.2017) è che il Collegio sindacale fosse a conoscenza dei ritardi determinati dalle interlocuzioni fra amministratori e revisori circa la rilevazione dei ricavi, e che tali interlocuzioni si fossero risolte nella conferma da parte del revisore della correttezza del bilancio, a condizione che fosse esplicitata nella nota integrativa l’esistenza di una condizione risolutiva cui era sottoposto il ricavo SECI.

In conclusione, **non è emersa in dibattimento la prova della consapevolezza da parte degli amministratori della non rilevabilità in bilancio del ricavo SECI**. In questo contesto, la mancata attivazione da parte del Collegio sindacale dei propri doveri di ispezione e controllo ex art. 2403 bis c.c., ed in particolare **la mancata richiesta di informazioni e chiarimenti sulla corrispondenza del bilancio ai principi contabili applicabili** è, ancora una volta, sintomatica della perdurante, negligente esecuzione dei propri doveri di controllo da parte dei Sindaci, ma **non è suscettibile di essere qualificata quale omissione dolosa**.

In difetto di dolo, può prescindersi da ulteriori valutazioni sul contributo concorsuale delle condotte omissive dei Sindaci ai fini della commissione del delitto di false comunicazioni sociali accertato in capo agli amministratori.

4. LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI EX ART. 2622 C.C. PER I BILANCI 2017

La disamina dei verbali del Collegio sindacale e del C.d.A. versati in atti, unitamente agli altri elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria, consentono di concludere oltre ogni ragionevole dubbio che le condotte dei Sindaci abbiano **dolosamente contribuito all'approvazione da parte degli amministratori dei falsi bilanci al 31.12.2017**. È utile ripercorrere la cronologia delle riunioni.

Il verbale del 7.6.2017 attesta la disamina dell'assetto organizzativo da parte del Collegio sindacale, all'esito dell'attività di documentazione dei processi aziendali esistenti svolta dagli esperti incaricati. I Sindaci prendono atto che alcuni processi aziendali non sono ancora documentati e definiti, fra cui quello significativo relativo alla "strategia e pianificazione".³⁷²

Il 13.7.2017 Astorri illustra al Collegio sindacale, alla presenza di Cicognani, Folla e Buonpensiere, l'andamento della società e, come risulta dal prospetto di sintesi allegato al verbale, **relaziona sui progetti in corso**. In particolare, Astorri riferisce che:

- in relazione a B-Plastic il "dossier per i permessi" è stato completato, e l'inizio della costruzione dell'impianto - in attesa di finanziamenti richiesti ad Ademe e BPI - è prevista per gli inizi del 2018; sono stati incassati 500.000 euro su 3,5 milioni;
- per SECI (impianto di San Quirico), il *business plan* è in corso di revisione e pende una richiesta di finanziamento; sono stati incassati 2,25 milioni di euro su 4, e l'inizio della costruzione dell'impianto è prevista per la fine del 2018;
- per Moore capital, l'importo della licenza non è stato maturato come ricavo, e l'avvio del progetto è atteso per la primavera del 2018;
- in relazione ad Ikea, sono stati completati gli studi di fattibilità e l'avvio del progetto è atteso per la primavera del 2018.

Astorri illustra quindi le prospettive di acquisizione di numerosi nuovi contratti. Il Presidente del C.d.A. riferisce che il *budget* della società, emendato alla luce di tali dati, determinerebbe per l'esercizio 2017 uno scostamento in negativo rispetto al piano industriale, con 6,7 milioni di ricavi, anziché i 14 preventivati, e una decurtazione dell'EBITDA pari a 6,48 milioni. I risultati negativi vengono attribuiti ad un rallentamento nell'acquisizione di licenze e ai ritardi nella conclusione del contratto con Ikea. Si prevede un "*miglioramento volumi nel 2018 per effetto vendita apparecchiature (già prevista nel piano originario)*". Il Collegio sindacale "*raccomanda la Direzione aziendale di tenere particolarmente monitorata la situazione in modo da poter fornire la migliore informazione*

³⁷² Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 121-124.

possibile al Mercato in previsione della redigenda relazione semestrale (...)". Il Collegio sindacale prende quindi atto dei comunicati diffusi da Bio-On dal marzo 2017, fra cui quello del 16 maggio 2017 relativo alla vendita di tutti i *warrant*, osservando che il controvalore delle azioni di nuova emissione è di 27,7 milioni di euro, con il 36,6 % di flottante.³⁷³

Nel corso della riunione del **12.9.2017**, **Marco Astorri illustra nuovamente l'andamento della gestione, con previsioni di ricavi in ulteriore ribasso** rispetto a quelli illustrati a luglio. In particolare, il *budget* rivisto per il 2017 determinerebbe uno scostamento in negativo rispetto al piano industriale, **con 5,6 milioni di ricavi, anziché i 14 preventivati, e una decurtazione dell'EBITDA pari a 7,6 milioni di euro**. I risultati negativi vengono attribuiti ad un rallentamento nella sottoscrizione di nuovi contratti di licenza e ai ritardi nella conclusione del contratto con Ikea. Si ribadisce un *"miglioramento volumi nel 2018 per effetto vendita apparecchiature (già prevista nel piano originario"*. Rispetto alla *"analisi della situazione"* le schede allegate al verbale evidenziano che i risultati sono stati inferiori alle attese *"per cause esogene"*, ma con prospettive di nuove opportunità in futuro. Astorri sottolinea che **la situazione finanziaria è positiva e "tale da assorbire i costi operativi e gli impegni assunti fino al 2018 e parte del 2019 anche in assenza di entrate"**, che il patrimonio netto della società è ampiamente capiente, e che non sono state assunte garanzie o impegni di altra natura a copertura del debito. Marco Astorri rappresenta altresì che *"a partire dal 2018, con l'entrata in produzione dell'impianto di CSPT, si disporrà di un importante quota di ricavi stabile"*; che il 2018 sarà l'anno di svolta per l'attività di licensing, *"con l'impianto di riferimento operante e il mercato di prodotto avviato"*. **Il Collegio sindacale nuovamente "raccomanda la Direzione aziendale di tenere particolarmente monitorata la situazione in modo da poter fornire la migliore informazione possibile al Mercato in previsione della redigenda relazione semestrale (...)"**. Vengono quindi esaminati i comunicati stampa del 18 luglio, del 31 agosto e del 5 settembre 2017.³⁷⁴

È versato in atti il verbale del **C.d.A. del 20.12.2017**, nel corso del quale viene trattato il punto all'ordine del giorno: *"Informazioni privilegiate: ricorso all'applicazione del regime del ritardo"*. Nel corso della riunione, **alla presenza del Collegio sindacale, Marco Astorri propone agli amministratori di non comunicare al mercato la notizia relativa alla sottoscrizione dei contratti con Paolo Ottani e Bio-Arvand**. Vi si legge in particolare:

Vengono quindi distribuiti ai presenti i testi dei contratti relativi ai progetti summenzionati. Passando quindi alla verifica dei punti illustrati, il Presidente con

³⁷³ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 125-135.

³⁷⁴ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 136-146.

riferimento al punto (a) afferma che i contratti summenzionati impegnano le parti in più accordi e più precisamente (per quanto riguarda la parte di competenza di Bio On):

- la concessione della licenza per la realizzazione dell'impianto;
- la consegna al cliente di un **Process Design Package**;
- **la fornitura di apparecchiature critiche (fermentatori)**;
- **la supervisione e l'assistenza da parte dei tecnici di Bio On durante la fase di ingegneria di dettaglio e supervisione all'avviamento dell'impianto.**

Inoltre, per quanto riguarda il **cliente iraniano**, è previsto un **ulteriore coinvolgimento di Bio-On nella fase realizzativa dell'impianto in particolare con la fornitura di ingegneria di dettaglio e di materiali di origine europea con il supporto di una società di ingegneria esterna.**

Si precisa che la suddetta attività è analoga a quanto Bio-On sta effettuando con risorse proprie per l'implementazione dell'impianto di Castel San Pietro Terme e che pertanto la Società dispone di adeguate **esperienza e capacità per intraprendere questo tipo di attività.**

Primo dei contratti ad essere stato sottoscritto oltre a quello generale è per entrambi i clienti quello relativo ai contratti di licenza **il presupposto per la comunicazione di tale evento potrebbe quindi essersi apparentemente verificato, salvo tuttavia il fatto che, nel caso del contratto iraniano lo stesso è parte di un più ampio progetto contrattuale del quale la concessione di licenza rappresenta una prima parte, a cui fa seguito un secondo contratto di servizi e materiali in corso di finalizzazione e che richiederà la messa a punto del sistema di finanziamento e di garanzie dei pagamenti avviabile solo successivamente alla sottoscrizione del secondo contratto.**

Si ritiene nell'interesse della Società **dare comunicazione al mercato dell'acquisizione di tali accordi solo dopo aver avviato il processo di finanziamento del progetto iraniano e, per quanto concerne il progetto olandese, successivamente alla costituzione da parte del cliente della società di scopo e la conseguente determinazione della struttura azionaria definitiva che prevederà la partecipazione del primo gruppo saccarifero olandese Suiker Unie.** Pertanto la tempestiva comunicazione ai mercati dell'acquisizione dei due succitati accordi potrebbe danneggiare la Società e gli investitori qualora la loro effettiva operatività subisse ritardi eccessivi o aggiustamenti strutturali a fronte di cause esterne alla volontà di Bio On. Quanto al punto (b) si ritiene che **la comunicazione sull'acquisizione di un contratto di fatto con obbligazioni e tempistiche differenti possa creare importanti aspettative al mercato che la società ritiene di dover comunicare solo alla conclusione di tutti gli accordi in esso previsti.** Inoltre per quanto riguarda il contratto olandese si ritiene di dover conoscere l'effettiva posizione del partner industriale Suiker Unie sul progetto, prima di un suo annuncio ai mercati, che potrebbe avere diverso impatto sul mercato borsistico.

Passando infine all'esame del punto c), il Presidente comunica che la società si atterrà alle procedure in essere per garantire la non diffusione di questa informazione. Comunica inoltre che **per avviare il processo di finanziamento del progetto la società dovrà coinvolgere enti esterni** quali Sace, banche, partners operativi, ecc. ai quali farà sottoscrivere un accordo di confidenzialità e non diffusione delle informazioni.

All'esito della discussione, tutti i componenti del C.d.A. deliberano di ritardare la comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata inerente la sottoscrizione dei contratti con Ottani e Bio-Arvand.³⁷⁵

Nella riunione del 28.12.2017 il Collegio sindacale prende atto della nuova struttura organizzativa della società, che prevede tre Direzioni generali, coordinate dal Presidente, come da organigramma allegato al verbale.³⁷⁶

Nel verbale del **22.1.2018** il Collegio sindacale dà atto di aver visitato qualche settimana prima il costruendo impianto di Castel San Pietro, e **passa in rassegna i numerosi comunicati** diffusi dalla società fra il settembre 2017 ed il gennaio 2018.

La riunione del **5.3.2018** si tiene in presenza della dottoressa Laura Aquilano che, per conto di E&Y, **relaziona sulle attività in corso per la revisione del consuntivo al 31.12.2017**, rappresentando che non vi sono difficoltà rispetto ai costi, e che **i ricavi iscritti sono relativi per circa 9,6 milioni a tre contratti di licenza: "Iran 3,6, Olanda 5,5 e Opzione Kering 0,4"**. La dott.ssa Aquilano osserva poi che è stato intanto approvato l'IFRS 15, che avrà impatti in particolare in relazione alle commesse di lungo termine, e l'IFRS 9, che introduce criteri più prudenziali in tema di valutazione dei rischi (per l'esercizio successivo). Evidenzia altresì che, dei 101 milioni di "ordini in portafoglio", 55 sono relativi alle commesse Ikea. L'OdV comunica la conclusione della fase di progettazione dell'organizzazione e rappresenta la necessità di passare alla fase di attuazione del modello. Il Collegio sindacale esamina infine gli ultimi comunicati di Bio-On fra cui: quello del 1.2.2018, con cui Bio-on annuncia l'apertura di nuovi laboratori presso l'impianto di Castel San Pietro, **con investimento di 2,5 milioni "che si aggiungono ai 20M€ che Bio-on st[a] investendo nel nuovo impianto di produzione"**; **il comunicato del 14 febbraio 2018** con cui Bio-on ha anticipato i principali risultati economici del progetto di bilancio dell'esercizio 2017, sottolineando la **forte crescita di ricavi e margini, con ricavi per 10,5 milioni**, EBITDA pari a 6,2 milioni, e portafoglio ordini di 101 milioni; il comunicato del 21.2.2018 che annunciava l'avvio del progetto di costruzione dell'impianto SECI a San Quirico, con previsione di entrata in funzione in 24 mesi.³⁷⁷

Nella riunione del **30.3.2018** si dà atto che, dopo aver partecipato alla riunione convocata dal C.d.A. per l'approvazione della bozza di bilancio, il Collegio sindacale si è riunito, alla presenza di tutti gli amministratori, per discutere le comunicazioni inoltrate dal NomAd a Bio-on il 5 e 29 marzo 2018, e le risposte di Bio-On del 9 e 29 marzo. In

³⁷⁵ All. 60 alle produzioni digitali del PM all'udienza dell'8.9.2023, Cartella "Allegati a nota 33838 del 01.02.2021" (grassetto aggiunto).

³⁷⁶ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 137-154.

³⁷⁷ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 154-163.

particolare, Collegio sindacale prende atto che **il NomAd ha segnalato l'opportunità di considerare l'emissione di un comunicato c.d. "profit warning" al mercato. All'esito del comunicato di Bio-On del 14.2.2018, con cui erano stati comunicati al pubblico i dati pre-consuntivi relativi al bilancio 2017, il NomAd ritiene opportuno che la società spieghi al mercato le ragioni dello scostamento dal piano industriale e l'eventuale impatto sul complesso delle stime per il futuro.** Si dà atto che, nella lettera, il NomAd rappresentava altresì l'opportunità di valutare eventuali carenze di carattere organizzativo e l'efficienza della struttura contabile di Bio-On. Il Collegio sindacale illustra la **risposta inoltrata dal C.d.A. di Bio-On al NomAd il 29 marzo 2017**, con cui la società:

- aveva rappresentato che l'EBITDA era in linea con il piano industriale, pur in presenza di minori ricavi, con conseguente significativo incremento della redditività aziendale;
- aveva ribadito che non era necessario modificare il piano industriale, da considerarsi nella sua globalità e non nella percentuale di scostamento relativa al singolo anno.

Il verbale documenta quindi le valutazioni del Collegio sindacale, che si esprime a supporto della posizione degli amministratori. In particolare, il Collegio sindacale osserva che, in occasione della semestrale 2017, Bio-On aveva chiaramente comunicato al mercato risultati economici insoddisfacenti, di talché con il successivo comunicato relativo ai risultati di esercizio 2017, la società aveva dato ***"doverosa comunicazione del netto miglioramento della performance di Bio-on rispetto a quanto in precedenza rappresentato"***, anziché offrire un'***informativa di scostamento negativo rispetto al budget, stante la sostanziale conformità con le previsioni di medio periodo contenute nel business plan.*** Il Collegio sindacale prende atto, infine, del comunicato del 14 marzo 2018 con cui Bio-On aveva annunciato di aver sviluppato una soluzione per il rilascio controllato di fertilizzanti a base di urea con l'utilizzo di PHA, e di aver costituito la società U-Coat ***"detenuta al 100% che ha l'esclusiva delle predette tecnologie sviluppate dal Bio-on che resta proprietaria del 100% della tecnologia che sarà licenziata o sublicenziata tramite U-Coat ai produttori internazionali"***.³⁷⁸

Nel verbale del **14.4.2018** si dà atto che il Collegio sindacale aveva partecipato alla riunione del C.d.A. del 30.3.2018, con cui era stata approvata la bozza di bilancio, e aveva ricevuto il 14.4.2017 la relazione sul bilancio di E&Y. Nel verbale, il Collegio sindacale riassume altresì il comunicato già pubblicato dalla società, con la sintesi dei risultati di

³⁷⁸ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 164-168.

bilancio. Il Collegio sindacale delibera quindi la approvazione della propria relazione al bilancio d'esercizio al 31.12.2017, rappresentando, come negli anni precedenti, di aver raccolto informazioni dagli amministratori e dalla società di revisione, ed evidenziando che la società di revisione aveva fatto pervenire la propria relazione senza rilievi, previa verifica della regolare tenuta della contabilità e della coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio. Nella allegata Relazione al bilancio, il Collegio sindacale rappresenta ai soci, in termini analoghi a quanto osservato gli anni precedenti: di aver *"verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione"*; di aver verificato l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e amministrativo, nonché l'affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, rilevandone l'adeguatezza rispetto alla attività della società, in particolare atteso il potenziamento effettuato dalla società nel corso del 2017 del proprio organico nelle aree legali, finanziarie e di rapporto con gli investitori; che non erano emerse operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere il patrimonio sociale, né operazioni anomale o inusuali con terzi, società del gruppo o parti correlate.³⁷⁹

Ebbene, gli elementi di prova disponibili non lasciano dubbi circa la **piena consapevolezza, da parte dei componenti del Collegio sindacale, della falsa rilevazione dei ricavi derivanti dai contratti con Ottani e Bio-Arvand.**

Nel corso della riunione del C.d.A. del 20.12.20217, infatti, gli amministratori avevano deliberato, alla presenza dei Sindaci, di non comunicare al mercato la stipula dei due contratti, in quanto tale comunicazione avrebbe potuto generare false aspettative nei soci e negli investitori, trattandosi di operazioni, nella sostanza, ancora incerte. Come visto sopra, vengono distribuiti nel corso della riunione i testi dei contratti, e gli amministratori verbalizzano espressamente ed esattamente le ragioni che, sulla base dei principi contabili di riferimento, impedivano la rilevazione del ricavo, ovvero il mancato trasferimento di rischi e benefici da Bio-On al cliente.

A partire quantomeno da quella comunicazione, i sindaci sanno che i rapporti contrattuali con le controparti prevedono una serie interconnessa **di obbligazioni di fare in capo a Bio-On**, che si impegnava, alla consegna del PDP, alla fornitura di "apparecchiature critiche" (i fermentatori), alla supervisione e assistenza durante la fase di ingegneria di dettaglio e di avviamento dell'impianto e, per il cliente iraniano, un ulteriore coinvolgimento nella fase realizzativa con la fornitura di ingegneria di dettaglio "di origine europea". Per il contratto con Bio-Arvand, i sindaci sanno che, nonostante il

³⁷⁹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 170-176.

presupposto per la comunicazione della concessione della licenza sembrerebbe “apparentemente verificato”, in realtà il progetto contrattuale è più ampio e richiede la “messa a punto del sistema di finanziamento e di garanzie dei pagamenti avviabile solo successivamente alla sottoscrizione del secondo contratto”. I sindaci vengono informati, ancora, che la possibilità di comunicare i contratti al mercato (cioè di alimentare l’incremento della fiducia degli investitori nella capacità società di conseguire risultati economici) è subordinata nel caso del contratto iraniano all’ottenimento dei necessari finanziamenti da parte del cliente, e nel caso del contratto con Ottani alla effettiva adesione al progetto del gruppo saccarifero olandese (entrambe condizioni future ed incerte, da cui dipende la possibilità di Bio-On di realizzare i propri ricavi). I sindaci sanno, infine, che l’incertezza sulla “effettiva operatività del contratto” potrà dirsi venuta meno solo al verificarsi delle condizioni già ripetutamente esplicitate dal C.d.A.

A fronte della **dichiarata necessità di celare al mercato la sottoscrizione dei due accordi, per evitare di ingenerare negli investitori aspettative non giustificate sulla base dei contratti, è del tutto contraddittoria, come già osservato, la rilevazione in bilancio dei ricavi determinati da quei contratti stessi.** Come esplicitato dagli amministratori, e come noto ai Sindaci che avevano preso parte alla riunione del 20.12.2017, entrambi i **ricavi erano condizionati infatti ad eventi futuri ed incerti:** l’ottenimento nei finanziamenti per Bio-Arvand, il coinvolgimento del partner olandese per Paolo Ottani.

Peraltro, come evidenziato da Astorri ai Sindaci, la concessione della licenza non era oggetto di un patto isolato ed autosufficiente, ma si inseriva in un più ampio contesto contrattuale. Il rapporto negoziale era tale che, quand’anche fossero stati ottenuti i finanziamenti, il cliente avrebbe ottenuto il beneficio dedotto in contratto solo all’esito della costruzione e della messa in funzione degli impianti – ben di là da venire - con conseguente **mancato trasferimento alla controparte, alla chiusura dell’esercizio 2017, dei rischi e dei benefici** oggetto della complessiva operazione contrattuale.

Come risulta dal verbale del 5.3.2018, **il Collegio sindacale è ben consapevole** fin da quella data, quando venne discusso il pre-consuntivo, **che la più larga parte dei ricavi iscritti nella redigenda bozza di bilancio al 31.12.2017 corrispondevano proprio ai contratti con Paolo Ottani e Bio-Arvand.** Per quanto visto sopra, **la non rilevabilità di tali ricavi era a quella data incontrovertibilmente chiara agli occhi dei Sindaci,** atteso che gli stessi amministratori avevano spiegato di non poter comunicare le due operazioni contrattuali al mercato in quanto, in sostanza, si trattava di operazioni subordinate a condizioni future ed incerte, e comprensive di una serie di obbligazioni di fare a cui Bio-On avrebbe adempiuto, forse, nell’arco di un lungo intervallo temporale.

A fronte della piena consapevolezza, almeno a partire dal 5.3.2018, dell'intenzione degli amministratori di rilevare i due ricavi in bilancio, e della non rilevabilità di tali ricavi per le ragioni evidenziate dallo stesso C.d.A. fin dal 20.12.2017, il Collegio sindacale ha dolosamente omesso di chiedere qualsiasi chiarimento agli amministratori o al revisore legale, ha omesso di segnalare ad amministratori e revisori che la rilevazione di quei ricavi avrebbe richiesto particolare approfondimento – come indicato dal par. Q.3.7. delle Norme di Condotta; ha omesso di esercitare i propri doveri ispettivi e di controllo al fine di sollecitare una verifica della compatibilità della rappresentazione contabile delle due operazioni economiche alla ben nota sostanza dell'operazione.

Ciò detto, non può che concludersi che le plurime, dolose omissioni del Collegio sindacale abbiano esercitato un'influenza agevolatrice sugli amministratori, con rafforzamento del loro proposito criminoso ai sensi dell'art. 110 c.p. L'inerzia manifestata dai Sindaci fin dalla discussione del pre-consuntivo di bilancio ha infatti necessariamente rassicurato gli amministratori sul fatto che il Collegio sindacale non avrebbe opposto difficoltà di alcun genere prima dell'approvazione della bozza di bilancio, né avrebbe segnalato alcunché nella successiva Relazione del Collegio sindacale al bilancio, o in occasione dell'assemblea dei soci – così consentendo alle false comunicazioni sociali in corso di approvazione di dispiegare una concreta efficacia decettiva.

La fiducia riposta dagli amministratori nel fatto che i Sindaci avrebbero continuato a tradire i propri doveri di vigilanza e controllo, non opponendo ostacoli nelle more e nel corso dell'approvazione del falso bilancio, è stata invero certamente alimentata anche dalla posizione passivamente inerte serbata dal Collegio sindacale, in violazione dei propri doveri di controllo, in occasione dell'approvazione dei falsi bilanci 2015 e 2016, e dalla disponibilità manifestata ad attestare il falso – quantomeno nella datazione del verbale del 13.4.2016 - al fine di agevolare la condotta degli amministratori. I precedenti contributi agevolatori dei Sindaci, per quanto si è visto, sono tuttavia irrilevanti ex art. 110 c.p., 2622 c.c. in ragione della mancata dimostrazione della consapevolezza, da parte degli imputati, della falsità dei dati dei bilanci 2015 e 2016.

Tutt'altro quadro è quello che emerge in relazione al 2017, allorché il Collegio sindacale riceve la precisa rappresentazione da parte degli amministratori, nel corso della riunione del 20.12.2017, che "l'effettiva operatività" dei contratti stipulati con Ottani e Bio-Arvand è subordinata all'ottenimento di finanziamenti incerti, e dell'ancora più incerto gradimento da parte di un terzo partner industriale – in altre parole che si tratta, in sostanza, di negozi ancora sospesi, al punto tale da non poter essere comunicati al mercato se non al costo di ingenerare false aspettative.

A fronte di tale consapevolezza, le plurime omissioni da parte dei Sindaci dei propri doveri di ispezione e controllo all'annuncio del pre-consuntivo di bilancio si rivelano quali inesorabilmente dolose: gli imputati sanno che gli amministratori intendono iscrivere in bilancio ricavi non rilevabili; sanno che la comunicazione di quei ricavi al mercato è concretamente idonea ad ingenerare false aspettative, come attestato dal C.d.A.; sanno infine che, evitando di sollecitare un approfondimento dei dati di bilancio, o di prospettare una relazione negativa in caso di iscrizione di quei dati, agevoleranno gli amministratori nell'esecuzione del reato, rafforzandone il proposito criminoso.

Anche a voler misurare la rilevanza delle dolose omissioni dei sindaci ex art. 40 co. 2 c.p., dovrebbe concludersi che quelle condotte abbiano esercitato un'efficacia causale rispetto alla commissione del reato contestato.

All'esito dell'approvazione del progetto di bilancio, il 30.3.2017, i Sindaci hanno infatti prima omesso di segnalare a Consob la grave irregolarità contenuta nelle bozze di bilancio e nella relazione del revisore legale, e ha infine approvato una Relazione al bilancio che non reca traccia alcuna dei dati e fatti, conosciuti ai Sindaci, che impedivano la rilevazione dei ricavi relativi ai due contratti. Del pari, il Collegio sindacale nulla ha chiesto ad amministratori e revisore, e nulla ha detto nella propria Relazione al bilancio, circa l'omessa menzione, anche nelle note integrative al bilancio 2017, del rischio di dover restituire il corrispettivo ricevuto da SECI. Di tale circostanza il Collegio – si è accertato – era a piena conoscenza per essere stato informato degli esiti dell'interlocuzione fra amministratori e revisore in relazione all'esercizio 2016, ed essendo la possibile risoluzione del contratto esplicitata nelle note integrative ai bilanci 2016.

Non vale a contraddire tale conclusione il rilievo teorico – diffusamente sollevato in dottrina – secondo cui i sindaci sono sprovvisti di un potere impeditivo rispetto all'approvazione del bilancio, non disponendo di alcun diritto di veto. Effettivamente nel caso di specie, considerato che la maggioranza delle partecipazioni erano controllate dagli stessi amministratori, il falso bilancio si sarebbe potuto approvare indipendentemente da qualsiasi concreto esercizio dei doveri di vigilanza e controllo da parte del Collegio sindacale, ed indipendentemente da qualsiasi segnalazione effettuata dai sindaci nella propria Relazione al bilancio, o all'autorità di vigilanza, o al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Tuttavia, come si è visto, la fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. è connotata dal requisito dell'idoneità decettiva delle false comunicazioni sociali, che definisce la tipicità del fatto penalmente rilevante. Ebbene, è evidente che l'idoneità decettiva del bilancio è tale solo fintanto che la falsità dei dati iscritti in bilancio non sia disvelata. È evidente allora che i sindaci disponevano di un concreto potere informativo capace di neutralizzare il

significato decettivo delle comunicazioni sociali. In particolare, avevano il potere, ed il dovere, quantomeno, al momento della approvazione della Relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31.12.2017, di segnalare la non corrispondenza dei ricavi iscritti in bilancio alla sostanza delle operazioni contrattuali ad essi sottese. Se il Collegio sindacale avesse disvelato, anziché celare, i falsi ricavi, avrebbe arricchito il patrimonio conoscitivo dei destinatari delle comunicazioni sociali di elementi utili a smentire la attendibilità dei risultati riflessi nei falsi bilanci, direttamente incidendo sull'efficacia decettiva del falso bilancio, evitando il perfezionarsi del pericolo concreto che costituisce elemento costitutivo del fatto tipico. L'adozione della condotta doverosa conforme all'obbligo di agire, in altre parole, avrebbe impedito il perfezionamento del reato.

È accertato infine in capo agli amministratori il fine di profitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2622 c.c. Il Collegio sindacale era infatti ben consapevole del fine di profitto perseguito dagli amministratori, detentori di titoli azionari di Bio-On e pertanto direttamente interessati agli effetti positivi che le false comunicazioni sociali avrebbero avuto sul titolo – destinato a quotazioni migliori in caso di risultati economici positivi per la società. Nel prestare il proprio consapevole contributo all'approvazione di bilanci falsi, i Sindaci hanno agito nella consapevolezza che gli amministratori erano animati da un diretto fine di profitto.

Del pari, i componenti del Collegio sindacale perseguivano un fine di profitto per sé – essendo l'incarico a titolo oneroso, soggetto a rinnovo, e suscettibile di essere replicato (con ulteriore profitto) in altre società controllate dai medesimi amministratori. Il rinnovo degli incarichi era necessariamente subordinato al rapporto fiduciario fra amministratori e Sindaci – fiducia necessariamente condizionata, nel caso di specie, dalla disponibilità dei Sindaci ad omettere i propri doveri di controllo per favorire il disegno criminoso degli amministratori.

4.1. INSUSSISTENZA DEL DOLO DI BANCAROTTA.

Verificata dunque la sussistenza in capo agli imputati Capodaglio, Magni e Agostini del dolo di false comunicazioni sociali – nel suo triplice atteggiarsi – deve ritenersi accertata la responsabilità dei sindaci in relazione al contestato delitto di cui all'art. 2622 cc., in relazione ai bilanci al 31.12.2017.

Non vi è prova, tuttavia, che i Sindaci si fossero rappresentati, al momento dell'approvazione dei bilanci 2017, il futuro dissesto della società – con conseguente esclusione della responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art. 223 co. n. 1 L.F. in relazione a tale annualità.

Come sopra evidenziato, infatti, nella riunione del 12.9.2017 il Collegio Sindacale aveva ricevuto informazione dal Presidente del C.d.A. circa la situazione finanziaria, prospettata come positiva e *“tale da assorbire i costi operativi e gli impegni assunti fino al 2018 e parte del 2019 anche in assenza di entrate”*. Marco Astorri aveva sottolineato che il patrimonio netto della società era ampiamente capiente, che non sono state assunte garanzie o impegni di altra natura a copertura del debito e che *“a partire dal 2018, con l’entrata in produzione dell’impianto di CSPT, si disporrà di un importante quota di ricavi stabile”*. Era stato inoltre riferito che il 2018 sarebbe stato *“l’anno di svolta per l’attività di licensing”*, *“con l’impianto di riferimento operante e il mercato di prodotto avviato”*. Non è irragionevole concludere, pertanto, che i Sindaci si fossero rappresentati – almeno fino all’approvazione dei bilanci 2017, e cioè fino all’aprile 2018, che la situazione finanziaria della società sarebbe rimasta in sostanziale equilibrio, in attesa degli imminenti flussi di cassa annunciati dal C.d.A.

La fiducia circa l’attendibilità del *budget* prospettato dagli amministratori era malriposta – come sarebbe diventato evidente nei mesi successivi - e il Collegio sindacale se ne sarebbe potuto avvedere se avesse adeguatamente assolto ai propri doveri di controllo e vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile della società. Già nel corso delle riunioni del 14.11.2016 e del 22.11.2016, infatti, il Collegio sindacale aveva preso atto della scarsa sistematicità dei flussi informativi e dei sistemi di controllo interno della società, con difficoltà di accesso ai dati gestionali, e dunque di controllo. I consulenti incaricati di fare ricognizioni e proposte sull’assetto organizzativo avevano segnalato fin dal 7.6.2017 che alcuni processi aziendali non erano definiti e documentati, quali quello relativo alla *“strategia e pianificazione”* – il che imponeva cautela nell’affidarsi alle previsioni di spesa relative alla costruzione dell’impianto, e alla previsione sulle nuove commesse e sui flussi di cassa prospettate dagli amministratori. Tra l’altro il Collegio sindacale era informato che l’iniziale *budget* di spesa di 15 milioni per l’impianto di Castel San Pietro era già lievitato senza apparente spiegazione, o revisione sulla attendibilità delle nuove stime, a 20 milioni di euro, più 2,5 milioni di euro per i laboratori, secondo quanto indicato nel comunicato di Bio-On del 1.2.2018.

Nell’acceptare le valutazioni del C.d.A. circa le previsioni di futuro equilibrio finanziario, il Collegio sindacale ha negligenemente trascurato i segnali di allarme che emergevano dalle informazioni in suo possesso, oltre che le Norme di Condotta, fra cui in particolare il par. Q.3.3., che, per le “operazioni maggiormente significative”, prescrive che *“il collegio verifichi che le scelte siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari. In tale ambito assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e,*

primariamente, il riscontro della coerenza dei piani aziendali di medio-lungo periodo con quelli di breve periodo, nonché con la rendicontazione infra-annuale. Qualora l'operazione abbia una notevole rilevanza quantitativa e/o qualitativa, è opportuno verificare, altresì, l'esistenza di un parere di un esperto ovvero la realizzazione di una due diligence. Particolare attenzione va rivolta all'esame delle operazioni che sono poste in essere nei confronti di soggetti che costituiscono "parti correlate" rispetto alla società (Norma Q.3.11). L'effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni – che richiedono un'adeguata verifica della pianificazione dell'investimento (mediante predisposizione di un business plan), della valutazione delle alternative disponibili di finanziamento e della capacità della società di rimborsare i finanziamenti nei tempi concordati – è adeguatamente vigilata dal collegio sindacale".

La negligenza accertata in capo ai Sindaci nell'esigere informazioni approfondite sulla situazione finanziaria prospettica della società, tuttavia, **non vale a dimostrare la consapevolezza degli imputati che Bio-On sarebbe andata incontro al dissesto, e che il dissesto sarebbe stato provocato, tra l'altro, dai falsi bilanci 2017.**

Le previsioni di spesa e di flussi di cassa condivise dagli amministratori, infatti, non erano tali da suggerire ai Sindaci la necessità di ricorrere nel prossimo futuro ad ulteriori finanziamenti per sostenere investimenti per importi non preventivati, con successiva insostenibilità del debito in assenza di flussi di cassa. Tale consapevolezza non è desumibile, di per sé, dalla consapevolezza della non realizzabilità (se non in un futuro remoto ed incerto) dei **ricavi iscritti nei bilanci del 2017**. La **variazione di tali poste, da sole, non avrebbe comunque lasciato intravedere l'inesorabilità dello squilibrio finanziario**, lasciati invariati i dati sugli altri ricavi attesi sulla base dei bilanci precedenti (non essendo accertata la rappresentazione da parte dei sindaci della falsità dei ricavi iscritti nel 2015 e nel 2016) e i dati sui costi preventivati dell'impianto (non essendo accertata la previsione da parte dei sindaci di un consistente ed insostenibile aumento di spesa).

Non è accertata, in conclusione, la responsabilità degli imputati Capodaglio, Magni e Agostini in relazione al delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1. L.F. per difetto del dolo.

È accertata invece la responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art. 2622 c.c., previa riqualificazione ex art. 221 c.p.p. essendo stato il delitto di false comunicazioni sociali contestato ai sindaci quale componente del complesso delitto di bancarotta fraudolenta da reato societario.

5. LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI EX ART. 223 CO. 2 N.1 L.F.

È stato accertato in dibattimento che le condotte tenute dai sindaci successivamente all'approvazione dei bilanci al 31.12.2017, incluso il concorso doloso nel delitto di false

comunicazioni sociali in relazione ai bilanci al 31.12.2018, abbia concorso a determinare il dissesto della società. La disamina dei rilevanti elementi probatori prende le mosse di seguito, ancora, dai verbali delle riunioni del Collegio sindacale.

Nel corso della riunione del **18.4.2018**, il Collegio Sindacale riceve i rilievi dell'OdV circa la necessità di attuare i programmi organizzativi già elaborati, in ragione del rapido sviluppo della società, e Marco Astorri, presente, prende atto della richiesta del Collegio sindacale di provvedervi già entro il mese di giugno.³⁸⁰

Nel corso della riunione del **24.5.2018** il Collegio sindacale procede alla autovalutazione dell'indipendenza dei propri componenti. Il Collegio viene quindi informato da Pasquale Buonpensiere che per la controllata AMT Labs è prevista un'assemblea straordinaria il 31 maggio, con aumento del capitale da 50 mila a 10 milioni di euro, da sottoscrivere da Bio-On, e successiva cessione del 20% delle partecipazioni a Gima TT, del gruppo IMA – società leader nel settore del packaging. Si prevede quindi la nomina di un C.d.A. (di cui 2 membri nominati da Bio-On e uno da Gima TT), e la successiva concessione della licenza relativa alla Tecnologia Packaging. I Sindaci vengono informati altresì che è allo studio, per tutte le controllate di nuova costituzione, nella quali il medesimo Collegio sindacale si è già insediato, l'elaborazione di una serie di accordi che avrebbero previsto la stipula con Bio-On di un contratto di servizi tecnici e amministrativi e di un contratto di licenza. Buonpensiere informa infine il Collegio che, per la controllata U-Coat, sono in corso *“importanti trattative, ancora riservate, con un gruppo importantissimo”*.³⁸¹

La riunione del **4.6.2018** verte sui processi organizzativi interni. Il dott. Sgaravatti rappresenta di aver effettuato gli *audit* interni e di aver individuato aree di miglioramento nella tempistica di redazione del budget (che si suggerisce dovrebbe essere reso disponibile fin da prima della chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso, e per il futuro almeno dall'ottobre 2018), la mancata attuazione del processo di valutazione e qualifica dei fornitori, e del processo di valutazione dei beni e servizi ricevuti.

Il **5.7.2018** il Collegio sindacale verifica che il saldo contabile di cassa è di circa 23.000 euro. Il Collegio dà quindi atto di aver analizzato, con l'ausilio del CFO Buonpensiere, vari atti e documenti relativi al primo semestre 2018. Viene preso in considerazione, in particolare: l'aumento di capitale AMT Labs del 14.2.2018 e le delibere dell'assemblea straordinaria AMT Labs del 31.5.2018 con cui veniva ceduto il 20% del capitale sociale a Gima TT – società con cui Bio-On contestualmente sottoscriveva un patto parasociale; la fattura emessa da Bio-On a titolo di corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione

³⁸⁰ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 177-178.

³⁸¹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 179-181.

e sfruttamento della Tecnologia Tabacco, incassata il 24 giugno. Il Collegio sindacale prende poi atto che il 9 marzo 2018 era stata costituita U-Coat Sp.A., con successiva sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di Bio-On fino a 10 milioni di euro. Il Sindaci rilevano ancora che *“con comunicato congiunto del 30 maggio 2018 Bio-on spa e Maire Tecnimont hanno comunicato al Mercato di avere sottoscritto un patto di investimento che regola l'entrata di Maire Green Chemicals, società del Gruppo Tecnimont, nel capitale azionario di U-Coat con partecipazione paritaria al 50% con l'obiettivo di commercializzare un'innovativa soluzione per i fertilizzanti biodegradabili”*. Nel verbale si dà atto, infine, della fattura emessa da Bio-on il 28 giugno per 7.3 milioni di euro, pagata da U-Coat il successivo 16 agosto. In relazione ad entrambe le operazioni, il Collegio sindacale si riserva di verificare il parere legale offerto dallo Studio Legale Catelli circa la applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2343 bis c.c., nonché la necessità di approfondire quanto previsto dall'art. 2391 bis c.c. circa le operazioni con parti correlate. Il Collegio considera infine la situazione dei crediti scaduti, pari a 14 milioni di euro, che a detta del CFO saranno incassati da Bio-On entro l'anno (250 mila euro da Moore capital entro novembre; 335 mila euro da Paolo Ottani entro il mese corrente, mentre con Ikea è previsto un incontro a settembre). Il Collegio prende atto della situazione d'esercizio in perdita ma precisa che, vista l'imminente approvazione della semestrale, riserverà le necessarie valutazioni a tale sede.³⁸²

Nel corso della riunione del **17.9.2018**, Marco Astorri presenta al Collegio sindacale nuove applicazioni frutto dell'attività di ricerca e sviluppo della società, *“che saranno oggetto nei prossimi mesi di nuove business unit”*. Vengono esaminati gli ultimi comunicati con cui Bio-On aveva confermato il pieno regime di produzione dell'impianto entro l'autunno, con produzione di 150 tonnellate di PHA; l'apertura di una nuova *business unit* relativa ai settori della moda e del lusso; la scoperta della possibilità di produrre PHA anche da oli esausti.³⁸³

Il verbale del **C.d.A. del 9.11.2018** documenta la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori dell'impianto di Castel San Pietro offerta da Marco Astorri, alla presenza degli amministratori, dei Sindaci e del CFO. In particolare, Astorri dà atto dell'aumento delle spese preventivate per l'impianto (da 20 milioni a 38 milioni di euro) e ne descrive le diverse voci. Nel complesso, il presidente del C.d.A. attribuisce l'incremento dei costi per quasi il 90% a *“la scelta del progetto di privilegiare i tempi di completamento che hanno portato a ridurre i tempi di negoziazione con fornitori e appaltatori rispetto ad un processo canonico più efficace ma più lungo; la non ottimizzazione del progetto in termini di riduzione dei percorsi*

³⁸² Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 180-198.

³⁸³ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 199-201.

tubazioni e cavi sia per effetto dei ridotti tempi di progetto sia per la necessità di disporre in futuro di sovracapacità, evitando possibili colli di bottiglia; in molti casi si è effettuata una trattativa diretta con singoli fornitori per assenza di alternative qualificate che hanno rinunciato ad offrire quotazioni alternative".³⁸⁴ Si legge poi nel verbale:

Il Presidente al termine dell'esposizione rende noto ai presenti che alla luce dell'incremento di spesa consuntivato e previsto sono stati presi contatti con gli istituti bancari al fine di strutturare finanziariamente la Società per poter riposizionare nel medio lungo termine l'attuale utilizzo del corrente, resosi necessario per sopperire alle esigenze di fondi legate all'evoluzione esposta dei costi di realizzazione ed in previsione di ulteriori incrementi.

Ciò alla luce del fatto che la pianificazione finanziaria era stata attuata su un preventivo di spesa ben al di sotto di quanto appena esposto attestandosi inizialmente su circa € 20 mio finanziati mediante il ricorso per l'ottanta per cento circa al debito ed il restante all'equity. Attualmente la società sta facendo ricorso alle disponibilità liquide disponibili e ai temporanei affidamenti bancari a revoca.

Al termine dell'esposizione, dopo ampia ed esauriente discussione, tenuto conto delle necessarie ed approfondite indagini effettuate, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità votanti

Prende atto

di quanto esaurientemente esposto dal Presidente, chiedendo di tenere costantemente monitorata l'evoluzione dei costi di realizzazione di Castel San Pietro Terme (Bo) operando tutte le valutazioni necessarie al fine di ottenere una previsione di spesa puntuale da aversi entro i primi mesi del nuovo anno così da consentire ogni provvedimento che dovesse rendersi necessario per ultimare le opere in corso.

Nel corso della riunione del **26.11.2018** il Collegio sindacale, presente Buonpensiere, chiede alla dott.ssa Aquilano, rappresentante PwC, di illustrare i nuovi principi contabili applicabili al bilancio consolidato. La dott.ssa Aquilano spiega che si applicherà l'IFRS15 che non ci saranno variazioni rispetto alle politiche contabili della società.³⁸⁵

Il **14.2.2019** il Collegio sindacale prende atto che il saldo contabile delle casse ammonta a circa 23.000 euro. I sindaci ricevono da Marco Astorri e da Pasquale Buonpensiere informazioni sulla gestione. Circa i rapporti fra Bio-On e Bio-On Plants, il Collegio riceve informazione che non è stato formalizzato alcun accordo fra le società, salvo un finanziamento soci infruttifero di 645.000 euro da parte della controllante, e che i costi relativi al personale vengono fatturati a Bio-On. Vengono quindi considerati gli esiti delle riunioni del C.d.A., con analisi dei verbali delle riunioni:

³⁸⁴ Relazione ex art. 33 L.F., All. 77.

³⁸⁵ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, p.202.

- del 9.11.2018, nel corso del quale era stato istituito il Comitato per le operazioni con parti correlate, a maggioranza indipendente, composto da Lorenzoni, Capodaglio e Catelli;
- del 6.12.2018, nel corso del quale il C.d.A. aveva deliberato la sottoscrizione di un mutuo da 6,5 milioni di euro con BPM, da restituirsi il 20 dicembre 2018. Quanto alla ricognizione sulla capacità produttiva dell'impianto, il Presidente aveva informato i presenti che non vi erano criticità, e che non esistevano impegni formali con clienti terzi, in particolare Unilever. Il Presidente aveva precisato che i "quantitativi" sarebbero stati definiti solo la primavera successiva, e che solo a quel punto sarebbero stati presi impegni in funzione della disponibilità reale del prodotto. Il Sindaco Agostini aveva chiesto informazioni sulle condizioni contrattuali, e Astorri aveva precisato che si sarebbe trattato per Bio-On di obbligazioni di mezzi, e non di risultato, e che la materia prima per Unilever sarebbe stata garantita dall'impianto di Castel San Pietro. Folla era intervenuto per illustrare *"la disponibilità futura di prodotto, nei prossimi anni, legata all'entrata in produzione degli impianti già concessi in licenza da Bio-On"*. Nel corso della riunione era stato altresì deliberato un mutuo chirografario con Unicredit per 10 milioni di euro, da restituire in 60 mesi.

Si dà atto altresì nel verbale che Bio-On aveva preso parte come socio unico alle assemblee con cui era stato deliberato l'aumento di capitale sociale delle società controllate Zeropack (il 6 e 19 e 27 dicembre 2018), con successiva cessione del 50% delle quote il 27 dicembre a RK Zero, del gruppo Rivoira; Eloxel (il 19 dicembre 2018), e riduzione del capitale sociale di U-Coat il 31.12.2018 da 7,5 a 5 milioni di euro.

Buonpensiere riferisce quindi al Collegio sindacale sulla situazione dei crediti di Bio-On nei confronti dei propri clienti, secondo quanto descritto in una relazione dell'Ing. Folla e sintetizzato nel prospetto allegato al verbale, che dava atto di crediti scaduti pari a 14,5 milioni di euro, di cui 13,4 per fatture da emettere, ed in particolare: 1,75 milioni di euro per fatture da emettere nei confronti di SECI, 5,2 milioni di euro per fatture da emettere nei confronti di ottani, 3,6 milioni di euro per fatture da emettere nei confronti di Bio-Arvand, e 2,75 milioni di euro per fatture da emettere nei confronti di B-Plastic. Fra i crediti di prossima scadenza figurava quello di 4 milioni nei confronti di Taif.

SCADENZIARIO CLIENTI AL 31.12.18

	Scaduto	A scadere	Importo totale
Crediti clienti:			
MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA) S.R.O.	100.000		100.000
MOORE CAPITAL LTDA	250.000		250.000
OTTANI PAOLO	310.500		310.500
SEBIPLAST S.R.L.	471.289		471.289
AMT LABS SPA		7.320	7.320
U-COAT SPA		7.320	7.320
LIPHE S.P.A.		3.660	3.660
ALDIA SPA		3.660	3.660
ELOXEL SPA		3.660	3.660
ZEROPACK S.P.A.		10.983.050	10.983.050
Totale crediti	1.131.789	11.008.670	12.140.459
Ft. da emettere:			
SECI	1.750.000		1.750.000
MAGNA	120.000		120.000

UN S.P.A. LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
 DANTE ALIGHIERI 7/B - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO - BO

P.IVA: 02740251208 - C.FISCALE: 027

OTTANI	5.225.000		5.225.000
BIO ARVAND	3.600.000		3.600.000
TAIF		4.080.000	4.080.000
ALDIA		10.000.000	10.000.000
LIPHE		6.000.000	6.000.000
SEBIPLAST		135.300	135.300
BPLASTIC	2.750.000		2.750.000
Tot ft. da emettere	13.445.000	20.215.300	33.660.300
Tot. Generale	14.576.789	31.223.970	45.800.759

Vengono quindi illustrati al Collegio sindacale, in dettaglio, le operazioni contrattuali con B-Plastic, SECI, Ottani, Bio-Arvand, giustificando per ciascuna le ragioni del ritardo nella realizzazione dei crediti. L'informazione fornita dagli amministratori al Collegio è di particolare interesse ai fini della comprensione delle informazioni di cui il Sindaci disponevano per valutare (retroattivamente) la rilevabilità dei ricavi B-Plastic e SECI, nonché per testare le prospettive di continuità aziendale.

In particolare, in relazione a B-Plastic, viene rappresentato agli amministratori che il contratto ha ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del P.D.P., il training degli operatori e l'assistenza durante l'avvio dell'impianto. Viene specificato che

Cristal Union *“ritiene fondamentale la partecipazione significativa di Bio-on all’iniziativa, per assicurargli l’assistenza tecnologica continua e il successo nel marketing e nelle vendite nella fase iniziale di produzione”*. Si dà atto che B-Plastic ha pagato il PDP e la prima tranches della licenza, mentre gli altri pagamenti sono legati all’effettivo avvio della costruzione dell’impianto. Successivamente alla consegna del P.D.P., B-Plastic aveva provveduto a *“preparare il dossier autorizzativo”* in relazione alla costruzione dell’impianto, ed erano stati richiesti i necessari finanziamenti, strada poi abbandonata per l’onerosità delle condizioni contrattuali. Era stata quindi intrapresa la strada della richiesta di fondi pubblici francesi, per i quali era necessario dimostrare il valore innovativo della tecnologia: a tal fine erano stati condotti due test presso un ente esterno francese (ARD) ed un terzo test era stato programmato. All’esito, *“il progetto dovrebbe entrare nella sua fase realizzativa”*, con la predisposizione dell’ingegneria di dettaglio per la primavera 2019. Gli amministratori spiegavano che *“con la decisione di avvio di progetto, si effettuerà un primo aumento di capitale in B Plastic che consentirà il pagamento della seconda tranche di licenza a Bio-On e l’avvio di attività di ingegneria. “In parallelo saranno avviate le pratiche per l’ottenimento dei finanziamenti, mix pubblico privato, grant e soft loan, quota di equity da parte dei soci (...). Si prevede a breve la sottoscrizione di un emendamento al contratto che tenga conto dei ritardi e consenta il rescheduling dei termini di pagamento della licenza”*.

In relazione a SECI, gli amministratori spiegano al Collegio sindacale che il contratto ha ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il training degli operatori e l’assistenza durante l’avvio dell’impianto. Il cliente ha ricevuto e pagato il corrispettivo del PDP e del 50% della licenza. L’avvio del progetto ha subito ritardi per la necessità di SECI di ottenere finanziamenti e per la complessità dell’iter autorizzativo dell’impianto. Bio-On prevedeva l’ottenimento dei permessi entro il maggio 2019.

In relazione a Bio-Arvand, gli amministratori ribadiscono al Collegio sindacale che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il training degli operatori e l’assistenza durante l’avvio dell’impianto, la fornitura dei fermentatori *“su disegno di Bio-On da un fornitore italiano specializzato”*, la fornitura di servizi di ingegneria e materiali *“allo scopo di poter finanziare l’intero progetto in un’unica soluzione, possibilmente attraverso un export credit italiano assicurato SACE”*. L’avvio del progetto ha subito ritardi per *“gli alti costi del finanziamento export credit che hanno fatto cambiare strategia di finanziamento al Cliente”*, anche considerato che il prezzo fornito dall’EPC contractor è risultato poco competitivo. La nuova strategia di finanziamento ha esplorato la strada delle lettere di credito off-shore, che non si è rivelata percorribile, ed è in corso di definizione un’altra soluzione di finanziamento. Gli amministratori spiegano che *“è in corso la due diligence tecnica che Bio-On deve*

effettuare per ottenere la licenza di esportazione di beni e servizi”, procedura che richiede tempo. Si conclude che *“si ritiene che il progetto possa entrare in vigore entro la prossima primavera, anche grazie ad un possibile spaccettamento della licenza, dei fermentatori e degli altri materiali”*.

In relazione a Paolo Ottani, viene ribadito al Collegio sindacale che il contratto aveva ad oggetto, oltre alla concessione della licenza, la fornitura del PDP, il training degli operatori e l’assistenza durante l’avvio dell’impianto, la fornitura dei fermentatori *“su disegno di Bio-On da un fornitore italiano specializzato”*. Si rappresenta che il progetto ha subito ritardi per la necessità per la società Mercurio, costituita da Ottani, di *“inglobare nella società il partner industriale Suiker Unie”*. Bio-On stava supportando Mercurio nell’operazione, e si prevedeva la conclusione della negoziazione nel corso dei primi mesi del 2019. Si osserva infine *“il contratto di licenza ha già visto effettuare un piccolo anticipo sulla prima fattura. Nel mese di febbraio, Bio-on dovrebbe avviare l’attività di PDP, inclusa nella licenza, per poter consentire di consolidare Capex di impianto necessari per la firma del finanziamento. Prevediamo quindi che i pagamenti di Licenza e PDP debbano essere ‘schedulati’ ed effettuati sulle nuove tempistiche di progetto già a partire dal primo trimestre 2019”*.

A domanda dei Sindaci relativamente alle previsioni di chiusura dell’esercizio 2018, Buonpensiere riferisce infine che si prevedeva un fatturato di 51 milioni di euro, un EBITDA di 46 milioni, un utile prima delle imposte di 41 milioni, e che i dati erano al vaglio dei revisori.

Nel corso della riunione vengono infine ripercorsi i comunicati diffusi da Bio-On fra il settembre 2018 ed il gennaio 2019.³⁸⁶

Nel verbale del **12.4.2019**, il Collegio sindacale dà atto di aver partecipato alla riunione del C.d.A. del 30.3.2019, con cui era stato approvato il progetto di bilancio 2018. Dà atto altresì del comunicato stampa diramato dalla società sul progetto di bilancio, con cui: erano stati riportati al mercato ricavi consolidati per 51 milioni di euro e utili netti per 12 milioni, e una posizione finanziaria netta in calo, in ragione degli ingenti investimenti, ma positiva; era stato rappresentato al mercato che le neocostituite società partecipate avrebbero *“consentito di aumentare gli introiti di ricavi ricorrenti grazie alla generazione di running royalties perpetue che si aggiungeranno agli incassi previsti dall’attività di concessione delle licenze di vendita del prodotto”*; che era stato potenziato il portafoglio dei brevetti internazionali; che Bio-On aveva presentato una linea di creme unitamente ad Unilever. Il Collegio sindacale delibera quindi la approvazione della propria relazione al bilancio

³⁸⁶ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp.203-220.

d'esercizio al 31.12.2016, rappresentando di aver raccolto informazioni dagli amministratori e dalla società di revisione, ed evidenziando che la società di revisione aveva fatto pervenire la propria relazione senza rilievi, previa verifica della regolare tenuta della contabilità e della coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio. Nella allegata Relazione al bilancio, il Collegio sindacale sintetizza l'andamento della gestione come rappresentata dagli amministratori, sottolineando il completamento dell'impianto di Castel San Pietro, e rappresenta ai soci, in termini analoghi a quanto osservato l'anno precedente: di aver *“verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione”*; di aver verificato l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e amministrativo, nonché l'affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, rilevandone l'adeguatezza rispetto alle dimensioni della società; che non erano emerse operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere il patrimonio sociale, né operazioni anomale o inusuali con terzi, società del gruppo o parti correlate.³⁸⁷

Nel verbale del **31.7.2019** il Collegio sindacale dà atto che, all'esito della pubblicazione del Report QCM, il C.d.A. si era relazionato con il Collegio sindacale e Bio-On aveva emesso un comunicato stampa. Nella riunione del C.d.A. del 27.7.2019, il Collegio sindacale aveva chiesto di essere informato circa le puntuali risposte che gli amministratori avrebbero elaborato in relazione alle osservazioni del report QCM. Il Collegio sindacale dà atto di aver ricevuto il documento elaborato dalla società, concludendo che *“allo stato attuale, non vi siano elementi che possano far ritenere non condivisibili le risposte formulate dalla società”*. Il *“documento interno riservato”* è allegato al verbale, ed include tra l'altro il già richiamato passaggio relativo alla qualificazione dei contratti di concessione di licenza sottoscritti da Bio-On con le joint ventures, come *“contratti di concessione in via esclusiva di diritti di sfruttamento produttivo e commerciale”*. Vi si legge tra l'altro che l'art. 2343-bis c.c. si applica al conferimento di beni, materiali o immateriali, ma non alla prestazione di servizi. La concessione delle licenze alle joint ventures viene equiparata alla prestazione di un servizio atteso che *“la concessione dell'uso di taluni elementi coperti da brevetto, ferma restando la proprietà del brevetto in capo al concedente, non rappresenta un bene, ma una prestazione di servizio, così come prestazione di servizio è la concessione dell'uso di un bene materiale”*.³⁸⁸

Con il verbale del **12.8.2019**, il Collegio Sindacale dà atto che il revisore, Alberto Rosa, ha comunicato via e-mail che allo stato la società di revisione non ritiene di dover modificare

³⁸⁷ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 221-230.

³⁸⁸ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 231-237.

la relazione emessa in relazione ai bilanci 2018, pur essendo in corso un processo di verifica, con il necessario scetticismo professionale. I Sindaci chiedono quindi al C.d.A. come intendano procedere per le future concessioni di licenze alle controllate, viste le diverse interpretazioni del 2343 e 2343 bis c.c. Il Collegio sindacale ricorda che già ai primi di marzo si era posto il problema per Eloxel e che il Collegio sindacale aveva ricevuto un parere legale dagli avv. Catelli e Loffredo, allegato al verbale, in cui si osservava che *“trattandosi di una licenza di cessione di brevetto (e tecnologia) non era assolutamente indispensabile una perizia”*. Il Collegio sindacale raccomanda in ogni caso per il futuro il ricorso ad una perizia estimativa del valore della licenza, su base volontaria.³⁸⁹

Con il verbale del **5.9.2019**, il Collegio sindacale rappresenta che il 28 agosto il Collegio sindacale era stato informato della querela presentata da Bio-On nei confronti di QCM, e successivamente inoltrata alla Consob. Si dà atto altresì dell'incontro intervenuto il 28 agosto fra C.d.A. e Collegio sindacale, per discutere del ricorso depositato dalla procura della Repubblica di Bologna ex art. 2409 c.c. Il Collegio sindacale prende atto dei pareri dell'avv. Loffredo e dello studio Chiomenti circa la sussistenza dei presupposti per ritardare la comunicazione della notizia al mercato, e del parere redatto dai professori Costi e Tarabusi il 4.9.2019. Il Collegio sindacale prende quindi atto che dal gennaio 2019 Sebiplast ha assunto i lavoratori precedentemente impiegati da Sadam, società del gruppo SECI, che si era impegnata a corrispondere a Sebiplast le provviste necessarie a sostenere le spese. Successivamente, tuttavia, all'esito del concordato preventivo di alcune società del gruppo Maccaferri, Sedam non aveva sostenuto i pagamenti promessi. Il Collegio sindacale, osservato che la decisione gestionale relativa alla controllata non era stata assunta nel C.d.A. di Bio-On né comunicata al Collegio sindacale, raccomanda al C.d.A. di adottare immediate misure per assicurare la correttezza e la trasparenza dei flussi informativi.³⁹⁰

Con il verbale dell'**11.9.2019** il Collegio sindacale prende atto che, come da comunicazione trasmessa da Bio-On a Consob, la società ritiene di poter coprire il fabbisogno finanziario fino al giugno 2020 con finanziamenti messi a disposizione dai soci per 10 milioni complessivi, e 10 milioni complessivi da reperire prima della approvazione della relazione semestrale, tramite banche o capitali di rischio. Il Collegio sindacale evidenzia fra le nuove competenze dei Sindaci, in seguito all'entrata in vigore delle norme sulla crisi di impresa, anche quella di segnalare eventuali indicatori di crisi, e richiede pertanto alla società di dotarsi tempestivamente degli strumenti utili.³⁹¹

³⁸⁹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 238-246.

³⁹⁰ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 247-253.

³⁹¹ Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 254-255.

Il **30.9.2019** il Collegio sindacale rappresenta di aver interloquuto con il revisore legale, Alberto Rosa, il quale ha rappresentato che E&Y non sarebbe stata in grado di emettere tempestivamente il proprio parere sulla semestrale per la complessità dei temi da considerare, fra cui la pubblicazione di QCM e il fallimento SECI. Il Collegio sindacale rileva che il parere del revisore legale sulla relazione semestrale non è obbligatorio e ricorda al C.d.A. che è indispensabile che siano forniti gli indicatori di un eventuale stato di crisi.³⁹²

Il **5.10.2019** il Collegio sindacale valuta la possibilità di un accordo con SECI e Sebiplast, che prevede un esborso da parte di Bio-on di 3,2 milioni di euro entro il 15 febbraio 2020, sconsigliandolo in quanto pericoloso per gli equilibri finanziari della società, atteso che la semestrale 2019 ha evidenziato un peggioramento della posizione finanziaria netta per 10 milioni di euro. Il Collegio sindacale prende atto della nota della Guardia di finanza allegata al ricorso della Procura ex art. 2409 c.c. Ribadisce che è onere degli amministratori fornire i dati rilevanti al fine di valutare la sussistenza della crisi di impresa e, in caso di verifica dell'integrazione degli indici, darne pronta notizia al Collegio sindacale.

Ebbene, alla luce dei dati probatori già esposti emerge, in primo luogo, che **alla data di approvazione dei bilanci al 31.12.2018 il Collegio sindacale fosse pienamente consapevole della falsità dei ricavi in esso rilevati.**

Rileva al riguardo, in primo luogo, la circostanza che il Collegio sindacale fosse ben **consapevole della falsità dei bilanci approvati in relazione all'esercizio 2017, con il parere senza rilevi della società di revisione E&Y, nella persona di Alberto Rosa.** La ricezione di un nuovo parere senza rilievi da parte del medesimo revisore in relazione ai bilanci 2018 non poteva pertanto costituire, agli occhi dei Sindaci, un'utile conferma della conformità dei bilanci ai principi contabili.

È altresì significativo sul piano probatorio che, nel corso della riunione del 14.2.2019, il Collegio sindacale abbia ricevuto la **dettagliata relazione degli amministratori sullo stato di esecuzione dei contratti stipulati nel corso degli esercizi precedenti**, da cui emerge la puntuale **rappresentazione da parte degli amministratori della sostanza delle operazioni economiche sottese a ciascun contratto, rivelatrice della non rilevabilità dei relativi ricavi.** Come emerge dal verbale della riunione, infatti, il Collegio sindacale era stato informato che **tutti i contratti relativi alle licenze per la costruzione impianti si atteggiavano negli stessi termini di quelli stipulati con Ottani e Bio-Arvand** – rispetto ai quali è stata sopra accertata la piena consapevolezza da parte dei sindaci circa la non

³⁹² Libro verbali collegio sindacale, All. 11 Consulenza Perini, pp. 256-258.

rilevabilità dei ricavi. Tutti i contratti, nella rappresentazione stessa degli amministratori, si risolvevano infatti nell'assunzione da parte di Bio-On, a fronte del corrispettivo concordato, di **una serie inscindibile di obbligazioni di fare, che Bio-on avrebbe potuto completare solo nel corso, e all'esito della costruzione degli impianti, subordinata a loro volta al verificarsi di condizioni future ed incerte quali l'accesso ai necessari finanziamenti da parte dei clienti.** Il complessivo assetto di tali operazioni contrattuali lasciava emergere incontrovertibilmente il permanere dei rischi dell'operazione in capo a Bio-on, e la mancata acquisizione dei benefici dedotti in contratto da parte del cliente – con conseguente **non rilevabilità dei relativi ricavi.**

Ancora, rispetto ai ricavi rilevati nei bilanci al 31.12.2018, il Collegio sindacale aveva ricevuto nel marzo 2019 il parere dello studio Catelli, che qualificava le operazioni quali "concessione di diritti di sfruttamento" produttivo e commerciale sui brevetti e sulla tecnologia. Il Collegio sindacale, ancora, nel **verbale del 31.7.2019**, attesta di aver **condiviso, già al momento dell'approvazione del bilancio, l'opinione degli amministratori secondo cui "la concessione dell'uso di taluni elementi coperti da brevetto, ferma restando la proprietà del brevetto in capo al concedente, non rappresenta un bene, ma una prestazione di servizio"**. La corretta qualificazione dei diritti concessi alle licenziatarie quali diritti di sfruttamento, equiparabili alla prestazione di un servizio, aveva quale **necessario precipitato contabile**, per quanto visto, **la rilevazione del ricavo over time**, contraddetta dalla iscrizione dei ricavi in bilancio al momento della conclusione dei contratti.

Ancora, deve evidenziarsi che tutti i Sindaci erano altresì **componenti del Collegio sindacale in ciascuna delle joint ventures**. Erano dunque pienamente informati della **compagine sociale** in relazione a ciascuna delle società, e dei **patti parasociali** applicabili ai fini del controllo delle società partecipate da Bio-On.

In questo contesto rileva che, come già visto, **fino al 31.12.2018 non erano stati stipulati patti parasociali con Banca Finnat in relazione alla governance di Aldia e Liphe**, che avevano continuato ad essere amministrate dal ceto gestorio espressione di Bio-On fino al marzo 2019. Sotto il profilo dei riflessi sul bilancio, la circostanza che Bio-On avesse un controllo solitario su Aldia e Liphe al 31.12.2018 imponeva di concludere che i ricavi derivanti dai contratti di licenza con le due società (quand'anche effettivamente sottoscritti entro il periodo di esercizio) dovessero essere **integralmente consolidati**. **Analogamente, per AMT Labs**, il trattamento contabile della società quale *joint venture*, per quanto visto sopra, non era giustificabile sulla base dei patti parasociali sottoscritti con GIMA TT.

La piena consapevolezza da parte dei sindaci dell'idoneità decettiva dei bilanci al 31.12.2018 viene confermata dalla richiamata **intercettazione della conversazione telefonica intercorsa fra Gianfranco Capodaglio e Gianni Lorenzoni il 9.8.2019**, in cui i due imputati discutono dei ricavi derivanti dalle concessioni di licenza alle società costituite fra il 2017 e il 2018 e partecipate da Bio-On. Nel corso della conversazione, infatti, Lorenzoni rappresenta, e Capodaglio concorda, che *"tutte le entrate delle joint venture sono fittizie.."*³⁹³

A fronte della acquisita consapevolezza, almeno a partire dal 14.2.2019, dei bilanci precedentemente approvati da Bio-On nel 2015 e nel 2016, il Collegio sindacale, in linea con il comportamento dolosamente omissivo tenuto nel 2017, non chiede chiarimenti ad amministratori e revisori, si astiene dal convocare un'assemblea dei soci per segnalare la rilevata irregolarità, e men che meno sollecita i poteri del Tribunale ex art. 2409 c.c.

Del pari, il Collegio sindacale è informato almeno a partire dal 14.2.2019 dell'intenzione degli amministratori di rilevare ben 51 milioni di euro nei bilanci 2018, nonostante l'oggetto dei contratti fosse la concessione di diritti di sfruttamento ritenuta da amministratori e sindaci equiparabile alla prestazione di servizi, e dunque non rilevabile al momento della conclusione dei contratti. Il Collegio sindacale è del pari edotto che il C.d.A. non ha proceduto in alcun modo a considerare l'opportunità di svalutare in bilancio il valore di crediti associati ai ricavi iscritti nei bilanci degli esercizi precedenti, nonostante l'esplicita constatazione della dipendenza della loro realizzazione ad eventi futuri ed incerti quali l'ottenimento di finanziamenti da parte dei clienti.

A fronte di tale consapevolezza, il Collegio sindacale ha dolosamente omesso di chiedere qualsiasi chiarimento agli amministratori o al revisore legale, ha omesso di segnalare ad amministratori e revisori che la rilevazione di quei ricavi avrebbe richiesto un particolare approfondimento – come indicato dal par. Q.3.7 delle Norme di Condotta; ha omesso di esercitare i propri doveri ispettivi e di controllo per verificare la rispondenza dei bilanci alla sostanza delle operazioni economiche in esso rappresentate.

Le plurime, dolose omissioni del Collegio sindacale hanno inevitabilmente esercitato, nuovamente, una chiara influenza agevolatrice sugli amministratori, con l'effetto di determinare il rafforzamento del loro proposito criminoso ai sensi dell'art. 110 c.p. L'inerzia manifestata dai sindaci fin dal 2018, e protrattasi nel corso del 2019, ha infatti necessariamente rassicurato gli amministratori sul fatto che il Collegio sindacale non avrebbe opposto difficoltà di alcun genere prima dell'approvazione della bozza di bilancio, né avrebbe segnalato alcunché nella Relazione del Collegio sindacale al bilancio,

³⁹³ Rit 1176/2019, progr. 233, 9.8.2019, p. 57 delle trascrizioni.

o in occasione dell'assemblea dei soci – così consentendo alle false comunicazioni sociali in corso di approvazione di dispiegare una concreta efficacia decettiva.

Anche a voler misurare la rilevanza delle dolose omissioni dei sindaci ex art. 40 co. 2 c.p., analogamente a quanto visto per il 2018, dovrebbe concludersi che quelle condotte abbiano esercitato un'efficacia causale rispetto alla commissione del reato contestato. I Sindaci avevano il potere, ed il dovere, di rivelare la falsità delle poste contabili dei bilanci al 31.12.2017, quantomeno, al momento della approvazione della Relazione del Collegio sindacale al bilancio. Se il Collegio sindacale avesse disvelato, anziché celare, la non corrispondenza dei ricavi iscritti in bilancio alla sostanza delle operazioni contrattuali ad essi sottesi, avrebbe inciso sull'efficacia decettiva del falso bilancio, evitando il manifestarsi del pericolo concreto che rappresenta un elemento costitutivo del fatto tipico.

È accertato infine in capo agli amministratori il fine di profitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Come già rilevato, il Collegio sindacale era infatti ben consapevole del fine di profitto perseguito dagli amministratori, detentori di titoli azionari di Bio-On e pertanto direttamente interessati agli effetti positivi che le false comunicazioni sociali avrebbero avuto sul titolo – destinato a quotazioni migliori in caso di risultati economici positivi per la società. Nel prestare il proprio consapevole contributo all'approvazione di bilanci falsi, i Sindaci hanno agito al fine di agevolare la realizzazione dei profitti degli amministratori, al fine di mantenerne la fiducia. Del pari, i componenti del Collegio sindacale perseguivano un fine di profitto per sé – essendo l'incarico a titolo oneroso soggetto a rinnovo, ed essendo stati i sindaci nominati, nel corso del 2017 e del 2018, quali componenti del collegio sindacale di numerose altre società controllate da Bio-On, con moltiplicazione degli incarichi e dei relativi compensi – proprio in ragione di un rapporto fiduciario condizionato dalla disponibilità dei Sindaci ad omettere i propri doveri di controllo per favorire il disegno criminoso degli amministratori.

Verificata dunque la sussistenza in capo agli imputati Capodaglio, Magni e Agostini del dolo di false comunicazioni sociali – nel suo triplice atteggiarsi – deve ritenersi accertata la responsabilità dei sindaci in relazione al contestato delitto di cui all'art. 2622 c.c., in relazione ai bilanci al 31.12.2018.

5.1. IL DOLO DI BANCAROTTA

Risulta del pari accertato in capo agli imputati Capodaglio, Magni ed Agostini, il dolo richiesto dalla contestata fattispecie incriminatrice di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F.

I sindaci erano consapevoli, fin dal 9.11.2018, che il costo dell'impianto di Castel San Pietro, inizialmente stimato in 15 milioni di euro, con stime successivamente lievitate a

22, era previsto in 38 milioni di euro. Il Collegio sindacale era tra l'altro ben consapevole, per averne più volte dato atto nei citati verbali delle riunioni, che la struttura amministrativa della società era carente, in particolare sotto il profilo della redazione del *budget* di spesa, della strategia e pianificazione. Il Collegio sindacale era altresì consapevole che erano ormai esaurite le fonti di liquidità che avevano in passato sostenuto la gestione e gli investimenti di Bio-On – ovvero gli aumenti di capitale a pagamento attraverso l'esercizio dei *warrants* – essendosi chiusa l'ultima finestra nel maggio 2017. Ancora, alla luce della partecipazione alla riunione del 9.11.2018, i Sindaci sono informati che il C.d.A. intendeva sostenere la maggiore spesa con utilizzo per il 20% di "equity" (ovvero del patrimonio netto della società) e per il restante 80% con il ricorso a finanziamenti. I sindaci hanno altresì preso atto che, già il 6 dicembre 2018, Bio-On aveva sottoscritto un finanziamento a breve termine con BPM, per l'importo di 6,5 milioni di euro, e subito dopo un finanziamento a medio termine con Unicredit, per l'importo di 10 milioni di euro. Ancora, il Collegio sindacale era consapevole che non erano realisticamente altri flussi di cassa atteso che *tutte* le operazioni contrattuali collegate alla concessione di licenze impianti subordinavano la realizzazione dei ricavi da parte di Bio-On al verificarsi di eventi futuri incerti, non ancora verificatisi, per nessun cliente, dal 2015. Né immediati flussi di cassa erano garantiti dalle "royalties perpetue" che le NewCo avrebbero dovuto generare – trattandosi di introiti dipendenti dalla commercializzazione di prodotti ancora da industrializzare, e da prodursi con materie prime non ancora disponibili - non essendo entrato ancora in funzione l'impianto di Castel San Pietro, né altri impianti per la produzione di PHA. Fino all'aprile 2019, del resto, non era stato in alcun modo neppure ipotizzato dagli amministratori l'ipotesi di provvedere ad un consistente aumento di capitale sociale.

Non può che concludersi, in questo contesto, che i Sindaci si fossero certamente figurati lo squilibrio di flussi finanziari in cui versava Bio-On, suscettibile di rivelarsi quale irreversibile al manifestarsi di un costo imprevisto, o in caso di ritardi nell'accesso ai finanziamenti bancari – scenario poi concretizzatosi in relazione ad entrambe le eventualità.

Nel momento dell'approvazione dei falsi bilanci al 31.12.2018, gli imputati erano allora ben consapevoli che la prospettazione di una situazione economica e finanziaria positiva in sede di bilancio sarebbe valsa a consentire alla società di accedere ulteriormente all'indebitamento nei confronti di banche e fornitori – con l'effetto di incrementare lo squilibrio finanziario, fino alla definitiva manifestazione dell'incapacità della società di adempiere alle proprie obbligazioni.

Non vale ad escludere tale conclusione la circostanza che i verbali del Collegio sindacale non diano atto della consapevolezza, da parte dei sindaci, della misura dell'incremento del debito a breve termine che gravava sulla società.

Per un verso, infatti, la mancata documentazione nei verbali del Collegio sindacale della misura dell'indebitamento accumulato dalla società descrive una prassi in controtendenza rispetto a quella seguita nel corso dei più rosei esercizi precedenti, quando i Sindaci puntualmente richiedevano a Buonpensiere il prospetto dei debiti assunti da Bio-on – il che induce a qualificare il silenzio dei verbali sul punto quale una dolosa omissione, piuttosto che come un elemento sintomatico dell'ignoranza dei dati sui debiti da parte dei sindaci.

In secondo luogo, come rilevato sopra, fin dal novembre 2018 il Collegio sindacale era stato espressamente allertato dagli amministratori circa la grave carenza di liquidità – che tra l'altro aveva imposto alla società, nel dicembre 2018, di sottoscrivere nuovi mutui, di cui uno a breve termine, già nel dicembre 2018. Nell'aprile 2019, la mancata segnalazione della tensione finanziaria in atto nella Relazione del Collegio sindacale al bilancio 2018, è direttamente sintomatica della volontà dei Sindaci di celare antidoverosamente il rapido impennarsi del dissesto, contribuendo al suo ulteriore aggravamento.

In conclusione, al momento dell'approvazione dei bilanci 2018 i Sindaci sono ben consapevoli, almeno da diversi mesi, dello squilibrio finanziario in cui versa la società. Sono altresì consapevoli che l'approvazione di un ulteriore falso bilancio, volto a comunicare a soci ed investitori risultati solo apparentemente positivi, consentirà a Bio-On di accumulare ulteriore debito che la società, priva di ragionevoli aspettative di flussi di cassa a breve termine, non sarà in grado di pagare – al pari del debito precedentemente accumulato.

Provata dunque la piena rappresentazione in capo agli amministratori dell'evento di dissesto e del relativo decorso causale, deve ritenersi accertata la sussistenza del dolo di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. in capo agli imputati Capodaglio, Magni ed Agostini.

F. LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE FINANZIARIO

1. RUOLO E CARICHE RICOPERTE IN BIO-ON

Pasquale Buonpensiere (detto “Lino”) è stato socio dello studio di commercialisti Tonelli e associati di Bologna, che dal 2007 al 2019 si è occupato degli adempimenti fiscali e societari di Bio-On. Risulta dai verbali delle riunioni del Collegio sindacale sopra ripercorse come Buonpensiere abbia partecipato a tutte le riunioni del Collegio sindacale, fin dall’insediamento dell’organo di controllo nel settembre 2014.

È incontestato che il 30 gennaio 2015 Buonpensiere sia stato nominato *Chief Financial Officer* (“CFO”) con delibera del C.d.A. Secondo quanto rappresentato dal consulente tecnico nominato dalla difesa dell’imputato, prof. Lionelli, la nomina fu oggetto di un comunicato trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito di Bio-On, che non risulta tuttavia versato in atti. Nel verbale della riunione del Collegio Sindacale del 5.3.2015 si legge che con la delibera del C.d.A. del 30 gennaio 2015, Buonpensiere era stato nominato “Responsabile Amministrativo”.

A più riprese il Collegio sindacale ha sollecitato, nel periodo successivo, la formalizzazione di una delega in favore di Buonpensiere, con attribuzione di responsabilità amministrativo-contabili. Fino al 15.2.2017, tuttavia, nessuna delega risulta essere stata formalizzata.

Come attestato dall’estratto della visura camerale versata in atti,³⁹⁴ il 15 febbraio 2017, con atto notarile, Buonpensiere è stato nominato procuratore speciale, ricevendo dal Direttore Generale di Bio-On, Vittorio Folla, deleghe nell’ambito delle attività di gestione degli uffici amministrazione, e di finanza e controllo. Vennero delegate a Buonpensiere, in particolare, le seguenti responsabilità:

- sovrintendere alle attività preparatorie relative ai bilanci della società, elaborare e proporre alla direzione generale per la relativa adozione, il bilancio di previsione triennale ed annuale, ed il bilancio di esercizio semestrale, annuale e consolidato, semestrale ed annuale;
- assicurare la tenuta e l’aggiornamento della contabilità, dei libri legali e fiscali;
- controllare lo scoperto dei clienti e coordinare le azioni di recupero del contenzioso, il livello ed il limite dei fidi;
- organizzare tutti gli adempimenti inerenti la tenuta della contabilità di esercizio, inclusa la supervisione della contabilità fornitori, contabilità clienti e della tesoreria;

³⁹⁴ All. 5 alla Relazione ex art. 33.

- coordinare ed elaborare il bilancio civilistico ed adempiere alle relative dichiarazioni fiscali;
- programmare e pianificare l'ambito finanziario della società redigendo il cash flow, gestendo i rapporti con gli istituti di credito, amministrando dal punto di vista finanziario il contenzioso;
- assicurare la puntuale e corretta elaborazione dei report, dei budget revisionali e consuntivi;
- supportare la direzione generale nei rapporti con il Collegio sindacale, Società di revisione ed Organismo di vigilanza;
- supervisionare tutte le attività relative alla contabilità generale, reportistica, fiscalità e predisposizione dati di bilancio;
- presidiare e gestire i processi amministrativi e contabili.

2. LA QUALIFICA SOGGETTIVA RILEVANTE AI FINI DEL 2622 C.C.

Come visto, l'art. 2622 c.c. è un reato proprio, suscettibile di essere commesso da: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea”*.

Il comma 2 dell'art. 2622 c.c. prevede l'applicazione delle stesse pene in relazione a società che emettano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione italiani, come il mercato AIM.

La difesa Buonpensiere, richiamando le considerazioni contenute nella relazione del consulente Lionelli, argomenta che l'imputato non rivestiva la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'integrazione della qualifica soggettiva del reato proprio.

2.1. LA NOZIONE DI “DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI”

Risulta pacifico in dottrina che la nozione di “dirigente preposto alla redazione dei documenti societari” (di seguito “Dirigente Preposto”), debba mutuarsi dall'art. 154 TUF, che definisce e disciplina la relativa figura.

L'art. 154 bis TUF è stato introdotto con la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (poi modificata con d.lgs. 303/2006) che – come reazione a noti scandali finanziari – ha inteso rafforzare sotto vari profili la *governance* delle società quotate, predisponendo sistemi di controlli interni al ceto gestorio, a tutela degli investitori. Tra le altre novità, è stata introdotta la figura del “*dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*”. Questa scelta legislativa si colloca sulla scia dell'analoga soluzione adottata dalla legislazione

statunitense, con previsione di obblighi di certificazione a carico del “*principal financial officer*” con riguardo alla veridicità e correttezza dei conti annuali e trimestrali.

L’art. 154 bis TUF recita:

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. **Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine** prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. **Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.**

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.

5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima attestazione può essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

L'obbligo di prevedere per statuto e nominare un Dirigente Preposto è limitata, ai sensi dell'co. 1 dell'art. 154 bis TUF, alle società che costituiscano **“emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine”**.

Si pone l'interrogativo se l'art. 154 bis TUF sia riferibile anche alle società emittenti strumenti finanziari quotati in sistemi multilaterali di negoziazione, come il mercato AIM. La considerazione del contesto normativo suggerisce una risposta **negativa**.

La definizione di **“società emittenti quotate aventi l'Italia come Stato membro di origine”** è contenuta nell'art. 1, co. 1, lett. w quater, TUF, aggiunta dal d.lgs. n. 195/2007.

La norma riconduce alla nozione:

1. gli emittenti azioni ammesse alla negoziazione in **mercati regolamentati** italiani o di altro Stato membro UE aventi sede in Italia;
2. gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in **mercati regolamentati** italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;
3. gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

4. gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un **mercato regolamentato** italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.

Nessuna norma prevede l'obbligo di nomina di un Dirigente Preposto per le società quotate in sistemi multilaterali, come l'AIM.³⁹⁵

Bio-On non aveva dunque l'obbligo di nominare un Dirigente Preposto.

2.2. EVENTUALE NOMINA DI UN DIRIGENTE PREPOSTO SU BASE VOLONTARIA - ESTENSIONE EX ART. 2639 C.C.

La delimitazione normativa non esclude comunque che anche le società non tenute per legge a nominare il Dirigente Preposto possano farlo su base volontaria.

Un'eventuale nomina in tal senso rileverebbe ex art. 2639 c.c. che prevede:

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

La natura dell'incarico svolto da Bonpensiere dal 2015, e l'estensione delle deleghe poi attribuite a febbraio 2017, escludono tuttavia che il ruolo dell'imputato fosse equiparabile a quello previsto ex art. 154 bis TUF.

La responsabilità fondamentale attribuita al Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 154 bis TUF è infatti quella, prevista al secondo comma, di **certificare la corrispondenza fra i bilanci e le risultanze delle scritture contabili**, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione allegata ai bilanci.

³⁹⁵ Un'estensione dell'ambito di operatività della disciplina del Dirigente Preposto è invece espressamente prevista in relazione ad altre categorie di società. L'art. 165-quater TUF stabilisce, ad esempio, obblighi analoghi a quelli previsti dall'art. 154-bis in capo ai dirigenti preposti delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF, che controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società o siano ad esse collegate o da queste controllate o, ancora, abbiano ottenuto rilevanti concessioni di credito e siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. In assenza di una modifica analoga a quella apportata all'art. 154-bis dal decreto 195, si ritiene che le società di cui all'art. 165 quater non siano tenute a nominare il DP. Pertanto soltanto nei casi in cui le suddette società dovessero procedere alla nomina del DP, quest'ultimo dovrà sottoscrivere i documenti richiesti dalla norma.

Nessuna previsione in tal senso risulta rinvenibile nel sistema di *governance* adottato da Bio-On: lo Statuto non reca traccia del ruolo dell'eventuale Dirigente Preposto; il documento di ammissione all'AIM del 2014, nel descrivere l'assetto degli organi societari, non fa menzione nel Dirigente Preposto; le deleghe attribuite a Buonpensiere nel 2017 non prevedono alcun potere/dovere certificativo dei bilanci; i bilanci pubblicati da Bio-On, acquisiti in atti, non risultano in alcun modo certificati da Buonpensiere.

2.3. SULLA POSSIBILE INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA DELLA NOZIONE DI "DIRIGENTE PREPOSTO" AI FINI DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 2622 C.C.

Ci si può interrogare su una diversa interpretazione della nozione di "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili" nell'ambito dell'art. 2622 c.c. Ci si può chiedere cioè se la fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. sia riferibile a *qualunque dirigente di fatto preposto* alla redazione dei documenti contabili, *indipendentemente dalla attribuzione dei poteri/doveri di certificazione cui all'art. 154 bis co. 2 TUF*.

Argomenti in tal senso si possono ricavare da due dati sistematici.

In primo luogo, anche l'art. 2621 c.c., che tipizza le false comunicazioni sociali nelle società non quotate, include fra i soggetti attivi i dirigenti proposti. Poiché il TUF non si applica alle società non quotate, la nozione di dirigente preposto incorporata all'art. 2621 c.c. non può essere ricollegata a quella di cui all'art. 154 bis c.c. Lo stesso dovrebbe allora valere per il 2622 c.c., stante l'evidente simmetria fra le due norme.

L'individuazione dei soggetti attivi nell'ambito dell'art. 2621 c.c., tuttavia, presenta incongruenze sistematiche che portano a dubitare che la norma possa costituire un riferimento utile a validare la complessiva logica normativa. Il novero dei soggetti attivi è infatti rimasto invariato in seguito alla riforma del 2015, che non ha provveduto ad aggiornare il catalogo dei possibili autori del reato, adeguandolo alle nuove tipologie degli organi gestionali e di controllo sottesi ai sistemi monistico e dualistico, introdotti con la riforma del diritto commerciale del 2004. A fronte di tale omissione, la perdurante menzione fra i soggetti attivi dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili viene qualificata in dottrina quale la mera traccia sintattica, normativamente vuota, della previgente disciplina.

Un secondo argomento milita astrattamente in favore dell'estensione della fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. a *qualunque dirigente di fatto* preposto alla redazione dei documenti contabili, indipendentemente dalla attribuzione dei poteri/doveri di certificazione cui all'art. 154 bis co. 2 TUF. L'art. 2622 co. 2 c.c. estende infatti la responsabilità per false comunicazioni sociali alle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, senza precisare che, in tali casi, i dirigenti preposti non rientrano nel novero dei soggetti attivi.

Poiché l'art. 154 bis TUF non è riferibile alle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, la nozione di dirigente preposto dovrebbe essere desunta indipendentemente dalla nozione dei cui all'art. 154 bis TUF.

La possibilità di tale interpretazione estensiva rispetto alla definizione di cui all'art. 154 bis TUF non sembra tuttavia coerente con la tecnica di tipizzazione utilizzata dal legislatore, né coerente con la *ratio legis*.

In primo luogo, nella definizione del perimetro dei soggetti attivi del 2621 e del 2622 è mantenuta inalterata (come nella formulazione antecedente al 2015) la tecnica di tipizzazione della soggettività ristretta, che rimane incentrata sulla qualifica formale piuttosto che sulle funzioni (di amministrazione, direzione, controllo) effettivamente svolte, come invece il legislatore più recente aveva dimostrato di preferire (ad es. in relazione ai reati in materia bancaria, nel d. lgs. n. 385 del 1993; o in materia finanziaria, nel d. lgs. n. 58 del 1998).

Se ne ricavano elementi interpretativi nel senso della necessità che l'autore del reato ricopra la qualifica formale definita dalla legge e richiamata nella fattispecie incriminatrice (amministratore, sindaco, e così via). L'estensione della responsabilità a chi, pur senza ricoprire la qualifica formale, eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici ad essa inerenti è già prevista dalla legge (art. 2369 c.c.) ma presuppone la verifica della ricorrenza, di fatto, di quei poteri tipici. Non è ammessa invece, in ossequio al principio del divieto di estensione analogica, l'ampliamento del novero dei soggetti attivi ad un'area contigua e non tipizzata di soggetti che esercitino funzioni collegate, inerenti, ma non coincidenti, con quelle tipiche.

In secondo luogo, dal punto di vista della *ratio legis*, la responsabilità del Dirigente Preposto ex art. 2622 c.c. è ricollegata alle attestazioni rilasciate dai dirigenti, che hanno per destinatari la platea dei soci, degli investitori e dei finanziatori - tutti i destinatari delle informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Tali attestazioni concorrono a perseguire il fine della trasparenza societaria, bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. In mancanza di tali poteri, l'estensione soggettiva della fattispecie incriminatrice non sarebbe giustificata.

2.4. L'EVENTUALE RILEVANZA DELLA QUALIFICA DI BUONPENSIERE QUALE DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE

L'imputazione contestata a Buonpensiere al capo 2, ex art. 110 c.p., in concorso con gli altri co-imputati, ne cristallizza la qualifica soggettiva quale "*direttore amministrativo e finanziario quantomeno dal bilancio 2015 fino alla data di sostituzione della carica intervenuta il 31.10.2019*".

La fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. è suscettibile di essere commessa, oltre che da amministratori, sindaci, dirigenti preposti e liquidatori, anche dal Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 2396 c.c., *“le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti a loro affidati”*.

L'art. 27 dello Statuto della società stabiliva che *«il consiglio di amministrazione [potesse] delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti e/o a speciali procuratori, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Al consiglio [sarebbe spettato] comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe, con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 28»*.

Il 6 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Consiglieri delegati i propri componenti Marco Astorri, Guido Cicognani, e Vittorio Folla, in particolare conferendo a Vittorio Folla, Direttore Generale, le seguenti deleghe:

Poteri da esercitarsi con firma libera e disgiunta, e con piena facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti:

(A) tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione della Società con la sola esclusione dei poteri che saranno riservati al Consiglio di Amministrazione, per assicurare l'operatività dell'azienda, nel rispetto dei budget e dei piani stabiliti, in particolare le attività:

- (i) Pianificazione strategica;
- (ii) Commerciale e sviluppo business;
- (iii) Tecnica e di sviluppo di tecnologie e prodotti;
- (iv) Ingegneria e processo;
- (v) Gestione progetti e operations;
- (vi) Controllo di gestione;

(B) La delega alla finanza, per garantire le attività di reportistica verso gli azionisti in coerenza con l'operatività dell'azienda».

Come sopra evidenziato, il successivo 15 febbraio 2017, con atto notarile, Buonpensiere è stato nominato *procuratore speciale*, ricevendo deleghe gestorie nell'ambito delle attività degli uffici amministrazione e di finanza e controllo.

Deve escludersi tuttavia che la natura delle deleghe conferite a Buonpensiere siano tali da attribuirgli la qualifica di Direttore Generale rilevante ex art. 2622 c.c., tanto in considerazione del *nomen iuris* associato alle deleghe (“preposto”), quanto in considerazione della derivazione della delega già dal Direttore Generale, Vittorio Folla,

che tratteneva la parte più rilevante dei poteri direttivi. Il dato è ulteriormente confermato dall'organigramma di Bio-On (allegato al verbale del Collegio Sindacale del 28.12.2017), che riflette il modello organizzativo della società approvato con delibera del C.d.A. del 27.11.2017, da cui risulta che il "C.F.O." riportava ad uno dei tre Direttori Generali (Vittorio Folla), che riporta a sua volta all'amministratore delegato Marco Astorri.

3. LA RESPONSABILITÀ CONCURSALE EX ART. 110 C.P.

Per quanto appena visto, le funzioni svolte in Bio-On da Pasquale Buonpensiere non possono essere ricondotte a quelle dei soggetti attivi del reato proprio di cui all'art. 2622 c.c.

Resta da valutare tuttavia la responsabilità dell'imputato ex art. 110 c.p., quale concorso dell'*extraneus* nei reati propri degli amministratori e sindaci della società, risultando pacificamente che Pasquale Buonpensiere abbia provveduto alla materiale redazione dei documenti di bilancio dal 2015 al 2018.

Ebbene, sulla base delle risultanze dibattimentali, da una parte il contributo dell'imputato non può ritenersi causalmente significativo, nelle circostanze del caso concreto, rispetto alla commissione del falso ideologico di cui all'art. 2622 c.c., per altro verso il quadro probatorio non consente di concludere con il necessario grado di certezza che il contributo di Buonpensiere fosse sorretto dal dolo richiesto ex art. 110 c.p., 2622 c.c. Gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, sebbene consistenti, non dimostrano la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

L'istruttoria ha consentito di accertare la partecipazione di Buonpensiere a tutte le riunioni del Collegio sindacale, oltre che alle riunioni del C.d.A. documentate in atti, in ragione del proprio ruolo di "direttore amministrativo e finanziario" (talora sintetizzato nei verbali come "Chief Financial Officer, CFO"). È altresì accertato che Buonpensiere abbia materialmente redatto le bozze dei documenti di bilancio approvate dal C.d.A. È provato altresì che Buonpensiere si relazionava con le società di revisione, fornendo i documenti a supporto del bilancio, e le relative integrazioni quando richieste. Buonpensiere risulta altresì aver interloquito in tutto il periodo di cui all'imputazione con il Collegio sindacale, quale referente informativo rispetto alla definizione del *budget*, alla ricognizione della situazione finanziaria della società, ai pre-consuntivi di bilancio, ai dati relativi all'indebitamento.

Non è emerso tuttavia nel corso dell'istruttoria che Buonpensiere abbia apportato un contributo ideativo rispetto alla falsa rilevazione dei ricavi contestati in imputazione, né che abbia concretamente esercitato un qualsivoglia ruolo decisivo rispetto alle scelte di

contabilizzazione, né che abbia concretamente rafforzato il proposito criminoso di amministratori e sindaci.

Sono significative, sotto questo profilo, le interazioni intervenute con PwC in relazione alla contabilizzazione, per l'esercizio 2015, dei ricavi SECI e B-Plastic. Come ricostruito sulla base dei documenti interni di PwC prodotti in atti, a fronte dell'e-mail di Giovanni Plasmati del 15.10.2015 (in cui si rappresentava la necessità di contabilizzare i ricavi derivanti dalle licenze al momento del venir meno delle condizioni, dei rischi e delle garanzie previste nei contratti),³⁹⁶ il *team* di revisione legale aveva discusso la rilevazione dei ricavi con i rappresentanti della società, convenendo sull'ormai noto trattamento contabile: rilevazione dei ricavi al momento della stipula dei contratti in quanto non soggetti a condizioni (essendo state le condizioni sospensive relative agli aumenti di capitale e all'ottenimento di finanziamenti da parte di B-Plastic derubricate a meri termini); accantonamento di un fondo rischi in relazione alle garanzie di rendimento degli impianti esplicitate nel contratto (accantonamenti inferiori per importo rispetto alle garanzie prestate, sulla base dell'analisi predisposta da Vittorio Folla circa gli asseritamente limitati rischi di inadempimento).

Significativamente, il documento conclusivo d'analisi di PwC, datato 12.4.2016, spiega che il team di *audit* aveva analizzato i contratti B-Plastic e SECI *"con l'ausilio del management della società (Folla) e con il legale della società (Catelli) al fine di verificare la revenue recognition di queste vendite"*, finendo per aderire all'approccio proposto da Bio-On nell'applicazione del trattamento contabile.³⁹⁷ Il documento attesta come PwC, nel corso e all'esito del processo di revisione, avesse identificato nel Direttore Generale Vittorio Folla, e nell'avv. Catelli, gli interlocutori qualificati a rappresentare l'intendimento di Bio-On circa le operazioni economiche cristallizzate nei contratti, ovvero i soggetti da cui apprendere le ragioni della società a sostegno del trattamento contabile proposto. In questo contesto, la documentata partecipazione di Buonpensiere alla preliminare riunione con PwC del 6.11.2015, unitamente al commercialista Alessandro Bonazzi e, ancora una volta, al consulente legale Vittorio Catelli, non risulta sintomatica di alcun significativo apporto addotto dall'imputato nelle scelte di contabilizzazione, o nella elaborazione delle giustificazioni apparenti funzionali alla rilevazione dei ricavi. Nel corso della riunione, in particolare, si era discusso dell'articolato dei due contratti, e l'effettivo interlocutore di PwC per conto di Bio-On risulta essere stato "il legale" – secondo la dicitura utilizzata da PwC nel documento.

³⁹⁶ All. 7 alle produzioni del PM del 8.9.2023 (cartella 'Allegati alla nota 33838 del 1.2.2021').

³⁹⁷ All. 11 alle produzioni della Difesa Bendandi.

Del pari, in relazione al 2016, il già richiamato scambio di e-mail fra Astorri, Catelli e Fioritti del 21 e 28 febbraio 2017 evidenzia come il Presidente del C.d.A., a fronte delle resistenze inizialmente manifestate da Bendandi e al fine di persuadere il revisore a certificare il falso ricavo, si sia rivolto ai consulenti legali della società, Catelli e Fioritti, e non a Buonpensiere.

Ancora, come visto sopra, il 9 marzo 2017 Lino Buonpensiere ha prospettato a Marco Astorri i tre possibili scenari per la rilevazione dei ricavi (*“Ipotesi base: licenza 0; Ipotesi 1: licenza 2.350 Ipotesi 2: 7.350”*),³⁹⁸ e Marco Astorri ha risposto *“dobbiamo fare la 2”*, ovvero rilevare in bilancio sia il corrispettivo SECI che il corrispettivo IKEA. È chiaro, dunque, che non è Buonpensiere a suggerire la rilevazione di ricavi falsi, ma è il Presidente del C.d.A. (sulla base della negoziazione che, con l’assistenza dei consulenti legali, sta conducendo con il revisore) che dà precise indicazioni al responsabile finanziario, selezionando i ricavi da inserire nella bozza di bilancio.

Del pari, quando Bendandi con la lettera 17.4.2017 propone la soluzione contabile definitiva rispetto al ricavo del Contratto Calls SECI, è proprio Bendandi ad inoltrare il nuovo testo delle Note Integrative, e a dare indicazione delle modifiche da apportare ai bilanci (eliminando l’accontamento di 400.000 euro perché *“in una situazione del genere o si è ragionevolmente sicuri di costruire l’impianto, o non ha senso”*). Buonpensiere provvederà poi materialmente alle rettifiche nei termini concordati da amministratori e revisore, sostituendo il testo delle note integrative e modificando il bilancio nel senso indicato dal revisore.

Ancora, è interamente degli amministratori l’idea e la scelta di iscrivere in bilancio i due crediti rilevati nel 2017. Invero, come visto, i contratti con Paolo Ottani e Bio-Arvand erano stati sottoscritti da Bio-On negli ultimi giorni del 2017 con il precipuo fine di poter rilevare in bilancio ricavi sufficienti da poter dichiarare che il piano industriale era stato rispettato. La falsità del bilancio, ancora una volta, non passa per alcuna valutazione dei dati contabili da parte di Buonpensiere, che si limita a recepire una scelta già adottata dagli amministratori rispetto alla necessità, e possibilità, di iscrivere il ricavo in bilancio.

La stessa dinamica si riproduce nel 2018, allorché gli amministratori, unitamente alla squadra di consulenti legali, predispongono lo schema contrattuale delle c.d. NewCo, con cui intendevano creare l’apparenza di una vertiginosa impennata della redditività aziendale per il 2018 (schema che prevedeva la costituzione di nuove società, successive operazioni di aumenti di capitale, acquisiti di quote da parte di un terzo e quindi la

³⁹⁸ Produzioni PM udienza 8.9.2023, All. 42 all’informativa del 1° febbraio 2021.

concessione di diritti d'uso su licenze e la conclusione degli associati contratti di servizi). Per tutti i ricavi iscritti in relazione alle licenze con le società partecipate, Buonpensiere non interloquisce rispetto al nodo della rilevabilità dei ricavi – o quantomeno non vi è prova che lo abbia fatto – limitandosi a riportare nei bilanci i dati relativi al prezzo delle licenze, al valore delle partecipazioni, e agli altri elementi – seguendo istruzioni di contabilizzazione predeterminate dagli amministratori, e che costituivano il fine ultimo dell'intero disegno contrattuale.

Per ciascuna delle quattro annualità, in altre parole, gli esiti dell'istruttoria evidenziano il ruolo marginale, sostanzialmente amministrativo, rivestito da Buonpensiere in relazione ai fatti contestati.

Gli esiti dell'istruttoria sono coerenti con le modalità di realizzazione dei falsi bilanci oggetto di imputazione, che non sono stati mediati, come spesso accade, da una falsa tenuta della contabilità – area di competenza specifica di Buonpensiere. I falsi ricavi dei bilanci Bio-On sono stati determinati, piuttosto, dalla pianificata decisione degli amministratori, validata da revisori e sindaci, di offrire in bilancio una rappresentazione deformata di macro-operazioni contrattuali, da cui dipendeva la rilevazione della più larga parte dei ricavi. La decisione di rappresentare tali negozi giuridici in senso non conforme alla lettera dei contratti e alla sostanza delle relative operazioni economiche era direttamente assunta dagli amministratori, con l'avallo preventivo dei soggetti che, per legge, erano investiti di responsabilità di controllo.

Buonpensiere, a differenza di sindaci e revisori, non disponeva di poteri di certificazione dei bilanci, o di responsabilità informative nei confronti dell'assemblea dei soci, capaci di condizionare il buon esito del disegno criminoso degli amministratori. Mentre il previo assenso di revisori e sindaci era necessario per il raggiungimento degli obiettivi decettivi del mercato perseguiti dagli amministratori, l'adesione di Buonpensiere al progetto criminoso non era condizione della sua riuscita.

L'irrilevanza del contributo concorsuale di Buonpensiere ai fini della commissione del reato è coerente con la giurisprudenza di legittimità, che ad esempio, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F. ha avuto occasione di affermare che *“in tema di concorso dell'“extraneus” nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, il parere reso dal legale della società in seguito fallita costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo per l'assunzione della condotta da parte dell'“intraneus”* (Cass., V, n. 37101 del 15.6.2022; fattispecie in cui è stata esclusa la responsabilità del legale per avere lo stesso reso consigli di incerta valenza causale in merito ad un'operazione - di fatto aggravante il dissesto della società - di aumento fittizio del capitale sociale e di emissione di un prestito obbligazionario

convertibile in azioni). Analogamente, in un caso di concorso del consulente contabile quale *extraneus* nel delitto di cui all'art. 2621 commesso dagli amministratori, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna, che aveva desunto la prova del contributo concorsuale dell'imputato, e del dolo, dalla accertata gestione da parte del professionista di una contabilità in nero, parallela rispetto a quella ufficiale, sulla quale l'imputato aveva effettuato aggiustamenti contabili (ad esempio attraverso la rivalutazione di immobilizzazioni) utili a giustificare la falsa rappresentazione della consistenza patrimoniale della società (Cass., V, n. 6894 del 7.12.2000).

In ogni caso, nel procedimento che ci occupa, assume valenza dirimente la constatazione dell'insufficienza delle prove raccolte ai fini della dimostrazione del necessario elemento soggettivo in capo a Buonpensiere. Atteso che, in ragione della funzione svolta, Buonpensiere non possedeva né ha effettivamente esercitato alcun potere decisionale, né possedeva alcun potere di controllo, né risulta aver offerto alcun contributo rispetto all'ideazione delle modalità esecutive del reato, non vi è evidenza probatoria che l'imputato si sia interrogato sulla corretta rappresentazione dei ricavi in bilancio, figurandosene la falsità. Non vi è prova, del pari, che egli abbia svolto i propri compiti di compilazione delle poste contabili del bilancio nella consapevolezza di offrire un contributo morale o materiale alla realizzazione del falso ideologico in cui si risolve il delitto di cui all'art. 2622 c.c. – componente del contestato delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. In difetto della prova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, l'imputato deve essere mandato assolto.

IV. LA MANIPOLAZIONE DI MERCATO (CAPO 1)

Il primo capo di imputazione addebita agli amministratori e sindaci di Bio-On i reati di manipolazione di mercato di cui all'art. 185 TUF commessi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso *ex art. 81 co. 2 c.p.*, alla data delle singole comunicazioni, ovvero il 30.3.2018, 28.9.2018, 30.3.2019, 24.7.2019 e 30.9.2019.

L'originaria contestazione - di cui resta traccia nella parte interlineata del decreto che dispone il giudizio - comprendeva anche condotte commesse in epoca anteriore, dal 21.4.2015 al 30.3.2017. I relativi reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione dal GUP del Tribunale di Bologna con sentenza del 25.7.2022.

La posizione di Gianni Bendandi in relazione al Capo 1, che residuava nel decreto che dispone il giudizio nonostante la sentenza GUP del 25.7.2022, è stata stralciata in fase predibattimentale ed assegnata ad altro Collegio. È versata in atti la sentenza n. 858/2023, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna in diversa composizione, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al Capo 1, *ex artt. 529, 649 co. 2 c.p.p.*³⁹⁹

1. L'ECCEZIONE SULLA ABOLITIO CRIMINIS DETERMINATA DAL D.LGS. 107/2018

Prima dell'apertura del dibattimento, le difese hanno eccepito che, in ragione dell'intervento normativo determinato dal d.lgs 107/2018, le condotte contestate al Capo 1, al tempo dei fatti, non erano previste dalla legge come reato (o, quanto alle più risalenti, erano state investite dalla successiva *abolitio criminis*).

La difesa ha argomentato che, nel contesto dei plurimi interventi normativi che hanno nel tempo interessato gli artt. 185, 180 e 182 TUF, nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del d.lgs. 107/2018 e l'entrata in vigore della legge 238/2021 erano rimaste sfinite di sanzione penale le condotte di abuso di mercato riferite agli *strumenti finanziari negoziati in sistemi multilaterali*, quali l'AIM. La decriminalizzazione sarebbe intervenuta con l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 107/18 che, mediante un'abrogazione implicita parziale dell'art. 185 c. 2 bis TUF, avrebbe circoscritto la relativa fattispecie contravvenzionale limitandola ad una ristretta categoria di condotte, con esclusione di quelle riferibili agli strumenti finanziari negoziati in sistemi multilaterali.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare della difesa con ordinanza pronunciata all'udienza del 30.3.2023. Non viene riprodotta in questa sede la motivazione dell'ordinanza per economia espositiva, né se ne propone una sintesi per evitare di

³⁹⁹ Produzioni Difesa Bendandi del 30.9.2024, doc. 12.

svilire, nel riassunto, la consequenzialità del ragionamento. Le motivazioni dell'ordinanza del 30.3.2023, tuttavia, devono intendersi qui integralmente richiamate.

In sede di discussione, la difesa Agostini ha reiterato il rilievo in diritto, rappresentando, quale elemento di novità, che il percorso argomentativo seguito dal Collegio con l'ordinanza del 30.3.2023 risulterebbe smentito da un nuovo documento ottenuto dalla difesa e versato in atti, ossia la comunicazione della Commissione Europea all'Italia del 26.7.2019, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2130/2019.⁴⁰⁰

Con la citata comunicazione, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 107/2018, la Commissione europea aveva avviato la procedura di infrazione n. 2130/2019 per il non corretto recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2014/57UE (c.d. direttiva "MAD II"). Nella lettera di contestazione era stato rilevato che:

- l'art. 180 TUF era conforme alla direttiva MAD II, includendo nell'elenco degli strumenti finanziari rilevanti ai fini della disciplina degli abusi di mercato anche gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altri Paesi UE;
- l'art. 182 TUF come modificato dal d.lgs. 107/2018 (rubricato "ambito di applicazione") richiama, al comma 2, in relazione al perimetro di applicazione del reato di abuso di mercato di cui all'art. 185 TUF, solo gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (italiano o di altro Paese UE) ma non gli strumenti finanziari ammessi o per i quali era stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) - senza espresso riferimento, cioè, agli altri strumenti previsti dall'art. 1, par. 2, lettere b), c) e d), della direttiva MAD II.
- la Commissione evidenziava trattarsi "*di una svista del legislatore italiano (...) che deve essere corretta*".

Ebbene, il documento prodotto dalla difesa evidenzia la contraddizione definitoria derivante dal combinato disposto degli artt. 182 e 185 TUF, di cui il Tribunale aveva già preso atto nell'ordinanza del 30.3.2023, superandola alla luce dell'interpretazione sistematica delle disposizioni di legge - tra l'altro sulla base dei lavori preparatori relativi alle successive modifiche degli artt. 182, 185 e 180 TUF, e della normativa eurounitaria. Gli argomenti già sviluppati nell'ordinanza del 30.3.2023 non sono dunque intaccati dalla considerazione del documento aggiuntivo prodotto dalla Difesa Agostini.

⁴⁰⁰ Produzioni Difesa Agostini, udienza del 19.9.2024.

Anzi, il tenore della lettera della Commissione conferma la conclusione che il mancato coordinamento fra l'art. 185 co. 2 bis TUF e l'art. 182 co. 2 TUF dovesse intendersi quale mera imperfezione legislativa, meritevole di essere sanata per migliore coerenza sistemica, ma non tale da portare a concludere che l'Italia, con il d.lgs. 107/2018, avesse abrogato il reato di manipolazione di mercato in relazione agli strumenti finanziari negoziati su MTF (oltretutto mentendone l'ambito di applicabilità, contro ogni logica, non solo ai titoli negoziati sui mercati regolamentati, ma anche ai *derivati* di titoli negoziati *su tutti i mercati, anche MTF*). Se la Commissione avesse rilevato l'intervenuta abrogazione di una fattispecie di reato imposta dalla normativa europea, invero, avrebbe esplicitamente contestato l'indebito vuoto di tutela, senza limitarsi a segnalare "una svista" da correggere.

In conclusione, è pacifico che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 107/2018 i fatti contestati al Capo 1 dell'imputazione fossero sussumibili sotto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 185 co. 2 bis TUF.⁴⁰¹

Per le ragioni articolate nell'ordinanza del Tribunale del 30.3.2023, le modifiche introdotte con il d.lgs 107/2018 non hanno alterato la riferibilità della fattispecie contravvenzionale di abuso di mercato di cui all'art. 185 co. 2 bis TUF, punita con l'ammenda fino a 103.291 euro e con l'arresto fino a tre anni, agli strumenti finanziari negoziati in sistemi multilaterali, quali l'AIM.

Con la legge 238/2021 è stato abrogato il comma 2 bis dell'art. 185 TUF sicché, ad oggi, è prevista al comma 1 un'unica fattispecie delittuosa, che prevede che: "*chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni*". La fattispecie è pacificamente riferibile agli strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale in forza dell'art. 182 co. 1 lett. b) TUF, in continuità con la previgente fattispecie contravvenzionale.

⁴⁰¹ L'art. 185 TUF, come modificato dal d.lgs 17.07.09 n. 101, così disponeva: "1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2)" [ovvero quelli ammessi o destinati alla negoziazione su MTF italiani] "la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".

2. LA FATTISPECIE INCRIMINATRICE

Secondo l'impostazione tradizionale, la fattispecie di manipolazione di mercato tutela il bene giuridico del corretto ed efficiente andamento del mercato finanziario, garantendo che, nelle transazioni, il prezzo dei titoli rifletta il loro valore, senza essere influenzato da atti o fatti artificiali o fraudolenti. Il riferimento costituzionale viene individuato nell'art. 47 della Costituzione, posto che una tutela delle forme di risparmio richiede altresì la tutela del meccanismo di formazione dei prezzi di acquisto degli strumenti che tale risparmio raccolgono sotto forma di investimento. L'art. 117 co. 2, d'altra parte, fa riserva allo Stato della competenza legislativa in materia di tutela del risparmio, dei mercati finanziari e della concorrenza.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che *"il fine a cui mira la protezione penalistica [è] quello della corretta formazione della volontà negoziale nelle transazioni sul mercato mobiliare"*, atteso che *"l'aggiotaggio informativo protegge l'integrità e la regolarità del mercato mobiliare, e più specificamente, la corretta formazione dei valori dei titoli quotati e la fisiologica genesi [della] volontà negoziale in capo ai risparmiatori (si tratta quindi di una lesione al diritto di retta informazione, da cui – evento di cui la fattispecie tende la prevenzione – il patologico corso dei valori)"* (Cass., 20 luglio 2011, n. 28932). Nella giurisprudenza di merito si è sottolineata talora la plurioffensività della fattispecie (cfr. Trib. Milano, 15 dicembre 2011, secondo cui *"Il reato di aggiotaggio tutela il bene giuridico superindividuale del corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, ma tanto non esclude [...] che esso si estenda a tutelare anche coloro che sul mercato operano, confidando appunto nella sua correttezza e trasparenza; per tali ragioni è tradizionalmente considerato plurioffensivo"*).

Al pari dell'art. 2637 c.c., l'art. 185 TUF configura una norma a più fattispecie, suscettibile di essere integrata alternativamente da due specie di condotte: la diffusione di *"notizie false"* (manipolazione informativa) e il compimento di *"operazioni simulate"* o *"altri artifici"* (manipolazione operativa). In entrambe le ipotesi, la condotta è tipica se concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari considerati (c.d. *price sensitivity*).

La condotta di c.d. manipolazione informativa, rilevante nel caso di specie, consiste nella *"diffusione di notizie false"*, intendendosi per *"diffusione"* la trasmissione di un'informazione, con qualsiasi mezzo, ad un numero indeterminato di destinatari, e per *"notizia"* l'informazione, anche caratterizzata da elementi valutativi, su avvenimenti di cui possa predicarsi la verità o falsità. Come puntualmente rilevato in un precedente di merito, *"la diffusione di "notizie false" è integrata non solo dall'enunciazione di fatti in assoluto non rispondenti alla realtà, ma anche nella fuorviante rappresentazione della realtà, vuoi perché carente nella descrizione di aspetti significativi, vuoi perché parziale e incompleta"* (Tribunale di

Milano, I sez. penale, sent. 31 ottobre 2011). Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, *“la valutazione sulla falsità della notizia e sulla sua attitudine distortiva presuppone necessariamente l'accertamento del contenuto che avrebbe dovuto assumere la comunicazione se fosse stata rispondente a verità”* (Cass. V, n. 40393 del 20.6.2012).

La fattispecie di cui all'art. 185 TUF si iscrive fra i reati di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di alcun evento ai fini della sua integrazione, ma essendo selezionate come tipicamente rilevanti solo le condotte concretamente in grado di determinare una sensibile alterazione del valore degli strumenti finanziari - che rappresentino cioè un effettivo pericolo per il bene tutelato (Cfr. Cass. n. 45347 del 6.5.2015, secondo cui: *“Il reato di manipolazione del mercato, previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento; tuttavia, la natura di pericolo concreto di tale delitto esige, ai fini del perfezionamento del reato, la manifestazione fenomenica della idoneità dell'azione a mettere in pericolo l'interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiali o fraudolenti”*. In termini analoghi: Cass. V n. 28932 del 4.5.2011).

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della sussistenza o meno del pericolo concreto deve essere condotto secondo un giudizio di prognosi postuma, ossia un giudizio retrospettivo effettuato collocando idealmente la valutazione ad un momento coevo alla condotta (Cass. pen. 19.10.2018, n. 53437/18 *“Il delitto di manipolazione del mercato, previsto dall'art. 185 T.U.F., è un reato di pericolo concreto e di mera condotta, la cui concreta idoneità deve essere accertata sulla base del criterio della prognosi postuma, volto a verificare se – con riferimento all'intera platea degli investitori ed alla complessiva situazione di mercato [...] – gli effetti decettivi dei fatti comunicativi, prevedibili in concreto ed “ex ante” quali conseguenze della condotta dell'agente, siano stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto a quello determinato in un corretto processo di formazione dello stesso”*).

Il giudizio è prognostico in quanto avente ad oggetto la previsione di un evento che si caratterizza come futuro rispetto al momento della condotta e dal quale, tuttavia, si prescinde ai fini della valutazione di sussistenza del reato. La prognosi va svolta in concreto, considerando tutte le circostanze rilevanti sussistenti al momento della condotta, che siano cioè in grado di condizionare *ex ante*, e rivelare *ex post*, l'attitudine della condotta a determinare una significativa alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

La giurisprudenza ha osservato che, per quanto il requisito della concreta idoneità alla produzione dell'alterazione del prezzo attenga alla condotta, *“esso trova consistenza nel risultato a cui mira il soggetto attivo e nei riflessi che, nel mercato mobiliare, si verificano a cagione della manipolazione informativa. Dunque, il comportamento incriminato deve essere inquadrato nel contesto storico e finanziario (lineamenti del mercato al momento della condotta, qualità del titolo negoziato e sua appetibilità sul mercato mobiliare, e suo “trend” di valore) in cui opera, considerazione dello strumento che ha reso possibile l'alterazione (notorietà del mezzo d'informazione, i caratteri di attendibilità cui è riferita, ecc.)”* (Cass., 20 luglio 2011, n. 28932).

Logica premessa di tale accertamento è l'individuazione di un paradigma di investitore ragionevole (la cui moltitudine integra il mercato), le cui decisioni di acquisto o vendita del prodotto per un determinato prezzo sarebbero state significativamente alterate dall'indebita manipolazione del patrimonio conoscitivo di riferimento (Cass. V, n. 28932 del 20 luglio 2011).

Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie delittuosa di manipolazione di mercato ad oggi vigente è punita a titolo di dolo generico, integrato per il caso di manipolazione informativa dalla coscienza e volontà di diffondere notizie false, con la consapevolezza della potenziale idoneità di tale azione ad influenzare il meccanismo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari contrattati nel mercato (Cass. V, n. 28932 del 20 luglio 2011, secondo cui: *“Il dolo del reato di aggio informativo è generico e consiste nella mera coscienza e volontà di diffondere notizie manipolative”*).

3. I REATI PRESCRITTI

Il reato di cui all'art. 185 TUF è pacificamente un reato istantaneo, che si consuma al momento della condotta, ovvero al momento della diffusione della falsa informazione (Cass. n. 28932 del 4.5.2011; Cass. n. 40393 del 20.6.2012). Poiché la fattispecie vigente al momento del fatto configurava una contravvenzione, la prescrizione massima del reato è di cinque anni ex art. 157, 161 c.p.

Il *dies a quo* per il calcolo della prescrizione in relazione all'imputazione di cui al Capo 1, deve essere individuato, per ciascuno dei reati contestati in continuazione, al momento della commissione della condotta rilevante.

Non opera infatti nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 158 co. 1 c.p., nella formulazione attualmente vigente, secondo cui, per il reato continuato, il termine della prescrizione decorre *“dal giorno in cui è cessata la continuazione”*. Tale inciso era stato infatti abrogato con la legge 251/2005, e la disposizione era rimasta invariata all'esito della riforma di cui alla legge 103/2017. La decorrenza del termine di prescrizione per i reati continuati dal giorno in cui è cessata la continuazione è stata reintrodotta con la legge

3/2019. Tuttavia, la modifica normativa ha dispiegato i suoi effetti solo dal 1.1.2020, con la conseguenza che, al momento dei fatti, era applicabile la previgente disciplina. Come confermato dalla Corte di cassazione, ai reati commessi fino al 31.12.2019 si applica la previgente disciplina sulla prescrizione, se più favorevole (*ex multis*, Cass. 18873 del 27.2.2024).

In relazione ai reati contestati in continuazione al Capo 1, deve pertanto essere dichiarata l'estinzione, per intervenuta prescrizione massima, di tutti i reati contestati in continuazione, ad eccezione dell'ultimo, commesso il 30.9.2019.

Il termine di prescrizione per tale ultimo reato non è ancora decorso, considerati i cinque anni di prescrizione massima e i seguenti periodi di sospensione:

- il periodo di sospensione intercorso **fra il 6.12.2021 ed il 17.1.2022** (42 giorni), quando l'udienza preliminare venne rinviata per legittimo impedimento dell'imputato Marco Astorri;
- il periodo di sospensione intercorso **fra il 19.6.2023 ed il 31.7.2023** (42 giorni), durante i quali i termini vennero sospesi ex art. 2 co. 3, 4, 7 e 8 del D.L. 61/2023, su istanza della difesa Cicognani, essendo imputato e difensore domiciliati nei territori dei Comuni colpiti dall'alluvione dell'estate 2023;
- il periodo di sospensione intercorso fra il **4.11.2024 ed il 25.11.2024** (21 giorni), in ragione dell'adesione dei difensori degli imputati all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria.

Per giurisprudenza costante, la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Cass., IV, n. 50303 del 20.7.2018) – come nel caso di specie.

Pertanto, in relazione al reato contestato all'ultimo capoverso del Capo A dell'imputazione, commesso il 30.9.2019, il termine di prescrizione massima è da individuarsi alla data dell'11.1.2025 (5 anni per la prescrizione massima, più 105 giorni in ragione della sospensione), non ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza.

Deve invece dichiararsi la prescrizione delle condotte precedentemente commesse e contestate al Capo 1 dell'imputazione – l'ultima delle quali prescritta il 16.10.2024. Non risulta infatti applicabile la causa di sospensione della prescrizione prevista in ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19, atteso che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la sospensione del termine per complessivi

sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale" (Sez. U, n. 5292/2021, cit.). Nessun termine "processuale" è decorso fra il 17 marzo ed l'11 maggio 2020 nel caso di specie, che versava al tempo ancora in fase di indagini preliminari – essendo i termini "procedurali" espressamente contemplati, a diversi effetti, dal co. 2 del citato art. 84.

È necessario in ogni caso verificare l'integrazione dei reati contestati e prescritti ai fini della successiva valutazione della responsabilità della persona giuridica Bio-On S.p.A. in ragione della contestazione dell'illecito amministrativo derivante da reato elevata nei confronti dell'ente. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato" (Cass., IV, n. 22468 del 18.4.2018).

3.1. LA FALSITÀ DELLE NOTIZIE DIFFUSE

La prima fra le condotte contestate al Capo 1 consiste nella diffusione, con **comunicato del 30.3.2018**, dei dati relativi ai bilanci al 31.12.2017, la cui falsità è già stata oggetto di accertamento.⁴⁰² Come sopra osservato, risulta falsa la rilevazione di ricavi per oltre 10 milioni di euro derivante dai contratti con Paolo Ottani e Bio-Arvand. Gli altri dati di bilancio riportati nel comunicato, quali, EBITDA, Ebit, e utili – tutte voci dipendenti dal valore dei ricavi – sono a loro volta falsi per derivazione.

È stata già accertata, del pari, la falsità della relazione semestrale al 30.6.2018, di cui Bio-On ha dato notizia al mercato con il **comunicato del 28.9.2018**.⁴⁰³ Come ricordato sopra, infatti, U-Coat era stata costituita il 9.3.2018 dal socio unico Bio-On e, lo stesso giorno, era stato sottoscritto con Bio-On il contratto di concessione dei diritti sulla Tecnologia Fertilizzanti. Il corrispettivo era stato fatturato da Bio-On il 28 giugno 2018 e l'incasso era intervenuto grazie all'aumento di capitale sociale di U-Coat interamente sottoscritto e versato da Bio-On il 28 e 29 giugno 2018. Il patto sottoscritto fra Bio-On e Maire Green

⁴⁰² Sez. II, A, Bilanci 2017.

⁴⁰³ Sez. II, A, Bilanci 2018, par. 6.2 e ss.

Chemicals s.r.l. il 29 maggio 2018 costituiva un mero patto di investimento: Maire Green Chemicals aveva manifestato a Bio-On l'interesse ad acquisire una partecipazione nel capitale sociale di U-Coat pari al 50%, senza tuttavia effettivamente acquistare le relative partecipazioni.

Nella semestrale consolidata di Bio-On al 30.6.2018, Bio-On aveva correttamente considerato U-Coat come società controllata, detenendone il 100% delle partecipazioni. Non aveva tuttavia considerato il ricavo nei confronti di U-Coat come realizzato nel semestre di esercizio, nonostante il contratto di licenza fosse stato concluso il 9 marzo 2018. Se avesse rilevato il ricavo, Bio-On avrebbe dovuto consolidarlo integralmente, in quanto intervenuto nei confronti di una società controllata. Nella Relazione semestrale si dà atto, per contro, fra gli "Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del semestre" della "la concessione di una licenza da parte di Bio-On relativamente all'utilizzo dei PHAs in agricoltura",⁴⁰⁴ falsamente indicando il ricavo come maturato dopo la chiusura del periodo di esercizio, ed omettendo di informare gli investitori che U-Coat era una società controllata al 100%.

È stata accertata, ancora, la falsità delle notizie diffuse con il comunicato del **30.3.2019**, in occasione della approvazione dei bilanci al 31.12.2018, in ragione della non rilevabilità dei ricavi associati ai contratti conclusi con le c.d. NewCo, per un importo complessivo pari a 49,6 milioni di euro.⁴⁰⁵

In relazione al terzo **comunicato emesso da Bio-On il 24.7.2019**,⁴⁰⁶ l'imputazione enuclea due profili di falsità, entrambi accertati.

Il primo, relativo al numero di *warrant* ceduto dai soci-amministratori Astorri e Cicognani nel corso del 2015 è documentalmente provato sulla base dei comunicati emessi dalla stessa Bio-On il 20.5.2015,⁴⁰⁷ ed il 12.6.2015,⁴⁰⁸ da cui risulta che il numero complessivo di *warrant* ceduto dagli imputati era pari a 419.000, e non a 51.000, come indicato nel comunicato del 24.7.2019.

È parimenti accertato il secondo profilo di falsità, relativo al passaggio del comunicato, fugace nella forma ma pienamente informativo nei contenuti, con cui Bio-On

⁴⁰⁴ Relazione semestrale, p.29.

⁴⁰⁵ Cfr. Sez. II, A., Bilanci 2018.

⁴⁰⁶ All. 203 documenti depositati digitalmente dal PM all'udienza dell'8.9.2023 (Cartella "Cd 13.09.2019/Allegati informativa 13.9.2019 prot. 305012").

⁴⁰⁷ All. 153 documenti depositati digitalmente dal PM all'udienza dell'8.9.2023 (Cartella "Cd 13.09.2019/Allegati informativa 13.9.2019 prot. 305012").

⁴⁰⁸ All. 154 documenti depositati digitalmente dal PM all'udienza dell'8.9.2023 (Cartella "Cd 13.09.2019/Allegati informativa 13.9.2019 prot. 305012").

rappresentava che le società in *joint venture* erano state “costituite con primarie controparti industriali interessate allo sviluppo congiunto di materiali bioplastici e/o alla produzione di PHAs”, definizione che – per quanto sopra visto, certamente non era riferibile a Banca Finnat.⁴⁰⁹

3.2. LA CONCRETA IDONEITÀ AD INCIDERE SUL PREZZO DELLE AZIONI

Risulta integrato l’ulteriore requisito costitutivo della fattispecie contestata, ovvero la concreta idoneità delle false comunicazioni ad incidere significativamente sul prezzo delle azioni di Bio-On.

I dati relativi all’andamento del titolo azionario sono risultati incontestati in dibattimento. Bio-On è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia dal 24 ottobre 2014, con un prezzo di collocamento pari a 5 euro per azione.⁴¹⁰ Come efficacemente sintetizzato dal C.T. Cattaneo, a partire dalla quotazione e in tutto il periodo di riferimento, il titolo azionario ha mostrato un andamento altalenante ma pressoché crescente e progressivo, mostrando taluni picchi (in aumento ed in diminuzione) soprattutto a partire dal secondo semestre 2017 e fino alla seconda metà del 2019.⁴¹¹

In particolare, come evidenziato dal grafico di seguito riportato,⁴¹² il prezzo del titolo:

- fino al settembre 2017 ha oscillato fra i 10 ed i 20 euro;
- fra il settembre 2017 ed il maggio 2018 ha oscillato in prossimità dei 30 euro;
- da fine maggio 2018 ai primi giorni di luglio 2018 il titolo è cresciuto da 34 a 70 euro (picco massimo raggiunto, con capitalizzazione di 1,3 miliardi di euro);
- dal 10 luglio 2018 a febbraio 2019 ha oscillato intorno ai 60 euro;
- da febbraio 2019 al 23 luglio 2019 ha oscillato fra i 50 e 60 euro;
- dopo la pubblicazione del report QCM il 23.7.2019, è crollato a 20 euro circa;
- il prezzo si è quindi mosso intorno ai 20 euro circa fino alla pubblicazione, il 30.9.2019, della relazione semestrale consolidata al 30.6.2019, quando il prezzo di chiusura ha raggiunto i 12 euro.

⁴⁰⁹ Cfr. Sez. II, A, par. 6.6.2.

⁴¹⁰ Comunicato Stampa di Borsa Italiana del 24.10.2014.

⁴¹¹ Consulenza Cattaneo, p.382.

⁴¹² Tratto dalla Consulenza Leonelli, p.38, che spiega aver reperito da fonti aperte i dati – coerenti con quelli riportati nel corso della testimonianza del teste del P.M., Maggiore Sgarangella e dagli altri consulenti della difesa.



Le false informazioni diffuse al mercato il 30.3.2018 ed il 30.3.2019, per quanto visto, assumono ad oggetto i dati fondamentali relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, falsamente rappresentati nei bilanci. Le false notizie comunicate al mercato, per la *natura* dei loro contenuti, sono fra quelle tipicamente idonee ad incidere sulla fiducia degli investitori, in quanto suscettibili di rappresentare la solidità del progetto imprenditoriale, con conseguente affidabilità ed eventuale profittabilità – a parità delle altre molteplici variabili - dei relativi investimenti. Nel caso di specie, anche la *misura* dello scostamento dal vero delle false informazioni comunicate al mercato era tale da condizionare significativamente il prezzo del titolo: per quanto visto, infatti, le false iscrizioni, per ciascuna delle due annualità, costituivano la quasi totalità dei ricavi iscritti in bilancio. Ancora, la *provenienza ed il mezzo di diffusione* delle false notizie erano tali da incidere significativamente sul prezzo del titolo: trattandosi di notizie diffuse dalla stessa società in occasione delle comunicazioni obbligatorie al mercato, le informazioni comunicate da Bio-On beneficiavano di una presunzione di attendibilità e completezza (diversa da quella delle notizie provenienti da terzi, non istituzionalmente informati), tale da poter condizionare concretamente e significativamente le scelte degli investitori.

La contraria conclusione dei consulenti tecnici delle difese, fra gli altri i prof. Leonelli e Cattaneo, prende le mosse dall'analisi del valore delle azioni Bio-on poco prima e poco dopo le comunicazioni al mercato dei risultati di bilancio. L'analisi si estende anche alle comunicazioni relative ai bilanci 2015 e 2016, non oggetto di contestazione ai fini del Capo 1. Così, ad esempio, il prof. Cattaneo ha proceduto a (i) comparare il valore del titolo alla chiusura del giorno dell'emissione del comunicato stampa (ove disponibile) con quello consuntivato il giorno precedente ed il giorno successivo; inoltre, ha proceduto a (ii) confrontare il valore del titolo del giorno precedente alla pubblicazione del comunicato

stampa con il valore medio del titolo nel corso della settimana successiva.⁴¹³ Con riferimento ai comunicati del 30.3.2018 e del 30.3.2019, il consulente ha osservato in particolare che:

- “nella data di emissione del Comunicato Stampa del **30 marzo 2018** il Mercato azionario era chiuso; pertanto, si è provveduto a confrontare il valore del titolo il giorno precedente all’emissione del Comunicato Stampa con quello registrato il primo giorno di apertura del Mercato AIM Italia, successivo alla pubblicazione del suddetto Comunicato. Dal confronto emerge una diminuzione del valore del titolo, che passava da Euro 28,1 del 29 marzo 2018 ad Euro 27,95 del 3 aprile 2018; anche considerando il valore medio registrato nella settimana successiva alla pubblicazione del Comunicato si osserva un prezzo medio in calo, pari a 27,56 euro. Dal confronto emerge una diminuzione del valore del titolo, che passava da 28,1 del 29 marzo 2018 a 27,95 euro del 3 aprile 2018; anche considerando il valore medio registrato nella settimana successiva alla pubblicazione del Comunicato si osserva un prezzo medio in calo, pari ad Euro 27,56;
- ancora, il **30 marzo 2019** il Mercati risultava chiuso; pertanto, ponendo nuovamente a confronto il valore del titolo del giorno precedente all’emissione del Comunicato Stampa con quello del primo giorno successivo di riapertura, il prezzo rimaneva invariato, pari ad Euro 55,20; il valore medio del titolo registrato nei giorni successivi risultava invece pari ad Euro 53,24, dunque, in calo”.

I consulenti (che hanno esteso l’analisi anche ai comunicati del 30.3.2016 e 30.3.2017, in relazione alla comunicazione dei dati di bilanci degli esercizi precedenti, constatando un lieve rialzo del titolo all’esito dei comunicati)⁴¹⁴ concludono che *“appare evidentemente inesistente una correlazione univoca tra l’andamento del titolo e la diffusione al Mercato delle informazioni attinenti ai valori di bilancio della Società e del Gruppo”*, di talché sarebbe constatata l’infondatezza delle contestazioni circa la concreta idoneità dei comunicati a provocare il sensibile aumento del prezzo delle azioni.⁴¹⁵

Il prof. Leonelli osserva altresì che la capitalizzazione raggiunta in borsa dai titoli Bio-On al massimo del loro valore, 1,3 miliardi di euro nell’estate 2018, equivaleva a 50,19 volte il valore del patrimonio netto medio e a 455 volte l’utile netto medio in relazione ai bilanci 2015, 2016 e 2017, di talché non si potrebbe ipotizzare che i risultati di Bio-On possano aver influenzato un investitore determinandolo ad investire nella società: *“gli investitori, infatti, credevano nel progetto e ritenevano di aver comprato azioni di una start-up dall’elevato potenziale di crescita (e rischio) e redditività che, un giorno, sarebbe potuta diventare un player di primaria importanza nel business della bio plastica, non basando le proprie scelte di investimento sui dati riportati nei bilanci di esercizio”*.⁴¹⁶

⁴¹³ Relazione C.T. Cattaneo, pp. 386-388.

⁴¹⁴ Relazione C.T. Cattaneo, pp. 391-392.

⁴¹⁵ Consulenza Cattaneo, pp. 392-393.

⁴¹⁶ Consulenza Leonelli, pp. 41-42.

I dati evidenziati dai consulenti non supportano le conclusioni che se ne vorrebbero trarre, in primo luogo perché considerati isolatamente, e non nel contesto del più ampio quadro decettivo entro cui si è svolta nel tempo la negoziazione del titolo; in secondo luogo perché non dirimenti sul piano dell'accertamento giuridico dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, che per quanto visto non descrive un reato di danno ma di pericolo concreto.

Sul piano fattuale, le conclusioni dei consulenti isolano i frammenti delle false comunicazioni al mercato, senza contestualizzarle nel quadro del complessivo patrimonio informativo a disposizione degli investitori, e del complessivo andamento del titolo.

Nel dire che l'andamento del titolo non era condizionato dai dati di bilancio ma dal fatto che gli investitori *"credevano nel progetto"* della società, si ignora il fatto che i parametri per valutare l'affidabilità del progetto a disposizione del mercato altri non erano che quelli risultanti dai dati di bilancio.

Nel caso di specie, la falsità delle informazioni comunicate al mercato non ha avuto ad oggetto un dettaglio trascurabile o secondario dei risultati di bilancio, ma precisamente il parametro che descrive la capacità stessa dell'impresa di perseguire l'oggetto sociale, generando entrate superiori i costi attraverso l'attività caratteristica. Se non fossero stati comunicati al mercato falsi ricavi per importi pari alla quasi totalità dei ricavi iscritti, il significato dei bilanci sotto il profilo della capacità della società di svolgere l'attività caratteristica, con marginalità positiva, sarebbe stato diametralmente opposto.

Invero, l'intera negoziazione del titolo di Bio-On, per quanto visto in relazione alla falsità dei bilanci dal 2015 al 2018, si è sviluppata sulla base di una rappresentazione non veritiera dei risultati della società. Bio-On non si è presentata al mercato come una società che, pur non conseguendo ancora risultati economici sulla base dell'attività caratteristica, con il tempo necessario, *"un giorno, sarebbe potuta diventare un player di primaria importanza nel business della bio plastica"*. Al contrario, attraverso i propri bilanci, dal 2015 in poi Bio-On si è presentata al mercato come una società che *stava già conseguendo ricavi sulla base dell'attività caratteristica*, e che dunque ben avrebbe potuto continuare a conseguirne, e in misura crescente, in futuro. Sulla base di tale rappresentazione complessivamente decettiva dei risultati della società, reiterata puntualmente ed insistentemente nel tempo, il prezzo delle azioni di Bio-On ha registrato un andamento in costante crescita.

Ciascuno dei comunicati contestati in imputazione, per quanto visto, ha alimentato la narrativa di Bio-On al mercato circa l'effettività del raggiungimento dei risultati economici preventivati, e circa l'equilibrio finanziario della società, in modo tale da

ingenerare negli investitori una fiducia tale da incidere concretamente, in misura significativa, sul prezzo del titolo.

Sotto il secondo profilo, le conclusioni dei consulenti sono costruite sull'indebita confusione fra l'accertamento dell'evento dell'effettivo rialzo del titolo, e l'accertamento della concreta idoneità delle false notizie a provocare il sensibile aumento del prezzo delle azioni della società.

Le comunicazioni del 30.3.2018 e del 30.9.2019, come si è visto, hanno avuto ad oggetto la complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al 31.7.2017 e al 31.7.2018 – ovvero precisamente i dati da cui dipende primariamente, in costanza delle variabili esterne, la valutazione da parte del mercato dell'opportunità di investimento nelle partecipazioni societarie. Se fossero stati comunicati al mercato i risultati di bilancio depurati dai falsi ricavi, gli investitori avrebbero avuto notizia, al 30.3.2018, di una società con risultati di esercizio in perdita, per un importo di 4,1 milioni di euro circa, anziché di una società che aveva ottenuto utili di esercizio pari a 4,9 milioni di euro. Ancora, se fossero stati comunicati al mercato i risultati di bilancio depurati dai falsi ricavi, gli investitori avrebbero avuto notizia, al 30.3.2019, di una società con risultati di esercizio in perdita, per un importo di 16 milioni di euro circa, anziché di una società che aveva ottenuto utili di esercizio pari a 33 milioni di euro. Collocando la prognosi al momento delle condotte, appare incontrovertibile che la comunicazione al mercato di falsi risultati d'esercizio, ampiamente positivi per il 2017 ed eccellenti per il 2018, era concretamente idonea a determinare una significativa alterazione del prezzo del titolo, in ragione della disponibilità del mercato ad acquistare le azioni Bio-On a prezzi significativamente superiori rispetto a quelli a cui sarebbero stati negoziati i titoli di una società con reiterati risultati d'esercizio in perdita.

L'ulteriore falsa notizia, contenuta nella Relazione semestrale 2018, relativa alla sottoscrizione di un contratto di licenza con U-Coat successivamente al 30.6.2018, per quanto visto, ha permesso a Bio-On di ingannare il mercato circa il conseguimento di ricavi da attività caratteristica nel primo semestre del 2018. Nei primi sei mesi del 2018 Bio-On non aveva sottoscritto nuovi contratti relativi alla concessione di licenze. Se la società avesse rappresentato nel bilancio semestrale anche l'operazione con U-Coat, i riflessi contabili sarebbero stati nulli, perché al 30.6.2018 l'operazione era intervenuta con una società interamente controllata, che si sarebbe dovuta rivelare come tale. Bio-On, tuttavia, aveva *medio tempore* aveva annunciato il 30.5.2018 di aver "sottoscritto un patto di investimento che regola l'entrata di Maire Green Chemicals nel capitale azionario di U-Coat (UreaCoating) S.p.A., con partecipazione paritaria al 50%. (...) Secondo il patto di investimento, Maire Tecnimont sarà il contractor esclusivo su scala globale per la realizzazione chiavi in mano

di impianti basati su questa innovativa tecnologia”. Collocando la prognosi al momento delle condotte, appare allora evidente che la falsa comunicazione al mercato era concretamente idonea ad esercitare un effetto significativo sul prezzo del titolo. Escludendo la riferibilità del contratto di licenza al periodo rilevante per la relazione semestrale, Bio-On aveva evitato di disvelare che U-Coat era ancora una società interamente partecipata, così evitando di contraddire le proprie precedenti comunicazioni e la propria complessiva affidabilità, ed aveva continuato ad alimentare la narrativa sulla capacità della società di generare ricchezza attraverso la concessione di licenze a parti terze, o correlate.

Infine, le false notizie contenute nel terzo comunicato emesso da Bio-On il 24.7.2019, nei limiti in cui enucleate nell'imputazione, erano funzionali ad esercitare un impatto diretto sul giudizio degli investitori circa l'affidabilità del piano industriale di Bio-On, messo in discussione dalle allegazioni contenute nel Report QCM.

Come già visto, il 24.7.2019 il prezzo delle azioni Bio-On aveva subito un tracollo, a fronte delle allegazioni contenute nel Report QCM. Fra le altre allegazioni, si contestava alla società che i ricavi ottenuti dalla concessione di licenze alle *joint venture* fossero privi di sostanza economica, risolvendosi in un rientro di denaro che Bio-On stessa aveva esborsato con gli aumenti di capitale sottoscritti per ciascuna società. Il Report QCM allegava altresì che Aldia e Liphe erano partecipate da Banca Finnat.

Bio-On aveva replicato a tale accusa con il terzo comunicato del 24.7.2019 osservando tra l'altro che le *joint venture* erano partecipate da partner industriali terzi. In ragione della loro terzietà, la mera partecipazione di partner industriali avrebbe dovuto attestare al mercato la serietà del progetto economico di ciascuna NewCo, nella quale altrimenti non avrebbero investito. Tale considerazione, tuttavia, non era in alcun modo riferibile a Banca Finnat, che era remunerata da Bio-On nella sua veste di Specialist, ed era creditrice di Bio-On nella sua veste di banca finanziatrice – tra l'altro in relazione a mutui garantiti con pegno rotativo sulle azioni Bio-On. Tale ultimo profilo determinava chiaramente un interesse diretto di Banca Finnat rispetto al mantenimento del valore delle azioni al di sopra della soglia del credito garantito.

La falsa comunicazione sulla identificazione del socio di Bio-On in Aldia e Liphe ha determinato un impatto sul titolo anche sotto un diverso profilo. Nel momento in cui, il 24.7.2019, Bio-On doveva difendere l'affidabilità e la trasparenza delle comunicazioni dirette nel tempo al mercato, confermare che il partner delle due *joint venture* era in realtà Banca Finnat avrebbe validato la tesi che le precedenti comunicazioni al mercato erano state decettive. In numerosi documenti, infatti, Bio-on aveva comunicato che Aldia e Liphe lavoravano in partnership con Unilever, importante multinazionale, la cui partecipazione al progetto costituiva di per sé una garanzia di affidabilità. L'indicazione

onnicomprensiva contenuta nel comunicato, secondo cui tutte le *joint venture* erano partecipate da “partner industriali”, ha permesso di mantenere l’equivoco sulla titolarità delle partecipazioni di Aldia e Liphe, e dunque sulla serietà del progetto industriale in quanto confermata da parti terze, allo stesso tempo continuando a mascherare la falsità delle precedenti comunicazioni di Bio-On al mercato. L’efficacia della soluzione comunicativa è comprovata dalla rappresentazione della compagine sociale di Aldia e Liphe offerta dai professori Costi e Tarabusi nel parere del 1.8.2019, dove gli stessi consulenti della difesa riportano che le due società erano partecipate da Unilever.⁴¹⁷

Collocando la prognosi al momento delle condotte, appare allora evidente che le false comunicazioni al mercato erano concretamente idonee ad esercitare un effetto significativo sul prezzo del titolo. Menzionando generici “partner industriali”, Bio-On aveva evitato di confermare che Aldia e Liphe erano partecipate da Banca Finnat, e non da Unilever, così evitando di contraddire le proprie precedenti comunicazioni e la propria complessiva affidabilità, ed aveva continuato ad alimentare la narrativa sulla capacità della società di generare ricchezza attraverso la concessione di licenze a parti terze e disinteressate.

3.3. LE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI APICALI

Per quanto visto, gli amministratori e i sindaci di Bio-On erano consapevoli della falsità dei risultati rappresentati nei bilanci 2017 e 2018 e diffusi con i comunicati del 30.3.2018 e del 30.3.2019. Erano altrettanto consapevoli della falsità del comunicato del 28.9.2018, essendo pienamente informati sulla compagine sociale di U-Coat, le cui partecipazioni erano detenute interamente da Bio-On, e di Aldia e Liphe, detenuta per il 10% non da un partner industriale ma dallo Specialist e finanziatore di Bio-on, Banca Finnat. Rileva fra l’altro che i collegi sindacali delle tre partecipate erano composti, per quanto visto, dagli stessi sindaci di Bio-On. Ancora, amministratori e sindaci erano consapevoli del numero di *warrants* ceduto dai soci-amministratori nel corso del 2015, in quanto, tra l’altro, già oggetto di precedenti comunicati da parte della società.

Non vi è dubbio, del resto, sulla piena rappresentazione da parte degli organi gestori e di controllo sulla concreta idoneità delle false informazioni diffuse al mercato ad incidere sul prezzo del titolo, per la natura delle informazioni, la misura dei falsi dati comunicati sui risultati economici della società, e la provenienza qualificata delle informazioni. Per quanto visto, peraltro, l’impatto significativamente positivo delle false informazioni sul prezzo del titolo non era oggetto di mera rappresentazione da parte degli imputati, ma

⁴¹⁷ Parere Costi-Tarabusi, p.28.

ricadeva nel fuoco della volontà di amministratori e sindaci, che perseguivano risultati positivi rispetto all'andamento del titolo con fine di profitto per sé o per altri.

4. IL REATO DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO DEL 30.9.2019

Le ultime condotte contestate al Capo 1, per le quali alla data della sentenza non sono maturati i termini di prescrizione, sono descritte nei seguenti termini:

Il 30.09.2019 con comunicato stampa davano conto dell'approvazione della Relazione Semestrale Consolidata al 30.06.2019 e riferivano falsamente di aver provveduto all'esecuzione di un impairment test sullo stabilimento di produzione di Castel San Pietro che aveva escluso la necessità di procedere a svalutazioni della voce immobilizzazioni materiali.

Con la Relazione Semestrale al 30.6.2019,⁴¹⁸ il C.d.A. di Bio-on, nel riscontrare una perdita di periodo superiore ai 10 milioni di euro, aveva dato atto di un forte rallentamento dell'attività aziendale «a causa dell'effetto sul mercato dei clienti e dei fornitori dell'attacco di luglio scorso da parte di QCM circa la bontà della tecnologia sviluppata dalla Società e della capacità della stessa di concretizzarne la relativa fruibilità».

La situazione contabile di Bio-On al 30.6.2019 presentava una perdita di esercizio pari a 6,7 milioni circa. L'attivo patrimoniale risultava composto da immobilizzazioni per complessivi 93 milioni di euro circa – di cui circa 6,8 milioni di euro per immobilizzazioni immateriali, 60 milioni di euro per immobilizzazioni materiali e 25,3 milioni di euro per immobilizzazioni finanziarie. Il passivo patrimoniale risultava invece composto prevalentemente da debiti, per 80 milioni di euro, oltre che da fondi rischi per circa 1,1 milioni di euro, fondo TFR, ratei e risconti passivi. Con riferimento invece al conto economico, la società aveva iscritto in contabilità un valore della produzione pari a 2,2 milioni di euro, e costi di produzione per complessivi 7,5 milioni di euro, con una perdita operativa di circa 5,3 milioni di euro. Rispetto alla gestione finanziaria della società, si rilevava una differenza negativa tra proventi ed oneri finanziari pari circa 1,2 milioni.

Nella relazione semestrale si legge tra l'altro che:

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2019, il Gruppo ha provveduto a verificare la presenza di indicatori che potessero segnalare l'esistenza di perdite durevoli di valore. Tale verifica è stata condotta sia in riferimento alle fonti esterne (capitalizzazione di mercato, tassi di attualizzazione e di crescita) sia in relazione alle fonti interne (indicazioni, derivanti dal sistema informativo interno, circa i risultati attesi). Seppur non sono state rilevate presunzioni di impairment né di tipo esterno né di tipo interno, **il Gruppo ha tuttavia provveduto ad effettuare il test di impairment al 30 giugno 2019, secondo quanto previsto dallo IAS 36, solamente per la parte di investimenti immobilizzati relativi all'impianto** al fine di individuare la presenza di eventuali indicatori

⁴¹⁸ All. 64 alla relazione ex art. 33 L.F.

di impairment e/o perdite durevoli di valore sulle attività per immobili, impianti e macchinari iscritte in bilancio. Tale decisione si è resa opportuna a **seguito dell'incremento del costo di realizzazione dell'impianto di Castel San Pietro Terme (BO), che si è attestato pari ad Euro 54.243 migliaia rispetto agli originali Euro 20.000 migliaia.**

In particolare, è stata valutata la recuperabilità del valore residuo dell'investimento sostenuto per la realizzazione dell'impianto produttivo di PHA sito a Castel San Pietro Terme entrato in funzione a fine maggio 2019 ed attualmente in fase di avvio e ramp-up, **al fine di assicurare che lo stesso non sia iscritto in bilancio ad un valore superiore rispetto a quello recuperabile.**

L'impairment test è stato condotto considerando solo il flusso generato dal suddetto impianto relativamente alla produzione di PHA, senza considerare, a fini semplificativi, i flussi che l'impianto consentirebbe di generare al Gruppo attraverso le sue funzioni di "flagship" e di ricerca e sviluppo volto allo studio di nuove applicazioni della tecnologia brevettata dal Gruppo. La configurazione di valore utilizzata per determinare il valore recuperabile dell'impianto è il valore d'uso, stimato sulla base dei flussi finanziari attesi e sulla loro attualizzazione in base ad un opportuno tasso di sconto (Discounted Cash-Flow analysis – DCF). In particolare, la stima del valore d'uso è stata effettuata attualizzando i flussi finanziari operativi dell'impianto nell'arco della sua vita tecnica (25 anni) ad un tasso pari alla media ponderata del costo del debito e dei mezzi propri (WACC - Weighted Average Cost of Capital). Ai fini del calcolo del valore residuo è stato considerato il valore recuperabile, al netto dei costi di smantellamento dell'impianto previsto dal management al termine del venticinquesimo anno di produzione. La Discounted Cash-Flow analysis è stata elaborata utilizzando come base di partenza un piano economico finanziario per i 12 mesi al 30 giugno 2020, elaborato appositamente per l'impianto, e per i successivi 24 anni di produzione dell'impianto (1° luglio 2020 – 30 settembre 2044) è stato utilizzato il piano economico-finanziario predisposto dalla Società, elaborato secondo le aspettative del management relative all'andamento dei mercati di riferimento per il Gruppo. Le assunzioni principali per la determinazione del valore recuperabile sono di seguito riportate:

Terminal Value: determinato secondo il metodo del valore residuale stimando lo "scrap value" netto recuperabile dalla dismissione dell'impianto alla fine dell'ultimo anno di previsione esplicita coincidente con la fine della vita tecnica dell'asset, assumendo solo il valore netto dei materiali recuperabili pari a circa il 9% del costo di progettazione e costruzione complessivi dell'impianto ed il costo per il loro recupero. Il management ritiene che tale valore sia inoltre inferiore al valore di mercato atteso per l'impianto usato, recuperabile tramite la vendita dell'impianto una volta terminata la vita tecnica prevista dal piano;

Tasso di crescita "g": la capacità produttiva massima del plant (pari a 1.000 tonnellate l'anno), attesa dal management a partire dal 2021, al termine dell'attuale fase di avvio e ramp-up, rappresenta una porzione inferiore all'1% del mercato di riferimento della produzione di PHA, pertanto il management ha assunto tasso di crescita costante, pari a 0, a partire dal 1 luglio 2021, assumendo il raggiungimento della massima capacità produttiva di 1000 ton/annue al termine della fase di avvio dell'impianto;

Tasso di sconto (Weighted Average Cost of Capital, WACC): pari all' 11,63% (sulla base del tasso determinato al 31 dicembre 2018 pari ad 11,63%).

Dalle analisi condotte **non sono state rilevate svalutazioni da rilevare in merito all'impianto di produzione di PHA sito a Castel San Pietro Terme (BO) in quanto il valore contabile risulta essere inferiore al corrispondente valore recuperabile.**

La sensitivity analysis delle ipotesi rilevanti sopra menzionate e utilizzate per la determinazione del valore recuperabile (ossia le variazioni dei livelli di produzione che prevedono un +/-10%, le variazioni del WACC che prevedono un +/-0,5% e la riduzione del prezzo medio ponderato di vendita su tutto il periodo del 25%), condotta sull'impianto produttivo entrato in funzione a fine del primo semestre 2019, non ha evidenziato risultati significativamente differenti sul valore recuperabile.

4.1. LA FALSITÀ DELLA NOTIZIA SULLA CONFERMA DEL VALORE DELL'IMPIANTO SULLA BASE DELL'IMPAIRMENT TEST

L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato come, già alla data della Relazione semestrale al 30.6.2019, gli amministratori di Bio-On fossero consapevoli dell'inattendibilità delle previsioni formulate in relazione all'*impairment test*.

Secondo quanto risulta dalla comunicazione telefonica intercorsa fra Marco Astorri e il revisore Alberto Rosa il 29.9.2019,⁴¹⁹ nell'ultimo mese l'impianto aveva prodotto non più di 5 tonnellate di PHA – risultati inferiori rispetto a quelli preventivati nel modello di *impairment test* per diverse decine di tonnellate. I dati di produzione erano stati comunicati con ritardo da Bio-On a E&Y, nonostante le sollecitazioni di Bio-On affinché la società di revisione emettesse tempestivamente un parere favorevole sulla Relazione semestrale.

Nel corso della lunga conversazione, Alberto Rosa manifesta perplessità rispetto alla continuità aziendale ("*going concern*"), evidenziando che non risultano entrate sufficienti per fronte a spese annuali nell'ordine dei 47 milioni di euro. Quando Marco Astorri osserva che i soci fondatori sono disponibili a finanziare la società per 10 milioni di euro, Rosa replica "*Se noi adesso anche il vostro aiuto di dieci milioni arriviamo soltanto a novembre, perché dopo le uscite di dicembre chi le paga? Allora ci deve essere un piano che noi riusciamo a dire: possiamo esprimerci su quel piano perché abbiamo le evidenze che dice poi a dicembre, gennaio e febbraio i soldi arrivano da qui*", e "*Allora lì bisogna avere una copertura di almeno 30 milioni, 40.../40 milioni; e allora... non 10, 10 non bastano. Allora chi li porta gli altri 30?*"; e ancora "*lì c'è da pagare i fornitori vecchi perché avete soltanto 17 milioni di fornitori vecchi...*".

Quando Astorri prospetta la possibilità di vendere azioni Bio-On sul mercato, Rosa evidenzia che l'opzione non è praticabile. Astorri, allora, prima menziona che sono in corso e trattative contrattuali suscettibili di generare ricavi e, infine, che sono attesi flussi di cassa in relazione alla produzione di PHA prodotto dall'impianto di Castel San Pietro.

⁴¹⁹ Rit. 1188/2019, progr. 3061 3 3065 del 29.9.2019, pp. 252 e ss.

In questo contesto, Rosa sottolinea il mancato rispetto delle previsioni di produzione formulate nel modello di *impairment test* elaborato con l'assistenza di E&Y. Si riportano di seguito i passi più significativi della trascrizione dell'intercettazione:

ROSA: Il problema è dire chi in quel... perché in effetti il tuo patrimonio a valore di mercato uno dice: oh, io ho comunque direttamente e indirettamente il 60% insieme a (inc.) di 300 milioni di valore in borsa

ASTORRI: Esatto! Esatto!

ROSA: Praticamente uno dice: sì, se fosse liquidabile quella, tu domani vai in Borsa e vendi venti milioni di azioni, faccio per dire, che non... succede un casino! Non ce la fai mica! Perché uno...avresti già risolto. **Chi te le compra!?**

ASTORRI: Ecco! Io ti sto dicendo però che visto che ho dato tutte le garanzie, **non abbiamo necessità di cassa per domani mattina no...possiamo organizzarci tranquillamente per poter reperire la cassa che serve**; abbiamo firmato un contratto, ne stiamo firmando degli altri, **cioè l'impianto inizia a sfornare la roba**. Se ci viene dato un piccolo aiuto noi salviamo la società. Se tu eh...mi fai fare il consiglio di amministrazione dove approvo il bilancio, tra l'altro il bilancio...chiedilo a Laura, è in linea con quello del 2018; addirittura è leggermente migliorato. L'abbiamo fatto...

ROSA: Ma l'ho visto, ma l'ho visto il bilancio.

ASTORRI: Eh! Quindi...

ROSA: Non dico mica...

ASTORRI: Però...

ROSA: Il problema...il problema non è quello.

ASTORRI: Allora io l'impianto tra l'altro ho già due manifestazioni per comprarne un pezzo. Tra l'altro l'impianto io lo posso vendere anche a Hera, che è interessata, me ne tengo solo un 35%; ti voglio dire solo questo, eh! Perché questo impianto interessa a tutti, no? Io se me ne tengo anche solo un 30%, un 35%...mi serve il materiale... **Io quello che dovevo dimostrare con questo impianto l'ho già dimostrato, cioè che funziona la tecnologia se no con il cazzo che mi sarebbe successo quello che mi è successo, no...se l'impianto non funzionava, no? Cioè tutti sono incazzati con noi per quello.**

ROSA: Allora, quell'impianto però Marco, una cosa te la devo chiedere, cazzo!

ASTORRI: Uhm!

ROSA: **Ma in settembre avete prodotto 5 tonnellate.**

ASTORRI: **Ma non c'entra!** L'ho già spiegato a Laura benissimo.

ROSA: Ah!

ASTORRI: E lo spiegano quando vanno a fare l'impairment test; te lo spiego, no?

ROSA: Uhm!

ASTORRI: Io non faccio andare l'impianto alla culo per fare dei prodotti che valgono poco perché devo generare cassa, quindi io ho fatto andare l'impianto per dare del prodotto che vendo a oltre 75 euro al chilo, 100 euro al chilo. Gli ho dimostrato e domani glielo diranno che se io adesso quell'impianto lo uso solo per produrre liquido per il tabacco, faccio 150 tonnellate da qua alla fine dell'anno, di prodotto, che vendo a 35 euro al chilo. **Cioè è stata una scelta nostra quella di produrre meno per andare a fare un prodotto fine.** Hai capito? Oh, poi tieni presente che è un impianto che è partito a maggio, eh! Cioè quindi... cioè non è che mh... è un impianto che può andare a regime immediatamente. Io le 150 tonnellate, 180 tonnellate andare a fine dell'anno le faccio; in questo momento ho scelto di produrre una granulometria fine perché ci sono dei contratti che mi stanno entrando che mi comprano il prodotto da 40 euro in su. Vuoi che non lo faccia? Certo che lo faccio. **Perché alla fine se produco meno, vendo più caro dunque i soldi li porto dentro.** Io devo decidere se produrre della roba più "sbaciuzza" e guadagnare meno e fare più volume oppure fare meno volume e vendere più caro. In questo momento ho scelto di fare meno volume e vendere più caro. Tutto lì! Cioè nel senso è una scelta...

ROSA: **Però meno volume... però Marco per i numeri bisogna parlare chiaro, i numeri si vendicano quindi bisogna guardarli.** Allora voi quell'impianto lì producendo il PHA meno caro avete detto ne produciamo **3 tonnellate al giorno: 3 per 30 fa 90 tonnellate.**

ASTORRI: Diciamo a regime...

ROSA: Tu oggi mi dici...

ASTORRI: No...

ROSA: Aspetta, lasciami finire...

ASTORRI: No, a regimi ne produco due e mezzo al giorno, non tre. Non l'ho detto tre, due e mezzo.

ROSA: **Okay! Due e mezzo...due e mezzo per tre fa 75 tonnellate.** Tu dici rinunci a produrre 75 tonnellate a 35 euro...

ASTORRI: 25 euro al chilo...25 euro al chilo.

ROSA: O 25...

ASTORRI: Ne produco un terzo...

ROSA: **No,** non un terzo ne hai prodotte cinque... non hai prodotto un terzo, **ne hai prodotto un ventesimo** perché cinque...

ASTORRI: Ma lo sto mettendo a punto! Mi faccio dare degli anticipi nei contratti; cioè voglio dire non è quello il problema, è un prodotto che c'ho solo io! Se tu mi seghi le gambe domani...

ROSA: Marco...Marco, ma io non è che ti sego le gambe, non è che ti sego... io non ho il potere di segare le gambe...

(...)

ROSA: **Se volevi fare prima mi davi i documenti** appunto perché tu (inc.)

ASTORRI: Alberto...

ROSA: No, no, perché noi siamo partiti ad agosto, ed eravamo pronti; poi tu hai detto adesso li diamo, li diamo...

ASTORRI: Alberto...

ROSA: Allora cazzo, dacci sti documenti no!?

ASTORRI: Alberto... Alberto te li abbiamo già dati.

ROSA: I documenti... **anche li, non è vero un cazzo! (inc.) c'erano solo 5 tonnellate, l'abbiamo scoperto ieri l'altro** (ndr. con voce alterata).

ASTORRI: Ti abbiamo dato tutto.

ROSA: Quando la Cristina lo chiedeva da due settimane! Ma cos'è 'sta storia!?

ASTORRI: Non è vero, ce l'avevi già! Non è vero, ce l'avevi già! Noi ti abbiamo fatto vedere...

ROSA: Marco, non mi prendere per il culo perché poi mi girano i coglioni, eh! Te lo dico molto chiaramente.

(...)

ROSA: Non è sicuro perché io devo convincere il mio presidente e tu devi convincere me... Lino, eccetera, che c'è questa continuità, cioè che la copertura dopo novembre c'è e in che modo. Non con "ho un intento" perché la lettera di intenti o sono garantite da qualcosa o non sono un cazzo! Capisci? "C'è quello con cui sto parlando che forse vuole comprare" qua e là... non valgono, cioè capisci cosa ti voglio dire?

ASTORRI: Alberto... Alberto...

ROSA: Eh!

ASTORRI: (...) Se adesso improvvisamente tutti vogliono tutto in un secondo, capisce che non possiamo farlo. Se tu mi dici che...

ROSA: Marco, Marco, scusami! Stiamo lavorando da due mesi, certe cose

ASTORRI: Ho capito! Ma fammi parlare...io...

ROSA: (inc. voci sovrapposte) non è che lo abbiamo chiesto ieri, eh!

ASTORRI: **Io all'inizio ho detto: l'impairment test non serve ad una minchia perché è un impianto appena partito, okay? E' servito a garantire che il valore dell'impianto è di 53 milioni di euro, va bene... vuol dire che abbiamo investito 53 milioni di euro, però chiunque sa che un impianto appena partito ha bisogno di un (inc.); se in più a questo ci aggiungi che è anche flessibili e noi adesso stiamo decidendo di fare delle produzioni che ci servono. Se io sapevo, un mese e mezzo fa, due mesi fa che dovevo solo dimostrare del quantitativo alla culo di produzione, facevo un altro tipo di strategia.** Allora vorrei che foste chiari anche voi, quando ci mettiamo d'accordo, dicendo: l'impairment test lo facciamo lo stesso ma non serve. Allora io devo sapere oggi se l'impairment test serve o non serve. Mi sembra di capire dalle tue parole oggi che serve perché conta anche quello, no? Però non mi era stato presentato così!

ROSA: Marco però **non mi venire a dire 'ste cose...**

ASTORRI: Non è stato presentato così...

ROSA: **Perché che servisse l'impairment test lo abbiamo detto a luglio e siamo stati in agosto, ho tenuto le persone proprio per sviluppare l'impairment test.**

ASTORRI: Sì, ma... sì, ma avete detto lo facciamo...

ROSA: Ma **perché non è che lo dice Alberto Rosa, lo dicono i principi, capisci, che serve.**

ASTORRI: **No, ma i principi...i principi di un impianto appena acceso sono stronzate!** Siamo rimasti d'accordo, lo facciamo lo stesso, d'accordo con voi, anche se sapete che dell'impairment test non avrete i dati che vi attendete, ovviamente! Per fortuna abbiamo dei prodotti che possono essere prodotti in grande quantità lo stesso, anche se è un impianto appena partito, per fortuna, dico...e vedrete che possiamo fare le nostre 120 tonnellate lo stesso, ma questa è una zappa sui piedi; cioè scusa ma io **questa cosa qui l'abbiamo sempre detta subito e mi è stato detto: Marco non ti preoccupare perché tanto l'impairment test...**

ROSA: Chi ti ha detto che non conterà? Chi te lo ha detto

ASTORRI: Me lo ha detto Laura, me l'ha detto Laura...

ROSA: Non ci posso credere!

ASTORRI: Me l'ha detto la Laura, me lo ha detto Lino...

ROSA: No, no, ma non è possibile...ma non ti ha detto assolutamente... la Laura è impossibile che ti abbia detto questo.

ASTORRI: E' stato per voi, mi è stato detto, è stato per voi... "a noi non ci serve"... è stato per voi.

ROSA: L'impairment test... cioè scusa... l'impairment test serve...

ASTORRI: Questo mi è stato detto.

ROSA: **No, serve per gli amministratori e i revisori, gli organismi di controllo per verificare se c'è da fare una svalutazione o meno, capito?** Quello serve non è che non serve e serve anche se un impianto che tu hai appena fatto, in questo caso specifico, proprio perché è talmente nuova la tecnologia, che bisogna avere un filo di attenzione e prudenza in più anche nelle (inc. voci sovrapposte)

ASTORRI: Sì, ma è appena partito, Alberto!

ROSA: Certo se tu...

ASTORRI: E' il primo impianto! Che dati hai per affrontare...? Ma di che cazzo stiamo parlando? Un impairment test su una cosa che è stata appena accesa? Ma tutti i principi dell'impairment test mondiale, ce lo siamo detti a luglio...

ROSA: Adesso...adesso lascia perdere i principi.

ASTORRI: Ti dicono il contrario...ti dicono il contrario.

ROSA: Lascia stare i principi...dai, non mi parlare a me di principi dai, parliamo di altre cose. Allora...

ASTORRI: **Ma scusa un attimo, cioè tu hai mai visto degli impairment test su un impianto acceso da un mese?** No, dimmelo per favore! Perché se li hai visti, me li porti, me li fai vedere

e li guardiamo assieme. Cioè l'impairment test io l'ho fatti da...su impianti che funzionano da anni o da mesi, cioè che vanno a fare le misure. Un impianto innovativo, non esiste nel mondo, fai un impairment test dopo un mese? No, parliamone

ROSA: Marco, allora qui...

ASTORRI: Perché se quello, cioè voglio dire...

ROSA: Allora, il principio...il principio...

ASTORRI: Eh!

ROSA: Dipende dalle circostanze.

ASTORRI: Appunto!

ROSA: Se la Fiat mi fa un impianto per costruire una macchina che ha sempre costruito, che si sa che ha quel tipo di produzione, anche se è nuovo non è che gli fai l'impairment test che lo sai che ha quei flussi lì; **se tu però hai una cosa innovativa, cioè sei una start up, e quindi ti inventi una cosa che un domani può far dei flussi ma può anche non fare un cazzo perché magari poi si scopre che il PHA non si riesce a produrre nelle quantità che uno desidera, allora tu devi sostenere l'impianto con altre forme di finanziamento, capito? Perché se no i terzi ti dicono: come fai ad andare avanti?**

ASTORRI: Ma è quello che abbiamo fatto, no?

ROSA: Capisci? Allora...

ASTORRI: E' quello che abbiamo fatto...è quello che abbiamo fatto.

ROSA: **Quindi c'è il tema dell'impairment test che serve, infatti è stato fatto un piano che prevede certi flussi** che chiaramente però a questo punto avevate fatto un piano dove certi mesi, cioè **il mese di settembre, di ottobre, novembre avevate detto produrremo cento...produrremo 190 tonnellate e già non si verifica** perché uno deve dire...avete fatto un piano dicendo sono 190 nel '19, sono 6-700 nel 2000, eh nel '20...e sono le 1000 tonnellate, sperate, nel '21. **Se però già nel '19, cazzo, emettiamo...facciamo un bilancio e vediamo che in settembre, che era previsto di produrre 150, da piano, ne avete prodotti 5, allora tu capisci...**

ASTORRI: No, che 150!? Che 150 a settembre!? Chi è che ha detto 150!?

ROSA: **190 doveva essere la produzione fino a dicembre.**

ASTORRI: 180 annuale...in quattro mesi.

ROSA: Marco, allora qui...

ASTORRI: Perché se quello, cioè voglio dire...

ASTORRI: No, che 150!? Che 150 a settembre!? Chi è che ha detto 150!?

ROSA: **190 doveva essere la produzione fino a dicembre.**

ASTORRI: 180 annuale...in quattro mesi.

ROSA: ...in un altro mondo, dai!

ASTORRI: Perché un bastardo di merda che vuole inculcare la tecnologia... (inc. voci sovrapposte)

ROSA: Cosa ti abbia...cosa ti abbiamo detto a luglio?

ASTORRI: Eh!

ROSA: Adesso bisogna far vedere dei numeri precisi al mercato, a Consob e a noi.

ASTORRI: Ma noi li facciamo vedere...

ROSA: Okay?

ASTORRI: Ma noi li facciamo vedere. (inc. voci sovrapposte)

ROSA: Allora ho detto, bisogna fare un piano per sostenere quell'impianto, okay? **Quindi quel piano li prevede dei flussi nel '19, dei flussi nel '20 e via a andare. Devono essere dei flussi ragionevoli, credibili e con certe presunzioni. Io non sto facendoti challenge adesso sul fatto che fra due anni produrrai mille tonnellate, anche se secondo me dovrete fare dei grandi miglioramenti con quell'impianto li fare mille tonnellate perché non ne fate neanche la metà.**

ASTORRI: Beh, intanto siamo...beh, intanto noi siamo stati i primi al mondo a farlo e lo tiriamo fuori il prodotto dal punto di vista industriale e poi tra quattro, cinque mesi se qualcuno non ci ha uccisi prima...

ROSA: Marco...

ASTORRI: Possiamo dimostrare il resto, no!? Cioè vorrei capire...

ROSA: Ho capito Marco...

ASTORRI: Perché bisogna (inc.) anche di questo.

ROSA: Però...però quello che devi scrivere...quello che ti ho detto...

ASTORRI: Eh!

ROSA: **Allora, bisogna fare un piano, il piano deve essere credibile e verificabile; si fanno dei flussi dei vari mesi e già adesso siamo rimasti di [merda] perché il mese di settembre che ha previsto dei flussi ce n'è...molti meno. Allora...**

ASTORRI: Ma come di merda!? Ma come di merda!? Ma ci ha ucciso tutto il mondo, ci

ROSA: Ma no, ma io ti sto dicendo...**io sto dicendo la produzione di settembre, capito? La produzione di settembre.**

ASTORRI: Abbiamo smesso di fare...

ROSA: Io non ti sto dicendo che dovevi produrre... allora, tu a regime dici che farai mille tonnellate, bene? Va bene.

ASTORRI: Esatto!

ROSA: **Mille tonnellate vuol dire...vuol dire circa ottanta tonnellate al mese, no? Bene! Allora io non ti dico che ne devi produrre ottanta tonnellate in settembre, ma se me ne produci cinque, Marco...**

ASTORRI: Ne abbiamo...

ROSA: **Puoi raccontare quello che vuoi, però io devo anche capire...devo anche poterlo spiegare, capisci?** Allora che tu mi...

ASTORRI: Ho capito! Ma...

ROSA: ...me ne fai 180...

ASTORRI: (inc. voci sovrapposte)

ROSA: Allora...allora...allora ti sto dicendo che io lo devo poter spiegare, okay? Siccome anche tu, e questo mi fa incazzare perché **la Cristina è una settimana e più che sta chiedendo il rapporto di produzione di settembre e non gli è stata data.**

ASTORRI: Ce l'ha! Gli è stato spedito una settimana fa!

ROSA: **Gli è stato dato un cazzo! Gli è stato spedito tre giorni fa all'ultimo momento dopo che la chiedeva da dieci giorni ed è stato volutamente ritardato.**

ASTORRI: Non lo sapevo.

ROSA: No, no, no... allora parliamo anche con lei.

ASTORRI: No, ma non è stato ritardato niente, ma figurati!

ROSA: Benissimo!

ASTORRI: Ritardato di cosa!?

ROSA: Allora, va beh! **Allora perché quando chiedeva quelli di agosto gli arrivava il giorno dopo e invece questo qua che ha dei numeri che sorprendono negativamente gli è arrivato il giorno prima, di venerdì?**

ASTORRI: **Ma come negativamente!? Abbiamo aumentato la produzione, abbiamo prodotto di più! Cosa negativamente?**

ROSA: **No, 5 tonnellate in un mese, era previsto molto di più Marco! Non mi prendere per il culo perché se no... basta! Cioè basta!**

ASTORRI: Ma abbiamo... no, Alberto abbiamo scelto di fare la granulometria più difficile, cinque micron! Abbiamo cambiato la testa sopra, abbiamo (inc. voci sovrapposte)

ROSA: **Marco, io sono andato nello stabilimento, hai capito?**

ASTORRI: Uhm!

ROSA: **Allora, quella cosa lì c'ho parlato con il responsabile chimico, com'è che si chiama? Casoni, non mi ricordo, come si chiama?**

ASTORRI: Uhm!

ROSA: Come si chiama? Come si chiama lui?

ASTORRI: Casoni.

ROSA: Ecco, Casoni! Capito? **Allora lui di quella cosa lì, per dire...ha detto: "Noi abbiamo fatto il giorno più bello dell'anno che abbiamo fatto mille...una tonnellata e otto in un ciclo**

di trentasei ore", no? Allora se tu fai una tonnellata e otto in un ciclo di trentasei ore, allora... e lo hai fatto perché l'hai anche... hai brindato in settembre no, all'inizio di settembre 'sta cosa qua, non mi ricordo, era fine agosto allora io ti dico, allora stai facendo una tonnellata e otto in trentasei ore; mi aspetto che almeno quindici tonnellate li fai sto mese. Cazzo ne fai cinque! Cosa succede? Ma devi spiegare, le devi dire le cose, capito? Devi dire: è successo un marone!

ASTORRI: Devo dire...

ROSA: Cioè non è che stavi facendo quella...quella...quella da venticinque euro, stavi facendo quella bassa... quella lì per...

ROSA: Quella fine, non è che...

ASTORRI: Eh, quella fine...stavamo facendo quella fine.

ROSA: E ne hai fatti...ne hai fatti, in un ciclo di trentasei ore una tonnellata e otto, okay? Di quella lì. Allora poi cosa è successo? Allora perché non ne hai fatte dopo, negli altri cicli di trentasei ore, non sei riuscito a fare tutte le volte una tonnellata e otto per arrivare a quindici tonnellate (inc.)

ASTORRI: Abbiamo...abbiamo aperto la macchina, abbiamo fatto le modifiche, abbiamo messo a posto una centrifuga, abbiamo iniziato a sperimentare di fare il granulo più piccolo, abbiamo fatto tutte le cose per vendere il prodotto caro. Noi, la prossima settimana, se vuoi chiedilo alla Laura abbiamo inviato l'offerta a Lubrizol, che è un'azienda di Earren Buffet; Lubrizol è una di quelle aziende che è bruciata in Francia l'altro giorno, per intenderci, che è leader mondiale della cosmetica, che ci vuole comprare a 36 euro, il prodotto a 5 micron che sta già provando da tre mesi. E allora visto che dobbiamo fargli una fornitura di seicento tonnellate in un anno, abbiamo deciso di mettere a punto le macchine per quella produzione lì, perché è meglio vendere un prodotto a 36 euro al chilo piuttosto che a 25 euro al chilo. Ma tutto nasce dal qui pro quo che io non sapevo, te lo posso giurare sui miei figli, **perché io ero convinto quando litigammo all'inizio di luglio con i tuoi, litigammo in senso positivo sull'impairment test che c'è stata discussione per due settimane su che cazzo facciamo l'impairment test io ti posso giurare, senza nessun tipo di problema che io pensavo che l'impairment test non fosse fatto per dare supporto ai tuoi conti per verificare e certificare la mia semestrale e la mia continuità aziendale perché se sapevo così rimanevo fisso su quello che ti avevo detto a luglio, cioè che l'impairment test su un impianto appena partito non serve ad un cazzo!** Okay? E ne sono ancora convinto. **Se adesso l'impairment test è quello che giustifica tutta la continuità aziendale, siamo totalmente fuori strada perché vuol dire (inc. voci sovrapposte)**

ROSA: Allora, no...allora... però o mi spiego male...o mi spiego male o tu non vuoi ascoltare (...)

ROSA: Scusami, cioè allora noi... io ti ho messo a disposizione tutte le risorse, purtroppo adesso ti faccio l'elenco delle cose che mi mancano

(...)

ASTORRI: Ma c'ha già tutto, dai! Cos'è che manca, dio bono!? Ti manca l'ultimo dato di settembre dell'impairment test di Castel San Pietro? Eh, cazzo! Cioè vorrei dire, ti manca questo? Tutti gli altri ce li hai! C'hai i contratti firmati che ci sono firmati, hai tutta la situazione dei crediti, hai la situazione della cassa.

ROSA: Allora Marco...

(....)

ROSA: Tranne (inc.) formalizzazione di quelli potrei fare... ma quello che manca è il supporto per il going concern, quello che ci fa dire...quello che ci fa dire che voi avete queste significative incertezze che dite anche voi in bilancio ma che sono superate, che ritenete comunque di far fronte alle vostre obbligazioni. Quello che vi...

ASTORRI: Quindi?

ROSA: Quello che ci fa dire: sì, siamo d'accordo con il management, abbiamo visto e siamo d'accordo anche noi che nonostante ci siano significative incertezze il bilancio va bene in continuità perché...

ASTORRI: Okay! Okay!

ROSA: Oppure perché l'alternativa, se noi non abbiamo evidenza di questa sicurezza, diciamo, quanto meno noi dovremmo dire: guarda, il management ha fatto il bilancio così, però ci sono significative incertezze, purtroppo noi non siamo in grado di dire se troveranno questi fondi per pagare le obbligazioni a dicembre, capito? Allora il passaggio è questo; allora noi dobbiamo convincere, tu devi convincere me, io devo convincere il mio presidente e la società Ernest & Young che queste significative incertezze per quando non verranno...cioè non è che siano al cento per cento però sono...sono coperte; cioè noi ci troveremo a novembre senza il default, senza un problema che alla fine i soldi arriveranno...

La conversazione lascia emergere dunque che: fra luglio ed agosto 2019 Bio-On, con l'assistenza di E&Y, aveva elaborato il modello relativo all'*impairment test* sul valore dell'impianto; il modello prevedeva una produzione di 180 tonnellate di PHA entro il dicembre 2019; nel settembre 2019 il volume della produzione era stato inferiore ai risultati attesi, attestandosi sulle 5 tonnellate; i dati sulla produzione, insieme ad altri, avevano aggravato le preoccupazioni della società di revisione circa la sussistenza dei presupposti della continuità aziendale, evidenziando l'inattendibilità dei ricavi derivanti dalla produzione di PHA previsti sulla base del modello inizialmente formulato; Astorri si era giustificato dicendo che, pur essendo il volume della produzione inferiore a quello previsto, il materiale prodotto era più pregiato, e si sarebbe potuto venduto a prezzi tre volte superiori (75 euro al Kg anziché 25 euro al Kg).

Non è stato versato in atti il documento esplicativo dei dettagli del modello utilizzato da Bio-On per l'*impairment test* sull'impianto.

La difesa Astorri ha versato in atti, tuttavia, il documento relativo al piano economico-finanziario nel periodo successivo al 1.7.2019, elaborato da Bio-On e allegato al verbale del C.d.A. del 30.9.2019.⁴²⁰ Il documento include una sezione che descrive sinteticamente i dati relativi all'*impairment test* sul valore dell'impianto di Castel San Pietro.

Il documento include due fogli *Excel* che raccolgono le proiezioni relative al valore prevedibile della produzione ottenibile con l'impianto nell'arco di 20 o 25 anni, calcolati in un caso ("PEF Base"), con riferimento alle variabili attese in termini di volume di produzione e prezzo del prodotto; nel secondo caso ("PEF Stress Test") con riferimento a variabili inferiori rispetto a quelle attese.

La scheda illustrativa delle variabili assunte per la formulazione dell'*impairment test* nell'ipotesi base⁴²¹ indica una produzione per il 2019-2020 di 500 tonnellate, con prezzo di vendita di 25 euro al Kg, e ricavi attesi di 12 milioni di euro. Per il 2020-2021 il volume viene indicato in 925 tonnellate, da vendersi al prezzo di 25 euro al Kg, con ricavi attesi di 23 milioni di euro circa; per il periodo successivo il volume di produzione viene indicato in 1000 tonnellate all'anno, con ricavi attesi crescenti anche in ragione dell'assunzione che il prezzo di vendita al kg sarebbe aumentato nel periodo 2023-2025 a 28 euro, nel periodo 2026-2030 a 35 euro, e a 40 euro negli anni successivi. Il valore recuperabile dell'impianto viene indicato in 116 milioni di euro in 25 anni, o 108 milioni di euro in 20 anni – in ogni caso ampiamente superiore al valore contabile di 55 milioni di euro circa iscritto in bilancio.

Nell'ipotesi con variabili peggiori rispetto a quelle attese (*stress test*) si assume un valore di produzione del 10% inferiore rispetto a quello atteso, e un prezzo di commercializzazione del prodotto pari a 25 euro al Kg. Il risultante valore recuperabile dell'impianto viene indicato in 60 milioni di euro circa in 25 anni, o 57 milioni di euro circa in 20 anni – in ogni caso superiore, seppure di misura, al valore contabile di 55 milioni di euro circa indicato nella semestrale.

Una scheda esplicativa associata allo stesso documento, peraltro, indica contraddittoriamente un volume di produzione fra il 1.7.2019 ed il 30.6.2019 anche superiore rispetto a quello riportato nel foglio *Excel* relativo all'ipotesi base, con "*produzione totale 645 tonnellate venduta ad un prezzo di 25 €/Kg a fronte di un range prezzi di vendita a clienti attesi tra 25 €/Kg e 40 €/Kg sull'arcopiano*".⁴²²

⁴²⁰ All. 15 Relazione CT Cattaneo; produzioni Difesa Astorri del 30.9.2024, doc. 4.

⁴²¹ All. 15 Relazione CT Cattaneo, p.32.

⁴²² All. 15 Relazione Cattaneo, p.27.

In ogni caso, come si è visto, nella conversazione del 29.9.2019 il revisore contesta a Marco Astorri che i valori della produzione registrati erano abbondantemente al di sotto di quelli previsti, ed assunti come riferimento nel modello relativo all'*impairment test*.

Il dato è confermato dalla testimonianza del teste Casoni, che al tempo dei fatti dirigeva lo stabilimento di Castel San Pietro. Il teste ha riferito infatti che fra il momento di entrata in funzione dello stabilimento, nella prima metà del maggio 2019, ed il 9 novembre 2019, erano state prodotte 19,1 tonnellate circa di bioplastica, in tutto.⁴²³

La tesi suggerita da Marco Astorri ad Alberto Rosa nel corso della conversazione telefonica del 29.9.2019, e talora riproposta dalle difese nel corso del dibattimento, era che, a fronte di volumi di produzione inferiori, la società avrebbe comunque potuto centrare gli obiettivi in termini di ricavi, perché il materiale prodotto sarebbe stato venduto non a 25 euro al kg, ma a 75 euro al kg.

È evidente, tuttavia, che l'assunzione relativa al prezzo del prodotto costituisce, per quanto visto, una variabile significativa dell'*impairment test* predisposto dalla stessa società. La conferma del valore contabile dell'impianto sulla base di assunzioni significativamente diverse rispetto a quelle formalizzate nel modello predisposto dalla stessa Bio-On avrebbe richiesto la predisposizione di un modello diverso da quello allegato al verbale del C.d.A. del 30.9.2019. Nella predisposizione del nuovo modello, tra l'altro, si sarebbe dovuta valutare la ragionevolezza della previsione di prezzi di vendita pari a 75 euro al kg, a fronte di una valutazione, effettuata dalla stessa società solo due mesi prima, circa l'aspettativa di vendita del prodotto a 25 euro al kg fino a tutto il 2022, con aumenti progressivi dei prezzi di vendita negli anni successivi.

Peraltro, l'istruttoria ha fatto emergere come, almeno in relazione alle previsioni di ricavi per il periodo 2019-2020, gli amministratori di Bio-On fossero altresì consapevoli dell'inattendibilità del prezzo di vendita del prodotto assunto nel modello di *impairment test*. Se ne riceve conferma dalla testimonianza del teste Dario Carlo Fumagalli, amministratore delegato di Kartell Italia, che ha riferito di aver acquistato da Bio-On, fra maggio e inizio settembre 2019, 3,5 tonnellate di PHA per la produzione di oggetti design (poi effettivamente presentati al mercato e venduti con successo), al prezzo di 4,5 euro al Kg.⁴²⁴ Il teste ha spiegato in dibattimento che il prezzo di 4.5 euro al kg (circa il doppio di quello della plastica tradizionale) "*fu indicato e concordato come quel prezzo limite che avrebbe garantito comunque una buona marginalità a Kartell*", già considerato che la società era disposta "*a ad avere una marginalità inferiore a quella del componibile standard, pur di avere un*

⁴²³ Trascrizioni udienza del 26.3.2024, p.16.

⁴²⁴ Trascrizioni 1.7.2024, pp. 42-44.

prodotto sostenibile e di poterlo comunicare". Il teste, tuttavia, ha escluso categoricamente che Kartell avrebbe acquistato il prodotto al maggior prezzo di 20 euro al kg, o anche di 10 euro al kg, perché prezzi così elevati non avrebbero consentito alla società adeguate marginalità.⁴²⁵ Il teste ha riferito tra l'altro che le successive 12 tonnellate di bioplastica acquistate vennero restituite da Kartell a Bio-On in quanto difettose.⁴²⁶

La testimonianza di Fumagalli è confermata, anziché smentita, dall'email inoltrata il 2.4.2019 a Claudio Luti, Presidente di Kartell, da Marco Astorri – prodotta in atti dalla difesa.⁴²⁷ L'email attesta la dichiarazione unilaterale di Astorri circa il valore del prodotto venduto di molto superiore al prezzo applicato, ma certifica che nessun accordo era intervenuto fra le parti circa l'aumento, in futuro, del prezzo di vendita del PHA.

Le difese hanno osservato in dibattimento che Bio-On avrebbe avuto un significativo ritorno d'immagine dalla collaborazione con Kartell, il che rendeva complessivamente profittevole la vendita al prezzo di 4,50 euro al Kg.

Senza necessità di considerare l'attendibilità della riferita valutazione gestoria, deve rilevarsi che tale valutazione non era in alcun modo riflessa nel modello di *impairment test* elaborato dalla stessa Bio-On. I dati riportati nel PEF del 30.9.2019, che includono le informazioni sull'*impairment test*, indicano infatti per il 2019/2020 *"645 tonnellate venduta ad un prezzo di 25 €/Kg a fronte di un range prezzi di vendita a clienti attesi tra 25 €/Kg e 40 €/Kg sull'arcopiano e prezzi di vendita attualmente contrattualizzati dalle JV di Euro 25/Kg (Kartell) ed Euro 65/Kg (Unilever)"*. Il dato sul prezzo contrattualizzato con Kartell, per quanto sopra visto, è falso. Fra i numerosi contratti rinvenuti ed analizzati dalla curatela, ancora, non figura alcun contratto di fornitura di PHA ad Unilever, e tantomeno un contratto di fornitura di PHA al prezzo di 65, o addirittura 75 euro al Kg.

D'altra parte, il modello di *impairment test* elaborato da Bio-On non prevedeva la contabilizzazione degli effetti economici complessivamente positivi di una collaborazione di fornitura di PHA effettuata sottocosto, per quanto nei confronti di un importante partner industriale. Tra l'altro, per quanto visto, la Relazione semestrale espressamente indicava che il valore dell'impianto era stato calcolato *"considerando solo il flusso generato dal suddetto impianto relativamente alla produzione di PHA, senza considerare, a fini semplificativi, i flussi che l'impianto consentirebbe di generare al Gruppo attraverso le sue funzioni di "flagship" – ovvero di dimostrazione di capacità operativa da parte di Bio-On e conseguente ritorno in termini reputazionali.*

⁴²⁵ Trascrizioni 1.7.2024, pp. 44-46.

⁴²⁶ *Id.*

⁴²⁷ Produzioni Difesa Astorri del 30.9.2024, doc.1.

4.2. IL DOLO DI FALSO

Per quanto visto sopra, al momento dell'approvazione della Relazione semestrale, gli amministratori erano ben consapevoli il modello di *impairment test* elaborato per validare il valore contabile dell'immobilizzazione materiale di circa 55 milioni di euro relativi al valore dell'impianto era inattendibile, tanto sotto il profilo dei valori attesi della produzione, quanto sotto il profilo del prezzo di vendita del prodotto. In questo contesto, l'informazione contenuta nella Relazione semestrale circa l'effettuazione dell'*impairment test* sul valore dell'impianto costituiva una notizia inequivocabilmente falsa e decettiva, consapevolmente tesa a validare, senza effettivo fondamento, la piena attendibilità di un dato di bilancio particolarmente significativo, ovvero il valore dell'immobilizzazione materiale che costituiva la più larga parte dell'attivo patrimoniale di Bio-On.

Diversamente, non è emersa in dibattimento la prova circa la consapevolezza da parte dei sindaci delle caratteristiche del modello elaborato dalla società per la conduzione dell'*impairment test* sul valore dell'impianto, dell'inattendibilità delle assunzioni poste a fondamento della verifica in termini di volume della produzione e prezzi di vendita, e dunque della falsità delle conclusioni riferite nella Relazione semestrale circa il valore dell'impianto.

Per quanto già osservato nella precedente Sezione II, l'ignoranza da parte del Collegio sindacale di dati necessariamente rilevanti al fine di apprezzare la consistenza patrimoniale della società e la sussistenza dei presupposti della continuità aziendale si iscrive nel quadro di una lunga serie di colpose omissioni, da parte degli imputati, dei propri doveri di vigilanza e controllo.

L'indagine sulla natura colposa delle condotte ascritte ai sindaci in relazione al Capo A dell'imputazione è tuttavia superflua. Sebbene le condotte contestate configurassero, al tempo dei fatti, una contravvenzione, punibile sia a titolo di dolo che a titoli di colpa, con la riforma del 2021 l'originaria fattispecie contravvenzionale è stata assorbita nella fattispecie delittuosa unitaria prevista dalla disciplina vigente, con conseguente parziale *abolitio criminis* della fattispecie, ai sensi e agli effetti dell'art. 2 co. 2 c.p., quanto alla rilevanza della responsabilità colposa.

Sotto il profilo della responsabilità ai fini del Capo 1 dell'imputazione, in difetto della prova del dolo, gli imputati Capodaglio, Magni e Agostini devono essere mandati assolti perché il fatto non costituisce reato.

4.3. LA MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Le difese hanno evidenziato in sede di discussione che non sarebbe integrato il fatto tipico contestato, atteso che l'informazione sull'effettuazione dell'*impairment test* è contenuta

esclusivamente nel testo della Relazione semestrale, e non nel testo del comunicato diffuso lo stesso giorno al mercato.

Effettivamente, il comunicato di Bio-On con cui vengono illustrati i risultati della Relazione semestrale non contiene un riferimento allo svolgimento dell'*impairment test*. Tuttavia, il dato opportunamente evidenziato dalla difesa non esclude l'integrazione del reato né sotto il profilo sostanziale della rilevanza delle modalità di diffusione delle false informazioni, né sotto il profilo formale relativo alla formulazione dell'imputazione.

Quanto ai requisiti costitutivi del reato, è pacifico che, come già ricordato, per "diffusione" si intende qualsiasi genere di comunicazione, scritta o orale, trasmessa con qualsiasi mezzo e diretta ad un numero indeterminato di persone. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento emittenti del 15.4.2019, le società quotate sul mercato AIM erano tenute a pubblicare sul proprio sito web bilanci e relazioni semestrali – obbligo assolto da Bio-On nel periodo di cui all'imputazione, come emerso pacificamente nel corso dell'istruttoria. È evidente che la diffusione della Relazione semestrale sul sito istituzionale di Bio-On integra il requisito della diffusione della notizia al pubblico.

Quanto alla formulazione dell'imputazione, l'argomento difensivo insiste su un dettaglio sintattico. L'imputazione recita:

Il 30.09.2019 con comunicato stampa davano conto dell'approvazione della Relazione Semestrale Consolidata al 30.06.2019 e riferivano falsamente di aver provveduto all'esecuzione di un impairment test sullo stabilimento di produzione di Castel San Pietro che aveva escluso la necessità di procedere a svalutazioni della voce immobilizzazioni materiali.

La specifica indicazione della provenienza della falsa informazione sull'*impairment test* dalla Relazione semestrale, e non dal comunicato che sinteticamente richiamava la Relazione semestrale, sarebbe stata più accuratamente soddisfatta se invece della congiunzione "e" sopra evidenziata, fosse stata utilizzata la locuzione "con cui". Il fatto contestato, tuttavia, è inequivocabilmente quello della falsa notizia relativa all'*impairment test* pubblicata con l'approvazione della Relazione semestrale. L'imprecisa indicazione, fra i due documenti menzionati in imputazione, dello specifico documento in cui la falsa notizia era contenuta non rende incerto l'addebito, né il fatto accertato diverso da quello contestato, atteso che "la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo" (ex multis, Cass. II, n. 17565 del 6.4.2017; Cass. VI, n. 54457 del 21.12.2016).

4.4. L'IDONEITÀ AD INCIDERE SIGNIFICATIVAMENTE SUL PREZZO DEL TITOLO

Nei mesi precedenti alla Relazione semestrale del 30.9.2019, Bio-On aveva informato il mercato con molteplici comunicati, e notevole enfasi, circa il progetto, l'avvio, la costruzione e le prospettive di produzione relative all'impianto di Castel San Pietro.

Bio-On aveva prospettato fin dal Documento di Ammissione al mercato AIM dell'ottobre 2014 l'intenzione di costruire un proprio impianto industriale, evidenziando fra le strategie di crescita, la "realizzazione del primo impianto produttivo interamente progettato dall'Emittente con la collaborazione di Techint E&C che dovrebbe entrare in produzione nel 2016".⁴²⁸

L'annuncio del progetto relativo all'impianto industriale era stato dato per la prima volta il **22 novembre 2016**, con la comunicazione al mercato del nuovo piano industriale.⁴²⁹

Il **9 marzo 2017** Bio-On aveva annunciato l'imminente **avvio dei lavori** nella nuova sede produttiva.⁴³⁰

Il **21 marzo 2017** Bio-On aveva annunciato la posa della prima pietra. Il relativo comunicato evidenziava che: *"L'innovativo stabilimento, che verrà **completato entro quest'anno e inizierà a produrre all'inizio del 2018** grazie ad un investimento di 15 milioni di euro, darà lavoro a regime a circa 40 persone. L'impianto sorgerà su un'area di 30.000 mq, di cui 3.700 coperti e 6.000 edificabili, e avrà una capacità produttiva di 1.000 tonnellate all'anno espandibile rapidamente a 2.000"*.⁴³¹

Il **30 marzo 2017**, nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio al 31.12.2016, Bio-On evidenziava: *"Si segnala che l'avvio della realizzazione del progetto di costruzione dell'impianto produttivo di PHA dovrebbe ragionevolmente avvenire entro il primo semestre 2018. Bio-on ha deciso di realizzare non un ampliamento all'attuale impianto pilota, ma un nuovo stabilimento produttivo con la capacità di 1000t/anno, eventualmente espandibile fino a 3000t/anno"*. Analoga informazione è inclusa nel comunicato diffuso al mercato lo stesso giorno.⁴³²

Il **14 settembre 2017** Bio-on aveva comunicato *"l'inizio dei lavori nella nuova sede produttiva dedicata alla produzione di biopolimeri speciali PHAs, naturali e biodegradabili al 100%, per*

⁴²⁸ All. 3 Relazione Cattaneo, Documento di Ammissione al Mercato AIM, p. 48.

⁴²⁹ All. 165 documenti depositati digitalmente dal PM all'udienza dell'8.9.2023 (Cartella "Cd 13.09.2019/Allegati informativa 13.9.2019 prot. 305012").

⁴³⁰ All. 170 documenti depositati digitalmente dal PM all'udienza dell'8.9.2023 (Cartella "Cd 13.09.2019/Allegati informativa 13.9.2019 prot. 305012").

⁴³¹ All. 172 documenti depositati digitalmente dal PM all'udienza dell'8.9.2023 (Cartella "Cd 13.09.2019/Allegati informativa 13.9.2019 prot. 305012").

⁴³² All. 173 documenti depositati digitalmente dal PM all'udienza dell'8.9.2023 (Cartella "Cd 13.09.2019/Allegati informativa 13.9.2019 prot. 305012").

nicchie merceologiche avanzate ed in rapido sviluppo, in particolare per il settore cosmetico". La società aveva spiegato che "il nuovo impianto, che sorgerà a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna su un'area di 30.000 mq, avrà una estensione di 3.700 mq coperti e 6.000 mq edificabili. Quando entrerà in funzione, nella prima metà del 2018, avrà una capacità produttiva di 1.000 tonnellate all'anno espandibile velocemente a 2.000. L'impianto sarà dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati laboratori di ricerca e sviluppo dove verranno testate continuamente nuove fonti di carbonio da scarti agricoli per produrre nuovi tipi di bioplastiche biodegradabili e aumentare la gamma di tecnologie offerte da Bioon. Nelle prossime settimane partirà anche l'attività di selezione del nuovo personale per individuare 40 persone che lavoreranno nella nuova sede. L'azienda conferma l'investimento di 15 milioni di euro e annuncia oggi ulteriori 5 milioni che serviranno per potenziare i laboratori di ricerca e sviluppo. Una decisione che porta l'investimento complessivo per il polo produttivo a 20 milioni di euro".⁴³³

Il 20 giugno 2018 la società aveva comunicato di aver *"inaugurato oggi il primo impianto di proprietà progettato per produrre bioplastiche speciali PHAs, naturali e biodegradabili al 100%, per nicchie merceologiche avanzata ad alto valore aggiunto come le microscopiche perline (microbeads) destinate al settore cosmetico",* spiegando che: *"il nuovo polo produttivo sorge a Castel San Pietro Terme vicino a Bologna su un'area di 30.000 mq; ha una estensione di 3.700 mq coperti e 6.000 mq edificabili. La capacità produttiva attuale è di 1.000 tonnellate all'anno che è possibile raddoppiare velocemente" e "L'investimento complessivo per il polo produttivo e per i nuovi laboratori di ricerca è di 20 milioni di euro".* Il comunicato precisa altresì che *"come tutti gli impianti industriali complessi il nuovo polo produttivo entra in funzione con una serie di test per andare definitivamente a regime entro l'autunno".⁴³⁴*

Il 16 luglio 2018 Bio-On aveva indicato che una prima fase di test era stata completata, ribadendo *"il pieno regime della produzione entro l'autunno",* con una produzione di circa **150 tonnellate** di PHA, pronte per la **commercializzazione entro la fine del 2018.**⁴³⁵

Il 6 agosto 2018, Bio-On aveva comunicato che: *"è entrato in esercizio il nuovo polo produttivo Bio-On per la produzione di bioplastica con sistema di controllo e supervisione di Siemens".⁴³⁶*

Nella Relazione semestrale al 30.6.2018, data **28 settembre 2018,** veniva sottolineato che *"Per quanto concerne l'operatività del semestre, essa è stata caratterizzata dal completamento*

⁴³³ All. 76 Relazione ex art. 33.

⁴³⁴ All. 19 produzioni Consob.

⁴³⁵ All. 11 Consulenza Perini, Libro Verbali Collegio sindacale, p. 198.

⁴³⁶ All. 11 Consulenza Perini, Libro Verbali Collegio sindacale, p. 199.

dell'impianto industriale a Castel San Pietro Terme (BO)" e che "l'impianto è previsto entrare in esercizio entro l'anno".

Nella relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2018, Bio-On aveva comunicato che *"la realizzazione dell'impianto produttivo di Bio-On della capacità di 1.000 ton/anno di micro-polveri di PHA si è conclusa nei primi mesi del 2019, rispetto all'iniziale previsione stimata entro il 2018 e con un costo superiore al primo stanziamento di inizio progetto di circa 20 milioni di Euro"*. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 si indicava inoltre che l'incremento della posta relativa alle immobilizzazioni materiali, che aveva superato i 40 milioni di euro, era stato determinato *"dall'acquisto dell'impiantistica e delle attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto che ha avuto inizio nel primo semestre del 2017, inerente la costruzione del nuovo impianto a Castel San Pietro Terme (comune sito nelle vicinanze di Bologna) e che sta giungendo a completamento. Il progetto ha previsto la riconversione di una ex fabbrica ora di proprietà di Bio On, dove verrà prodotta la Minerv Bio Cosmetics, bioplastica biodegradabile al 100%"*.

Come visto, a fronte delle aspettative ingenerate nel mercato dalla stessa Bio-On rispetto alla operatività e capacità produttiva dell'impianto, il Report QCM del 24.7.2019 aveva messo in dubbio, oltre che l'effettività dei ricavi realizzati da Bio-On ed il valore della tecnologia sviluppata dalla società, anche la capacità dell'impianto di Castel San Pietro di produrre effettivamente bioplastiche, e la sua entrata in funzione. Il Report QCM allegava altresì che il prezzo di vendita della bioplastica era di circa 4 euro al Kg, e che il valore della produzione annua di 1000 tonnellate non avrebbe pertanto neppure coperto i costi di sviluppo, triplicatisi rispetto ai preventivi iniziali.

Il Report QCM, per quanto già osservato, aveva determinato un significativo crollo del titolo, cui Bio-On aveva reagito con diversi comunicati, volti tra l'altro ad evidenziare la legittimità della rilevazione dei ricavi. La Relazione semestrale 2019 rappresentava la prima comunicazione obbligatoria pubblicata da Bio-On successivamente alla pubblicazione del Report QCM.

Nella cornice sopra descritta, e in prospettiva prognostica al momento della condotta, è indubbio che le informazioni offerte da Bio-On circa l'operatività e la capacità produttiva dell'impianto erano di primario interesse per il mercato, sotto un duplice profilo: la solidità patrimoniale della società, atteso che il valore dell'impianto costituiva la principale posta attiva dello stato patrimoniale; la complessiva attendibilità della società e delle sue comunicazioni al mercato, atteso Bio-On nel tempo aveva significativamente enfatizzato il valore associato alla costruzione dell'impianto di Castel San Pietro e alla produzione di PHA da parte della società. In aggiunta, l'effettiva funzionalità dell'impianto si riverberava sulla valutazione da parte del mercato della effettiva

profitabilità degli investimenti effettuati da Bio-On nelle NewCo – che dipendevano tutte, per quanto comunicato da Bio-On stessa al mercato, dall’effettiva disponibilità di PHA.

In ragione della situazione economico-finanziaria in cui versava la società, e del repentino crollo del titolo registrato a fine luglio 2024, la residua fiducia degli investitori nel progetto industriale di Bio-On era significativamente dipendente dalla conferma del valore dell’impianto di Castel San Pietro, sotto il profilo patrimoniale, e di capacità di generare ricavi. Se la società avesse informato il mercato di non poter contare su alcuna attendibile valutazione sulla recuperabilità del valore contabile dell’impianto – che dipendeva a sua volta dalla capacità di produzione dell’impianto, con margini operativi positivi – la fiducia degli investitori nel valore della società, e dei relativi titoli azionari, sarebbe stata drasticamente ridotta, se non azzerata. Non vi è dubbio quindi che la falsa informazione fosse concretamente idonea ad incidere significativamente sul prezzo della quotazione.

Tale giudizio prognostico non è smentito dal rilievo difensivo secondo cui, all’esito della comunicazione del 30.9.2019, il prezzo delle azioni Bio-On si era abbassato da 19 a 12 euro – circostanza che dimostrerebbe l’inidoneità della falsa informazione ad alterare concretamente il prezzo di mercato, determinandone un rialzo.⁴³⁷

Come condivisibilmente evidenziato in giurisprudenza, l’idoneità ad una sensibile alterazione del prezzo del titolo risulta configurabile, attraverso il giudizio della prognosi postuma, anche qualora il valore del titolo rimanga invariato (mantenimento del valore del titolo) o si determinino variazioni diverse nel quantum (inferiori o superiori) rispetto a quelle che si sarebbero verificate in assenza delle false informazioni diffuse al mercato. Si è osservato infatti (Tribunale di Milano, I sez. penale, sent. 31 ottobre 2011, confermata da Cass. V, n. 40393 del 20.6.2012), che:

le false informazioni propalate al mercato, impedendo immediati ribassi degli strumenti finanziari per entità quantitativamente apprezzabili, **hanno comportato o ribassi inferiori rispetto a quelli che si sarebbero verificati in assenza della condotta comunicativa o il mantenimento del valore dei titoli quotati** o addirittura rialzi significativi. E’ vero che la norma incriminatrice in contestazione parla di alterazione del prezzo dello strumento finanziario, ma in tale concetto -oltre al rialzo e al ribasso del titolo- va fatto senza alcun dubbio rientrare **anche il mantenimento del suo valore, ogniquale volta lo stesso dipenda da condotte manipolative (informative o operative) che abbiano alterato la normale formazione dei prezzi secondo le regole di mercato ovvero da condotte, in assenza delle quali, si sarebbe verificato un rialzo o un ribasso del valore dello strumento finanziario.** In altri termini, il

⁴³⁷ Consulenze Cattaneo e Leonelli, che pure non si occupano direttamente della comunicazione del 30.9.2019, ma solo delle precedenti.

concreto pericolo di alterazione del prezzo sussiste non solo in presenza di una condotta che risulti idonea a determinare fluttuazioni significative dello strumento finanziario, ma anche di una condotta che abbia la capacità di annullare quelle oscillazioni di valore che dipendono dalle regole di mercato.

Come sopra rilevato, la semestrale 2019 presentava risultati complessivamente preoccupanti. In questo contesto, il dato relativo al valore dell'impianto industriale, confermata dall'*impairment test*, costituiva il contraltare positivo dei risultati negativi di bilancio, utile e necessario a supportare la tenuta del titolo azionario. Nelle circostanze in cui versava Bio-On, la comunicazione della falsa notizia circa la comprovata conferma del valore dell'immobilizzazione immateriale era concretamente idonea a consentire la tenuta del titolo azionario di Bio-On, con attestazioni su un prezzo che, seppure in discesa anche per i complessivi risultati della semestrale, non sarebbe stato rovinosamente azzerato.

Ciascuno di tali elementi di valutazione era ampiamente noto ai componenti del C.d.A. al momento dell'approvazione della Relazione semestrale al 30.9.2019. Gli imputati Astorri, Cicognani, Folla e Lorenzoni, hanno agito pertanto con piena rappresentazione della concreta idoneità della falsa notizia a determinare una significativa alterazione del titolo azionario di Bio-On – e invero, per quanto non necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, al precipuo fine di determinare tale evento.

Il difetto già rilevato di poteri decisionali e impeditivi in capo a Pasquale Buonpensiere, cui non competeva la approvazione della Relazione semestrale, impedisce di ritenere provato il dolo richiesto in capo all'imputato. Per quanto possa assumersi che Buonpensiere abbia collaborato all'iniziale redazione del PEF, non vi è prova che egli fosse consapevole che i risultati dell'*impairment test*, inattendibili e smentiti dai risultati della produzione, sarebbero stati utilizzati nella Relazione semestrale approvata dal C.d.A. per veicolare al mercato la falsa notizia circa la comprovata conferma del valore contabile dell'impianto di Castel San Pietro.

V. LA BANCAROTTA PER DISTRAZIONE (CAPO III)

Al Capo III dell'imputazione viene contestata a Marco Astorri e Guido Cicognani la commissione, in concorso fra loro, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ai sensi degli artt. 216 e 223 l.f., riferito a più fatti distrattivi compiuti in costanza del proprio ufficio di amministratori della società (dapprima bio-on s.r.l. ed in seguito Bio-On S.p.A.), ed in particolare la distrazione di: a) liquidità di cassa iscritte in valuta estera per ammontare complessivamente pari a 14.841 dollari statunitensi, b) un motociclo marca Guzzi, mod. V7 750 Stone 12, c) il dipinto olio su tela "Cripuscule" (78x98 cm) dell'autore T.A. Steinlen, nonché d) altra liquidità per ammontare complessivo di circa 475.000 euro compiuta nel periodo tra gli anni 2007 e 2013, attraverso 450 prelievi di danaro per operazioni prive di giustificazione contabile, ovvero tramite imputazione documentale a spese personali degli amministratori - ammanco netto di cassa ricostruito scomputando i compensi dovuti agli amministratori per il periodo di riferimento rispetto alla maggior movimentazione lorda, per importi pari a 700.000 euro.

Sulla sottrazione dei beni di cui alle lett. a), b) e c), rilevano le documentate risultanze della Relazione del collegio dei curatori fallimentari, non smentite da altre emergenze dibattimentali.

La somma di danaro *sub a)*, registrata in divisa estera nella contabilità sociale per importo pari a dollari 14.841, non è stata reperita nel fondo cassa della società da parte dell'Amministratore giudiziario, emergendo al contrario dalla documentazione aziendale una scheda, datata 30 settembre 2019 e denominata "Cassa valuta nr. 190307", rappresentativa di somme in valuta estera nella disponibilità sociale. La scheda, relativa al suddetto importo in dollari USA, reca l'annotazione "*In possesso di Marco Astorri 14.840*".⁴³⁸

Di tale somma, 6.271 dollari sono stati rinvenuti nella disponibilità della società, come risulta dal verbale di sequestro da parte della Guardia di Finanza di Bologna – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria, versato in atti.⁴³⁹

Nel corso della corrispondenza del dicembre 2019, intercorsa tra i curatori e i legali di Marco Astorri, i curatori venivano informati che la restante somma, pari a 8.750 dollari, erano stati utilizzati dall'imputato e da altri non specificati dirigenti di Bio-On in occasione di trasferte di lavoro all'estero, di cui sarebbero stati consegnati i giustificativi

⁴³⁸ All. 121 alla Relazione ex art. 33 L.F.

⁴³⁹ All. 123 alla Relazione ex art. 33 L.F.

di spesa al personale incaricato della contabilità aziendale. Non risulta tuttavia in alcun modo documentata la giustificazione addotta in relazione all'ammacco.

Quanto alla condotta sub *b*), dalla documentazione aziendale è emersa la cessione a titolo oneroso tra la Bio-On S.p.A. (cedente) e Marco ASTORRI (cessionario) del cespite costituito dal motociclo Guzzi V7 750 Stone 12, per il quale il 27.12.2017 la cedente ha emesso fattura per 2.500 euro. Il relativo importo non risulta mai essere stato pagato, ed il relativo credito è stato iscritto a "Riporto saldo esercizio precedente" nelle schede contabili riferite ai successivi esercizi 2018 e 2019.⁴⁴⁰

Del dipinto a firma Steinlen, rilevante sub. *c*), è stata reperita documentazione di acquisto presso la sede legale della società in San Giorgio di Piano, con evidenza del bonifico effettuato da Bio-On il 19 settembre 2011, per un importo di 6.000 euro, in favore di un privato venditore dell'opera con causale riportante "*caparra riguardante l'acquisto di n.01 quadro di arredamento di autore: T.A. STEINLEN*".⁴⁴¹ L'opera non è stata rinvenuta presso alcun locale nella disponibilità della società, né si ha certezza del versamento di ulteriori somme a saldo.

Maggiormente complesse appaiono le vicende relative alla distrazione delle somme di cui alla precedente lett. *d*), per le quali è opportuno rifarsi alle risultanze prospettate nell'Integrazione alla relazione *ex art.* 33 L.F. del 2 dicembre 2021 (Relazione Integrativa), da ritenersi pienamente richiamata anche nei relativi documenti allegati.

In particolare, viene in rilievo l'analisi della contabilità sociale riferita ai mastri contabili: n. 31.03.03 denominato "*Cassa contanti*" per gli esercizi dal 2007 al 2014; n. 55.03.25 denominato "*Finanziamenti medio/lungo termine FCA – FCA auto Alfa Romeo Giulia*" per gli esercizi 2008 e 2010; n. 27.05.51 (interessato da più partitari distinti) denominato "*Crediti vari v/terzi*" per gli esercizi dal 2010 al 2013.

Dalle contabilità ora indicate erano eseguiti negli anni molteplici prelevamenti privi di documentazione giustificativa – poiché effettuati direttamente allo sportello dell'istituto, ovvero tramite carta bancomat, senza che fosse fornita alcun valido riscontro circa la destinazione delle somme interessate – circostanza inficiante, a propria volta, l'attendibilità delle relative registrazioni contabili riferite alla relativa movimentazione.

Sinteticamente, tra il 2007 ed il 2013 risultano effettuati 450 prelievi di danaro per un ammontare pari a circa 700.000 euro, somma di cui una parte risulta imputata negli

⁴⁴⁰ All. 126 Relazione *ex art.* 33 L.F.

⁴⁴¹ All. 127 Relazione *ex art.* 33 L.F.

esercizi 2007, 2008 e 2009 a pagamento dei compensi dovuti agli amministratori (40.000 euro per il 2007, 58.000 euro per il 2008 e 65.534 euro per il 2009).

La consistenza del conto "*Cassa contanti*" (mastro n. 31.03.03), alimentato tramite prelevamenti in danaro dal c/c presso Banca Intesa San Paolo, veniva negli anni progressivamente regolata in termini di decremento a mezzo di operazioni di giroconto con contropartite negative rispondenti a debiti per compensi dovuti dalla società nei confronti degli amministratori, e riferiti ad altro mastro denominato "*Debiti v/collaboratori*" (in particolare negli anni 2007 e 2008). Il conto "*cassa contanti*" veniva quindi azzerato per effetto di una scrittura datata 31 dicembre 2013, e con causale "*Anticipi per note spese*" e contropartita al mastro "*Anticipi ad amministratori*" per 45.414,33.

Il conto "*Finanziamenti mediolungo termine FCA – FCA auto Alfa Romeo Giulia*" (mastro n. 55.03.25) viene interessato, a far data dal 2008, da almeno 58 prelievi in danaro effettuati su sportello di Banca Intesa San Paolo, ovvero tramite carta di debito. Ventisette di tali prelievi, per un importo pari a 129.278,47 euro (come risultante dai partitari contabili riportati allegati alla Relazione Integrativa), recano la causale "*Prelievo Guy+Astorri*".⁴⁴²

Ancora, nel successivo 2009 erano effettuati sul conto altri 73 prelevamenti, dei quali 55 con causale "*Prelievo da conto Marco+Guy*", per un importo complessivo di 207.840 euro.⁴⁴³

Anche tutte le uscite di cassa ora esaminate erano regolate contabilmente con periodiche operazioni in giro-contro riferite a passività della società risultanti da altri mastri sociali, incluso il già menzionato "*Debiti v/collaboratori*".

Il conto in esame veniva poi progressivamente azzerato con tre operazioni di giroconto, due delle quali effettuate il 31 dicembre 2009 ed una nel corso del 2010, che interessavano complessivamente circa 270.000 euro in favore dei mastri n. 27.05.51-20 "*Crediti vari v/terzi – Caparra confirm. per acq. marchio*" (con causale "*Caparra conf. Acq. marchio Bio on-Minerv da Astorri*"), n. 63.05.07 "*Debiti v/collaboratori*", nonché "*Crediti vari v/terzi*".⁴⁴⁴

Ancora, il conto "*Crediti vari v/terzi-v/soci*" (con mastro n. 27.05.51-25) era interessato nel corso del 2010 da 63 prelevamenti di danaro, fra i quali 9 riportanti causale "*Prelievo soci 50% Astorri e Cicognani*" e 28 con causale "*Prelevamento soci*", per un importo complessivo pari a 139.357 euro.⁴⁴⁵

⁴⁴² All. 22 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

⁴⁴³ All. 23 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

⁴⁴⁴ All. 24 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

⁴⁴⁵ All. 26 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

Nel corso dell'esercizio 2011 venivano effettuati altri 32 prelievi per 99.658 euro, ed il 31 dicembre del 2011 veniva effettuato un giro-conto per 240.000 euro, con causale "Caparra confirmatoria acquisto marchio" in favore del conto a mastro n. 27.05.51-20, denominato "Crediti vari v/terzi – Caparra confirm. per acq. marchio".⁴⁴⁶

Ancora, nel corso del 2012 il conto era interessato da 112 prelievi, di cui più della metà con causali quali "Prelievo Ammin" o "Prelievo soci", per un totale 62.175 euro.⁴⁴⁷ Nel successivo esercizio del 2013 i prelievi in danaro erano 110, tra i quali quelli con causale "Prelievo soci" corrispondevano ad euro 32.988 circa.

Il 31 dicembre 2013 veniva disposto un giroconto per 91.659 circa, con causale "Gir.to per migliore imputazione", ad azzeramento del conto in esame e con contropartita sul conto a mastro n. 27.05.51-42, denominato "Crediti vari v/terzi – Acconti per acquisti domini e quote".⁴⁴⁸

Infine, con la creazione nel 2013 del conto n. 27.05.51-42, denominato "Crediti vari v/terzi – Acconti per acquisti domini e quote", erano regolati alcuni dei giroconti sopra indicati, con movimentazione complessiva per 582.521,70 euro, e saldo finale al 31 dicembre 2013 pari a zero euro. L'azzeramento veniva ottenuto anche tramite **l'imputazione a conto economico della società di svalutazioni per oltre 475.000 euro**, a copertura delle passività progressivamente accumulate anche in conseguenza delle indicate operazioni sui menzionati conti mastro, passività che erano progressivamente trasferite di conto in conto – a mezzo di una sequenza di partite di giro – sino a tale mastro n. 27.05.51-42 di destinazione finale.

Della menzionata svalutazione di immobilizzazioni, operata nel **bilancio 2013** per oltre 475.000 euro, viene data **falsa spiegazione nella nota integrativa al bilancio** sostenendo che negli esercizi precedenti "non erano state effettuate le opportune valutazioni sulla possibilità di generare benefici futuri sufficienti a sostenerne il costo d'iscrizione; tale errore è stato corretto nel presente bilancio d'esercizio determinando una svalutazione di Euro 475.259, iscritta negli oneri straordinari".

Più nel dettaglio, si sarebbe trattato di immobilizzazioni corrispondenti alla proprietà di domini internet, rispetto ai quali la società aveva sottoscritto nel 2009 un preliminare di acquisto, con previsione di stipula del definitivo nel corso del 2014 e prezzo di acquisto pattuito pari a circa 526.000 euro.

⁴⁴⁶ All. 27 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

⁴⁴⁷ All. 28 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

⁴⁴⁸ All. 29 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

È stata reperita dalla curatela la scrittura privata riportante data 25 agosto 2014, con cui Marco Astorri cedeva in favore della Bio-on s.r.l. i diritti di registrazione di due Nomi a Dominio, comprensivi dei relativi diritti di titolarità, nonché dei diritti esclusivi di sfruttamento eventualmente derivanti, per un prezzo pari a 526.000 euro.⁴⁴⁹ Del pagamento già avvenuto era dato atto con dichiarazione a quietanza inserita alla clausola 3.2 dell'accordo.

La scrittura del 2014 faceva riferimento alla precedente Promessa di Cessione dei Nomi a Dominio del 31 dicembre 2009.

Deve, tuttavia, aderirsi alla lettura che il collegio dei curatori offre riguardo all'operazione de quo, secondo la quale *“Appare quanto meno singolare che le centinaia di prelevamenti effettuati direttamente allo sportello dell'Istituto di credito o per il tramite di carta bancomat in un arco temporale di oltre 5 anni, per importi superiori a Euro 500.000, siano stati posti in essere per una futura cessione di Nomi a Dominio (uno dei quali già di proprietà di Bio-on!) concretizzata con la citata scrittura privata ad un corrispettivo sostanzialmente equivalente all'ammontare dei suddetti prelevamenti, e con successiva svalutazione operata sui medesimi assets, come rilevato dalla stessa società, per allinearne il valore a quello “funzionale nell'economia dell'azienda”.* Risulta altrettanto condivisibile la conseguente lettura per cui *“In tale contesto, la svalutazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2013 altro non è che la sistemazione contabile di prelevamenti effettuati dagli amministratori (e soci) Marco Astorri e Guido Cicognani privi di qualsivoglia giustificazione contabile”.*

Depongono in tal senso anche le risultanze ottenute dall'interpello della società gestrice dei domini (Register S.p.A.), secondo cui soltanto uno tra i due domini oggetto di cessione sarebbe stato trasferito a Bio-On e, peraltro, in un periodo piuttosto tardivo (nel maggio del 2016) rispetto alla data di stipula del definitivo, risalente a ben due anni prima. L'altro fra i due domini commerciati, oltretutto, sarebbe stato direttamente intestato e registrato *ab origine* nella titolarità di Bio-on s.r.l.⁴⁵⁰ (all. n. 35 Relazione Integrativa).

Risultano provate, in conclusione, le condotte distrattive contestate sub. a), c) e d). Non è qualificabile invece come distrazione la mancata corresponsione da parte di Marco Astorri del prezzo del bene di cui al punto b), a fronte della documentata iscrizione in bilancio, fino al 2019, del relativo credito.

⁴⁴⁹ All. 33 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

⁴⁵⁰ All. 35 Relazione Integrativa ex art. 33 L.F.

Le evidenze distrattive emerse a carico di Astorri e Cicognani, confortate da cospicua documentazione riversata in atti, non risultano scalfite dai rilievi prospettati dalle rispettive difese.

La Difesa Cicognani rileva che manca evidenza documentale del definitivo acquisto da parte di Bio-on dell'opera pittorica attribuita a T.A. Steinlen, per la quale è solamente provato il versamento di una caparra di 6.000 euro. Il dato è corretto, così come è altrettanto vero che l'opera non è stata rinvenuta presso alcuno dei locali nella disponibilità della società al momento dell'insediamento dei curatori. Se non può concludersi che il dipinto sia entrato nella disponibilità della società e sia stato sottratto, tuttavia, è senz'altro provato che la società, per gli uffici di Astorri e Cicognani, ha impegnato 6.000 euro a corresponsione di una caparra per l'acquisto del dipinto. La condotta è pacificamente distrattiva atteso che, come confermato dalla giurisprudenza, configura una distrazione rilevante ai sensi dell'art. 216 l.f. anche la realizzazione di pregiudizievoli operazioni esulanti dagli scopi dell'impresa e sfornite di adeguata contropartita economica (Cass. V, n. 36629 del 5.6.2003), ovvero causative di un depauperamento patrimoniale privo di giustificazione in quanto non sorretto da plausibili logiche di scambio e negoziazione, ivi incluse le condotte determinanti la mera insorgenza di obbligazioni foriere di perdita di ricchezza (Cass. V, n. 37565 del 4.4.2003).

Del pari, non colgono nel segno le prospettazioni difensive quanto all'ammanto di somma in divisa estera per 8.750 dollari, importo del quale si minimizza l'esigua dimensione rispetto alla portata delle vicende fallimentari e di cui, come emerge dalla corrispondenza riversata in atti, veniva data generica giustificazione come fondi spesi in occasione di trasferte lavorative all'estero. Per costante giurisprudenza, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Cass., C, n. 8260 del 22.9.2015).

Anche rispetto alla materialità dei fatti di indebito prelevamento di somme per 475.000 euro e dei prospettati artifici contabili a giustificativo, le difese non rappresentano differenti versioni rispetto alla puntuale e documentata ricostruzione in fatto offerta dal collegio dei curatori con la propria Relazione e relativa Integrazione.

Le Difese Astorri e Cicognani eccepiscono, tuttavia l'integrazione dell'ipotesi di c.d. bancarotta riparata. Si sottolinea al riguardo che Astorri da solo avrebbe versato in favore della società somme per quasi 4,5 milioni di euro, così neutralizzando la potenziale

pericolosità di qualsiasi precedente prelievo rispetto all'integrità della garanzia *ex art. 2740 c.c.*⁴⁵¹ La difesa Cicognai sottolinea che l'imputato, nell'ultimo trimestre del 2019 aveva versato in favore della società somme per un importo pari ad oltre 2,6 milioni di euro, nell'ambito di un "*ragionevole programma di difesa dell'integrità patrimoniale*" della stessa.⁴⁵² Sarebbe così integrata l'ipotesi di bancarotta riparata, con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato.

Deve tuttavia escludersi che nel caso di specie sia intervenuta riparazione rispetto alle condotte distrattive contestate e provate.

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "a bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Ne deriva che l'attività di segno contrario che annulli la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza" (Cass. V, n. 34290 del 2.10.2020; Cass. V, n. 4790 del 20.10.2015). La natura di "contro-condotta" tale da neutralizzare la materialità del fatto precedentemente posto in essere richiede che i versamenti nelle casse sociali assolvano allo scopo di rimediare al danno arrecato dai precedenti "prelievi" (Cass. V, n. 26240 del 5.5.2023; Cass. V, 25214 del 10.7.2020). Le eventuali somme versate dall'amministratore nelle casse sociali, pertanto, devono aver effettivamente avuto la funzione di reintegrare il patrimonio sociale pregiudicato dagli indebiti prelievi, senza che possano aver rilievo i versamenti effettuati dall'amministratore ad altro titolo. Non spiegano dunque alcuna valenza restitutoria i versamenti che l'amministratore faccia a titolo di finanziamento o per altre causali non meglio specificate (Cass. V, n. 57759 del 24.11.2017).

Integrano, pertanto, riparazione le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali solamente nella misura in cui le stesse siano destinate all'esclusiva funzione di reintegrare il patrimonio sociale e la conseguente garanzia *ex art. 2740 c.c.* rispetto ai pregressi prelievi indebiti, senza che spieghino invece alcuna rilevanza in tal senso i versamenti effettuati ad ogni altro e diverso titolo.

Nel caso in esame, gli imputati non hanno fornito la prova della destinazione riparatoria delle somme versate nel 2019 in favore di Bio-On. Invero, è emersa in atti la prova contraria, atteso Marco Astorri e Guido Cicognani risultano essersi insinuati allo stato

⁴⁵¹ Produzioni Difesa Astorri all'udienza del 30.9.2024, doc. 2-3.

⁴⁵² Produzioni Difesa Cicognani all'udienza del 30.9.2024, doc. 10-11.

passivo della fallita Bio-On per importi pari a 4,4 milioni e 2,6 milioni di euro, rispettivamente, corrispondenti a finanziamenti infruttiferi erogati alla società. A fronte dell'esclusione del credito da parte del Tribunale delle imprese, entrambi gli imputati hanno provveduto a depositare ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F..⁴⁵³

Colgono nel segno, invece, i rilievi difensivi laddove prospettano la mancata integrazione dell'elemento soggettivo in capo ai due soci-amministratori all'atto, volta per volta, di porre in essere le condotte distrattive.

La sistematicità dei prelievi effettuati dai soci amministratori, così come l'artificio utilizzato per azzerare le poste contabili di cui al punto d), sono sintomatiche della rappresentazione e volizione, da parte degli imputati, della appropriazione del danaro e dei beni volta per volta destinati a scopi diversi da quelli sociali.

Non è emersa tuttavia adeguata prova, alla luce delle circostanze di tempo e contesto, della consapevolezza dei due soci-amministratori circa il possibile pregiudizio che le distrazioni poste in essere avrebbero rappresentato rispetto alle istanze del ceto creditorio.

Come rilevato da larga parte della giurisprudenza di legittimità, la bancarotta fraudolenta per distrazione, configurando un reato di pericolo concreto, impone di verificare l'effettiva messa a repentaglio dell'integrità del patrimonio aziendale in quanto posto a garanzia dei creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. (Cass. V, n. 46689 del 30.6.2016). Si richiede in tal senso, quindi, che l'atto di depauperamento risulti idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori, e che tale depauperamento permanga fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Cass. V, n. 17819 del 24.3.2017). Specularmente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza esige la ricomprensione all'interno del fuoco del dolo anche della consapevolezza della pericolosità della condotta distrattiva, quale rappresentazione della concreta probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale. Si è precisato al riguardo, in particolare, che *“lungi dall'esaurirsi nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo, dissipativo, dissimulatorio etc., il dolo di bancarotta investe anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori”* (Cass. V, n. 48203 del 10.7.2017).

Se si guarda alla collocazione temporale delle condotte distrattive – tra il 2007 ed il 2013 i prelievi in denaro, nel 2011 la caparra del dipinto Steinlen – Astorri e Cicognani non potevano, nemmeno per linee generali, beneficiare di alcuna consapevolezza rispetto alla

⁴⁵³ Relazione ex art. 33 L.F., p. 246-253.

pericolosità delle condotte distrattive rispetto alla perseverazione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Si tratta infatti di fatti distrattivi collocati nel periodo della storia sociale precedente alla trasformazione della società da s.r.l. in S.p.A., precedente alla quotazione in borsa di Bio-On, alla diffusione tra il pubblico di azioni e titoli della società, alla definizione del piano industriale, nonché dello sviluppo della ponderale massa debitoria sotto il cui peso la società sarebbe poi collassata.

Le stesse caratteristiche e la stessa consistenza di quella garanzia generica *ex art. 2740 c.c.* che la norma incriminatrice intende proteggere erano, dunque, all'epoca dei fatti, assolutamente allogene ed eccentriche rispetto a quelle poi interessate dalle vicende fallimentari. Non può allora ritenersi provata con il necessario grado di certezza la consapevolezza di Astorri e Cicognani circa i concreti profili di lesività della propria condotta rispetto ad un ceto creditorio, all'epoca, ancora in là da venire ed i cui profili identificativi, anche solo per stilizzazione, erano al tempo inesistenti.

Ne consegue l'assoluzione di Marco Astorri e Guido Cicognani dal reato di cui al Capo III dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato.

VI. IL RICORSO ABUSIVO AL CREDITO (CAPO 4)

Al quarto capo di imputazione si addebita agli amministratori, ai sindaci e al direttore amministrativo-finanziario di avere, in concorso fra loro, tentato il ricorso abusivo al credito ex artt. 56, 110, 40 co. 2 c.p. e 218 L.F., *“fino all'agosto 2019”*, e con le modalità di seguito riportate:

a seguito di delibera del C.d.A. del 24.07.2019 (alle quale tutti i partecipavano deliberando all'unanimità e senza osservazioni e rilievi) stipulavano con Banco BPM un mutuo chirografario di € 15 milioni a fronte della concessione in pegno di n. 900.000 azioni di BIO ON S.p.A. (del valore complessivo di negoziazione al tempo ammontante circa ad € 45 mln), allegando una nota esplicativa a firma del C.F.O. BUONPENSIERE Pasquale decettivamente era indicato un flusso di cassa per il novembre 2019 irrealizzabile ed indicato come ammontante a € 12,2 mln, senza conseguire il beneficio per cause indipendenti dalla propria volontà per l'intervenuta revoca della delibera di approvazione.

Il fatto come contestato in imputazione non risulta provato in dibattimento.

È acquisito in atti il fascicolo istruttorio relativo al mutuo, per un importo di 15 milioni di euro, deliberato da BPM il 18.7.2019, con delibera poi revocata dall'istituto di credito il 26.7.2019 in seguito alla pubblicazione del Report QCM e al crollo del titolo azionario di Bio-On.⁴⁵⁴ Ebbene, né il documento relativo alla delibera BPM del 18.7.2019, né il documento contenente i risultati dell'istruttoria condotta dall'istituto di credito,⁴⁵⁵ menzionano in alcun modo la nota esplicativa a firma di Buonpensiere cui sarebbe stato decettivamente indicato un flusso di cassa per il novembre 2019 pari a 12,2 milioni di euro, che avrebbe determinato l'istituto di credito ai fini della concessione del finanziamento. La nota esplicativa menzionata in imputazione non è del pari inclusa nei documenti raccolti da BPM ai fini dell'istruttoria,⁴⁵⁶ né è altrimenti allegata agli atti del processo.

La commissione della concreta condotta di *“dissimulazione”* dello stato di insolvenza, come descritta in imputazione, è rimasta dunque sfornita di prova. Il fatto, come contestato in imputazione, non sussiste.

⁴⁵⁴ Produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, documento *“Delibera”*, pp.15-16, nella cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *“Allegato 5 -BPM”*; sottocartella *“Delibera 26 7 2019”*.

⁴⁵⁵ Produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, documento *“Istruttoria”*, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *“Allegato 5 -BPM”*; sottocartella *“Delibera 26 7 2019”*.

⁴⁵⁶ Produzioni digitali del PM all'udienza del 8.9.2023, documento *“Istruttoria”*, cartella associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *“Allegato 5 -BPM”*; sottocartella *“Delibera 26 7 2019”*, sottocartella *“Documenti Allegati”*, e altresì sottocartella *“Delibera “15 7 2019”*, sottocartella *“Documenti Allegati”*.

I contenuti dell'istruttoria condotta da BPM ai fini della delibera del 18.7.2019 evidenziano che, come i precedenti finanziamenti ottenuti da Bio-On, anche quello del 18.7.2019 era stato deliberato sulla base dei falsi dati relativi alla situazione economica e patrimoniale delle società, come contenuti nei bilanci di Bio-On allegati alla richiesta di finanziamento. È stato del pari accertato che, alla data della delibera, Bio-On già versasse in stato di insolvenza, in ragione dell'irreversibile squilibrio finanziario determinato dall'indisponibilità di flussi di cassa, imminenti o prospettici, necessari a far fronte all'ingente indebitamento, con scadenza anche a breve termine. La formulazione dell'imputazione non consente tuttavia di sussumere i fatti accertati in dibattimento sotto la fattispecie concreta contestata al Capo 4.

Al Capo 4 dell'imputazione si contesta infatti espressamente che la condotta di dissimulazione sarebbe consistita nella specifica indicazione, da parte degli imputati, di imminenti flussi di cassa in favore di Bio-On, che risultano precisamente individuati nelle tempistiche (entro novembre 2019) e qualificati nell'ammontare (12,2 milioni di euro). L'imputazione, in altre parole, specificamente ascrive l'effetto decettivo ingenerato nei confronti dell'istituto di credito ad una condotta diversa rispetto alla mera allegazione dei falsi bilanci. Tra l'altro, il *tempus commissi delicti* indicato in imputazione è il periodo "fino all'agosto 2019", mentre risulta invece dall'istruttoria che la richiesta di finanziamento venne inoltrata da Bio-On a BPM nel maggio 2019, deliberata dall'istituto di credito il 18.7.2019, comunicata a Bio-On il 22.7.2024, ed infine revocata il 24.7.2019.⁴⁵⁷

Invero, le concrete modalità della condotta dissimulativa addebitata agli imputati (la dissimulazione dello stato di insolvenza per mezzo della falsa prospettazione, asseverata da una nota esplicativa a firma del direttore amministrativo-finanziario della società, di flussi di cassa imminenti, da riceversi nell'arco di quattro mesi, per l'importo di 12,2 milioni di euro, utili a coprire la quasi totalità del finanziamento richiesto, pari a 15 milioni di euro) divergono significativamente da quelle accertate in dibattimento (la dissimulazione dello stato di insolvenza attraverso l'allegazione di falsi bilanci).

Le modalità essenziali dell'azione come accertate in dibattimento risultano dunque difformi da quelle contestate in imputazione (cfr., *ex multis*, Cass. III, sent. n. 8078 del 10.10.2018), e l'episodio storico "risulta essersi svolto entro coordinate cronologiche, spaziali o modali difformi da quanto descritto nell'imputazione" (*ex multis*, Cass., Sez. 6, n. 6987 del 19.10.2010) il che preclude la pronuncia di una sentenza di condanna ex art. 521 c.p.p.

⁴⁵⁷ Produzioni Difesa Cicognani del 30.9.2024, doc. 6.

VII. DETERMINAZIONE DELLA PENA

Sulla base di quanto sopra accertato, gli imputati **Marco Astorri**, **Guido Cicognani**, **Vittorio Folla** e **Gianfranco Lorenzoni** sono riconosciuti responsabili, in concorso fra loro:

- del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui all'art. 223 co. 2, n. 1 L.F., in relazione ai fatti contestati al Capo 2 dell'imputazione, punti III e IV (in relazione ai bilanci al 31.12.2017 e al 31.12.2018);
- previa riqualificazione dei fatti contestati *ex art.* 221 c.p.p., dei delitti di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. in relazione ai fatti contestati al Capo 2 dell'imputazione, punti I e II (in relazione ai bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2016);
- della contravvenzione di cui all'art. 185 TUF contestata al Capo I dell'imputazione, in relazione ai fatti commessi il 30.9.2019.

I reati accertati sono riconducibili ad un medesimo disegno criminoso ai fini dell'art. 81 co. 2 c.p.p. Tutti i reati, infatti, sono stati commessi dagli imputati nell'esercizio delle funzioni gestorie ricoperte in una stessa società nel corso di un arco temporale ininterrotto. I reati sono altresì tutti caratterizzati – o sotto il profilo delle modalità esecutive o sotto il profilo della proiezione finalistica – dalla falsa prospettazione al mercato delle condizioni economiche e finanziarie della società, con riflessi sulla fiducia indebitamente ottenuta presso soci ed investitori. La fiducia decettivamente ingenerata in soci ed investitori è risultata doppiamente funzionale, per quanto si è visto, all'ottenimento di finanziamenti insostenibili per la società con la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (rilevante *ex art.* 223 co. 2 n. 1 L.F.) e all'impatto sul prezzo del titolo azionario, con fine di profitto per sé e per altri (rilevante ai fini dell'art. 185 TUF).

Il reato più grave è da individuarsi nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F., punito nel massimo fino a dieci anni di reclusione.

Risulta integrata l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all'art. 219, co. 1 L.F., applicabile anche alle ipotesi di bancarotta impropria (Cass. Sez. V, n. 24216 del 24.2.2021). Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione del danno deve essere effettuata con riferimento non semplicemente all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale che le condotte incriminate hanno complessivamente arrecato ai creditori. In altre parole, *“l'entità del danno provocato dalla bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale indipendentemente dalla relazione*

con l'importo globale del passivo" (Cass. Sez. I, n. 28009 del 10.4.2024). Nel caso in esame, i reati societari accertati si ricollegano causalmente all'indebitamento accumulato dalla società fra il 2018 ed il 2019, pari ad oltre 45 milioni di euro, a fronte di un passivo fallimentare di 68 milioni di euro circa. In aggiunta, come risulta dall'omologa di concordato acquisita in atti, i crediti chirografari – che costituivano la quasi totalità del passivo fallimentare – sono stati soddisfatti alla chiusura del fallimento in misura pari all'8,5 % del credito. La rilevante gravità del danno arrecato ai creditori, complessivamente multimilionario, è pertanto accertata.

Possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p. in misura equivalente alla contestata aggravante nei confronti di tutti gli amministratori, in ragione dell'incensuratezza di ciascuno e del comportamento processuale, anche come mediato dai difensori di fiducia, che hanno contribuito all'efficiente definizione del procedimento, con spirito di collaborazione nella programmazione delle numerose udienze, e riconosciuta in favore degli imputati l'iniziale genuina fiducia nelle potenzialità di un progetto di ricerca ed imprenditoriale ispirato agli obiettivi di utilità sociale e tutela dell'ambiente di cui agli artt. 41 e 9 della Costituzione. È esclusa la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante accertata, in ragione del particolare peso del danno patrimoniale arrecato, della pluralità dei reati societari commessi in esecuzione del reato (rispetto ai falsi bilanci 2017 e 2018), e della mancata manifestazione da parte degli imputati di qualsiasi consapevolezza della gravità delle proprie condotte criminose.

Con riguardo agli imputati **Marco Astorri e Guido Cicognani**, alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p., singolarmente e unitariamente valutati, risulta congrua la pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione, calcolata come segue.

La pena base per il delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. viene individuata in anni 5 di reclusione, giustificandosi la collocazione in prossimità della mediana edittale in ragione della pluralità di reati societari commessi dagli imputati e causali rispetto al dissesto; della gravità e della diffusività del danno patrimoniale cagionato; delle modalità particolarmente insidiose del piano criminoso disegnato dai due soci-amministratori, con il coinvolgimento degli organi di controllo della società, attraverso la sistematica elaborazione e comunicazione al pubblico di informazioni menzognere che, confermandosi l'una con l'altra, non sono state per lungo tempo riconosciute nella loro falsità; dell'intensità del dolo, evidenziata dalla notevole consistenza dei falsi ricavi iscritti in bilancio, dalla estenuante persistenza nel ricorso all'indebitamento pur a fronte dell'evidente irreversibilità dello squilibrio finanziario, dei profitti realizzati dagli

imputati mentre le garanzie dei creditori si assottigliavano in conseguenza delle loro condotte.

La pena base così determinata è quindi aumentata:

- ad anni 5, mesi 1, giorni 15 di reclusione in ragione della continuazione con i delitti di cui all'art. 2622 c.c., valutata la misura dell'aumento in ragione della particolare abilità tecnica con cui gli imputati, valendosi delle competenze tecniche di professionisti, hanno ideato e raggiunto il risultato decettivo, e dell'intensità del dolo, evidenziata dalla misura dei profitti perseguiti (ed effettivamente ottenuti);
- aumentata ad anni 5, mesi 2 di reclusione in ragione della continuazione con la contravvenzione di manipolazione commessa il 30.9.2019, tenuto conto dell'intensità del dolo, come emerge tra l'altro dall'accertata ripetuta commissione degli altri fatti di manipolazione di mercato dichiarati prescritti.

Per l'imputato **Vittorio Folla**, richiamate le valutazioni già effettuate in relazione agli imputati Astorri e Cicognani in relazione ai parametri di gravità del reato sotto il profilo dell'obiettività del fatto, rileva ai fini della commisurazione della pena in misura inferiore a quella degli altri due imputati: la minore partecipazione azionaria nella società fallita, ed il ruolo aziendale, seppure di primo piano per le funzioni svolte di Direttore Generale, subordinato a quello degli imputati Astorri e Cicognani. La pena equa complessiva di anni 4 mesi 4 di reclusione, in applicazione dei richiamati criteri, è così calcolata: pena base anni 4, mesi 2 di reclusione per il delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F.; aumentata ad anni 4, mesi 3, giorni 15 di reclusione in ragione della continuazione con i delitti di cui all'art. 2622 c.c.; aumentata ad anni 4, mesi 4 di reclusione in ragione della continuazione con la contravvenzione di cui al Capo 1.

Per l'imputato **Gianni Lorenzoni** le attenuanti generiche sono riconosciute, oltre che in ragione del già rilevato comportamento processuale mediato dai difensori, anche in ragione della personalità dell'imputato come desumibile dall'incensuratezza, qualificata dall'età anagrafica - sintomatica della propensione al rispetto delle norme di legge, osservate nel corso della lunga carriera professionale. Richiamate le considerazioni già formulate rispetto ai parametri di oggettiva gravità del fatto, la misura della pena base risente positivamente del ruolo più marginale rivestito da Lorenzoni rispetto a quello degli altri imputati, atteso che il Lorenzoni non era stato investito di deleghe da parte del C.d.A. ed era sprovvisto di funzioni di rappresentanza e direzione della società. Vale altresì a differenziare la posizione del Lorenzoni da quella degli altri imputati la circostanza che il Lorenzoni non possedesse partecipazioni azionarie in Bio-On, di talché

il fine di profitto perseguito, oltre all'interesse economico diretto ai compensi ricevuti in qualità di amministratore, si risolve nel perseguimento del profitto altrui. La pena complessiva può dunque attestarsi nella misura di 4 anni di reclusione, così calcolata: pena base di anni 3, mesi 10 di reclusione per il delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F.; aumentata ad anni 3, mesi 11, giorni 15 di reclusione in ragione della continuazione con i delitti di cui all'art. 2622 c.c.; aumentata ad anni 4 di reclusione in ragione della continuazione con la contravvenzione di cui al Capo 1.

Per quanto sopra considerato, **Gianni Bendandi** risponde a titolo di concorso nella commissione dei delitti propri degli amministratori di cui all'art. 2622 c.c. (così riqualificata la contestazione di cui al Capo II) in relazione ai falsi bilanci relativi agli esercizi chiusi il 31.12.2015 e il 31.12.2016.

I due delitti accertati sono da ricondursi ad un medesimo disegno criminoso ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 co. 2 c.p.p., in quanto commessi dall'imputato nell'esercizio dell'attività di revisione legale prestata in relazione alla medesima società e nel corso di un periodo di tempo ininterrotto.

Sono riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione del corretto comportamento processuale, come mediato dai difensori, e del contesto in cui ebbe a svilupparsi la determinazione criminosa di Bendandi. Come sopra evidenziato, infatti, almeno rispetto ai bilanci 2016, l'imputato risulta aver utilmente svolto, almeno in parte, le funzioni di controllo che gli competevano, in particolare per quanto concerne l'ostacolo opposto alla rilevazione nel bilancio 2016 dell'ulteriore falso ricavo che si sarebbe dovuto iscrivere, nelle intenzioni degli amministratori, sulla base dell'accordo intercorso fra Bio-On ed Ikea. In ragione della mancata manifestazione da parte dell'imputato di qualsiasi consapevolezza della gravità delle proprie condotte criminose, la diminuzione *ex art. 62 bis c.p.* non può essere applicata nella misura massima.

Deve individuarsi quale reato concretamente più grave quello commesso nell'aprile 2017, in relazione ai bilanci al 31.12.2016, per il concreto apporto ideativo fornito dall'imputato agli amministratori rispetto alla soluzione decettiva poi trasposta nel falso bilancio. La pena base di anni 4, mesi 6 di reclusione è commisurata alla rilevanza della società revisionata, il cui titolo azionario era in costante crescita in ragione dei risultati apparentemente conseguiti; alla consistenza dell'importo falsamente iscritto in bilancio, in particolare nel contesto di un esercizio in cui la società non aveva conseguito significativi ricavi; alla particolare scaltrezza della soluzione contabile identificata per giustificare la falsa rilevazione del ricavo; alla determinazione a delinquere, consapevolmente sacrificando i notevoli interessi economici dei destinatari del bilancio, nonostante la modestia del profitto perseguito, se parametrato al fatturato

multimilionario della società di revisione per la quale Bendandi operava, e al proprio interesse economico personale, anch'esso contenuto. Rileva in favore dell'imputato l'iniziale resistenza prestata rispetto all'avallo del progetto criminoso degli amministratori (come emerge dalle lunghe negoziazioni intercorse con gli amministratori di Bio-On, fin oltre la data fissata per l'approvazione della bozza di bilancio, e il superamento degli indugi da parte di Bendandi solo all'esito del coinvolgimento di altri organi interni alla società di revisione) – resistenza rivelatrice di una modesta intensità del dolo iniziale. Il dato favorevole è parzialmente compensato, tuttavia, dalle condotte di Bendandi concomitanti e successive alla commissione del reato, nella misura in cui l'imputato ha contribuito alla predisposizione di documenti interni alla società di revisione, volti a preconstituire una giustificazione per la società di revisione in caso di possibili contestazioni – elemento sintomatico della sicura capacità a delinquere.

Sulla pena base così determinata è quindi applicata: la diminuzione ad anni 3, mesi 4 di reclusione, in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; l'aumento ad anni 3, mesi 6 di reclusione in ragione della continuazione con i fatti commessi in relazione ai falsi bilanci al 31.12.2015 – aumento giustificato dalla rafforzata valenza decettiva di falsi bilanci che attestino, per diversi anni consecutivi, buoni risultati d'esercizio laddove si sarebbe dovuto rilevare una perdita.

Sulla base di quanto sopra accertato, gli imputati **Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini** sono riconosciuti responsabili, in concorso fra loro:

- del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui all'art. 223 co. 2, n. 1 L.F., in relazione ai fatti contestati al Capo 2 dell'imputazione, punto IV (in relazione ai bilanci al 31.12.2018);
- previa riqualificazione dei fatti contestati *ex art.* 221 c.p.p., dei delitti di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. in relazione ai fatti contestati al Capo 2 dell'imputazione, punto III (in relazione ai bilanci al 31.12.2017).

I reati accertati sono riconducibili ad un medesimo disegno criminoso ai fini dell'art. 81 co. 2 c.p.p. Entrambi i reati, infatti, sono stati commessi dagli imputati nell'esercizio delle funzioni di controllo ricoperte in una stessa società nel corso di un arco temporale ininterrotto. I reati sono altresì tutti caratterizzati – o sotto il profilo delle modalità esecutive o sotto il profilo della proiezione finalistica – dalla falsa prospettazione al mercato delle condizioni economiche e finanziarie della società, con riflessi sulla fiducia indebitamente ottenuta presso soci ed investitori.

Il reato più grave è da individuarsi nel delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F., punito nel massimo fino a dieci anni di reclusione. Risulta integrata l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all'art. 219, co. 1 L.F., anche con riferimento ai sindaci. Il reato societario commesso dagli imputati nell'aprile 2018 si ricollega causalmente all'indebitamento accumulato dalla società fino alla data del fallimento, pari ad oltre 15 milioni di euro, a fronte di un passivo fallimentare di 68 milioni di euro circa. In aggiunta, come risulta dall'omologa di concordato acquisita in atti, i crediti chirografari – che costituivano la quasi totalità del passivo fallimentare – sono stati soddisfatti alla chiusura del fallimento in misura pari all'8,5 % del credito. La rilevante gravità del danno arrecato ai creditori, complessivamente multimilionario, è pertanto accertata.

Possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p. in misura prevalente alla contestata aggravante nei confronti di tutti i sindaci, in ragione dell'incensuratezza di ciascuno, del contegno serbato in udienza e del comportamento processuale come mediato dai difensori di fiducia, che hanno contribuito all'efficiente definizione del procedimento, con spirito di collaborazione nella programmazione delle numerose udienze. Può essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante accertata, in ragione del minor peso del danno dolosamente arrecato alle garanzie dei creditori rispetto a quello ascrivibile alle più estese condotte degli amministratori. In assenza di segni di resipiscenza, la diminuzione determinata dalla applicazione delle attenuanti generiche deve applicarsi in misura inferiore ad un terzo.

Con riguardo all'imputato **Gianfranco Capodaglio**, alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p., singolarmente e unitariamente valutati, risulta congrua la pena di anni 3 mesi 8 di reclusione, calcolata come segue:

- pena base anni 4, mesi 8 di reclusione, parametrata la pena alla gravità del fatto come sopra evidenziata, alla centrale rilevanza del contributo concorsuale dei sindaci ai fini della riuscita del disegno criminoso degli amministratori e al ruolo rivestito dall'imputato all'interno del Collegio sindacale, considerata l'intensità del dolo come evidenziata dall'adozione di condotte pienamente soddisfattive degli interessi degli amministratori, e la persistenza della volontà criminosa, come manifestata dalla commissione di plurimi reati di false comunicazioni sociali;
- diminuita ad anni 3 mesi 7 di reclusione in ragione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* c.p.
- aumentata ad anni 3, mesi 8 di reclusione in ragione della continuazione con il delitto di cui all'art. 2622 c.c. commesso in relazione ai bilanci al 31.12.2017, giustificandosi l'aumento in ragione della consistenza dei ricavi falsamente iscritti

in bilancio, e dell'intensità del dolo come emerge dalla previa condivisione, da parte del Collegio sindacale, della scelta degli amministratori di ritardare le comunicazioni al mercato circa l'identità dei presunti partner commerciali di Bio-On.

Con riguardo agli imputati Giuseppe Magni e Vittorio Agostini, ferme le considerazioni già elaborate in relazione alla posizione di Capodaglio, la differenziazione rispetto alla pena di quest'ultimo è giustificata in relazione al ruolo di minor rilievo svolto in concreto nel supportare moralmente le condotte criminose degli amministratori. Alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p., singolarmente e unitariamente valutati, risulta congrua la pena di anni 3 mesi 6 di reclusione, calcolata come segue:

- pena base anni 4, mesi 6 di reclusione;
- diminuita ad anni 3 mesi 5 di reclusione in ragione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.
- aumentata ad anni 3, mesi 6 di reclusione in ragione della continuazione con il delitto di cui all'art. 2622 c.c.

Ai sensi degli artt. 216 u.c. L.F., alla condanna per fatti di bancarotta fraudolenta segue *ex lege* la condanna alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni. La durata della sanzione interdittiva viene fissata in 5 anni nei confronti di Marco Astorri e Guido Cicognani in ragione del ruolo trainante rivestito nel sodalizio criminoso e della capacità a delinquere evidenziata dai fatti per cui si procede, e per la minor durata di anni 3 nei confronti di Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini, in ragione dei ruoli rispettivamente rivestiti nella realizzazione del delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F.

In ragione delle pene concretamente irrogate, tutti gli imputati condannati devono essere dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni in forza dell'art. 29 co. 1, secondo periodo c.p.

VIII. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI BIO-ON S.P.A.

Si contesta a Bio-On S.p.A. l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001 in relazione ai plurimi reati di manipolazione di mercato di cui al Capo 1 dell'imputazione, commessi dagli amministratori e dal direttore amministrativo-finanziario nell'interesse e a vantaggio dell'ente.

In particolare, si addebita alla società: di aver omesso di adottare e attuare efficacemente un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e di aver *“omesso di attuare una efficace funzione di controllo della quale investire un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, anche in ordine all'aggiornamento del modello di organizzazione e gestione”*.

1. L'INSUSSISTENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DELL'ILLECITO

Preliminarmente, è necessario valutare se si sia o meno verificata l'estinzione del contestato illecito amministrativo dipendente da reato.

Il PM ha infatti concluso per l'improcedibilità dell'illecito amministrativo in quanto estinto all'esito della procedura fallimentare che ha interessato Bio-On - e che si è conclusa, come visto, con l'omologazione da parte del Tribunale delle imprese del concordato 'con assuntore'. La difesa si è associata.

La soluzione prospettata dalle parti, per quanto comprensibile nella sua pratica ragionevolezza, non può essere accolta in assenza di una previsione normativa sulla invocata causa estintiva dell'illecito, non essendo tale norma ricavabile neppure per via analogica.

La disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 non contempla un meccanismo di estinzione dell'illecito amministrativo analogo all'estinzione del reato per morte del reo di cui all'art. 150 c.p. Rispetto alle ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, la possibilità che venga dichiarata l'estinzione dell'illecito amministrativo è oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento, l'estinzione *fisiologica e non fraudolenta* dell'ente, con cancellazione della società dal registro delle imprese, determina l'estinzione degli illeciti amministrativi *ex* d.lgs. 231/2001, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato (Cass. II, n. 41082 del 10.9.2019, relativa alla cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare; più di recente Cass. V. n. 25492 del 27.4.2021). Un secondo orientamento estende l'applicabilità della fattispecie estintiva

anche ai casi in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non sia “fisiologica”, ma sia stata *predisposta per eludere le sanzioni* conseguenti all’eventuale accertamento della responsabilità dell’ente ex d. lgs 231/2001, non potendosi stabilire effetti differenti a seconda della natura (strumentale o meno) della cancellazione (Cass., VI, n. 25648 del 13.2024). Un terzo e opposto orientamento, infine, ritiene che la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determini *in nessun caso* l’estinzione dell’illecito, non potendosi applicare in via analogica l’art. 150 c.p. (Cass., IV, n. 9006 del 22.2.2022).

La presente vicenda, tuttavia, si colloca decisamente al di fuori di qualsiasi prospettabile spazio applicativo dell’art. 150 c.p. A seguito dell’omologazione del concordato, infatti, Bio-On S.p.A. è tornata *in bonis* e, al momento della conclusione del processo, risultava ancora iscritta nel registro delle imprese.

Come pacificamente affermato in giurisprudenza, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 perché *“il fallimento non è normativamente previsto quale causa estintiva dell’illecito dell’ente e non è possibile assimilare il fallimento della società alla morte del reo perché una società in stato di dissesto, per la quale si apra la procedura fallimentare, non può dirsi estinta, tanto è vero che il curatore ha esclusivamente poteri di gestione del patrimonio al fine di evitare il depauperamento dello stesso e garantire la par condicio creditorum mentre la proprietà del patrimonio compete ancora alla società”* (S.U., n. 11170 del 25.9.2014). Il principio è a maggior ragione applicabile qualora la società sia tornata *in bonis* in seguito ad omologazione di concordato, come nel caso di specie.

Peraltro, per quanto l’ipotesi di concordato fallimentare con assuntore non sia espressamente contemplata dal d.lgs. 231/2001, gli artt. 28 e ss. regolano le sorti della responsabilità da illecito amministrativo al verificarsi di vicende trasformatrici dell’ente. Si prevede tra l’altro che, in caso di trasformazione dell’ente, ne resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente (art. 28) e che *“nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria”* (art. 33). Cessione d’azienda che si verifica, sotto il profilo sostanziale, anche nel caso del concordato con assunzione, disciplinato dall’art. 124 co. 4 L.F. (ancora in vigore all’epoca dei fatti), qualora, come nel caso di specie, il corrispettivo per l’accollo dei debiti del fallito sia individuato nel trasferimento dell’azienda. Effetto traslativo, quest’ultimo, che si verifica peraltro già al momento dell’omologa se non diversamente previsto (Cass. civ. I, Ord. n. 35298 del 30/11/2022).

Non vi è ragione, in conclusione, per ipotizzare una causa estintiva dell'illecito amministrativo nelle ipotesi di concordato fallimentare, sia perché quello con assuntore si sostanzia in una vera e propria cessione d'azienda, che quindi trova la sua disciplina espressamente prevista dall'art. 33 D.lgs. 231/2001, sia perché, nel contesto normativo della 231/2001, la responsabilità amministrativa pacificamente sopravvive ad altre comparabili trasformazioni dell'ente e alla declaratoria di fallimento. È esclusa in ogni caso l'applicabilità analogica dell'art. 150 c.p. ai casi in cui non sia intervenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. L'INTEGRAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO EX D.LGS. 231/2001

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, sul piano dell'imputazione obiettiva, gli articoli 2 e 5 del d.lgs. 231/2001 richiedono che: sia realizzato uno dei reati compresi nell'elenco del d.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e ss.; il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto incardinato nell'ente (in posizione apicale o sottoposta all'altrui direzione); il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'art. 6 descrive l'ulteriore requisito costitutivo della responsabilità dell'ente - la c.d. colpa di organizzazione - per le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'autore del reato presupposto sia un soggetto in posizione apicale.

Quanto al primo requisito, per le ragioni sopra illustrate, risulta accertata la commissione dei reati presupposto di cui al Capo 1 dell'imputazione da parte degli amministratori Astorri, Buonpensiere, Cicognani e Folla, in relazione a plurimi fatti di manipolazione di mercato accertati tra il 2018 e il 2019. È stata invece esclusa la responsabilità per il reato presupposto in capo a Buonpensiere.

Ricorre senza dubbio il necessario rapporto qualificato tra il soggetto collettivo e gli autori del reato, che rivestivano nel caso di specie una posizione apicale di direzione, gestione e amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 231/2001. È stato appurato in dibattimento - in quanto dato incontestato, e comunque documentato sulla base delle visure camerali in atti e delle convergenti fonti testimoniali - che tutti gli autori dei reati di cui al Capo 1 dell'imputazione erano componenti del C.d.A. di Bio-On. Tre dei quattro imputati rivestivano funzioni apicali ulteriormente qualificate: Marco Astorri quale Presidente del C.d.A., con funzioni di rappresentanza; Guido Cicognani quale Vicepresidente del C.d.A., con funzioni di rappresentanza; Vittorio Folla quale Direttore Generale dal 6.10.2014 al 31.10.2019.

Rispetto al requisito della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014, la giurisprudenza è costante nell'osservare che *"i criteri di imputazione riferiti all'interesse e al vantaggio sono*

giuridicamente distinti, in quanto il primo è soggettivo, da valutare "ex ante" e consistente nella proiezione finalistica volta a fare conseguire all'ente un potenziale profitto, indipendentemente dalla sua realizzazione, mentre il secondo è oggettivo, accertabile "ex post" e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato" (tra le tante, Cass. IV, n. 22586 del 17.4.2024).

Con riguardo al requisito dell'interesse, si è ulteriormente osservato che *"l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente (rectius: la volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza (rectius: la sua condotta illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga conseguito) anche quello dell'ente. In definitiva, perché possa ascrivere all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, 'anche l'interesse del medesimo" (Cass., VI, n. 10265 del 28.11.2013).*

Nel caso di specie la commissione dei reati di cui al Capo 1 nell'interesse e a vantaggio di Bio-On è ampiamente provata.

In particolare, le emergenze dibattimentali già ripercorse hanno evidenziato come le condotte di manipolazione di mercato commesse dai componenti del C.d.A. di Bio-On siano state finalizzate a conseguire un rialzo del titolo nel mercato azionario, o comunque a sostenerne nel tempo il valore. Il fine degli imputati, per quanto visto, era il perseguimento dell'interesse economico personale dei soci-amministratori, veicolato attraverso il perseguimento degli interessi economici della società.

In conseguenza delle reiterate condotte manipolative, Bio-On ha effettivamente beneficiato dell'aumento del prezzo delle azioni. Si è registrato infatti un incremento costante del prezzo di collocamento del titolo, al netto delle episodiche oscillazioni, nel corso dell'intero arco temporale che abbraccia i reati presupposti. Le condotte manipolative sono state dunque commesse a vantaggio di Bio-On, il cui patrimonio è risultato incrementato quanto alle riserve da sovrapprezzo delle azioni.

Oltre al reato presupposto, ciò che rende l'illecito come "proprio" dell'ente, nel senso più rigoroso imposto dall'art. 27 Cost., è la colpa di organizzazione. Quest'ultima assume *"una funzione non troppo dissimile da quella che nel reato svolge la colpa: secondo le più aggiornate teoriche, questa è al contempo elemento costitutivo del fatto tipico, che è integrato dalla violazione della regola cautelare, ed elemento nucleo della colpevolezza, nel senso che la stessa violazione cautelare deve essere 'colpevole', ovvero rimproverabile" (Cass. IV, n. 32899 del 6/9/2021).*

Sotto il profilo della colpa di organizzazione, rilevano i modelli di organizzazione e di gestione (“MOG”) che, benché non imposti come obbligatori, assumono rilevanza ai fini della ascrizione della responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si tratta, come ricordato dalla giurisprudenza più recente, di circostanze atte *ex lege* a dimostrare che non sussiste la colpa in organizzazione (Cass. IV, n. 32899 del 6/9/2021).

Qualora il Modello di organizzazione e di gestione sia stato adottato, è necessario individuare su chi gravi l’onere della prova. Nel caso in cui, come quello di specie, i reati presupposto siano commessi da soggetti in posizione apicale, vengono in considerazione i criteri definiti all’art. 6, secondo cui l’ente non risponde dell’illecito amministrativo se fornisce la prova, cumulativa, dei seguenti elementi: a) l’adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) l’affidamento della vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) la commissione del reato presupposto attraverso l’elusione fraudolenta del modello; d) la sufficiente vigilanza da parte dell’organismo a ciò deputato.

Tale ripartizione dell’onere della prova, secondo la giurisprudenza di legittimità, riflette il *“principio per cui il fondamento della responsabilità dell’ente è costituito dalla ‘colpa di organizzazione’, essendo tale deficit organizzativo quello che consente la piana ed agevole imputazione all’ente dell’illecito penale”* (cfr. Cass. Sez. 6, 11/11/2021, n. 23401). Come spiegato dalle Sezioni Unite, *“grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell’interesse di questa”*, dopodiché *“tale accertata responsabilità si estende ‘per rimbalzo’ dall’individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente”* (S.U., n. 38343 del 24.4.2014).

Ciò premesso, anche alla luce delle direttive giurisprudenziali, occorre effettuare un duplice accertamento: il primo avente ad oggetto il MOG adottato da Bio-on e, in particolare, se lo stesso risulti idoneo, adeguato e efficacemente attuato; il secondo, residuale, finalizzato a verificare se, anche a fronte di un modello non adeguatamente attuato, vi fossero comunque all’interno della società altri sistemi e/o protocolli di gestione del rischio ossequiosi delle regole cautelari presenti nell’ordinamento.

Quanto al primo, è necessario accertare se Bio-on avesse efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di manipolazione di mercato – dotato

cioè di un contenuto prescrittivo capace di neutralizzare le possibili fonti del rischio-reato.

Come meglio evidenziato dalla giurisprudenza di merito che, di recente, ha affrontato approfonditamente il tema dell'idoneità dei modelli di organizzazione sotto il profilo dei loro contenuti (cfr. in particolare Trib. Milano, sent. n. 10870 del 25.1.2024), i MOG identificati come idonei nella prassi applicativa prevedono tipicamente:

- nella parte generale: a) il codice etico, che costituisce la tavola di valori ai quali la società si ispira; b) la descrizione delle attività sottese alla formazione del modello e dei protocolli di prevenzione, e alla successiva attività di informazione; c) la previsione di meccanismi per vigilare sull'osservanza del modello; d) la definizione di un sistema disciplinare; e) l'istituzione, dell'Organismo di Vigilanza, con indicazione della composizione, del funzionamento e degli obiettivi;
- nella parte speciale: a) l'identificazione dei reati presupposto suscettibili di essere astrattamente commessi; 2) la mappatura delle attività a rischio reato (c.d. *risk assessment*); 3) i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali delle cautele necessarie a fronteggiare il rischio di commissione di reati; 4) i protocolli operativi, che prevedono in dettaglio i profili sostanziali e procedurali delle cautele orientate a ridurre il rischio-reato.

Fra i criteri che orientano la valutazione sull'adeguatezza dei modelli rilevano, tra l'altro:

- l'analiticità degli esiti dell'attività di mappatura del rischio, che comprende: l'indicazione delle aree e delle attività a rischio reato, del grado di intensità del rischio, e dei ruoli aziendali coinvolti; la rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio-reato; la perdurante analisi dell'evoluzione dell'organigramma aziendale, per verificare l'adeguatezza nel tempo del protocollo e la sua idoneità a conformarsi ai mutamenti strutturali dell'azienda;
- la conformazione del modello al principio della 'segregazione delle funzioni', in base al quale i soggetti che intervengono in una fase del processo decisionale non possono svolgere alcun ruolo nelle fasi successive, per evitare conflitti di interesse capaci di accentuare il rischio-reato;
- la predisposizione di protocolli che: indichino il responsabile del processo a rischio-reato, il cui compito principale è quello di assicurare che il sistema operativo sia adeguato ed efficace rispetto al fine che intende perseguire; prevedano la regolamentazione del processo, ovvero l'individuazione dei soggetti

che hanno il presidio di una specifica funzione, in osservanza al principio di segregazione; siano “specifici” e “dinamici”, laddove il primo requisito evoca l’aderenza sostanziale rispetto al rischio da contenere, mentre il secondo presupposto attiene alla capacità del modello di adeguarsi ai mutamenti organizzativi della compagine sociale; garantiscano la completezza dei flussi informativi, che rivestono un ruolo centrale sul versante dell’effettività della cautela; prevedano un efficace monitoraggio e controllo di linea, ovvero il controllo esercitato dal personale e dal management esecutivo come parte integrante della propria attività gestionale e decisionale (il che presuppone non solo la necessaria distinzione di ruoli tra controllore e controllato, ma anche la necessità di evitare condizionamenti impropri, che possono verificarsi ogniqualvolta il controllo è esercitato da soggetti che condividono con i controllati la medesima prospettiva retributiva, sia in termini di incentivazione che di disincentivazione).

Bio-On ha adottato un MOG solo con delibera del C.d.A. del 27 maggio 2016, oltre un anno e mezzo dopo la quotazione sul mercato.⁴⁵⁸ Con la stessa delibera è stato istituito l’OdV., a composizione monocratica, nominando a tal fine, quale unico membro esterno, il dott. Vanni Sgaravatti, ossia la persona che nella primavera del 2015 (come si ricava dalla relazione al bilancio del 12 aprile 2016) era stata incaricata della predisposizione di un modello di organizzazione ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Prescindendo da qualsiasi rilievo sull’idoneità del MOG adottato, l’istruttoria dibattimentale ha evidenziato come i protocolli predisposti e le cautele previste non siano mai state efficacemente attuate dalla società. Se ne riceve conferma dai documentati rilievi che lo stesso OdV ha evidenziato nel tempo circa la resistenza dell’organizzazione rispetto all’adozione di un adeguato assetto organizzativo, con previsione di un sistema di flussi informativi utile a garantire una capillare vigilanza sui rischi e sull’attuazione delle cautele astrattamente previste.

Nel verbale del Collegio sindacale del 14 novembre 2016 si legge, nella parte dedicata ai rilievi dell’OdV:

si riscontra, come era noto, e al di là dei processi oggetto degli specifici internal audit eseguiti, che il contesto in cui sono collocati i processi verificati è ancora caratterizzato da una mancanza di sistematicità nei flussi informativi necessari ad un’altrettanta sistematica attività di controllo interno.

⁴⁵⁸ Produzioni difesa Bio-On del 30.9.2024.

Nelle successive relazioni, lo stesso OdV ha sottolineato che le società evidenziava plurimi profili problematici rispetto all'attuazione del modello che potesse dirsi "esimente" ai sensi del d.lgs. 231/2001, e che i componenti dell'azienda, ed in particolare i soggetti in posizione apicale, non avevano manifestato adeguata consapevolezza dell'importanza dei modelli di organizzazione e gestione e del carattere di autonomia e indipendenza che avrebbe dovuto caratterizzare il ruolo dell'OdV.

Ad esempio, nella relazione del 31 marzo 2017, l'OdV ha evidenziato nelle valutazioni conclusive:

Alla fine del 2016, il MOG non ha ancora raggiunto il livello di conformità ai requisiti normativi che lo renderebbero "esimente" rispetto alle responsabilità amministrative, come da Digs 231.⁴⁵⁹

L'OdV ha segnalato, in particolare, l'inadeguatezza dell'attività di valutazione dei rischi:

Diventa fondamentale, anche per rendere esimente il MOG, che venga aggiornata la valutazione dei rischi e, eventualmente sia aggiornato lo stesso modello, sulla base dei risultati. E' necessario, a tal proposito che la valutazione dei rischi-reato, relativa cioè agli obiettivi di conformità normativa e di affidabilità informativa (secondo il modello ERM), venga completata al più presto e successivamente ampliata ai rischi del mancato raggiungimento di obiettivi strategici, operativi e di salvaguardia del patrimonio aziendale.⁴⁶⁰

Ancora, l'OdV ha segnalato gravi criticità concernente i flussi informativi e documentali necessari per garantire la piena operatività dell'OdV stesso:

Dalla fine del 2016, infatti, non si sono registrati i flussi informativi e/o documentali necessari ad assicurare la piena operatività dell'ODV e dell'Internal audit.⁴⁶¹

Nella relazione del 28 febbraio 2018, il dott. Vanni Sgaravatti, lamentava nuovamente il mancato rispetto del MOG, in particolare nell'assicurare il necessario flusso di dati e di informazioni tra la società e l'OdV:

va aggiunto la difficoltà a disporre in modo automatico e quindi facilmente rintracciabile, di un flusso dei dati dell'azienda all'ODV, come stabilito dal MOG e dalle tabelle dei flussi informativi sottoscritte da Direttori Generali⁴⁶².

Testimone dell'inefficacia del MOG ai fini della valenza esimente riconosciuta dal d.lgs. 231/2001 sono altresì le considerazioni finali contenute nella sezione della relazione

⁴⁵⁹ Produzioni Difesa Bio-On del 30.9.2024, Relazione OdV del 31.3.2017, p. 10.

⁴⁶⁰ Produzioni Difesa Bio-On del 30.9.2024, Relazione OdV del 31.3.2017, p. 11.

⁴⁶¹ Produzioni Difesa Bio-On del 30.9.2024, Relazione OdV del 31.3.2017, p. 13.

⁴⁶² Produzioni Difesa Bio-On del 30.9.2024, Relazione OdV del 28.2.2018, p. 13.

dedicata alle raccomandazioni – dalla quale tra l'altro emerge un clima di scarsa collaborazione da parte degli apicali della società:

In conclusione, si raccomanda un'intensificazione delle attività di verifica dei processi, le cui procedure saranno implementate nel 2018, per la prima volta (internal audit) e, soprattutto un coinvolgimento degli apicali nella verifica dell'attuazione delle azioni correttive e di miglioramento. L'approccio aziendale, coerente con MOG e Codice etico approvati e corrispondente alla volontà, quindi, del cda, dovrebbe continuare ad essere la conseguenza di una visione positiva e di apprezzamento del valore aggiunto delle attività di controllo e vigilanza, che non devono essere viste come fonti di noiosi adempimenti "da smarcare", ma come fattori che contribuiscono ad aumentare l'affidabilità, non solo verso i clienti e i partners commerciali, ma anche verso importanti stakeholder, come, ad esempio, gli investitori e gli organismi pubblici di controllo.

Inoltre, si suggerisce che, in considerazione della entrata nei mercati azionari meno protetti, di prendere in considerazione, la riorganizzazione dello stesso ODV, trasformandolo da Organo di tipo monocratico a Organo collegiale.

Questa modifica potrebbe essere accelerata, a maggior ragione, se gli apicali volessero assicurarsi un controllo indiretto sull'organismo di vigilanza, attraverso il mutuo riconoscimento delle diagnosi e delle azioni richieste da parte dei membri di un organismo di tipo collegiale.⁴⁶³

Considerazione che si conclude con il seguente auspicio che denuncia l'inadeguatezza del modello allora adottato (pag. 18):

Nel momento in cui si sarà data risposta positiva alle azioni correttive relative, previste entro i primi mesi del 2018, il MOG avrà raggiunto il livello di conformità ai requisiti normativi, che lo renderebbero "esimente" rispetto alle responsabilità amministrative, secondo il Digs 231.

Nella relazione annuale dell'Odv del 31 marzo 2019, che contiene le osservazioni complessive effettuate dal dott. Sgaravatti fino al 12 febbraio 2019, fra le valutazioni di sintesi, tra l'altro, si legge:

Il sistema di controlli preventivi, pur potendo contare su una formazione e sensibilizzazione del personale sul modello organizzativo capillare e attenta, presenta alcuni elementi di debolezza, principalmente dovuti alla difficoltà di disporre nei tempi dovuti degli elementi organizzativi (risorse e deleghe) e di un sistema procedurale, concretamente attuati e adeguati ad uno sviluppo del business aziendale particolarmente veloce e turbolento.

Gli elementi che dovrebbero essere migliorati (in parte già programmati) sono richiamati successivamente e riguardano: il "clima aziendale" di promozione e supporto al rispetto del codice etico e al controllo preventivo; il funzionamento dei sistemi di controllo di terzo livello (ODV e Internal Audit); la rintracciabilità dei processi decisionali (dalle politiche, alle registrazioni di piani e degli aggiornamenti nei programmi), la definizione e pubblicizzazione

⁴⁶³ Produzioni Difesa Bio-On del 30.9.2024, Relazione OdV del 28.2.2018, p. 17.

di deleghe coerenti con la struttura organizzativa aziendale; l'attuazione e l'eventuale miglioramento delle procedure.

Al paragrafo 7 lett. d) della medesima relazione, dedicato specificatamente al sistema di controllo preventivo dei rischi, si denuncia la presenza di diversi fattori che limitavano l'efficacia dei controlli preventivi, in particolare:

- la mancata attuazione di flussi informativi continui, relativa ad eventi aziendali che sono oggetto di attenzione del "sistema 231", secondo le tabelle approvate a inizio mandato;
- le attività di audit e la relativa carenza di tempo da dedicare;
- l'importanza attribuita dagli apicali alle azioni correttive riportate nei report ancora ad un livello non del tutto adeguato

La rintracciabilità dei processi decisionali (dalle politiche, alle registrazioni di piani e degli aggiornamenti nei programmi).

Il sistema informativo interno utilizza le mail come principale strumento per comunicare le decisioni, evitando formalizzazioni e burocrazie. Questo sistema però impedisce, talvolta, una tracciabilità del processo decisionale, che come spesso definito nelle procedure, richiede le evidenze del soggetto proponente, di quello che verifica e di quello che approva. Inoltre, spesso troppe mail non vengono lette e rischiano di non arrivare ai soggetti di competenza.

La mancanza di documenti scritti relativi a politiche, criteri operativi, assegnazioni di compiti possono rendere inutili le verifiche di coerenza delle scelte operative con gli orientamenti aziendali. Ad esempio la politica sul pagamento dei fornitori o le modalità per il recruitment; verbalmente poi comunicate, ma non sempre formalizzate.

Spesso si supplisce alla mancata registrazione di pareri dei soggetti competenti con le "deroghe al presidente, amministratore delegato, nonché direttore generale delle unità operative".

Inoltre, fino a settembre, non risultavano approvati gli aggiornamenti dei piani strategici, operativi delle linee di ricerca, con il rischio che una funzione come l'amministrazione facesse riferimento ad una versione, compatibile con il budget, diversa da quella che veniva concordata e aggiornata in corso di esercizio con i responsabili delle business unit.

La definizione e pubblicizzazione del MOG aggiornato e le deleghe coerenti con la struttura organizzativa aziendale;

Il nuovo manuale dei modelli organizzativo gestionale, comprensivo della aggiornata valutazione dei rischi, delle parti speciali che richiamano le nuove procedure approvate a copertura dei vari punti di controllo "231" e del nuovo organigramma è stato comunicato, trasmesso via mail il 12 Aprile. E' stata richiesta una rapida approvazione e pubblicazione, manifestando una piena disponibilità da parte dello scrivente, allora ODV a illustrare il contenuto in riunioni apposite e/o in sedute del CDA.

Al momento in cui viene redatta la presente relazione, l'organigramma allegato alla nuova versione del MOG non è aggiornato con le significative modifiche intervenute

successivamente, comunicate nel sito istituzionale, come, ad esempio il responsabile dell'Investor Relation.

Inoltre, il verbale del cda del 30/11/2017, riportava una distribuzione di incarichi direzionali operativi ai Consiglieri, coerenti con l'organigramma allegato al manuale, ma le deleghe, da quel che risulta fino al momento della piena attività dell'ODV (4/10), non sono state ratificate e riprese modificando le procure vigenti, né hanno dato origine a modifiche nei poteri riportati nel sito. Al di là di questa non conformità già richiamata in precedenza, si riporta questo elemento per sottolineare la necessità di una verifica di coerenza nel MOG con le deleghe effettivamente stabilite e esternamente riconosciute, se questo non fosse già avvenuto nei mesi successivi alla rilevazione (ottobre 2018).

La relazione si conclude infine con la seguente raccomandazione:

si raccomanda un'intensificazione delle attività di verifica dei processi, le cui procedure saranno implementate nel 2019, e, soprattutto un coinvolgimento degli apicali nella verifica dell'attuazione delle azioni correttive e di miglioramento.

Inoltre, si suggerisce di prendere in considerazione, la riorganizzazione dello stesso ODV, trasformandolo da Organo di tipo monocratico a Organo collegiale.

La carenza effettività del modello, sotto il profilo della sua concreta applicazione, viene segnalata anche nel verbale del Collegio sindacale del 5 settembre 2019 in cui si dà atto che:

il precedente ODV nelle proprie relazioni ha rappresentato alcune difficoltà nell'effettiva applicazione del modello. In merito a tali difficoltà, in particolare, la Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza uscente relativa all'esercizio 2018, a conclusione del mandato, al paragrafo conclusivo, raccomanda, fra l'altro, la nomina del responsabile del controllo interno o internal auditor. In conclusione, raccomanda un'intensificazione delle attività di verifica dei processi ed un coinvolgimento degli apicali nella verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento.

La nuova responsabile OdV nominata nell'aprile 2019, avv. Anna Maria Pellicone, nella relazione sull'attività dell'11 ottobre 2019 ha rimarcato le carenze nell'attuazione dei modelli organizzativi già evidenziate dal precedente responsabile, sottolineando come la società, nel tempo, non avesse fatto nulla per migliorare l'assetto organizzativo:

Le attività poste in essere hanno evidenziato una carenza nel Sistema 231 adottato dalla società, come evidenziato nei diversi incontri e da ultimo nelle mail dei 05/09/2019 e del 17/09/2019 inviate dall'OdV anche ai due Amministratori (Astorri e Cicognani), nelle quali venivano riproposte iniziative a tutela della società.

Nell'ultimo incontro tenutosi in data 10/10/2019 a cui hanno partecipato il Collegio Sindacale presente con tutti i suoi membri, l'Investor Relator, il Legale della società e il Responsabile amministrativo e finanziario, è emerso che a tutt'oggi Bio-On, pur informata, non ha ancora intrapreso le azioni suggerite da questo OdV.

In conclusione, le relazioni dei responsabili OdV restituiscono il quadro di un'azienda caratterizzata da gravi carenze organizzative, e da insofferenza rispetto alle ripetute richieste di formalizzazione e documentazione dei processi decisionali, e di effettiva trasmissione agli organismi di controllo delle informazioni necessarie ad effettuare un'attività di vigilanza.

In questo contesto, Bio-On non ha fornito in alcun modo la prova di un'efficace attuazione dei modelli organizzativi utili alla prevenzione dei reati presupposto. Nessun modello organizzativo era invero efficacemente attuabile, né il rischio di commissione di reati da parte dei soggetti apicali poteva essere concretamente prevenuto, in una situazione in cui organigrammi e funzionigrammi esistevano solo sulla carta, le decisioni non erano procedimentalizzate, e gli organismi di controllo non ricevevano le informazioni indispensabili ad esercitare il proprio ruolo di controllo.

Il secondo accertamento che deve essere svolto riguarda la verifica circa la sussistenza dell'adozione di altri sistemi e/o protocolli di gestione del rischio, o quantomeno l'esistenza di una organizzazione aziendale finalizzata a osservare le regole imposte dalla normativa di settore riguardanti le società quotate in borsa.

Anche sotto questo profilo dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova della totale inesistenza di un assetto organizzativo idoneo a rispettare gli adempimenti introdotti dal legislatore al fine di tutelare il mercato azionario.

Sul punto, particolarmente rilevanti risultano le dichiarazioni della teste Francesca Martino, partner della Envent Capital Market (oggi Euronext Growth Advisor), ossia il Nomad che aveva assistito Bio-On, non soltanto nel processo di quotazione, ma anche durante tutto il periodo di permanenza sul mercato AIM.

La teste ha ricordato come il ruolo del Nomad, nella fase successiva alla quotazione in borsa della società, sia proprio quello di vigilare attivamente dando supporto all'emittente sulla corretta applicazione dei regolamenti (in particolare, il regolamento Emittenti AIM e il regolamento del Nomad), con relativo obbligo di comunicazione a Borsa Italiana qualora si ravvisino violazioni o dubbi interpretativi. Il Nomad svolge, in particolare, un'attività di controllo sul rispetto da parte della società quotata della normativa di settore riguardante le comunicazioni all'esterno - e quindi i dati che vengono immessi nel mercato. Al ruolo di impulso verso l'emittente e di coordinamento con Borsa Italiana, non corrispondono poteri impeditivi o ispettivi.

La teste ha riferito delle difficoltà, persistenti negli anni, ad ottenere l'aderenza da parte di Bio-On al Regolamento Emittenti sulle comunicazioni al mercato. Fra gli eventi più rilevanti: nel 2015 la società aveva ritardato indebitamente le comunicazioni al mercato

sulla vendita dei *warrant* da parte dei soci; nel 2016 aveva comunicato il piano industriale senza darne previa informazione al Nomad; Bio-On aveva poi annunciato i dati consuntivi relativi al bilancio 2017 senza dare contezza dello scostamento rispetto ai programmi del piano industriale. Envent aveva ripetutamente richiamato Bio-On, con email, PEC, o richiami formali, anche indirizzati al Collegio sindacale.⁴⁶⁴ Ciò trova conferma, per quanto si è visto, anche nei verbali del Collegio sindacale sopra ripercorsi.

Come pure emerge dai verbali del collegio sindacale sopra esaminati, nonostante i richiami effettuati dal Nomad, anche finalizzati a sollecitare Bio-On ad adottare un assetto organizzativo tale da garantire l'osservanza dei regolamenti sulla comunicazione al mercato, la società non aveva in alcun modo inteso adeguarsi. Le uniche misure organizzative adottate a fronte della espressa contestazione di disfunzionalità strutturali nella gestione della comunicazione, sono state la raccomandazione, rivolta dal Collegio Sindacale al C.d.A., di veicolare le comunicazioni al Nomad a mezzo PEC, e la delega conferita al Presidente del C.d.A., Marco Astorri, per l'attuazione delle prescrizioni in materia di comunicazione al mercato. A fronte di un flusso comunicativo già intenso dal C.d.A. al mercato, con modalità contestate a più riprese dal Nomad, è evidente che le misure adottate valevano a perpetuare l'assetto esistente, senza introduzione di alcun utile livello di controllo, e senza svolgere alcuna funzione cautelare.

La prova della disorganizzazione aziendale – anche prescindendo dall'esistenza del MOG – comporta pertanto l'accertamento della rimproverabilità dell'ente sotto il profilo della colpa di organizzazione.

3. LA SANZIONE

Venendo al trattamento sanzionatorio, in relazione al reato presupposto contestato, l'art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001 contempla la sola sanzione pecuniaria, prevista nella misura compresa tra quattrocento e mille quote.

In considerazione dei criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 11 d.lgs. 231/2001 per la determinazione del numero di quote, risulta doveroso discostarsi apprezzabilmente dal minimo edittale, ritenendo congrua una sanzione pari a 700 quote, tenuto conto della gravità dei fatti sottesi ai reati presupposti, della rilevanza dell'interesse dell'ente perseguito dagli autori del reato, della misura del vantaggio conseguito dalla società in ragione dei delitti presupposti, e della resistenza oppositiva dimostrata dalla società rispetto all'adozione delle cautele organizzative ripetutamente sollecitate dall'OdV.

⁴⁶⁴ Produzioni Envent all'udienza del 26.3.2024, doc. 3,4,5,6.

Ai sensi dell'art. 21, in considerazione della responsabilità dell'ente in relazione alla pluralità di reati di cui al Capo 1, commessi nello svolgimento della medesima attività, la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave può essere aumentata fino al triplo. L'illecito più grave, in ragione delle concrete modalità esecutive, della misura del rischio concretamente cagionato, e della misura del vantaggio effettivamente ottenuto da Bio-On, deve essere individuata nel reato commesso il 30.3.2019, con la comunicazione al mercato dei dati di bilancio al 31.12.2018. L'aumento ex art. 21, commisurato agli ulteriori reati presupposti, è di 300 quote complessive, per un totale di 1000 quote.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2, l'importo delle quote deve essere indicato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Non essendo stato prodotto in dibattimento un recente bilancio di Bio-On che dia conto della situazione della società all'esito della procedura concorsuale, non sono note ragioni economiche e patrimoniali che rendono necessario uno scostamento dal valore minimo della quota stabilito all'art. 10, comma 3, pari a 258 euro.

L'importo complessivo della sanzione deve essere dunque quantificato in 258.000 euro.

IX. AZIONI CIVILI

Sono costituiti quali parti civili: Consob, Gruppo I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A., Envent Capital Markets Ltd, nonché numerosi investitori, persone fisiche e giuridiche, possessori di azioni Bio-On, nel prosieguo ed in dispositivo indicati facendo riferimento al loro difensore costituito.⁴⁶⁵ La maggioranza delle parti civili è stata autorizzata alla citazione, quale responsabile civile solidalmente coobbligato con l'imputato Gianni Bendandi, della società di revisione contabile Pricewaterhouse Coopers S.p.A., anch'essa ritualmente costituitasi nella fase predibattimentale.⁴⁶⁶

1. BANCA FINNAT

Banca Finnat Euramerica S.p.A. si è costituita nei confronti di tutti gli imputati, ed ha esercitato nei loro confronti (non anche avverso il responsabile civile) azione risarcitoria lamentando danni sofferti, per diretta conseguenza di tutti i reati ascritti, nella duplice veste di soggetto finanziatore ed investitore in azioni Bio-On.

È stata così chiesta la condanna al pagamento, in ristoro del danno emergente, della somma di 17,252 milioni di euro, corrispondente:

- quanto a 15,249 milioni di euro, di cui 14,981 milioni a titolo di capitale ed il restante a titolo di interessi (corrispettivi e moratori), imposte e spese, quale credito per finanziamento nei confronti di Bio-On S.p.A. alla data del fallimento;
- quanto ad 2,003 milioni di euro, per la perdita patrimoniale subita in relazione alle azioni Bio-on possedute dalla Banca dalla data di pubblicazione del Report QCM (n. 38.800 azioni al 19 luglio 2019) e alla data della sospensione definitiva del titolo (n. 19.490 azioni al 24 ottobre 2019).

Oltre al danno emergente, come sopra indicato, è stato chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente al mancato completamento del finanziamento a Bio-On, nonché del danno non patrimoniale da lesione reputazionale.

È da ritenersi, all'esito degli accertamenti istruttori per i quali si rimanda alla precedente narrativa, che tali domande siano da rigettare in ragione del disposto dell'art. 1227 co. 2 c.c.

⁴⁶⁵ Riguardo le questioni sollevate all'udienza del 18.11.2022 dalle difese degli imputati avverso le richieste di costituzione di parte civile, ovvero di esclusione di parti civili già ammesse in udienza preliminare, si rimanda all'ordinanza letta all'udienza del 21.11.2022 e facente parte integrante del relativo verbale.

⁴⁶⁶ Ordinanza allegata a verbale d'udienza del 7.12.2022.

È indubbio che Banca Finnat, banca d'investimento, abbia ricoperto un ruolo del tutto peculiare nella vicenda complessiva oggetto di procedimento, in virtù del rapporto privilegiato che, per più profili, ha legato l'istituto finanziario al *management* di Bio-On: partner sostanziale della *start up* nella collocazione e nell'andamento di borsa, con accesso ad informazioni ulteriori rispetto a quelle pubbliche; partner finanziario, per aver sottoscritto nel tempo diversi finanziamenti erogati a Bio-On; ed infine anche partner commerciale nelle partecipate Aldia e Liphe.

Nella prima veste Banca Finnat, prima quale *Global Coordinator*, ed in seguito quale *Specialist*, ha assunto specifici impegni di assistenza e controllo nei confronti di Bio-on nella quotazione in AIM e, continuativamente, per la successiva negoziazione del titolo.

Giova richiamare quali erano - o quali dovevano essere - le funzioni svolte dal *Global Coordinator* e poi dallo *Specialist*:

L'attività del global coordinator inizia con la realizzazione di uno studio di fattibilità dell'operazione per decidere se dare seguito o meno alla stessa. In caso affermativo il global coordinator svolge successivamente, in collaborazione con i legali, i revisori e gli advisors, l'attività di Due Diligence; inoltre, egli si occupa della gestione dei rapporti tra l'emittente, la società di gestione del mercato e l'autorità di vigilanza (Consob), con l'assunzione anche eventualmente della funzione di Sponsor.

Dato il suo ruolo di coordinamento, il global coordinator è presente in tutte le fasi dell'operazione, dalla costituzione dei consorzi di collocamento e garanzia, alla predisposizione del prospetto informativo, al pre-marketing, all'organizzazione dei road show, al bookbuilding, alla determinazione del prezzo di offerta nonché alla stabilizzazione del titolo sul mercato nel periodo successivo alla quotazione.⁴⁶⁷

Quanto al ruolo di *Specialist*, il Regolamento AIM Italia, al paragrafo 35, prevede che:

L'emittente AIM Italia deve mantenere in via continuativa uno specialista incaricato. Tale soggetto si impegna a svolgere le seguenti funzioni:

- a) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento degli operatori e delle negoziazioni;
- b) a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche (come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) all'anno concernenti l'emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le ricerche devono essere pubblicate sul sito di Borsa Italiana al più presto e comunque non oltre un mese dalla approvazione dei dati contabili; la ricerca dovrà indicare il soggetto che l'ha prodotta, nonché la circostanza che si tratta dello specialista, e i relativi analisti. Se la ricerca è stata prodotta da

⁴⁶⁷ Dal sito web di Borsa Italiana, richiamato nella memoria del 30.11.2022 della difesa Lorenzoni.

un soggetto diverso dallo specialista essa deve indicare il soggetto che l'ha prodotta e i relativi analisti, nonché la circostanza che è stata prodotta per conto dello specialista.

Le ricerche che incombevano su Banca Finnat, quale *Specialist*, “secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali”, ai sensi del richiamato articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 consistono “in ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico”.

Quale *Specialist*, Banca Finnat era dunque in condizione di incidere, e tramite la pubblicazione dei *report* ha effettivamente inciso, sulla strategia comunicativa e informativa che vedeva coinvolta Bio-On, e che è oggetto di imputazione ai Capi I e II. Sono versate in atti, tra l'altro, le ricerche diffuse da Banca Finnat e pubblicate nel sito di Borsa Italiana il 7.5.2018 e il 13.12.2018,⁴⁶⁸ nelle quali sono svolte analisi delle condizioni economiche e finanziarie di Bio-On, e si giunge alla indicazione, rivolta al mercato, di acquisto del titolo.

Non rileva, nella questione risarcitoria che ci occupa, la ricorrenza della dolosa consapevolezza della falsità delle informazioni. Il riferimento al parametro dell'ordinaria diligenza posto dall'art. 1227 c.c. deve orientare invece la decisione sulla domanda risarcitoria.

Rileva al riguardo, in primo luogo, che Banca Finnat, nel Report al 13.12.2018, pur riferendo in merito alle attività e alle prospettive economiche di sviluppo di Aldia e Liphe, abbia omesso di indicare che il “partner finanziario” detentore di partecipazioni nelle due società fosse Banca Finnat stessa. Il dato era decisamente significativo, come visto, tanto per consentire al mercato di valutare eventuali conflitti di interessi dello *Specialist*, quanto per consentire agli investitori di valutare la solidità del progetto avviato da Bio-on con le due partecipate, e più in generale con il nuovo modello di *business*.

È significativo, in secondo luogo, il questionario inoltrato da Banca Finnat a Consob il 21.3.2021, in seguito alle richieste dei chiarimenti da parte dell'organismo di vigilanza.⁴⁶⁹ Chiamata ad indicare il fondamento della raccomandazione favorevole all'acquisto contenuta nel Report del 13.12.2018, Banca Finnat ha sostanzialmente dato atto di essersi affidata ai dati comunicati da Bio-On stessa, ritenuti affidabili in quanto già vagliati dal revisore contabile, senza aver effettivamente approfondito alcunché circa la solidità della

⁴⁶⁸ Doc. 2 e 3 prodotti in allegato a memoria depositata il 30.11.2022 dalla difesa Lorenzoni

⁴⁶⁹ All. 31 alle produzioni Consob del 30.9.2024.

situazione economico-finanziaria della società, e circa le prospettive di crescita del titolo. In particolare, nel richiamato questionario, Banca Finnat evidenzia:

- di aver ricevuto il “set contrattuale” relativo alle licenze applicazioni da Marco Astorri fin dal novembre 2017 e di non aver mai avuto notizia se le tecnologie di volta in volta concesse in uso fossero state comunicate e trasferite alle licenziatarie, né di aver mai ricevuto i *business plans* relativi alle licenziatarie⁴⁷⁰
- di aver basato le stime di crescita sul numero di licenze che Bio-on aveva annunciato di poter sottoscrivere in futuro, sulle future *royalties* stimate dalla società, e sui livelli di produzione di PHA, valutati in 1000 tonnellate all’anno a partire dal 2019, per raggiungere le 1.500 tonnellate all’anno nel 2020 e le 2.000 tonnellate all’anno nel 2022; Banca Finnat indica di aver ricevuto conferma di tali dati, tra l’altro, dai comunicati stampa del 20.6.2018 e del 16.7.2018, con cui Bio-on aveva indicato una capacità produttiva dell’impianto di Castel San Pietro suscettibile di essere velocemente raddoppiata; i prezzi di vendita considerati da Banca Finnat erano nell’ordine dei 22-46 euro al Kg circa, sulla base delle valutazioni formulate dalla stessa Bio-On;
- di non aver considerato gli oneri finanziari relativi all’adeguamento delle partecipazioni nel calcolo del *free operating cash flow* – in altre parole, di non aver considerato in alcun modo che parte dei ricavi maturabili in futuro con la concessione di licenze a società partecipate sarebbero stati in realtà da consolidare; nel questionario, Finnat giustifica la scelta osservando che, dopo una prima fase che prevedeva la partecipazione di Bio-On nelle licenziatarie, il modello di business si sarebbe evoluto;
- di non aver effettuato alcuna perizia, e di non averne ricevuta alcuna, circa la congruità degli importi contrattualmente pattuiti fra Bio-On e le licenziatarie;
- di non aver fatto alcuna verifica sui crediti rilevati in bilancio, in quanto i clienti di Bio-On coincidevano con realtà industriali di rilievo e Bio-On non aveva mai fatto accantonamenti in merito: in presenza di bilanci certificati, Banca Finnat si era fidata del giudizio dei revisori.

In breve, su richiesta di Consob, Banca Finnat ha rappresentato di non aver condotto alcuna ragionevole verifica sulla attendibilità delle prospettive di crescita indicate da Bio-On, limitandosi a riportare le previsioni elaborate da Bio-On, e confermandone il messaggio decettivamente ottimistico.

⁴⁷⁰ All. 31 alle produzioni Consob del 30.9.2024, p.5, 17.

In questo contesto, al di là della ricezione acritica dei dati emersi dai bilanci, rileva la conferma da parte di Banca Finnat della attendibilità di stime di crescita da parte di Bio-On senza sottoporre quei dati ad alcuna verifica. La possibilità di produrre 2000 tonnellate di PHA nel 2021, a fronte di un impianto con capacità nominale di 1000 tonnellate non ancora entrato in funzione, risulta sprovvista di qualsiasi aggancio a progetti concretamente intrapresi di espansione del complesso industriale. I prezzi assunti a fondamento delle stime sul futuro valore della produzione, secondo quanto dichiarato dalla stessa Banca Finnat, erano stati recepiti *sic et simpliciter* sulla base dei dati forniti da Bio-On, senza alcuna analisi di mercato rispetto alla ragionevolezza, o almeno alla plausibilità, delle relative assunzioni. Infine, la scelta di non considerare la necessità di decurtare dai ricavi stimati una quota proporzionale al valore delle partecipazioni di Bio-On nelle società licenziatarie era del tutto sprovvista di qualsiasi giustificazione nel *business plan* di Bio-On, e conferma la proiezione acriticamente ottimistica con cui Banca Finnat ha approcciato la redazione dell'*equity report*.

Nella sua funzione di *Specialist*, Banca Finnat era nella posizione di accedere a conoscenze privilegiate rispetto a quelle a disposizione degli altri finanziatori e degli altri investitori, ed esercitando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto, e dovuto, offrire un quadro informativo più accurato al mercato. Banca Finnat fonda la propria domanda risarcitoria sull'erronea assunzione di essere stata mera destinataria passiva di comunicati ingannevoli e di falsi dati di bilancio. Il ruolo peculiare che rivestiva, tuttavia, la poneva in condizioni di poter richiedere approfondimenti, chiarimenti, delucidazioni, e svolgere analisi sull'attendibilità delle stime di crescita, direttamente accedendo ai dati della *business review* che Bio-on doveva mettere a disposizione.

In questo contesto, il danno reputazionale che Banca Finnat asserisce di aver subito, in quanto autrice di comunicazioni inattendibili al mercato, deve attribuirsi in misura rilevante alla scarsa diligenza con cui Banca Finnat stessa ha condotto l'analisi preliminare all'*equity report* – diligenza che, ancor prima di tutelare la reputazione di Banca Finnat, avrebbe contribuito a tutelare gli interessi degli investitori.

Sono da attribuire al negligente esercizio delle funzioni di *Specialist* assunte e rivestite, allora, anche le stesse scelte di investimento di Banca Finnat rispetto all'acquisto di titoli Bio-On. Tali funzioni, se diligentemente esercitate, avrebbero servito gli interessi stessi della Banca nell'allocazione dei propri investimenti.

Infine, devono senz'altro ravvisarsi i medesimi profili di colpa del creditore rispetto ai finanziamenti concessi da Banca Finnat a Bio-on. È escluso, infatti, che Banca Finnat abbia erogato credito sulla base delle sole informazioni disponibili evincibili dai dati di

bilancio, come gli altri partner e creditori finanziari (del resto non costituitisi parte civile), o commerciali (quale ad esempio IMA), o come gli investitori retail.

Il finanziamento per cui la parte civile lamenta il danno è pari a 15 milioni di euro circa, e corrisponde al fido aggiuntivo concesso da Banca Finnat a Bio-on il 15.2.2019. L'erogazione del finanziamento, come si è visto, si era basata, oltre che sui risultati dell'esercizio 2017, anche sul forte aumento nella semestrale al 30.6.2018 dei ricavi (6,1 milioni di euro nel primo semestre, in forte aumento rispetto ai 622.000 euro dell'anno precedente) e dell'Ebitda (aumentato del 213%).⁴⁷¹ Ancora, Banca Finnat considerava nell'istruttoria e nella delibera i valori del titolo azionario, e l'attesa futura di una *"ulteriore penetrazione di Bio-on nel settore delle licenze"*.

Ebbene, come risulta dal questionario trasmesso da Banca Finnat a Consob il 21.3.2021, alla data del 15.2.2019 Banca Finnat aveva già ricevuto notizia da Bio-On dei contratti di concessione di licenza stipulati con le partecipate Aldia e Liphe. Si legge infatti nel questionario che copia dei contratti era stata trasmessa da Bio-on a Banca Finnat il 7 febbraio 2019 in vista della sottoscrizione dei patti parasociali prevista per il successivo mese di marzo.⁴⁷² È evidente allora che, al momento del finanziamento, Banca Finnat aveva tutti gli elementi per valutare il meccanismo predisposto da Bio-On per la rilevazione dei ricavi in bilancio, così come l'effettività dell'acquisizione delle informazioni sulla tecnologia da parte delle società partecipate di cui era socia.

Ancora più incontrovertibilmente, il 12.6.2019, prima della scadenza prevista per il 15.6.2019, su richiesta di Bio-On, Banca Finnat concede una proroga del fido, con nuova scadenza fissata il 15.9.2019.⁴⁷³ Il documento d'analisi evidenzia i risultati di cui al bilancio al 31.12.2018, con ricavi pari a 50,3 milioni di euro contro i 10 milioni dell'esercizio precedente (+ 399%), con ricavi derivanti dalle attività caratteristiche del gruppo, ed in particolare cessione di licenze e studi di fattibilità, margine operativo lordo in significativa crescita e pari ad oltre 40 milioni di euro, e utili di esercizio per 11 milioni di euro, in aumento del 128% rispetto all'esercizio precedente. Nella sezione sui fattori di rischio ed elementi di mitigazione si ribadisce che *"i bilanci societari confermano i risultati positivi dell'azienda, anche per il 2018, con ulteriore penetrazione nel settore della concessione"*

⁴⁷¹ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *"Allegato 1 -Banca Finnat"*, sottocartella, *"3. ULTERIORE FIDO AGGIUNTIVO TEMPORANEO (SINO AL 15.6.19) DI EUR 15 MLN"*; in particolare documento *"3. b) Aumento fido 15 mln 012019 – PEF"*.

⁴⁷² Produzioni Consob udienza 30.9.2024, all. 31, p. 3.

⁴⁷³ Documenti prodotti dal PM all'udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all'informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella *"Allegato 1 -Banca Finnat"*, sottocartella *"4. PROROGA SCADENZA (SINO AL 15.9.19) DEL FIDO AGGIUNTIVO TEMPORANEO DI EUR 15 MLN"*.

*delle licenze anche avviando attività di sviluppo commerciale in paesi extra europei e con la completa realizzazione di nuov(o) impianto produttivo”.*⁴⁷⁴

Ebbene, al momento della concessione della proroga, Banca Finnat era ben consapevole che una parte consistente dei ricavi iscritti nei bilanci al 31.12.2018, pari a 16 milioni di euro, era stata determinata dalla rilevazione dei corrispettivi dei contratti con Aldia e Liphe. Banca Finnat era altresì consapevole che Bio-On aveva potuto non consolidare tali ricavi in bilancio grazie alla asserita esistenza di patti parasociali che, solo nel marzo 2019, Banca Finnat si era prestata a sottoscrivere. In questo quadro, la mancata considerazione da parte di Banca Finnat dell’inattendibilità dei bilanci 2018 al fine di valutare il merito creditizio di Bio-On non può che ascriversi, quantomeno, alla colpa del creditore.

Con delibera del 13.9.2019, in prossimità della scadenza del fido, Banca Finnat ha accolto la richiesta di prorogare il fido di ulteriori 12 mesi *“nelle more degli incassi attesi già a fine 09/2019 per 16,0 M (come dichiarato dalla richiedente)”*.⁴⁷⁵ Sennonché, anche in questo caso, Banca Finnat, quale socia delle *joint venture* Aldia e Liphe, ben sapeva che gli incassi attesi erano proprio quelli che Aldia e Liphe avrebbero dovuto corrispondere, in seguito all’aumento di capitale che Bio-On avrebbe dovuto versare – il tutto con un giro di compensazioni, senza incremento alcuno della liquidità, che sarebbe continuata a mancare a Bio-On. La colpa del creditore nelle valutazioni relative al merito creditizio è allora, ancora una volta, documentata in atti.

Imputet sibi, allora, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Il disposto dell’art. 1227 c.c. è applicabile, per l’espreso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, fatta valere nell’ipotesi di domanda civile risarcitoria azionata nel procedimento penale. Il comma 2 della norma esclude il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’uso della normale diligenza, imponendo a quest’ultimo una *“condotta attiva, espressione dell’obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali”* (Cass. civ. n. 26639 del 28.11.2013).

⁴⁷⁴ Id, documento “4. b) Proroga fido 15 mln al 09/2019 – PEF”.

⁴⁷⁵ Documenti prodotti dal PM all’udienza del 8.9.2023, cartella digitale associata all’informativa di P.G. del 29.11.2021, sottocartella ““Allegato 1 -Banca Finnat”, sottocartella “7. PROROGA SCADENZA (SINO AL 15.9.20) DEL FIDO AGGIUNTIVO TEMPORANEO DI EUR 15 MLN”, documento “7. c) Proroga fido 15 mln al 2020 – PEF”.

In applicazione del richiamato parametro normativo, e delle evidenze probatorie sopra illustrate, ritiene il Collegio di dover respingere la domanda risarcitoria promossa dalla Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Al rigetto di merito della domanda segue necessariamente la revoca del decreto 7.11.2022 di sequestro conservativo,⁴⁷⁶ emesso da questo Tribunale a favore di Banca Finnat.

2. CONSOB

La Consob si è costituita nei confronti degli imputati Vittorio Agostini, Marco Astorri, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lofenzoni, Giuseppe Magni, chiedendone - ed in tal senso sono state prese coerenti conclusioni- la condanna al risarcimento per plurime ragioni di danno, patrimoniale e non, direttamente cagionato dalla commissione del reato di manipolazione del mercato azionario di cui all'art. 185 TUF (Capo 1).

Come sopra esposto per tale reato è stata ritenuta la colpevolezza, seppur limitatamente all'ultimo fatto commesso il 30.9.2019, di Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla e Gianni Lorenzoni.

La parte civile ha lamentato la sussistenza di danno non patrimoniale all'integrità del mercato ex art. 187*undecies*, co. 2, TUF, di danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, e di danno patrimoniale equivalente al costo degli accertamenti amministrativi di vigilanza.

Quanto al danno da lesione all'integrità del mercato degli strumenti finanziari, il diritto al risarcimento in capo alla Consob è riconosciuto esplicitamente dal richiamato art. 187*undecies*, co. 2 TUF, a riparazione del pregiudizio derivante dalla frustrazione dei fini istituzionali della Consob, ente preposto alla tutela dell'interesse, collettivo e pubblicistico, al regolare e corretto funzionamenti degli scambi del mercato finanziario (Cass., S.U. Civili, n. 1660/2017) - interesse questo coincidente con il bene giuridico tutelato dalle norme penali incriminatrici degli abusi di mercato.

La violazione dell'obbligo di veridicità e correttezza delle informazioni *price sensitive* concernenti le società quotate e portate pubblicamente a conoscenza degli investitori, il conseguente *vulnus* alla corretta formazione dei prezzi dei titoli mobiliari e quindi alle scelte di investimento ed all'equo funzionamento del mercato finanziario nell'economia, oltreché costituire bene giuridico penalmente protetto, rientrano nell'area dei doveri di tutela istituzionalmente affidati alla Consob.

⁴⁷⁶ Il dispositivo letto in udienza, per errore materiale emendato il 26.11.2024, indica il sequestro come "preventivo", anziché conservativo.

Nessun dubbio sussiste pertanto sulla risarcibilità o meno a favore della Consob e sulla diretta connessione causale conseguente alla pronuncia penale di condanna per il reato di cui al Capo 1.

Del resto, anche in assenza della norma speciale, il diritto al risarcimento troverebbe fondamento in base ai canoni generali di responsabilità da illecito ex art. 2043 e 2059 c.c., posto che la fattispecie di manipolazione del mercato è in diretto contrasto con le finalità istituzionali di autorità di vigilanza -secondo Statuto e normativa primaria⁴⁷⁷- della Consob.

Il principio è anche esplicitato dalla Direttiva UE n. 2003/6/CE, cui la legge n. 62/2005 ha dato attuazione mediante l'inserimento nel TUF, tra l'altro, degli artt. 185 e 187^{undecies}.⁴⁷⁸

È pertanto fondata la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale conseguente alla lesione all'integrità del mercato finanziario, direttamente derivato dalla commissione del reato di cui al Capo 1, come azionata dalla parte civile Consob.

La quantificazione è necessariamente equitativa, e deve avere riguardo ai profili esplicitati dall'art. 187^{undecies} TUF: offensività del fatto, qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Va altresì risarcito il danno, sempre di natura non patrimoniale, per l'offesa cagionata all'immagine pubblica della Consob.

Le inveritiere informazioni agli investitori nel pubblico mercato ledono la credibilità e l'affidamento degli attori, ingenerando diffusa sfiducia nell'autorità di vigilanza e nell'adeguato esercizio dei compiti istituzionali di controllo a quella affidati.

La vicenda in giudizio, va aggiunto, ha avuto particolare risonanza mediatica, per fatto notorio e come emergente dalla rassegna stampa prodotta dalla difesa Consob.

Anche in merito a tale profilo la quantificazione risarcitoria va condotta secondo equità ex articolo 1226 c.c.

Riguardo la richiesta risarcitoria del danno materiale da costi sostenuti per gli accertamenti istruttori istituzionali, essa trova fondamento nell'argomentazione che l'attività che si è resa necessaria in conseguenza del reato è stata esorbitante da quella ordinaria - ben più complessa e problematica rispetto agli accertamenti di vigilanza normali.

⁴⁷⁷ Vedi allegazioni all'atto di costituzione.

⁴⁷⁸ Ove si legge tra l'altro che: *"Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tutelino l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico"*.

Tali costi sono riepilogati in specifiche note indicative dell'attività di lavoro dedicata complessivamente agli accertamenti ispettivi ed amministrativi svolti da funzionari e dirigenti Consob della Divisione Mercati.⁴⁷⁹

Tuttavia tali note, pur costituendo prova documentale ex art. 234 c.p.p., non permettono di giungere ad una quantificazione del danno effettivo risarcibile, e sono da considerarsi indicative per eccesso.

Come è emerso, infatti, tali accertamenti sono stati relativi anche a procedimenti sanzionatori amministrativi nei confronti o di imputati separatamente giudicati (il revisore Alberto Rosa), o di imputati estranei alla condanna per il reato di cui al Capo 1 (il revisore Gianni Bendandi), ovvero all'irrogazione di sanzioni amministrative oggetto di impugnazione definita con annullamento; e, in ogni caso, occorrerà detrarre da tali costi\lavoro complessivi la parte relativa all'impegno "ordinario" che comunque l'Autorità avrebbe dovuto dedicare.

È pertanto necessario demandare a separato giudizio civile la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria che, con la presente sentenza, viene posta a carico degli imputati Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla e Gianni Lorenzoni, dichiarati penalmente responsabili per il reato di cui al Capo 1 dell'imputazione.

In tal senso è da leggersi il capo civile di condanna generica del dispositivo, laddove si dichiarano gli imputati (prima tutti elencati) *"al risarcimento dei danni conseguenti ai reati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità"*.

Una stima assai prudentiale del danno non patrimoniale, di cui sopra, e sempre demandando al separato giudizio civile una più compiuta quantificazione del danno morale e da lesione dell'immagine, oltretutto di tutto quello materiale, porta ad accogliere la domanda di provvisionale, nella misura di euro 20.000.

3. IMA S.P.A.

La S.p.A. Gruppo I.M.A Industria Macchine Automatiche è parte civile, costituitasi per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, subiti per conseguenza del reato di cui al Capo 2 dell'imputazione.

La domanda risarcitoria è stata azionata nei confronti di tutti gli imputati; per tale reato, come visto, si ritiene sussistente la colpevolezza di Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Gianni Bendandi, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini, con le parziali riqualificazioni penali del fatto sopra esposte.

⁴⁷⁹ Docc. 45-46-47 della produzione documentale Consob, udienza 16.9.2024.

Si è ricostruita in precedenza la vicenda negoziale riguardante la costituzione della S.p.A. AMT Labs e l'ingresso nella compagine societaria della S.p.A. GIMA TT, nel quadro di un accordo commerciale con il management Bio-On riversato in vari contratti collegati. IMA ha tuttora la proprietà di 2.000.000 azioni ordinarie della società neocostituita, acquisite a seguito di fusione per incorporazione della propria controllata S.p.A. GIMA TT - fusione che ha comportato il subentro in tutte le posizioni giuridiche della incorporata.

Si rimanda ora all'accertamento sopra compiuto riguardo la responsabilità concorsuale degli imputati nelle indebite ed ingannatorie iscrizioni di ricavi, nei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015, 2016, 2017, 2018 della Bio-On, nonché condotto in relazione alla contrattazione tra Bio-On e GIMA TT, e chi per esse.

La parte civile fonda la propria pretesa sull'inganno precontrattuale derivato dalla immagine falsa della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Bio-On, siccome decisiva nella scelta d'investimento e nella determinazione alla partnership industriale.

La pretesa è fondata.

I riferimenti giurisprudenziali offerti dalla Cassazione civile sono chiari nello stabilire che, nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato l'affidamento incolpevole del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la sua decisione di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso ha l'onere di provare non solo tale falsità, ma anche, con qualsiasi mezzo, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto (vedi sentenza n. 17794 del 08/09/2015, Rv. 636637-01).

Ben può dunque il bilancio, se non veritiero, essere fonte di responsabilità sia verso i soci sia verso i terzi in buona fede, tratti in inganno dai dati e dalle risultanze di esso, ove raffiguranti una falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società. Il terzo non ha, di regola - e salvo diverse risultanze che nel caso dell'IMA, a differenza della vicenda Finnat, non emergono - altra possibilità di conoscere la suddetta situazione economico-patrimoniale della società se non attraverso il deposito del bilancio presso il registro delle imprese. Il bilancio è, per così dire, la carta d'identità dell'attore economico, di cui descrive le fattezze patrimoniali, finanziarie e l'andamento commerciale.

Si aggiunge, nella motivazione della citata sentenza, che il terzo che alleghi di essere stato indotto a contrattare con la società, a ciò indotto dalla falsa rappresentazione di bilancio, è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarlo in inganno ex art. 2395 c.c., secondo un principio di causalità - proprio della responsabilità

civile, a differenza di quella penale - ancorato al criterio del "più probabile che non" (cfr., tra le altre, Cass. Civ, n. 21330 del 5.8.2008).

Ciò posto, come illustrato in precedenza, il 31 maggio 2018 GIMA TT S.p.A., controllata da IMA e dedita alla produzione di linee di *packaging* innovative per il mercato del tabacco, interessata all'applicazione della tecnologia - del tutto sconosciuta nel suo settore di riferimento - ha acquistato da BIO-ON 2.000.000 azioni ordinarie di AMT Labs, rappresentative del 20% del capitale sociale, per un corrispettivo pari a 2,2 milioni di euro. L'acquisto era disciplinato da contratti collegati di accordo di investimento, patto di opzione e patto parasociale.

In precedenza, il 2 febbraio 2018, BIO-ON aveva costituito quale socio unico la società AMT Labs S.p.A., con attività volta, in particolare, allo sfruttamento della tecnologia per le applicazioni nel settore del tabacco e delle sigarette; il 14 febbraio 2018 l'assemblea straordinaria di AMT Labs aveva deliberato l'aumento inscindibile del capitale sociale da 50.000 euro a 10 milioni di euro.

Come emerso dalla deposizione di S. Marzo, CEO di IMA S.p.A., all'epoca anche Presidente di GIMA TT,⁴⁸⁰ nella determinazione alla conclusione degli accordi fu precondizione determinante l'analisi dei dati disponibili, ovvero il bilancio di Bio-On società quotata - bilancio dotato di una relazione di audit da parte di una società di revisione, e soggetto tenuto a più stringenti obblighi informativi. Il teste ha specificato che l'analisi era stata fatta sul bilancio 2017. Non era possibile fare un'analisi specifica sulla società AMT Labs, neocostituita e non operante, che non aveva ancora approvato alcun bilancio ed era totalmente controllata da Bio-On.

Nel valutare la solidità del partner industriale e, in generale, l'opportunità economica, finanziaria e d'immagine dell'investimento, pertanto, GIMA, e chi per essa, ebbe a disposizione esclusivamente le scritture contabili obbligatorie della società Bio-On immediatamente precedenti all'investimento, pubbliche in quanto Bio-On risultava

480 Inoltre, udienza del 22/04/2024: noi siamo entrati in contatto con BIO-ON a febbraio-marzo 2018 avremmo dovuto svolgere un'attività da tramite per mettere in contatto BIO-ON e questa società che doveva essere costituita, nella quale noi avremmo avuto potenzialmente una quota, per fare da tramite e mettere questa società con i nostri clienti Philip Morris o di Japan Tobacco.... avevamo informazioni che leggevamo sulla stampa in merito allo sviluppo che stava avendo questa società...

l'accordo tra BIO-ON e AMT Labs era già stato firmato per il trasferimento della licenza dei diritti d'uso del prodotto, non venne concordato, ci fu comunicato che era stato stabilito nel contratto pari a sei milioni di euro.. non avevamo noi il know-how tecnico relativo a quello che era l'oggetto della società AMT Labs avrebbe realizzato i prodotti a base di questi polimeri che dovevano essere forniti da BIO-On perché BIO-ON era la società che aveva l'impianto di produzione.

quotata nel mercato di borsa, e ritenute affidabili anche alla luce della positiva revisione contabile effettuata da una primaria società di revisione, la società E&Y, tra l'altro la medesima che revisionava i bilanci del Gruppo IMA.

In conclusione, provati nell'accertamento penale gli atti dolosi degli imputati ritenuti responsabile del delitto di cui al Capo 2, anche solo nella parte, di rilievo, sussunta ex art. 2622 c.c., è anche provato il nesso causale diretto con il danno lamentato dalla parte civile (GIMA TT e per essa ora IMA) che, nel determinarsi in ordine all'acquisto della partecipazione azionaria in AMT Labs, fece determinante ed incolpevole affidamento sui bilanci della società BIO-ON relativi all'anno 2017.

È del resto di immediata evidenza, e comunque rispondente al criterio civilistico causale del "più probabile che non" che, ove i bilanci fossero stati veritieri, il terzo non si sarebbe determinato a decisioni d'investimento con un partner, esclusivo detentore e sedicente conoscitore di una tecnologia innovata ignota a GIMA TT, che si presentava con bilanci con ricavi irrisori e dall'andamento negativo (vedi sopra i bilanci rettificati con corretta applicazione dei criteri contabili) e, quindi, non avrebbe affrontato l'esborso di 2,2 milioni di euro per l'acquisto della partecipazione azionaria della società AMT Labs.

Il danno è equivalente alla svalutazione di tale partecipazione azionaria.

Al riguardo la SpA AMT Labs, pur inattiva, non risulta cancellata dal Registro Imprese, né essa è totalmente priva di attivo ripartibile tra i soci. In proposito la parte civile ha prodotto copia del bilancio 2023 della AMT Labs, posta in liquidazione, dal quale risulta una liquidità disponibile di 935.357 euro, il cui 20% (quota pari alla percentuale di capitale sociale delle azioni possedute da IMA) spetterebbe al socio IMA.

È tuttavia necessario, per una definitiva e certa quantificazione finale del danno, pari alla somma di 2 milioni di euro, ridotta di quanto sarà distribuito ai soci, attenersi alle risultanze del bilancio finale di liquidazione, e pertanto si emette pronuncia risarcitoria generica nel presente procedimento, demandando al giudice civile la esatta quantificazione.

La pronuncia risarcitoria va emessa nei confronti di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli del delitto di cui al Capo 2, ad eccezione di Gianni Bendandi, e quindi nei confronti di Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini. Anche in questo caso in tal senso è da leggersi il capo civile di condanna generica del dispositivo, laddove si dichiarano gli imputati (prima tutti elencati) *"al risarcimento dei danni conseguenti ai reati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità"*.

Come sopra esposto, infatti, determinante alle scelte di investimento e negoziazione del management GIMA TT è stata l'analisi di bilancio 2017 (e precedenti, i cui effetti per mancate rettifiche si erano riversati), bilancio affidato alla revisione di E&Y ed al revisore Rosa, separatamente giudicato; nessun nesso causale è quindi ravvisabile tra il danno e la condotta per la quale è stato ritenuto corresponsabile Bendandi.

In parte *qua* la domanda risarcitoria è da intendersi respinta.

Le risultanze del bilancio 2023 della AMT labs peraltro - posto che si tratta di società in liquidazione, che non dovrebbe più svolgere attività commerciale soggetta a rischio d'impresa- sorreggono la sussistenza di prova ed entità di danno risarcibile in via provvisoria, con l'accoglimento della relativa domanda subordinata svolta dalla parte civile.

Gli imputati Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini vanno pertanto dichiarati tenuti in solido e condannati al pagamento, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva per legge, della somma di euro 1.000.000 in favore della SpA Gruppo I.M.A. Industria Macchine Automatiche, come in atti rappresentata.

4. ENVENT

La EnVent Capital Markets Ltd, come in atti rappresentata, società di capitali di diritto britannico, è parte civile, costituitasi per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, subiti per conseguenza dei reati di cui ai Capi 1 e 2 dell'imputazione.

La domanda risarcitoria è stata azionata nei confronti degli imputati Marco Astorri e Guido Cicognani (dichiarati da questo Tribunale responsabili per entrambi i reati) e Gianfranco Capodaglio (ritenuto responsabile del delitto sub 2).

La Envent, e per essa i suoi funzionari, ha svolto il ruolo di Nomad fin dal collocamento in borsa di BIO-ON. Il Nominated Adviser, o Nomad -si ricorda brevemente- è una società, iscritta in un apposito registro approvato da Borsa Italiana, che deve accompagnare una piccola o media impresa nella quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana, in quanto alle società quotate AIM non è richiesta la redazione di un prospetto informativo e la due diligence; la verifica degli adempimenti degli obblighi regolamentari per la quotazione è affidata al Nomad, che offre poi consulenza e supporto alla società quotata per tutto il periodo di permanenza sull'AIM.

La Envent, quindi, quale Nomad, al fine di svolgere il proprio compito di raccordo tra la società emittente e Borsa Italiana, è stata la prima diretta destinataria delle comunicazioni ed informazioni pubbliche di Bio-On.

Richiamata la narrativa delle sezioni precedenti riguardo gli eventi della collocazione in borsa e delle comunicazioni al mercato, e segnatamente inoltre la deposizione di F. Martino,⁴⁸¹ risulta accertato che la funzionaria Envent, e la sua equipe di lavoro, hanno ricevuto, tra l'altro, tutte le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società, in primo luogo i bilanci e le altre informazioni *price sensitive*.

Va anche ricordato che al Nomad sono demandate solo valutazioni di correttezza formale delle comunicazioni rivolte dall'emittente al mercato, e non invece funzioni di controllo del merito – né esse sono state svolte di fatto da Envent, né questa risulta aver mai avuto informazioni privilegiate tali da poter valutare il merito delle comunicazioni di Bio-On. I funzionari Envent hanno quindi svolto compiti di supervisione della completezza formale e della chiarezza comunicativa delle informazioni *price sensitive* provenienti da Bio-On,⁴⁸² non di controllo della correttezza del merito delle comunicazioni e tantomeno, ovviamente, dei bilanci.

Secondo quanto stabilito dai contratti tra Nomad e società emittente, questa è tenuta, sotto la propria responsabilità, a garantire la correttezza, la completezza e la veridicità delle informazioni trasmesse al fine di adempiere agli obblighi del Regolamento AIM; anche per vincolo contrattuale, pertanto, Bio-On ed i suoi amministratori dovevano garantire la completezza e l'accuratezza e, soprattutto, la veridicità dei dati e delle informazioni rilevanti da trasmettere al Nomad.

È per conseguenza sussistente il danno lamentato dalla parte civile Envent, diretta destinataria delle false comunicazioni anche confluite nei bilanci, sia per la lesione alla reputazione riguardo il ruolo pubblicistico di coordinamento con Borsa Italiana da essa ricoperto, sia per la lesione del diritto a ricevere informazioni corrette, sia di natura patrimoniale, per la perdita di potenziali nuovi clienti, stante la diffusione mediatica,

⁴⁸¹ Trascrizioni udienza 26.3.2024, in cui la teste Martino ha riferito: *“Quello che fa il Nomad è chiaramente come dice il regolamento è un supporto quindi il Nomad rivede, nella prassi rivede le comunicazioni, evidenzia all'emittente se ci sono delle fattispecie magari dalla lettura che non risultano chiare e come dicevo si confronta con Borsa ogni qualvolta ci possa essere un dubbio..... Sostanzialmente viene richiesto al Nomad di mantenere contatti costanti con l'emittente, dare tutto il supporto necessario, accertarsi che non ci siano tematiche di sostanzialmente interpretazione dei regolamenti e che non ci siano violazioni.*

⁴⁸² Vedi anche le copie di comunicazioni e-mail prodotte dalla difesa EnVent, oggetto della deposizione della teste F. Martino.

andata ben oltre l'informazione di settore, che ha contrassegnato la vicenda e che ha coinvolto anche il Nomad.

Ciò per diretta conseguenza degli illeciti penali oggetto dei Capi 1 (nei limiti fattuali temporali sopra precisati) e del Capo 2 dell'imputazione, per i quali sono ritenuti corresponsabili, fra gli altri, gli imputati Marco Astorri, Guido Cicognani e Gianfranco Capodaglio Gianfranco (capo 2), che vanno pertanto dichiarati tenuti al risarcimento.

L'istruttoria non ha offerto riferimenti (dimensionamento operativo, fatturato della Envent, numero di clienti) per poter compiere una valutazione, anche solo equitativa, del danno non patrimoniale, e tantomeno di quello patrimoniale, donde anche in questo caso va pronunciata condanna generica, con rimessione della quantificazione al giudizio civile.

5. AZIONISTI

È infine costituito parte civile una gran numero di possessori di azioni BIO-ON - persone fisiche e giuridiche - nel prosieguo ed in dispositivo indicati facendo riferimento al loro difensore costituito.

Tutti hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non, direttamente conseguenti alla perdita del loro investimento, per effetto dell'azzeramento del valore azionario determinato dal fallimento (reati sub Capo 2) d'imputazione, ovvero per il crollo del valore delle azioni successivo all'emersione del reale andamento commerciale della Bio-On e della nomina di un commissario giudiziale, nonché per le decisioni d'investimento, o di non disinvestimento, determinate dalle ingannevoli comunicazioni al mercato finanziario (reati sub Capo 1 dell'imputazione, per i quali v'è condanna solo per il fatto del 30.9.2019).

A norma dell'art. 240, co. 2, L.F., ora art. 347, co. 2 d.gs. n. 14/2019, la non avvenuta costituzione in giudizio del Fallimento Bio-On consente agli azionisti, ed ai creditori in genere, anche relativamente ai fatti di reato della disciplina penale fallimentare, di chiedere ed ottenere ristoro di ogni ragione di danno diretto, e pertanto sia per il danno patrimoniale da perdita dell'investimento, sia per il danno non patrimoniale e di natura personale.

Rientrano nell'ultima categoria innanzitutto i danni morali, ed anche i danni patrimoniali diversi da quelli conseguenti al puro e semplice azzeramento dell'investimento, come ad esempio quelli derivanti dalla perdita di occasioni di investimento alternative.

La tutela per questo titolo di danno rientra nella specifica previsione regolata dall'articolo 2395 c.c., che a sua volta, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di

legittimità, fa riferimento ad una forma di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito riconducibile alla categoria generale regolata dall'articolo 2043 c.c.

Pertanto ciascuna delle parti civili ha tutela risarcitoria nei confronti degli imputati, dichiarati responsabili, ed in relazione ai capi di condanna per i quali è stata ritenuta la responsabilità, per l'intero importo del danno risarcibile ai sensi dell'articolo 2395 c.c. – e ciò perché, così come prevede l'articolo 2055 c.c. in tema di responsabilità aquiliana, chiunque concorra con dolo o con colpa a cagionare un danno ingiusto ne risponde solidalmente per l'intero nei confronti del soggetto danneggiato.

Tutti gli imputati di questo processo, fatta eccezione per Pasquale Buonpensiere, devono quindi rispondere, nei sensi sopra precisati, dei danni cagionati alla classe degli azionisti costituitisi parte civile.

Riguardo la corresponsabilità solidale a carico di Gianni Bendandi, e della responsabile civile SpA Pricewaterhouse Coopers, va precisato quanto segue.

Per tale imputato è stata ritenuta la responsabilità per il reato, riqualificato, di false comunicazioni sociali, riferito all'approvazione dei bilanci 2015 e 2016.

Non c'è dubbio, infatti, che l'esposizione di un andamento commerciale eccezionalmente florido e di indici di redditività eccellenti, entrambi effetto di violazioni contabili ed iscrizioni di ricavi inesistenti, con effetti decettivi per le decisioni degli investitori e per l'andamento del mercato di borsa, su cui sopra si è motivato, siano in diretto rapporto causale con la decisione di acquisto delle azioni, ovvero di non disinvestimento di azioni già possedute.

E' agevole poter affermare che, in ipotesi di bilanci veritieri, con ricavi pressoché nulli e indicatore di redditività EBITDA niente affatto eccellente, ben pochi si sarebbero determinati a comprare azioni Bio-On a mantenerle nel proprio portafoglio.

Peraltro non è da ritenersi sussistente rapporto causale di danno, diretta conseguente alla condotta di rilievo penale tenuta dal revisore Bendandi, per gli azionisti, costituitisi parte civile, che hanno iniziato ad operare sul titolo Bio-On integralmente dopo il 30 aprile 2018 (data di approvazione del bilancio dell'annualità 2017), soggetta alla revisione di Alberto Rosa, e di Ernst & Young.

Gianni Bendandi, come sopra ritenuto, infatti, non è stato dichiarato responsabile di fatti di bancarotta (e quindi dell'evento di rilievo penale che ha determinato l'azzeramento del valore azionario), né è coimputato riguardo le comunicazioni decettive al mercato di cui al Capo 1. Stante la riqualificazione del delitto contestatogli in quelli di falso in bilancio anni 2015 e 2016, la sua condotta, e la sua corresponsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.p.,

si arrestano al 30 aprile 2018 ed agli eventi di danno causalmente connessi a questo limite temporale.

Anche in questo caso in tal senso è da leggersi il capo civile di condanna generica del dispositivo laddove si dichiarano gli imputati “al risarcimento dei danni conseguenti ai reati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità”. *In parte qua* la domanda risarcitoria è da intendersi respinta.

Sempre secondo la previsione posta dagli articoli 2395 e 2049 c.c., l’obbligazione risarcitoria a favore delle parti civili, nei limiti sopra precisati, va posta a carico, in via solidale, anche della responsabile civile SpA Pricewaterhouse Coopers, stante il rapporto di dipendenza organica e funzionale tra il revisore Bendandi e la società PwC, nonché l’inerenza a tale rapporto della condotta tenuta da Bendandi.

Ciò, ovviamente, unicamente per gli azionisti che hanno citato il responsabile civile, svolgendo nei suoi riguardi domanda di condanna risarcitoria; nel dispositivo che segue questi ultimi sono elencati, facendo riferimento al difensore costituito loro rappresentante.

Vanno invece respinte le domande risarcitorie avanzate nelle conclusioni nei confronti del responsabile civile SpA Pricewaterhouse Coopers da parti civili che non erano state autorizzate alla citazione (parti civili assistite dagli avv.ti Cassiani, Ciliberti e Bergonzoni), o dalle parti che non hanno formulato rituali conclusioni nei riguardi del responsabile civile, pur avendolo citato (parti assistite dagli avv.ti Cenni, Cusumano, Montenero).

Riguardo la quantificazione del danno osserva il Collegio che, all’esito dell’istruttoria, non si dispone di riferimenti probatori utili a pervenire ad una precisa quantificazione risarcitoria per ognuno dei singoli azionisti.

Detta quantificazione dipende infatti non solo dall’importo dell’investimento effettuato, dalla data, o dalle date (in caso di più acquisti di azioni da parte del medesimo soggetto) di acquisto delle azioni, dalle detrazioni in caso di parziali disinvestimenti, ma anche - segnatamente di rilievo per le altre ragioni di danno sopra cennate- dalle condizioni patrimoniali complessive soggettive del singolo azionista, dalla prova storica in ordine agli investimenti usuali indicativi di quelli alternativi non effettuati, dalla percentuale della perdita finanziaria rispetto al patrimonio complessivo personale, di rilievo per il danno morale.

Senza tralasciare, peraltro, la natura altamente speculativa dell’investimento in azioni di società “start up”, e quotata in mercato ristretto.

Va solo aggiunto, infine, che circa l'offerta probatoria utile alla quantificazione del danno ha fatto eccezione la difesa di 85 azionisti rappresentati dall'avv. Barbieri, attraverso l'esame della consulente, dott.ssa Peraldo⁴⁸³.

Nondimeno le valutazioni della consulente, e della difesa, non sono condivisibili. La consulente quantifica, infatti, la perdita subita da ogni singolo azionista, nella parte relativa al lucro cessante, ovvero alla perdita da investimento alternativo, ponendo come parametro di riferimento il titolo Tesla, ritenuto esemplare per aver "*subito svariate oscillazioni di mercato*" e in quanto, da interviste effettuate ad alcuni degli azionisti, era emerso che, nel 2023, essi avrebbero investito in alternativa nel titolo dell'auto elettrica.

Si ritiene invece che la decisione di investimento alternativo debba essere riferita all'epoca di quello effettivo, e ad un pacchetto - ovvero all'andamento medio di un pacchetto - di titoli analoghi del medesimo mercato, salve le specifiche situazioni soggettive, da provarsi.

Pertanto, se in questa sede va senz'altro pronunciata la condanna generica degli imputati e del responsabile civile al risarcimento dei danni, la determinazione in concreto dell'entità dei pregiudizi lamentati dalle parti civili va demandata al giudice civile.

Invero, va ricordato che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato (così Cass. n. 45118 del 23.4.2013; Cass. n. 14377/2009, e Cass. n. 12199/2005).

Ai sensi dell'articolo 82, c. 2, cpp nessuna statuizione deve essere pronunciata in favore delle parti civili (rappresentate dall'Avv. Bertarelli) che al termine del dibattimento non hanno presentato le conclusioni, così implicitamente revocando le proprie costituzioni in giudizio.

Gli imputati ed il responsabile civile dichiarati tenuti al risarcimento dei danni vanno infine condannati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili.

⁴⁸³ Udienza del 22.4.2024 e relativa relazione scritta.

Nella liquidazione delle spese si è fatto precipuo riferimento al numero di parti rappresentate, e all'attiva attività istruttoria svolta (in aggiunta alle produzioni documentali a prova del possesso di azioni, legittimante la costituzione) – attività svolta solo dalla difesa Consob, e in minor parte dalla difesa IMA. Per quanto riguarda l'indicazione dettagliata degli importi spettanti a ciascun gruppo di parti civili a titolo di rimborso delle spese legali può senz'altro farsi rinvio al contenuto del dispositivo.

A quest'ultimo riguardo, tuttavia, occorre dar conto di due errori materiali contenuti nel dispositivo:

- l'avv. D. Amadei è stato indicato come difensore rappresentante di n. 2 parti, anziché 6, ed erroneamente è stata liquidata la somma di € 3.970, anziché di € 6.500, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;

- l'avv. B. Barbieri è stato indicato come difensore rappresentante di n. 6 parti, anziché 108, ed erroneamente è stata liquidata la somma di € 6.500, anziché di € 20.000, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

Pertanto, ove detti errori non siano emendati nell'eventuale giudizio di impugnazione se riguardante anche il suddetto capo civile, si dovrà al riguardo provvedere con correzione di errore materiale.

Tenuto conto della particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente processo si indica, a norma dell'art. 544 cpp, il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

DISPOSITIVO

P.Q.M.

CAPO 1

Visto l'art. 531 cpp

dichiara non doversi procedere relativamente ai reati contestati commessi sino al 24.7.2019 compreso, perché estinti per prescrizione;

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara **Astorri Marco, Cicognani Guido, Folla Vittorio e Lorenzoni Gianni** responsabili del reato contestato commesso il 30.9.2019;

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve **Buonpensiere Pasquale, Capodaglio Gianfranco, Magni Giuseppe e Agostini Vittorio** dal reato contestato commesso il 30.9.2019, per non aver commesso il fatto.

CAPO 2

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve Buonpensiere Pasquale dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p.

riqualificati i fatti contestati all'imputato **Bendandi Gianni** nel delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c., lo dichiara responsabile dei reati a lui ascritti così qualificati;

Visti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p.

previa riqualificazione nel delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. dei soli fatti contestati *sub* I e II (bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2016)

dichiara gli imputati **Astorri Marco, Cicognani Guido, Folla Vittorio e Lorenzoni Gianni** responsabili dei reati loro ascritti, come in parte riqualificati;

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve gli imputati **Capodaglio Gianfranco, Magni Giuseppe e Agostini Vittorio** limitatamente ai fatti contestati *sub* I e II (bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2016) perché il fatto non costituisce reato;

Visti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p.,

previa riqualificazione nel delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. dei soli fatti contestati *sub* III (bilancio al 31.12.2017)

dichiara gli imputati **Capodaglio Gianfranco, Magni Giuseppe e Agostini Vittorio** responsabili dei reati loro ascritti, come in parte riqualificati;

CAPO 3

Visto l'art. 530,

assolve **Astorri Marco e Cicognani Guido** dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato;

CAPO 4

Visto l'art. 530 cpp,

assolve gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste;

e CONDANNA:

- **Astorri Marco**, ritenuta la continuazione fra i reati di cui ai capi 1 e 2, riconosciute le attenuanti generiche in valutazione di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 219 L.F., lo condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione;
 - **Cicognani Guido**, ritenuta la continuazione fra i reati di cui ai capi 1 e 2, riconosciute le attenuanti generiche in valutazione di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 219 L.F., lo condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione;
 - **Folla Vittorio**, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche in valutazione di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 219 L.F., lo condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione;
 - **Lorenzoni Gianni**, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche in valutazione di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 219 L.F., lo condanna alla pena di anni quattro;
 - **Bendandi Gianni**, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
 - **Capodaglio Gianfranco**, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219 L.F, lo condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;
 - **Magni Giuseppe**, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219 L.F, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
 - **Agostini Vittorio**, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219 L.F, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
- oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Visti gli artt. 216 u.c. LF, e 29 cp

Dichiara Astorri Marco e Guido Cicognani inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque, Folla Vittorio, Lorenzoni Gianni, Capodaglio Gianfranco, Magni Giuseppe, Agostini Vittorio per anni tre, nonché tutti e Bendandi Gianni interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 8, 21, 22 co. 2 e 4, 25 sexies d.lgs. 231/2001

Dichiara Bio-On S.p.A responsabile dell'illecito amministrativo ascritto in relazione ai reati di cui all'art. 185 TUF contestati al capo 1 dell'imputazione, e per l'effetto

APPLICA la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 258.000 euro (700 quote, aumentate ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 231/2001 a 1000 quote, con valore delle quote pari a 258 euro), oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e 539 c.p.p.

Rigetta tutte le domande proposte dalla parte civile Banca Finnat Euramerica SpA e revoca il decreto di sequestro conservativo emesso in suo favore da questo Tribunale il 7 novembre 2022.

Condanna, in solido fra loro, gli imputati Astorri Marco, Cicognani Guido, Folla Vittorio, Lorenzoni Gianni, Bendandi Gianni, Capodaglio Gianfranco, Magni Giuseppe e Agostini Vittorio, nonché la responsabile civile Pricewaterhouse Coopers SpA, come in atti rappresentata, quest'ultima in solido riguardo l'obbligazione risarcitoria a carico di Bendandi Gianni, al risarcimento dei danni conseguenti ai reati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità, danni da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle seguenti parti civili, indicate col nominativo del difensore costituito:

avv. Salvatore Tesoriero del foro di Bologna

avv. Alessandro Gamberini del foro di Bologna

avv. Pierfilippo Centonze del foro di Lecce

avv. Andrea Serlenga del foro di Torino

avv. Bruno Barbieri del foro di Bologna

avv. Beatrice Capri del foro di Bologna

avv. Vincenzo Bellitti del foro di Ferrara

avv. Sergio Calveti del foro di Treviso

avv. Corrado Canafoglia del foro di Ancona

avv. Piefrancesco Maria Cenni del foro di Bologna

avv. Leonora Lafelli del foro di Forlì

avv. Alessandro Cassiani del foro di Roma

avv. Stefania Cattani del foro di Bologna

avv. Andrea Bianchi del foro di Pesaro

avv. Enrico Maria Mancuso del foro di Milano

avv. Cristiano Ferranti del foro di Roma

avv. Luca Milani del foro di Roma

avv. Andrea Maria Agostinucci del foro di Roma

avv. Graziana Cenna del foro di Treviso

avv. Eleonora Ciliberti del foro di Milano
avv. Marco Zanotti del foro di Bologna
avv. Giovanni Montenero del foro di Roma
avv. Francesco Corallini Garampi del foro di Ancona
avv. Aurora De Dominicis del foro di Bologna
avv. Giovanni Canino del foro di Bologna
avv. Paola Cagossi del foro di Bologna
avv. Cappello Giovanna del foro di Bologna
avv. Federico Fischer del foro di Bologna
avv. Marco Sforzi del foro di Bologna
avv. Lorenzo Silvestri del foro di Modena
avv. Francesco Corfiati del foro di Macerata
avv. Simone Vellani del foro di Modena
avv. Antonio Gatta del foro di Bologna
avv. Sabatino Alessio Marrama del foro di Roma
avv. Aurora Crolla del foro di Cassino
avv. Luca Gaetano Aldo D'Andria del foro di Como
avv. Valeria Marrese del foro di Bologna
avv. Davide Amadei del foro di Verona
avv. Valerio Cioffi del foro di Roma
avv. Vincenzo Cusumano del foro di Padova
avv. Massimo Giannotti del foro di Modena
avv. Rosaria Bergonzoni del foro di Bologna
avv. Luca Aceto del foro di Bologna

con esclusione della condanna civile della Pricewaterhouse Coopers SpA nei riguardi delle seguenti parti civili:

Valeria Melonari, Michele Melonari, Egle Bollini rappresentate dall'avv. Eleonora Ciliberti;

Fabio Bergonzoni (avv. Rosaria Bergonzoni);

Inarcassa (avv. Alessandro Cassiani);
Stefano Muscariello (avv. Vincenzo Cusumano);
Alessandra Montenero (avv. Giovanni Montenero);
Theodora Foceac (avv. Pier Francesco Maria Cenni).

Dichiara tenuti e condanna, gli imputati Astorri Marco, Cicognani Guido, Folla Vittorio, Lorenzoni Gianni, Capodaglio Gianfranco, Magni Giuseppe e Agostini Vittorio al pagamento della somma di euro 1.000.000, a titolo di provvisionale in favore di Gruppo I.M.A. Industria Macchine Automatiche SpA, come in atti rappresentata.

Dichiara tenuti e condanna, gli imputati Astorri Marco, Cicognani Guido, Folla Vittorio e Lorenzoni Gianni al pagamento della somma di euro 20.000, a titolo di provvisionale in favore della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), come in atti rappresentata.

Rigetta le restanti domande di provvisionale.

Condanna gli imputati Astorri Marco, Cicognani Guido, Folla Vittorio, Lorenzoni Gianni, Bendandi Gianni, Capodaglio Gianfranco, Magni Giuseppe e Agostini Vittorio, nonché la responsabile civile Pricewaterhouse Coopers SpA, alla solidale rifusione delle spese di difesa delle parti civili, la cui domanda è stata accolta, spese così liquidate, in favore di:

1. avv. Graziana Cenna (27 parti rappresentate), la somma di € 12.000;
2. avv. Rosaria Bergonzoni (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
3. avv. Massimo Giannotti, antistatario, (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
4. avv. Vincenzo Cusumano (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
5. avv. Francesco Corfiati antistatario, (312 parti rappresentate), la somma di € 30.000;
6. avv. Corrado Canafoglia antistatario, (82 parti rappresentate), la somma di € 19.000;
7. avv. Aurora Crolla (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
8. avv. Sabatino Alessio Marrama (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
9. avv. Giovanni Montenero (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500, oltre 27 € di spese esenti;
10. avv. Luca Aceto , parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (1 parte rappresentata), la somma di € 1.925 oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge provvisoriamente anticipate dallo Stato, come da separato decreto di liquidazione;
11. avv. Andrea Bianchi, antistatario, (1 parte rappresentata) € 3.500;

12. Salvatore Tesoriero, antistatario, (70 parti rappresentate), la somma di € 18.000;
13. avv. Valerio Cioffi (Consob), la somma di € 8.000, oltre € 5.370,99 per spese documentate ;
14. avv. Eleonora Ciliberti, antistatario, (5 parti rappresentate), la somma di € 7.000;
15. avv. Francesco Corallini Garampi antistatario, (2 parti rappresentate), la somma di € 5.000;
16. avv. Luca D'Andria antistatario, (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500 oltre € 537.10 per rimborso spese;
17. avv. Aurora De Dominicis antistatario, (3 parti rappresentate), la somma di € 5.300;
18. avv. Cristiano Ferranti antistatario, (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
19. avv. Federico Fischer antistatario, (9 parti rappresentate), la somma di € 8.840;
20. avv. Antonio Gatta (2 parti rappresentate), la somma di € 2.458;
21. avv. Leonora Lafelli (2 parti rappresentate), la somma di € 5.000;
22. avv. Mancuso (1 parte rappresentata - Envent), la somma di € 4.136,25;
23. avv. Valeria Marrese (5 parti rappresentate), la somma di € 7.000;
24. avv. Luca Milani antistatario, (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
25. avv. Andrea Serlenga (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
26. avv. Marco Sforzi antistatario, (6 parti rappresentate), la somma di € 6.500;
27. avv. Lorenzo Silvestri antistatario, (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
28. avv. Simone Vellani antistatario, (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
29. avv. Marco Zanotti antistatario, (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
31. avv. Alessandro Cassiani (1 parte rappresentata), la somma di € 3.500;
32. avv. Alessandro Gamberini antistatario, (I.M.A. + 19 parti rappresentate), la somma di € 15.000;
33. avv. Paola Cagossi antistatario, (894 parti rappresentate), la somma di € 40.000;
34. avv. Andrea Maria Agostinucci antistatario (1 parte rappresentata) euro 3.500
35. avv. Davide Amadei (2 parti rappresentate) euro 3.970,80;
36. avv. Bruno Barbieri (6 parti rappresentate) euro 6.500;
37. avv. Vincenzo Bellitti antistatario, (2 parti rappresentate) euro 4.065;
38. avv. Sergio Calveti antistatario, (n. 78 parti rappresentate) euro 16.096,88;

39. avv. Giovanni Canino (n. 1 parte rappresentata) euro 3.500;
 40. avv. Giovanna Cappello (n. 1 parte rappresentata) euro 3.500;
 41. avv. Beatrice Capri (n. 2 parti rappresentate) euro 5.000;
 42. avv. Stefania Cattani antistatario, (n. 1 parte rappresentata) euro € 3.500;
 43. avv. Pier Francesco Maria Cenni (n. 1 parte rappresentata) euro € 3.500;
 44. avv. Pierfilippo Centonze antistatario, (n. 23 parti rappresentate) euro € 13.089,30;
- oltre, per tutti (ad eccezione avv. Aceto, per quanto già sopra specificato), rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Bologna, 25 novembre 2024

La giudice dott.ssa Valeria Bolici (est.)

La giudice dott.ssa Gilda Del Borrello

Il presidente

Dott. Domenico Pasquariello

*V°, SI CORREGGE L'ERRORE MATERIALE A PAG. 3 DEL DISPOSITIVO SOSTITUENDO LE PAROLE "PREVENTIVO" CON "CONSERVATIVO"

BOLOGNA, 26/11/24

Il presidente

Dott. Domenico Pasquariello